



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri


La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

127.

27. Bb. 3.



MENTEM ALIT ET EXCOLIT




K. K. HOFBIBLIOTHEK
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

27. Bb. 3

BANDI, E ORDINI
DA OSSERVARSI
NEL GRANDUCATO DI TOSCANA
P U B B L I C A T I

DAL DI' XXIII, AGOSTO MDCCLXV. A TUTTO IL MESE
DI DICEMBRE MDCCLXX.


RACCOLTI POSTERIORMENTE
PER ORDINE SUCCESSIVO DI TEMPI
CON IL
SOMMARIO DE' MEDESIMI
D I S P O S T O
CON ORDINE ALFABETICO
DI MATERIE E. DI TRIBUNALI
C O D I C E Q U I N T O.



IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXXI.

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.

S O M M A R I O



Il Numero Romano si riferisce al numero con cui sono segnate le Leggi nel Codice.



ABBONDANZA Bandi delle Portate del Grano e Biade grosse per l'anno 1766. n. XX. Ripubblicato per l'anno 1767. e per il 1768. *vedi* Annona num. CL.

Lettera circolare con cui si restituisce ai Fornaj la libertà di far le provviste dei Grani, e ordina ai Giudicenti di prendere i prezzi del Grano che correrà nelle rispettive Piazze, trasmettendo loro la Scaletta per regolare il peso del pan venale a forma dei prezzi suddetti. de . . . Luglio 1767. num. LXXV.

Scaletta per sapere a qual peso dovrà esser la Piccia il Pan basso venale alla tonda regolato a forma della valuta mese per mese del Grano num. XXXV.

Scaletta per i Fornaj di Firenze, e di Campagna per regolare il peso del Pan Venale a forma dei prezzi del Grano num. LXXVI.

Notificazione che ordina a tutti quelli che vorranno fabbricare in Firenze il Pan Venale mescolato, o non mescolato con Grano, devano farlo superiore al peso che mese per mese sarà fissato per il Pane di puro Grano, de' 14. Luglio 1767. num. LXXVII.

Notificazione che fino a nuov' ordine non dovrà pigarsi alcuna gabella per i Grani, e Biade che s' introdurranno nello Stato. de . . . Marzo 1768. num. CI.

Notificazione che nessuno possa esercitare il mestiere di Mezzano di Grani, Biade ec. senza licenza e approvazione del Magistrato dell' Abbondanza, e chi otterrà tal licenza dovrà dar Mallevadore, e tenere il Libro sottoscritto dal loro

Cancelliere. de 14. Maggio 1768. num. CXIII.

Motuproprio per la soppressione dei Tribunali di Abbondanza, e Grascia, unendo i medesimi in un solo col nome di *Congregazione dell' Annona*, de 29. Ottobre 1768 num. CXXXII. *vedi* Annona.

Leggi sopra la Panizzazione, ec. v. Consiglio di Stato num. XXXII., e Consiglio di Finanze num. LXXXVI.

ACQUAVITE, Rosoli ec. si possono fabbricare, vendere, e trasportare da chiunque per tutto il Granducato, *vedi* Consiglio di Finanze num. CXXXVIII.

ALBERI E BOSCIAGLIE che si desiderassero dai Possidenti tagliare, devino questi presentare le loro suppliche dentro i 15. Settembre di ciascun' anno *vedi* Possessioni num. CIII.

D' ALBINACIO DRITTO, tra i Sudditi di S. A. R., e di S. M. Cristianissima, *vedi* Consiglio di Stato num. CLVI.

ALPI APPENNINE, *vedi* Ufficiali de' Fiumi num. XXX.

Non si possono tagliare per lo spazio di un miglio dalle loro cime, *vedi* Parte num. CXIV.

Di S. Gaudenzo. Ordini circa la riproduzione, e conservazione delle Macchie di Faggio, *vedi* Consiglio di Finanze num. CLXX.

AMMINISTRAZIONE GENERALE di S. A. R. sostituita all' Appalto Generale abolito. Motuproprio de' 26. Agosto 1768. num. CXXV.

Deputa gl' Amministratori Generali, autorizzandoli ad amministrare, e fare esigere in nome di S. A. R. a forma delle Leggi veglianti ec. tutte l' Entrate riunite, e comprese nell' Appalto Generale; deputate Ministri; Appal-

tare fino al termine di 9. anni le partite solite allogarsi ec.

Si conferma gl' Appalti particolari, o siano subappalti fatti dall' Appaltatore a forma de' rispettivi Contratti con pagare però le rate dei loro Canoni ai Camarlinghi, o Cassieri deputati dagli Amministratori.

Gli concede facoltà di aggiustare, stralciare ec. sopra i Frodi, e altre trasgressioni; dando loro il braccio Regio, e altri privilegi Fiscali.

Per le visite, e perquisizioni sottoposte ai medesimi, i Ministri, Guardie ec. osserveranno il metodo stabilito col Rescritto degl' 11. Novembre 1767.

Potranno detti Amministratori aver vista di qualunque documento dagli Archivj, e Tribunali a forma della richiesta che essi faranno in scritto.

I Ministri, e Guardie dell' Amministrazione goderanno alcuni privilegi quivi espressi.

I Protettori, e Ministri dei Monti non potranno ingerirsi nelle rendite confidate ai suddetti Amministratori.

Conferma alla Camera Granducale la Giurisdizione per tutte le cause, e controversie ec. comprese nella nuova Amministrazione.

Comanda a' tutti i Governatori e Comandanti, come pure ai Giudicenti ec. di prestare ogni assistenza, e dar man forte ai Ministri dell' Amministrazione in tutte le occasioni ove saranno richiesti.

AMMORTIZZAZIONE. Legge, e dichiarazione in aumento di quella del 1751. vedi Consiglio di Stato num. CXLV.

ANNONA. Nuova suprema Congregazione per soprintendere a tutti gl' affari dei riuniti Tribunali di Abbondanza, e Grascia, creata con Motuproprio dei 29. Ottobre 1768. num. CXXXII.

Deve aver principio il primo Gennaio 1769. con ogni Giurisdizione sì civile, che criminale competuta fin' allora ai Protettori di Abbondanza, e Uffiziali di Grascia §. 2.

Si adunerà il Martedì, e Sabato, e straordinariamente ancora §. 3.

Nei Territorj separati dal Distretto Fiorentino i Giudicenti averanno l' istessa cognizione delle cause Civili, e Criminali §. 4.

Avrà la soprintendenza in tutte le

materie che riguardano la provvista dei Generi, regolamento dei Mercati, Portate ec. dovendo essere informata sopra detti punti da tutti i Giudicenti, e Magistrati del Granducato §. 5.

Dovrà invigilare all' esatta esecuzione della Legge de 18. Settembre 1767 e dell' altra infra scritta di questo giorno, e di tener corrispondenza con gl' altri Magistrati di Grascia ec. §. 6.

Altro Motuproprio concernente diversi Regolamenti sulle materie di Grascia del medesimo giorno 29. Ottobre 1768. *E' unito col num. CXXXII.*

Si vuole sia tralasciata la Negoziazione delle Vitelle, che dall' Uffizio di Grascia si tenevano ad ingrassare nelle Pianure di Firenze, e Prato, e di procurarne nell' anno futuro l' esito, come pure la Negoziazione degl' Agnelloni §. 1. 2. 3.

Non dovrà in avvenire esigersi verun Canone per l' Appalto della Mala Carne, e la vendita di questa sia in tutto l' anno, diminuendo la Gabella alle Vacche, e abolisce l' Appalto delle Zampe, e Peducci §. 4. 5. 6.

Abolisce la Tassa surrogata al soppresso Appalto del Seggo sopra i Macellari di Firenze, e per quelli dentro le 7. miglia resti esatta aggregandola al sito dei Macelli. Permette l' estrazione del Seggo per fuori Stato, e l' introduzione del Seggo sodo in Firenze senza veruna Gabella, come pure toglie il prezzo al Seggo, e lascia libera la vendita di tal genere §. 7. 8. 9. 10.

Libera i Macellari di Firenze dalla Tassa per macellare nella Quaresima e da quella da Pasqua a S. Giovanni, e quella dei Macellari dentro le 10. miglia resti aggregata al sito de Macelli §. 11. 12.

Sopprime gl' Appalti delle Capre per l' Agnellatura solita pagarsi alla Dogana, e vuole si destinino i posti per questa vendita in luoghi remoti, §. 13. 14.

Per indennizzare la Cassa della Grascia, e della Dogana, si stabilisce un' aumento sul sigillo di danari due per libbra di carne §. 15. 16.

Sopprime le Tassoline dell' Olio, e quelle sopra gl' Artieri esigendo per questo titolo i debiti scaduti a tutto

- to il dì 31. Dicembre prossimo 1768. §. 17. 18. 19.
- Revoca tutte le Leggi proibenti l' estrazione dell' Olio, volendo che ciascuno lo possa estrarre pagate le solite Gabelle, e Riscontri alle Dogane, con altri ordini sopra tal genere, §. 20. al 29.
- Instruzione per i Giudicanti, e Grascieri d' ogni Città, e Potestaria, all' oggetto di eseguire l' Editto de' 18. Settembre 1767. sopra i nuovi Regolamenti dell' Abbondanza, e l' Editto de' 29. Ottobre 1768. sopra le materie sottoposte alla Grascia, come pure l' Editto di riunione dei Magistrati di Abbondanza, e di Grascia. del medesimo giorno 29. Ottobre 1768. *E' unita a detto Editto, vedi num. CXXXII.*
- Notificazione con cui si abolisce il pagamento dei Sodi che solevano fare all' Ufficio di Grascia i Macellari. Mercanti di Bestiame, Curandai ec., in conseguenza di che potrà ciascuno, per sicurezza dei pagamenti del Bestiame ec. procurarsi quelle cautele, che crederà necessarie, con dichiarazione che non farà alcuno obbligato a fidare il Bestiame ai Macellari, o Mercanti, ma potrà contrattarlo in quella forma che farà di suo piacimento ec. de' 28. Gennaio 1769. *num. CXLII.*
- Notificazione con cui a forma dell' Editto di S. A. R. di questo giorno si determina i rispettivi tempi di far le Portate. cioè per il Grano e Biade grosse a tutto il 15. Settembre. Per le Biade minute a tutto il 15. Novembre; Per le Castagne tutto il Mese di Gennajo; Per il Bestiame tutto il Mese di Marzo; e per l' Olio tutto il Mese di Maggio. de' 26. Aprile 1769. *num. CL. v. Contiglio di Finanze n. CIL.*
- Ripubblicata ne' 6. Marzo 1770. *num. CLXXXVI.*
- Notificazione con cui si proroga per tutto il Mese di Giugno 1769. il tempo di far le Portate dell' Olio, e Bestiame ec. de' 3. Giugno 1769. *num. CLVII.*
- Tariffa per la Cancelleria, ed Ufficio dell' Annona approvata con Rescritto di S. A. R. de' 30. Ottobre 1769. *num. CLXXIV.*
- Lettera Circolare riguardante le licenze ordinate sopra l' estrazione di Biade, e Bestiame per quelli che abirano dentro le tre miglia vicino ai confini. de' 20. Febbraio 1770. *n. CLXXXV.*
- Notificazione contro i Macellari di buona Carne che si facessero lecito a Macellare, e vendere Carne di Vacca con pena, oltre la perdita della Bestia, o Carne, di sculi 50. e Arbitrio. de' 21. Luglio 1770. *num. CCIX.*
- Notificazioni di proroga per far le Portate delle Biade a tutto Settembre, e dipoi a tutto li 15. Dicembre 1770. degl' 11. Settembre, e 8. Novembre 1770. *num. CCXV. CCXIX.*
- APPALTO GENERALE abolito, e sostituito ad esso un' Amministrazione Generale, *vedi Amministrazione Generale num. CXXV.*
- APPALTO DEL SEGO abolito *vedi Grascia num. LXII.*
- ARCHIVIO. Ordini da osservarsi da tutti li Notari circa il dar notizia ai Biondini di S. Martino di questa Città di Firenze de' Legati, e Lasciri fatti a favore della loro Pia casa, comandando ai medesimi di darne notizia in scriptis nel termine di un Mese alla detta Pia Casa dopo la morte dei Testatori. Rescritto de' 9. Maggio 1766. *num. XXVIII.*
- ARMI. Dichiarazione del §. XVII. della Legge dell' Armi. de' 22. Febbraio 1737. *vedi Fisco num. XLIII.*
- ARTE DELLA LANA. Notificazione ai Lanajoli di prima e seconda Matricola per la refezione delle Gabelle delle Draghe, e altre materie che s' impiegano nella fabbricazione, e tintura delle loro Pannine. de' 17. Giugno 1767. *num. LXX.*
- Notificazione a tutti i Lanajoli, e Fondachi ec. per la variazione del Marchio di finito solito apporli a tutte le Pannine fabbricate in Firenze, riducendo il suddetto Marchio alla sola impronta dell' Arme dell' Arte da una parte, e dall' altra del Giglio. de 10. Settembre 1767. *num. LXXXV.*
- Notificazione a tutti i Lanajoli, e Tintori d' Arte di Lana circa al ricevere la mercede e prezzo delle tinte delle Pannine a forma di quanto resterà fissato tra i Tintori, e Lanajoli senza obbligo di stare ai prezzi tariffati dalle Leggi. de 27. Settembre 1768. *num. CXXIX.*

- Notificazione con cui vien confermato per anni sei a favore di tutti i Fabbricanti Lanajoli la gratificazione, di lire 7. per pezza sopra le Londrine nostrali, e la libertà a quelli di Firenze di mandare a filare, tessere ec. le loro Lane fuori della Città. de' 3. Luglio 1769. *num.* CLXIV.
- ARTE DE' MEDICI, E SPEZIALI. Rinnovazione del Bando per li Mezzani di Droghe Medicinali, ed altre Mercanzie sottoposte alla detta Arte in esecuzione di Benigno Rescritto. de' 16. Aprile 1766. *num.* XVI.
- Ripubblicazione del Bando sopra le Matricole, e Tasse da pagarsi alla detta Arte dai suoi sottoposti di Campagna. De' . . . Aprile 1767. *num.* LXIII.
- Notificazione che in avvenire i Medici, e Chirurghi che vorranno esser sodisfatti delle Mercedi ad essi dovute per le visite, e cure fatte ai Malati, dovranno nel termine di tre anni produrre le notule di dette visite, qual termine spirato si dovranno reputare di nessun valore. de' 20. Ottobre 1767. *num.* XC.
- ARTE DELLA SETA. Notificazione con la Tariffa di quanto devono esigere i Pesatori per ogni peso di Bozzoli *num.* CLIII.
- ARTE DELLA SETA DI PISA. Tribunale soppresso, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXCVI.
- ARTE DE' VAJAI E CUOIAI. Editto di abolizione delle Matricole sopra gli Artefici, e della Tassa del Pepe, o Torchietti. de' 5. Ottobre 1767. *num.* LXXXVIII. = *vedi* anco Camera Granducale *num.* CLXVII., e CLXXIII.
- ARTI sopprese, e riunite alla nuova Camera di Commercio, Arti, e Manifatture. *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXXX.
- B**AGNARSI di giorno in Arno in Firenze proibito, *vedi* Otto *num.* LXXIII.
- BAJOCCHI, Mezzi Bajocchi, e Doppj Bajocchi proibiti, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CVII.
- BANDITE. Licenze per andare in essa a Caccia s'intendino spirare nel tempo del divieto, *vedi* Camera Granducale *num.* CLXIX.
- BARCO REALE, *vedi* Possessioni *num.* CVI.
- BARGA Terra. Permissione di farsi nella medesima due Mercati liberi per settimana, e tre Fiere l'anno, *vedi* Camera Granducale *num.* CCX.
- BARGELLI, E SQUADRE degl' Esecutori. Nuovo Regolamento, *vedi* Consiglio di Stato *num.* CXXXI.
- BARGELLI, ed Esecutori dello Stato; Taglie, Premj, e Facoltà accordate ad essi, *vedi* Otto *num.* CLXXV.
- BARGELLI, GUARDIE ec., devono dimandare le opportune licenze ai Giudicenti prima di far le visite, e perquisizioni *vedi* Camera Granducale *num.* XCII.
- BARGELLI, Tenenti, Caporali ec. Ordine che i Messi, Cavallari, Sindachi, ò Rettori gli devino accompagnare all' Abitazioni dei Debitori, o Malfattori *vedi* Nove *num.* CXLVII.
- BENI negl' Estimi del Distretto, si faccia la descrizione, e volture di essi in faccia dei veri, e vivi Possessori, *vedi* Nove *num.* CXIX.
- BERRETTI, Berrette, Calze, Guanti ec. feltrati, e sodati; Privilegio confermato per altri cinque anni alla Casa Pia del Refugio di S. Filippo Neri. Notificazione de' 16. Dicembre 1765. *num.* VIII.
- BESTIAME Bovino ec. sue Portate *vedi* Grascia.
- BESTIAMI che vanno, e tornano dalle Maremme; Rinnovazione della Legge *vedi* Camera Granducale *num.* CLXIII.
- BIADE DEI CAVALLI proibire incetarle, *vedi* Camera Granducale *num.* XXII.
- BOLLO DELLA CARTA Ordine per la mutazione dell' impronta del Bollo di essa, *vedi* Camera Granducale *num.* IV.
- DI BONIFAZIO Conservatorio. Notificazione per l' Allivellazione di tutti gli stabili componenti il Patrimonio di detto Regio Conservatorio dei Poveri di S. Gio. Batista, con i patti e ordini da tenersi nel darsi a Livello detti Beni. de' 20. Dicembre 1769. *num.* CLXXVI.
- Notificazione con cui si ordina che tutti i Confinanti, Confocj, e Condomini di alcuno degli effetti di detto Conservatorio, che desiderassero godere della prelazione che loro si compete nell' Allivellazione degli stabili del me-

- medesimo debbino aver presentata nel termine di giorni 30. la loro dichiarazione di voler condurre a Livello i Beni, sopra i quali avranno un tal dritto. de' 6. Dicembre 1770. *num.* CCXXIV.
- DEI BOSCHI** Direzione Generale. Notificazione del Commissario dei Boschi di Fistoja riguardante le licenze da farsi, e presentarsi in avvenire da chi desidererà tagliare Boscaglie. Rescritto de' 30. Marzo 1768. *num.* CIV. *vedi* anco Possessioni *num.* CIII.
- BOSCHI** delle Bandite del Pisano. Ordini contro chi gli danneggia, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXCII.
- BOTTEGHE** che possono stare aperte a sportello nei giorni Festivi, *vedi* Otto *num.* LXXI.
- BOZZOLI** suoi Pefatori quanto devino esigere, *vedi* Arte della Seta *num.* CLIII.
- BUONOMINI** DI S. MARTINO, *vedi* Archivio, Ordini da osservarsi da Notaj circa ai Lasciti fatti a favore della loro Pia Casa *num.* XXVIII.
- CACCIA**. Licenze d' andare a Caccia nelle Bandite si devono intendere spirate al tempo del divieto, *vedi* Camera Granducale *num.* CLXIX.
- CALCINAJA**. Passo della Nave di detto Luogo *vedi* Parte *num.* XLIX.
- CALLONE**. Dogana. Ordini sopra il passo de' Navicelli per detto luogo, *vedi* Camera Granducale *num.* XXIX.
- CAMERA GRANDUCALE**. Notificazione per la mutazione dell' Impronta del Bollo della Carra, e che quella col vecchio Bollo possa seguitare ad usarsi per soli sei mesi. de' 24. Ottobre 1765. *num.* IV.
- Bando sopra i Cocchieri, Lettighieri, ec. quanto ai Frodi. de' 2. Dicembre 1765. *num.* VI.
- Notificazione per l' esenzione della Gabella per la Polvere di sommacco nostrale destinata per l' uso della Concia delle Cuoja. de' 18. Febbraio 1766. *num.* XI.
- Rinnovazione del Bando contro gl' Incertatori delle Biade da Cavalli. de' 26. Luglio 1766. *num.* XXII.
- Notificazione per l' esenzione per un anno dalle Gabelle per i Panni Lini nostrali che si estrarranno dal Granducato per la via di Livorno. de' 29. Luglio 1766. *num.* XXIII.
- Notificazione per la franchigia di due Terzi delle Gabelle per le Majoliche, che dalle rispettive Fabbriche faranno mandate fuori del Granducato. degl' 8. Agosto 1766. *num.* XXVI.
- Proibizione ai Navicellaj che navigano per il Fiume Arno il passare per la Calla della Dogana del Callone con tutte due le Cateratte aperte, ma con una sola alla volta. de' 22. Agosto 1766. *num.* XXIX.
- Rinnovazione di Bando de' 28. Luglio 1736. della Bandita di S. Mezzano, nella quale non si possa andare a Caccia, o Pescare senza licenza del Marchese Ximenes d' Aragona. Rescritto de' 27. Agosto 1766. *num.* XXXI.
- Rinnovazione; ed aggiunta della Legge del dì 8. Novembre 1749. in ordine alla proibizione dell' estrazione dei Cenci, e Carnicci dal Granducato, e dell' introduzione nel medesimo della Carra Forestiera. de' 10. Ottobre 1766. *num.* XXXVIII.
- Notificazione per l' esenzione per due anni da ogni Dazio, o Gabella per tutti i lavori di Lino, Canape, e mezze Lane che si estrarranno fuori del Granducato. de' 14. Aprile 1767. *num.* LXI.
- Notificazione per l' esenzione della merà della Gabella per la Cenere di Soda, come pure da ogni Dazio, o Gabella dei Semi, e Olio di Faggio. de' 2. Giugno 1767. *num.* LXVI.
- Editto con cui è riservato ai soli Grecajoli descritti all' Ufficio del Sale la vendita de' Vini, e Liquori forestieri. de' 13. Agosto 1767. *num.* LXXXI.
- Editto con cui si ordina che durante il corso di tre anni tutti i Vitelli concii forestieri che si introdurranno per la via di Terra nello Stato siano soggetti ad un' aumento di Gabella di lire 7. 10. ogni cento libbre. de' 2. Ottobre 1767. *num.* LXXXVII.
- Lettera circolare riguardante il dover si dimandare dalle Guardie, Bargelli, ec. le opportune Licenze ai Giudicanti prima di far le visite, o perquisizioni, e dire ad essi il nome delle persone, e il luogo da perquisirsi. de' 20. Novembre 1767. *num.* XCII

- Notificazione di riduzione per tre anni ad un sol terzo delle Gabelle sopra chi spedirà fuori di Stato Fiori secchi. de' 27. Luglio 1768. *num.* CXVII.
- Notificazione per l'esenzione per anni cinque di ogni Gabella ec. allo smeriglio macinato nel Granducato che si manda fuori di Stato. de' 13. Agosto 1768. *num.* CXXIII.
- Notificazione per l'esenzione da ogni Gabella, tanto per l'introduzione dei Caratteri nuovi da Stampa, che per l'estrazione dei vecchi che vanno fuori per rigettarli. de' 20. Agosto 1768. *num.* CXXIV.
- Notificazione in cui si ordina a quelle Città, Terre, Castelli, e ad alcuni Particolari che godono diversi Privilegi, ed esenzioni di Diritti, e Gabelle ec., che produchino in termine di tre mesi nella Cancelleria della Camera i Titoli delle predette esenzioni per conoscerne la loro sussistenza, per averne la continuazione e conferma, quando non esigessero qualche variazione. de' 29. Settembre 1763. *num.* CXXX., *vedi* anco Nove, Lettera sopra l'istesso particolare, *n.* CXXXIV.
- Concessione per cinque anni di riduzione di due Terzi delle Gabelle per i Vetri lavorati nel Granducato che saranno mandati fuori di Stato. de' 9. Dicembre 1768. *num.* CXXXV.
- Notificazione, che in avvenire tutta la Pannina fodata, e gualcita fabbricata in questi Stati s'intenda esente da qualunque Gabella per fuori di Stato; Ed all'incontro si reputi di Contrabbando la Pannina simile Forestiera. de' 20. Dicembre 1768. *num.* CXXXVII.
- Notificazione con la Tariffa della Gabella da pagarsi alle Porte di diverse Città di Toscana dell'Acquavite, Rosoli ec. in esecuzione dell'Editto dell'abolizione dell'Appalto dell'Acquavite ec. de' 31. Dicembre 1768. *num.* CXXXIX.
- Bando, ed Ordinazione universale sopra il Tabacco. degl' 11. Maggio 1769. *num.* CLI.
- Notificazione che dichiara che il Rhum, il Rack, e altri simili Liquori Forestieri devino esser soggetti a tutte le Gabelle imposte dalla Legge de' 28. Dicembre 1768. per i generi fatti con spirito di Vino. de' 12. Maggio 1769. *num.* CLII.
- Notificazione che le mezze Lane nostrali debbino godere dei medesimi Privilegi accordati all'altre Manifatture di Lana, e che il Distretto di Barga sia esente dalle Leggi per il trasporto ec. di tutti i Generi di Pannine ec. de' 3. Giugno 1769. *num.* CLVIII.
- Riduzione a memoria della Legge de' 5. Maggio 1747. sopra i Bestiami che vanno, e tornano dalle Maremme. de' . . . Luglio 1769. *num.* CLXIII.
- Notificazione che conferma fino a nuovo ordine la Gabella di lire 7. 10. per ogni cento libbre imposta sopra i Vitelli concii Forestieri che s'introducono per via di Terra nello Stato de' 16. Agosto 1769. *num.* CLXVII.
- Notificazione che le licenze di andare a Caccia nelle Bandite si devono intendere spirate al tempo del Divieto. de' 31. Agosto 1769. *num.* CLXIX.
- Notificazione che esenta da ogni Gabella il Cuojame concio si in Vallonea, che in Mortella che sarà fabbricato, e trasportato, tanto nello Stato Fiorentino, che Senese; siccome per le Pelli Crudi, che dalli Scali delle Maremme Senesi saranno trasportate nello Stato Fiorentino per la via di Mare non si paghi alcuna Gabella per l'uscita dal Senese. de' 28. Settembre 1769. *num.* CLXXIII.
- Istruzioni ai Giudicanti per l'osservanza dell'Editto de' 19. Dicembre 1768. in ordine all'esecuzione del pagamento della Gabella delle Doti che non eccedono la somma di scudi 300. de' 5. Febbraio 1770. *num.* CLXXXIII.
- Notificazione con cui restano esenti tutti gli Osti, Bottegai, e Pizzicagnoli di levare dall'Ufizio delle Farine i Quadernucci, con obbligo però di dover prendere la Carne macellata dai rispettivi Appaltatori ec. de' 26. Marzo 1770. *num.* CLXXXIX.
- Notificazione con cui si ordina a forma dell'Editto de' 26. Gennaio scorso, di dover far pagare le Gabelle a tutte le Mercanzie che saranno condotte nelle due Fiere solite farsi ogn'anno in Pisa. de' 29. Marzo 1770. *num.* CXCI.
- Notificazione con cui si stabilisce una Guar-

- Guardia di Dogana sul confine della Contea dello Stale. de' 28. Maggio 1770. *num.* CXCVIII.
- Notificazione con cui vien permessa l' introduzione in Firenze del Pane fabbricato in campagna con la Gabella di un quattrino per libbra. de' 2. Giugno 1770. *num.* CCI.
- Notificazione riguardante i Postieri della strada Aretina circa il dar Cavalli o Muli da tirar Sedie ec. a Vettura. de' 12. Giugno 1770. *num.* CCV.
- Notificazione con la quale si permette il farsi per un Triennio nella Terra di Barga due Mercati liberi per settimana nei giorni di Lunedì, e Venerdì, e tre Fiere l' anno, cioè il primo Maggio, 15. Agosto, e primo Novembre. de' 27. Luglio 1770 *num.* CCX.
- Permissione a chiunque d' introdurre liberamente da fuori del Granducato, di vendere, e ritenere Panni, sottigliumi, e Telerie Forestiere anco proibite in tutto il Marchesato di Castiglione della Pescaia. de' 2. Agosto 1770. *num.* CCXI.
- Notificazione per il regolamento da osservarsi in varj luoghi della Toscana circa il bollarsi le Tele di Canape, Canovacci, Terzoni, Rinfranti ec. che si tessono in detti luoghi per distinguerle dalle Forestiere per poter godere l' esenzione delle Gabelle. de' 27. Agosto 1770. *num.* CCXII.
- Notificazione per maggiore intelligenza del §. 4. dell' Editto degl' 8. Ottobre 1745. sopra i sottigliumi, e altre Manifatture Forestiere ammissibili. de' 10. Settembre 1770. *num.* CCXIII.
- Notificazione con cui vien concessa alla Comunità di Monte Vetturini per un anno la facoltà di riassumere un Mercato ogni primo Giovedì del Mese e di fare una Fiera annuale nel dì 29. Settembre. degli 11. Settembre 1770. *num.* CCXIV.
- Notificazione con cui si esenta da ogni Dazio i Tabacchi detti Siviglia, Avana di Spagna, e d' Olanda che vengono per via di Mare in Livorno nel solo caso che detti Tabacchi si riestruggino per la detta via di Mare. de' 4. Dicembre 1770. *num.* CCXXII.
- Notificazione colla quale si permette il poter mandare in Pistoja e suo Distretto dai Contadi di Firenze, e di Pisa ec. il Lino, Canapa, e Stoppa per filarsi, e rimettersi filata, senza veruna Gabella. de' 29. Dicembre 1770 *num.* CCXXVII.
- CAMERA DELLE COMUNITA', LUOGHI PII STRADE ec. sua Erezione nella quale vengono uniti i due Tribunali della Parte e Uffiziali dei Fiumi, e quello dei Nove, e formatane una sola Magistratura, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXII. e CLXXVII.
- Editto per la proroga per altri due anni dell' impolizione straordinaria per la nuova Strada per la Montagna di Pistoja sopra le rendite de Beni descritti alle Decime Granducali, ed all' Estimo di tutte le Comunità ec. eccettuati quelli delle Comunità di Fivizzano, Castiglione del Terziere, e delle Contee de' 22. Settembre 1769 *num.* CLXXI.
- Lettera circolare che serve d' istruzione per il proseguimento per altri due anni della suddetta Impolizione straordinaria per la Strada Pistoiese. de' 22. Settembre 1769 *num.* CLXXII.
- Motuproprio di S. A. R. per maggiore intelligenza dell' Editto de' 22. Giugno 1769. *vedi* Consiglio di Finanze, *num.* CLXXVII.
- Editto in cui si notifica a tutti i Possessori d' Effetti dell' una, e l' altra Ripa d' Arno, dalla Città di Firenze fino al Fiume della Cecinella che ogni due anni taglino tralle due Terre tutte le Vetrici, e altro legname, acciò resti libero il passo a quei che tirano l' alzaje. de' 27. Gennaio 1770 *num.* CLXXIX.
- Ripubblicazione dell' Editto proibente la ritenzione de' Vasi, e Orti pensili esposti a cadere nelle Piazze e Strade pubbliche del 1770. *vedi* Parte *num.* LVII.
- Ordinazioni sopra gl' Iudicenti, Cavalari e Messi nella riscossione da farsi dai Debitori della Decima del Contado, e Sobborghi *num.* CCIV.
- Bando per regolamento delle Corse dei Cavalli, ed altre Feste pubbliche della Città, Contado, e Distretto di Firenze, da ripubblicarsi ogn' anno

avanti

- avanti la Solennità di S. Gio. Batista
num. CCVI.
- Bando per il regolamento dei Siti delle Piazze, e Strade della Città di Firenze, da pagarsi alla Cassa dell'Entrate Fiscali, e per le locazioni di quelli di Mercato Vecchio. de' 23. Giugno 1770. *num.* CCXII.
- Notificazione con cui si aboliscono alcuni Statuti di varie rispettive Comunità che proibivano il trasporto dei Conci per ingrassare i Terreni da una Comunità all'altra, restando in piena libertà di chiunque comprare, e condurre detti Conci per tutto il Granducato. de' 25. Giugno 1770. *num.* CCVIII.
- Notificazione con cui si permette ai Debitori dell'Imposizione del Valdarno di sopra il poter pagare l'annua rata del loro debito anco alla Cassa di detta Camera. de' 9. Novembre 1770. *num.* CCXXI.
- Lettera Circolare per impostare al pagamento delle Pubbliche gravezze Beni stabili di S. A. R. Fisco, Religione di S. Stefano, e di qualunque Università, e Magistrato nell'istessa guisa degli'altri Particolari de' Novembre 1770. *num.* CCXX.
- Notificazione per il libero trasporto delle legne per tutto l'interno del Granducato. de' 3. Dicembre 1770. *num.* CCXXII.
- CAMERA DI COMMERCIO, ARTI, E MANIFATTURE. Sua creazione, v. Consiglio di Finanze n. CLXXX
- Notificazione a quelli che sono Debitori di Matricole alle Casse dell'Arti della Seta, Medici e Speciali, Vajaj e Cuojai, Fabbricanti e Linajoli, di dover pagare il loro debito in tre rate dal Mese di Novembre 1770. al Novembre 1772. Rescritto de 2. Ottobre 1770. *num.* CCXVIII.
- CANCRO VOLANTE. Male nelle Bestie Bovine, e Cavalline: Ordini e Rimedio per il medesimo, *vedi* Sanità *num.* CIC.
- CARATTERI da Stampa nuovi, e estrazione dei Vecchi per rigettarli, esenti da ogni Gabella, *vedi* Camera Granducale *num.* CXXIV.
- CARCERATI Devono avere 28. once di Pane al giorno, *vedi* Nove n. LXXIX.
- CARCERI CLAUSTRALI. Ordini sopra di esse. *vedi* Consiglio di Stato *num.* CC.
- CARTA BOLLATA, *vedi* Bollo della Carta.
- CARTA FORESTIERA, Non si possa introdurre nel Granducato etiam colorita ec., eccetto l'amarizzata. Rinnovazione di Legge. de' 10. Ottobre 1766. *num.* XXXVIII.
- CASA PIA di S. Filippo Neri. Privilegio di fabbricare, e vendere Berretti, Calze, Guanti ec. feltrati, *vedi* Berretti *num.* VIII.
- DI CASTIGLIONE LAGO. Proibizione del passo di qualsivisia Bestiame sopra gli argini del nuovo Canale di detto Lago. Motuproprio. de' 30. Giugno 1767. *num.* LXXIV.
- Proibizioni riguardanti la sua Pesca, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXXVI. CXXVII.
- Motuproprio proibente il falciare i Fieni nel Circondario di detto Lago senza licenza del Ministro Deputato. de' 31. Agosto 1768. *num.* CXXVIII.
- CASTIGLIONE Marchesato. Permissione di potervi introdurre, e vendere Panni, Sottigliumi, e Telerie Forestiere v. Camera Granducale, n. CCXI. *vedi* Maremma.
- CASTRONI E PECORE proibite tenersi nei Piani sotto Firenze, *vedi* Sanità *num.* XCVII.
- CENCI, E CARNICCI non si possano estrarre dal Granducato, *vedi* Camera Granducale *num.* XXXVIII.
- CENERE DI SODA esente dalla metà della Gabella, *vedi* Camera Granducale *num.* LXVI.
- CHIESE di Patronato delle Comunità Ordini ai Giudicanti circa gl'Inventarj e Rifarcimenti da chiederli per Esse, *vedi* Nove *num.* CXLVIII.
- CITAZIONI nelle Cause Criminali, modo di farle, *vedi* Fisco
- COCCHIERI, Carrozzieri, Lettighieri ec. quanto ai frodi, *vedi* Camera Granducale *num.* VI.
- Notificazione contro i Cocchieri, e Conduuttori di Carrozze, ec. *vedi* Otto *num.* XLVIII.
- COLOMBI Domestici proibito l'ammazzarli, *vedi* Otto *num.* CXXII.
- CONFINI da porsi o restaurarli nei rispettivi luoghi del Granducato, *vedi* Nove *num.* LXIV.

Leggi

*Leggi, ed Ordini Emanati dal
Dipartimento del*

CONSIGLIO DI STATO. Motu proprio con cui, stante la morte dell' Augustissimo Imperatore FRANCESCO I., S. A. R. il Serenissimo Arciduca PIETRO LEOPOLDO Granduca di Toscana conferma il Marescial Botta Adorno per Capo del Governo del Granducato, come pure ordina a tutti i Tribunali di proseguire nelle loro incumbenze, e che il Magistrato Supremo partecipi agli altri Magistrati tal volontà della R. A. S. de' 23. Agosto 1765. *num. I.*

Indulto di Grazia concesso da S. A. R. nel primo ingresso di questi suoi felicissimi Stati per i Delinquenti delle sue Truppe, e per altri Delinquenti. de' 19. Settembre 1765. *num. II.*

Motuproprio che ordina che tutte le Leggi faranno firmate da S. A. R., e segnate col *vidit* del Marescial Marchese Botta Adorno ec. de' 19. Settembre 1765 *num. III.*

Motuproprio per la popolazione, e Agricoltura della Maremma di Siena. de' 18. Marzo 1766. *num. XII. vedi Maremma.*

Legge con cui si comanda, che stante la scarsezza delle raccolte si osservi diversi regolamenti. de' 15. Settembre 1766 *num. XXXII.*

Che qualunque persona di qualunque Città, e Comunità abbia la facoltà di cuocere, e vendere il Pane di Biade mescolato, o non mescolato col Grano, e senza pagamento del Bollo, ec.

Che il pane di puro Grano quando sia Pan fine si continui a fare pagando le solite gravezze, osservando per il prezzo e peso del medesimo la Tariffa a scaletta ec.

Che il Pane basso di puro Grano Venale resti per un anno sgravato dall' imposta, e Appalto del Bollo.

Libera inoltre nel corso dell' anno suddetto tutti i Contadini, e Abitatori di Campagna dalla Tassa del Macinato, e che tutti i Grani, e Biade possino liberamente circolare per tutto l' interiore del Granducato.

Che in ciascuna Città e Comunità siano eletti due o più Abbondanzieri con facoltà di soprintendere fino alla futura raccolta alla sussistenza del Loro Territorio con altri Ordini sopra di ciò ec.

Editto per il Compartimento della Provincia, inferiore dello Stato di Siena, e Tariffa, e Regola delle Mercedi per le Cause Criminali, e Civili da osservarsi nei Tribunali della suddetta Provincia. de' 10 Dicembre 1766. *num. XLIV.*

Sarà detta Provincia divisa in otto Potestarie a forma, e in seguito dell' Editto de' 18. Marzo 1766 Ciascuna Potestaria sarà composta di diverse Comunità nominate in detto Motuproprio, assegnando ad alcuni Potestà i Luoghi della loro Residenza, nell' Estate, e nell' Inverno, ed alcuni avranno un Cancelliere Civile, e Criminale, con altri Uiziali, *vedi Maremma.*

Regolamento da osservarsi nella Pesca nei Mari del Granducato. Motuproprio de' 5. Marzo 1767. *num. LIV.*

Che nessun Pescatore non ardisca pescare di conserva a coppia, e a bufala §. 1.

Che sia proibito pescare con reti per le maglie delle quali non passi almeno il Modano della grandezza che quivi vien segnato in margine §. 2.

Le Tarrane ec. non potranno usare per la Pesca le reti se non di quella figura che si dice alla marrigiana §. 3.

Proibisce il pescare con le Tarrane, e tramagli fitti dal primo di Maggio a tutto Luglio, permettendogli l' altre Pesche non proibite §. 4.

Resta anco proibito pescare con i Bastimenti chiamati *Trabaccoli*, e che qualunque persona non possa vendere e comprare per rivendere Pesce minuto nei tempi proibiti §. 5. e 6.

Pena ai Pescatori che trasgrediranno §. 7. 8. 9. 10.

Che i Governatori, e Comandanti ec. de' Luoghi Marittimi non diano ricetto ai Bastimenti, e Pescatori che trasgredissero a quanto si comanda, e d' invigilare all' osservanza de' presenti ordini §. 11. e 12.

Convenzione per l' arresto de' Banditi,

ti, Malviventi, e Difertori tra gli Stati di S. A. R., e quelli di Modena. de' 2. Aprile 1767. *num.* LIX. Indulto di grazia per tutti i Difertori delle Truppe di S. A. R. Sudditi originarj, o domiciliati in Toscana di poter ritornare, e restare nel Granducato senza timore di ricevere veruna molestia purchè non abbino commessi altri Delitti. de' 27. Agosto 1766. *num.* LXXXII.

Legge Generale per il buon regolamento del Magistrato dei Pupilli, e Adulti della Città di Firenze, e Tariffa da osservarsi dai Ministri della Cancelleria di esso Magistrato. degl' 8. Giugno 1767. *vedi* Pupilli *num.* LXVII.

Indulto di Grazia in occasione della Nascita del Serenissimo Arciduca, e Gran Principe Francesco, per i Carcerati, Processati, o condannati per delitti non atroci, e per i Difertori, purchè questi nel termine di tre mesi si restituiscino ai rispettivi Reggimenti de' 16. Febbraio 1768. *num.* C.

Motuproprio per un migliore regolamento delle Squadre degl' Esecutori, e Bargelli del Granducato. de' 27. Ottobre 1768. *nm.* CXXXI.

Legge in dichiarazione, e aumento di quella del primo Febbraio 1751. riguardante le Mani Morte. de' 2. Marzo 1769. *num.* CXLV.

Determinasi quali siano le persone comprese nel genere delle Mani Morte §. 1.

Si eccettua dalla proibizione d'acquistare tutte quelle Mani Morte che dentro due mesi esibiranno il Privilegio di esenzione ottenuto da S. M. I., o da S. A. R. §. 2.

Tutti i Mercanti di Livorno potranno disporre dei loro averi a favore delle Mani Morte a forma dei loro Privilegj, purchè i beni stabili si vendano, e passi loro solo il prezzo di essi §. 3.

I Forestieri avranno l' istessa facoltà di disporre qualora si tratti di Luoghi di Monte, e Crediti pubblici, ma i Beni di suolo siano sottoposti alla Legge §. 4.

Quali disposizioni possino farsi a favore di Mani Morte, o oltre opere pie da chi abbia, o non abbia parenti §. 5. 6. 7.

Gli Eredi fiduciarj, e gli Esecutori a favore di Mani Morte debbono nel termine prefisso dalla Legge del 1751. presentar supplica, e spirato detto termine la fiducia perisca ec. sotto la pena quivi espressa §. 8.

Proibisce a chiunque sottoposto all' Ecclesiastico di esser Eredi Fiduciarj, Tutori, Esecutori, Amministratori ec. di Eredità, o di Laici, o di Ecclesiastici senza licenza di S. A. R. ec. §. 9. 10. 11.

I Religiosi che non hanno professato saranno considerati come Laici all' effetto di acquistare, e disporre de' loro averi sopra dei quali si esprimono altri ordini ai §. 12. 13. 14. 15. 16.

Potranno le Mani Morte acquistare nel Granducato per titolo Oneroso, Censi, Luoghi di Monte ec. §. 17.

Di Tutti i beni stabili di suolo di diretto Dominio delle Mani Morte con titolo di Enfiteuti, di Livello ec., che sono in mano dei Laici, si possa da questi disporre quasi che di allodiali, e che non possa accrescersi il Canone, o Laudemio convenuto nell' ultimo Contratto ec. §. 18. 19.

Saranno valide le disposizioni a favore delle Mani Morte prescritte dal Gius Civile, e Municipale, e a forma della Legge Imperiale del 1751. ec. §. 20. 21.

Si accorda loro il libero esercizio dell' Azioni Reali, e personali che a loro competono, e competeranno in avvenire §. 22.

I Patrimonj Ecclesiastici per promuovere qualche Persona agl' Ordini Sacrj sieno compresi nella Legge, riservandosi S. A. R. in alcuni casi di accordarne la grazia, §. 23.

I Beni stabili nei Laici potranno affrancarsi per la soddisfazione dei Legati ec. con la surroga di tanti Luoghi di Monte ec., §. 24. 25. e 26.

Pene imposte a chi defrauderà alla presente Legge §. 27. 28. 29. 30.

Tutte le suppliche riguardanti l' Ammortizzazione si devono presentare al Segretario del Regio Dritto; e alcune altre nelle quali si richiede una Grazia speciale alla Segreteria di Stato; Ed altri ordini relativi alle precedenti determinazioni ec., dal §. 35. al 42.

Re-

Rescritto che le Patenti di Paganico non sieno attese, non avendo avuto mai alcun vigore, de' 18. Maggio 1769. n. CLIV.

Convenzione tra S. M. Cristianissima, e S. A. R. sopra il Dritto d' Albinaggio per i rispettivi Sudditi del primo Giugno 1769. num. CLVI.

Motuproprio riguardante le Carceri Claustrali da accordarsi ai Superiori dei Conventi, e Monasteri, con i diversi ordini da osservarsi sopra di ciò, de' 2. Giugno 1770. num. CC.

Motuproprio, in cui viene accordata al Conte di Rosenberg la dimissione dalle incumbenze di Capo dei Dipartimenti di Stato, di Guerra, e di Finanze, e vi prescrive una nuova forma per la spedizione degl'affari, e partecipazioni delle Sovrane Risoluzioni, dividendola in quattro Dipartimenti, a ciascuno dei quali presiederà un Direttore; si formano due Consigli di Stato, e di Finanze, e si notifica che tutte le Leggi, Motuproprij, e Rescritti saranno firmati da S. A. R. col *vidit* del Direttore del rispettivo Dipartimento, e contrassegnati da uno dei Segretarij del Consiglio dal quale saranno spediti, eccettuati i Rescritti sopra affari di minore importanza che saranno solamente segnati col *vidit* del Direttore, e dal rispettivo Segretario, de' 28. Dicembre 1770. n. CCXXIX.

Leggi, ed Ordini Emanati dal Dipartimento del

CONSIGLIO DI FINANZE. Motuproprio per l'introduzione del Vino Forestiero nella Città di Firenze con la Gabella di lire 1. il Barile, e di soldi 10. per le altre Città ec. per tutto il Mese di Settembre 1766. de' 13. Novembre 1765. num. V.

Motuproprio che esenta dalle Gabelle per tutto Luglio 1767. i Grani Forestieri, e Nostrali che si introdurranno nello Stato, de' 6. Agosto 1766. num. XXV.

Motuproprio riguardante il Quojoame tanto da Suolo, che da Tomajo concedendosi per esso alcuni Privilegj ed esenzioni di Gabelle ec. de' 17. Settembre 1766 num. XXXIII.

Motuproprio proibente il passo dei Bestiami traverfo della Fiumara del Lago di Castiglione de' 30. Giugno 1767. n. LXXIV.

Legge universale sopra la fabbricazione vendita, e trasporto del Pane, Grani, Biade, e Farine da osservarsi per tutto il Granducato, de' 18. Settembre 1767. a cui sono uniti altri 5. Editti con alcuni speciali Ordini per le Città di Firenze, Siena, Pisa, Livorno, e Pistoia, de' 19. Settembre suddetto num. LXXXVI.

Abolisce ogni Tassa di Segno, o sia bollo che si posa sopra il Pane, e sopra la Farina di ogni genere: sopprime l'aggravio detto della Polizza, che si posa sopra il Pan de Forni Pubblici, e parimente ogni Provento di Forni, e diritto di Canove §. 1. 2. 3.

Concede a chiunque l'aprire Botteghe di Fornaio senza pagare tassa veruna, e senza obbligo di prender lo spiano dall' Abbondanza ec. Fissa tre Classi di Pane, con regolare il Pan Venale a Scaletta, con prendere i prezzi dei Grani dai rispettivi Mercati locali, ordinando la maniera di come fabbricarlo, imponendo Pene ai trasgressori dal §. 5. al 14.

Deroga a tutte le Leggi proibenti l'incette, permettendo che possa farsi ogni lecita contrattazione sopra questa materia, e di trasportarli liberamente i Grani, e Biade, e loro Farine da un Territorio all' altro del Granducato §. 17. 18.

Abolisce qualunque Gabella d' introduzione, o di Transito da un Territorio all' altro sopra i detti Grani, Biade, e Farine, come pure di ogni genere di Grani, Biade ec. nei tempi che sarà permessa la loro estrazione, e parimente d' ogni Gabella d' introduzione ogni qualvolta il Grano del Paese passi lire 15. il Sacco §. 19. 20. 21.

Permette l' estrazione di detti generi quando il Grano del Paese non arriverà a lire 14., e salendo a detto prezzo cessi subito la facoltà di estrarre, eccettuando da ciò la Provincia inferiore di Siena a cui fu concessa la illimitata estrazione §. 22. 23. 24. 25.

Per fissare i prezzi circa il poterli, o nò far detta estrazione si osservino quelli de' Mercati dei principali luoghi quivi espressi di Toscana §. 26.

Nei tempi di proibita estrazione chiunque estrarrà, o tenterà di estrarre detti generi perderà i medesimi, e le

le Bestie sopra cui saranno caricati con altre pene ec. proibendo accostarsi a 3. miglia ai Confini del Granducato e dovendosi necessariamente accostarsi debba avere in scritto la licenza del Giudicante, da cui la riceverà gratis ec. dal §. 27. al 35.

Del Pane e Vino sarà permesso in ogni tempo libera l'estrazione §. 36. 37.

Proibisce il gravare, o far gravare qualsiasi arnese attenente all' Agricoltura, e parimente i Bovi da giogo e il far catturare i Contadini nell'atto che lavorano §. 39. 40.

Ordina alcuni regolamenti per i Giudicanti, e Grascieri Locali, incaricandoli di trasmettere ogni Settimana i prezzi dei Grani, e Biade corsi nei rispettivi Mercati dal §. 41. al 46.

Negl' altri cinque Editti si abolisce varj aggravii di Bollo ec., e per indennizzare le casse Regie ec. per tal perdita si accresce la Gabella della Farina in Firenze di soldi 3. 4. lo staio, in Siena di soldi 3. — in Pisa di soldi 3. 4. in Pistoia soldi 4. 4., ed in Livorno di un Paolo per Sacco.

Motuproprio con cui si comanda che tutte le Lane forestiere atte ad impannarsi siano esenti da qualunque aggravio di Gabella, escludendo però da tal grazia le altre da materasse o non atte all' uso di impannare ec. degl' 8. Gennaio 1768. *num.* XCIII.

Motuproprio sopra il Regolamento delle Strade, e Ponti dello Stato Fiorentino, ed obblighi degl' Ingegneri, Cancellieri, e Deputati di Strade delle Comunità ec. de' 7. Marzo 1768. a cui è unita un Istruzione, ed obblighi degl' Ingegneri di Strade, e Ponti *num.* CII.

Proibizione che i Bajocchi, mezzi Bajocchi, e doppi Bajocchi dello Stato Pontificio, non abbino più corso in verun luogo di Confine del Granducato. Motuproprio de' 13. Aprile 1768. *n.* CVII.

Due Motuproprii riguardanti il regolamento da tenersi nella Pesca di Castiglione de' 20. Aprile 1768. *num.* CVIII. CIX.

Abolizione dell' Appalto Generale, ed Elezione dell' Amministrazione Generale de' 26. Agosto 1768. *vedi* Amministrazione Generale *num.* CXXV.

Motuproprio proibente il pescare nel Littorale di Castiglione, e d' intrapren-

der negozi di Pesce con la Piazza di Siena siccome non si possa sbarcare nelle Spiagge vicine a detto Porto i Pesci pescati dalle Filughe, de' 31. Agosto 1768. *num.* CXXVI.

Altro Motuproprio proibente il pescare nella Fiumara di Castiglione fino a tutto il mese di Giugno nel tempo della Monta del Pesce, de' 31. detto *num.* CXXVII.

Altro Motuproprio proibente a chiunque il falciare i Fieni nel circondario del Lago di Castiglione senza licenza del Ministro Deputato, de' 31. detto *num.* CXXVIII.

Motuproprio, con cui si ordina che in avvenire siano esenti dal pagamento della Gabella tutte le Doti che non eccederanno la somma di scudi 300. purchè nel termine di giorni 90. la debbino denunziare ai Tribunali delle Gabelle, o a Giudicanti, e la Gabelle de' Censi, e permuta resta ridotta a 2. per 100. de' 19. Dicembre 1768. *num.* CXXXVI.

Editto concernente l' abolizione della privativa riservata all' Appalto Generale della Fabbricazione, e vendita dell' Acquavite, Rosoli ec. e che dal primo Gennaio in poi resti in piena libertà di chiunque in tutto il Granducato di fabbricare, ritenere, vendere ec. Acquavite, Rosoli, Acque Spiritose ec. e che possino estratti dalle Città, e circolare per tutto lo Stato senza Gabella alcuna, e solamente alle Città dello Stato ove si esigono Gabelle si paghino le medesime nell'atto dell' introduzione a tenore della Tariffa da pubblicarsi dalla Camera Granducale, e resta cessata la proibizione di ammettere tali generi Forestieri nello Stato, purchè paghino nell' introduzione un paolo la libbra, de' 27. Dicembre 1768. *num.* CXXXVIII.

Notificazione della Camera Granducale con la Tariffa della Gabella da pagarsi alle Porte di Firenze, Pisa, Pistoja, Arezzo, Siena, e Volterra, dell' Acquavite, Rosoli, Acque Spiritose, Liquori ec. in ordine al sopraddetto Editto, de' 31. Dicembre 1768. *num.* CXXXIX.

Legge, e Regolamento dei Mezzani della Piazza di Livorno in aggiunta, e maggior dichiarazione di quella de' 21.

No.

Novembre 1758. de' 24. Gennaio 1769. num. CXXI.

Editto con cui si conferiscono varj Privilegi a quelli che colla loro industria si esibiscono rifare diversi luoghi della Maremma Senese dalle Terre Paduline, o Boscaglie acquitrinose, dichiarando che tutti quei Terreni di nuovo acquisto saranno ceduti in piena proprietà ai rispettivi Impresarj, e loro Eredi con facoltà di disporre, perchè i loro successori possino godere con piena proprietà, e usufrutto i Terreni acquistati, de' 9. Febbraio 1769. num. CXLIII.

Motuproprio con cui si ordina che tutti i Vini Forestieri che s' introdurranno nella Maremma Senese paghino Paoli 4. per soma; e all' incontro dichiara esenti dalla detta Gabella tutti i Vini del Granducato che si introdurranno nella detta Maremma, de' 22. Febbraio 1769. num. CXLIV.

Motuproprio con cui si autorizza il Magistrato di Fabbriche, e coltivazioni di Pisa di poter liberare dalla servitù dei Pini tutti quei Possessori del Territorio Pisano che gliene faranno istanza, a riserva di quelli delle Comunità di Buti, e Vico Pisano, de' 3. Marzo 1769 num. CXLVI.

Editto con cui si ordina a tutti i Possessori di fare ogn' anno le rispettive Portate delle Biade, Grano, Olio, Bestiame ec. sotto le pene, mancando quivi espresse, de' 26. Aprile 1769. num. CXLIX. *vedi* Annona num. CL.

Editto riguardante l' estrazione e introduzione delle Lane nostrali in Livorno, e specialmente quelle delle Maremme Senesi, e Pisane, de' 24. Maggio 1768. num. CLV.

Concessione di grazie, facilità, ed esenzioni a tutti quelli che vorranno andare a stabilirsi nelle Maremme di Siena assegnando loro quella quantità di terreni che faranno in grado di coltivare ec. de' 3. Giugno 1769 num. CLIX.

Motuproprio riguardante la soppressione dei Magistrati della Parte, e Uffiziali dei Fiumi, e di quello dei Nove, e che dal primo Settembre in poi s' intenda formato un solo Corpo, e una sola Magistratura col nome di *Camera delle Comunità, Luoghi*

Pii, Strade, e Fiumi, la quale sarà composta di tre Auditori, che si aduneranno 4. volte la settimana coll' intervento del Luogotenente Fiscale, e il Governo Economico apparterrà al Soprassindaco col titolo di Soprassindaco, e Soprintendente ec. confermando il Commissario dei Monti nelle sue ingerenze ec. de' 22. Giugno 1769. num. CLXII. *vedi* anco num. CLXXVII.

Motuproprio con cui si comanda che qualunque Quojame fabbricato tanto nello Stato Fiorentino, che Senese possa reciprocamente trasportarsi ed introdursi tanto in uno Stato che nell' altro, derogando a qualunque Legge, o altra disposizione in contrario, de' 30. Agosto 1769. num. CLXVIII.

Motuproprio con cui si danno alcuni ordini circa la riproduzione, e conservazione delle macchie di Faggio nell' Alpi di S. Gaudenzo de' 6. Settembre 1769. num. CLXX.

Motuproprio per maggiore intelligenza, ed esecuzione dell' Editto di soppressione, e unione dei Magistrati della Parte, e dei Nove dei 22. Giugno 1769. sopra la determinazione degl' affari che debbono appartenere alla cognizione, decisione, e spedizione della Camera delle Comunità ec. indipendentemente dal governo, ed autorità degl' affari economici, e non contenziosi, de' 27. Dicembre 1769. num. CLXXVII.

Motuproprio con cui si sopprime nella Città di Pisa diverse Tasse Privative, e Proventi, e si da una nuova forma al Magistrato di Grascia di essa Città, de' 26. Gennaio 1770. n. CLXXVIII.

Sopprime la privativa, e Tassa esatta fin qui sopra il Pan fine, e resta permesso a chiunque il fabbricare, e venderne senza limitazione di peso, ne di prezzo §. 1.

Sopprime pure il Provento dei Macelli della buona Carne, e la Tassa pagata finora per questo titolo, e permette, a chi ne farà istanza, di aprir Maceli, e libera i Macellari dalla Tassa della Mala Carne, e potranno macellare Manzi e Vitelle tutto l' anno §. 1. 2. 3.

Si abolisce la Tassa sulla vendita delle Carni in tempo di Quaresima, e l'

e l' Appalto delle Zampe, e Peducci §. 5. 6.

Lascia in libertà dei Venditori, e Compratori il prezzo delle Carni; sopprime il Provento del peso dell' Olio; e abolisce l' Appalto de' luoghi di Pescheria §. 7. 8. 9. 10.

La vendita dell' Olio sarà libera da ogni imposizione di prezzo, coll' obbligo però ai Pizzicagnoli di tener provviste le Botteghe, e venderlo anco a misure minori al prezzo che sarà fissato dal Magistrato di Grascia §. 11.

Si abolisce l' obbligo delle licenze dispensate finora per macellare le Bestie grosse, e minute, e per comprare, e rivendere, e resta in libertà di ciascuno il vendere, comprare, e trasportare Grasse, e Commestibili §. 12.

Sopprime l' impiego di Provveditore del Magistrato di Grascia e la Tratta dei tre Uffiziali, e in avvenire il nuovo Magistrato sia composto del Commissario, dei due Consoli di Mare, e di due Deputati della Città, col modo di elegerli, e incumbenze loro; elezione di altri Ministri, luogo della residenza, giorni dell' adunanze, e altri ordini che devono loro eseguirsi §. 13. fino al 25.

Per indennizzare le Casse della Dogana, delle Comunità, e dell' Opera del Duomo ec. resta abolita l' esenzione delle Gabelle a tutte le mercanzie Forestiere nel tempo delle due Fiere solite farsi ogni anno, e si stabilisce un' aumento di Sigillo da esigersi alle Porte sopra la Carne di Bestie grosse, e minute vive, o macellate di daniari due per libbra §. 26. 27.

Con tali assegnamenti la Dogana di Pisa, dovrà rindennizzare oltre gli scapiti proprj, la Comunità, l' Opera del Duomo, lo Spedale dei Trovattelli, o alcuni Ministri della Dogana medesima, e quest' ordinazione deve cominciare ad avere il suo effetto il dì primo Aprile 1770. §. 28. 29.

Motuproprio con cui si sopprime il Magistrato dei Sei Consiglieri di Mercanzia, la Carica di Giudice, e Uffiziale di detta Corte, e i Magistrati, e Provveditorati, e Assessorati delle Arti dei Mercatanti, del Cambio, della Lana, della Seta, dei Medici e

Speziali, dei Vajai, e Cuoiai, dei Fabbricanti, e Linaioli, formandone un sol corpo col nome di *Camera di Commercio, Arti, e Manifatture* del primo Febbraio 1770. num. CLXXX.

Apparterrà a detta Camera l' invigilare all' osservanza delle Leggi ec. riguardanti il Traffico, e Manifatture, e dovrà in ogni tempo somministrare agl' Artefici, e Manifattori tutti gli ajuri opportuni, e dovrà rappresentare e proporre a S. A. R. tutto ciò che Essa crederà più adattato per rendere più florido il Traffico Toscano §. 2. 3. 4.

Avrà la facoltà di farsi dare le notizie, e informazioni da tutti i Tribunali, e Giudicanti, e che sieno unite a detta Camera tutte le facoltà, e preminenze appartenenti alle suddette Magistrature §. 5. 6.

Il Collegio de' Medici continuerà ad avere le facoltà ec. determinate dallo Statuto dell' Arte de' Medici ec. §. 7.

Continoveranno ad elegerli per via di Tratta gl' Operai, o Ministri di diversi Luoghi Pii, e saranno conservate le Borse delli Squittini di ciascun' Arte ec. §. 8.

Per la spedizione delle Cause Civili, Criminali, e Miste si elegge un Auditore della Camera, con tutte le prerogative di simili cariche, e facoltà ad esso concesse circa le sentenze, da proferirsi §. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Dovrà procurare che i suoi Cancellieri, e Ministri interpongano la loro mediazione per insinuare alle Parti gli accomodamenti amichevoli §. 17.

I Tribunali Provinciali soliti giudicare dovranno partecipare alla Camera tutti i Processi delle Cause Criminali §. 18.

Apparterrà alla Camera tutta la Giurisdizione Criminale competuta finora ai sopraddetti uniti Tribunali §. 19.

Per la Giurisdizione Criminale resta destinato un' Assessore il quale farà il suo voto ai Processi che faranno i Cancellieri, ed Attuarj ec. §. 20. 21. 22.

Altri Ordini tanto nelle Sentenze

Cri-

- Criminali, che in altre cause §. 23. 24. 25.
- Apparterrà alla Camera la Cura, e Soprintendenza di tutti gl' Effetti Proventi, e Dritti spettanti ai Tribunali riuniti §. 26.
- Avrà la Camera un Segretario che interverrà all' adunanze, per tenere il Registro degl' Atti ec., e avrà l'ispezione sopra gl' Archivj di tutti i Tribunali uniti §. 27.
- Tutti gl' Ordini, e Decreti dell' Auditore della Camera sottoscritti dai Cancellieri, e col suo visto, o del Segretario siano riconosciuti, ed eseguiti da tutti i Giudicanti ec. §. 28.
- Editto per la soppressione, e abolizione di tutte le Tasse, obblighi, ed aggravj che gli Artefici erano tenuti pagare alle rispettive Arti de' 3. Febbraio 1770. *num.* CLXXXI.
- Editto riguardante diversi Regolamenti sopra le Telerie, e altri Lavori di Lino, di Canape, e di Cotone, ordinando che quelle fabbricate nel Granducato sieno esenti da ogni Gabella per l'estrazione dello Stato, e per le Tele Forestiere si fissa una Gabella unica, con altri ordini sopra tali Generi de' 5. Febbraio 1770. *num.* CLXXXII.
- Motuproprio in cui si abolisce la proibizione di doverli consegnare all' Appaltatore dell' Acquavite i Vini guasti, e si permette ad ognuno il ritenere i medesimi, o vendergli per stillargli, con proibizione di vendergli fraudolentemente per buoni sotto pena di scudi due il Barile, de' 7. Febbraio 1770. *num.* CLXXXIV.
- Editto riguardante la restituzione da farsi ai Creditori dei Luoghi di Monte del nuovo Monte Comune del 3., e mezzo per cento, o di permettere ai medesimi di trapassarli al Libro del 3., e quelli che accetterano la restituzione dei loro Capitali gli farà questa fatta a ragione di sc. 100. per ogni luogo previa l' imborfazione, ed estrazione dei nomi di detti Montisti, dei 17. Marzo 1770. *num.* CLXXXVII.
- Editto con cui concede diverse Grazie; Privilegi, e Facoltà di portare alcune armi ec. agl' Uccisori dei Lupi de' 21. Marzo 1770. *num.* CLXXXVIII.
- Motuproprio con cui si comanda che tutte le Possessioni, e Fattorie di S. A. R. della Religione di S. Stefano, Fisco, e di qualunque altro Corpo, Università, e Magistrato sieno in avvenire sottoposte alle medesime gravanze, imposizioni ec. alle quali sono obbligati a concorrere i Possessori degl' altri Beni, de' 28. Marzo 1770. *num.* CXC.
- Ordini contro quei Vagabondi che danneggiano i Boschi delle Bandite del Territorio Pisano de' 25. Aprile 1770. *num.* CXCII.
- Ordini riguardanti alcuni lavori fatti, e da farsi in rapporto al regolamento dell' acque della Val di Chiana, de' 25. Aprile 1770. *num.* CXCIII.
- Editto con cui si sopprime la privativa della Fabbricazione, e Vendita del Pan fine, e resta permesso a tutti i Fornaj il far detto Pan fine egualmente che il Pan Venale senza limitazione di peso, nè di prezzo, de' 23. Maggio 1770. *num.* CXCVI.
- Editto riguardante la soppressione del Tribunale dell' Arte della Seta di Pisa, ed insieme di diverse Tasse di detta Arte, autorizzando il Commissario di Pisa ad avere quella Giurisdizione competuta finora a detto Ufficio relativamente all' Ufficio di Onestà, sottoponendo alla cognizione dei Consoli di Mare le cause contenziose frai Mercanti, e i Manifattori, e Persone di professione sottoposta alla detta Arte ec., de' 26. Maggio 1770. *num.* CXCVII.
- Motuproprio riguardante il grandioso debito che ha l' Imposizione del Valdarno di sopra e provvedimenti e ordini per estinguerlo de' 6. Giugno 1770. *num.* CCII.
- Editto con cui si abolisce per tutte le Città e Luoghi del Granducato l' uso delle Tariffe particolari dei rispettivi Territorj del peso del Pane, lasciando in libertà dei Fornaj di fabbricare, e vendere il Pane tanto fine che venale senza alcuna limitazione di peso, con libertà di potersi trasportare il Pane da un luogo all' altro de' 6. Giugno 1770. *num.* CCIII.

MOTUPROPRIO con cui si dà facoltà agli Artieri il tenere appresso di se quelle misure e pesi che converranno a ciascuno, moderando in ciò la Legge del 30. Giugno 1767. fermo stante il dover queste segnate nei tempi prescritti in detta Legge, e passando il tempo suddetto prescritto, possono sempre segnarsi senza pena alcuna, quando non vi sia veruna querela del 7. Dicembre 1770. *num.* CCXXV.

MOTUPROPRIO con cui si aggiungono oltre i soggetti della Deputazione per il rifarcimento, e concessione dei Palustri nella Provincia Inferiore di Siena, il Potestà, e il Soprintendente delle Comunità in cui saranno situati i Terreni da concedersi, dovendo intervenire i medesimi anco alle visite da farsi, con altri ordini per gl' Impresari che gli hanno già ottenuti; e per quelli che otterranno detti Terreni, de 16. Dicembre 1770. *num.* CCXXVI.

CONVENZIONE per l' arresto de' Banditi, Malviventi, e Difertori tra gli Stati di S. A. R. e quelli di Modena *vedi* Consiglio di Stato *num.* LIX.

CORSE DE' CAVALLI, e Feste pubbliche. Ordini sopra di ciò *vedi* Camera delle Comunità *num.* CCVI.

CORSINI Duca Filippo. Suoi Beni nella Potesteria di S. Casciano non siano danneggiati, *vedi* Otto *num.* XLI.

CUOJAME tanto da Suolo, che da Tomajo. Motuproprio con cui si concede per il medesimo alcuni Privilegi, ed esenzioni di Gabelle, e si ordina sia tenuta nella più rigorosa osservanza la Legge de' 9. Febbraio 1662. con altri ordini sopra di ciò de 17. Settembre 1766 *num.* XXXIII.

CUOJAME dallo Stato Fiorentino al Senese si possa liberamente trasportare *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXVIII.

CUOJAME concio fabbricato, e trasportato tanto nello Stato Fiorentino, che Senese, come pure le Pelli crude, siano esenti da ogni Gabella, *vedi* Camera Granducale *num.* CLXXIII.

DEBITORI di Matricole alle rispettive Arti unite alla Camera di Commercio, assegnazione di tempo per pagare il loro rispettivo debito in tre rate fino al Novembre 1772. *vedi* Camera di Commercio *num.* CCXVIII.

DEPUTAZIONE SOPRA IL COMMERCIO Lettera circolare dell' Auditore della Giurisdizione ai Prelati del Granducato che esercitano Giurisdizione Spirituale per formare un nuovo Stato dell' Anime, che oltre al numero dei viventi comprenda la loro condizione relativa all' Arti de . . . Febbraio 1767. *num.* LIII.

Altra Lettera circolare del Senatore Sopraffindaco ai Cancellieri delle Comunità, accompagnandole più copie di un Regolamento da darsi a ciascun Paroco per ben formare il sopradetto nuovo Stato dell' Anime de' 9. Marzo 1767. *num.* LIII.

Istruzione per i Parochi per ben fare il suddetto Stato dell' Anime *num.* LIII.

Regolamento da tenersi nel segnare le Professioni, ed esercizi appartenenti alle Persone delle rispettive Parrocchie *num.* LIII.

Tabella per norma ai Parochi per ben' eseguire detto Stato dell' Anime *num.* LIII.

DISCOLI, ED OZIOSI per far Reclute, requisiti che devono avere, *vedi* Nove *num.* IIC.

DOTI che non passano scudi 300. esenti dal pagare la Gabella, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXXXVI. e Camera Granducale *num.* CLXXXIII.

Istruzioni degli Amministratori Generali ai Ministri degl' Ufizi delle Gabelle de' Contratti sopra di dette Doti *vedi* Gabella *num.* CXCIV.

ESAMI di Persone congiunte nelle Cause Criminali proibiti ai Giudici ec. *vedi* Fisco *num.* XLVII.

ESTIMI. Editto circa la Descrizione, e voltura dei Beni degli Estimi ec. *vedi* Nove *num.* CXIX.

FAGGIO Seme, e Olio esenti dalla Gabella *vedi* Camera Granducale *num.* LXVI.

FESTE ec. Ordini diversi per la solenne Processione del Corpus Domini a fine di renderla più decorosa e devota. Editto dell' Auditor Fiscale solito emanarsi ogn'anno avanti detta Solennità *num.* XVIII.

FIORI SECCHI. Sue Gabelle ridotte per tre anni ad un sol terzo per chi gli spedisce fuori di Stato *vedi* Camera Granducale *num.* CXVII.

FISCO Bando emanato per parte delle Auditor Fiscale con cui viene ordinato che trovandosi a caso qualche Tesoro, Ripostiglio, o antico Monumento, l' Inventore sia obbligato a denunziarlo o al Regio Fisco, o al Tribunale del luogo, e resta proibito ai Ministri della Zecca, Orefici, e Fonditori ec. lo struggere dette Monete, e anticaglie senza prima notificarlo al Governo Rescritto de' 27. Agosto 1766. *num.* XXXIX.

Rinnovazione della Lettera circolare de 4. Aprile 1707. con il modo di fare le citazioni nelle Cause Criminali *num.* XL.

Tariffa delle mercedi de' Tribunali de' Rettori ordinata dall' Auditor Fiscale *num.* XLII.

Lettera Circolare ai Giudicenti in dichiarazione del §. XVII. della Legge Generale dell' Armi, de' 22. Febbraio 1737. ab Inc. del primo Dicembre 1766. *num.* XLIII.

Ripubblicazione della Lettera circolare dell' Auditore Fiscale Seratti del primo Settembre 1716. in cui si proibisce ai Giudici di astenersi nelle Cause Criminali di esaminare le Persone congiunte *num.* XLVII.

FORESTIERI non Sudditi si devino da chi gli riceve ad alloggio dare in nota alla Cancelleria degl' Otto o al Bargello *vedi* Otto *num.* XLVI.

GABELLA DE' CONTRATTI. Ordini sopra la Gabella delle Doti, e Censi, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXXXVI.

Istruzioni ai Giudicenti circa le Doti e esenti dal pagamento che non passino sc. 300. *vedi* Camera Granducale *num.* CLXXXIII.

Istruzioni per i Ministri de' diversi

Ufizi delle Gabelle de' Contratti relativamente all' esenzione del pagamento della Gabella per tutte le Doti che non eccederanno la somma di sc. 300 e alla riduzione per anni 10. a soli due scudi per 100 quella de' Censi, e Permute: spedite dagl' Amministratori Generali *num.* CXCIV.

S. GAUDENZO Alpi, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXX.

GIOCARRE proibito le Feste fino alle ore 2. dopo mezzo giorno *vedi* Otto *num.* LXXI.

GIOCO DEL LOTTO Dato in Appalto a Pietro Cesare Calvelli per 9. anni con comminazione di pene contro quelli che ardiranno giocare a Lotti Esteri, ed altre ordinazioni concernenti il medesimo, con Editto della Camera Granducale de' 16. Giugno 1766. *num.* XIX.

GIUDICI CRIMINALI si devino astenersi di esaminare le Persone congiunte *vedi* Fisco *num.* XLVII.

GRANI Forestieri, e Nostrali che si introdurranno in questi Stati siano esenti dalle Gabelle per tutto Luglio 1767. Motuproprio de' 6. Agosto 1766. *num.* XXV.

GRANI, PANE, BIADE, E FARINE. Legge Generale, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* LXXXVI.

GRANI, E BIADE, che si introdurranno nel Granducato esenti dalle Gabelle, *vedi* Abbondanza *num.* CI.

GRASCIA. Bandi delle Portate del Bestiame Bovino, Vaccino, Vitellino, e Bufalino de' 16. Gennaio 1766. *num.* IX. Ripubblicato 16. Gennaio 1767., e ne' 25. Gennaio 1768.

Bandi delle Portate dell' Olio di detto giorno *num.* X. Ripubblicato 16. Gennaio 1767., e ne' 25. Gennaio 1768. *vedi* Annona *num.* CL.

Notificazione con cui vien vietata fino a nuov' Ordine l' introduzione in Livorno dell' Olio nostrale, a riserva di qualche porzione di detto Olio per uso dei condimenti, degl' 11. Agosto 1766. *num.* XXVII.

Lettera circolare per accompagnare la Scaletta per regolare il peso del Pane a forma dei prezzi del Grano, con

- altri ordini sopra di ciò, de' 20. Settembre 1766. *num.* XXXIV.
- Notificazione con cui resta abolita la proibizione degl' 11. Agosto 1766. d' introdurre nella Città di Livorno l' Olio nostrale, de' 14. Febbraio 1767. *num.* L.
- Bando sopra l' abolizione dell' Appalto del Segò, e Candele di Segò, dando facoltà a chiunque il comprare, e vendere Segò, e Candele in Firenze, e dentro le 7. miglia, e che le Candele non possino venderli a maggior prezzo di soldi 5 la libbra, e i Candelotti soldi 6. 4. de' 16. Aprile 1767. *num.* LXII.
- GRASCIA, E ABBONDANZA riunite in un sol Tribunale col nome di *Congregazione dell' Annona*, *vedi Annona num.* CXXXII.
- GRASCIA DI PISA, Nuova forma di Magistrato, *vedi Consiglio di Finanze num.* CLXXVIII.
- GRAVEZZE, e a Imposizioni pubbliche vengono sottoposti ancora i Beni di S. A. R. Fisco, Religione di S. Stefano, e degl' altri Magistrati ec. *vedi Consiglio di Finanze num.* CXC.
- GRECAJOLI Possino essi soli vender Vini Forestieri, *vedi Camera Granducale num.* LXXXI.
- GROSSETO Lavori intrapresi nella sua pianura sino ben mantenuti, e proibizione di non fare aperture, tagli ec. intorno all' Argine d' Ombrone, e in altri Fossi, e Scolli. Motuproprio degl' 8. Aprile 1767. *num.* LX. *vedi* Marenna.
- GROSSI e mezzi Grossi Fiorentini, e Romani conati avanti al 1700. non abbino più corso, *vedi Zecca num.* XIII.
- IMPIEGATI nella Corte di S. A. R. a quali Tribunali sottoposti, *vedi* Persone impiegate *num.* VII.
- Imposizione per la Strada nuova Pistojese *vedi* Nove *num.* LXXXIII.
- Detta prorogata per altri due anni *vedi* Camera delle Comunità *num.* CLXXI. e CLXXII.
- Della Tassa sopra i Poderi prorogata per altri due anni, *vedi* Nove *num.* LXIX., e CLX.
- Del Valdarno di sopra, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CCII., e Camera delle Comunità *num.* CCXXI.
- INERTIA delle Biade da Cavalli proibita; *vedi* Camera Granducale *num.* XXII.
- INDULTO DI GRAZIA concesso da S. A. R. nel primo Ingresso di questi suoi Felicissimi Stati per i Disertori delle sue Truppe, e per altri Delinquenti de' 19. Settembre 1765. *num.* II.
- Altro per tutti i Disertori delle sue Truppe sudditi originarii, o domiciliati in Toscana, di poter ritornare, e restare nel Granducato senza timore di ricevere veruna molestia, purchè non abbino commessi altri Delitti, de' 27. Agosto 1767. *num.* LXXXII.
- Altro in occasione della Nascita del Serenissimo Arciduca Gran Principe Francesco, per i Carcerati, Processati, o Condannati per delitti non atroci, e per i Disertori, purchè si restituiscino nel termine di tre mesi ai rispettivi Reggimenti, de' 16. Febbraio 1768. *num.* C.
- INGEGNERI, Cancellieri, e Deputati di Strade delle Comunità, obblighi loro, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CII.
- INVENTARI delle Chiese di Padronato delle Comunità ec. Ordini sopra di ciò ai Giudicenti, *vedi* Nove *num.* CXLVIII.
- LANAJOLI di prima, e seconda Matricola, *v.* Arte della Lana *n.* LXX.
- LANE FORESTIERE atte ad impannarsi esenti dalle Gabelle, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* XCIII.
- Editto sopra le Lane nostrali, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLV.
- LASTRICARE le Strade di Firenze, *vedi* Patte *num.* LII.
- LAVORI di Lino, Canape, e Mezzelane esenti per due anni dalle Gabelle, *vedi* Camera Granducale *num.* LXI.
- LEGGI di S. A. R. siano firmate, oltre al nome della prefata A. S. col *Vidit* del Marescialle Marchese Botta Adorno, e contrasegnate dal Segretario competente, e siano ancora ubbiditi tutti i Motuproprii, e Rescritti col solo *Vidit* del predetto Marescialle Botta, e Segretario competente. Motu-

tuproprio, de' 19. Settembre 1765: *num.* III.

Altro Motuproprio per il *Vidit* del Conte Francesco Orini di Rosenberg, de' 2. Ottobre 1766. *num.* XXXVII.

Altro per il *Vidit* dei Direttori dei rispettivi Dipartimenti a forma del Motuproprio de' 28. Dicembre 1770. *num.* CCXXIX.

LEGNE si possono liberamente trasportare per tutto il Granducato, *vedi* Camera delle Comunità *n.* CCXXII.

LETAME proibito tenersi nel recinto delle Città, e Castelli, *vedi* Sanità *num.* LXXX.

LICENZE sopra l'estrazione di Biade, e Bestiame per quelli che abitano tre miglia dentro ai Confini *vedi* Annona *num.* CLXXXV.

LINO, CANAPA, E STOPPA. Permissione di potersi mandare a filare nel Pistoiese dai Distretti di Firenze, Pisa ec, e rimetterli filato senza veruna Gabella, *vedi* Camera Granducale *num.* CCXXVII.

LIVORNO. Alcuni ordini emanati in detta Città, e Porto, *vedi* in fine del presente Sommario.

LONDRINE nostrali, *vedi* Arte della Lana *num.* CLXIV.

LOTTO de' Numeri, *vedi* Giuochi.

LUOGHI DI MONTE, *vedi* Monte Comune, e Monte di Pietà.

LUPAI loro Privilegi, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXXXVIII.

MACELLARI di buona Carne non possono ammazzare, ne vendere Carne di Vacca, pena sc. 50 e l' Arbitrio ec. *vedi* Annona *num.* CCIX.

MAGISTRATO SUPREMO, Ordine del Consiglio di Stato al medesimo di partecipare a tutti gl' altri Magistrati il Motuproprio con cui si esprime la Morte di S. M. I., e i Comandi di S. A. R. il Sereniss. Arciduca PIERTO LEOPOLDO Granduca Nostro Signore, *vedi* Consiglio di Stato *num.* I.

Autorizzato sopra tutti gl' affari Civili delle Persone impiegate nella Real Corte, *vedi* Persone impiegate ec. *num.* VII.

Bando per la Nascita del Real Arciduca Francesco Gran Principe di Toscana, con Feriato di tre giorni,

Te Deum, e Fuochi, de' 12. Febbraio 1768. *num.* IC.

MAGNANI GERBI Francesco. Bando degli Otto a favore dei suoi Beni, *vedi* Otto *num.* LVI.

MAJALI, Castrati, e Agnelli proibiti tenersi nel recinto delle Città, e Castelli, *vedi* Sanità *num.* LXXX.

MAJOLICHE di Toscana esenti di due Terzi delle Gabelle, *vedi* Camera Granducale *num.* XXVI.

MANI MORTE Legge sopra di esse, e dichiarazione in aumento di quella del 1751. *vedi* Consiglio di Stato *num.* CXLV.

MARCHIO di finito per i Lanajoli variato, *vedi* Arte della Lana *num.* LXXXV.

MAREMMA di Siena. Motuproprio per la popolazione, e Agricoltura di essa, *vedi* Consiglio di Stato *num.* XII.

Questa Provincia sarà composta dei Capitanati di Grosseto, Massa, Soana, e Arcidosso, con le Contee di Scansano, Pitigliano, Sorano, Castellottieri, S. Giovanni, Santa Fiora, e il Marchesato di Castiglion della Pescaja, e l' Isola del Giglio; e sarà detta Provincia divisa in otto Potesterie.

§. 1. 2.

I detti Potestà oltre l' esercizio della Giurisdizione Civile, e Criminale avranno la Soprintendenza alle assemblee, e Uffici comunali ec. §. 3.

Avrà ciascuno un Ministro Criminale, e tanti Notari, e Ufficiali Civili sufficienti a supplire per le Cause, del Luogo ec. §. 4.

Conferma tutte le facultà al Magistrato dei Fossi, e Coltivazioni di Grosseto con una Giurisdizione universale sopra tutti i Territorj di detta Provincia, e la soprintendenza generale sopra tutte le Comunità §. 5. 6.

Il detto Magistrato sarà composto di un Commissario, e di altri soggetti da presciegliersi con la subordinazione al Governo di Grosseto; il qual Governo proporrà il compartimento per fissare il Circondario delle Potesterie e per formare le Corti di Giustizia, §. 7. 8.

Bando del Governo di Grosseto per avere un' esatta Descrizione della Sementa, e Raccolta del Grano, Biade,

- de, Castagne ec., de 1766. num. XXIV.
- Compartimento della sua Provincia, e Tariffa e Regola delle Mercedi per le Cause Criminali, e Civili da osservarsi nei Tribunali della suddetta Provincia inferiore, vedi Consiglio di Stato num. XLIV.**
- Varj Privilegi a chi colla sua industria si esibisce risanare diversi luoghi Padulosi, e acquitrini, concedendo ad essi tutti quei Terreni di nuovo acquisto con facoltà di disporne a prò dei loro Eredi, vedi Consiglio di Finanze num. CXLIII.**
- Vini Forestieri che si introdurranno in essa paghino paoli 4. di Gabella per Soma, e quelli del Granducato fino esenti dalla medesima vedi Consiglio di Finanze num. CXLIV.**
- Grazie, esenzioni ec. concesse a chi vorrà andare a stabilirvisi, vedi Consiglio di Finanze num. CLIX.**
- Bestiami che vanno, e tornano da essa; Rinnovazione della Legge, vedi Camera Granducale num. CLXIII.**
- Istruzione per i Potestà della Provincia inferiore dello Stato di Siena sul mantenimento degl' effetti stabiliti appartenenti alle Chiese di Patronato delle Comunità, Popoli, Luoghi Pii ec. de' 28. Luglio 1769. num. CLXVI.**
- I Potestà, e Soprintendenti delle rispettive Comunità si aggiunghino alla Deputazione per il risanamento, e concessione dei Terreni Palustri, vedi Consiglio di Finanze num. CCXXVI. vedi Castiglione Lago al num. LXXIV. CVIII. CIX. CXXVI. CXXVII. CXXVIII. vedi Grosseto num. LX.**
- MATRICOLE dell' Arte dei Cuojai abolite vedi Arte de' Vajai ec. num. LXXXVIII.**
- Degl' Artieri sopresse, vedi Consiglio di Finanze num. CLXXXI.**
- MEDICI, e CHIRURGI, se in termine di tre anni non produrranno all' Arte le notule delle visite fatte ai Malati che non gli avessero sodisfatti, saranno reputate di niun valore, vedi Arte de' Medici ec. num. XC.**
- MERCANZIA Tribunale soppresso, e riunito alla nuova Camera di Commercio, Arti ec. vedi Consiglio di Finanze num. CLXXX.**
- MERCATO VECCHIO, Regolamento dei suoi Siti, e di altre Piazze, e Strade, vedi Camera delle Comunità num. CCVII.**
- MESSI, Cavallari, Sindachi, e Rettori, Ordine sopra di essi, vedi Nove num. CXLVII.**
- MEZZANI di Droghe. Rinnovazione del Bando sopra di essi, vedi Arte de' Medici num. XVI.**
- Di Grani, e Biade non possono esercitare il Mestiere senza licenza ec. vedi Abbondanza num. CXIII.**
- Di Livorno, Legge, e nuovo Regolamento sopra di essi in aggiunta a quella del 1758. vedi Consiglio di Finanze num. CXXI.**
- MEZZE LANE nostrali debbino godere dei medesimi Privilegi accordati all' altre Manifatture di Lana ec. vedi Camera Granducale num. CLVIII.**
- MONASTERI DI MONACHE. Provvedimenti, e Regolamenti sopra il Governo, e Amministrazione dei medesimi, in cui vengono incaricati i tre Deputati eletti d' invigilare alla puntuale osservanza, e che tutti gl' Operai debbano fare un' esatto Stato attivo, e passivo dei rispettivi loro Monasteri ec. Rescritto de' 3. Luglio 1766. num. XXI.**
- MONETE di cinque, e dieci paoli tostate, o alterate non si devino ricevere, nè pagare, vedi Nove num. CXI. e CXII.**
- MONTE COMUNE. Editto per il regolamento da osservarsi per i Luoghi di Monte di Firenze del Monte Comune, e del Monte di Pietà, de' 15. Novembre 1768. num. CXXXIII.**
- Sopprime, e abolisce ogni Legge, ec. o ordine finora emanata mediante il quale alcun Creditore Montista per lasso del tempo ancorchè remotissimo, e più che Centenario avesse incorso nella perdita dei Capitali, e frutti, volendo che i Monti suddetti s' intendino restituiti alla primiera libertà, e all' osservanza delle proprie Leggi §. 1.
- Per l' avvenire ordina che ciascun Creditore debba esser sollecito d' esigere i frutti dei Luoghi di Monte nel corso di anni 36. dal giorno della promulgazione del presente Editto, e nel caso che detti frutti restassero inesatti

ti non farà permesso domandare per l'arretrato altro frutto che di 36. anni §. 2.

I Creditori che hanno trascurato d'eliger i loro frutti, e non sono più descritti nei libri veglianti, ma traslasciati negli antichi come infogniti possono ancor' essi esser pagati in qualunque tempo comparischino, avendo perciò S. A. R. rinvestito per tal' effetto scudi quarantamila in tanti Luoghi di Monte §. 3.

Dovranno tali Creditori infogniti nel termine di anni 36. comparire a domandare i loro crediti, altrimenti saranno ammessi a repetere soltanto il capitale e a ritirare per l'arretrato i frutti di soli 36. anni §. 4.

Approva l' Istruzione uniliata a S. A. R. dal Soprintendente dei Monti §. 5.

Istruzione per il regolamento da osservarsi nell'esecuzione dell' Editto suddetto compresa in 22. Paragrafi. E' unita al detto Editto.

Motuproprio riguardante la restituzione dei luoghi del 3. e mezzo per 100. ec. *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXXXVII.

Notificazione, e Nota dei Montisti estratti per ordine Alfabetico de' 16 Maggio 1770. *num.* CXCIV.

Altra de' 21. Settembre 1770. *num.* CCXVI.

MONTE DI PIETA'. Notificazione circa la restituzione dei Capitali dei Luoghi da estrarsi a ragione di scudi 45. e mezzo per ogni Luogo di Capitale vecchio, per procedersi poi all'imborfazione, ed estrazione di quelli che averanno accettata la restituzione, de' 28. Settembre 1770. *num.* CCXVII.

MONTE VETTURINI. Concessione di farsi per un'anno dalla detta Comunità un Mercato ogni primo Giovedì del mese, e di una Fiera nel dì 29. Settembre, degl' 11. Settembre 1770. *num.* CCXIV.

MORELLI Gio. Francesco. Bando degli Otto a favore de' suoi Beni, *vedi* Otto *num.* LV.

NEVE non si possa tirare in Firenze, *vedi* Otto *num.* XLV.

NOTARI. Ordini da osservarsi circa ai Legati, e Lasciti ai Buonomini di S. Martino, *vedi* Archivio *n.* XXVIII.

NOVE Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino. Lettera circolare, acciò i Giudicenti, e Deputati dei luoghi mandino nota precisa di quanto Grano, e Biade possono abbisognarle in quest'anno, de' 24. Settembre 1766. *num.* XXXVI.

Altra acciò i Giudicenti ordinino ai Camarlinghi di non molestare i Debitori dei Dazi, Decimini, Tasse ec. fino alla futura raccolta de' 18. Febbraio 1767. *num.* LI.

Altra in cui si ordina che i Grani, e Biade che si ritrovano nei Magazzini di Firenze, e Pisa se ne somministrino alle Comunità che vorranno provvedersene per il prezzo di lire 18. il sacco per quelli esistenti in Firenze, e di lire 17. per quelli che sono a Pisa de' 26. Marzo 1767. *n.* LVIII.

Altra sopra la visita da farsi ai confini del Granducato per la restaurazione, o nuova apposizione di essi, de' 30. Aprile 1767. *num.* LXIV.

Istruzione ai Cancellieri Comunitarivi per l'esecuzione di diversi lavori di Strade ec. da eseguirsi dai Poveri Bracciantec, con rescritto de' 16. Maggio 1767. *num.* LXV.

Notificazione per la proroga per altri due anni della Tassa sopra ai Poderi ordinata per Editto de' 22. Gennaio 1765. Motuproprio degl' 11. Giugno 1767. *num.* LXVIII.

Lettera circolare, o sia Istruzione ai Giudicenti circa il descrivere, e tassare tutti i Terreni per la proroga sopraddetta de' . . . 1767. *n.* LXIX.

Altra ordinando che il peso del Pane che si dà ai Carcerati sia di once 28. il giorno resta de' 29. Luglio 1767. *n.* LXXIX.

Notificazione per l'imposizione per due anni per la strada che dalla Montagna di Pistoia porta al confine del Ducato di Modena, da posarsi sopra le rendite degl' Effetti descritti alle Decime Granducali del Contado, e all' Estimo di tutte le Comunità dello Stato, de' 28. Agosto 1767. *num.* LXXXIII.

Lettera circolare riguardante la maniera da tenerli dai Giudicenti per fare l'opportuno reparto per la suddetta

- Imposizione de' 28. Agosto 1767. *num.* LXXXIV.
- Altra riguardante i requisiti che si richiedevano per l'arresto delle persone discole, ed oziose per far reclute, stante alcuni Arbitri seguiti in pregiudizio di alcuni stati ingiustamente arrestati, del primo Febbraio 1768. *num.* IIC.
- Due Lettere Circolari circa al non ricevere, nè pagare le Monete di cinque, e dieci paoli rosate, o alterate maliziosamente de' 28. Aprile, e 7. Maggio 1768. *num.* CXI., e CXII.
- Lettera ai Cancellieri delle Comunità riguardante le elezioni dei Predicatori, conferma di Salariati, defalchi per le Poste dei Camarlinghi ec. de 20. Giugno 1768. *num.* CXV.
- Notificazione per il prezzo delle Paglie che i Lavoratori delle Potestorie suburbane sono obbligati portare alle Reali Scuderie. Rescritto de' 20. Luglio 1768. *num.* CXVI.
- Editto unito alla ripubblicazione del Bando de' 4. Maggio 1694. circa la Descrizione, e volture dei Beni negli Estimi del Distretto in faccia dei veri e vivi Possessori, e Indulto a chi fino al presente avesse trasgredito de' 3. Agosto 1768. *num.* CXIX.
- Lettera circolare riguardante il rimborso da farsi alle Comunità per l'aggravio sofferto di pagare alla Cassa dell'Uffizio della Parte gli scapiti annuali fatti sopra i Proventi delle Piazze, e Passi di Nave de' 10. Agosto 1768. *num.* CXXI.
- Altra per aver contezza dei luoghi, o persone che godono per patto, o privilegio esenzioni dal pagamento dei Dritti, e Gabelle, in esecuzione dell'Editto della Camera Granducale de 29. Settembre scorso, ordinando di fare adunare i Rappresentanti delle Comunità per individuare i Privilegi che fossero compresi nella rispettiva estensione del 1. Dicembre 1768. *num.* CXXXIV.
- Altra per avere un' esatta dimostrazione di tutti i Grani che si trovano nelle Comunità, e Luoghi Pii, per renderne di ciò conto alla Deputazione dell'Annona, de' . . . Gennaio 1769. *num.* CXL.
- Altra in cui si commette ai Giudicenti di ordinare ai Messi, Cavallari, Sindachi, e Rettori di accompagnare i Bargelli, Tenensi, e Caporali di Sbirri all' abirazioni dei Debitori, o Malfattori, o di altra persona di cui dovesse farsi alcuna esecuzione de' 9. Marzo 1769. *num.* CXLVII.
- Altra con cui si ordina ai Giudicenti che quando anderanno a fare gl' Inventari, o dar la consegna delle Chiese, e Fondi ai rispettivi Rettori di Padronato delle Comunità, Popoli ec. gl' intimino che se dentro al termine di un mese non faranno al Magistrato Loro le istanze per quei risarcimenti che loro bisognasse, non faranno più uditi, de 17. Marzo 1769. *n.* CXLVIII.
- Notificazione in cui si ordina di proseguirsi per altri due anni l' Imposizione ed esazione della Tassa sopra i Poderi a forma dell' Editto de' 22. Gennaio 1765. Rescritto de' 3. Giugno 1769. *num.* CLX.
- Lettera circolare per accompagnare detta Notificazione, e per servire d' istruzione ai Cancellieri Comunitativi per proseguirsi detta esazione ec. de' 14. detto *num.* CLXI.
- Tribunale dei Nove soppresso, e unito con quello della Parte ec. col nome di *Camera delle Comunità, Luoghi Pii, Strade e Fiumi ec. vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXII.
- O**LIO sue Portate *vedi* Grascia.
- O**LIO nostrale non si possa introdurre in Livorno fino a nuov' ordine, *vedi* Grascia *num.* XXVII.
- Abolita detta proibizione, *vedi* Grascia *num.* L.
- O**STERIE, e Bettole stiano le Feste serrate fino alle ore 2. dopo mezzo giorno *vedi* Otto *num.* LXXI.
- O**TTO DI GUARDIA, e BALIA ec. autorizzati sopra tutti gli affari Criminali delle Persone impiegate nella Real Corte, *vedi* Persone impiegate *num.* VII.
- Bando che nessuno ardisca entrare a far danno nei Beni del Sig. Duca Corsini nella Potestaria di S. Casciano de' 17. Novembre 1766. *num.* XLI.
- Proibizione di poter tirar Neve nella Città di Firenze, e che ogni volta che farà

ces-

cessato di nevicare ciascun Capo di casa debba far pulire, e spazzare attorno la propria abitazione, come pure di staccare dalle Tetra i Diaccioli che fogliono in tale occasione formarli *num.* XLV.

Editto in cui si ordina che qualunque persona che darà alloggio a persone non suddite deva darne la notizia tanto all'arrivo, che alla partenza di esse alla Cancelleria Loro, o al Bargello, de' 13. Gennaio 1767. *num.* XLVI.

Notificazione dell' Auditor Fiscale contro i Cocchieri ec. che fossero causa di morte, storpio, o altra offesa di persone, originata dai Cavalli, Carrozze, Carri ec., dando facoltà agli Esecutori di procedere immediatamente all'arresto dei medesimi ec. de' . . . Febbraio 1767. *num.* XLVIII.

Bando proibente il non far danno nella Bosaglia del Sig. Gio. Francesco Morelli situata nei Popoli di S. Stefano a Paterno, S. Lorenzo a Vicchio, e S. Lucia a Terzano Podesteria del Galluzzo, de' 12. Marzo 1767. *num.* LV.

Altro proibente il non far danno nei Beni del Sig. Francesco Magnani Gerbi nel Popolo di S. Stefano a Vicchiogna Podesteria di Dicomano, de' 13. Marzo 1767. *num.* LVI.

Bando in cui si esprimono le Botteghe che potranno stare a sportello nei giorni Festivi; proibisce il giocare a qualsiasi giuoco in detti giorni fino alle ore 2. dopo mezzo giorno, e parimente fino alla detta ora non possono stare aperte le Bettole, e Osterie se non per comodo dei Passeggieri, e ciò in aumento alle Leggi dei 18. Settembre e 2. Ottobre 1749. de' 27. Giugno 1767. *num.* LXXI.

Proclama che proibisce a qualunque persona il bagnarsi di giorno in Arno per quanto tiene il Tratto della Città di Firenze *num.* LXXIII.

Bando proibente il tirare Topi matti, Salterelli ec. e sparare Armi da fuoco nella Città di Firenze, de' 24. Aprile 1768. *num.* CX.

Editto proibente l'ammazzare i Colombi domestici, degl' 11. Agosto 1768. *num.* CXXII.

Notificazione riguardante il Regolamen-

to delle Taglie, e Premi dovuti ai Bargelli ec. de' 12. Dicembre 1769. *num.* CLXXV.

PAGANICO sue Patenti non abbino alcun vigore, *vedi* Consiglio di Stato *num.* CLIV.

PAGLIE delle Reali Scuderie, *vedi* Nove *num.* CXVI.

PANE DI BIADÉ ec. mescolato, o non mescolato col Grano ognuno lo possa cuocere, e vendere, *vedi* Consiglio di Stato *num.* XXXII. *vedi* Scelta *num.* XXXV, e LXXVI.

Fine si possa fabbricare da tutti i Fornaj ec. *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXCVI.

Fabbricato nella Campagna possa liberamente introdursi in Firenze con la Gabella di un quattrino per libbra *num.* CCI. *vedi* anco il *num.* CCIII.

Pane, Grani, Biadé, e Farine. Legge Generale sulla sua fabbricazione, vendita e trasporto. *vedi* Consiglio di Finanze *num.* LXXXVI.

PANNI LINI nostrali che si estrarranno per la via di Livorno esenti per un'anno da tutte le Gabelle *vedi* Camera Granducale *num.* XXIII.

PANNI, Sortigliumi, e Telerie Forestiere anco proibire si possono introdurre, e vendere nel Marchesato di Castiglione della Pescaja, *vedi* Camera Granducale *num.* CCXI.

PANNINA sodata ec. fabbricata in questi Stati esente dalla Gabella per fuori di Stato, e la Forestiera sia Contrabbando, *vedi* Camera Granducale *num.* CXXXVII.

PARTÉ. Ripubblicazione del Bando de' 27. Maggio 1698. sopra alcuni particolari riguardanti il lastricare le Strade di Firenze de' 25. Febbraio 1767. *num.* LII.

Editto contro la ritenzione de' Vasi, Orti Penili ec. esposti a cadere nelle Piazze, e Strade pubbliche, da ripubblicarsi ogn'anno nel mese di Marzo *num.* LVII. Ripubblicato dalla Camera delle Comunità ec. nel 1770.

Proibizione di passare con Navicelli veruna Persona, o Bestia nei Confini del passo della Nave di Calcinaia fino a bocca d' Era. Rescritto degl' 11. Febbraio 1767. *num.* XLIX.

Legge.

- Legge sopra il nuovo Regolamento dell' Ufizio del Segno**, in cui si ordina a tutti gl' Artisti sottoposti di far segnare i loro rispettivi pesi, e misure nei tempi espressi, e dichiarati nella nota appiè di detto Bando, e quanto dovranno per ciò pagare, de' 30. Giugno 1767. *num.* LXXII.
- Lettera circolare sopra il taglio delle Quercie, Istie, Certi, Farnie, Porrine ec.** de 1767. *num.* LXXXIX.
- Notificazione d' assegnazione di tempo per tutti quelli che sono obbligati segnare i loro pesi, e misure a forma del §. 26. del Bando dell' Ufizio del Segno.** *num.* CV.
- Lettera circolare, ordinando ai Giudicenti di far fare le visite nell' Alpi, e Monti vicini all' Appennino, acciò per lo spazio di un miglio di quà, e di là, a forma dell' Editto de' 23. Gennaio 1710. non si tagli, zappi, nè lavori in dette Alpi,** de' 17. Giugno 1768. *num.* CXIV.
- Lettera circolare riguardante il dare avviso dai Giudicenti ai Cancellieri de' Vicariati delle Relazioni dei lavori delle Strade attenenti ai rispettivi Vicariati,** de' 30. Luglio 1768. *num.* CXVIII.
- Notificazione unita ad un Motuproprio di S. A. R. de' 12. Luglio 1769., in cui si vuole che si pubblichi la nuova pianta, o Cartone formato dal Senator Cavalier Gio. Batista Nelli, dei Terreni sottoposti all' Imposizione Generale del Val d' Arno di Sopra,** de 21. Luglio 1769. *num.* CLXV.
- Soppressione del Tribunale di Parte, Ufiziali dei Fiumi ec., e riunito con quello dei Nove col nome di Camera delle Comunità, Luoghi Pii ec.** *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXII.
- PERSONE IMPIEGATE nella Real Corte, sottoposte per gli affari Civili al Magistrato Supremo, e per i Criminali al Tribunale degl' Otto; eccettuati gl' Ufiziali, Guardia Nobile, ed altre Persone soggette al Foro Militare come ancora i Cavalieri di S. Stefano, sopra de' quali rispetto alle Cause Criminali, e di Commende ec. di ordinaria Giurisdizione del Consiglio dell' Ordine, non sia fatta alcuna** innovazione. Sono parimente eccettuate tutte le Cause riguardanti l' Appalto Generale, le quali restano alla cognizione della Camera Granducale e degl' altri Giudici destinati, de' 16. Dicembre 1765. *num.* VII.
- PERSONE congiunte nelle Cause Criminali, proibito l' esaminarle** *vedi* Fisco *num.* XLVII.
- PESCA nei Mari del Granducato. Regolamento sopra di essa,** *vedi* Consiglio di Stato *num.* LIV.
- Del Lago di Castiglione,** *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CVIII CIX. CXXVI. CXXVII.
- PESI E MISURE.** Legge in cui si comanda a tutti gl' Artieri in certi determinati tempi di segnare i rispettivi Pesi, e Misure, de' 30. Giugno 1767. *vedi* Parte *num.* LXXII.
- Altra Legge con cui si dà facoltà agli Artieri suddetti di tenere appresso di se quelle misure, e pesi che solo gl' occorrono, fermo stante il doverli far segnare ai rispettivi tempi, e se alcuno di essi passerà il tempo prescritto dalla Legge, dovranno ciò non ostante essergli segnati, senza pena alcuna,** *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CCXXV.
- Pubblicazione del Motuproprio del primo Febbraio 1764. sopra le perquisizioni de' Pesi, e Misure** *num.* CCXXVIII.
- Notificazione per quelli che sono obbligati segnarli** *vedi* Parte *num.* CV.
- PINI del Territorio Pisano, facoltà di tagliarli,** *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXLVI.
- PISA.** Ufizio de' Fossi, *vedi* Ufizio de' Fossi *num.* XCI.
- PISANO Territorio.** Ordini contro chi danneggia i Boschi delle sue Bandite, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXCII.
- PISTOJA.** Ripubblicazione del Bando sopra il Sigillo della Carne in detta Città, e suo Contado, per ordine della Camera Granducale, de' 2. Aprile 1766. *num.* XIV.
- Strada nuova per la Montagna,** *vedi* Nove *num.* LXXXIII.
- POSSESSIONI DI S. A. R.** Notificazione in cui si ordina a tutte quelle Persone, che desiderassero tagliare Alberi, o Boscaglie devino in avvenire

nire presentare le loro suppliche dentro il 15. Settembre di ciascun anno Rescritto, de' 30. Marzo 1768. *num.* CIII.

Notificazione a tutti i Possessori del Barco Reale circa al tagliar la Stipa e Macchia bassa ogni 5. anni Rescritto de' 6. Aprile 1768. *num.* CVI.

PORTATE del Grano, Biade, Castagne, Bestiame, e Olio; Tempi nei quali si devono fare, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXLIX, e Annona *num.* CL. CLXXXVI. *vedi* anco. Grascia.

Proroghe di dette Portate per l'anno 1770. *num.* CCXV. CCXIX.

POSSESSIONI Reali, della Religione di S. Stefano, e di qualunque altro Magistrato, sieno sottoposte alle Gravzze, come tutte l'altre, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXC.

POSTA delle Lettere. Ordine circa il portare alla medesima le Lettere i giorni di Posta la mattina all'ore 12. e la sera a ore 8. de' 21. Luglio 1767. *num.* LXXVIII.

Tariffe da osservarsi nelle Poste di Firenze, Pisa, e Livorno *num.* XCV. XCVI.

POSTIERI della Strada Aretina. Notificazione della Camera Granducale circa il dar Cavalli, o Muli da tirar Sedie ec. a Vettura. de' 12. Giugno 1770. *num.* CCV.

PREDICATORI Lettera ai Cancellieri delle Comunità riguardante la loro elezione ec. *vedi* Nove *num.* CXV.

PRIVILEGI d' esenzioni di Diritti, e Gabelle che godono diverse Città, Terre, Castelli, e alcuni Particolari; Ordini sopra di essi, *vedi* Camera Granducale *num.* CXXX.

PROCESSIONI del Corpus Domini, *vedi* Feste ec. *num.* XVIII.

Proventi delle Piazze, e Passi di Nave *vedi* Nove *num.* CXXI.

Pupilli. Legge Generale sopra detto Magistrato, con una Tariffa da osservarsi dai Ministri di detta Cancelleria, degl' 8. Giugno 1767. *num.* LXVII.

Resta detto Magistrato spogliato del Carattere di Tutore, e Curatore dei Pupilli, ma dia ai medesimi i Tuto-

ri, e ai Prodighi, Dementi, e altri incapaci i Curatori §. 1. e 2.

I Pistolesi, e Aretini non vengono compresi rimanendo ad essi illesi i loro Privilegi §. 3.

I Tutori, e Curatori non potranno astenersi dall' accettare le Tutelle, e Cure, e adempire gratuitamente le necessarie incumbenze. Il Magistrato potrà accordare ai medesimi quella indennizzazione o mercede che gli parrà equa, e conveniente. I medesimi prima d' assumere le Tutelle, e Cure dovranno dar Mallevadore, e poi i medesimi avranno facoltà di pagare, riscuotere, vendere, e comprare ec. con renderne di tutto esatto conto. I Tutori dovranno render conto ogni tre anni, e i Curatori ogni anno, e il Magistrato gli potrà in caso di sospetto rimuovere §. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Gl' Inventarij si continueranno a farsi nelle solite forme §. 11.

Annulla per tutti i Pupilli, e sottoposti le solite Tasse, ed i miserabili, e poveri Pupilli ec. siano esenti da qualunque benchè minima spesa per qualsivoglia Atto, Copie ec. dovendo il Magistrato assegnarli i Procuratori, e Avvocari, ed ai Giudici non sarà dovuta alcuna sportula, §. 12. 13. 14. 15. 16.

Il Magistrato sarà composto di un Senatore di Turno, del Provveditore, e di un Residente Legale, e si adunerà il Lunedì, Mercoledì, e Sabato mattina, assegnando al detto Magistrato la cognizione privativa di tutte le Cause Attive, e passive, §. 17. 18. 19.

Tutti, ai quali converrà interdire l' Amministrazione, saranno sottoposti a detto Magistrato §. 20.

Il medesimo conoscerà ancora delle Cause relative all' Incanto dei mobili §. 21.

Sarà ferma per il medesimo Magistrato la privativa che ha dalla Riforma del 1565. nelle Cause Criminali vietando al Magistrato Supremo, e a qualunque altro l' avocarle a se §. 22. 23.

Le Cause in prima istanza siano commesse agl' Assessori, o al Residente

dente, o al Cancelliere. In seconda istanza siano commesse ai Giudici delle Appellazioni, e passando alla terza si ricorra alla Consulta §. 24. 25. 26.

Commette al Provveditore il Governo economico dell' Ufizio, e la Soprintendenza ai sottoposti. Ai Cancellieri la Custodia dell' Archivio, oltre le solite incumbenze §. 27. 28. 29. 30.

Riunisce le incumbenze fra Ragioniere di Città, e di Campagna nel solo Ragioniere per il Magistrato, ed assegna tre Custodi in servizio del Magistrato §. 32. 33.

Conferma all' Ufizio la privativa di vendere all' Incanto le cose mobili ec., eccettuati il Monte di Pietà, Dogana, e Fisco, obbligando i Curatori delle Eredità jacenti il darli in nota, e di non poter vendere, se non per via di detto Incanto robe attenenti a dette Eredità §. 34. 35. 36. 37.

Ordina le Clausole da inserirsi nei Decreti §. 38.

Verun Creditore potrà prendere in Conto di Crediti veruna masserizia ec. de' sottoposti all' Ufizio, e solo le Vedove Mogli per le giuste stime potranno averne per i di loro Crediti Dotali ec.

QUADERNUCCI soliti tenersi dagli Osti, Bottegai, e Pizzicagnoli aboliti, *vedi* Camera Granducale *num.* CLXXXIX.

QUERCE, Istie, Cerri ec. Ordini sopra il suo taglio, *vedi* Parte *num.* LXXXIX.

QUOJAME, *vedi* Cuojame.

RECLUTE. Requisiti che si richiedevano per far l'arresto delle Persone discole ed oziose per tal' effetto, *vedi* Nove *num.* II C.

RHUMERACK, *vedi* Camera Granducale *num.* CLII.

ROSOLI, Acquavite ec. si possono fabbricare, vendere ec. da chiunque in tutto il Granducato. *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXXXVIII.

SALTERELLI, Topi matti, e Ar-

mi da fuoco non si possono tirare, nè sparare in Firenze, *vedi* Otto *num.* CX.

SAN GAUDENZO Alpi. Ordini sopra la conservazione delle macchie di Faggio, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXX.

SANITA' Magistrato. Bando di restituzione di Commercio per la Dalmazia, Bosnia ec. de' 27. Maggio 1766. *num.* XVII.

Lettera circolare ai Giudicenti, ordinando loro di far noto con pubblico Editto di levarsi dal recinto delle mura di qualunque Città, Terre, e Castelli i Maiali, Castrari, e Agnelli, siccome le Masse del Letame, e altre immondezze, de' 12. Agosto 1767 *num.* LXXX.

Rinnovazione, ed aggiunta ad altre Leggi sopra il modo di tener Castroni, e altre Bestie Pecorine da Macello nei Piani sotto Firenze. Rescritto de' 27. Gennaio 1768. *num.* XCVII.

Notificazione per averli la necessaria attenzione circa il Male detto Cancro volante agli Animali Bovini, e Cavallini, col modo di conoscere il male; rimedio preservativo, e modo di curarlo, de' 28. Maggio 1770. *num.* CXCIX.

SCALETTA per sapere a qual peso dovrà esser la Piccia del Pan basso venale alla tonda, regolato a forma della valuta Mese per Mese del Grano *num.* XXXV.

Altra per i Fornai di Firenze, e di Campagna per regolare il peso come sopra *num.* LXXVI. *vedi* Abbondanza.

SCRITTOIO delle Possessioni, *vedi* Possessioni.

del **SEGNO** Ufizio. Bando sopra il nuovo Regolamento di esso, *vedi* Parte *num.* LXXII.

SEGO. Suo Appalto abolito. *vedi* Grascia *num.* LXII.

SENSALI di Livorno *vedi* Mezzani.

SIGILLO della Carne in Pistoia, e suo Contado, *v.* Pistoia *num.* XIV.

SMERIGLIO macinato da mandarsi fuori di Stato, esente dalla Gabella per 5. anni, *vedi* Camera Granducale *num.* CXXIII.

di **SOMMACCO** Polvere, sua esenzione

- ne. dalla Gabella *vedi* Camera Granducale *num.* XL.
- SOTTIGLIUMI**, ed altre Manifatture di Lana forestiere ammissibili. Notificazione per maggiore intelligenza del §. IV. dell' Editto degl' 8. Ottobre 1745. sopra di essi, *vedi* Camera Granducale *num.* CCXIII.
- SODI** che pagavano i Macellari, Mercanti di Bestie, Curandai ec. aboliti, *vedi* Annona *num.* CXLII.
- SQUADRE** degl' Esecutori, e Bargelli nuovo Regolamento *vedi* Consiglio di Stato *num.* CXXXI.
- STALE** Correa. Nuova Guardia di Dogana posta sul suo Confine *vedi* Camera Granducale *num.* CXCVIII.
- STAMPERIA GRANDUCALE**. Privilegio di aver la preferenza di servire nelle Stampe tutti gli Ufizi pubblici di Firenze, come pure di Stampare le Leggi, Bandi ec., e l' Almanacco dei Principi. Rescritto de' 10. Agosto 1768. *num.* CXX.
- STATO DELL' ANIME** del Granducato. Ordini sopra la maniera di ben formarlo, *vedi* Deputazione sopra il Commercio *num.* LIII.
- STRADA** per la Montagna di Pistoja, Imposizione sopra di Essa. *vedi* Nove *num.* LXXXIII. *vedi* Camera delle Comunità *num.* CLXXI, e CLXXII.
- STRADE** di Firenze. Bando riguardante il lastricare le medesime *vedi* Parte *num.* LII.
- TABACCO**, Bando ed Ordinazione universale sopra il medesimo *vedi* Camera Granducale *num.* CLI.
- Di Siviglia**, e Avana di Spagna, e d' Olanda che vengono per via di Mare in Livorno, e che per l' istessa strada si riestraggono restano esenti da ogni Dazio, *vedi* Camera Granducale *num.* CCXXIII.
- TAGLIO d' Alberi**, o Boscaglie. Ordine sopra di ciò *vedi* Possessioni *num.* CIII.
- TARIFFA** delle Mercedi de' Tribunali de' Rettori ordinata dall' Auditor Fiscale, *vedi* Fisco *num.* XLII.
- E Regola delle Mercedi per le cause Criminali e Civili da osservarsi nei Tribunali della Maremma, o sia Provincia Inferiore dello Stato di Siena *vedi* Maremma *num.* XLIV.
- Da osservarsi dai Ministri della Cancelleria dei Pupilli *vedi* Pupilli *num.* LXVII.
- Da osservarsi nelle Poste di Firenze, Pisa, e Livorno *vedi* Posta *num.* XCIV. XCV. XCVI.
- Per la Cancelleria dell' Annona, *vedi* Annona *num.* CLXXIV.
- Della Gabella da pagarsi in varie Città di Toscana dell' Acquavite, Rofoli ec. *vedi* Camera Granducale *num.* CXXXIX.
- TASSA** sopra i Poderi prorogata per due anni, *vedi* Nove *num.* LXVIII. CLX.
- TELE** di Canovacci, Terzoni, Rinfanti, e di Canapa che si fabbricano in varj luoghi di Toscana si devono bollare per distinguerle dalle Forestiere per godere dell' esenzione delle Gabelle accordate, *vedi* Camera Granducale *num.* CCXII.
- TELERIE**. Editto concernente diversi Ordini tanto per quelle fabbricate nel Granducato, che per le Tele Forestiere, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXXXII.
- TESORI**, Ripostigli, e antichi Monumenti si devono denunziare ec. *vedi* Fisco *num.* XXXIX.
- VAL D' ARNO** di sopra. Notificazione per la pubblicazione della nuova Pianta, o Carrone di esso, *vedi* Parte *num.* CLXV.
- Motuproprio circa il debito che ha la di lui imposizione, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CCH.
- Che i Debitori di essa imposizione possono pagare la rata del debito ancora alla Cassa della Camera delle Comunità *vedi* detta Camera *num.* CCXXI.
- VAL DI CHIANA**. Ordini riguardanti varj lavori fatti, e da farsi in rapporto al regolamento delle sue Acque, de' 25. Aprile 1770. *num.* CXCIII.
- VASTI**, e Orti pensili esposti a cadere nelle strade, *vedi* Parte *num.* LVII., e Camera delle Comunità.
- VEFRI** lavorati nel Granducato esenti per 5. anni di due terzi delle Gabelle, *vedi* Camera Granducale *num.* CXXXV.

VETRICI, e altro sulle Ripe d' Arno da Firenze fino al Fiume della Cecinella, si devino tagliare ogni due anni, *vedi* Camera delle Comunità *num.* CLXXIX.

UFFICIALI DEI FIUMI. Lettera circolare ai Giudicanti circa al confermare le licenze per le semente nelle Terre solite lavorarsi con i Bovi dentro il miglio, e mezzo miglio dell' Alpi Appennine, de' 5. Settembre 1766. *num.* XXX.

UFFIZIO DEI FOSSI di Pisa. Motuproprio sopra la proibizione delle Dispense, o siano Canove, e Regolamento concernente la Giurisdizione del Magistrato di detto Uffizio, Fabbriche, Coltivazioni, e Surrogati de' Nove di Pisa, e del Provveditore di detto Uffizio, a cui succede un Regolamento, e Istruzione da osservarsi da detto Magistrato per la spedizione dei rispettivi affari di quel dipartimento, de' 28. Ottobre 1767. *num.* XCI.

VIDIT per il Marescialle Botta Adorno, *vedi* Leggi di S. A. R. *num.* III.

— Per il Conte Francesco Orsini di Rosenberg *num.* XXXVII.

— Per i Direttori dei rispettivi Dipartimenti *num.* CCXXIX.

VINI FORESTIERI. Motuproprio con cui si riduce la Gabella per tutto Settembre 1766. a lire una per Barile per Firenze, e di soldi 10. per gli altri luoghi *vedi* Consiglio di Finanze *num.* V.

VINI e Liquori Forestieri si debbino vendere solo dai Grecajoli descritti all' Uffizio del Sale, *vedi* Camera Granducale *num.* LXXXI.

VINI FORESTIERI, e del Granducato che si introducano nella Maremma Sanese, Ordini per le sue Gabelle, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CXLIV.

Questi si possino da tutti ritenere, e vendere per stillargli, con proibizione di venderli per buoni, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CLXXXIV.

VITELLI CONCI Forestieri aumentati di Gabella, *vedi* Camera Granducale *num.* LXXXVII.

Conferma di Gabella sopra di essi, *vedi* Camera suddetta *num.* CLXVII.

ZECCA. Grossi, e mezzi Grossi Fiorentini, e Romani conati avanti l' anno 1700. non sieno ammessi a far verun pagamento; che i Fiorentini venendo portati alla Zecca, e ad altri Luoghi del Granducato in termine di 15. giorni gli sieno cambiati al valore corrente; e i Grossi Vecchi Romani per il prezzo dell' Argento, non dovendo aver più corso nel Granducato. Motuproprio de' 22. Marzo 1766. *num.* XIII.

Proibizione de' Mezzi Bajocchi, e Doppi Bajocchi, *vedi* Consiglio di Finanze *num.* CVII.

Due Lettere de' Nove, per le Monete di cinque, e dieci paoli tostate e alterate, *vedi* Nove *num.* CXI. e CXII.

Alcuni Bandi, e Ordini pubblicati in

LIVORNO. Rinnovazione del Bando che proibisce a chiunque di non far mali trattamenti, ingiurie, e violenze alla Nazione Ebraica, de' 2. Luglio 1766. *num.* CCXXX.

Editto che ordina ai Proprietari di Legna Carbone ec. della Maremma Pisana, e Volterrana di portare i loro Generi sotto le Torri del Littorale di detto luogo, e quivi possino costruire le Capanne per difenderli e non in altri luoghi ec. de' 15. Luglio 1766. *num.* CCXXXI.

Bando proibente il comprare, barattare, o contrattare ec. Biancherie, Vesti, Danari, Ori, Argenti ec. e altre robe con i soldati di ogni sorta, de' 9. Aprile 1767. *num.* CCXXXII.

Bando proibente il giocare in qualunque strada alle Pallottole, e Palla, de' 23. Luglio 1767. *num.* CCXXXIII.

Ordini di non poter rialzare, e fabbricar Piani, Terrazzi ec. se prima non

non faranno visitate tali fabbriche da un Ingegnere da deputarsi dal Corpo dell' Artiglieria, degl' 11. Ottobre 1768. *num.* CCXXXIV.
 Notificazione per maggiore schiarimen-

to delle Leggi de' 18. e 19. Settembre 1767. riguardo alle Farine ec. che traversano la Città di Pisa per trasportarsi a Livorno, e altrove de' 20. Gennaio 1769. *num.* CCXXXV.




E Ssendo piaciuto alla Divina Provvidenza di chiamare agli eterni Riposi l' AUGUSTISSIMO IMPERATORE FRANCESCO I. nostro Clementissimo Sovrano, si è degnata S. A. R. il Serenissimo Arciduca PIETRO LEOPOLDO Gran Duca di Toscana nostro Signore, di confermare il Marchese Maresciallo Botta Adorno per Capo del Governo, e tutto il rimanente del Governo di questo suo Granducato nell' istessa forma, ch' era stata data, e prescritta dall' Augustissimo suo Genitore, con ordine che tutti i Ministri, Tribunali, Governatori, e Ufiziali sì Civili, che Militari proseguino nelle loro rispettive incumbenze, fino a tanto che alla R. A. S. non piacerà disporre altrimenti: Per tanto il Consiglio di Reggenza nel partecipare gl' Ordini espressi del Serenissimo Granduca, comanda, che il Magistrato Supremo di questa Città continovi nell' esercizio delle sue funzioni in nome di S. A. R. e che partecipi il presente ordine a tutti gli altri Magistrati, e Tribunali della Città, e del Gran Ducato per tutto dove conviene, perchè tale è la volontà della R. A. S.

Dato in Reggenza li 23. Agosto 1765.

MARCHESE BOTTA ADORNO.

ROBERTO PADOLEFINI.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA

&c. &c. &c.



Vendo Noi nel primo ingresso che facciamo in questi Nostri fedelissimi Stati piena fiducia nell'amore dimostrato con tante riprove da i Nostri Sudditi all'Augustissimo Nostro Genitore di Gloriosa memoria, non dubitiamo che tra questi le persone che si distinguono nell'onestà e nel valore seconderanno con tutto lo zelo le nostre benefiche intenzioni, e contribuiranno più degl'altri alla felicità del Nostro Governo; e desiderando pertanto di accrescere il numero di chi serva al pubblico bene, vogliamo con un Atto di Clemenza richiamare alla strada dell'Onore e della virtù quelli che senza loro grave colpa si trovano per qualche disgraziata combinazione in pericolo di allontanarsene.

Adunque in vigore del presente Nostro grazioso Indulto concediamo un libero Perdono a tutti i Desertori delle Nostre Truppe di qualunque genere, purchè nel tempo e termine di tre mesi dal giorno della Pubblicazione del presente Editto si restituiscano

vo-

I volontari ai loro Corpi e Reggimenti, comprendendo in tale Indulto tanto i Nazionali che i Forestieri, e tutti quelli che avessero prestato alla loro deserzione assistenza aiuto o consiglio.

Uogliamo ancora estendere la Nostra Indulgenza a tutti i Nostri Sudditi o Domiciliati per dieci anni familiarmente nel Nostro Granducato, che si trovano querelati o inquisiti, o condannati dalla Giustizia per danno dato, ingiurie e risse, insulti, percosse e ferite date in atto di rissa e senza uccisione, delazione o ritenzione d' armi, sgrilletamento o sparo d' armi da fuoco senza offesa della persona, trasgressioni di giochi, o lotti, o di caccia o pesca, rottura di carcere, resistenza agli esecutori di Giustizia, esimizione di carcerati, disobbedienza ai Precetti Tregue o Paci rotte, Stupri e Adulteri senza violenza, inosservanza di Confino o Esilio, e per Contrabbandi di Sale e di Tabacco e di qualunque altro genere proibito.

E a tali Rei di alcuno dei suddetti Delitti, sempre che siano commessi prima del dì 11. del corrente mese, giorno in cui siamo giunti ai Confini de i Nostri Stati, concediamo il Perdono di tutte quelle pene afflittive e pecuniarie che possono aver meritate, ancorchè non sia principiato o sia perdente il Processo, o siano state dichiarate con Sentenza le Pene competenti.

E perchè non vogliamo che dal Perdono delle Pene risulti alcun pregiudizio ai Terzi, o restino vulnerati gl' ordini della Giustizia, dichiariamo, che quelli che vorranno godere della Nostra Clemenza debbano nel tempo e termine di sei mesi avere accettata nelle forme solite d' avanti al Tribunal competente la Grazia, con presentare le paci, ricevute, e quietanze dei Terzi interessati in causa secondo le Leggi veglianti. Dichiarando che rispetto alle pene pecuniarie s' intenda solamente condonato ciò che appartiene all' interesse Fiscale delle Nostre Regie Casse, o dei Nostri Feudatarj, ma non mai ciò che appartiene all' indennità delle Parti offese, e nemmeno dei partecipanti di dette Pene, e salve sempre le spese che fossero dovute ai Tribunali che avessero fatto il Processo, e salva nei Contrabbandi la perdita del Genere proibito degl' Istrumenti serviti al Contrabbando,

Ordiniamo similmente che pendente il termine assegnato all' accettazione, resti sospesa ogni elecuazione ed ogni atto ulteriore del Processo, ma non corra in questo mentre il tempo per la prescrizione, che potrebbe essere di altrui pregiudizio. E spirato il termine assegnato senza che sia accettata la Grazia, non potrà alcuno godere gl' effetti di questo nostro Indulto.

Nascendo dubbio se alcun Delitto resti compreso o non compreso nel presente indulto, la cognizione farà di quei medesimi che farebbero Giudici competenti del commesso Delitto.

L' Indulto dovrà comprendere generalmente tutti i Nostri Sudditi, e dovrà osservarsi e attendersi in qualunque luogo del Granducato ancorchè con qualunque titolo infeudato, ed eseguirsi da qualunque Giudice e Tribunale benchè potesse dubitarsi che vi si richiedesse special menzione.

Spe-

Speriamo che questo Atto di straordinaria Clemenza, e molto più l'esempio dei nostri Sudditi più virtuosi che faranno da Noi amati e considerati con distinti contrassegni della Nostra special protezione, risveglierà chi è capace di correggersi, e crederà di poter meritare con una vita più plausibile la Nostra Real benevolenza; tanto più che se alcuno si abuserà della Nostra graziosa disposizione per tornare con maggior facilità a porsi in contumacia della Giustizia, potrà attendersi in avvenire di essere da Noi giustamente abbandonato alla severità delle Leggi. Non ostante ec.


Dato in Firenze li 19. Settembre 1765.

PIETRO LEOPOLDO.

V. B O T T A.

ROBERTO PANDOLFINI

In Firenze l'Anno 1765. Nella Stamperia di S. A. R.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Volendo dare una forma certa e notoria agli Ordini Nostri che saranno pubblicati, e dedotti a notizia de' Ministri, e Magistrati del Nostro Gran-Ducato che saranno rispettivamente incaricati della loro esecuzione; Dichiariamo pertanto che tutte le Leggi che ci piacerà pubblicare per il buon Governo de' Nostri Stati saranno firmate di Nostra propria mano col Nostro Nome, ed in appresso segnate col *Vidit* del Maresciallo Marchese Botta Adorno Consigliere Intimo Attuale di Stato e di Guerra, Generale Comandante delle Nostre Truppe, e Nostro Maggior Domino Maggiore, e contraffegnate dal Segretario competente.

E nell' istessa maniera compariranno al Pubblico tutti gli Ordini Regolamenti Motupropri e Rescritti che ci piacerà firmare di Nostra propria mano; ma siccome può darsi il caso che per qualche Nostro impedimento o per maggior celerità nel corso degli Affari convenga prendere una forma diversa di Spedizione, perciò vogliamo e dichiariamo che tutti i Motupropri e Rescritti che compariranno al Pubblico spediti in Nome Nostro e di Nostro Ordine, e Muniti col *Vidit* del predetto Maresciallo Marchese Botta Adorno, e contraffegnati dal Segretario competente siano da tutti i Tribunali e Ministri a cui s' appartiene l' esecuzione rispettati ed ubbiditi, come se fossero di Nostra propria mano firmati; perchè tale è la Nostra volontà; Non ostante &c.


Dato in Firenze li 19. Settembre 1765.

PIETRO LEOPOLDO.

V. BOTTA.

ROBERTO PANDOLFINI.

In Firenze l' Anno 1765. Nella Stamperia di S. A. R.



NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale fanno pubblicamente notificare, come dovendosi mutare l' Impronta del Bollo della Carta destinata a bollarsi, ed usarsi a forma del Disposto nella Legge del dì 8. Novembre 1749 ha comandato S. A. R. con Rescritto del dì 9. Ottobre 1765 che la Carta bollata, o contrabbollata con l' Impronta fin qui praticata possa seguitare ad usarsi per il Tempo, e Termine di mesi sei da computarsi dal dì primo Ottobre corrente, fino a tutto il mese di Marzo futuro 1766. ; e che spirato un tal Termine, resti proibito per tutti gli Atti, che secondo gli Ordini veglianti si dovranno fare in Carta bollata, l' uso della Carta col Bollo vecchio, che non sia contrabbollata col nuovo Contrabbollo, che sarà dato alla Direttoria della Carta bollata, dovendo esser lecito, e permesso alla medesima Direttoria anco spirato il predetto Termine di contrabbollare quella Carta bollata, che si troverà avere tuttavia in essere già bollata col vecchio Bollo, e quella così contrabbollata dispensare al Pubblico, siccome altresì dovrà esser lecito anco spirato l' istesso Termine a qualunque Persona si trovasse avere della Carta non ancora messa in uso col vecchio Bollo, il poterla portare alla detta Direttoria di questa Città, dalla quale vuole SUA ALTEZZA REALE, che gli sia *gratis* contrabbollata col nuovo Bollo, ad effetto, che per una parte li Particolari non risentino alcun danno nella Comandata mutazione di Bollo, e per l' altra parte si osservi il presente Ordine di non usarsi dopo il Mese di Marzo futuro per tutti gli Atti individuati nella precitata Legge del 1749. altra Carta, che quella bollata col nuovo Bollo, e contrabbollata con il nuovo Contrabbollo, sotto le pene comminate nell' istessa Legge.

Resta bensì permesso a qualsivisa Persona anco nel decorso di questi sei mesi il poter usare validamente quella Carta con l' Impronta sola del nuovo Bollo, che si dispensasse dalla Direttoria, e tutto così di precisa volontà di SUA ALTEZZA REALE.

Dalla Camera Gran-Ducale 24. Ottobre 1765.

Avvocato Piero Antonio Brandi Segretario.



V.




Essendo informata SUA ALTEZZA REALE dell' infelice raccolta del vino del presente anno, e volendo provvedere al sollievo de i suoi amatissimi sudditi, si è determinata a concederli, conforme gli concede dal dì della pubblicazione del presente Editto la riduzione della gabella del vino forestiero da qualunque parte possa procedere o dalla via di terra, o dalla via di mare, che s'introdurrà nella Città di Firenze a una lira il barile, e per quello che s'introdurrà nelle altre città, e luoghi del contado, e distretti Fiorentini a soldi dieci il barile, compresi sempre il passo di San Miniato, nei casi nei quali fosse dovuto, e con l' esenzione da ogni altra gabella regia, o comunitativa, fermo però stante riguardo a Livorno il pagamento del solito stallaggio, e della gabella, che riscuotesi da quella Dogana sopra il vino forestiero, che s'introduce in quel Porto, e senza deroga agli ordini veglianti dell' Ufizio del Sale per la vendita di detto vino. E la sopraespressa grazia doverà avere effetto a favore di qualunque persona per tutto il futuro mese di Settembre 1766. Fatto in Firenze li 13 Novembre 1765.

V. BOTTA.

TAVANTI.

In Firenze l' Anno 1765. Nella Stamperia di S. A. R.



VI

B A N D O

*Sopra li Cocchieri, Carrozzieri, Lettighieri, e Mulattieri, ed altri
Condottieri, che commettono Frodi alle Porte di Firenze, e delle altre
Città del Gran-Ducato, dove si risquotono le Gabelle.*

Adì 2. Dicembre 1765.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 20. Novembre 1765. coerentemente al Bando del 1593. già rinnovato, e ripubblicato in diversi tempi, ed in ultimo nel dì 18. Giugno 1745. fanno pubblicamente bandire, e notificare, che per impedire più che sia possibile la defraudazione delle Gabelle, e di altri Regj Dazzi alle Porte di Firenze, e delle altre Città del Gran-Ducato di Toscana, dove è stabilita la riscossione di dette Gabelle, vengono i Ministri, ed Esecutori ivi destinati al servizio delle Dogane, autorizzati a visitare indistintamente le Carrozze, i Caleffi, Lettighe, Stanghe, e qualsivoglia altro Istrumento, per via di cui possa seguire il trasporto di robe gabellabili, o proibite.

Perciò tutti i Cocchieri, Lettighieri, Carrozzieri, Caleffanti, ed ogni altro Condottiere, tanto di private Persone, quanto di SUA ALTEZZA REALE dovranno prestare obbedienza alla chiamata dei predetti Ministri, ed Esecutori delle Porte, e Dogane, sotto le pene, in caso di disobbedienza resistenza o fuga, comminate dagl' Ordini veglianti.

E qualunque Cocchiere, Lettighiere, Carrozziere, ed altri come sopra di private Persone, introdurrà, o estrarrà dalle Porte della suddetta Città, o lascerà per le Ville, o in altri luoghi robe gabellabili frodandone il Regio Diritto, o robe proibite in qualsivoglia modo direttamente, o indirettamente, ancorchè per volontà, o commissione de' suoi Padroni, o Familiari; incorrerà rispettivamente, non solo nella pena di scudi venticinque per ciascuno, e per ciascuna volta, da applicarsi per un terzo ai Ministri, ed Inventori segreti, o palesi, un terzo a chi condannerà, ed un terzo alla Regia Cassa delle Dogane; ma ancora nella perdita delle robe frodate, e delle Carrozze, o altri Istrumenti usati per il trasporto delle medesime, come pure dei Cavalli, ed altre Bestie rispettivamente, secondo l' ordine dei Frodi, oltre l' arbitrio del Giudice relativamente alle circostanze, ed alla qualità delle trasgressioni.


Ed affinché gli Padroni, e Padrone di dette Carrozze, ed altri Istrumenti, abusando del rispetto dei Ministri delle Porte, i quali talvolta gli esentassero dalla visita, non tengano mano alle contravvenzioni; dichiarano, che se tali Cocchieri, ed altri Condottieri come sopra commetteranno Frodi con partecipazione, o commissione dei Padroni, o Padrone di essi, e loro Figliuoli, o Familiari, saranno parimente gli Padroni di dette Carrozze, ed altri Istrumenti, condannati in scudi cinquanta per ciascuno, e per ciascuna volta, ed in tutte le altre pene del frodo, e perdita delle robe frodate, dell' Istrumento, e delle Bestie, da applicarsi come sopra; E farà tenuto il Marito per la Moglie, il Padre per i Figli, ed il Padrone per i suoi Familiari.

Gli Uffiziali poi, e Ministri della Casa di S. A. R. che froderanno, o faranno frodare, o terranno mano per se, o per altri a detti Frodi, con prevalersi dell' occasione delle robe, e Bestie che si conducano innanzi, ed indietro per servizio della Regia Corte, o in qualsivoglia altra occasione, e maniera incorreranno nella privazione del loro Uffizio, e di scudi dugento d' oro per ciascuno, e per ciascuna volta da applicarsi come sopra.

Similmente li Palafrenieri, Staffieri, ed altri che portano la Livrea, e sono al servizio della Real Corte, restano sottoposti alla visita de' Ministri, ed Esecutori delle suddette Porte, non meno che alle Leggi, ed Ordini veglianti per i Frodi. Comandando di tutto l' inviolabile e rigorosa osservanza ec.

Avvocato Pier' Antonio Brandi Segr. della Camera Gran-Ducale

In Firenze l' Anno 1765. Nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO

P E R G R A Z I A D I D I O

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Onsiderando Noi quanto convenga, che le Persone, le quali sono attualmente, e saranno impiegate nella Nostra Corte, abbiano un Foro destinato particolarmente a conoscere le loro Cause, di Nostro Moroproprio, di certa scienza, e colla pienezza della Sovrana Nostra Potestà, separamo, e dichiariamo esentile dette Persone dalla Giurisdizione di tutti altri Giudici, Magistrati, e Tribunali di qualsivoglia preminenza, ed autorità sieno rivestiti, e quelle immediatamente sottoponghiamo negli Affari Civili al Magistrato Supremo, e negli Affari Criminali al Tribunale degli Otto della Città di Firenze.

In conseguenza di questa Nostra Determinazione, mediante la quale tutte le Persone addette al servizio della Nostra Corte, saranno reputate privilegiate, avranno i predetti due Tribunali rispettivamente la cognizione privata di tutte le Cause Civili, Criminali, e Miste, Ordinarie, ed Esecutive, e con qualsivoglia forma di Giudizio saranno, o potranno essere istruite, nelle quali abbiano interesse le dette Persone, ec-

tuati gli Uffiziali, la Guardia Nobile, ed altre Persone soggette al Foro Militare, come ancora i Cavalieri di S. Stefano, sopra de' quali, rispetto però solamente alle Cause Criminali, Cause di Commende, ed altre simili di ordinaria Giurisdizione del Consiglio dell' Ordine, Noi non intendiamo, che sia fatta alcuna innovazione.

Saranno parimente eccettuate tutte le Cause riguardanti l' Appalto Generale, le quali resteranno alla cognizione della Camera Granducale; e degli altri Giudici destinati a conoscerne, come per lo passato; e solo trattandosi di Cause Criminali, queste dovranno parteciparsi al Nostro Maggiordomo Maggiore nella forma, che dal Tribunal degli Otto saranno comunicate, come verrà dichiarato in appresso, tutte le altre Cause di simil natura.

La Privativa concessa, come sopra, al Magistrato Supremo, non impedirà alle Persone di Corte il potere, volendo, convenir civilmente, e tanto coll'azione reale, che personale, i loro debitori non privilegiati a qualunque altro Tribunal competente.

Di tutti gli Atti così Civili, come Criminali, riguardanti le dette Persone

ione di Corte, ordiniamo, che se ne formino delle filze a parte per doverli conservare separatamente da tutti gli altri Atti delle rispettive Cancellerie del Magistrato Supremo, e degli Otto.

Le spese di tali Atti si regoleranno secondo le solite Tariffe, ed il prodotto di essi si porrà nelle Cassette delle dette rispettive Cancellerie per farne quell'uso, a cui sono destinati gli altri Emolumenti, che ordinariamente colano in quelle Cassette.

Le Cause Civili saranno commesse secondo lo stile del detto Magistrato Supremo, a' Giudici Relatori, purchè sieno degli approvati, in conformità degli Ordini veglianti, e le Sentenze, che verranno proferite nelle dette Cause, avranno quei rimedi, che si competono di ragione, e che si son fin qui praticati.

E quanto alle Cause Criminali, ed alle Miste, intentate criminalmente, la cognizione delle quali spetterà, come sopra, al Tribunal degli Otto, gli Atti saranno fatti al Banco di Città, e l'ordinatorio di simili Giudizi sarà in tutto e per tutto regolato dal Segretario, che risiede in quel Tribunale, secondo la sua ordinaria incumbenza, ed in conformità del Regolamento de' 30. Ottobre 1760.

Per la decisione poi delle dette Cause voteranno l'Assessore, il Segretario, e l'Auditor Fiscale, con quell'ordine, che si tiene nelle altre Cause di cognizione privativa del detto Tribunale degli Otto; ma avanti di proferire la Sentenza, sarà partecipato l'affare col parere de' detti tre Giudici al Maggiordomo Maggiore per attendere gli Ordini Nostri.

D'ogn' introduzione di Causa Criminale, e d'ogni Arresto, che il Tribunale degli Otto credesse esser giusto ordinarsi contro alcuna Persona della Corte il Segretario dovrà parimente informarne il Maggiordomo Maggiore, e dependerà da tutto quello, che ne' casi occorrenti gli verrà dal medesimo comunicato.

Per fare arrestare le Persone di Corte si adopererà la forza Militare. Ma come la pubblica sicurezza non permette in materia di delitti, che il godimento d'alcun privilegio possa trattenere il corso

della Giustizia, e favorire in tal forma l'impunità, così se vi sarà pericolo, che il Reo prenda la fuga, o altrimenti si possa salvare, gli Sbirri, e qualunque altro, potranno arrestare indistintamente il Delinquente, col carico però di rimetterlo immediatamente nelle mani del Prevosto della Corte, il quale ne informerà il detto Segretario degli Otto, e questo il Maggiordomo Maggiore, a cui apparterrà di dare gli ordini in conseguenza.

Al Prevosto, che sarà destinato alla custodia degli Arrestati, sarà assegnato un luogo adattato, e capace di ben guardarli, dove avrà egli pure il suo Quartiere, ed una Guardia Militare. Tutto quel più che può riguardare il di lui ufficio, sarà dichiarato nelle sue particolari Istruzioni.

Tutti i Delitti, che da qualsivoglia Persona saranno stati commessi nei Nostri Reali Palazzi, e Ville, o in danno del privato Nostro Patrimonio, caderanno sotto la cognizione del detto Tribunal degli Otto, e le cause di tali delitti saranno trattate secondo il metodo dichiarato di sopra.

Seguendo fuori di Firenze alcun delitto, che in virtù di questo Nostro Ordine sia di cognizione del Tribunal degli Otto, il Giudicente del luogo, nel quale un tal delitto sarà stato commesso, riceverà la Denunzia, o Comparsa, e quella senz'alcun indugio trasmetterà al detto Tribunale, per dependere da quello, che in seguito gli verrà ordinato; ma frattanto potrà, e dovrà fare tutti quegli Atti, i quali potrebbero cagionar disordine, o portar pregiudizio, se fossero differiti.


Tale è la Nostra volontà, la quale comandiamo, che da tutti, ed in ogni luogo soggetto alla Nostra Sovranità, ancorchè convenisse farne special menzione, sia inviolabilmente osservata; Non ostante, ec.

Dato in Firenze li 16. Dicembre 1765.

PIETRO LEOPOLDO.

V. BOTTA.

GIO. BATISTA PAVINI.



NOTIFICAZIONE




SUA ALTEZZA REALE con suo benigno Rescritto del dì 9. Ottobre 1765. si è degnata di confermare per altri cinque anni da cominciare li 15. Febbraio 1766. a' Deputati della Pia Casa del Refugio di S. Filippo Neri di questa Città di Firenze il Privilegio di Privativa di potere essi soli, o chi averà legittima causa, o dipendenza da loro in tutti i felicissimi Stati dell' ALTEZZA SUA REALE fabbricare, e vendere Berretti, Berrette, Calze, Guanti, e Calcetti di Lana feltrati, e fodati a tutte l'usanze, o con il pelo tanto dentro, che fuori, o pure senza pelo a loro piacimento, sotto le pene, obblighi, condizioni, privilegi, e prerogative espresse nel Bando de' 25. Ottobre 1745. al quale &c.

Dall' Archivio di Palazzo il dì 16. Dicembre 1765.

Simone Fabbrini Ministro in detto Archivio.


In Firenze l' Anno 1765. Nella Stamperia di S. A. R.



IX.

B A N D O

Che si deva dare la Portata di tutto il Bestiame Bovino, Vaccino, Vitellino, e Bufalino sì da lavoro, che da Macello, che ognuno si ritrova.



L' Illustrissimi Signori Deputati della Congregazione sopra gli affari di Grascia della Città di Firenze, considerando i vantaggi che risultano dalla notizia precisa delle Portate delle Grascie, che si fanno regolarmente ogn'anno, e volendo procurare un simile beneficio a prò del Pubblico, perciò che riguarda il Bestiame Bovino, Vaccino, Vitellino, e Bufalino tanto da lavoro, che da macello, affine di prendere le misure più proprie non solo rispetto alle Provvizioni di detto Bestiame, qualora bisognassero, ed al buon regolamento di esso; quanto ancora per facilitare ai Proprietarij di tal sorte di Bestiame un più vantaggioso esito del medesimo; perciò in esecuzione degl' Ordini veglianti, ed in sequela di quanto fù altre volte praticato, e specialmente negl'anni 1713. e 1723. ; fanno pubblicamente bandire, ed espressamente comandare ad ogni, e qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, etiam esente, e privilegiata di qualsivoglia luogo ancorchè infeudato, e privilegiato, comprendendo ancora la Città, Distretto, e Montagna di Pistoia, Barga, e Capitanato di Pietrasanta, che per tutto il mese di Marzo prossimo avvenire 1767. deva aver data la sua Portata distinta di tutto il Bestiame Bovino, Vaccino, Vitellino, e Bufalino, sì da lavoro, che da macello, che in qualunque modo si ritroverà, con dichiarare il luogo dove se lo ritrovi, e la qualità di detto Bestiame, con obbligo a quelle Persone, che vorranno vendere tutto o parte del Bestiame, che averanno dato in Portata, di prendere nota della quantità venduta, ed a chi, per doverne render conto ad ogni richiesta alla Congregazione predetta; E che quelli che hanno tali Bestiami nella Città di Firenze devino dentro al suddetto termine aver dato le dette Portate nella loro Cancelleria di Grascia, da riceverfi gratis, e senza veruna spesa; e quelli di fuori in mano dei Rettori, e Giudicenti dei luoghi nella Giurisdizione de' quali si ritrovano, quali Rettori, e Giudicenti dei luoghi tutti siano tenuti ricevere dette Portate parimente gratis, e devino nel termine di giorni dieci dopo il suddetto mese di Marzo 1767. immediatamente seguenti averne fatto pervenire nella detta loro Cancelleria il Sommario ben distinto da luogo a luogo, con esprimervi la quantità, e qualità delle Bestie, secondo la norma, che gli sarà prescritta; obbligando i medesimi a ritenere le Portate originali, e quelle riporre negl' Atti delli loro Tribunali rispettivamente, sotto pena a chi mancasse di fare le Portate nel modo, che sopra, o mancasse di farle giuste della perdita del Bestiame, che non sarà stato dato in Portata, o di sua giusta valuta, ed altre pene ad arbitrio della loro Congregazione; Ed ai Rettori, Giudicenti, e loro Ministri, che mancassero d' eseguire quanto sopra di scudi venticinque, e dell' arbitrio, da distribuirsi dette pene per la terza parte al Fisco, la terza parte all' Ufficio medesimo della Grascia in beneficio dei Poveri, e l' altra terza parte all' Accusatore palese, o segreto.


E così dovrà farsi ogni anno a forma del Bando, che per tutto il dì 16. del mese di Gennaio di ciascun' anno ne sarà pubblicato.

La cognizione di tutte le suddette trasgressioni, vuole SUA ALTEZZA REALE, che sia, e s' aspetti privatamente quanto ad ogni altro Magistrato, Tribunale, e Rettore della Città e Stato alli suddetti Deputati di Grascia &c. non ostante &c. e tutto a chiara notizia di ciascuno &c.

Carlo Grobert Cancelliere.

Bandito per me Ferdinando Bernini pubblico Banditore nei luoghi soliti di questa Città di Firenze questo dì 16. Gennaio 1767.

In Firenze. L' Anno 1767. nella Stamperia Granducale.



X.

B A N D O


Delle Portate dell' Olio.



A Congregazione sopra gli affari di Grascia della Città di Firenze, conoscendo quanto sia necessario per miglior servizio del Pubblico, aver perfetta notizia di tutta la quantità dell' Olio, che si trova ne' felicissimi Stati di SUA ALTEZZA REALE ad effetto di pigliare in tempo opportuno le precauzioni necessarie, ed impedire qualunque sconcerto; con precedente approvazione della REALE ALTEZZA SUA, fa pubblicamente bandire, e notificare a qualsivoglia persona di qualsivoglia luogo di questi Stati di SUA ALTEZZA REALE ancorchè infeudato, e privilegiato, grado, e condizione, etiam esente, e privilegiata, comprendendo ancora la Città, Distretto, e Montagna di Pistoia, siccome la Provincia della Lunigiana, e Capitanato di Pietrasanta, che per tutto il prossimo Mese di Maggio 1767. deva aver dato la Portata di tutto l'Olio, che in qualunque modo si troverà in essere, distinguendo l'Olio vecchio dal nuovo, con specificare il luogo dove se lo ritrovi, compreso ancora tutti i Bottegai, Piz-zicagnoli, con obbligo a quelle persone, che vorranno vendere tutto, o parte dell'Olio, che averanno dato in Portata, di prender nota della quantità venduta, ed a chi per doverne render conto ad ogni richiesta alla Congregazione predetta, e che quelli della Città di Firenze, e Subborghi devino aver date dette Portate nella Cancelleria di Grascia da riceverli gratis, e senza veruna spesa, dentro tutto il detto Mese di Maggio, e quelli di fuori in mano del Rettore, e Giudicante del luogo sotto la di cui Giurisdizione abitano, quali Rettori, e Giudicanti siano tenuti parimente ricevere dette Portate gratis, e quelle nel termine di giorni otto immediatamente seguenti dopo detto Mese di Maggio devino averle fatte pervenire nella detta Cancelleria di Grascia, sotto la pena a chi mancasse di fare dette Portate, o mancasse di farle giuste della perdita dell'Olio non dato in Portata, la valuta del quale si applicherà la metà al Denunziatore segreto, o palese, e per l'altra metà all' Ufizio medesimo della Grascia in beneficio dei Poveri. E tutto a chiara notizia di ciascheduno.

Carlo Grobert Cancelliere.

Bandito per me Ferdinando Bernini pubblico Banditore nei luoghi soliti di questa Città di Firenze, questo dì 16. Gennaio 1767.



NOTIFICAZIONE



L'Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione del benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 8. Gennaio 1766. fanno pubblicamente notificare, come per animare alla coltivazione delle Piante denominate Sommacco, e favorire la preparazione della Polvere, che ricavasi dalle medesime intesa sotto nome di Polvere di Sommacco, resta confermata fino a nuovo ordine a favore di chiunque siasi l'elenzione stata già accordata per anni dieci, e notificata sotto il dì primo Settembre 1753. da ogni forte di Gabella per la Polvere di Sommacco nostrale, che farà trasportata da un Luogo all'altro dei felicissimi Stati della REALE ALTEZZA SUA per l'uso delle Conce delle Cuoia, al quale principalmente è destinata, e per qualunque altro a cui potesse servire, e tutto ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 18. Febbraio 1766.

Avvocato Pier' Antonio Brandi Segretario



PIETRO LEOPOLDO

P. E. R. G. R. A. Z. I. A. D. I. D. I. O.

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Volendo Noi secondare le paterne premure che ha dimostrate l' Augustissimo Nostro Genitore di gloriosa memoria di dar l' ajuto possibile alla Popolazione e alla Agricoltura delle Nostre Maremme, e risvegliando l' infelicità della loro situazione tutto il Nostro zelo e desiderio di migliorare la loro fortuna, ci siamo determinati di formare di detta Provincia un Governo dipendente solamente e immediatamente dalla Nostra Autorità Sovrana, e dagl' ordini che ci riserviamo a dare per provvedere alle circostanze locali di quel Paese con quelli stabilimenti che di tempo in tempo crederemo più adattati a soccorrerlo, e procurargli quel miglioramento di cui è capace.

I. Pertanto Vogliamo che questa Provincia resti composta dei Capitanati di Grosseto Massa Sovana e Arcidosso, aggiungendovi le Contee di Scansano Pitigliano Sorano Castellottieri San Giovanni Santa Fiora e il Marchesato di Castiglione della Pescaja e l' Isola del Giglio.

II. La detta Provincia si dividerà per l' avvenire in otto Potesterie che averanno la sede in Grosseto Massa Castiglione della Pescaja Scansano Manciano Pitigliano Arcidosso e nell' Isola del Giglio; riservandoci a dare i nostri Ordini sopra il Compartimento delle Comunità e Comunelli da assegnarsi e aggregarsi per l' avvenire a ciascheduna di dette Potesterie, dal qual Compartimento risulterà la Linea notoria e invariabile di confino tra le due Provincie del Territorio Senese che doverà osservarsi a tutti gl' effetti. E fino a tanto che non sarà pubblicato tal Compartimento proseguiranno gl' Iudicanti Attuali con qualunque titolo si chiamino a fare il loro Ufizio nei limiti della loro solita Giurisdizione, facendo le loro partecipazioni nelle Cause Civili e Criminali nel modo che a forma degl' ordini veglianti son tenuti a fare e che hanno praticato fino al presente.

III. I detti Potestà, oltre l' esercizio della Giurisdizione Civile e Criminale sopra tutti i Territorj compresi nel loro dipar-

dipartimento, averanno la soprintendenza alle assemblee e Uffici comunali,

affumeranno immediatamente la dire-

III. Del Patrimonio di ciascheduna Comunità a tenore delle Istruzioni che faranno loro date, con obligo di fare i rapporti e dipendere in questa parte totalmente dagl' ordini del Magistrato de' Fossi e Coltivazioni di Grosseto. E rispetto ai luoghi Infeudati, rilasciando agl' Iudicenti Feudali la Giurisdizione competente a tenore delle rispettive Investiture, riterranno sopra gl' interessi delle Comunità Infeudate e loro abitanti tutta quella soprintendenza che è riservata ai Magistrati Regj, a tenore della Legge del dì 21. Aprile 1749. sopra i Feudi, e delle altre Leggi e consuetudini veglianti del Granducato.

IV. Ciaschedun di detti Potestà averà uniti alla sua Corte un Notaro Criminale e averà tanti Notari e Ufficiali Civili quanti possino esser sufficienti a supplire alle Cause e Affari del Luogo di sua residenza, e in oltre degl' altri luoghi della sua Potestaria che per ragione della loro Popolazione situazione o altre circostanze richiedessero l' assistenza o residenza temporaria o continua di un Ufficiale; e averà quel numero di Esecutori di Giustizia che conviene al servizio della sua Potestaria secondo il Compartimento che sarà fatto per regola di ciascheduna Corte.

V. Confermiamo tutte le facultà da Noi date al Magistrato de' Fossi e Coltivazioni di Grosseto, il quale vogliamo che abbia una Giurisdizione Univerale e privativa sopra tutti i Territorj di detta Provincia nelle cose risguardanti la direzione delle Acque e delle Strade e la salubrità dell' Aria; e per quelle risguardanti la coltivazione della Campagna e nelle Cause di danno dato e in quelle dipendenti dal Capo Vergaro e dall' Unzio dei Paschi vogliamo che dagl' Iudicenti locali siano in avvenire per appello portate privatamente a detto Magistrato.

VI. Averà in oltre la soprintendenza generale sopra tutte le Comunità e sopra la conservazione del loro Patrimonio; e sopra il Patrimonio dei Luoghi Pii Opere e Fabbriche pubbliche e altre Fondazioni di pubblica utilità, con Giurisdizione privativa in tutte le Cause ove i detti Patrimonioj abbiano interesse diretto o indiretto, e con facultà di proporci le Istruzioni generali e particolari che per il buon ordine di tali Comunità e amministrazioni crederanno più convenienti.

VII. Il detto Magistrato dei Fossi e Coltivazioni sarà composto di un Commissario che sarà da Noi nominato, e dei Soggetti che sono e saranno da Noi tempo per tempo prescelti, con la dovuta subordinazione al Governo di Grosseto a tenore delle Istruzioni che rispettivamente riceveranno.


VIII. Il detto Governo sentito il Magistrato suddetto e i rispettivi Iudicenti locali ci proporrà senza dilazione il compartimento sopra indicato per fissare il Circondario delle Potestarie e per formare le Corti di Giustizia, prefinire più precisamente l' esercizio della loro Giurisdizione, regolare gl' Appelli, e stabilire le Tariffe, e le Residenze degl' Iudicenti locali per l' Inverno e per l' Estate, e il numero degli Esecutori di Giustizia; e ci farà rapporto delle providenze ulteriori che stimerà doverfi implorare dalla Nostra Clemenza per reintegrare gli Archivj i Diritti e Capitali delle Comunità raccomandate alla sua cura, e finalmente procurerà con tutto lo zelo e attività l' esecuzione degl' Ordini che tempo per tempo gli faremo partecipare.

Dato in Consiglio di Stato li 18. Marzo 1766.

PIETRO LEOPOLDO.

V. BOTTA.

FRANCESCO SIMINETTI.



SUA ALTEZZA REALE essendo informata delle difficoltà, che di continuo s' incontrano nel dare, e ricevere in pagamento i grossi, e mezzi grossi vecchi tanto Fiorentini, che Romani, attesa la loro estrema confunzione, e volendo togliere di mezzo la cagione dei frequenti ricorsi, che ne derivano, ordina, e comanda, che dal dì della pubblicazione del presente Editto, i grossi e mezzi grossi vecchi Fiorentini e Romani, cioè conati avanti l'anno 1700. non sieno ammessi a far pagamento nè alle Casse pubbliche, nè fra i privati.

E a fine di facilitare l'esito dei detti grossi, e mezzi grossi vecchi Fiorentini, e liberare i Possessori dei medesimi da ogni scapito; la REALE ALTEZZA SUA accorda, che tutti i grossi, e mezzi grossi vecchi, che si riconosceranno per Fiorentini, venendo portati in Firenze alla sua Zecca, e negli altri luoghi del Gran-Ducato ai Cassieri dell'Appalto Generale sieno cambiati al valore corrente, cioè a ragione di soldi 6. 8. l'uno i grossi, e rispettivamente di soldi 3. denar. 4. i mezzi grossi, purchè vi sieno portati nel termine di giorni quindici dal dì della pubblicazione del presente Editto nei rispettivi luoghi, passato il qual termine si riceveranno alla Zecca solamente per il rispettivo valore intrinseco.

Per quello poi che concerne i grossi, e mezzi grossi vecchi Romani conati come sopra avanti l'anno 1700. resta in facoltà del Possessore il portarli alla Zecca, da cui gliene sarà pagato il valore al prezzo dell'argento, o il procurarne l'esito altrove, non dovendo più aver corso, come Monete negli Stati di SUA ALTEZZA REALE.


Dato in Firenze li 22. Marzo 1766.

V. B O T T A

FRANCESCO PECCI.

TAVANTI.

In Firenze. L'Anno 1766. nella Stamperia Granducale.



Adi 2. Aprile 1766.

GL' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione di benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Marzo 1766. ordinarono ridursi a memoria e ripubblicarsi nella Città di Pistoia e suo Contado, il seguente Bando sopra il Sigillo delle Carni, Comandandone l' inviolabile osservanza. Mandantes &c.

Pietro Casanova Cancelliere delle Farine.

B A N D O

S O P R A I L S I G I L L O D E L L A C A R N E



L. Sereniss. Gran Duca di Toscana e per S. A. R. l' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Ottavio Vettori Provveditor Generale dell' Ufizio delle Farine.

Atteso, che non ostante le Leggi, e Bandi di detto Ufizio, proibitive il poter macellare, e vendere Carne senza pagamento di Sigillo, e senza osservare gli ordini imposti dalle dette Leggi, quali tutte sono in viridi osservanza, seguino nondimeno in più e diversi modi molte contravvenzioni, nè sia valuto fin' ora per reprimere la malizia, e audacia de' Trasgressori il procedere contro essi a carcerazioni, processure, e condanne; ma cresciuti piuttosto di numero, e inventate di continuo nuove maniere di trasgredire, si vada sempre più con abuso intollerabile, e con somma ardezza, e sfacciataggine, macellando fraudolentemente in ogni luogo Carni di tutte le sorti, in detrimento di detta Entrata, quale siccome dal suo principio fu introdotta per supplire alle spese gravissime del mantenimento de' Presidj, e Milizie per la difesa, e preservazione degli Stati; Così adesso si riconosce essere maggiormente necessario il renderla viva, e fruttifera, mentre sono pur troppo note le calamità, per le quali è bisognato, e giornalmente bisogna diffondere grosse somme per liberare i Sudditi da maggiori disastri.


Volendo perciò a così fatto disordine, pernicioso, e pregiudiziale al pubblico, e privato interesse, con ogni opportuno rimedio, e con modo particolare, e premuroso provvedere, e ovviare.

Per il presente Bando ex abundantis, e per quanto faccia di bisogno; fa rinnovare, e ridurre a memoria tutte, e ciascheduna delle predette Leggi, e Bandi, e loro contenuto in materia della suddetta proibizione, intimando, e notificando a chi ardirà da qui avanti di contraffare in alcun modo alle medesime, che non solo saranno condannati nelle pene imposte dalle medesime Leggi, e specialmente dalla Legge de' 26. Marzo 1557. quale si estende per i soliti delinquere a pene afflittive, e rigorose, ma arbitrariamente ancora da procedersi contro di essi de facto, e senza processura alcuna, con informazioni estrajudiciali, oltre alla perdita della Carne, da levarseli ipso facto, in altre pene, e rigori esemplari che parranno più adeguati, secondo la qualità de' casi, e delle Persone.

E perchè l' esperienza ha fatto conoscere, che dette frodi in buona parte risultano dalla libertà del trasporto delle Carni, che si fa da un' Appalto all' altro, perchè trovandosi in ciaschedun luogo appaltato qualche Macello tenue, che paga poco di Sigillo, per essere situato in luogo disabitato, e remoto ma però confinante con altri Appalti, conple a questi tali di far piacere nel prezzo per invitare i forestieri alle loro Botteghe, e così i Macelli piccoli danneggiano i grandi, e gli Appalti si confondono, e si guastano l' un l' altro e serve anco la libertà di detto trasporto per ricoperta della Carne, che viene comprata in Stati alieni, perchè essendo trovati, allegano di averla comprata altrove, senza che se ne possa aver riscontro. E considerato, che la proibizione di detto trasporto non può apportare danno veruno al Pubblico, mentre la gente può servirsi di Carne a sua soddisfazione a più, e diversi Macelli, che son dentro a ciascun' Appalto. Perciò in virtù del presente Bando si proibisce il poter trasportare Carne macellata, tanto fresca che salata, etiam per uso proprio, da un' Appalto all' altro che passi la somma di libbre cinque, sotto la medesima Pena imposta dalle Leggi a' chi trasporta da un' Appalto all' altro ogni quantità di Carne per vendere, che è di scudi dieci per ciascuna volta, e perdita delle Carni.

E parendo giusto, che gli Agnelli, e Capretti di latte, che si macellano per uso delle persone particolari, restino ancor essi in qualche particella sottoposti al pagamento di detto Sigillo, a fine non solo di dare qualche ristoro, e sollievo a detta Entrata; ma per ovviare alle frodi, che sotto il mantello de' Particolari si commettano dalli Strafcini; si ordina, e dichiara, che in avvenire si debba pagare per detti Agnelli, e Capretti di latte, che si macelleranno per uso proprio delle persone particolari, soldi tre tassativamente per ciaschedun capo, benchè a ragione di Sigillo dovessero pagare molto più; E quelli di Campagna, per liberarsi dall' incomodo di far pesare, e sigillare detti Animali, potranno accordarsi con gli Appaltatori de' Luoghi, tassandosi in una certa somma per uno, o più anni, come segue per li Majali, dalli qualigli sarà fatta ogni possibile agevolezza; ma se ardiranno di macellare senza osservare l' ordine del Sigillo, o senza essersi accordati con l' Appaltatore, incorrano nell' istessa pena imposta dalla Legge per i Castrati, che si macellano in fraude, che è di scudi tre per ciascheduno. Ordinando però, e proibendo agli Esecutori di qualsivoglia sorte il fare perquisizioni, o dare molestia di sorte alcuna a dette particolari persone per causa di detti Agnelli, e Capretti di latte, senza, che ne abbino precedentemente avuto l' ordine in scritto da detti Appaltatori. Non ostante, &c Mandantes.

Niccolò Cordelli Cancelliere.




Adi 7. Aprile 1766.

GL' Illustrissimi Sigg. Auditori della Camera Granducale fanno pubblicamente notificare qualmente per Benigno Rescritto di S. A. R. del dì 26. del caduto mese di Marzo 1766. a fine di facilitare quanto più sia possibile l'affluenza dei Generi necessarj alla sussistenza del Pubblico, ed in particolare dei Poveri in una annata di tanta penuria, vien concessa generalmente per grazia speciale l'esenzione dalle gabelle per tutte le Biade forestiere da macine, che s'introdurranno nel Gran-Ducato di Toscana dentro il prossimo futuro mese di Maggio, e non oltre, e tutto &c. mandantes &c.

V. BONFINI.

In Firenze l'Anno 1771. Nella Stamp. di S. A. R.



R I N N O V A Z I O N E D E L B A N D O

*Per li Mezzani di Droghe, Medicinali, ed altre Mercanzie appartenenti,
e sottoposte all' Arte de' Medici, e Speciali.*



L Serenissimo Gran-Duca di Toscana, e per SUA ALTEZZA REALE li Spettabili Signori Consoli dell' Arte, ed Università de' Medici, e Speciali della Città di Firenze; attesi i molti ricorsi, che vengono fatti tutto giorno al Magistrato Loro dai Sensali, e Mezzani di quest' Arte contro più persone, che senza la Grazia di SUA ALTEZZA REALE e senza licenza di Lor Signorie, ardiscono di fare ogni sorta di Contrattazione, e Mercato di Droghe Medicinali, ed altre Mercanzie sottoposte a questo lor Tribunale in pregiudizio dell' Arte medesima, e de' Sensali approvati; Onde per rimediare a tal disordine, ed acciocchè si riduca ogni cosa al suo dovere, d' ordine espresso dell' A. S. R. ed in esecuzione di suo benigno Rescritto del dì 16. Aprile 1766. in augumento di tutte le Leggi, Statuti, Provvisioni, Ordini, e Bandi di tal materia parlanti, e disponenti; Rinnovando il Bando del dì 26. Febbraio 1680.

Fanno pubblicamente bandire, notificare, e sapere ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione; etiam che forestiera, che in qualsivoglia modo, dal giorno della pubblicazione del presente Bando, contrattassi, baratassi, vendessi, comprassi, e negoziassi, e per l' avvenire in qualsivoglia modo contratterà, baratterà, venderà, e comprerà Droghe Medicinali, ed altre Mercanzie sottoposte all' Arte medesima senza Mezzanità, o con Mezzanità d' altri Sensali, che dell' Arte suddetta descritti, ed approvati in essa, incorrerà subito ipso iure, & ipso facto senza dichiarazione, e condennazione per ogni volta, e per ogni partito, o Mercato in pena di scudi cento, da applicarsi per un quarto all' Accusatore palese, o segreto, un quarto al Magistrato, e Ministri, che la faranno risquotere, e la metà restante all' Arte suddetta, nella qual pena, e nel medesimo modo, e forma s' intenderanno incorsi, e caduti quelli, che non essendo Sensali approvati, e descritti nell' Arte s' ingeriranno, e faranno Senserie delle Droghe Medicinali, ed altre Mercanzie sottoposte all' Arte predetta, ancorchè fossero Sensali di altri Tribunali, o sotto qualsivoglia titolo, o colore d' Aiuto. E tutto a piena notizia di ciascuno. Mandantes, &c.

Domenico Pucci Cancelliere.



B A N D O

DI RESTITUZIONE DI COMMERCIO.




E sicure notizie pervenute agl' Illustrissimi, e Clarissimi Sigg. Ufficiali di Sanità di Firenze ec. dai Magistrati loro Corrispondenti di essere intieramente cessato il Contagio, che da tanto tempo ha tenuta afflitta la Dalmazia, la Bosnia, ed altri luoghi conterminanti, e di godersi la più perfetta tranquillità negli Stati, e Provincie, che ne furono contaminate, hanno mosso lo zelo del Magistrato Loro Illustrissimo a determinare la restituzione del libero Commercio con le suddette Parti, e ad abolire quelle riserve, e precauzioni, che fù in necessità di ordinare per la sicurezza di questo Reale Gran-Ducato. Quindi è che con la previa partecipazione, ed approvazione di SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo Gran-Duca di Toscana felicemente Regnante, le Signorie Loro Illustrissime, e Clarissime revocando le Contumacie, e riserve, che furono prescritte con i Bandi 8. Febbraio 1763., e 31. Gennaio 1764. restituiscono, e rimettono al primiero libero Commercio, e pratica la Dalmazia tutta, ed Isole sue grosse con quelle del Quarner, Bocche di Cattaro, Castelnuovo, e Stato di Ragusi, con l' Istria Veneta, e sue appartenenze, dimodochè le Imbarcazioni, che approderanno nei Porti della Toscana procedenti dalle suddette Parti, dovranno essere ammesse liberamente nel modo, e forma che veniva praticato avanti le suddette rispettive proibizioni di Commercio. E tutto ec. mandantes ec.

Dall' Uffizio della Sanità 27. Maggio 1766.

Urbano Pierattini Cancelliere.

Bandito da me Niccolò Ulivi pubblico Banditore questo dì 27. Maggio 1766.

In Firenze l' Anno 1766. nella Stamperia Granducale.



XVIII.

E D I T T O

PER LA SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI.



Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale Domenico Brichieri Colombi in ossequio della pia mente di Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca PIETRO LEOPOLDO GRAN DUCA DI TOSCANA Nostro Clementissimo Sovrano, che vuole sia celebrata col decoro conveniente, e colla dovuta divozione la Festa dell' Istituzione del SS. SAGRAMENTO dell' Altare nella solenne Processione del CORPUS DOMINI, da farsi secondo il rito della Chiesa nella mattina del prossimo Giovedì: oltre l' esortazioni, che si sono fatte fare al Clero Secolare, e Regolare di questa Città, ed alle Compagnie solite ad intervenire alla Processione suddetta, ordina e comanda l' esatta osservanza di quanto segue, cioè

Che nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca di attraversare detta Processione con Carrozze, Caleffi, Some, o altre cose, che potessero cagionare impedimento, e molto meno eccitarvi risse, o tumulti, sotto le pene comminate da' Bandi precedenti, e dell' arbitrio.

Che nessuno presuma per tutto il tratto della Processione di accostarvisi a cento braccia per vender robe mangiative, o da bere, sotto pena della Cattura, della perdita delle stesse robe, e dell' arbitrio.


Che tutti quelli, che hanno Case, e Botteghe per dove passa la Processione, procurino di adornarle, ed appararle per quanto comporterà la loro possibilità, con avvertire di non esporre alla pubblica vista Pitture, Sculture, o altre cose, che siano indecenti, sotto pena della perdita di esse, e dell' arbitrio.

Ed essendosi osservato, che va crescendo l' abuso molto scandaloso introdotto, che li Ragazzi della più bassa Plebe senza riguardo alcuno alla Sacra Funzione, e con molto disturbo di essa, la vanno attraversando per raccogliere la Cera delle Torce: resta col maggior rigore proibito questo disordine, non solamente nella solenne Processione di questa Chiesa Metropolitana, come ancora di tutte le altre Chiese Curate della Città, dalle quali sarà portato processionalmente il VENERABILE; dovendo questi tali non solamente venir cacciati dalle Processioni, ma ancora catturati, e frustati pubblicamente nel Cortile del Bargello, con quel di più che parrà al giusto arbitrio.

Doveranno tutti quelli delle Compagnie, e del Clero Secolare, e Regolare, che intervengono alla Processione, eseguire attentamente le commissioni che gli daranno i Comandatori, deputati espressamente a farla andare unita, e con buon ordine, onde sia di maggiore edificazione. E tutto non ostante &c.

Antonio Pescetti Cancellier Fiscale.

Bandito da me Gaetano Cafini pubblico Banditore ne' luoghi soliti di questa Città di Firenze, questo dì



XIX

E D I T T O

Sopra la nuova concessione di Appalto di Lotti, e suo Regolamento nel Gran-Ducato di Toscana, pubblicato il dì 16. Giugno 1767.

F Essendo spirato l' Appalto, o sia Privativa de' Lotti di Toscana, stata già concessa a Pio Baldocci per tutto il dì 14. Giugno 1766. ed essendo piaciuto a S. A. R. di farne nuova Concessione a Pietro Cesare Calvelli per altri nove Anni, da cominciare il dì 15. Giugno suddetto 1766. con gli patti, condizioni, e cautele, di che nei Capitoli approvati da S. A. R. con Rescritto del dì 28. Maggio 1766. la Camera Granducale fa pubblicamente noto col presente Editto dalla R. A. S. approvato quanto appresso cioè.

I. Che solamente al detto Pietro Cesare Calvelli sarà lecito, e permesso raccogliere, e far raccogliere denaro per i Giuochi del Lotto ad uso di Roma, Napoli, e Milano, nel Gran-Ducato di Toscana, con poter far seguire ogn' anno, durante il suo Appalto, numero diciotto Estrazioni, fra Firenze, Siena, e Livorno a sua elezione, quali Estrazioni, per cautela, e soddisfazione de' Giocatori seguiranno nei giorni, che saranno espressi nelle Liste stampate delle Fanciulle, a pubblica vista, in luogo, ove possano comodamente concorrere, ed assistere quei, che vorranno trovarsi presenti, e con l' intervento de' Giudici della Camera Granducale, e del Luogotenente Fiscale nell' Estrazioni di Firenze, e de' rispettivi Giudici Camerali nell' Estrazione di Siena, e Livorno.

II. Similmente farà lecito, e permesso solamente al suddetto Pietro Cesare Calvelli, oltre le suddette diciotto Estrazioni in Toscana, il raccogliere, e far raccogliere volendo, denaro per anco l' Estrazioni Estere, a profitto però del solo Appalto dei Lotti di Toscana, e non altrimenti, purchè raccogga, e paghi all' istessa ragione, e ragguglio, che si ordina nel presente Editto per l' Estrazione di Toscana.

III. In sequela della Privativa concessa come sopra, si proibisce a qualsivoglia Persona di qualunque stato, grado, e condizione, ancorchè fosse privilegiata, e di cui occorresse fare espressa menzione, il raccogliere, o ricevere denaro, fare, ritenere, o dispensare Giuoco per uso, e servizio de' Lotti, fatto per conto proprio, quanto per altri, o in nome d' altri nelli Stati di Toscana, siccome giocare, o raccogliere Giuoco in qualunque modo, come sopra, per Imprese di Lotti di Stati Esteri, e dare aiuto, o cooperare a tali Lotti, o Giuochi, che non cadono nel presente Appalto, restando solamente permesso di giocare ai Lotti compresi nell' Appalto suddetto, e solamente col detto Pietro Cesare Calvelli, e Ministri subalterni da esso solo deputati, con dichiarazione, che tali Ministri deputati non possano distribuire Pagherò, che non abbiano, o siano legalizzati colla Firma di detto Pietro Cesare Calvelli, ed altrimenti facendo, oltre all' invalidità de' Pagherò, di cui dovranno render conto a' Giocatori, caderanno nelle pene, che sotto si dichiarano contro a' Prenditori per altri Lotti, acciò cessero, o prendessero provare di averli distribuiti per conto dell' Appalto di Toscana.

IV. Resta parimente proibito a qualunque Persona, ancorchè semplicemente abitante in Toscana, compreso lo stesso Calvelli, il poter prendere, o tenere tanto per se, che per interposta Persona, alcun benchè minimo interesse in qualsivoglia Impresa di Lotti di Paesi esteri, senza espressa, e speciale permissione di S. A. R.

V. Le pene contro quelli, che rispettivamente trasgrediranno alle suddette proibizioni contro i Giocatori saranno di scudi quattrocento, con due tosti di fune, ed altre arbitrarie fino alla pena dei pubblici lavori inclusivamente, e di scudi duemila.

pubblici lavori a beneplacito, tanto contro al Prenditori, che contro quelli, che prendessero, o tenessero Interesse ne' Giuochi esteri, come sopra, colla perdita sì agl' uni, che agl' altri del danaro proveniente dal Giuoco, o Lotto, e rispettivamente degli Attrazzi al Giuoco, o Lotto appartenenti: E nelle medesime pene incorreranno rispettivamente quelli che dessero aiuto, o in qualsivoglia modo cooperassero alle predette contravvenzioni, con arbitrio al Giudice di permutare le pene pecuniarie agl' impotenti a pagarle in altre affittive, e con facoltà ancora di procedere per via d' inquisizione, & ex officio, dichiarando, che per indizio bastante a condannare servirà ogni Pagherò, o Lista di Giuoco, che fosse trovata presso alcuno, se non sarà della Firma legittima di detto Pietro Cesare Calvelli.

VI. Le suddette pene pecuniarie, debbano applicarsi per un quarto all' Accusatore segreto, o palese, e per un' altro quarto alla Cassa del Fisco, e per il restante all' Appalto de' Lotti suddetto.

VII. Per iscoprire più facilmente le contravvenzioni a quanto sopra, si concede perdono, e impunità a chiunque comparisse personalmente, e rivelasse, oltre a se stesso altri Compagni, che avessero giuocato, o cooperato al Giuoco, come sopra proibito, purchè somministrassero indizi bastanti per l' inquisizione speciale contro le persone che rivelerà, e che queste persone non siano già state denunziate, o querelate da altri precedentemente, o nominate, o indiziate già per altri riscontri, o già catturate; aggiungendo inoltre per mettere in maggior diffidenza, e timore i Prenditori, e Giuocatori, che l' uno, accusando l' altro, acquisti per se stesso l' impunità, come sopra, assieme colla partecipazione dovuta all' Accusatore.

VIII. Le Liste da stamparsi, e sopra le quali sarà fatto il Giuoco, e seguiranno le rispettive Estrazioni, dovranno essere di numero novanta Fanciulle sottoposte alle Parrocchie di questa Città di Firenze, e Gran Ducato, ad arbitrio di chi ha riportata la Concessione di quest' Appalto; a ciascuna delle quali Fanciulle che verranno estratte, seguita l' Estrazione, dovrà subito pagarsi dalla Cassa dell' Appalto la somma di scudi quindici di Giulii dieci per l' Estrazioni fatte in Firenze, e di scudi dieci simili per l' Estrazioni fatte in Siena, o Livorno, senza aspettare il caso di Matrimonio spirituale, o temporale; ed in luogo delle Fanciulle Estratte, dovranno surrogarsi altre, secondo il solito.

IX. I nomi delle novanta Fanciulle numerati, e descritti in altrettante piccole Cartelle, dovranno imbussolarsi, conforme il consueto, alla pubblica vista, immediatamente avanti all' Estrazione, alla presenza delle Persone, come sopra, deputate ad assistere alla medesima, quali dovranno invigilare, che tutto segua legalmente, ed osservare, che tanto il numero, quanto il nome corrisponda alle Liste, che saranno state loro dispensate per tale effetto.

X. Per la sicurezza delle vincite dei Giuocatori, e per quella dell' Annuo Canone, è stata data dal nuovo Appaltatore, idonea cauzione di Ducati ottantamila, moneta Fiorentina, cioè Ducati quindicimila depositati nella Cassa del Regio Spedale di Santa Maria Nuova, e Ducati cinquemila posti nella Cassa Generale di detto Appalto, per le spese oc-

correnti in servizio del medesimo, e gli restanti Ducati sessantamila sono stati dati in Firme caute, ed idonee di possidenti in questo Gran-Ducato, ed approvate.

XI. Per l' istesso effetto, oltre il detto Fondo, sarà tenuto il suddetto Appaltatore, a lasciare intatti gli utili di tale Appalto fino alla somma di scudi trentamila, quali dovranno esser convertiti in tanti Luoghi di Monte liberi, da condizionarsi a favore de' Giuocatori, con facoltà al Depositario dell' Appalto suddetto di ritirarne i frutti a suo libero piacimento, dichiarando che le cautele espresse in questo, e nel precedente Articolo, resteranno fisse per tutto il Novennio.

XII. Il prezzo dell' Ambo per il Giuoco da farsi, sarà di diciotto quattrini Fiorentini, per i quali a i Vincitori dovranno esser pagati scudi dodici di Giulii dieci per scudo, ed il prezzo del Terno sarà di quattordici quattrini Fiorentini, per i quali si vinceranno scudi cento ottanta simili. Ed alla medesima proporzione dovranno essere regolati tutti gli altri prezzi, e vincite sì maggiori, che minori, senza potersi alterare per tutto il corso del Novennio, a forma della Tariffa de' prezzi pubblicata nell' Anno 1752. ed approvata dalla Camera Gran-Ducale, dovendosene fare la solita descrizione in piè delle Liste stampate dell' Estrazioni. E quanto agli Estratti, con uno Scudo; e Baiocchi cinquanta, si vinceranno scudi venti moneta suddetta per il semplice Estratto in genere, per l' Estratto in specie, cioè, primo, secondo, terzo, quarto, e quinto, con uno Scudo, e Baiocchi cinquanta si vinceranno scudi cento simili; ed a questa proporzione saranno regolate le Vincite di prezzo maggiore, o minore, secondo la precitata Tariffa, che dovrà tenersi da qualunque Prenditore, assisa al proprio Botteghino, a vista, e soddisfazione de' i Giuocatori.

XIII. Restano accordati al nuovo Appaltatore, giorni dieci, e non più dopo l' Estrazione per il pagamento, che dovrà fare ai Vincitori, e ciò perchè abbia tempo di fare gli spogli, e riscontri opportuni colla dovuta esattezza. Per facilitare il qual pagamento a i Vincitori, si dichiara, che servirà di Mandato legittimo la sola presentazione del Pagherò, e con esso resterà disobbligato l' Appaltatore, o Prenditore, senz' obbligo alcuno di dare riscontro della persona, che averà riscosso.

XIV. All' incontro convenendo, che sia provvisto alla quiete dell' Impresario, si dichiara, che passati tre mesi, tanto dopo le seguite Estrazioni in questo Stato, che dopo giunto in Firenze l' avviso dell' Estrazioni degli Stati Esteri, s' intenda presbriata l' azione per esigere il pagamento delle Vincite a quelle Persone, che non avranno presentato, o fatto presentare il loro Pagherò nel suddetto termine, ancorchè abitassero fuori di Toscana, ed in Paesi remoti, passato il qual termine, sarà tolta la fede al medesimo Pagherò, che si volesse dopo presentare; Eccettuato però il caso di legittimo impedimento da esaminarsi a termine di ragione.

XV. Si permette all' Appaltatore, di tenere in questa Città, ed in qualunque luogo del Gran-Ducato quel numero di Prenditori, che vorrà, purchè questi non abbiano alcun pregiudizio col Governò, e con quei patti, e condizioni, che tra loro saranno concordate, mentre non siano repugnanti alle buone re-

regole del Giuoco, ed alle Convenzioni, che sono state fermate ne' Capitoli dell' Appalto; Dichiarando che l' Appaltatore, debba rispondere in proprio per detti Prenditori; restando altresì a suo arbitrio il farsi dare dai medesimi Prenditori le sicurezze, che si merà opportune.

XVI. Tali Prenditori, tanto di Firenze, che di fuori, dovranno esser muniti di Patente firmata da Pietro Cesare Calvelli da darsene la nota alla Camera Gran-Ducale, firmata da detto Calvelli; il che dovrà praticarsi in qualunque caso di variazione, o surrogazione di altri Prenditori.

XVII. Si proibisce a i medesimi Prenditori di chiedere, o prendere da i Vincitori, siccome il ricevere dai medesimi, ancorchè spontaneamente fusse data loro alcuna mancia, o recognizione, sotto pena di rispondere a chi loro l'averà data la somma ricevuta, ed inoltre di dover pagare il quadruplo alla Casa dell' Appalto.

XVIII. Dovranno i Prenditori così approvati mandare all' Appalto le Note Originali del Giuoco da essi raccolto, e da riporti, e conservarli nell' Archivio di detto Appalto; avvertendo di non vi fare calature, o alterazioni di sorte alcuna.

XIX. Per regolare la Vincita, o la Perdita del Giuocatore, rispetto all' Appalto, dovrà attendersi la nota Originale trasmessa all' Archivio; siccome si dovrà attendere la detta Nota nel caso, che vi fosse varietà tra la medesima, ed il Pagherò, o ne i numeri, o ne i prezzi, o nella quantità della Promessa, restando però in arbitrio del Giuocatore di riportare all' Appalto prima che sia serrato l' Archivio tal Pagherò erroneo, e farsene consegnare altro corretto corrispondente alla Nota Originale dell' Archivio. E se mai non si ritrovasse, o non esistesse la detta Nota Originale, rimessa dal Prenditore all' Appalto, in tal caso dovrà starsi, anco a favore del Vincitore, al Pagherò segnato con la Firma di Pietro Cesare Calvelli.

XX. E per assicurare con soddisfazione de i Giuocatori le loro Vincite, ed acciocchè non possano temere dell' identità delle suddette Note Originali, spedite da i Prenditori all' Archivio, resta stabilito, che l' Archivio, ove saranno custodite dette Note, tanto per l' Estrazioni, che si faranno in Firenze, quanto per l' altre, che seguiranno altrove, sulle quali sia stato adunato Giuoco dall' Appalto, o suoi Ministri, prima, che si faccia in Firenze, ed in Livorno, o Siena l' Estrazione, e subito, che sarà seguito il Giuoco raccolto per l' Estrazioni Estere, sia serrato con tre chiavi di diversi ingegni, una delle quali sia tenuta dal Luogotenente Fiscale, l'altra dall' Appaltatore, e la terza dall' Archivista dell' Appalto, nè possa aprirsi, se non dopo seguite l' Estrazioni; ed in oltre dovrà la Porta di detto Archivio, nell' atto della serratura, sigillarsi da uno de i Cancellieri della Camera Gran-Ducale, dal quale nell' atto dell' Apertura sarà prima fatta l' opportuna recognizione del Sigillo, o Sigilli apposti; siccome il medesimo Cancelliere assisterà per quel tempo, che sarà necessario al riscontro delle Note Originali sopra i numeri estratti.

XXI. Se i Prenditori suddetti nel copiare le dette Note Originali da quei Fogli, o Quaderni, dove essi praticano di registrare il Giuoco, facessero errori; o sia nei numeri, o sia nelle promesse del

guadagno, talche vi sia discepanza tra il manoscritto, o riscontro consegnato al Giuocatore, e la Nota Originale, si dichiara, che se tali errori, o sbagli succederanno nei numeri giuocati, dovrà non ostante il Giuocatore starsene alla Nota Originale già riposta in Archivio, anco rispetto al Prenditore, senza poter pretendere indennità alcuna contro il medesimo; ma se detti errori accaderanno nelle Promesse del Guadagno, provati i medesimi, potrà il Giuocatore pretendere la sua intera indennità dal Prenditore a termini di ragione.

XXII. E quando accadesse, che il Giuocatore provasse di aver pagato al Prenditore maggior somma di quella, che si trovi descritta nella Nota Originale dell' Archivio, si dichiara, che potrà pretendere dal Prenditore la sua intera indennità con la Vincita, che doveva guadagnare; tanto se dolosamente, quanto se per inavvertenza avrà scritta minor somma in detta Nota; ed in caso di dolo, resterà sottoposto a rigorose pene arbitrarie; ma quanto all' Appalto non sarà obbligato a pagare, se non quella Vincita, che resulterà dalla somma del prezzo descritto nella Nota Originale.

XXIII. Parimente nel caso, che il Prenditore non avesse registrato nella Nota Originale qualche Partita di Giuoco, e ne fosse restato il riscontro in mano del Giuocatore, quella Partita non registrata nella Nota Originale, non s' intenderà giuocata, se il Giuocatore non avrà riportato il Pagherò; ma solamente avrà l' azione contro al Prenditore per la sua intera indennità, come si è detto di sopra. Avvertano pertanto i Giuocatori di farsi consegnare prima dell' Estrazione dal Prenditore il Pagherò stampato, in cui dovrà notarsi il denaro pagato, e il numero marginale indicante il registro del medesimo Pagherò, fatto nella suddetta Nota Originale, e vi sarà apposta la Firma di detto Pietro Cesare Calvelli.

XXIV. E per maggiore facilità ai Giuocatori di ottenere la suddetta loro indennità contro i detti Prenditori nel caso, o casi di non avere esattamente eseguito il loro Mandato con la vera descrizione della Nota Originale trasmessa all' Archivio, rispetto a i Prezzi del Giuoco, dovranno i Prenditori consegnare a i Giuocatori il riscontro del Giuoco da essi fatto in un Foglietto Manoscritto di cui si è parlato nel Capitolo XXI., ed in esso registrare il numero del loro Botteghino, il numero marginale corrispondente alla Nota Originale; ed il prezzo del Giuoco, con sottoscrivere il medesimo riscontro, quale dovrà rimanere presso il Giuocatore stesso, anco dopo consegnatoli il pagherò; e solo nell' atto di tal consegna possa il Prenditore intaccare il detto riscontro in prova della consegna seguita.

XXV. Quantunque sia provvisto di sopra, che in discrepanza tra la Nota Originale dell' Archivio, ed il Pagherò si debba attendere la Nota Originale per regola della vincita, o perdita rispetto all' Appalto; Contuttociò saranno tenuti i Giuocatori di munirsi del Pagherò; senza di cui non sarà loro permesso di agere al pagamento col fondarsi unicamente nella Nota dell' Archivio.

XXVI. Chiunque ardisse di viziare, o fare alcun ritocco, o alterazione nel Pagherò, siccome chi ne facesse de' falsi, o falsificasse la sottoscrizione, o cifra del predetto Pietro Cesare Calvelli, caderà in pena di dover servire a i pubblici lavori, per quel tempo, che farà

rà determinato dall' Arbitrio del Giudice. E se al-
cuno con Pagherò o falso, o ritocco ardirà di risquo-
rere dolosamente alcuna somma, sarà punito colle
pene determinate dalle Leggi veglianti per i Furri,
considerata la falsità, come qualità aggravante; e
colla stessa regola saranno determinate le pene con
le giuste proporzioni per la complicità, o per l' at-
tentato, tanto della falsità, quanto dell' indebita Ri-
scossione.

XXVII. E perchè l' esperienza ha fatto conosce-
re, che dal permettere, che si possa stornare il Giuo-
co, anco con la pena del 20. per cento, ne deriva-
no de' pregiudizj per i Dilettanti, perciò resta proibito
ad ogni Prenditore, e ad ogni Giuocatore di stor-
niare il Giuoco già fatto. E se il Giuocatore non
avrà pagata l' intera valuta del medesimo al Prendi-
tore, e non tornerà a farsi consegnare il Pagherò,
non ostante il Prenditore avrà l' azione contro il Giuo-
catore per l' intero pagamento; ed all' incontro ca-
dendo Vincita in qualche Pagherò, che fosse rima-
sto appresso al Prenditore, per non essere stato inte-
tamente pagato, o per negligenza, o impedimento
non ritirato dal Giuocatore, in tal caso la detta Vin-
cita apparterrà sempre al Giuocatore medesimo, ed
altresi detto Giuocatore sarà sempre debitore dell' in-
tera valuta del Pagherò verso il Prenditore, o del
residuo, che non avrà pagato.

XXVIII. Volendo alcun Giuocatore intender-
sela immediatamente con l' Appalto, senza ricorrere
ai Prenditori, potrà con esso far direttamente il suo
Giuoco, anco per mezzo di lettera, purchè dal me-
desimo Appalto ritiri il solito Pagherò.

XXIX. Avrà il nuovo Appaltatore il Braccio
Regio, e gli Privilegj Fiscali contro tutti i suoi De-
bitori per causa dell' Appalto, con doverli prestare in
Giudizio piena fede alle Portate de' suoi Libri, purchè
siano tenuti, e scritturati legalmente, e nelle debite
forme. Siccome il detto Braccio Regio, e i Privi-
legj Fiscali s' intendono concessi anco ai Prenditori
contro i loro Debitori per causa parimente di Giuo-
co; da non potersi però eseguire il Braccio Regio,

senza la previa licenza della Camera Gran-Ducale, e
de' quattro Giudici Camerali nelle rispettive loro
Giurisdizioni, che accordarono l' esecuzione, secon-
do le circostanze. E per l' effetto, che i Prenditori
possano esigere i loro Crediti per dipendenza di Giuo-
co, dovranno i medesimi tenere un libro ben custodi-
to, che meriti fede, in cui siano registrate le Partite
de' loro Crediti; o s' ovvero presentare altro riscot-
tro del loro Credito, che faccia prova in Giuda-
zio.

XXX. Si rinnovano le proibizioni, e Leggi
veglianti sopra i Giuochi di Biribissi, Giirelli, Tor-
rette, ed altri di simil natura, di qualunque sorte,
siccome le proibizioni di altri Lotti di qualunque ge-
nere, e si dichiara restare nel loro vigore gli altri Bandi
emanati in materia di Lotti, e specialmente quello del
di 17. Agosto 1737. in tutte quelle parti, che non
fossero contrarie al presente Editto.

XXXI. La cognizione di tutte le cause, tanto
Civili, che Criminali, e miste, che nascessero, tanto
tra l' Appaltatore, e suoi Mallevadori, che con i
Giuocatori, o altri in qualunque forma compresi, ed
annessi all' Appalto, e per dipendenza di Lotti, ap-
parterrà in Firenze privatamente alla Camera Gran-
Ducale, e rispettivamente ai Giudici Camerali di
Siena, Pistoja, Pisa, Livorno, ed agli altri Giudici
subalterni dello Stato, a forma dell' Editto de' 31.
Dicembre 1740.

XXXII. E tutte, e singole le cose sopra dispo-
ste, dovranno attendersi, e inviolabilmente osser-
varsi in tutti i Luoghi componenti il Gran-Ducato
di Toscana, niuno eccettuato, quantunque privi-
legiato per qualunque causa anche onerosa, e ben-
chè infeudato, ed in qualunque modo sottoposti al
Dominio di SUA ALTEZZA REALE, e di cui fosse
necessario farne speciale, e individual menzione.

*Avvocato Pierantonio Brandi Segretario
della Camera Gran-Ducale.*



B A N

Delle Portate nel Grano, e Biade grosse



L' Illustriss. e Clariss. Sigg. Protettori dell' Aumento espresso di SUA ALTEZZA REALE fanno pubblicamente bandire, e notificare pronta e precisa notizia del Grano, e Biade senza derogare all' Editto sopra la descrizione l'anno 1759. che deve rimanere in una

fimo, e per una più speciale cautela proporzionata alle circostanze per una persona che per qualsivoglia titolo sarà possessore di un Terreno, denunziare, e fare la portata avanti il Rettore situato di tutta la quantità del Grano, e Biade grosse che di parte colonica; e averà l'obbligo di aver presentata di corrente anno 1766.

Dovrà detta portata contenere il nome del Denunziante, Potestà, Comune, e Popolo dove il Terreno è situato, distinta del Grano e Biade grosse che averà raccolto nella località che deve seminare, e la Potestà, Comune, e Popolo denunciante, alla quale la raccolta dei Poderi resterà


Nell'obbligo delle predette portate resta compresa ciascuna condizione, ancorchè esente e privilegiata in qualsivoglia sentenza, e disposizione del presente Bando la Città, e il territorio di Pontremoli, il Capitanato vecchio, e nuovo di Livorno, e di ogni altra Città, e Luogo, e si deve far fare speciale, ed individua menzione.

E chiunque mancherà di far detta portata caderà nella pena del colto o sua valuta, e nella pena del duplo di detta valuta. Loro Illustrissimo, dichiarando che a tutti gli Effetti per tutti i riguardi legalmente le Persone, e Beni del Possessore e dei suoi Avveduti, e dovendo ciascheduno di essi esser sollecito, che non seguino le pene, e punizioni per le mancanze dell'altro; e riservando fra loro per il principale debitore della contravvenzione.

Nel caso poi che la portata non fosse giusta, la pena sarà di lire mille, se non denunciato, e in tal caso si procederà solamente con la denuncia.

Le pene pecuniarie si applicheranno per un quarto all' Avveduto, e il rimanente all' Accusatore segreto o palese.

Ciascheduno Ufiziale, o Ministro, che nei rispettivi Territorii non farà eseguire la portata, e non farà notare l'anno, e luogo della portata, fino all'ultima



SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo Arciduca PIETRO LEOPOLDO Gran-Duca di Toscana Nostro Signore essendosi degnato di rivolgere le sue provide cure anche sopra il Governo e Amministrazione dei Beni dei Monasterj delle Monache di questo suo Gran-Ducato, per ridurre i medesimi per quanto sia possibile al loro più florido stato; Perciò inerendo alle Sovrane Deliberazioni prese dai suoi Reali Predecessori con la Legge del dì 17. Aprile 1545. ripubblicata il dì 4. febbrajo 1764. in dichiarazione e spiegazione dell'istessa Legge, si è mosso ad ordinare col Real suo Rescritto del dì 3. Luglio del corrente Anno 1766. i seguenti Provvedimenti e Regolamenti, avendo con special Biglietto della Segreteria di Stato del dì 8. del suddetto mese di Luglio incaricati i tre Deputati da esso eletti e nominati sopra gl'affari dei Monasteri, d'invigilare alla puntuale loro osservanza; E però i medesimi in adempimento dei Sovrani Comandi di SUA ALTEZZA REALE, ed in sequela del loro Decreto del dì 14. Luglio 1766. fanno a tutti noti e palesi i Provvedimenti e Regolamenti suddetti, che consistono negl'infra scritti Capi.

Primo, che tutti gli Operai debbano fare un diligente ed esatto stato attivo e passivo dei rispettivi loro Monasteri, a forma dell' Istruzione, che gli verrà data dalla deputazione, con obbligo di presentarlo al Cancelliere della medesima per tutto il corrente anno 1766.

Secondo, che tutti i Monasteri e Ministri di essi, che maneggiano i loro Beni e Entrate, debbano consegnare agli Operai, ad ogni loro richiesta, tutti i Libri e Scritture ed altre notizie concernenti l'amministrazione suddetta.

Terzo, che incontrandosi dagli Operai delle difficoltà nei Monasteri, o in altri loro Ministri nel fare detta consegna, la debbano partecipare alla Deputazione, quale resta incaricata di prendere gli opportuni Provvedimenti per fare eseguire quanto sopra, o di darne parte a S. A. R.

Quarto, gli Operai dovranno ogn' Anno farsi rendere un esatto conto da tutti quelli, che amministrano l'Entrate dei Monasteri, e ritrovandosi in tale occasione, che alcuno di essi sia in avanzo, e che l'Uscita superi l'Entrate, ne daranno parte alla Deputazione, affinchè questa di concerto con i medesimi Operai possa proporre a SUA ALTEZZA REALE i Provvedimenti, che crederà propri per riparare ad ogni disordine.

Quinto, tutti gl' Impiegati al servizio dei Monasteri per l'amministrazione economica, o per altri usi temporali dovranno ogn' Anno dentro il mese di Dicembre esser confermati dagl' Operai nei loro rispettivi Impieghi, e questo Provvedimento averà il suo incominciamento nel corrente Anno 1766. altrimenti non ottenendo la suddetta conferma, s'intenderanno immediatamente licenziati, e gli Operai ne dovranno eleggere altri.

Sesto, i suddetti Ministri, per quello che riguarda l'Economico e l'amministrazione temporale dei Monasteri, non potranno eseguire altri ordini, che quelli, che gli saranno dati dagl' Operai, alla pena contravvenendo della privazione dell' Impiego, e di altra maggiore ad arbitrio della Deputazione.


Settimo, gli Operai faranno tenuti di far visitare almeno ogni tre Anni da persone fedeli e pratiche gli Effetti stabili posseduti dai Monasteri, tanto posti nelle Città e Terre, quanto nella Campagna, e si faranno fare un esatta relazione dello stato e grado in cui si trovano.

Ottavo, affinchè gli Operai possano con più attenzione e premura invigilare al Governo temporale ed economico dei Monasteri, non potranno avere in avvenire più di tre Monasteri per ciascuno, e quelli, che presentemente ne occupano maggior numero, potranno ritenerne tre a loro elezione, ed i rimanenti dovranno renunciarli.

In ultimo restano incaricati gli Operai ad eseguire puntualmente la mentovata Legge del 1545. e i presenti Provvedimenti, ed altrimenti facendo ne renderanno stretto conto a S. A. R. quale inoltre incarica la Deputazione ad invigilare alla puntuale osservanza della suddetta Legge e di questo nuovo suo Regolamento, e di prestare tutta l'assistenza ed ajuto agli Operai nel caso, che incontrassero qualche ostacolo e difficoltà nell'esercizio del loro Impiego.

Ingiungono per tanto i Deputati predetti di commissione di S. A. R. a chiunque possa spettare e appartenere, di uniformarsi intieramente ai predetti Provvedimenti e Regolamenti, e di osservare ed eseguire con tutta la puntualità ed esattezza i medesimi, per non sottoporsi a renderne, in caso contrario, strettissimo conto alla prefata ALTEZZA SUA REALE.

Francesco Galeotti Cancell. della Deputazione dei Monasteri.



RINNOVAZIONE DEL BANDO

Contro gl' Incettatori delle Biade da Cavalli.


Adì 26. Luglio 1766.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 16. Luglio 1766., proibiscono ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ancorchè esente, e privilegiata, della quale bisognasse farne special menzione, il fare incetta, cioè il comprare non per uso proprio, ma per mercatura le Biade da Cavalli per tutto il futuro mese di Settembre di questo presente anno; avvertendo, che resta ancora proibito l' anticipare danari, o caparre per incetta sopra tali Biade, siccome ancora il ricevere da Incettatori le dette caparre, o anticipazioni, con obbligo a chi avesse anticipato, o ricevuto le caparre suddette, di doverle dentro al termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente Bando ritirare, o restituire, ovvero notificare alla Cancelleria dello Scrittoio delle Reali Possessioni.

E chiunque mancherà alla detta Notificazione, ovvero contravverrà alla presente proibizione con incettare, e caparrare le Biade ne i tempi proibiti come sopra, incorrerà nelle pene di scudi venticinque per ciascheduna volta, da applicarsi per un terzo al Delatore segreto, o palese, e per il restante alla Cassa dello Scrittoio suddetto. È tutto, acciò, &c. mand. &c.

Avvocato Picranonio Brandi Segretario.




NOTIFICAZIONE.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 16. Luglio 1766. , fanno pubblicamente notificare, come per un Anno avvenire vien concessa l' Esenzione da tutte le Gabelle, e Dazzi per i Panni Lini nostrali tinti, o non tinti, che si estrarranno dal Granducato per la via di Livorno, fermi stanti gli Emolumenti della sola Dogana, dove ne farà fatta la Buletta, e con obbligo ai Proprietarj, ò Conduttori di detti Panni Lini, di riportare dentro il termine di quattro Mesi il Responfale dei Ministri del Posto della Bocca del Porto di Livorno, della seguita Estrazione dei medesimi. Bene inteso, che resteranno come prima soggetti alle consuete Gabelle, e Pene prescritte dalle Leggi Veglianti queglii, che non giustificheranno come sopra l' esito delle Spedizioni, che averanno staccate dalle Dogane colla surreferita Franchigia, e tutto &c.

Dalla Camera Gran-Ducale li 29. Luglio 1766.

Avvocato Pierantonio Brandi Segretario.



B A N D O



L' Governo di Grosseto coerentemente agl' Ordini veglianti affine di avere una esatta, e pronta Descrizione della sementa, e Raccolta del Grano, Biade da Macine, Castagne ec.

Fa pubblicamente intendere, che qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, siccome tutte le Università, Comunità, Collegj, e Corpi pubblici, e ciascheduna Persona, che per qualsivoglia titolo sarà Possessore attuale, e raccoglierà Frutti del Terreno, debbano con espressione del Nome proprio, Cognome, e Nome del Padre, colla individuazione delle Terre, Fattorie, Grasce, Poderi, e Luoghi, e colla distinzione della quantità della Sementa, e Raccolta notificare tutta la quantità tanto della parte domenicale, che colona de' Grani, e Biade da macina, Castagna, e Farina di esse in foglio sottoscritto di mano propria, e non sapendo scrivere di mano altrui.

In dette denunzie dovrà ancora notarsi la quantità del Grano, Biade, e Robe vecchie, che ciascheduno si ritrovasse.

I Lavoratori, Mezzaioli, Agenti, Fattori, Amministratori, o Fittuari de' Beni degli Ecclesiastici, Secolari, o Regolari dovranno denunziare tanto la parte domenicale, che colona.

Il termine della denuncia dei Grani, e Biade da Macine grosse per i luoghi della Maremma sia per tutto il dì 20. Agosto, e per quelli della Potesteria d' Arcidosso tutto il dì 31. dello stesso mese.

Il termine per le denunzie delle Biade miuute sia indistintamente in qualunque luogo tutto il dì 15. Novembre, e delle Castagne, e Farina di esse tutto il mese di Dicembre.

Le denunzie come sopra dovranno farsi solamente al Tribunale del luogo, ove è seguita la Raccolta, e non altrove, benchè si tratti di Cittadini Senesi.

Nel caso di omessa meno fedele, e meno circostanziata denuncia, ed in qualunque altro caso di contravvenzione, niuno eccettuato, si procederà irremissibilmente ancora con prove privilegiate alla pena della perdita delle Grasce non fedelmente denunziate tanto nel più che nel meno, ed in mancanza delle medesime all' equivalente valuta, e di più di due scudi di lire sette, e mezzo l' uno per Moggio, ed in caso d' impotenza a pena affittiva da regularsi secondo la qualità, e le circostanze de' casi, e Persone.

Dette pene pecuniarie si applicheranno per un quarto al Giudicante Locale, un quarto a chi condannerà, ed il rimanente all' Accusatore segreto, o palese, e le Grasce, o valuta ai Poveri.

Qualora sia luogo a giustamente sospettare della fedeltà delle denunzie, i Giudicenti restano autorizzati a visitare i luoghi, dove sono riposte le Grasce, e far queste misurare da' pubblici Misuratori, o da altre Persone pratiche, siccome a fare riconoscere dai Lavoratori la quantità della vera Sementa, il tutto a spese del Proprietario delle Grasce.

I Giudicenti prima di rimettere all' Ufficio de' Fossi le denunzie, dovranno farle riconoscere dai Priori, o altre Persone provette, e pratiche del luogo, e farle correggere dove occorre.

Sia obbligo di ciaschedun Podestà sollecitare, e raccorre gratuitamente dai Giudicenti dei luoghi subalterni, e da' Vicari de' Feudi compresi nella sua Potesteria le denunzie dei rispettivi Territori, e farle senza indugio correggere in caso di mancanza.


Siccome ciaschedun Podestà sia tenuto rimetterle tutte al Magistrato de' Fossi, dentro quindici giorni senza speranza di Proroga dopo il termine sopradescritto a chi deve denunziare.

Si raccomanda ai Giudicenti, e specialmente all' Podestà d' invigilare all' esatta esecuzione dei presenti Ordini, sotto pena di rispondere alle contravvenzioni anche in loro proprio, e privato nome, e colla speranza sicura d' essere destinati, e ricompensati, qualora ne procurino l' esatta osservanza.

Per facilitare il Ristretto delle denunzie, che dovranno farsi dai Podestà, e da tutti gli altri Giudicenti si manda loro una Tabella colle rispettive indicazioni da rimandarsi riempita dai medesimi in buon carattere, o di altri purchè sia sottoscritta di propria mano da ciascun Giudicante.

Dato dalla nostra Residenza in Scansano questo dì

Dott. Girolamo Pasquini Cancelliere.



UA ALTEZZA REALE nelle circostanze della replicata infelice Raccolta dei Grani in quest' Anno, inerendo all' esempio dell' AUGUSTISSIMO SUO GENITORE di sempre Gloriosa Memoria, Conferma in sollievo de' suoi amatissimi Sudditi per tutto Luglio 1767. l' Esenzione dalle Gabelle per i Grani Forestieri, e Nostrali, che si introdurranno, e trasporteranno in questi Stati, nel modo stesso, e con le medesime condizioni espresse nell' Editto de' 27. Luglio 1765.


Ed in oltre per provvedere alla più facile sussistenza de' Poveri nell' incertezza del buon esito dell' imminente Raccolta delle Biade, e Castagne, per un Atto della sua Sovrana Paterna Clemenza, Concede parimente fino a tutto Dicembre avvenire la Franchigia delle Gabelle dovute per l' introduzione in questo Gran-Ducato delle Biade Forestiere da Macine, in conformità dell' Editto de' 7. Aprile 1766.

Fatto in Firenze li sei Agosto 1766.

v. MARCHESE BOTTA ADORNO,

FRANCESCO PECCI.

GUADAGNI.



XXVI.


NOTIFICAZIONE.

Adì 8. Agosto 1766.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale, fanno pubblicamente notificare qualmente in vigore di benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 16. Luglio 1766. tutti i Fabbricanti di Maioliche del Gran-Ducato, i quali attualmente non godono veruna Franchigia, in avvenire faranno esenti da due terzi delle Gabelle, che farebbero dovute per le Maioliche, che dalle loro rispettive Fabbriche manderanno fuori del Gran-Ducato, coll'obbligo per altro di prendere le spedizioni alle Dogane, e di giustificarne legittimamente l'estrazione mediante i responsali soliti esigersi dalle Dogane medesime; e con che in caso di Contravvenzione, o di Frodo, le Gabelle, e le pene debbano raggugiarsi secondo le Tariffe, e Ordini veglianti, e tutto ec.

Avvocato Pier^o Antonio Brandi Segretario.



NOTIFICAZIONE.

Adì 11. d' Agosto 1766.




L' Illustrissimi Signori Deputati della Congregazione sopra gli affari di Grascia della Città di Firenze essendo informati, che diversi luoghi dello Stato non sono sufficientemente provvisti d' Olio, e che all' incontro la passata raccolta nel Pisano sia stata più abbondante di quella dello scorso Anno, e così molto superiore al consumo di quella Provincia; E sapendo altresì che la Città di Livorno ne è bastantemente fornita fino alla futura raccolta, mediante la compra, che per giusti riflessi è convenuto a quella Deputazione di Grascia di fare d' Olio forestiero; E desiderando di procurare ai Luoghi, che ne soffrono qualche penuria il necessario sollievo; Perciò in esecuzione del Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 30. Luglio scorso; Fanno intendere ad ogni e qualunque Persona, che da questo giorno in avvenire, e fino a nuovo ordine, che sarà pubblicato con altra Notificazione, non farà permessa l' introduzione nella Città di Livorno dell' Olio Nostrale da qualunque parte dello Stato provenga, ma solamente farà concesso l' introdurre in detta Città qualche porzione d' Olio Nostrale per uso dei condimenti in quella discreta quantità, che sarà giudicata opportuna dai Signori Deputati di Grascia di Livorno, che restano autorizzati ad accordarne volta per volta le Licenze. E per viepiù facilitare ai Proprietarj, e particolarmente a quelli, che solevano smerciare il loro Olio alla Piazza di Livorno, la vendita del medesimo; si fa loro noto, come la loro Congregazione di Grascia non ricuserà di comprare per quei prezzi, e con quelle condizioni che resteranno convenute tutto quell' Olio, che non averanno potuto in altra maniera evitare, ed a quest' effetto i Proprietarj predetti potranno avanzare le loro proposizioni in Firenze al loro Signore Provveditore di Grascia, col quale dovranno convenire, E tutto ec. mandantes ec.

Carlo Grobert Cancelliere.


IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVI.

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.



O R D I N E
D A O S S E R V A R S I
D A T U T T I L I N O T A R I
DEL FELICISSIMO STATO DI SUA ALTEZZA REALE

Circa il dar notizia a' Signori Procuratori de' Poveri Vergognosi, detti i Buonomini di S. Martino di questa Città di Firenze de' Legati, e Lasciti fatti a favore della loro Pia Casa.




Essendo che li Signori Procuratori de' Poveri Vergognosi, detti Buonomini di S. Martino di questa Città di Firenze fino dell' Anno 1568. sotto dì 17. Settembre dalla gloriosa memoria del Serenissimo Granduca Cosimo Primo ottenessero benigna Grazia, che dal Proconsole fosse ordinato a tutti li Notari, che si fossero rogati di Testamenti, o altre ultime Volontà, dove fossero stati, fatti Legati, o Istituzioni, o Sostituzioni, o altra universale, o particolare Disposizione a favore della lor Casa di S. Martino, dovessero dentro al termine d' un Mese corrente dal dì della morte de' Testatori averne data notizia in scriptis a' predetti Signori Procuratori; E che tale incumbenza dipoi l' Anno 1636. per benigno Rescritto del Serenissimo Ferdinando Secondo di gloriosa memoria, fosse data al Magistrato Nostro, con imporre in oltre una pena di Ducati dieci a qualunque Notaro, che non avesse osservato quanto sopra; E che in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE felicemente regnante del dì 9. Maggio 1766. riposto nella vegliante Filza di Suppliche di questo Generale Archivio pubblico Fiorentino sotto num. 199. sia stato ordinato, che il Magistrato nostro riduca a memoria a' Notari l' obbligo di dar notizia a detti Signori Buonomini delle disposizioni, e Legati fatti e da farsi a favore della loro Pia Casa nel modo, e tempi, e sotto le pene ingiunte dagli Ordini Venienti.

Acciò dunque che quanto sopra abbia la dovuta, ed inviolabile osservanza, gl' Illustrissimi Signori Conservadori del predetto Generale Archivio Pubblico Fiorentino, in esecuzione del suddetto benigno Rescritto, comandano a tutti i Notari del felicissimo Stato di SUA ALTEZZA REALE che di tutti i Testamenti, o altre ultime Volontà, o Disposizioni, dove abbia, o sia per avere interesse la Pia Casa di S. Martino fatte, e da farsi, ne diano notizia in scriptis alla detta Pia Casa di S. Martino, e suoi Signori pro tempore Procuratori nel termine di un mese dopo la morte dei Testatori, alla pena, mancando, di Scudi dieci, da applicarsi detta pena secondo il benigno Rescritto del dì 29. Settembre 1689., riposto nella Filza xx. di Memoriali al numero 67.

E perchè da nessun Notaro si possa in avvenire allegare ignoranza di sorte alcuna di quanto sopra, a' medesimi sarà consegnato il presente Ordine, quale devino tenere continuamente cucito nel loro vegliante Protocollo delle ultime Volontà per loro memoria. E tutto &c.

Li Conserv. del Gen. Arch. Pubb. Fior.

Zanobi Pomi Cancelliere.



Adi 22. Agosto 1766.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione dei Sovrani Comandi di S. A. R. contenuti nel Rescritto del dì 6. Agosto corrente proibiscono espressamente a tutti li Navicellari, che navigano per il Fiume Arno il passare con li loro Navicelli sotto , e sopra la Dogana del Callone per la Calla destinata a tale effetto con tutte due le Cataratte aperte , ma soltanto gli sia lecito aprire una Cataratta per volta , cioè prima quella dell' ingresso per passare , e successivamente quella ferrata , aprire l' altra per l' uscita , in maniera che nel tempo , che una di dette Cataratte sta aperta , ed alzata per l' introduzione del Navicello , l' altra stia ferrata per conservare l' Acqua del Fiume , e mantenere macinante il Mulino del Callone. Proibiscono in oltre il passare con più Navicelli accodati uno all' altro in modo che non possa restare sempre ferrata una delle predette due Cataratte , il tutto sotto pena di lire cinquanta per ciascheduno Navicello , e per ciascheduna volta , da applicarsi detta pena per un terzo alla Guardia del Callone , o altri che notificassero la trasgressione , un terzo al Mugnaio del Callone , ed un terzo al Fisco , e tutto ec. mandantes ec.

*Avvocato Pier' Antonio Brandi Segretario
della Camera Gran - Ducale.*

Molto Magnifico Nostro Carissimo,

CON Rescritto de' 6. Agosto prossimo passato s' è degnata SVA ALTEZZA REALE d' autorizzarci a confermare le Licenze per le Semente nelle Terre solite lavorarsi con i Bovi dentro il miglio e mezzo miglio dell' Alpi Appennine per il trentio corrente dal dì primo Giugno 1764., e di comandare che nel rimanente si stia alle Leggi, e Ordini veglianti.


Voi dunque lo notificherete nelle forme solite con pubblico e formale Editto, e contemporaneamente assegnerete a tutti quei, che per il passato hanno ottenute queste Licenze tempo, e termine d' un mese ad aver prodotta in questa nostra Cancelleria la Licenza Vecchia, e ad aver insieme accettata la Grazia, con comminazione che spirato detto termine si reputeranno per Trasgressori, e si procederà contro di essi a forma delle Leggi ugualmente che contro di quei che lavorano i loro Terreni dentro il miglio e mezzo miglio dell' Alpi Appennine senza Licenza in scritto, o senza averla presentata ai rispettivi Tribunali.

In seguito invigilerete, e farete invigilare per l' esecuzione, e in attenzione di vostra replica vi preghiamo dal Signore ogni bene.

Dal Magistrato Nostro li 5. Settembre 1766.

Ex Off.

*Gli Ufficiali de' Fiumi, } di Firenze.
della Città:*



RINNOVAZIONE DI BANDO

Del dì 28. Luglio 1736. della Bandita di S. Mezzano.



L'Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 27. Agosto 1766. fanno pubblicamente bandire, e notificare, come nella Bandita di S. Mezzano che comincia a Tramontana sulla Giogana nel punto sopra il Poggio delle Grillande, e sopra l'origine del Resco Simontano, e Cascese, e dipoi voltando la faccia a Ponente, tirando in sù pel crine della Giogana, fino sopra i Boschi della Faggeta, e girando il confine della Faggeta medesima, che passa poco sopra a Valombrosa, arrivare sopra il Romitorio della Macinaia, e di quì voltando la faccia verso mezzo giorno, tirar giù nel fondo della Valle, dove ha origine il Borro di Ciliana, fino dove s'interseca, colla Strada, che da Pitiana di Valombrosa va a Reggello, e da questo punto seguitando per un poco la strada medesima, fino al termine, che riguarda in linea retta, Villa Brandi, luogo detto a Fali, e da questo termine andare a dirittura a Villa Brandi medesima, e di quì calando nel principio del Borro del Capannone, tirar giù per il detto Borro fin dove questo va a sboccare nella Marnia; quindi seguitare la Marnia per il piccolo suo tratto, fin dove va a depositarsi in Arno; e quì voltando la faccia a Levante, tirando sù per Arno, arrivare fino alla Foce del Borro di Ricavo, e voltando la faccia verso Tramontana, tirar sù per il Borro medesimo di Ricavo, fino al punto dove si divide in due Rami, e prendendo quel Ramo a destra, che passa sotto al Podere delle Serre della Chiesa del Montano, seguitare fino alla sua origine; e di quì salire in diritto sulla strada, che ricorre sul Crine del Poggio, fino al punto nel quale entra nel medesimo la strada, che vien giù dalla Chiesa di Cetina; e di quì pigliando sù per il crine, o sia sommità delle Grotte, fino al principio del Podere della Martinuzza, sicchè venga a restar bandita tutta l'Acqua, che pende dalla sommità di dette Grotte verso Ponente, includendo nella Bandita tutto il Podere della Martinuzza, girando il qual Podere si arrivi al Borro del Chiesimone col quale confina, e tirando di quì per il medesimo Borro del Chiesimone, arrivare al punto, dove si divide in due Rami, e quivi lasciando il Borro del Chiesimone tirar sù sempre voltato a Tramontana per il crine del Poggio, che resta tra i due suddetti Rami, arrivando sopra la Cascina vecchia, e seguitare includendo tutte l'Acque che pendono nel Ramo sinistro del Chiesimone, cioè in quello che passa sotto la Pieve di S. Agata, ed escludendo tutte le Acque che pendono nell'altro Ramo, e nel Resco Cascese, e Simontano, fino che si arrivi al primo confine della Giogana, dove si incominciò; sia proibito a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, niuna affatto eccettuata il potere dentro ai Confini suddetti, andare a Caccia, o pescare in qualsivoglia modo, senza espressa licenza del Sig. Marchese Ferdinando Ximenes d' Aragona, e suoi Eredi, e Successori, sotto le medesime pene imposte contro i Trasgressori per le altre Bandite ec. e specialmente per la Legge Generale sopra le Cacce, e Pesche del dì 6. Agosto 1622. particolarmente in quella parte, nella quale proibisce di poter tendere senza Licenza le Reti aperte, Lacci, e simili altri ordinghi a prendere Animali proibiti, e non proibiti, come ancora il fare sciorinare i Cani da Fermo, ed altresì di tenere i Cani di qualunque sorte senza Randello in detta Bandita, già espressamente proibito in tutte le altre Bandite per la Legge del 30. Giugno 1592. ec. ripubblicata sotto dì 25. Giugno 1759. e tutto mand. ec.

Gli Auditori della Camera Granducale.
Avvocato Pier' Antonio Brandi Segretario.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



DEditerando Noi che la scarsezza delle Raccolte fatte in quest' Anno porti ai Nostri amatissimi Sudditi e specialmente ai più Poveri il minor pregiudizio che sia possibile, dopo avere a tale effetto stabiliti diversi magazzini pubblici di Grani e Biade forestiere nei luoghi più opportuni del Nostro Gran-Ducato, Vogliamo che si osservino i seguenti Regolamenti.

I. Ordiniamo pertanto che qualunque persona in qualunque Città e Comunità del Nostro Gran-Ducato abbia la facoltà libera di cuocere e vendere il Pane di Biade mescolato o non mescolato col Grano, non ostante qualunque privativa potesse pretendersi, e senza pagamento di Bollo né di altri Dazzi o siano Regj o siano Comunitativi sopra la Panizzazione, derogando a tutti gli ordini e consuetudini che facessero ostacolo alla totale libertà che ciascheduno deve godere, con facoltà di vendere la libbra di detto Pane a quel prezzo che tempo per tempo i Venditori ne troveranno a proporzione della bontà del mescolo che ciascheduno farà.

II. Che il Pane di puro Grano quando sia Pan fine si continui a fare pagando le gravezze solite a luogo per luogo, e osservando per il prezzo e Peso del medesimo la Tariffa a scaletta formata con i debiti scandagli sopra il prezzo corrente ai pubblici Mercati, ovvero ai nostri Magazzini, prendendo sempre il risultato dei prezzi a mese per mese, acciò il prezzo ragguagliato del mese antecedente serva di norma al susseguente.

III. E quando si tratti di pan basso di puro Grano che si dice pan Venale vogliamo che questo fino a nuovo Ordine resti sgravato dall' imposta del Bollo, sopprimendo per quest' Anno dalla data del presente Editto in poi tutti gli Appalti del predetto Bollo, e concedendo che in ogni Territorio ciascheduno abbia libertà di fare il Fornaio di pan basso venale, purchè si sottoponga nella qualità e prezzo del pane alle Leggi dei rispettivi Uffizi di Abbondanza e di Grascia.

IV. Vogliamo altresì che il lucro accordato ai Fornari dalle rispettive Scalette di pan basso Venale sopra lo spiano di ogni stajo di Grano sia in quest' anno dai Magistrati competenti riformato con una discreta moderazione a tenore delle circostanze locali, giacchè dovendo in quest' anno ricrescere lo spiano dei Forni pubblici possono i Fornari contentarsi di un minor guadagno.

V. Sopprimiamo altresì fino a nuovo ordine dalla data del presente Editto in poi tutti i Proventi dei Forni, o siano diritti di Canova competenti alle Comunità; e nei luoghi sottoposti alla Tassa del macinato sopprimiamo tutto l' aggravo detto della Polizza sopra il pan basso venale con tutte le privative competenti a detti Proventuarj o Canovieri, in modo tale che oltre l'esser libero a tutti fare il Fornaio di pan basso venale a tenore del soprascritto Capitolo terzo sia di fatto sopra questa specie di pane in detti luoghi sospesa ogni sorte di Gravezza.

VI. Vogliamo che detto Pan basso Venale di puro Grano si tenga dai rispettivi Ufficiali di Abbon-

Abbondanza o di Grascia a scaletta sopra il prezzo che faranno i rispettivi Mercati ovvero i Nostri pubblici Magazzini, quando non ottenghino da Noi un regolamento diverso procurando che la Scaletta resti alleggerita di quanto importa detta abolizione del Bollo, e la detta moderazione da farsi a tutto de' Fornari, e la detta soppressione dei Proventi dei Forni e delle Canove, e la soppressione del diritto di Polizza dove questo si trova in uso.

VII. E se in qualche luogo gli Ufficiali d'Abbondanza giudicheranno a proposito di dare un prezzo al pan basso venale di puro Grano spianato ai Forni pubblici più mite di quel che comporti il prezzo dei Mercati ovvero dei Nostri pubblici Magazzini in tal caso sarà obbligo della Comunità e del Territorio e Popolazioni che risentono il beneficio di detto spiano di prezzo più mite del corrente di formare i Fondi per reintegrare lo scapito che la Comunità è per fare nel tenere lo spiano del Pane a prezzi più bassi di quel che importino le Comunità del Grano.

VIII. Se pertanto qualche Città o Comunità crederà di dover domandare che sia tenuto lo spiano dei suoi Forni pubblici di pan basso Venale a prezzo più mite del corrente, dovrà mostrare di avere in pronto un Capitale di denaro da indennizzare in quest'anno i Fornari che sono obbligati a comprare il Grano ai Mercati, ovvero ai Magazzini pubblici, e dovrà presentare un piano atto a rifarcire lo scapito di quest'anno senza un maggior danno della sua Popolazione, in vista di che e delle sue circostanze locali ci riserviamo a permettere di recedere dalla Legge della Scaletta da cui niuno dovrà allontanarsi senza la Nostra speciale अनुenza.

IX. E volendo inoltre dare qualche sollievo nel corso della presente Annata ai poveri lavoratori del Terreno e altre Persone della Campagna che meritano la maggior compassione, assolviamo e liberiamo tutte le Bocche descritte nella Tassa del Macinato che sono tassate in lire due per Bocca, e in minor somma di lire due per bocca, purchè non siano di Famiglie che possedghino in proprietà Fondi stabili, siccome assolviamo e liberiamo tutti i Lavoratori del Terreno Mezzaioli sebbene fossero tassati in più di lire due per bocca; e siccome la prima paga di detta Tassa nella presente Annata è già scaduta, intendiamo che detta assoluzione e liberazione debba avere effetto nella seconda paga che scade a tutto il prossimo Novembre, e nella terza e ultima paga che scaderà a tutto Marzo 1767, senza che possa per causa di dette due paghe inferirsi ai sopraddetti Tassati che la Nostra Clemenza ha giudicato di rendere esenti la minima molestia.

X. Vogliamo che i Grani e Biade possino circolare liberamente per tutto l'intiere del Gran-Ducato senza la minima molestia, e oltre l'abolizione di ogni Gabella tanto Regia che Comunicativa, ordiniamo a tutti i Giudicenti di qualunque grado e a tutti gli Ufficiali delle Comunità di non arrecare per qualunque pretesto il minimo impedimento al transito delle Grascie da un Territorio all'altro sotto la pena della immediata privazione del loro Uffizio, e della giusta Nostra indignazione. Avvertendogli altresì sotto l'istesse pene di lasciar libero il corso al prezzo delle Grascie nei Mercati e al prezzo di detto Pane di Biade.

XI. E siccome quanto ci preme di tenere in li-

bertà il Commercio interno, altrettanto siamo obbligati nelle presenti angustie a impedire l'esportazione dei Generi Commestibili fuori di Stato, ordiniamo pertanto che nei Territorj di Confino con Stati Esteri chiunque vuole trasportar Grascie in altre Provincie del Gran-Ducato sia obbligato a denunziare al Giudicente Civile della Posteria di Confino il luogo dove vuol trasportarle, e a prendere da detto Giudicente una Licenza che dovrà sempre accompagnare la Mercanzia e presentarsi alle Dogane di dove parte e di dove è per passare, e in fine presentarsi all'altro Giudicente Civile del luogo dove le Grascie son destinate, d'avanti al quale dovrà giustificare di avere eseguita la destinazione di dette Grascie con averle lasciate in potere di Persone suddite ed ivi abitanti.

XII. Dette Licenze dovranno darsi gratis, non potranno negarsi quando le Grascie sono destinate per l'intiere dello Stato, e quando le persone dei Conduuttori siano suddite, e si daranno coll'obbligo della reversione in un tempo discreto coll'Attestato dell'Judicente del luogo dove le Grascie erano destinate sotto la pena di Conduuttori che mancarono a tale obbligo di essere puniti per Estrattori.

XIII. Similmente chi vorrà trasportare Grascie dall'intiere del Gran-Ducato e introdurle in uno dei Nostri Territorj di Confino dovrà munirsi di una simile Licenza dell'Judicente del luogo dove prende le Grascie da farsi riscontrare a tutte le Dogane per dove passerà, e presentarsi all'Judicente Civile del Territorio di Confino dove vuole introdurle, con l'istess'obbligo della reversione e dell'Attestato che la destinazione delle dette Grascie è stata consumata nel detto Territorio in potere di Persone suddite ed ivi abitanti. E il Conduuttore che sarà sorpreso nelle Posterie di Confino senza detta licenza, o che non adempirà l'obbligo della reversione nel tempo che rispettivamente gli sarà prescritto rimarrà punito irremissibilmente per Estrattore.

XIV. Fatto le predette disposizioni per il bene Universale dei Nostri sudditi, e considerando che ciascuna Città e Comunità dello Stato ha bisogno in quest'anno di un Governo locale attivo e vigilante che possa prontamente provvedere ai bisogni che accadessero coerentemente alle disposizioni generali già da Noi date per la sicurezza pubblica, Vogliamo che in ciascuna Città, e in ciascuna Potestà dello Stato si elegghino dai Rappresentanti del Comune due o più Abbondanzieri con facoltà straordinaria di soprintendere fino alla futura Raccolta alla sussistenza del loro Territorio.

XV. Tali Abbondanzieri avranno l'obbligo di procurare che almeno un Venditore di detto Pan di Biade sia continuamente pronto nel recinto del loro Comune a prezzo discreto, perchè serva di esempio agli altri, e perchè nella facoltà accordata a tutti tal Vendita non resti per generale incuria trascurata. Avvertendo per altro che tal Venditore destinato dagli Abbondanzieri non abbia alcun privilegio di privativa in pregiudizio di chiunque volesse far l'istessa Vendita a prezzi diversi.

XVI. Dovranno altresì procurare che sia tenuta aperta la Vendita del Pane di Grano puro, tanto Fine dov'è la consuetudine di farlo, che Basso, invigilando che la qualità e prezzo di tal Pane sia contenuta nei limiti della Legge, e goda effettivamente delle agevolzze che la Nostra indulgenza con le sopra scritte disposizioni gli ha procurato.

XVII.

XVII. G^r isteffi Abbondanzieri dovranno provvedere che tanto i Fornari di Pan di Grano che quelli di pan di Biade siano obbligati con la scorta di Denaro sufficiente a comprare i Generi di cui hanno bisogno ai pubblici Magazzini, autorizzando detti Abbondanzieri a valersi di tutti i Suffidj che dal Patrimonio delle Comunità o di luoghi Pii ivi esistenti, o dalla cooperazione dei più comodi o più zelanti Comunisti potranno ricavare per assicurare il Popolo da ogni disordine.

XVIII. Similmente tali Abbondanzieri dovranno aver cura che nel loro Territorio vi siano Botteghe ove si vendino Farine tanto di Grano che di Biade, e in specie Farine di Gran Turco e di Castagne, avvertendo che tali Farine debbino esser pure, ciascheduna nel suo genere, senza veruna mescolanza, e che similmente tal Vendita di Farina sia libera e permessa a tutti senza privativa, e senza veruno aggravio di Gabella o Dazio per la Vendita, salva la Gabella per l'introduzione alle Porte nelle Città dove tal Gabella è in uso.

XIX. Detti Abbondanzieri si aduneranno coll' Iudicente del Luogo e col Cancelliere e averanno insieme ogni più ampla facoltà di provvedere che la loro Popolazione non manchi di Vettovaglia; e quando desiderino di spianar Grano nei pubblici Forni a prezzo più mite del Corrente facciano prontamente

la proposizione degli espedienti di reintegrazione che per tale effetto può fornire il loro Territorio, per ottenerne la Nostra Approvazione.


XX. Incarichiamo tutti i predetti Abbondanzieri a verificare le Istanze dei Possessori che avessero Colti preparati e non potessero in quest' Anno supplire alle spese della futura sementa, e a proporci tutti gli espedienti che la loro Provincia può somministrare per allontanare il pericolo che il Terreno resti effettivamente privo di Sementa sopra di che ci riserviamo a dare le ulteriori provvidenze che stimeremo necessarie a tenore delle locali circostanze.

Questa è la Nostra Volontà che per rendere meno sensibile la sterilità di quest' Anno Vogliamo che si offervi generalmente per tutto il Gran-Ducato senza veruna eccezione di luogo, e derogando a qualunque Legge o Consuetudine potesse allegarsi in contrario; e i Tribunali e Giudici rispettivamente competenti invigilino alla puntuale esecuzione della medesima. Dato in Firenze questo dì 15. Settembre 1766.

PIETRO LEOPOLDO.

V. BOTTA.

ROBERTO PANDOLFINI.



SUA ALTEZZA REALE volendo provvedere all' ampliamento e miglioramento della manifattura dei Cuoiami tanto da fuolo che da tomaio in questi suoi felicissimi Stati, ed essendo informata, che per ottenere questo intento è necessario principalmente togliere di mezzo la molteplicità degli antichi aggravi che servono di ostacolo all' industria de' fabbricanti, ed impediscono l' esito delle manifatture nostrali in pregiudizio di molte povere famiglie che da questo lavoro potrebbero ricevere il loro sostentamento, di suo proprio moto, e con la pienezza della sua sovrana autorità comanda che in avvenire si osservi inviolabilmente quanto appresso.

I. Le Pelli vaccine crude forestiere d' ogni genere goderanno fino a nuov' ordine per la loro introduzione e trasporto dentro questi felicissimi Stati quella riduzione di gabelle, che gli fu accordata dall' Augustissimo suo Genitore con la Legge del dì 28. Marzo 1764. per la quale tutte le dette Pelli che vogliono spedirsi per Pisa, Arezzo, ed altri luoghi distrettuali hanno l' esenzione di due terzi di tutte le Gabelle Regie che sarebbero dovute a forma delle tariffe e ordini veglianti, ed in oltre la totale esenzione da i Dazzi e Passi comunitativi di Arezzo, e di altri luoghi dove fossero dovuti tali aggravi; quelle poi che vogliono spedirsi per la Città di Firenze e suo Contado, hanno l' esenzione di tre quarti di quello che stabiliscono le tariffe suddette per la Gabella della mesfa, e ogn' altra di ragione dovuta nel transito.

II. Il Cuoio concio nostrale tanto da fuolo, che da tomaio o di qualunque altro genere, che da questi felicissimi Stati sarà spedito fuori de' medesimi goderà parimente fino a nuovo ordine quell' esenzione che fu benignamente accordata per anni tre, con la Legge del dì 25. Luglio 1764. e perciò potrà essere trasportato fuori del Gran-Ducato senza pagare alcun Dazio, Passo, o Gabella.

III. Il suddetto Cuoio concio nostrale tanto da fuolo, che da tomaio in ordine al Rescritto del dì 20. Novembre 1765. non dovrà in avvenire esser sottoposto a pagare all' Arte de' Vaiai e Cuoiari la Tassa imposta sopra la sua fabbricazione con la Legge del dì 15. Dicembre 1645. a ragione di mezzo soldo per libbra sopra le Cuoia che non arrivano al peso di libbre venticinque, e di lire una sopra ciaschedun Cuoio che arrivi o sia maggiore del peso suddetto, e ciò con le condizioni e dichiarazioni espresse nel suddetto Benigno Rescritto già notificato a tutti i conciatori dello Stato per mezzo del Tribunale dell' Arte de' Vaiai e Cuoiari.

IV. Sarà tenuta nella più rigorosa osservanza la Legge vegliante del dì 9. Febbraio 1662. per quel che concerne la proibizione d' introdurre in questi felicissimi Stati in alcuna forma, e sotto alcun pretesto ancorchè per semplice transito il Cuoio concio da fuolo forestiero per alcun' altra via fuori che per quella di Livorno, dichiarando perciò espressamente che non solo per la via di Terra, ma neppure per bocca d' Arno o per qualunque altro scalo marittimo potrà introdursi Cuoio concio da fuolo di forte alcuna ancorchè si pretendesse che fosse Cuoio concio già fabbricato in questi felicissimi Stati, se non è accompagnato con la Buletta della Dogana di Livorno, e ciò sotto le pene in essa Legge comunicate agl' introduttori di Cuoio concio proibito.

V. Rispetto al Cuoio concio da tomaio, per il quale non è in osservanza la detta Legge dell' Anno 1662. si dichiara che potrà questo continuare a introdursi tanto per la via di Terra, che per la via di Mare, purchè però i Vitelli da tomaio, che vorranno introdursi per la detta via di Mare siano sempre accompagnati con la Buletta della Dogana di Livorno, senza la quale ogni volta che si tentasse d' introdursi o per bocca d' Arno, o per altri Scali, s' incorrerà nelle pene sopraddette.

VI. Si osserverà ancora esattamente la Legge

ge del dì 18. Gennaio 1734. proibente generalmente l'introdurre dentro i suddetti felicissimi Stati, Scarpe, Stivali, e altri lavori di Cuoiaie fatti fuori del Gran-Ducato, sotto le pene in essa Legge contenute.

VII. Rispetto al Cuoio concio forestiero da suolo che si vorrà introdurre per la via di Livorno, si continuerà ad eseguire pienamente fino a nuov'ordine la Legge del dì 21. Ottobre 1752. rinnovata per anni cinque sotto dì 20. Aprile 1763. circa la buona qualità dei Cuoiami ammissibili, e perciò resterà sempre proibito l'introdurre, e ritenere appresso di se Cuoiaie da suolo forestiero, che non sia visitato, e stampato con il Marchio della buona qualità dai Periti dell'Arte de' Vaiai, e Cuoiai a questo effetto destinati nelle Città di Firenze, Pisa, e Livorno, quali dovranno osservare rigorosamente le istruzioni date loro dall'Arte medesima fino dall'Anno 1753. a tenor delle quali non potranno dichiarare ammissibile se non quel Cuoiaie, che arriverà alla perfezione ordinaria di quello d'Inghilterra, e d'Irlanda.

VIII. Nella suddetta Legge non resta però compreso il Cuoiaie che si ritiene, o si consuma dentro la Città di Livorno, e molto meno quello che da Livorno passa fuori di Stato tanto per la via di Mare che per la via di Terra, quale potrà introdursi e trasportarsi senza il Marchio della buona qualità nella forma, e con le cautele che saranno prescritte all'Articolo XX. e XXIII.

IX. Il suddetto Cuoio concio da suolo, che per la via di Livorno vorrà introdursi in questi felicissimi Stati per ivi elatarsi e consumarsi dopo di essere stato giudicato ammissibile, e come tale stampato dai Periti con il suddetto Marchio della buona qualità, continuerà ad essere sottoposto a forma delle Leggi veglianti al solito Marchio della Tassa da apporsi sopra ogni Pelle da quei Ministri che l'Arte de' Vaiai, e Cuoiai tiene parimente nella Città di Firenze, Pisa, e Livorno per soprintendere all'esazione di questo Provento, non essendo perciò permesso ad alcuna Persona l'introdurre, o ritenere appresso di se Cuoiaie da suolo forestiero che non sia stampato con due diversi marchi sopra ogni Pelle, cioè con quello della buona qualità, che si deve apporre da i Periti, e con quello della Tassa da apporsi dai detti Ministri, il tutto sotto le pene imposte ai trasgressori dalle Leggi veglianti del dì 9. Febbraio 1662. e del dì 20. Aprile 1763.

X. Rispetto poi ai Cuoiami da tomaio si dichiara che quantunque le Leggi dell'Arte sottoponghino generalmente alla Tassa tutti i Cuoiami da tomaio, si dovrà stare per altro sopra di ciò all'antica consuetudine a forma della quale non restano sottoposti a quest'aggravio altro che i Vitelli, e questi solamente nel caso che venghino introdotti per la via di Mare, e non già per la via di Terra.

XI. E perchè la Cassa dell'Arte de' Vaiai, e Cuoiai non ostante la soppressione della Tassa sopra la fabbricazione del Cuoio no-

strale enunciata all'Artic. III. possa essere in grado di supplire ai soliti pesi ed aggravii, ed a quelle spese che di mano in mano possono essere necessarie per l'aumento e perfezione delle manufatture ad essa sottoposte, si dovrà in avvenire tanto per i detti Cuoiami da suolo, quanto per i detti Vitelli da tomaio provenienti per la via di Mare, che vorranno sgabellarfi, o spedirsi per qualunque luogo del Gran-Ducato osservare esattamente il Rescritto del dì 20. Novembre 1765. per il quale viene aumentata la Tassa fino a un soldo e mezzo per libbra sopra le Cuoia che non arrivano al peso di libbre venticinque per ciascheduno, e fino a lire tre per ogni Cuoio che arrivi o sia maggiore del suddetto peso.

XII. Tutto quel Cuoio tanto da suolo, che da tomaio che per mezzo del Porto di Livorno verrà nei Magazzini dei Mercanti di detta Città, e tornerà poi fuori del Gran-Ducato per la via di Mare tale quale è venuto senza ricevere alcuna lavorazione dai Cuoiai e Calzolai di Livorno continuerà sempre ad essere interamente esente dall'obbligo del Marchio, e dal pagamento della Tassa dovuta all'Arte de' Vaiai e Cuoiai, e potrà essere perciò mandato fuori per la detta via senza alcuna formalità o licenza, come si è fatto per il passato, e come viene ordinato per il Benigno Rescritto del dì 20. Novembre 1765.

XIII. Quanto poi a quel Cuoiaie da suolo, o a quei Vitelli per tomaio che dai detti magazzini dei Mercanti di Livorno vorranno mandarsi fuori del Gran-Ducato per la via di Terra tali quali sono venuti e senza che siano passati nelle Botteghe dei Cuoiai e Calzolai di Livorno, dovranno da qui avanti in favore della libertà del traffico essere interamente esenti dalla Tassa pagata fino a questo tempo a ragione di mezzo soldo per libbra o in Livorno o in Pisa, e potranno perciò spedirsi nella Dogana di Livorno con la precedente licenza del Ministro dell'Arte, e con le cautele che saranno indicate nell'Artic. XX. e seguenti.

XIV. Rispetto poi a quel Cuoiaie da suolo che dai Magazzini dei Mercanti di Livorno passerà nelle Botteghe dei Cuoiai, e Calzolai di detta Città, o di altri Artefici che lo lavorino o mettino in opera tanto per uso e consumo di detta Città, quanto per mandarsi fuori di essa, dovrà questo continuare ad essere sottoposto secondo il solito alla stampa o Marchio dell'Arte, ma non si dovrà per tale stampatura esigere altro che la solita antica Tassa di mezzo soldo per libbra, o di lire una per Cuoio, esentando perciò in favore della Città di Livorno, e della maggior facilità di traffico che ne resulterà per questo genere di mercanzia tutti i Cuoiai e Calzolai, come pure tutti gli altri abitanti di detta Città dall'aumento di Tassa che veniva imposto generalmente per tutto lo Stato con il Rescritto del dì 20. Novembre 1765., e ordinando che attesa la detta diversità di Tassa tutto il suddetto Cuoiaie si stampi da qui avanti con un Marchio

chio particolare, che si chiamerà il Marchio della Tassa di Livorno, e farà diverso da quello che si adopererà per il restante dello Stato.

XV. E perchè i privilegj ed esenzioni benignamente accordate alla Città e Porto di Livorno non servino a far sì che possa più facilmente mettersi in opera per contrabbando il Cuoio da Suolo in detta Città senza pagamento di alcuna Tassa, si dichiara espressamente che non potrà questo rimuoversi dai sopraddetti Magazzini per passare nelle Botteghe dei Cuoiai e Calzolari della detta Città di Livorno se prima non sarà apposto sopra ogni Pelle il Marchio della detta Tassa con pagare l'importare della medesima e prendere l'opportuna licenza dal Soprintendente o Ministro dell'Arte, e chi contravverrà incorrerà nelle pene comminate dalle Leggi ai detentori o introduttori del Cuoio non marchiato.

XVI. Per l'istesse ragioni resta proibito sotto le medesime pene dentro la Città di Livorno il distendere, lustrare, e ridurre in lavori il Cuoio da suolo in qualunque luogo fuori che nelle pubbliche Botteghe dei Cuoiai e Calzolari, siccome pure si proibisce a qualunque Persona, niuna eccettuata, benchè per qualunque ragione esente o privilegiata il tenere il Cuoio da suolo in Magazzini o stanze contigue alle Botteghe dei Cuoiai e Calzolari in forma tale che possa trasportarsi dal Magazzino alla Bottega senza passare per la pubblica strada, e ciò sotto pena della perdita del Cuoio da applicarsi per metà all'accusatore, e per l'altra metà alla cassa dell'Arte, e nell'istessa pena incorreranno quei Cuoiai o Calzolari che terranno aperta la comunicazione interna fra la loro Bottega e quei Magazzini ove essi sapranno che si tenga il Cuoio da suolo.

XVII. Il Cuoio che averà pagata la tassa di Livorno per potersi lavorare dentro la detta Città, se dovrà poi essere spedito fuori di Stato per la via di Mare non pagherà cos' alcuna di più, e potrà mandarsi liberamente senz'obbligo di alcuna formalità.

E se vorrà spediti fuori di Stato per la via di Terra non si dovrà parimente pagare cos' alcuna di più, ma dovrà prendersi la licenza dal Soprintendente o Ministro dell'Arte che si conterrà nella forma enunciata nell'infra scritto Articolo XX., e XXIV.

Quando poi voglia spediti detto Cuoio da suolo lavorato in Livorno per qualunque luogo del Gran-Ducato, dovrà stamparsi nuovamente sopra ogni Pelle con l'altro Marchio destinato per i Cuoiai che restano nello Stato, e si dovrà pagare il supplimento della Tassa prescritta per il Cuoio che si consuma dentro lo Stato medesimo, cioè dovranno pagarsi lire due per ogni Cuoio che arrivi al peso di libbre 25., e un soldo per libbra sopra le Cuoia che non arrivano a detto peso, dopo di che farà stampato nuovamente sopra ogni pezzo con il Marchio nella Tassa destinato per i Cuoiai che restano nello Stato, e farà sottoposto all'istesse cautele che sono prescritte nell'Articolo

XX. e seguenti per tutto l'altro Cuoio che si vuole introdurre nello Stato.

XVIII. Rispetto al Cuoio da tomaio di ogni genere, che dai Magazzini dei Mercanti di Livorno passerà nelle Botteghe dei Cuoiai e Calzolari di detta Città per ivi lavorarsi e mettersi in opera non farà sottoposto a pagare cos' alcuna, nè dovrà esser marchiato con il Marchio della Tassa di Livorno, derogando in questa parte alle Leggi disponenti in contrario, e confermando l'antica consuetudine per la quale la Città di Livorno è stata esente da questo aggravio, con dichiarazione però che quando di Livorno vorranno mandarsi i Vitelli dentro lo Stato tanto greggi che lavorati, e tanto in Pelli intere che in pezzi tagliati, si dovrà sempre pagare la Tassa di un soldo e mezzo per libbra, e non potranno spediti altro che con le solite cautele indicate nell'Articolo XX. e seguenti.

XIX. Per lasciar poi ai Mercanti la libertà di potersi determinare in Pisa o in Firenze sopra il destino dei loro Cuoiai potrà sempre spediti dalla Dogana di Livorno tutto il Cuoio per Dogana di Pisa senza sottoporlo nè al Marchio della Tassa per lo Stato nè a quello della buona qualità e siccome l'istesso potrà farsi nel caso che dalla Dogana di Pisa si voglia far proseguire il viaggio ai Cuoiai con il solito beneficio del nuovo stallaggio fino alla Dogana di Firenze, dove l'Arte ha stabilito presentemente un Ministro per comodo di quei Mercanti che non volessero pagar la Tassa in Livorno o in Pisa, purchè però si prendano nelle suddette Dogane quell'istesse cautele che sono prescritte nell'Articolo XX., e seguenti per il Cuoio spedito per fuori del Gran-Ducato per la via di Terra.

XX. E perchè l'esenzioni e facilità con la presente Legge accordate al Cuoio che si vuol mandare fuori di Stato non servino a spargere dentro lo Stato medesimo per contrabbando il Cuoio, o senza il Marchio della buona qualità, o senza quello della Tassa, si dovrà osservare per tutto il Cuoio contio da suolo, e per i Vitelli da tomaio che di Livorno vorranno spediti per dentro il Gran-Ducato tanto per la via di Terra, che per la via di Mare, come pure per tutti quelli che vorranno spediti fuori del suddetto Gran-Ducato per la via di Terra di prendere una licenza in scritto dal Soprintendente, o Ministro dell'Arte in Livorno, il quale esprimerà in essa se il Cuoio abbia pagata la Tassa e sia marchiato secondo gli ordini, ovvero sia mancante di alcuno dei Marchi necessari per restare nello Stato, prendendo sopra di esso quelle soddisfazioni e cautele che gli saranno indicate nell'istruzioni che gli verranno date dal Tribunale dell'Arte de' Vaiai, e Cuoiai.

XXI. Parimente quando vorranno spediti, o sgabellarsi detti Cuoiai nella Dogana di Pisa o di Firenze per qualunque parte, dovrà sempre continuarsi a chiedere la solita licenza ai rispettivi Ministri deputati dall'Arte suddetta in ambedue le dette Città, che li regoleranno cir-

ca le cautele da prendersi, secondo l'istruzioni che di mano in mano gli saranno date dall'istesso Tribunale.

XXII. Le Licenze date dai detti Ministri dell'Arte dovranno rappresentarsi ai rispettivi Ministri delle Dogane ai quali tocca fare la spedizione, e resteranno appresso di loro per tutti quei Cuoiami che devono spedirsi con Buletta tanto in Livorno che in Pisa o in Firenze per i diversi Contadi e Distretti o per qualunque altro luogo del Gran-Ducato. Per i Cuoiami poi che si spediranno per fuori del Gran-Ducato, e per tutti quelli che di Livorno resteranno spediti per la Dogana di Pisa con Manifesto, ovvero che dalla Dogana di Pisa resteranno spediti in qualunque forma, che porti seco l'obbligo di rappresentarsi alla Dogana di Firenze, dovranno dette Licenze accompagnare la Mercanzia fino al suo destino, restando perciò rispetto ai Cuoiami che anderanno fuori del Gran-Ducato nelle mani dell'ultimo Doganiere di Confine, e per quelli che si spediranno in Livorno per Dogana di Pisa o in Pisa per Dogana di Firenze, nelle mani dei Ministri delle Porte di quella Città per la quale sono destinati.

XXIII. I Cuoiami che una volta faranno stati sgabellati per qualche luogo del Gran-Ducato potranno poi trasportarsi liberamente da un luogo all'altro, senza obbligo di alcuna Licenza dell'Arte, e il simile si farà per quei Cuoiami che nella Dogana di Firenze si sogliono mettere al libro de' Bollatori con la dichiarazione *per ricondizionare e ritirarsi*, giacchè ancora questi devono considerarsi come sgabellati per Firenze.

XXIV. Il Soprintendente o Ministro dell'Arte in Livorno prima di accordare la sua Licenza per il Cuoiame che sarà stato marchiato secondo gli ordini per restare nello Stato si assicurerà della quantità e qualità delle Cuoi contenute nei colli o pacchi, e dipoi farà apporre un Bollo di Piombo sopra la legatura esprimente le parole *per lo Stato*, e rispetto ai Cuoiami che non saranno marchiati come sopra, dovrà semplicemente fare apporre sopra la legatura il Bollo di piombo esprimente le parole *per passo*, quali Bolli dovranno esser conservati esattamente fino al luogo per cui è fat-

ta la spedizione ad effetto che possono essere sempre riscontrati dalle Guardie, ed altri Esecutori, giacchè se sopra i colli, o pacchi non si troveranno i Bolli enunciati nella Licenza, dovrà la Mercanzia essere arrestata con darne parte al Tribunale dell'Arte, che procederà in tal caso nelle forme che di ragione.

XXV. I Ministri deputati dall'Arte suddetta in Firenze e in Pisa prima di dare la loro Licenza osserveranno se i colli, o pacchi siano muniti dei Bolli di piombo enunciati nella Licenza di Livorno, o di Pisa, e quando questi corrispondino nel numero alla medesima e siano intatti senz'alcun sospetto di frode daranno la detta loro Licenza; se poi i colli saranno stati sciolti dai Mercanti nelle dette Dogane di Pisa o di Firenze, e perciò non potranno riscontrarsi i Bolli sopraddetti, si regoleranno nella forma che si è prescritta di sopra all'Articolo precedente per il Ministro dell'Arte in Livorno rispetto ai Cuoiami che da quella Dogana si spediranno dentro Terra.

XXVI. L'emolumento dovuto ai detti Ministri dell'Arte per tali Licenze non potrà essere maggiore di due crazie per ciascheduna qualora non oltrepassino il peso di libbre mille, e per ogni maggior quantità a proporzione, siccome pure per il bollo quando occorrerà non si potrà esigere somma maggiore di mezzo paolo per ogni collo, o pacco.

XXVII. La cognizione di tutte le trasgressioni dipendenti dalla presente ordinazione apparterrà al Magistrato dei Deputati dell'Arte de' Vaiai e Cuoiati privatamente ad ogni altro, che resta incaricato d'invigilare insieme con il Provveditore dell'Arte suddetta alla più esatta, e puntuale esecuzione della medesima, volendo S. A. R. che sia osservata in tutti i Luoghi del Dominio Fiorentino, niuno eccettuato ancorchè esente o privilegiato, compresa ancora la Città e Montagna di Pistoia, e qualunque altro di cui bisognasse fare speciale, ed individua menzione.

Dato in Firenze li 17. Settembre 1766.

V. BOTTA.

TAVANTI.

In Firenze l'Anno 1766. Nella Stamperia Granducale.

SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore con suo Veneratissimo Motuproprio de' 17. Settembre stante, dopo l'Editto pubblicato nel dì 15. antecedente si è degnata fissare la qualità del Pane basso Venale di puro Grano da fabbricarsi, e venderli dai Fornaj del Contado Fiorentino sottoposti all'Abbondanza di questa Città, come ancora di comandare, che detto Ufizio dell'Abbondanza somministri ai medesimi non tanto l'intera tassa dello Spiano solito averli da detto Ufizio secondo le consuete Tariffe, ma in oltre il di più di detto Grano bisognevole per l'effettivo Spiano di detti Fornai, come ancora il prezzo, a cui deve pagarsi il Grano predetto, e il peso, a cui deve spianarsi, e venderli, e dovendosi dare immediata esecuzione ai Comandi dell' A. S. R. vi incarichiamo perciò di fare, ed eseguire con tutta l'attenzione, ed esattezza il seguente Regolamento da osservarsi in cotesta vostra Giurisdizione.

Primo. Intimerete subito il Fornaio, o Fornai di cotesta Vostra Giurisdizione sottoposti all'Abbondanza sopraddetta, e gli commetterete di procurare, e portarvi subito la fede del Ministro del predetto Ufizio, da cui prendono il Grano, della quantità di quello, che ogni mese gli vien dato per tassa dell'intero spiano, e di quello di più, che nel corrente mese gli è stato da detto Ministro venduto.

Secondo. La quantità del Grano ricevuto per la tassa solita, si dovrà invariabilmente fino alla futura Raccolta raggugliare a lire 21. -- il sacco, e la quantità maggiore ricevuta da un mese in quà, si dovrà raggugliare al prezzo, che costa a questa Abbondanza, che di presente è di lire 24. 13. 6. il sacco, e dall'una, e dall'altra quantità di Grano unita, e combinata insieme, si dovrà rilevare il prezzo medio, che ne risulterà per sacco, e a questa regola si dovrà raggugliare il peso della piccia del Pane da spianarsi, e venderli per un mese successivo, e per maggior chiarezza vi si manda annessa la Scaletta, e Scandaglio, e insieme la norma di una data quantità di Grano levato per tassa, e comprato come sopra, acciò serva di regola costante del peso del Pane da darsi per il prossimo mese da decorrere, e per i susseguenti.

Terzo. Quando il Fornaio in cotesta Giurisdizione non abbia comprato dall'Ufizio, e Magazzini dell'Abbondanza il Grano occorsoli per l'effettivo spiano, oltre la tassa assegnatali, dovrete prendere per regola il prezzo medio, e raggugliato, che sia corso del Grano in questo mese nei giorni del Mercato pubblico di cotesto Luogo, e in mancanza del Mercato più vicino.

Quarto. E nel caso predetto rispetto alla quantità del Grano stato provvisto altrove, e che deve porsi in calcolo colla quantità del Grano della tassa dello Spiano per rilevare il prezzo medio, vi regolerete secondo la giustificazione, che vi sarà presentata dal rispettivo Fornaio, quale dovrà ancora far costare d'aver effettivamente spianata nel mese antecedente la quantità del Grano come sopra provvisto.

Quinto. La Piccia del detto Pane di valuta di soldi otto, dovrà esser composta di due, o quattro Pani, i primi del prezzo di soldi quattro l'uno, e gl'altri di soldi due tutto alla tonda, coll' estrazione di libbre 67. per staio di Pane ben cotto, e stagionato, e di quel peso per Piccia, che risulterà dalla Scaletta da farsi nel modo di sopra ordinato, e stabilito detto peso, l'intimerete subito ai Fornai per fabbricare, e vendere il Pane secondo il medesimo.

Sesto. L'istesso metodo a Scaletta, che osserverete come sopra nel dare il peso del Pane per il mese prossimo futuro, dovrete osservarlo per i mesi susseguenti fino alla Raccolta dell'anno prossimo 1767. sempre sopra la fede del Ministro dell'Ufizio dell'Abbondanza, che dichiarerà la quantità del Grano datoli per la tassa alle lire 21., quella del vendutoli, ed a qual prezzo, mentre la Scaletta per il peso del Pane non dovrà avere altro fondamento, che quello del prezzo medio della tassa dello Spiano combinato con quello della vendita fattali da' Magazzini dell'Abbondanza, o che sia corso mese per mese al Mercato del luogo, o a quello più vicino.

Settimo. Intimerete ciaschedun Fornaio a presentarvi prima della scadenza del mese prossimo, e d'ogni mese susseguente l'istanza della quantità del Grano, che crede aver bisogno per tutto lo spiano dal mese immediato successivo, e questa la rimetterete direttamente alla Congregazione dell'Abbondanza, avvertendo il Fornaio, che il Grano richiesto, starà tutto a suo carico, e farà obbligato levarlo, e pagarlo al prezzo, che costerà all'Abbondanza, che a forma degl'Ordini glie lo darà per il puro costo, senza lucro, e senza scapito alcuno, e quando accada, che in qualche mese il Fornaio non abbia bisogno di Grano dall'Abbondanza, oltre quello della Tassa intiera, dovrà dichiararlo in scritto avanti di voi, con rimettere tal dichiarazione a detta Congregazione, e l'istesso si dovrà praticare per i mesi susseguenti fino alla nuova raccolta.

Ottavo. Avvertirete di fare la Scaletta, e dare il peso del Pane di mese in mese come sopra, con intervento, e assistenza del Cancelliere della Comunità, Grascieri, o Abbondanzieri, con far seguire registro al Civile di cotesto vostro Tribunale del peso del Pane, che mese per mese sarà fatto, e con parteciparci parimente di mese in mese il detto peso, che rispettivamente sarà fissato per ciascun Fornaio.

Nono. Ordinerete a ciascun Fornaio, che faccia al proprio Pane una marca, o segno, dal quale si possa senza equivoco distinguere di chi sia il Pane, e dai Fornai medesimi vi farete presentare la descrizione del suddetto rispettivo segno, quale conserverete nel vostro Tribunale, per farne alle occorrenze quell'uso, che sarà necessario.

Nel rimanente farete, che siano osservati gli Ordini, e l'Editto di S. A. R. acciò il Pubblico, e particolarmente i Poveri in annata sì calamitosa non restino sprovvisti di Pane della qualità, e peso ordinario.

Sarà pertanto vostra premura di dare pronta, ed esatta esecuzione a questa Nostra Circolare, con darci avviso d'averla ricevuta, avvertendo a non mancare nel dovuto adempimento ai veneratissimi Comandi di S. A. R. altrimenti incorrerete nella di Lui indignazione, e ne renderete strettissimo conto nel vostro Sindacato, avvertendovi in oltre di lasciare la presente in consegna al vostro Successore per darli esecuzione, con riportarne dal medesimo l'attestato, altrimenti non farete ammesso al Sindacato.

Dalla Nostra Cancelleria li 20. Settembre 1766.

Gli Ufficiali di Grascia della Città di Firenze.

Carlo Grobert. Google

Scala per sapere a qual peso dovrà esser la Piccia del Pan basso venale da fabbricarsi alla Tonda, composto di due Pani di valuta di soldi 4. l' uno, o di Pani 4 di soldi 2. l' uno, che spianerà ciaschedun Fornaio di Campagna sottoposto all' Abbondanza della Città di Firenze, dal corrente Mese di Settembre 1766. fino alla futura raccolta dell' Anno 1767. regolato tal peso a forma del prezzo medio, che di mese in mese resulterà dalla quantità de' Grani, che i rispettivi Fornai avranno ricevuto dai Magazzini dell' Abbondanza per la solita intiera tassa dello spiano a ragione di lire 21. il sacco, ed il di più al prezzo, che costerà all' Abbondanza, senza scapito, e senza lucro, o che provvederanno altrove, fuori che dai Magazzini pubblici, dichiarandosi, quando i fornai si provvederanno altrove di Grano, il prezzo medio dello spiano si dovrà combinare con quello, che correrà mese per mese al Mercato del Luogo, o a quello più vicino, con bonificarli al Fornaio fra spese, e guadagno soldi 13. per staio, essendosi detratti soldi 12. 8. per staio dalle lire 1. 5. 8., che in passato gli venivano fatte buone, che soldi 6. 8. della Polizza, soldi 4. del Bollo, e soldi 2. per il minor lucro sopra lo spiano d' ogni staio di Grano, a forma dell' Editto di S. A. R. de' 15. Settembre 1766. all' Articolo IV., e con dovere il Fornaio far l' estrazione da uno staio di Grano di libbre 67. di Pane ben cotto, e stagionato, con levare da uno staio di Grano solamente libbre 1. di Crusca; Onde sopra i detti Dati, se ne forma l' infrascritta Scala.

	Prezzo del Grano ..	Peso della Piccia .
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- lire. 19. --- 6.	onc. 46. --
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 19. 19. 6.	44. --
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 21. --- 6.	42. --
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 22. 3. 3.	40. --
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 23. 8. 9.	38. --
Quando il Prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 24. 17. --	36. --
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 26. 8. 6.	34. --
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 28. 4. --	32. --
Quando il prezzo del Grano farà per Sacco a	----- = 30. 4. 4.	30. --

Norma, ed esempio di ricavare, e dedurre il prezzo medio fra la quantità del Grano dato per la tassa dello spiano, e quello comprato, o dal Magazzino dell' Abbondanza, o al pubblico Mercato più vicino.

Se la Tassa dello spiano farà ----- faccia 100. --- a lire 21. --- -- lir. 2100. -- --
 E la quantità del Grano comprato in un mese faccia 300. --- a lire 24. 13. 6. lir. 7402. 10. --

 fac. 400. ----- lir. 9502. 10. ---
 ragguglia il sacco ----- = 23. 15. 1.

Se la Tassa dello spiano farà ----- faccia 110. --- a lire 21. --- -- lir. 2310. --- --
 E la quantità del Grano comprato in un mese faccia 320. --- a lire 25. --- -- lir. 8000. --- --

 fac. 430. ----- lir. 10310. --- --
 ragguglia il sacco ----- = 23. 19. 6.

Magnifico Nostro. **A**D oggetto che il Magistrato Nostro in sequela della Cura addossatali da S. A. R. Nostro Clementissimo Signore, di soprintendere alla provvista dei Grani, e Biade da Macine, che possono abbisognare alle Comunità, e Popoli al nostro Governo sottoposti, abbia la precisa notizia di detti Grani, e Biade, che mancano alla sussistenza, ed altro &c. degli Abitanti di dette Comunità, e Popoli fino alla futura Raccolta, per poter con essa regularsi nel quantitativo di detti generi da provvedersi; perciò in aumento di quanto vi si ordinò colla precedente nostra Circolare de' 6. Agosto prossimo passato, vi commettiamo

Primo. Che Voi unitamente con i Deputati, che dovranno eleggersi in virtù dell' Editto di S. A. R. ultimamente emanato ne' 15. del corrente Settembre, e con intelligenza degl' Iudicenti dei Luoghi compresi nell' estensione di codesta Cancelleria, ci formiate la Nota precisa di quanto Grano, e Biade da Macine possano abbisognare in quest' anno fino alla futura Raccolta a tutti gli Abitanti di ciascuna Comunità, e Popolo; con aver riflesso rispetto al consumo necessario di detti generi, non tanto al numero delle famiglie, e bocche dei rispettivi Comuni, e Popoli, ma alla qualità delle persone medesime, distinguendone in Classi quelle, che si nutrono di pane di Grano, da quelle, che si cibano di pane mescolato di biade, e separandone le altre, che ricavano il loro alimento dal frutto delle Castagne, che ormai speriamo, che sia per essere assicurato, e abbondante: di sorte che ricavar si possa la precisa quantità del Grano, e delle Biade da Macine, che abbisognar possono per la sussistenza dei Popoli di codeste rispettive Comunità; e tali Note dovranno esser fatte a luogo per luogo, ed a Comunità per Comunità.

Secondo. Ci avviserete per capo separato se nei Territorj di dette Comunità, e Popoli si trovino in essere Grani, e Biade, da potersene fare l' acquisto in minor aggravio di codesti Abitanti, e per risparmiare le spese indispensabili dei Trasporti, qualora dovessero provvedersi a Livorno; e mentre ve ne siano ci ragguaglierete in che quantità, e i prezzi, che costano ai rispettivi Mercati. E non essendovene, ci direte se da qualche luogo contiguo, o sia della Toscana, o sia di Stati esteri ne venga portato in vendita ai Mercati, e in che quantità; e se un tal comodo sia per continuare, onde non vi sia la necessità di rimetterlo di quà, e di farlo provvedere altrove.

Terzo. Ci ragguaglierete se da quelle Comunità, che hanno domandata, ed ottenuta la facoltà di prendere danaro a Cambio, o a Censo per far tali provviste, sia stato trovato finora detto danaro, e non avendolo trovato, se sia possibile alle medesime trovarlo costì, o altrove, continuandone le diligenze, e se quello, che avessero già preso a Cambio, sia bastante a fare quelle provviste, che possono essere necessarie di detti Grani, e Biade; bene inteso, che queste debbano esitarsi a danaro contante, a forma del disposto in detta nostra Circolare de' 6. Agosto prossimo passato.

E siccome diversi Abitanti delle Comunità, e Popoli a noi sottoposti hanno presentate varie Suppliche per essere comportati, o assoluti dal pagamento del contingente, che dovrebbero fare al Camarlingo del loro Comune per le spese Comunitative, e del Chiesto della nostra Cassa, e per una parte essendoci nota la miseria, e impossibilità di alcuni, e dall' altra parte sapendo che molti, i quali potrebbero pagare, tentano di mescolarsi, e confondersi nel numero dei veramente miserabili, ed impotenti per estorcerne indebitamente il comporto, così vi ordiniamo, che ci mandiate contemporaneamente la Nota di tutte le persone dei rispettivi Comuni, e Popoli, i quali per la loro effettiva povertà, ed attuale impotenza non sono in stato di pagare le gravezze Comunitative, e del Chiesto, o siano quelle imposte sopra il Dazio, Decimino, e sopra le Teste; con distinguere in Classi differenti quelle che non possono pagare cos' alcuna, e quelle che possono pagare, o la metà, o un terzo di dette gravezze; avendo in considerazione nel farci detta Nota, che sebbene ad alcuni sia mancata la Raccolta del Grano, hanno avuta quella delle Biade, ed altre riprese, e possono profittare ancora, e avvantaggiarsi nell' imminente Raccolta del Vino, e delle Castagne, in quella successiva dell' Olio, e con queste mettersi in stato di soddisfare a tali Gravezze.


Formata la Nota di tali persone realmente miserabili, calcolerete in piè di essa l' importare, o della totale, o della metà, o della quarta parte del quantitativo del comporto del pagamento delle loro rispettive gravezze, acciò si possa da noi vedere quello che manca per supplire all' esigenza non tanto delle spese comunitative, che di quelle del nostro Chiesto, e provvedere in qualche maniera alla soddisfazione dell' une, e dell' altre

E affinchè non ricevino il comporto quegli che avessero, benchè miserabili, già pagato il contingente del loro debito o in tutto, o in parte, farete riscontro al Dazzaiolo dei rispettivi Camarlinghi dei Comuni, e Popoli di quelli, che in tutto, o in parte avessero pagato, notando quegli che fossero impossibilitati a pagare il restante che rimanesse a dare a detti Camarlinghi, con avvertire che tutte le persone o possidenti, o artigiane, che fossero in circostanze da poter pagare il loro debito, devono irremissibilmente pagarlo alla scadenza delle rispettive Rate; e tanto di commissione nostra ordinerete ai suddetti Camarlinghi, i quali in caso contrario saranno tenuti a pagare del proprio quanto da costoro non avessero esatto.

Avvertendo tanto voi, che codesti Iudicenti, e Deputati ad essere veridici, scrupolosi, ed esatti nel farci le sopradivise Dimostrazioni, e Note, tanto per l' uno, che per l' altro capo, e di non esagerare o per soverchio zelo, o per malizia, il bisogno e la necessità di provvedere Grani, e Biade più di quello possano effettivamente esigere le attuali circostanze dei rispettivi Comuni, e Popoli; come pure nel farci la Nota delle persone come sopra veramente miserabili, ed impotenti, di non confondere artificiosamente, e parzialmente quelli, che possono pagare le suddette gravezze; perchè oltre il pensiero, che avremo di prendere altrove sopra di ciò le più sincere, ed accertate notizie e riscontri farete tanto Voi, che codesti Iudicenti, e Deputati tenuti in proprio solidalmente per tutto quel di più dei Grani, e Biade, che a relazione vostra, e di loro sarà da noi provveduto per le Comunità, e luoghi di codesta Cancelleria, e che alla fine dell' annata rimaner dovessero a carico di dette Comunità, e luoghi. E se nella Descrizione, e Nota delle persone miserabili, e impotenti a pagare si troverà parzialità per alcuno, dovrete, e dovranno l' Iudicente, e Deputati renderne rigorosa ragione al Governo, e restar puniti a proporzione del vostro, e loro operato; Al qual effetto tanto le suddette Descrizioni, che le Note come sopra ordinatevi, dovranno essere firmate da voi, dai Deputati, e dai rispettivi Iudicenti di codesti luoghi.

Quali Dettagli, e Dimostrazioni deve naturalmente esser vostra cura che per il bene delle Comunità, e Popoli a voi confidati ci pervengano colla maggior possibile sollecitudine, volendo noi ad ogni miglior fine averle quì tutte raccolte almeno dentro il dì venti del prossimo futuro mese d' Ottobre. Dateci subito avviso della ricevuta della presente, e Dio vi guardi.

Firenze 24. Settembre 1766.



XXXVII.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D' AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendoci il Marchese Maresciallo Botta Adorno Nostro Consigliere intimo attuale di Stato, e di Guerra, General Comandante delle Nostre Truppe, e Nostro Maggiordomo Maggiore domandato di potersi ritirare in Lombardia ad esercitarvi la sua Carica di Ministro Plenipotenziario Imperiale per l'Italia, e non avendo doppo i lunghi, ed importanti Servigj da lui prestati a Noi, ed alla Nostra Casa con piena Nostra soddisfazione potuto recusare di compiacere al suo desiderio, abbiamo perciò eletto per Nostro Consigliere intimo attuale di Stato, e di Guerra e Nostro Maggiordomo Maggiore il Conte Orfini di Rosemberg Cavaliere dell' Ordine del Toson d' Oro, Consigliere intimo attuale di Stato delle Loro Maestà Imperiali, e Ministro del Loro Consiglio di Stato, e vogliamo che dal dì tre del corrente mese di Ottobre in avvenire si profegua ad osservare il Regolamento per la Firma, e Spedizione degli Ordini Nostri pubblicato col Nostro Editto dei 19. Settembre 1765., con che la Segnatura del *Vidit* di cui si parla in detto Editto si faccia col Nome del predetto Conte Orfini di Rosemberg, continuandosi nel rimanente fino a nuovo Nostro Ordine l' osservanza del predetto Editto; Perchè tale è la Nostra Volontà, non ostante &c.


Dato in Firenze li due Ottobre, Mille settecento sessantasei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. BOTTA.


ROBERTO PANDOLFINI.

In Firenze. L' Anno 1766. nella Stamperia Granducale.



Rinnovazione, ed aggiunta della Legge del dì 8. Novembre 1749. in ordine alla proibizione dell' estrazione dei Cenci e dei Carnicci dal Gran-Ducato, e dell' introduzione nel medesimo della Carta Forestiera.

Adì 10. Ottobre 1766.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione di benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 3. Settembre 1766. fanno pubblicamente notificare, come essendo la REALE ALTEZZA SUA informata, che la libertà stata benignamente accordata a chiunque con la Legge del dì 8. Novembre 1749. di raccogliere, comprare, e vendere ogni sorte di Cenci, e di Carnicci, abbia dato, e dia comodo di contravvenire all' espressa proibizione di estrarre i medesimi dal suo Gran Ducato, e che malgrado la soprabbondante quantità, e la buona qualità di carta, che si fabbrica nelle Cartiere della Toscana, si ardisca di introdurre fraudolentemente carta forestiera contro l' antica proibizione sì dell' uno, che dell' altro confermata nella predetta Legge dell' Anno 1749. e volendo ovviare a tali inconvenienti pregiudiziali alla manifattura, ed al Commercio della carta nostrale, quindi è, che rinnovando, e confermando le predette proibizioni, in augumento delle medesime, vuole in avvenire, ed espressamente comanda.

I. Che sia indispensabilmente proibito ai forestieri, o non abitanti familiarmente nel Gran-Ducato il ragunare, comprare, e rivendere Cenci, e Carnicci tanto per se, che per altri sotto pena della perdita dei medesimi, e degli Istrumenti, sopra de' quali si trovassero caricati, e di più di scudi dieci per ogni cento libbre dei medesimi, osservata la proporzione per ogni minore, o maggior quantità; e che nelle medesime pene incorrano tanto essi, che ogni altra persona, benchè suddita, che gli avesse prestato opera, ed aiuto, senza che però resti proibito a verun suddito, o forestiero, e non familiarmente abitante nel Gran-Ducato incettare, raccogliere, provvedere, comprare, o commettere i detti materiali fuori del Gran-Ducato medesimo, e quelli così incettati, raccolti, comprati, o commessi introdur-

re in esso, lo che a tutti, e ciascuno rimane libero, e permesso.

II. Che i Cenci, e Carnicci, che da qualunque luogo del Gran-Ducato, si spediranno alle Cartiere tanto con manifesto delle Dogane, che senza, non possano accostarsi a cinque miglia ai Confini di Stati alieni, sotto qualunque pretesto alla pena della perdita di essi, e degl' Istrumenti sopra de' quali fossero caricati, e di scudi dieci per ogni cento libbre da pagarsi dal Proprietario de' medesimi, e di due tratti di fune al Conduttore di quelli.

III. Che nelle Cartiere situate dentro le cinque miglia a confine di Stati alieni non possano senza incorrere nelle pene comminate nel precedente Articolo, riceverli Cenci, e Carnicci, che non siano stati notificati prima di condurvisi alla Dogana, o Giudicante più prossimo alle dette cinque miglia, dovendo farsi in tal caso dal Doganiere, o rispettivo Giudicante il manifesto, con prefigere in esso il tempo puramente necessario ad eseguirne il trasporto alle dette Cartiere, in modo che non possano replicarsi i viaggi, e con prenderne, e conservarne l' opportuno registro, alla pena mancando della perdita dell' Impiego, e dell' arbitrio di chi doverà giudicare.

IV. Che portando la necessità del trasporto dei detti materiali di dovere in qualche luogo avvicinarsi quelli al Confine, o di transitare per alcun tratto dello Stato Lucchese, o di altro Stato alieno, non possa ciò farsi, ad evitare le pene predette, senza il manifesto di una Dogana, ove ne siano stati pesati, ammagliati, e bollati con un bollo di piombo i Colli, e le balle da condursi alle Cartiere, e senza che giunti alle medesime possano aprirsi, e disfarsi prima che dal Ministro, o Guardia della Dogana più prossima sieno stati fatti gli opportuni riscontri, e staccati i bolli, ed attergati i rispettivi manifesti.

V. Che tutti i Cenci, e Carnicci raccolti nei rispettivi Territori, ove sono situate le Cartiere, nè però soggetti secondo gl' ordini veglianti all' obbligo di pren-

prenderne la spedizione dalle Dogane, volendo condursi ad alcuna delle Cartiere, poste dentro alle cinque miglia prossime ai Confini di Stato alieno, non possano senza incorrere nelle pene espresse nel secondo Articolo rimuoversi dal luogo, ove sono, prima di averne preso il manifesto dal Doganiere, o dal Giudicante più prossimo, che dovrà essergli fatto senza veruna spesa.

VI. Che in tutte, e ciascuna delle Cartiere debba tenersi un quadernuccio, e descriversi in quello esattamente rispetto alla quantità, qualità, e tempi rispettivi tutte le compre sì all'ingrosso, che a minuto de' Cenci, e Carnicci, che si faranno, onde sempre possano farsi i riscontri, che verranno giudicati opportuni, e qualunque Principale delle Cartiere, e chiunque altri vi avesse parte, o interesse, mancasse sì per il più, che per il meno nella detta esatta descrizione incorra, e si intenda incorso nella pena di scudi cento per la prima volta, e per la seconda di scudi trecento, della privazione di ogni facoltà di fabbricar carta, e dell'arbitrio di chi dovrà giudicare.

VII. Che tutti, e ciascuno dei Principali, o Interessati nelle Cartiere della Toscana sieno tenuti di fare nel termine di un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Bando una esattissima portata della quantità, e peso di tutti i Cenci, e Carnicci, che si ritrovano di loro attinenza con individuare in essa quanto ai Cenci la qualità, e quantità di ciascuna specie, cioè de' bianchi, fioretti, o neri, ed il luogo ove attualmente gli abbiano, cioè se nelle Cartiere, Magazzini, o altrove.

VIII. Che parimente qualunque persona, niuno eccettuato, che raguna, compra, o traffica in materia di Cenci, e Carnicci, sia ugualmente obbligata a fare nel termine predetto la portata di quali, e quanti, se ne ritrova, ed ove gli abbia.

IX. Che nella detta portata debba altresì ciascuno dei Principali, o Interessati nelle Cartiere descrivere quali, e quante Cartiere vadano per suo conto, ove sieno situate, quale specie di carta si fabbrichi in ciascuna di esse, e qual marca si apponga rispettivamente nella carta di ciascuno Edifizio.

X. Che le dette portate debbano nel termine predetto rimettersi ai rispettivi Giudicanti dei Territori, ne quali trovansi le Cartiere, e materiali predetti, i quali doveranno riceverle *gratis*, ed inserirne di subito una copia nel civile, trasmetterne l'originale alla Camera Granducale; ed i non sottoposti a Tribunali subalterni doveranno esibire le portate medesime direttamente alla detta Camera per conservarsi sì l'una, che l'altra nelle filze della Cancelleria della Dogana di Firenze.

XI. Che mancando i detti Principali, o Interessati nelle Cartiere, e chiunque altri, che direttamente, o indirettamente si ritrovi Cenci, o Carnicci di qualunque sorte, e in qualsiasi quantità di adempire nel prescritto termine a quanto sopra, sì con non fatte, e presentare la ingiunta portata, e descrizione, sì con farla non giusta, o mancante delle notizie, e circostanze prescritte, cada, e cadano nella pena della perdita dei Cenci, e Carnicci non denunziati, o non fedelmente, e non esattamente descritti, ed inoltre in quella di scudi dieci per ogni libbre cento di essi, e dell'arbitrio di chi dee giudicare, e nella pena di scudi cento, e dell'arbitrio per la non fatta descrizione, o non fatta a dovere delle Cartiere, e di quanto più viene ordinato all'Articolo nono.

XII. Che dalle Cartiere situate dentro le cinque miglia a confine di Stati alieni non possano levarsi balle, o mezze balle di carta di qualunque sorte per

condursi in altri Territori dello Stato, senza che prima ne sia stata presa la spedizione alla Dogana più vicina indicante la qualità della carta, la marca che esprime ciascun foglio di essa, il numero delle risme, ed il peso, come pure il nome del Fabbricante, o Ministro della Cartiera che spedisce la carta, sotto pena della perdita di essa, e dell'Istrumento sul quale fosse caricata, senza intendersi soggetti al detto obbligo, ed alla pena, per una risma, o due di carta, che da alcun particolare si fosse provveduta, e si portasse per se, o per altri da luogo a luogo della stessa Provincia.

XIII. Che tutta la carta, che per condursi a Pisa, o Livorno si leverà dagli Edifizj situati dentro le cinque miglia prossime ai Confini della Toscana, o che doverà accostarsi nel viaggio a Stato estero, o transitare per alcun tratto di Stato alieno, non possa rimuoversi dalle Cartiere, o suoi Magazzini, se prima non ne sarà stata presa la bulletta, o manifesto al Doganiere più vicino colle dichiarazioni espresse nel precedente Articolo, e che sieno ammagliati i colli, balle, o fagotti, e bollati con bollo di piombo per impedirne i baratti, e le frodi sotto le pene imposte per l'introduzione della carta forestiera dalla Legge del dì 8. Novembre 1749. all'Artic. VIII. relativo all'Articolo primo del Bando dell'Appalto Generale della Carta, Cenci, e Carnicci pubblicato nell'Anno 1742. di scudi dieci per risma, e scudi due per ciaschedun quaderno di fogli venticinque da pagarsi detta pena tanto dai Venditori, che da Compratori in solidum un sol pagamento di scudi venti per risma, e scudi quattro per quaderno bastante, e di più all'arbitrio, di chi doverà giudicare, avuto riguardo alla qualità dei casi, e de' luoghi, ed inoltre cumulativamente ai Vetturini, Vetturali, Carrozzieri, Lettigghieri, Barcaroli, ed a qualunque altra persona, della perdita delle Bestie, Caleffi, Carrozze, Lettighe, Navicelli, Bastimenti, o altro sopra di che fosse la carta.

XIV. Che sia espressamente proibito al Doganiere di Bientina, ed ai Passeggieri del Borgo a Buggiano, Galleno, Bagno, e Ripafratta di far manifesti, o sgabellare carta per l'ingresso nello Stato, sotto pena della perdita dell'Impiego, e dell'arbitrio della Camera Granducale, quantunque fosse munita d'attestati che portassero proceder la medesima dalle Cartiere di Pescia.

XV. Che i Doganieri, e Passeggieri situati verso il confine di Stato alieno facciano per mezzo delle loro Guardie arrestare, e pretendere in frodo tutte quelle balle, colli, fagotti, o risme di carta, che gli comparissero munite della bulletta, o manifesto di qualche altra Dogana, mancanti del bollo di piombo in ciascun collo, balla, fagotto, o risma, e così contro al prescritto all'Articolo XIII. dovendo riputarsi come di contrabbando, nulla meno che le balle, colli, o fagotti di Cenci, e Carnicci che avessero toccato, o dovessero toccare per transitò gli Stati esteri, che fossero trovati senza il bollo predetto, in conformità del prescritto all'articolo quarto.

XVI. Che i predetti bolli, da apporsi alle balle, colli, fagotti, tanto de' Cenci e Carnicci nei casi espressi all'Articolo quarto, quanto che della carta secondo il disposto all'articolo XIII. debbano essere apposti *gratis* dalle Guardie delle rispettive Dogane, di maniera che non vengano a risentire da ciò i proprietari, o portatori dei detti generi veruno aggravio, o spesa maggiore.

XVII. Che resti in piena osservanza, e vigore l'articolo quinto del sopraccitato Bando dell'anno 1742. rispetto alla proibizione di introdurre nel Granducato tanto per via di Mare, che per via di Ter-

Terra alcuna sorte di carta forestiera etiam colorata , e cartoni , come ancora lettere scritte , e disfigillate , ne scritte , o altra carta vecchia o nuova tanto manoscritta , che stampata , mentre siano le dette lettere , e carta vecchia , o nuova per uso d'incartare , o far cartocci , o cartoni , o in altro modo abile al servizio di qualche artista (eccetto la carta amarizzata) di qualunque sorte che venga o venghino da qualsivoglia parte del Mondo nemmeno per passo , o in altra maniera , sotto la pena della perdita della carta , di scudi dieci per risma , e di scudi due per quaderno , e scudi dieci per ogni libbre cento di cartoni , o carta da involtare , o far cartocci ; e nella medesima pena di scudi dieci proporzionatamente incorrino , benchè i cartoni , e carta da cartocci fossero trovate essere di minor peso di libbre cento , purchè eccedino le libbre cinque , aggiunta cumulativamente la perdita delle Bestie , Navigli , Caleffi , Carri , Carrozze , ed altra dove fossero trovate .

XVIII. Che nella stessa proibizione si abbia per compresa altresì , e resti soggetta alle stesse pene predette ogni , e qualunque specie di carta rigata da musica , nè possano i Doganieri , e Passeggeri ammettere in qualunque , benchè minima quantità e modo , l'introduzione in Toscana della medesima , ugualmente che dell'altra carta , e cartoni forestieri , di che nel precedente articolo , alla pena mancando della perdita dell'impiego , e del più rigoroso arbitrio .


XIX. Che possa contro gl'Estrattori dei Cenci , e Carnicci procedersi per durante lo spazio di anni cinque per inquisizione , e si abbia per sufficientemente provata l'intenzione del Fisco contro di essi per condannarli nelle pene imposte loro all'articolo secon-

do , anche in mancanza del corpo del delitto per mezzo di due Testimoni degni di fede , da' quali siano stati veduti trasportare i detti materiali dentro al termine delle cinque miglia prossime ai confini di Stato alieno , tuttochè non vi fosse realmente la prova , che fossero stati estratti .

XX. Che delle pene pecuniarie imposte come sopra , detrattane la gabella nei casi , che fosse quella dovuta , ne spetti per le trasgressioni scoperte in fatto , un quarto al Fisco , un quarto all'Accusatore segreto , o palese , e tutto il rimanente , o sia la metà all'Inventore , e per le altre , nelle quali si procedesse per inquisizione , la metà al Fisco , e l'altra metà all'Accusatore .

XXI. E finalmente , che la cognizione delle trasgressioni , che in ordine a quanto sopra venissero commesse , appartenga nella Città di Firenze alla Camera Granducale , in quelle di Siena , di Pisa , di Pistoia , e di Livorno ai rispettivi Giudici Camerali , ed in tutti gli altri luoghi a quei Rettori , e Giudici , che hanno la cognizione delle cause criminali , salvo l'appello dalle sentenze dei detti Giudici Camerali , e dei Rettori , e Giudici predetti , da interporfi nel termine di giorni quindici dal dì della data sentenza , alla Camera Granducale .

*Avvocato Pier' Antonio Brandi Segretario
della Camera Granducale.*



B A N D O




Illustrissimo Signore Domenico Brichieri Colombi Auditore Fiscale di SUA ALTEZZA REALE in esecuzione di Sovrano Rescritto del dì 27. Agosto 1766. ed in augumento della Legge pubblicata li 11. Ottobre 1762. con cui viene ordinato, che trovandosi a caso qualche Tesoro, Ripostiglio, o altro antico Monumento l' Inventore sia obbligato a subito denunciarlo a questo Regio Fisco, o al Tribunale del luogo dove sarà seguito tale ritrovamento, fa pubblicamente notificare, come resta proibito ai Ministri della Zecca, Orefici, Argentieri, a tutti i Fonditori &c il fondere, e distruggere ogni sorta di Medaglie, Monete, o altre simili Anticaglie, senza prima notificarlo al Tribunale del Fisco direttamente, o per mezzo del Tribunale del luogo, sotto pena dell'arbitrio rigoroso, e della perdita delle cose suddette, e loro valuta, da applicarsi metà al Fisco, e metà al Delatore, o Accusatore palese, o segreto.

Ed affinchè i predetti veneratissimi Ordini di S. A. R. nostro Clementissimo Signore siano da tutti indistintamente osservati, e non possa alcuno allegarne ignoranza, la presente Notificazione, che deve aver vigore per tutto il Gran-Ducato, compresi ancora i luoghi privilegiati dei quali occorresse fare speciale menzione, sarà pubblicata, ed affissa ai luoghi soliti; e dovranno i rispettivi Iudicanti mandare alla Cancelleria del Fisco dentro il termine di due mesi prossimi avvenire, riscontro della seguita pubblicazione; E tutto &c. mandans &c.

Antonio Pescetti Cancellier Fiscale.

In Firenze l'Anno 1766. Nella Stamperia Granducale.



Molto Magnifico Signore.

Essendosi poco fa, per evitare li pregiudizii, che frequentemente riportavano la Giustizia, il Fisco, e gl' Interessi, provveduto per ordine del Padron Serenissimo opportunamente, perchè non seguino nullità intorno alle Notificazioni delle Sentenze, si vuole adesso per comandamento dell' A. S. R. provvedere per la più celere spedizione delle Cause, e per ovviare insieme all' istesso disordine, per quello, che riguarda le relazioni delle Citazioni con espressione di Causa, o per rispondere all' Inquisizione da riceversi dalli Messi, o altri Esecutori a ciò deputati, che però per l' effetto predetto mando a V. S. e Circolarmente a tutti gli altri Rettori di Giustizia, le formule infrascritte, acciò il Ministro a cui s' aspetta simile incumbenza, non abbia da far altro, che copiarle ad litteram; Facendosi in appresso sapere a tutti gli Uffiziali de' Rettori, che se in avvenire non useranno le predette formule, e non avvertiranno alle cautele, che qui sotto sono accennate, e conseguentemente prenderanno dette relazioni con qualche vizio di nullità, saranno mortificati severamente, nè essi, nè gl' Giudicenti medesimi, faranno ammessi al Sindacato, se non porteranno, al loro ritorno, la fede del successore di avergli lasciata affissa nel Banco la presente; E nostre Signore la conservi.

Di V. S. Molto Magnifica

Firenze 4. Aprile 1707.

Affezionatissimo per Servirla


Zaccheria Seratti Audit. Fisc.

osservazioni da farsi in ordine a quanto sopra.

1. **S**i deve avvertire, che il termine di ciascheduna Citazione comincia a decorrere il giorno prossimo susseguente a quello in cui l' Esecutore ha rilascata la Cedola.
2. Che le Cedole delle Citazioni susseguenti alla prima, o alla seconda Citazione già fatte, non vanno rilasciate se non dopo spirato tutto l' ultimo giorno del termine assegnato nella precedente Citazione.
3. Che in ciascheduna relazione v' espresso il reuter, cioè, conforme detto Esecutore referse.
4. Che le Cedole delle Citazioni vanno rilasciate principalmente nelle mani di quello, che è citato, nè potendosi ciò eseguire perchè si sia partito dal Paese, o per altre Cause, le medesime Cedole vanno portate alla Casa dell'ultima abitazione di detto citando, per quivi, e non altrove, essere rilasciate nelle mani di qualche di lui domestico, o abitante in detta Casa, nella quale, quando più non abitasse alcuno, devonli le Cedole affiggere alla porta principale di detta Casa, in luogo il più visibile, dopo di aver l' Esecutore picchiato, e ripicchiato più volte, e avere inteso dalli vicini, che in detta Casa non abiti più alcuno.
5. Che venendo da qualche Magistrato di Firenze, o da qualche altro Rettore, commesse le Citazioni, deve esprimersi nelle Cedole delle medesime, siccome nelle relazioni di esse rispettivamente come la Citazione viene, ed è stata fatta di ordine, e commissione del Magistrato, o Rettore, che l' ha commesse; siccome, che il Citando deve comparire nel termine assegnato, e per l' effetto ordinato, d' avanti detto Magistrato, e sua Cancelleria, o pure d' avanti del Rettore, e sua Corte, che lo fa citare.
6. Che trattandosi di dover citare alcuno, il quale nella Jurisdizione, dentro la quale si pretende abbia commesso il delitto, vi dimorava occasionalmente, cioè, perchè vi stava per Servitore, Garzone, Famiglio, o simile, devono le Citazioni, non solo trasmettersi alla Casa, o all' Osteria, o Bottega, nella quale dimorava, ma in oltre farlo citare alla Casa di solita, e ultima abitazione, che avesse, o avesse avuta in altra Jurisdizione, scrivendone per tal' effetto in sussidio ovunque occorra, giacchè non avendo simil Casa fuori della Jurisdizione, doverà farlo citare ancora ad Valvas.
7. Che occorrendo citare alcun Delinquente alla Casa della sua propria, solita, e ultima abitazione, o pure occasionale, come si è detto di sopra, nella quale il Citando vi abbia gli abitanti inimici, o per ragione di avere occiso, ferito, o offeso in qualsivoglia modo alcun comune congiunto, Padrone, o domestico, o sì vero per aver rubato ad alcuno in detta Casa, deve avvertirsi, che oltre alle Cedole delle Citazioni da rilasciarsi in detta Casa, e nelle mani di chi sarà possibile, si devono per quelli, che come sopra si disse, vi fossero abitati occasionalmente, farsi assegnare ancora le Citazioni nel luogo della propria solita abitazione, avendola, se no, ad Valvas, e il simile praticarsi ad Valvas, per quelli, che non avessero altra abitazione, che quella, nella quale abitano li di lui mal' effetti, e inimici, come di sopra, &c.

Seguono le formule delle Citazioni.

- A**di N. N. Messo, o Cavallaro di questa Corte referse a me di avere sotto di citato d' ordine di quest' istessa Corte N. N. a Comparire personalmente in Corte nel termine di giorni cinque, per rendere la medesima informata sopra il delitto di seguito sotto di con comminazione, che passato detto termine, e non essendo comparso, si averà per reo di detto delitto, e ne resterà specialmente inquisito, e detta Citazione aver come sopra eseguita con Cedola in scriptis del suddetto tenore stata da lui rilascata nelle mani di detto N. N.
- A**di N. N. Messo, o Cavallaro di questa Corte referse a me di aver sotto di citato di ordine di questa istessa Corte N. N. a Comparire personalmente nella medesima Corte, e in termine di giorni per rispondere, e difendersi da una Inquisizione contro di lui formata, alias, &c. e detta Citazione aver come sopra eseguita con Cedola in scriptis del suddetto tenore, stata da lui rilascata nelle mani di detto N. N.
- A**vvertendo, che quando la Cedola di alcuna delle predette Citazioni non fusse stata rilascata nelle mani del Citando, deve dirsi.
- E** detta Citazione aver come sopra eseguita con Cedola in scriptis del suddetto tenore, stata da detto Esecutore rilascata alla Casa di solita, & ultima abitazione di detto N. N. in persona di N. N. in quella abitante.
- S**iccome, che non essendosi possuta rilasciare la Cedola in persona del Citando, nè tampoco alla di lui Casa in persona di domestici, o abitanti per esser la Casa abbandonata, doverà dirsi.
- E** detta Citazione aver come sopra eseguita con Cedola in scriptis del suddetto tenore, stata da lui affissa in luogo visibile a tutti della porta principale della Casa di solita, e ultima abitazione di detto N. N. atteso, che avendo più, e più volte picchiato, mai le sia stato risposto, e abbia dalli vicini inteso non abitare in detta Casa più alcuno per essersene detto N. N. e sua famiglia, andati con Dio.
- A**di N. N. Messo, o Cavallaro di questa Corte, o pure pubblico Banditore referse a me di aver citato sotto di d' ordine di quest' istessa Corte per la terza, e ultima volta, in Bando, e nel termine di giorni N. N. a Comparire personalmente in Corte, per rispondere, e difendersi da una Inquisizione contro di lui formata, e detta Citazione aver come sopra eseguita con Cedola in scriptis del suddetto tenore, stata da lui con precedente suono di Tromba pubblicata, & ad alta voce letta, con aver dipoi la medesima Cedola affissa a luogo solito nel quale si affiggono simili Cedole di Citazioni.
- A**vvertendo, che dove non siano i Banditori, nè sia in uso il suono di Tromba, simile formalità di suono potrà ommettersi.
- C**ome pure mutato solamente il termine delli giorni da assegnarsi, valersi del tenore di quest' ultima Cedola anco per fare le due prime Citazioni per rispondere all' Inquisizione per li forestieri, o altri, che non avessero avuta, nè avessero abitazione certa, e reperibile nelli Stati di S. A. R.



B A N D O

Adì 17. Novembre 1766.



Li Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze in esecuzione di benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 18. Ottobre 1766. riposto nella vegliante Filza di Suppliche della loro Cancelleria sotto num. 101. emanato in piè delle Preci del Sig. Duca Don Filippo Corsini; Fanno pubblicamente bandire, ed espressamente comandare a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che non ardischino, nè alcuno ardisca entrare a far danno in modo veruno nei Beni di proprietà del Supplicante, situati nella Potesteria di S. Casciano sotto i suoi veri nomi, e Confini, consistenti in Terreni lavorativi, vignati, Olivati, boscati, prativi ec. sotto pena a chiunque trasgredirà di lire cinquanta applicabili per un terzo al Querelante tanto pubblico, che privato, e gl'altri due terzi al Fisco, ed uno scudo di Cattura, con dichiarazione però, che rispetto alle Bestie dei Confinanti e Paesani s' osservino le Leggi veglianti, e tutto ec. mandantes ec.

Nota de' Beni situati negl' infrascritti Popoli

NEL POPOLO DI S. PIERO DI SOPRA.

1. Podere di Bocchignola.
2. Podere di Crepeccioli.
3. Podere di Cervellina.
4. Podere della Calcinaia.
5. Podere di Porciola.
6. Podere di Perfeto.
7. Podere del Mandorlo.

Nel Popolo di S. Lorenzo a Castel Bonsi.

8. Podere della Mandria.

Nel Popolo di S. Margherita a Caserotta.

9. Podere del Vavaio.

Nel Popolo di S. Martino a Cofferi.

10. Podere della Pergolaccia.
11. Podere del Papera.

Nel popolo di Santa Maria a Mercatale.

12. Podere della Torre.

Nel Popolo di S. Stefano a Campoli.

11. Podere di Selvadoncia.

Nel Popolo di Santa Crestina a Monte Firidolfi.

14. Podere di Consigliano.
15. Podere di Montorfoli.

Nel Popolo di Santa Cecilia a Decimo.

16. Podere delle Forche.
17. Podere della Gugliaia.
18. Podere di Comportino.
19. Podere di Castagnolo.

Nel Popolo di S. Piero di sotto.

20. Podere di Canali.
21. Podere di Terzona.
22. Podere delle Palaie.
23. Podere della Colombaia.
24. Podere dell' Erta.

Nel Popolo di S. Casciano.

25. Podere del Colle.
26. Podere di Chalcherelli.
27. Podere della Rosa.
28. Podere delle Mastucce.

Raffaello Mazzini Cancelliere Maggiore.



TARIFFA DELLE MERCEDI

De' Tribunali de' Rettori ordinata dall' Illustriss. Sig. Auditor Fiscale, coll' approvazione di S. A. R.



Ancellatura di pena di Vita lire 28. cioè lire 14. per rimetter alla Cassetta della Cancelleria del Fisco, e il rimanente in Camera Fiscale _____	lit. 28. -- --
Cancellatura di Galera a vita, o a beneplacito lire 17. 10. per dovere rimettere in Camera Fiscale lire 10. 10. _____	= 17. 10. --
Cancellatura di Galera a tempo lire 14. per rimettere in Camera Fiscale lire 7. _____	= 14. -- --
Cancellatura di Confino, Gogna, o Afino senza Scopa, o d' Esilio lire 4. per rimettere lire 2. in Camera Fiscale _____	= 4. -- --
Cancellatura di pena Affittiva di corpo, cioè Maniglia, o Fabbrica, Frusta, o Fune in pubblico, per forazione, o incisione di membro lire 7. da rimetterne lire 3. 10. alla Camera Fiscale _____	= 7. -- --
Cancellatura di privazione, o sospensione d' Ufizio, o esercizio lire 10. 10. da rimetterne lire 7. alla Camera Fiscale _____	= 10. 10. --
Avvertendo, che non possono nè devono cancellare dalle suddette pene, se non i condannati a loro tempo, con obbligo però di dovere al loro ritorno rimettere nella Cassa della Cancelleria del Fisco l' emolumento, che averanno conseguito per dette Cancellature detratta la rata dovuta alla Camera Fiscale di sopra enunciata _____	
Per Fune, o altra pena eseguita lir. 2. cioè lir. 1. per la Cancellatura di Camera l'altra dello Specchietto _____	= 2. -- --
Per cancellare dallo Specchietto di qualunque pena, che fusse già stata cancellata in Camera Fiscale _____	= -- 14. --
Cancellatura di pena pecuniaria di qualunque somma per il banco compresi esibite, registro, e tutto altro _____	= 2. -- --
E più per mettersi in Camera Fiscale _____	= _____
Da lire una a lire 25. _____	= -- 5. --
Da lire 25. a lire 50. _____	= -- 10. --
Da lire 50. a 100. _____	= 1. -- --
Da lire 100. a 500. _____	= 2. -- --
Da lire 500. a 1000. _____	= 4. -- --
Da lire mille in sù _____	= 7. -- --
Risposta all' Inquisizione compresi le Citazioni _____	= 1. 4. --
Affolutoria di pena affittiva _____	= 3. 10. --
Affolutoria da pena pecuniaria, o Confino _____	= -- 13. 4.
Obblighi apud acta, restando in avvenire proibito pigliargli al protocollo _____	= -- 13. 4.
Esibita di qualunque scrittura con quanti recapiti, e scritture occorra in tutto _____	= -- 13. 4.
Copia di Paci ordinarie per ciascun capo _____	= -- 13. 4.
Copia di Paci di Omicidio _____	= 7. -- --
Accettazione di qualunque Grazia _____	= 2. -- --
Rogo di Paci ordinarie _____	= 2. 8. --
Dichiarandosi, che ne rogiti di pace, o tregua si faccin passare per un sol capo, e pagamento il Padre co' Figliuoli, e Figliuole, il Marito con la Moglie, e gli Fratelli colle Sorelle, mentre coabitino assieme, e non sian divisi, o separati tra loro _____	
Rogo di Paci d' Omicidio quando un solo rende la Pace _____	= 7. -- --
Rogo di Paci d' Omicidio quando più d' uno rende la Pace lire 3. 10. per ciascuno _____	= 3. 10. per cia-
Lettera a istanza di particolari _____	= -- 17. --
Fede di rappresentazione a Confini _____	= -- 13. 4.
Salvocondotto a' processati, o a' condannati _____	= -- 13. 4.
Esame di ciascun Testimone a difesa _____	= -- 13. 4.
E più per l' Esame sopra ciascun capitolo a difesa _____	= -- 4. --
E per l' Esame sopra ciascuno interrogatorio da cinque in sù _____	= -- 2. --
Citazione a istanza della parte _____	= -- 4. --
Pubblicazione del Processo per ciascun Reo _____	= -- 13. 4.
Per copia d' Inquisizioni d' ogni forti d' Esami di Testimoni, costituiti a' Rei, e di qualunque atto si valuti ciascuna carta di 2. facciate di 20. versi per facciata, e di lettere 25. per ciascun verso _____	= -- 13. 4.
E da tutti i sopraddetti pagamenti da repartirsi secondo il solito siano affatto esenti le persone miserabili, e per la metà i poveri, e la miserabilità, o povertà deva sommariamente esser dichiarata in caso di controversia dal Rettore senza spesa sentiti i suoi Ministri, salvo il ricorso al Magistrato dei Signori Otto, da chi si sentisse aggravato per ricever da quella, o compimento di Giustizia sommariamente, e senza spesa.	
E la presente Tariffa si tenga affissa in luogo, che da ciascuno si possa comodamente leggere, e s' osservi inviolabilmente non ostante qualsivoglia altra Tariffa, legge, uso, o consuetudine contraria, o diversa, nè si possa eccedere, etiam pigliando da chi desse spontaneamente, o per titolo di cortesia sotto pena a' Ministri della privazione della carica, e dell' Arbitrio.	


Molto Magnifico Signore.

SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo Arciduca Granduca nostro clementissimo Signore con suo benigno Motuproprio del dì 19. Novembre 1766. in dichiarazione del Paragrafo decimo settimo della Legge generale delle Armi pubblicata sotto dì 22. Febbraio 1737. ab Incarnatione, si è degnato comandare, che nelle Cause di Delazione di Armi s' intenda legittimamente da' Tribunali proceduto, e sia luogo a punire i Trasgressori, purchè l' Inquisizione sia stata iniziata dentro il termine del mese prescritto dalla detta Legge a procedere in tali Cause, senza che sia necessario in oltre, che la prima Citazione al Trasgressore per rispondere all' Inquisizione venga trasmessa dentro il suddetto termine del mese.

A forma degli Ordini della prefata ALTEZZA SUA REALE gliene porgo il presente avviso per mezzo di questa mia Circolare, che farà nota a codesti suoi Ministri, e farà registrare ne' Libri di Leggi, e Bandi per regola de' suoi Successori, all' effetto, che sia data esecuzione alle suddette supreme Determinazioni; E nostro Signore la conservi.

Di VS. Molto Magnifica Firenze primo Dicembre 1766.

Affezionatissimo per servirla
Domenico Brichieri Colombi Audit. Fiscale.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendo prese le necessarie informazioni per regolare il Compartimento della Provincia inferiore del nostro Stato di Siena in seguito del nostro Regio Editto del dì 18. Marzo 1766. Comandiamo

che detta Provincia resti in avvenire compartita nelle seguenti otto Potesterie, derogando a qualunque diverso compartimento, divisione o assegnazione Territoriale che sia stata fatta nei passati tempi.

- I. Le dette Potesterie saranno Grosseto, Massa, Castiglione della Pescaja, Scansano, Arcidosso, Pitigliano, Manciano, e Isola del Giglio.
- II. La Potesteria di Grosseto sarà composta dalle infrascritte Comunità; Grosseto, Batignano, Campagnatico, Civitella, Istia, Monte Pescali, Mont' Orfajo, Paganico, Pari, e Casale, Rocca-Strada, Sasso di Maremma e Sticciano con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle predette Comunità.
- III. Il Potestà di Grosseto risederà l'Inverno a Grosseto e l'Estate a Rocca Strada.
- IV. Averà appresso di se un Cancellier Civile

e Criminale, e oltre a questo faranno annessi alla sua Corte tre Ufficiali Civili uno dei quali risederà in Campagnatico, l'altro in Pari, e il terzo in Rocca-Strada.

- V. La Potesteria di Massa sarà composta delle infrascritte Comunità; Massa, Monte-Rotondo, Prata e Perolla, Tatti, Torniella, Rocca Tederighi, Monte Massi, e Sasso Fortino con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle predette Comunità.
- VI. Il Potestà di Massa risederà l'inverno a Massa, e l'Estate a Prata.
- VII. Averà appresso di se un Cancelliere Civile e Criminale, e oltre a questo faranno annessi alla sua Corte due Ufficiali Civili, uno dei quali risederà a Monte-Rotondo, e l'altro a Prata.
- VIII. La Potesteria di Castiglione della Pescaja sarà composta delle appresso Comunità; Castiglione, Tirli, Giuncarico, Colonna, Caldana, Ravi, e Gavorrano con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle Comunità suddette.
- IX. Il Potestà predetto risederà l'Inverno a Castiglione della Pescaja, e l'Estate a Tirli ovvero a Gavorrano.

X. Ave-

- X. Averà appresso di se un Cancellier Civile e Criminale, e farà aggregato alla sua Corte un Ufiziale che risederà a Gavorrano.
- XI. La Potestaria di Scansano farà composta delle seguenti Comunità; Scansano, Monteano, Monte Orgiali, Percta, Magliano, Cotone e Polveraja con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle predette Comunità.
- XII. Il detto Potestà risederà in Scansano, e averà presso di se un Cancellier Civile e Criminale, e annesso alla sua Corte un Ufiziale da risedere in Monte Orgiali.
- XIII. La Potestaria d' Arcidosso farà composta delle seguenti Comunità, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano Monte Latrone, Seggiano, Monticello, Monté Giovi, Castiglioncello, Bandini, Porrone, Montenero, Cana, Stribugliano, Triana, Santa Fiora, con tutti i Comunelli annessi secondo il solito a dette Comunità.
- XIV. Il detto Potestà risederà in Arcidosso; e averà presso di se un Cancellier Civile e Criminale, e aggregati alla sua Corte saranno due Ufiziali uno dei quali risederà in Castel del Piano e l'altro in Cinigiano.
- XV. La Potestaria di Pitigliano farà composta delle seguenti Comunità; Pitigliano, Sorano, Castel Ottieri, Monte Virozzo, Sovano, Catabbio, San Martino, con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle Comunità suddette.
- XVI. Risederà il detto Potestà l'Inverno in Pitigliano, e l'Estate in Sorano, e averà presso di se un Cancellier Civile e Criminale, e oltre a questo farà aggregato alla sua Corte un Ufiziale che risederà in Sorano.
- XVII. La Potestaria di Manciano farà composta delle seguenti Comunità; Manciano, Capalbio, Montemerano, Samprugnano, Rocchette, Rocca Albegna, Saturnia con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle Comunità medesime.
- XVIII. Il Potestà suddetto risederà l'Inverno in Manciano, e l'Estate in Samprugnano, e averà appresso di se un Cancellier civile e Criminale, e oltre a questo un Ufiziale che risederà in Capalbio.
- XIX. La Potestaria dell' Isola del Giglio resta circoscritta da se medesima, e il Potestà risederà nel Giglio con un Cancellier civile e Criminale.
- XX. I Territorj delle Comunità assegnate a dette Potestarie secondo i loro soliti e naturali Confini, formeranno il circondario della Provincia inferiore, e per conseguenza la linea di divisione tra questa, e la Provincia superiore del nostro Stato di Siena, per la quale linea si dovranno attendere i Confini comunali esistenti tra una Comunità e l'altra.
- XXI. Tutti i Comunelli saranno aggregati alla loro Comunità principali, e faranno parte della medesima in tutte le occasioni, e saranno obbligati insieme con essa alle spese locali di

comun Benefizio, alle comandate, e alle loro quota delle Contribuzioni universali.

XXII. Ordiniamo che per maggior chiarezza ciascheduna Comunità proceda a una Revisione generale dei proprj Confini apponendo i termini manufatti dove fossero mancanti, e che successivamente ogni tre anni si faccia una simile revisione e riapposizione di termini, e si renda conto di tal atto all' Ufizio de' Fossi di Grosseto che procurerà di comporre tutte le controversie che in tale occasione insorgessero tra Comunità e Comunità, e deciderà a termini di Giustizia quelle che insorgessero tra Comunità e Privati.

XXIII. Nei luoghi infeudati dai nostri Antecessori che si troveranno nel recinto di ciascheduna Potestaria gli Ufiziali Feudali eserciteranno la Giurisdizione Civile e Criminale che loro compete a tenore delle loro rispettive investiture, e della Legge sopra i Feudi del dì 21. Aprile 1749. e in tutto ciò che resta riservato ai Magistrati Regja a tenore di detta Legge, e delle altre Leggi e Consuetudini veglianti del Granducato la Giurisdizione si apparterrà al Potestà nella di cui Potestaria è situato il Feudo.

XXIV. Sopra tutto il rimanente della Potestaria, eccettuati detti luoghi infeudati averanno ed eserciteranno i detti Potestà la Giurisdizione universale nel Criminale, valendosi di detti Ufiziali residenti nelle Comunità subalterne per comodo di far circolare gli Ordini ricevere gli Atti e trasmettere i Processi alla Potestaria per la risoluzione.

XXV. Nelle Cause di Danno dato, potrà procedere in prima istanza, tanto il predetto Potestà, che detti Ufiziali subalterni come Vicarj dell' istesso Potestà nei luoghi come sopra assegnati per loro Residenza, e anco potranno procedere detti Ufiziali nelle altre Cause civili e miste, purchè la Causa non passi l'importanza di lire settecento, giacchè passando detta somma, dovrà essere di privativa cognizione del solo Potestà. E dalle sentenze dei predetti Ufiziali subalterni alle Potestarie nelle Cause di loro competenza, si darà l'appello in seconda istanza al Potestà.

XXVI. Quando le sentenze del Potestà siano conformi alle sentenze di chi averà giudicato in prima istanza non si darà ulteriore appello, e quando siano difformi, si darà l'appello al Commissario dei Fossi di Grosseto.

XXVII. E quando i detti Potestà abbiano giudicato in prima istanza, si darà l'appello nell' istesso modo al Commissario dei Fossi di Grosseto, e nel caso che le sentenze siano conformi la Causa passerà in giudicato, e quando vi sia difformità, la terza istanza sarà commessa alla Ruota di Siena per il Canale del Governatore di Grosseto.

XXVIII. Nelle Cause Criminali la Giurisdizione priva-

privativa farà come si è detto dei Potestà, i quali nelle Cause che a tenore degli Ordini veglianti debbono parteciparsi, saranno obbligati a trasmettere gli Atti fino alla sentenza esclusivamente col proprio disegno alla Consulta di Siena, per il Canale del Governatore di Grosseto, e per l'istesso Canale attenderanno l'approvazione, o moderazione del disegno per pubblicare la sentenza.

XXIX. Per gli affari della Comunità, i detti Potestà continueranno la Soprintendenza a tutte le Amministrazioni Comunali, e dei Luoghi Pii della loro Potesteria, a tenore del Nostro Regio Editto de 18. Marzo prossimo passato con la subordinazione al Magistrato dei Fossi e coltivazioni di Grosseto, come in detto Editto resta dichiarato, valendosi per loro aiuto del Cancelliere e altri Ufiziali che vengono a ciascheduna Potesteria assegnati.

XXX. Per il servizio della giustizia, e per l'esecuzione degli Ordini Regi, e per tutti i bisogni pubblici della Potesteria, parteciperanno i casi occorrenti al Governo di Grosseto, e dipenderanno dalle Istruzioni, che tempo per tempo riceveranno dal medesimo.

XXXI. L'Ufizio di detti Potestà durerà un anno e dovranno in ciascheduno anno stare a Sindacato nelle forme solite nei luoghi di loro Residenza, il qual Sindacato dovrà restare approvato con le consuete formalità dai Magistrati di Siena, e in oltre dal Magistrato dei Fossi di Grosseto, senza le quali approvazioni non potranno ritornare in Ufizio.

XXXII. Dovranno esser contenti degli emolumenti a forma della infra scritta Tariffa che abbiamo fatta moderare per gli Atti delle Cause Civili, Criminali, e Miste, che vogliamo che si osservi puntualmente per tutti i Tribunali

della Provincia, senza alcuna eccezione, avendo a tal fine tassato a ciaschedun Ministro di detti Tribunali il congruo stipendio, e avendoli liberati da tutte le spese di spedizioni, e bullettini che erano obbligati a fare a Siena.

XXXIII. Vogliamo che nei Tribunali di Siena si osservino i rispettivi Statuti delle Città, e Comunità comprese nella Provincia inferiore, e che in mancanza di essi si abbia ricorso allo Statuto di Siena nei casi che di ragione tal ricorso è permesso, e ciò anco per quei luoghi che di prima non erano Territorio Senese.

XXXIV. Non si ammetteranno appelli dai Decreti interlocutori, nè le Cause potranno avocarsi a Siena per qualunque pretesto dai Giudici competenti che ne debbono conoscere in Provincia tanto in prima che in seconda istanza, eccettuandone il Monte dei Paschi, che potrà usare i suoi soliti Diritti; Nè i Possessori ovvero abitanti in essa Provincia, potranno esser tratti a litigare fuori di essa per altra Causa, derogando a qualunque Privilegio venisse allegato di elezione, o variazione di Foro, o qualunque altro in qualsivoglia forma competente alle Vedove, ai Pupilli, o altre persone privilegiate di cui convenisse fare speciale, e individua menzione. Dato in Firenze questo dì dieci Dicembre mille settecento sessantasei.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG.

SIMINETTI.

TARIFFA E REGOLA DELLE MERCEDI

Per le Cause Criminali, e Civili da osservarsi nei Tribunali della Provincia inferiore.

PER render più fissa, ed uniforme la Tariffa nelle Cause Criminali, senza considerare tutti gli Atti diversi, che si richiedono per formare un Processo Criminale si dia per le Mercedi di tali Processi Criminali un pavolo per carta — li. — 13. 4

Copia delli detti Processi da darsi ai Rei per carta soldi 6. 8. — = — 6. 8

E le Copie di detti Processi si regolino in questo modo cioè.

Se due sono i Rei, si faccia pagare per una sola Copia, se sono tre due Copie, e se son cinque o più tre Copie alla ragione, predetta, e se si darà il caso che processando qualche Delinquente per più Capi di Delitti, per i quali siano inquisiti più Delinquenti, in quanto al Reo principale se gli possa far pagare l'intera Copia, ma in quanto agl'altri Inquisiti se gli faccia pagare rispettivamente a proporzione delle carte ripiene dai Costituti ed Esami riguardanti quel tal determinato capo di delitto separatamente, sì rispetto all'originale del Processo, che alle Copie del medesimo, come alcune volte malamente è stato fatto dichiarando in oltre, che un Correo è tenuto per l'altro Correo non solvente.

Copia di Querele Capitali l'una lire una — = 1. —

Copia di altre Querele soldi dieci — = — 10. —

Copia

Copia di sentenza assolutoria, e condannatoria nelle Cause Criminali, e dove venisse ad imponersi pena capitale di Galera o Stinche in autentica forma lire due	= 2. --
Copia semplice lire una	= 1. --
Copie di altre assoluzioni, e Condanne soldi dieci	= 10. --
Copia di qualunque Atto di Processo in forma autentica soldi sei e danari otto per carta	= 6.8
In forma semplice soldi tre danari quattro	= 3.4
Dichirandosi che la carta deva essere almeno di venti versi, e di sedici sillabe per verso.	
Inventari fino alla somma di scudi cento lire quattro	= 4. --
Inventari da cento scudi in sù lire otto	= 8. --
Cavalcate nei casi, nei quali di ragione devono farsi.	
Il Potestà, e Cancelliere, o Ufiziale in caso devino andarvi ambedue, in tutto e per tutto compresi tutte le spese lire cinque per ciascuno il giorno dichiarando che dette Cavalcate, non possono passare più di tre giorni, e potendo si spediscino dentro più breve tempo, ed in caso che la necessità richiedesse trattenerli più lungo tempo, non possono ritenersi che le Mercedi per più di tre giorni, senza parteciparsi a S. A. R. dovendone riportare la di Lui approvazione.	
Cancellatura, e liberazione di pene Capitali lire due	= 2. --
Cancellatura di Pene pecuniarie, e con condanna	= 10. --
Polizza di rasso di Carcerati lire una	= 1. --
Sentenze interlocutorie che abbino forza definitiva soldi sette	= 7. --
Sentenza di Tregue Paci rotte soldi dieci	= 10. --
Sentenza assolutoria e Condannatoria lire una	= 1. --
Rogiti di Tregue per ciascuna parte soldi tredici e denari quattro	= 13.4
Rogiti di pace per ciascuna parte soldi tredici	= 13. --
Rogiti di pace di Omicidi, quando un' solo rende la pace lire due	= 2. --
Rogiti di Pace d'omicidio quando più d' uno rende la pace lire due per ciascuno	= 2. --
Dichiarandosi che nei rogiti di Pace o Tregue si facciano passare per un sol capo e pagamento, il Padre con i Figliuoli e Figliuoli, il Marito con la Moglie, e li Fratelli colle Sorelle, il Zio con i Nipoti mentre coabitino assieme, non siano divisi e separati fra loro.	
Fede di rappresentazione ai confini soldi tredici e quattro	= 13.4
Fede da prendersi dal Banco di aver satisfatto al Confino soldi tredici e quattro	= 13.4
E così tutte le altre fedi che accadessero staccarsi dal Banco Criminale	
Cavalcate nei quali casi di ragione devono farsi come sopra ai Famigli per ciascuno e ciascun giorno per mercedè, e spese lire una e soldi dieci	= 1. 10. --
Bargello e Famigli per ciascuna Cattura personale fatta fuori della Terra dell' istessa residenza lire otto	= 8. --
E fatta dentro alla Terra lire quattro	= 4. --
Non dovendo partecipare di dette Catture cosa alcuna li Iudicenti	
Dichiarandosi in oltre che delle Catture fatte senza cagione, o fondamento alcuno di giustizia non si deve cosa alcuna ne anco alli stessi Famigli o Bargello	

Tariffa nelle Cause Criminali

Per ciascuna Petizione soldi cinque	= 5. --
Per richiamo semplice soldi due	= 2. --
Per accusare la Contumacia	= 2. --
Produzioni di ragioni e fedi del debito soldi cinque	= 5. --
Per giuramento che si fa a ciascun Testimone	= 5. --
Per esame di ciascun Testimone con articoli per ciascuna Carta, quale sia almeno versi venti la faccia, e per ogni verso almeno di sillabe sedici, e abbia luogo ancora negli esami commessi di Siena soldi otto	= 8. --
Dichiarandosi che dove il Giudice o Potestà non partecipa di tali esami non si deva pagar più di soldi sei per carta	
Per ogni sequestro soldi tre	= 3. --
Protesta soldi cinque	= 5. --
Revocazione di sequestro soldi cinque	= 5. --
Produzione & esibizione di Lettere soldi cinque	= 5. --
Lettere concesute dal Banco soldi cinque	= 5. --
Per l' esibita del rapporto o fede d' esecuzione soldi cinque	= 5. --
Per ciascuna interlocutoria che abbia forza di definitiva soldi tre	= 3. --
Per ciascuna sentenza definitiva da lire venticinque indietro soldi cinque	= 5. --

E da

E da lire venticinque in su soldi dieci	=	10.-
Per pronunzia di rilasciare il Gravamento in contumacia della parte soldi tre	=	3.-
Per ciascuna Tenuta fatta o data soldi cinque	=	5.-
Per il precetto a risquotere la Tenuta	=	2.-
Bandimenti delle Tenute per ciascun Bando soldi due	=	2.-
Per la stima delle Tenute e aggiudicature di esse fatta al Creditore soldi dieci	=	10.-
Decreto con esame o altro per potere catturare uno per sospetto di fuga lire una	=	1.-
Per Cattura di sospetto di fuga da lire venticinque indietro	=	1.-
E da venticinque in sù per ciascuna somma lire tre	=	3.-
Compromessi di ciascuna delle parti soldi cinque	=	5.-
Proroga del Compromesso delle parti soldi cinque	=	5.-
Per il Lodo di ciascuna parte soldi cinque	=	5.-
Copie in pubblica forma per ciascuna Carta soldi tre e danari quattro	=	13.4
Copia di ciascuna sentenza definitiva in pubblica forma	=	10.-
Giuramento suppletorio o Comune proposto dalle parti	=	5.-
Per ciascuna Cura data a Liti e Cause computata la petizione e Decreto soldi quattordici	=	14.-
Publicazione di Processo gratis		
Per diritti di debiti pubblici per la G. Camera Ducale	=	2.-
Per ciascuna tutela coll' Inventario scritto da scudi cento indietro al più lire quattro	=	4.-
E da cento scudi in su lire otto	=	8.-
Copia di ciascun Statuto soldi cinque	=	5.-
Per ciascuna citazione dentro la Terra al Messo	=	1.-
E fuori della Terra un soldo per miglio ancorchè fusse commessa dai Tribunali della Città	=	1.-
Per esecuzione di Cattura, ovvero mandato esecutivo per debito dei Privati in persona o beni mobili sino alla somma di lire dugento soldi uno per lira	=	1.-
E dalla detta somma in su denari quattro per lira stando ferme le lire 10. per lire 200. sopraddette	=	4.-
Dichiarando però che per qualsivoglia quantità sopra le dette lire dieci non possa passare la somma di lire cinquanta e danari quattro per lira	=	50.-
Per apprensione di Beni stabili si paghi per metà di quanto si è detto di sopra, cioè sino alla somma di lire dugento danari sei per lira	=	6.-
E da detta somma in sù denari due per lira	=	2.-
Non potendo però passare lire venticinque per qualsivoglia somma	=	25.-
Appellazioni delle sentenze definitive soldi cinque	=	5.-
Per gli Apostoli, ovvero lettere dimissorie soldi cinque	=	5.-
Produzione di livello, o altra scrittura soldi cinque	=	5.-
Per la procura soldi cinque	=	5.-
Fede e rogito fatto a quelli, che si rappresentano al Confino datoli un giulio	=	13.4
Fede e rogito a quelli che hanno osservato il Confino	=	13.4

Tariffa nelle Cause di Danno dato.

Per ciascuna Accusa soldi due	=	2.-
Per ciascuna Polizza di Citazione	=	2.-
Per ciascuna risposta semplice all' Accusa	=	2.-
Per risposta con la Promessa soldi dodici	=	12.-
E se gli Accusati fussero più, e comparissero insieme basti una sola Promessa, e per una sola si paghi		
Per eccezioni	***	Di Preparatorj Produzioni Fedi Suppliche e Produzioni di ragione per ciascuna sol. 5. } = 5.-
Repliche	***	
Produzioni d' articoli	***	
Proroghe	***	

Relazioni di stima con giuramento delli Stimatori in tutto	=	10.-
Relazioni predette senza giuramento delli Stimatori in tutto	=	5.-
Per giuramento che si dà ai Sindaci e Guardie	=	5.-
Per ciascun Atto non specificato	=	2.-
Per Cattura soldi sette	=	7.-
Esame per ogni carta che sia almeno di venti versi e sedici sillabe	=	8.-
Copie di Processo, e di ciascun Atto del medesimo per ciascuna carta	=	3.4

Pre-

Precetto al tenentario o altri	=	2.
Sbattitura d' Accuse di consenso del dannificato	=	15.
Sbattitura di condanne	=	10.
Facoltà a Sindaci di far ricerche	=	5.
Accessi che si fanno fuori del luogo della Residenza per riconoscere i danni ad istanza delle parti in distanza dentro ad un miglio dal luogo della Residenza dell' Iudicente	=	2.
Accessi predetti fuori di un miglio, ed in qualunque distanza	=	4.


Ed oltre alle dette Mercedi partecipino li Iudicenti, ed Ufiziali delle pene delle Condanne dei danni dati, secondo la disposizione delli Statuti dei luoghi ec. e non essendo provveduto dalli Statuti locali, si appartenghino dette pene per un quarto al Banco, ed Ufiziale Condannante, per altro quarto all' Accusatore, ed il restante alla Comunità, dove sarà stata commessa la trasgressione.

Si proibisce però onninamente e sotto le pene generali di sopra accennate a tutti, e ciascheduno dei suddetti Iudicenti, e loro Ufiziali il ricevere ogn' altra porzione di dette pene etiam sotto qualsivoglia pretesto, oltre alla porzione assegnatali per gli Statuti dei luoghi, e come sopra.

E tutte le presenti Tariffe, oltre al doversi tenere affisse dalli Ufiziali nelle Cancellerie, devino ancora dai medesimi consegnarsi per Inventario ai Successori con portarne fede al Sindacato.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVI.

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.



XLV.

PROIBIZIONE DI POTER TIRAR NEVE &c.



LI Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze, considerando li molti sconcerti, che suol produrre l'abuso introdotto in questa Città in tempo di Neve, di tirarla indiscretamente a tutti quelli, che passano per le strade, e spesse volte in tal quantità, che apporta del danno, e dell'offesa, da che poi ne nascono delle risse, e delle contese, e volendo provvedere a tal disordine


Fanno pubblicamente bandire, e notificare ad ogni e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che resta proibito il tirar Neve per le pubbliche strade, e piazze di questa Città, sotto pena a chi contravverrà per ciascheduno, e ciascheduna volta, della Cattura, ed altre, o affittive, o pecuniarie ad arbitrio del Magistrato Loro: Dichiarandosi che rispetto alle pecuniarie a' danni, che seguiranno, saranno tenuti pagarli gli Capi di famiglia per i loro sottoposti nel caso, che questi non possono pagarli del proprio;

Inoltre ad effetto, che le persone possano camminare sicure per le strade senza rischio di sdruciolare, o di rimanere offese da Diaccioli, che formati in occasione di neve, vengono poi a staccarsi dai tetti delle Case.

Ordinano, e comandano, che ciaschedun Capo di Casa, niuno eccettuato, ogni volta che sarà cessato di nevicare, procuri di spalare, o faccia prontamente spalare, e spazzare intorno, e per quanto si estende la Casa di propria abitazione, tutta la neve, che vi farà, e quella porre, e raccogliere in mezzo della strada;

Come pure ordinano, e comandano, che faccia levare e staccare dal tetto della propria Casa quei Diaccioli, che in tal occasione sogliono talvolta formarsi per l'eccessivo rigore della stagione, alla pena trasgredendo sì nell'uno, che nell'altro caso di sopra espressa, restando incaricati gli Esecutori ad invigilare per l'osservanza del presente Proclama. E tutto ec. mandantes ec.

In Firenze. Nella Stamperia di Sua Altezza Reale.



E D I T T O.



Li Spettabili Signori Otto di Guardia e Balla della Città di Firenze in esecuzione dei Sovrani comandi di S. A. R. Nostro Signore fanno pubblicamente intendere, e notificare quanto appresso.

Richiedendo la buona pulizia, che si abbia nota distinta di quei Forestieri, non Sudditi di questo Gran-Ducato, i quali s'introducono giornalmente in questa Capitale, e vi alloggiano, con prendere anche tal volta a pigione Camere Locande fuori degli Alberghi pubblici; vuole perciò S. A. R. ed in conferma, ed in aumento dell' Editto pubblicato sotto di 12. Agosto 1765. ordina, e comanda, che qualunque persona, la quale darà alloggio nella propria Casa, o riceverà Forestieri a pernottare, sia ciò a pago, o sia per mera cortesia; e massime se gli riceverà nelle Stanze, e Quartieri preparati per uso di albergare, debba dare tanto all' arrivo, che alla partenza dal dilui alloggio, la notizia in scritto di detto Forestiero, o Forestieri, con indicarne il nome, cognome, e Patria alla Cancelleria di questo Tribunale degl' Otto, o al Bargello, dove tal denunzia sarà ricevuta gratis, e senza alcuna spesa.

E chiunque trascurerà di dare la notizia di detti Forestieri non Sudditi di questo Gran-Ducato, che averà ricevuto e albergato presso di se, o averà fatto come sopra albergare nelle Stanze, e Quartieri, che per comodo di tali Forestieri, e per propria industria terrà pteparati, oppure averà tralasciato d' indicarne la partenza, incorrerà nella pena di scudi cinquanta per ogni volta, da applicarsi metà all' Accusatore palese o segreto, e metà al Regio Fisco; e dovrà inoltre questo tale considerarsi ad ogni effetto, che di ragione come Mallevadore del Forestiero, o Forestieri, che averà ricevuto presso di se; E sarà tenuto in conseguenza per l' interesse civile a corrispondere del proprio per tutto quello, e quanto il Forestiero averà in questa Capitale commesso, o delinquito.

Fermi stante nel rimanente i Bandi del dì 11. Ottobre 1593., e 13. Ottobre 1744. i quali dispongono dell' obbligo, che hanno gli Albergatori, e quelli, che tengono Camere Locande di dare ogni sera la nota de' Forestieri, che albergano alla pena di scudi venticinque; E tutto non ostante ec.

Pietro Paolo Bassi Cancelliere.

v.
47

Molto Magnifico Signore.

XLVII.

VEdendo, che non ostante le ammonizioni, e riprensioni fatte a molti Giudici affinchè si astenghino nelle Cause Criminali dall' Esaminare le Persone eccettuate; nondimeno spesse volte accade replicare le medesime ammonizioni, e riprensioni. Ho determinato con partecipazione, e approvazione di S. A. R. nostro Sig. far intendere con Lettera Circolare, quanto a V. S. ingiungo colla presente cioè: Che per l' avvenire chi si sia de i suoi Ministri non ardisca nelle Cause Criminali Esaminare Padre contro Figlio; Marito contro la Moglie; Fratello, o Sorella contro Fratello, o Sorella; Suocero contro Genero, nè per lo contrario Figlio contro Padre, Moglie contro Marito, o Genero contro Suocero, mentre però le Cause non siano gravissime; e ne sia dimandata la permissione a S. A. R. per mezzo mio. Chiunque contraffarà sarà castigato severamente ancora colla privazione dell' Ufizio; e con altre pene ad arbitrio.


Doverà per tanto V. S. far eseguire da' suoi Ministri quanto s' impone; lasciar per memoria ai successori un' esemplare di questa affisso al Banco di ragione; e avvisarmene la ricevuta; e il Sig. la felicitì.

Di V. S. Molto Magnifica

Firenze primo Settembre 1716.

Affezionatiss. per servir.

Zaccheria Seratti Audit. Fiscale.



XLVIII.

NOTIFICAZIONE

Illustrissimo Signore Domenico Brichieri Colombi Auditor Fiscale di SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo Arciduca Gran-Duca di Toscana Nostro Signore, in esecuzione dei Sovrani Comandi, dei quali rimane incaricato, fa pubblicamente bandire in aumento della Notificazione de' 15. Gennajo 1755. contro i Cocchieri, tanto di Livrea, che di Vettura, ed altre persone ivi espresse, che dandosi il caso di morte di qualche persona, Storpio, ferimento, o altra offesa, originata da Cavalli e Carrozze, Bovi e Carri, che siano condotti per le strade, si procederà immediatamente dagli Esecutori, anche senza denuncia, Referto, doglianza della parte offesa, all'arresto di quel Cocchiere, o Conduttore di tali Carrozze, Carri, e Bestie, che averanno cagionata tal offesa; ancorchè non siano stati ritrovati sul fatto, concedendo Sua Signoria Illustrissima a questo effetto a detti Esecutori ogni opportuno mandato e facoltà, per doverli poi esaminare nelle forme, se detta offesa sia proceduta per colpa di chi averà guidato dette Carrozze, Carri, e Bestie, o per mera disgrazia o accidente. Stando sempre ferma in tutte le sue parti l'enunciata Notificazione, che SUA ALTEZZA REALE si è degnata di approvare e confermare; E tutto non ostante ec.

Vincenzio Gaetano Vangelisti Cancell. Maggiore de mand.


IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVII.

NELLA STAMPERIA GRAN-DUCALE.



L' Illustris. Sigg. Capitani di Parte, e Uffiziali de' Fiumi della Città di Firenze in Esecuzione di Benigno Rescritto di S. A. R. del dì 11. Febbraio 1767., e in conformità degli Editti pubblicati più volte, e specialmente ne' 27. Maggio 1706., proibiscano a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione di passare con Navicelli, o in altra maniera veruna persona, o bestia da una riva all' altra del Fiume Arno per quanto si estendono i Confini del passo della Nave di Calcinaja posta sull'istesso Fiume Arno, cioè dalla Villa di Cesana fino in luogo detto Gremignajo, e dalla via di San Lorenzo fino in bocca d' Era, alla pena mancando per ciascuna volta della Cattura, e di scudi dieci da applicarsi un terzo all' Accusatore segreto, o palese, e il rimanente al Regio Fisco; e dell' arbitrio rigoroso del Magistrato loro, a cui spetta la cognizione privata di tali trasgressioni, con dichiarazione che ognuno ne possa essere l' accusatore, al detto giurato del quale si deva prestar fede, mentre dal Querelato non venga provato in contrario, ben' inteso però che sia lecito a chiunque di poter tenere dentro i suddetti confini i Navicelli per passar solamente la propria persona, e famiglia, e non altrimenti, perchè la facoltà d' imbarcare, e sbarcare i Passeggeri dentro i detti Confini è riserbata al solo Conduttore pro tempore di detto passo di Nave di Calcinaja privatamente ad ogni altro con i soliti obblighi, utili, ed emolumenti. E tutto ec. mandantes ec.

Antonio da Barberino primo Coadiutore.



NOTIFICAZIONE

Adi 14. Febbraio 1767.



L' Illustrissimi Signori Deputati della Congregazione sopra gl' affari di Grascia della Città di Firenze, in esecuzione di benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 4. Febbraio corrente, ed in coerenza d' altra Notificazione, fatta pubblicare li 11. Agosto 1766. fanno noto come dal primo di Marzo prossimo avvenire, resta abolita la proibizione d' introdurre nella Città di Livorno l' Olio Nostrale, essendo permesso di potervelo mandare, come lo era prima della proibizione del dì 11. Agosto suddetto; E tutto ec.

Carlo Grobert Cancelliere.


IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXVII.

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.

Magnifico Nostro. **A**Vendo Noi in virtù della facoltà benignamente concessaci da S U A A L T E Z Z A R E A L E Nostro Signore, accordati i comporti fino alla futura Raccolta a quei Debitori dei Dazi, Decimini, Tasse, e altre gravezze comunitative, che per la loro miserabilità sono impossibilitati a pagare in tutto, o in parte le somme imposti; vi commettiamo perciò che al ricevere della presente ordinate a tutti i Camarlinghi delle Comunità, e Popoli compresi nella Giurisdizione della vostra Cancelleria, che non molestino fino alla futura Raccolta sì fatti Debitori, per quelle somme, o per tutto, o per la metà, o per la terza parte dell' importare di detti comporti, a forma delle diverse Classi contenute nella Nota da Voi trasmessaci di tali persone che si meritavano di conseguirli, a proporzione della loro maggiore, o minore impossibilità. E contemporaneamente ordinerete ai Camarlinghi generali delle Potesterie, Vicariati ec. che non molestino per detto tempo i Camarlinghi Subalterni delle Comunità, e Popoli che dovrebbero rimetterli il loro contingente del Chiesto da quella nostra Cassa, per l' importare soltanto delle somme state comportate ai suddetti Debitori, acciò non debbano soffrire Esecuzioni per quello che non possono presentemente riscuotere in conseguenza di questa sospensione, e comporto. E Dio vi guardi.

Firenze 18. Febbraio 1767.

*Nove Conservadori della Giurisdizione,
e Dominio Fiorentino.*



GL'Illustrissimi Signori Paolo Filippo Baldigiani Auditore di Consulta, Pietro Brogiani Auditore di Ruota, e Lino Salvetti Auditore della Parte, e Luogotenente Fiscale Ippolito Scaramucci Deputati da S. A. R. per suo Benigno Rescritto del dì 13. Ottobre 1766. alla revisione universale dell' Ufizio della Parte in esecuzione di B. R. del dì 4. Febbraio 1767. Ordinarono, ed ordinano ripubblicarsi l' infrascritta Legge del dì 27. Maggio 1698. e ne comandarono, e comandano secondo il preciso Ordine della R. A. S. l' inviolabile osservanza.

Il tenore della detta Legge è l' appresso.

B A N D O

Sopra alcuni particolari riguardanti il Lastricare le Strade della Città di Firenze.

GL'Illustrissimi SS. Uffiziali de' Fiumi della Città di Firenze, Considerando quanto sia necessario, che per servizio pubblico le Strade della Città di Firenze si mantenghino in tutti i tempi buone, e praticabili, e perchè ciò segua con il minore dispendio, che sia possibile degli interessati, che sono tenuti concorrere alla spesa per la lastricazione delle medesime; Con partecipazione, & approvazione di S. A. S. hanno deliberato, & ordinato quanto appresso.

Che quando sarà stimato opportuno rilastricarsi di nuovo qualche Strada, fatto che sarà antecedentemente secondo il consueto, la recognizione dal Commissario de' Lastrici pro tempore per la spesa, che potrà bisognare, e successivamente da' Ministri dell' Ufizio loro la repartizione della quota, che si aspetterà pagare alli Padroni delle Case, Botteghe, ed altre appartenenze di detta Strada da lastricarsi, sarà a' medesimi assegnato tempo, e termine d' un mese ad aver pagato in mano del Camarlingo della Parte la somma a ciascheduno spettante, o sì vero a dichiararsi, & obbligarsi con loro sottoscrizione avanti al Ragioniere di detti Lastrici, dentro al suddetto termine di un Mese, di voler far lastricare d. Strada da per loro, & essersi ancora accordati di eleggere uno di essi interessati per Soprintendente, quale deva con l' assistenza di d. Commissario de' Lastrici fare ordinatamente lastricare con buone lastre, e da' Lastricatori, & esperti Maestri, in stabile forma, dentro a quel termine, che li sarà prefisso dal Provveditore del Magistrato della Parte, con dichiarazione, che passato il detto termine, e non avendo eseguito, si farà fare quanto sopra a tutte loro spese dalli Ministri del Magistrato loro, come di presente si pratica;

E con dichiarazione ancora, che ogni volta, e quando, che i tre quarti degl' interessati nella predetta Strada da lastricarsi fussero concordi, e l' altro quarto dissentile, sia detto quarto tenuto, & obbligato pagare con le dovute cautele nelle mani del Soprintendente, che sarà stato eletto dalli tre quarti concordi quella quota, che li sarà stata tassata come sopra, e resti in tal caso totalmente libero, ed esente da pagare quel più, che li potesse toccare, se la spesa multiplicasse, sopra quello fosse stato tassato dal Magistrato loro, e non possa ripetere dalli suddetti tre quarti il meno, che avesse speso al medesimo spettante da quello fusse stato tassato da lor Signorie, e successivamente ordinarono, che il suddetto Soprintendente sia tenuto, & obbligato alla fine del Lastrico a dar conto al Ragioniere de' Lastrici dell' Ufizio loro di quanto averà speso al netto in far lastricare d. Strada, & a menar buono alla lor Cassa li ducati cinque per ogni cento ducati spesi, che servono secondo gli ordini antichi per la Provvisione del Commissario de' suddetti Lastrici, Misuratore de' medesimi, & altro.

Ed in oltre ordinano, & espressamente comandano, & impongano a tutti li Padroni delle Case, Botteghe, ed altre appartenenze di quelle Strade, che da dodici Anni in quà sono state rilastricate, o risarcite; e di quelle ancora, che dal giorno della pubblicazione del presente Bando in avvenire si rilastricheranno, o risarciranno, che da qui avanti sempre nel termine, e spazio d' un' Anno, e da terminare la prima Annata per tutta la metà del Mese di Maggio futuro 1699. e successivamente d' Anno in Anno, sempre da finire per detta metà del Mese di Maggio, abbiano fatto rassettare, e refarcire con Lastre messe in calcina, e non con ciottoli, per quanto terranno le loro Case, Botteghe, ed appartenenze, tutte le buche, e lastre smosse, che fussero in dette Strade, senza esser tenuti, & obbligati a chiederne licenza alcuna. Dichiarandosi, che non lo facendo dentro al sudd. tempo, e termine, si farà fare il tutto dal Magistrato loro a spese de' medesimi interessati; Intimandosi in oltre a chiunque si facesse lecito di refarcire, e rassettare con i sopraddetti ciottoli, che saranno quelli fatti disfatti, e raccomandare con Lastre in buona forma a tutte sue spese de' Contrafattenti; E tutto, &c.

Carlo Nardi Cancelliere.

Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico Banditore questo dì 27. Maggio 1698.

Ripubblicato, e Bandito in Firenze questo dì 25. Febbraio 1767. da Niccolò Ulivi pubblico Banditore.

Lorenzo Luzzi Cancelliere della Deputazione.

LA Deputazione sopra il Commercio ha proposto a S. A. R. di formare per mezzo de' Parochi un nuovo Stato dell' Anime, che non solo comprenda il numero de' viventi, ma ancora la loro condizione, in specie relativa all' Arti, con le quali sussistono, secondo un metodo da loro prescritto.

S. A. R. lo ha approvato, e con Suo Motuproprio de' 7. corrente mi comanda di rimetterne a tutti i Prelati, che esercitano Giurisdizione Spirituale in questi Stati un numero d' esemplari corrispondente alle Chiese Parrocchiali che ciascuno di loro ha nella propria Diocesi, perchè da questi si diano gli ordini opportuni a tutti i loro Sottoposti d' eseguirlo con la diligenza e fedeltà dovuta agli Ordini del proprio Sovrano.

Eseguiscono con questa mia i Supremi comandi con VS. Illustrifs., e le rimetto un numero d' esemplari corrispondente a quello delle Parrocchie descritte nello Stato dell' Anime di codesta sua Diocesi rimessomi nel 1765.

Ma perchè apprendo, che per eseguirlo esattamente vi si ricerchi che ciascun Paroco intenda prima il metodo che vien prescritto, e che per bene intenderlo vi si ricerchi una certa capacità, diligenza, e sopra tutto la buona volontà, che non può presumersi indistintamente in tutti i Parochi, mi credo nel dovere di accennarle ch' io stimerei necessario, che ella si prendesse la pena d' avere a se i Pievani, e di far loro intendere la natura dell' affare, e il metodo con cui si vuole eseguito.

E per assicurarsi che l' abbiano inteso di far fare a ciascuno di loro lo Stato della propria Parrocchia sul Libretto di cui si parla nell' Istruzione.

Una volta poi che col fatto venga assicurata che l' hanno inteso, le proporrei d' incaricarli ad avere a se i Priori a loro Sottoposti; di far loro intendere la maniera d' eseguirlo, e d' avervi l' occhio che l' eseguiscono come conviene.

In questa forma spererei che possa eseguirsi la volontà di S. A. R. col minore imbarazzo perchè in somma i Pievani debbono presumersi più capaci degli altri, ed una volta che abbiano inteso il modo d' eseguirlo possono insegnarlo agli altri Parochi loro Sottoposti.

Questi non ne risentiranno un grave incomodo, perchè in somma per le disposizioni Canoniche, molte volte l' anno debbono unirsi in casa del Pievano.

Io per altro le propongo questo mio Sentimento in linea di puro progetto, lasciandola in piena libertà di prescer quel metodo, che più le pare adattato per bene eseguire gli ordini di S. A. R.

Io so bene che ella dee conoscere la capacità de' suoi Sottoposti, e che essendo sul luogo dee saper meglio di chi è lontano, qual sia l' indirizzo da darsi a quest' affare che molto interessa le premure di S. A. R. Ed in attenzione delle sue grazie, resto col dirmi.

Di VS. Illustrifs. e Reverendifs.

Firenze Febbraio 1767.

Molto Illustre, ed Eccellente Sig. Mio Osservandifs.

A Forma di ciò che mi vien richiesto dalla Deputazione creata da S. A. R. con il Motuproprio del dì 25. Novembre 1766. devo rendere intesa VS. che tutti i Parochi del Gran-Ducato hanno avuto ordine per mezzo del loro Ordinario di fare in questa Quaresima la descrizione delle Anime della loro Parrocchia a forma dell' Istruzione, e Regolamento che Essi hanno già ricevuto per mezzo del detto loro Ordinario, servendosi a quest' effetto di fogli stampati espressamente, che devono essergli consegnati da' Cancellieri delle rispettive Comunità. In conseguenza di che trasmetto a VS. Num.

quaderni di detti fogli, quali Ella potrà distribuire fra i Parochi della sua Cancelleria, con farne avere più prontamente che sia possibile qualche quantità a ciaschedun Paroco, perchè tutti possano principiare la descrizione suddetta senza ulterior ritardo; avvertendogli di apporre in testa del primo foglio il nome della loro Parrocchia, di riempire poi in ogni pagina il nome che presentemente è lasciato in bianco di quella Comunità, alla quale apparterranno di mano in mano le Case, e Famiglie descritte.

E perchè non so precisamente a quanto si estenda la Popolazione della sua Cancelleria, e per conseguenza che quantità di detti fogli possa bisognarli per supplire alle richieste dei Parochi, sarà necessario che Ella faccia sopra di ciò le opportune considerazioni, e mi avvisi in seguito la quantità che può occorrergli.

Nell' istesso tempo ancora ella potrà fare intendere ai Parochi medesimi, che quando abbiano qualche dubbio circa l' intelligenza, o l' esecuzione di ciò che vien prescritto nella suddetta Istruzione stampata, che Essi avranno già ricevuto, potranno comunicar tali dubbi a VS. che procurerà di schiarirgliene per quanto gli sarà possibile; e per tutti quelli che Ella non credesse di potere schiarire da se medesimo, favorirà in tal caso di darmene parte, perchè io possa replicargli l' occorrente.

E ad effetto che Ella sia in grado di poter dare più facilmente quelli schiarimenti che dai Parochi gli verranno richiesti, gli trasmetto annessa una copia della detta Istruzione, e Regolamento che i Parochi hanno già ricevuto per mezzo del loro Ordinario, dalla quale Ella potrà vedere quali sono le notizie richieste, e in qual forma devino essere esposte. Mi avviserà subito la ricevuta della presente, e dell' Istruzione, e fogli annessi e resto.

Di VS. Molto Illustre, ed Eccellente

Firenze 9. Marzo 1767.

Affezionatissimo per servirla
Gio. Batista Uguccioni Soprastandaco.

A

ISTRU.

ISTRUZIONE PER I PAROCHI.

- I. **T**utti i Parochi del Granducato dentro la Quaresima del presente Anno 1767. dovranno fare una descrizione esatta dell'Anime della loro Parrocchia in un libro, che a quest'effetto sarà loro trasmesso, distinto negli appresso cinque Colonnetti.
Nel primo si segneranno tutte le Case con un Numero andante.
Nel secondo si segneranno parimente con un Numero andante le Famiglie.
Nel Terzo si segneranno i Nomi, e cognomi delle Persone, con le distinzioni che saranno indicate all' Articolo IV. circa la loro qualità, Professione, o Esercizio.
Nel quarto si noterà il Numero degli Anni di ciascheduno dei Popolani Maschi.
L'ultimo finalmente conterrà il Numero degli Anni delle Femmine.
Dopo i detti Colonnetti che dovranno riempirsi dai Parochi, vi sarà uno spazio bianco, che sarà da essi lasciato tale quale, perchè servirà per comodo di quegli che dovranno fare gli Spogli opportuni.
- II. Rispetto al primo Colonnello si avvertirà di comprendere nel Numero delle Case ancora le Ville, le Fattorie, le Case Parrocchiali, gli Episcopi, i Conventi, i Monasteri, gli Spedali, e Romitori, in somma tutte le Fabbriche che sono destinate per abitazione degli Uomini, e rispetto alle Case che fossero divise in quartieri si considereranno sempre per una, ogni volta che l'ingresso sia il medesimo.
- III. Quanto poi al secondo Colonnello delle Famiglie, dovrà avvertirsi di descrivervi quelle che realmente siano tali, cioè, che abbiano il Capo distinto, e che questo sia impostato come Capo di Famiglia anco alle gravezze Pubbliche, avvertendo che non serve aver Moglie per essere considerato come Capo di Famiglia, ma che bisogna, o vivere separati, o nascere da un diverso Stipite, e che ciaschedun Convento di Religiosi, o Religiose, ciaschedun Collegio, Conservatorio, o Luogo Pio deve esser considerato come una Casa, ed una Famiglia composta di tutte le Persone che vi vivono, e vi pernottano ordinariamente.
- IV. Passando al terzo Colonnello, si metterà in primo luogo in ogni Famiglia il Nome, e Cognome del Capo di Casa; in secondo luogo, supposto che abbia Moglie, o l'abbia avuta, si dirà *Ammogliato*, o *Vedovo*; in terzo luogo se Egli sarà Proprietario, o Livellario di Terreni, si distinguerà con l'istesse parole *Proprietario*, o *Livellario*; E in quarto luogo si apporrà la sua Professione, o Impiego, ogni volta che ne abbia uno da cui ricavi qualche guadagno, contenendosi sopra di ciò secondo il Regolamento che si dà annesso nel Foglio segnato di N. I.
- V. Dopo il Capo di Casa, si noteranno tutti gli altri Parenti che pernottano regolarmente nell'istesso luogo, segnando solamente il loro Nome senza che sia necessario il cognome, ognivolta che sia l'istesso di quello del Capo di Casa. Siccome pure non sarà necessario apporvi la notizia se siano Proprietari, o Livellari di Terreni, giacchè servirà per tutti d'averla apposta sotto il Nome del Capo di Casa.
- VI. In seguito si segneranno i Servitori, e Serve, o altri Stipendiati dal Capo di Casa, quali si considereranno nella Famiglia, benchè non vivino all'istesso Fuoco, purchè sieno soliti pernottare nella Casa de' Padroni, perchè se pernottano nelle Case proprie, dovranno esser considerati, e segnati nella loro Famiglia particolare, e in quella Parrocchia, alla quale appartiene la loro Casa.
- VII. Sarà per altro necessario esprimere dopo il nome di ciascheduna Persona della Famiglia, nel caso che si tratti di Vedovi, o di Maritati, la precisa parola *Ammogliato* per i Maschi, e *Moglie* per le Femmine, ovvero *Vedovo*, o *Vedova*, e dopo ciò si dovrà parimente apporre la sua Professione, ogni volta che ne abbia una, nella forma, e con le distinzioni prescritte dal sopraddetto Regolamento segnato di N. I.
- VIII. Quanto poi al quarto, e quinto Colonnello, nei quali deve segnarsi l'Età dei Maschi, e delle Femmine, si avvertirà semplicemente, che non è necessario il Numero esatto, e preciso, onde si segnerà quell'Età che appresso a poco si crederà che possa avere la Persona di cui si tratterà, regolandosi secondo la di lei affezione, o secondo quella del Capo di Casa, o secondo ciò che dall'apparenza potrà giudicarne al Paroco medesimo.
- IX. Rispetto ai Conventi, e Monasteri, tanto di Maschi che di Femmine, servirà che i Parochi appongano nel terzo Colonnello. 1. Il nome del Monastero, o Convento. 2. Il nome dell'Ordine Religioso a cui appartiene. 3. Il numero delle Persone che portano l'Abito della Religione. 4. Il numero dei Secolari che pernottano ordinariamente nel Convento, o Monastero, o Collegio, o a titolo di Educazione, o con titolo di Ministri, o Serventi, non dovendosi però apporre, nè il loro Nome, nè la loro Età, nè alcun'altra notizia; Ma se i Parochi non potranno sapere neppure il numero suddetto: potranno segnare il Nome di detto Convento, o Monastero, e il Nome dell'Ordine Religioso a cui appartiene, lasciando in bianco il Numero delle Persone che lo compongono perchè possa poi riempirsi per mezzo delle Curie Ecclesiastiche.
- X. Similmente per quelle Parrocchie, ove saranno Ebrei, o Persone di diversa Religione, se i Parochi potranno avere senza veruno impegno le notizie richieste, potranno segnarsi come tutti gli altri distinti nelle loro Famiglie, ma quando non possano farlo, dovranno parteciparlo a' Giudicanti, o Governatori dei Luoghi rispettivi, perchè possano essi provvedervi.
- XI. Avvertiranno però i Parochi, tanto rispetto ai Regolari, che rispetto agli Ebrei, o altre Persone di diver-

di diversa Religione, di notare in fine del libro le mancanze che vi faranno per i sopraddetti motivi, ad effetto che si possa procurare immediatamente di farvi supplire.

XII. Rispetto a queste persone che hanno la loro Famiglia, o la Casa di ordinaria Abitazione, dentro una Parrocchia, e che si trovano casualmente in un'altra; come farebbero i Pastori per causa dei loro Bestiami, i Malati che vanno agli Spedali, i Viaggiatori, i Villeggianti, e altri simili che tornano regolarmente alle loro Case dopo un breve tempo, non si segneranno tutti questi nella Parrocchia, nella quale si trovano casualmente, ma bensì in quella a cui appartengono le loro Famiglie, e ove hanno la Casa della loro Abitazione ordinaria, come se vi fossero attualmente, e l'istesso si farà ai Bambini lattenti che fossero a Balia fuori della loro Parrocchia.

XIII. In quelle Parrocchie che sono limitrose ad altri Stati, e che hanno una parte di Popolo nel Granducato, dovrà avvertirsi di segnare solamente quegli che sono Sudditi, e che abitano dentro i Confini del Granducato di Toscana.

XIV. E comechè dentro il Granducato medesimo vi sono alcune Parrocchie che hanno le Case dei loro Popolani poste in due, o più Comunità, dovranno i Parochi in tal caso distinguere quelle di una Comunità da quelle dell'altra, con apporre in principio del Libro il Nome della prima Comunità e fare la descrizione delle Case ad essa appartenenti, finite le quali, si tirerà un frego andante, e si lascerà una faccia bianca, riprincipiando poi la descrizione delle Case appartenenti alla seconda Comunità nella faccia successiva, in testa della quale si metterà il Nome della Comunità medesima, e si comincerà una nuova Numerazione delle Case, e Famiglie come se fosse un Libro totalmente diverso, e l'istesso si farà per tutte le altre Comunità, dentro le quali la Parrocchia avesse delle Case.

XV. Per tutta la metà del Mese di Aprile 1767. dovrà il sopraddetto libro rimettersi dai Parochi sottoscritto, ed eseguito a forma della presente Istruzione, e del Regolamento, e Tabella che faranno annessi sotto N. I. e II.

N. I.

R E G O L A M E N T O

*Da tenersi nel segnare le Professioni, ed Esercizi appartenenti
le Persone della Parrocchia.*

- I. LA notizia delle professioni, ed esercizi dovrà mettersi nel terzo Colonnello di ciascheduna carta del libro trasmesso ai Parochi, dopo il nome, e cognome delle Persone, e dopo che saranno state apposte le altre distinzioni richieste nell'Istruzione, cioè dopo quella di *Vedovo, o Vedova, Ammogliato, o Moglie*, e dopo quello di *Proprietario di Terreni, o Livellario*.
- II. Per le Famiglie de' Lavoratori di Terreno sotto al nome del Capo di Casa, oltre l'altre notizie che si dovranno dare a forma dell'Istruzione, si distinguerà ancora se sia Fittuario, ovvero semplice Contadino, o Mezzaio, e rispetto alle Persone della sua Famiglia che non averanno altro esercizio che di lavorare il Podere, e fare le faccende di Casa, s'apporrà sotto il nome, *attende al Podere*, l'istesso si dirà per le Donne, che s'impiegassero nel tessere, filare, e altre simili cose per servizio loro proprio, o della loro Casa; se poi vi fosse nella Famiglia chi avesse altro Impiego, o Esercizio, come per esempio, se vi fosse fra gli Uomini chi facesse il Vetturale, o Carraio ec. e fra le Donne chi filasse, o tessesse per servizio dei Mercanti si dovrà esprimere ancora questo, distinguendo all'incirca il tempo che impiegano in esso, da quello che impiegano sopra il Podere, o per le faccende di Casa con la regola che si prescriverà più sotto per tutti gl' altri Impieghi all'Articolo VII.
- III. Quanto poi alle Famiglie de' Mercanti, Fabbri, Manifattori, Artisti, Lavoranti, Operanti, o Giornalieri, si apporrà parimente a ciascheduna Persona il genere del suo Impiego, tanto rispetto al Capo di Casa, quanto rispetto a tutti gl'altri della Famiglia, ogni volta che ne abbiano qualcheduno, e in caso diverso non si segnerà cosa alcuna.
- IV. Per distinguere più precisamente la qualità dell'Impiego, si avvertirà che per tutti quelli che non tengono Bottega, nè hanno alcun Capitale fuori che le loro braccia, o loro industria Personale, come farebbero tutti quelli che vanno a opera sopra i Terreni, o alle Fabbriche, tutti i Lavoranti delle Botteghe di Calzolaio, Sarto, e simili ec. tutti i Garzoni delli Speciali, Macellari, e simili, come pure tutti i Ministri che mandano avanti i Negozi, o Botteghe appartenenti ad altre Persone, si dovrà esprimere precisamente le parole *Ministro, Garzone, Lavorante, Operante*, con apporre poi il nome della precisa professione.
- V. Per quelli che si eserciteranno nelle Arti, o nel Traffico, o come Maestri di una Bottega, o con qualche Capitale proprio, come farebbero i Maestri di Calzoleria, i Sarti, i Vetturali, che lavorano con le Bestie proprie, i Navicellai Padroni di Navicelli, i Macellari, e simili, s'apporrà:

- dopo la precisa professione, la parola *Maestro, o Padrone, o Principale ec.* e se questa Persona avrà più, e diverse Botteghe, o diverse sorti di Traffico che manderà avanti per mezzo di più Ministri, ovvero sarà fabbricante di qualche Manifattura che dia da lavorare a più Maestri di Bottega, come farebbe un Fabbricante di Pannine che dà il lavoro ai Tessitori, Tintori, Cimatori ec. si apporrà sotto il di lui nome la parola *Mercante, ovvero Fabbricante* con individuare poi il genere di Traffico, o di Manifattura, nel quale impiega la sua Persona, o i suoi Capitali.
- VI. Rispetto agl'Impuberi, tanto degl'Artisti, e Trafficanti, quanto dei Lavoratori di Terreno, e di qualunque altro genere, non occorrerà notare la loro professione, o esercizio, giacchè sarà sempre di poca importanza, ma si segnerà solamente il nome, e l'età, e per Impuberi dovranno intendersi, in questo caso, tutti quelli, che per ragione di età non sono ancora ammessi alla Santa Comunione.
- VII. E comechè le persone possono impiegarsi in ciascheduna professione, o per tutto l'anno, ovvero per una sola parte di esso, sarà necessario che i Parochi facciano questa distinzione, circa la quale per assicurarsi che tutte tenghino una regola appresso a poco uniforme, si dovrà osservare che quando una professione non arriverà in tutto l'anno ad occupare la Persona per più di due, o tre mesi non dovrà considerarsi, nè segnarsi in conto alcuno, e all'incontro quando arriverà ad impiegarsi per più di nove mesi, dovrà sempre considerarsi come se fosse impiegata tutto l'anno, e si segnerà perciò in tal caso senza alcuna distinzione di tempo, dicendo per modo d'esempio, *fa il Vetturale.*
- VIII. Quando poi la detta professione porterà seco un Impiego appresso a poco maggiore di tre mesi, e minore di nove, dovrà distinguersi in tal caso con la parola, *parte dell'anno* dicendo per esempio, *parte dell'anno fa il Garzone e il Vetturale.*
- IX. Per quelle persone che in capo all'anno faranno più, e diverse professioni come segue bene spesso, si dovranno in tal caso esprimere tutti i diversi esercizi, ne quali s'impiega ciascheduna persona, ma si potrà trascurare la distinzione del tempo, dicendo perciò semplicemente per modo d'esempio, *fa il Vetturale, e il Navicellaio, ovvero fila la Lana, e Lino.*
- X. Fra diversi esercizi si osserverà di notar ancor quello dell'accattare, regolandosi sopra di esso, circa il tempo, nella forma di sopra accennata, e avvertendo, rispetto all'Impuberi che sogliono mendicare, di non segnare questo loro esercizio, ma di trascurarlo, come si è detto per tutti gl'altri, Osserveranno però i Parochi tanto rispetto al mendicare, quanto rispetto agl'altri esercizi di non si regolare solamente sopra ciò che sarà seguito nell'anno ultimamente decorso 1766. ma esamineranno ancora ciò che fosse solita di fare ciascheduna Persona negl'ultimi tre anni, e sopra di ciò si regoleranno, giacchè le calamitose circostanze dell'anno passato non possono dare una regola giusta.
- XI. Oltre le suddette distinzioni dei Proprietari dei Terreni, dei Lavoratori, dei Trafficanti, Artisti, e Operanti, converrà dare ancora la notizia dei Sacerdoti, e Chierici, e dei Regolari, tanto Maschi, che Femmine, come pure converrà ancora apporre la qualità dell'esercizio di tutte quelle Persone, che fanno qualche Arte liberale, o altra professione simile, come farebbe quella dell'Avvocato, Procuratore, Notaio, Medico, Cerusico, Pittore, Scultore, Architetto, ed altre di questa natura, e l'istesso si farà per tutti quelli che sono implegati nel servizio del Sovrano, e suoi Tribunali, o che sono stipendiati da' Particolari, come i Fattori, Servitori, Serve, e simili, e in somma per tutte quelle Persone che saranno notate nel libro della Parrocchia, e che faranno una Professione per ricavarne qualche guadagno, si dovrà questa apporre sotto al nome della Persona medesima.
- XII. Siccome può darsi il caso che vi siano delle Persone Civili, e ben nate, ridotte dalla povertà a mendicare, o fare altri esercizi poco convenienti alla loro nascita, potranno i Parochi in tali circostanze segnare il loro nome semplicemente, senza apporre alcuna professione, e l'istesso faranno per tutte quelle persone che per qualunque altro motivo desiderassero che non fosse segnata la loro professione, e solamente si dovrà in tal caso dopo la descrizione di tutte le Famiglie della Parrocchia, apporre le seguenti parole. *Fra le Persone segnate dello Stato dell'Anime di questa Parrocchia vi sono oltre agl'altri esercizi accennati ancora i seguenti che sono apposti sotto il nome delle Persone per giusti riflessi, cioè Num. 20. Mendicanti Num. 10. Filatore di Lino.*
- XIII. In oltre per tutte quelle Persone, delle quali non avessero i Parochi le notizie occorrenti, circa la loro professione, o esercizio non saranno tenuti a fare altra diligenza, fuori che quella d'interrogare le Persone medesime, o i rispettivi Capi di Casa all'asserzione dei quali converrà riportarsi, procurando però d'insinuarli con la loro prudenza, che tutte queste ricerche non sono, nè devono essere giammai dirette ad altro fine, che di mettere in grado il nostro Clementissimo Sovrano di poter fare con la sua Paterna Clemenza quei Regolamenti che stimerà più opportuni per beneficiare i suoi fedelissimi Sudditi, e che perciò quanto più complete, ed esatte saranno queste notizie, tanto maggiore farà il vantaggio che da esse potrà ricavarne l'universale dello Stato, al di cui bene ognuno è tenuto di contribuire in quanto è possibile.

Comunità di Prato

Parrocchia di S. Giusto

STATO DELL' ANIME.

Case	Famiglie,	Nomi, Cognomi, e Professioni	Anni	
			Dei Maschi	Delle Femmine
1.	1.	Prete Tommaso Sagredi Paroco di questa Parrocchia Leonora, Sorella Francesca, Serva	50.	30. 55.
	2.	Tommaso Dori Ammogliato Proprietario di Terreni Francesca Moglie Antonio Fratello Notaro Domenico Figlio Prete Teresa Figlia Paolo Servitore	60. 36. 40.	45. 18.
2.	3.	Francesco Scheggi Vedovo Livellario di Terreni, e Camarlingo della Comunità Liborio Fratello Vincenzio Figlio Pittore Giovanni Nipote Ministro di Dogana Anna Serva	60. 50. 30. 25.	30.
	4.	Francesco Dei Ammogliato Proprietario, e Lavoratore di Terreni Rosa Moglie Attende al Podere, e fa i Cappelli di Paglia Antonio Fratello Attende al Podere Tommaso Fratello Vetturale Padrone delle Bestie Francesco Figlio Attende al Podere Donato Figlio Garzone di Vetturale	61. 50. 40. 20. 18.	50.

Cristo-

Comunità di Prato

Case	Famiglie,	Nomi, Cognomi, e Professioni	Anni	
			Dei Maschi	Delle Femmine
		Cristofano Figlio - - - - - Maddalena Figlia - - - - - Tesse Panni Lini, e attende al Podere Teresa Figlia - - - - -	3.	18. 10.
3.	5.	Filippo Nesti Ammogliato - - - - - Và a opera sopra i Terreni Caterina Moglie - - - - - Và a opera sopra i Terreni Silvestro Fratello - - - - - Fa il Servitore Tommaso Figlio - - - - - Và a opera sopra i Poderi, e fa il Manuale Teresa Figlia - - - - - Fila la Lana, e accatta	50. 40. 30.	50. 15.
	6.	Francesco Tizati - - - - - Maestro di Fabbro Antonio Fratello Vedovo - - - - - Macellaro Padrone di Bottega Tommaso Figlio - - - - - Garzone di Fabbro per una parte dell' anno Pietro Figlio - - - - - Ministro di un Negozio di Spezieria	60. 40. 30. 26.	
4.	7.	Liborio Baci Ammogliato - - - - - Fabbricante di Pannine, e Mercante di Bestiami Maddalena Moglie - - - - - Francesco Fratello - - - - - Ministro del Negozio di Pannine Antonio Figlio - - - - - Giovane di Bottega del Negozio del Padre Tommaso Figlio - - - - -	50. 40. 20. 10.	40.
	8.	Antonio Negri Vedovo - - - - - Tintore di Lana, e di Lino Tommaso Fratello - - - - - Vetturale Padrone delle Bestie, e Mer- cante di Grafce	45. 40.	

Fran.

Comunità di Prato

Case	Famiglie,	Nomi, Cognomi, e Professioni	Anni	
			Dei Maschi	Delle Femmine
		Francesco Figlio - - - - - Fa il Garzone di Tintore, e il Garzone di Vetturale Tommaso Figlio - - - - - Cherico	20.	
5.	9.	Dionisio Testori Ammogliato - - - - - Maestro di Calzolaio Francesca Fabbratti Moglie - - - - - Sarta Teresa Sorella - - - - - Filatora di Lana, e di Lino Giorgio Figlio - - - - - Garzone di Calzolaio	30.	30. 25.
6.	10.	Convento di S. Chiara Monache Benedettine Persone con l' Abito Religioso - - N. 18. Educande - - - - - = 5. Fattorisse - - - - - = 3. Fattori - - - - - = 2. In tutto - - - Num. 28.		
7.	11.	- - - Convento di S. Vincenzio - - - Frati Domenicani Persone con l' Abito Religioso - - N. 30. Secolari in educazione - - - - - = 5. Secolari serventi - - - - - = 3. In tutto - - - Num. 38.		
8.	12.	Spedale di S. Maria de Bastardelli ed Esposti Ragazzi dentro lo Spedale - - - - N. 30. Ragazze dentro lo Spedale - - - - = 25. Ragazzi e Balie fuori dello Spedale - = 10. Ragazze e Balie fuori dello Spedale = 8. Ministri e Serventi - - - - - = 10. In tutto - - - Num. 83		

Se-

Comunità di Prato

<u>Cafe</u>	<u>Famiglie,</u>	<u>Nomi, Cognomi, e Professioni</u>	<u>Anni</u>	
			<u>Dei</u> <u>Maschi</u>	<u>Delle</u> <u>Femmine</u>
9.	13.	<p>Seminario di S. Carlo</p> <p>Seminaristi - - - - - Num. 18.</p> <p>Ministri, e Serventi - - - - - = 6.</p> <p>In tutto - - - Num. 24.</p>		
		<i>Fine della Comunità di Prato.</i>		

Comunità di Sesto

1.	1.	<p>Francesco Tani - - - - -</p> <p>Proprietario di Terreni, e Padrone di una Spezieria</p> <p>Isabella Moglie - - - - -</p> <p>Francesco Figlio Ammogliato - - - - -</p> <p>Maddalena Nuora - - - - -</p> <p>Teresa Nipote - - - - -</p>	40.	40.
		<i>Fine della Comunità di Sesto</i>		
		e		
		<i>Della Parrocchia di S. Giusto.</i>		



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO
 PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA
 ARCIDUCA D' AUSTRIA
 GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Essendo Noi informati, che diversi Pescatori si fanno lecito di pescare nelle Acque del nostro Gran-Ducato in maniere, e con Reti proibite, il che riesce d' infinito pregiudizio alle Ova dei Pesci, ed alle figliolanzze, ed allevimi dei medesimi, onde la Pesca in generale v' deteriorando, ed a poco a poco si perderebbe, se non venisse posto rimedio a tali abusi, abbiamo perciò determinato, che in avvenire si osservi inviolabilmente in tutto il nostro Gran-Ducato il seguente Regolamento.

I. Che nessun Pescatore di Tartana, o altra Barchereccia di qualunque sorta, e di qualsivoglia Stato, Luogo, e Dominio non ardisca in avvenire di pescare nei Mari di Toscana di conserva a coppia, o a bufa congiungendo la Rete a più di una Tartana, o Barca, ma debba tenersi la Rete attaccata a una Tartana, o Barca sola.

II. Che sia espressamente proibito pescare ne' Mari suddetti con Reti di qualunque nome, e figura elle siano per le maglie, delle quali non passi almeno il Modano

della grandezza segnata in margine, che viene conservato nella Cancelleria Criminale di Livorno dall' Anno 1750. in quà, e di cui dovrà tenersi un simile negl' infrascritti Tribunali per darsene vista a chiunque ad effetto che possa regularsi nella fabbricazione, ed uso delle Reti, riservandoci però d' ordinare che s' accresca la grandezza, e figura di detto Modano, quando in avvenire fosse creduto necessario: Ed il Modano debba passare liberamente per qualunque maglia delle Reti così bagnate come asciutte, senza forzate le maglie, nè slargarle dallo Stato in cui si trovano naturalmente a Rete aperta, e stesa in quadro, altrimenti s' intenderanno del genere delle proibite. Dalla qual proibizione si eccettuano solamente quelli che pescano colla rezzuola, sciabiche, o con rete a bilancia nel bacino del Molo, e nella Darsena, e Fossi di Livorno per servizio dell' Appaltatore, o Appaltatori di tali Pesche, e con licenza de' medesimi.

III. Le Tartane, ed altri Bastimenti simili non potranno usare per la Pesca le Reti se non di quella figura, che si dice alla Martigiana, e che hanno il sacco disteso

stelo, e largo in fondo, e la quantità delle maglie del sacco per l'altezza non potrà essere maggiore di maglie cento ottanta.

IV. E perchè la Pesca che si fa con le Tartane, e con i tramagli comunemente chiamati fitti può molto pregiudicare alle figliolanze de' Pesci nel tempo, che i medesimi principalmente gettano le loro Uova, perciò si proibisce espressamente pescare con le Tartane suddette, e con tramagli chiamati fitti, dal primo del mese di Maggio a tutto il mese di Luglio di ciascun Anno, permettendosi però anche in tal tempo la Pesca che si fa in altre maniere fuori che nelle proibite qui sopra.

V. Resta parimente proibito il potere pescare nei Mari suddetti con quella qualità di Bastimenti comunemente chiamati *Trabaccoli*, quali più degli altri possono introdursi verso le spiagge vicino a terra in pregiudizio delle Pesche, e con qualunque sorta, e qualità di Reti a tal perniciosa Pesca adattate.

VI. Si proibisce inoltre a qualunque persona di qualsivoglia stato, e condizione il poter vendere, e comprare per rivendere Pesce minuto, il quale a giudizio dei Periti non possa essere stato preso, se non in alcuna delle maniere, e tempi, o con qualcuna delle Reti di sopra nominate, e proibite.

VII. I Pescatori che trasgrediranno a quanto sopra incorreranno nella perdita di Bastimenti, con i quali avranno pescato, e loro attrazzi, ed armamento, e del Pesce pescato, ed inoltre in pena della Cattura, ed arbitrio, e di scudi venticinque per qualsivoglia Pesca, e qualunque volta, che contravverranno, ed i Compratori incorreranno per ciascuno, e per ciascuna volta in scudi venticinque, e nella perdita del Pesce, ed inoltre della Cattura, ed arbitrio, rigoroso di chi dovrà giudicare.

VIII. Al pagamento di dette pene saranno tenuti tutti quelli, che direttamente, o indirettamente avranno interesse nei Bastimenti, che contravverranno, ed i Padroni per i loro Marinari.

IX. E tali pene dovranno applicarsi per un terzo alla Casa di Refugio eretta in Livorno, per un terzo agli Esecutori, e per un terzo al Notificatore segreto, o palese.

X. Vogliamo inoltre che si possa e debba procedere contro i Trasgressori anche per

via d'Inquisizione, ed ex officio, e quantunque i Delinquenti non fossero trovati in fragranti, e si creda al deposito delli stessi Marinari, o Pescatori, benchè complici nel delitto, ammettendo anzi qualsivoglia Delinquente a prendere l'Impunità, e rivelare la Trasgressione, e concedendole in tal caso la terza parte della pena applicata al Notificatore.

XI. E resta proibito a tutti i Governatori, e Comandanti dei luoghi marittimi, ed ai Castellani delle Torri esistenti nel nostro Stato di non dare in modo alcuno ricetto ai Bastimenti e Pescatori, che ardissero pescare nelle maniere, e colle Reti di sopra proibite, anzi dovranno arrestarli con i loro Bastimenti, e Reti, e Pesce pescato in trasgressione facendone subito rapporto al loro rispettivo Comandante, sotto pena della perdita delle loro cariche, e dell'arbitrio.

XII. Comandiamo finalmente a tutti gl' Giudicanti, e Ministri, e specialmente a quelli che ne' rispettivi Paesi soprintendono alla Grascia, e loro sottoposti, ed Esecutori d'invigilare all'osservanza dei presenti ordini, e specialmente che non s'introduca, e venda negli Stati di Toscana il Pesce pescato in trasgressione dei medesimi.

XIII. Cognitori delle trasgressioni alla presente Legge saranno nei rispettivi luoghi ove esse seguissero, o fossero scoperte, i Rettori, e Giudicanti, che hanno la Giurisdizione Criminale, e rispettivamente i Magistrati di Grascia, ai quali sia attribuita privatamente, o cumulativamente simil Giurisdizione.


E tutto in aumento, e conferma delle Leggi pubblicate in Livorno su tal materia ne' 30. Aprile 1716. 7. Febbraio 1726. 18. Dicembre 1748. 4. Maggio 1750. e primo Agosto 1764. le quali vogliamo, ed intendiamo, che facciano parte del presente nostro Regolamento, e come tali s'intendino insieme col medesimo rinnovate, e repubblicate, comandandone la più inviolabile osservanza.

Dat. in Firenze li 5. Marzo 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

FRANCESCO SIMINETTI.




LV.

B A N D O

Adi 12. Marzo 1767.

LI Spettabili Signori Otto di Guardia e Ballia della Città di Firenze, in esecuzione di benigno Rescritto di S. A. R. del dì 7. Marzo corrente, riposto nella vegliante Filza di Suppliche della loro Cancelleria sotto num. 153. emanato in piè delle preci del Sig. Gio. Francesco del fù Sig. Senat. Antonio Maria Morelli, fanno pubblicamente bandire, ed espressamente comandare a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che non ardischino, nè alcuno ardisca entrare a far danno in modo veruno per tutta l'estensione della Boscaglia di proprietà del detto Sig. Gio. Francesco Morelli situata nei Popoli di S. Stefano a Paterno, S. Lorenzo a Vicchio, e S. Lucia a Terzano, Potesteria del Galluzzo, e Lega del Bagno a Ripoli, sotto i suoi veri nomi, e confini, nè introdurvi Bestiami a pascolare, sotto pena a chiunque trasgredirà di lire cinquanta applicabili per un terzo al Querelante tanto pubblico, che privato, ed il rimanente al Fisco, ed uno scudo di Cattura, con dichiarazione però che rispetto alle Bestie dei Confinanti, e Paesani si osservino le Leggi veglianti, e tutto ec. mand. ec:

Vincenzio Gaetano Vangelisti Cancell. Maggiore.




B A N D O

Adi 13. Marzo 1767.

LI Spettabili Signori Otto di Guardia e Ballia della Città di Firenze, in esecuzione di benigno Rescritto di S. A. R. del dì 29. Febbraio 1767. riposto nella vegliante Filza di Suppliche della loro Cancelleria sotto num. 145. emanato in piè delle preci del Sig. Giuseppe del fù Sig. Francesco Magnani Gerbi, fanno pubblicamente bandire, ed espressamente comandare a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che non ardischino, nè alcuno ardisca entrare a far danno in modo verunonei Beni tanto coltivati, che boschivi di detto Signore Francesco Magnani consistenti in due Poderi, che uno denominato Barberino, e l'altro a Passerini, situati ambedue nel Popolo di S. Stefano a Vicolagna, Potesteria di Dicomano, nè introdurvi Bestiami a pascolare tanto grossi, che minuti, nè tagliarvi Legnami tanto fruttiferi, che non fruttiferi, sotto pena a ciascuno, e ciascheduna volta, che sarà trasgredito di scudi due di Cattura, e lire cento per ciascun capo di Bestia, oltre alle pene contenute nelle Leggi, e Bandi, con dichiarazione però che rispetto alle Bestie dei Confinanti, e Paesani si osservino le Leggi veglianti, e tutto ec. mand. ec.

Vincenzio Gaetano Vangelisti Cancell. Maggiore.



LVII.

E D I T T O

Contro la ritenzione de' Vasi, Orti Pensili ec. esposti a cadere nelle Piazze, e Strade pubbliche, da ripubblicarsi ogn' Anno dentro il mese di Marzo.



L' Illustrissimi Signori Capitani di Parte, e Uffiziali de' Fiumi della Città di Firenze volendo efficacemente prevenire le funeste conseguenze, che ha più volte prodotte l' abuso nuovamente invalso in questa Città di Firenze di tenere alle muraglie, e rispettivamente sopra i Tetti, Terrazzi, Finestre ec. delle Case, Orti Pensili, Vasi di terra, e simili esposti a cadere nelle Strade, e Piazze pubbliche, onde ciascuno possa passeggiare per esse sicuramente; Previa l' approvazione di S. M. IMPER. di Glor. Mem. come per suo Benigno Rescritto de' 12. Giugno 1765. riposto in filza di Suppliche 225. num. 49., fanno nuovamente pubblicare il Bando del 1732. del seguente tenore..

A Vendo inteso S. A. R. con sommo suo dispiacimento più casi di morte seguiti in breve tempo in questa Città di Firenze dall' abuso introdotto di tener Vasi, o altre simili cose sopra i Tetti, che hanno il declive, o pendenza nelle Vie pubbliche, o altro pubblico luogo, sopra i Terrazzi, Terrazzini, Finestre, e Davanzali delle Case riguardanti verso le dette Strade, o per altro luogo pubblico della medesima Città; siccome Orti Pensili fissati, o appoggiati alla muraglia delle dette Case per quella parte, che corrisponde nelle dette Vie pubbliche, non ostante venga ciò proibito per il Bando de' 31. Marzo 1581. E volendo onninamente rimuovere, e toglier via un sì pernicioso abuso, affinchè ognuno possa liberamente, con sicurezza, e senz' alcun timore, e pericolo andare per le dette Strade: Quindi è, che gl' Illustrissimi Signori Uffiziali de' Fiumi della Città di Firenze di comandamento espresso della prefata A. R. ed in esecuzione di suo benigno Rescritto del dì 12. Giugno prossimo caduto esistente in Filza di Suppliche 192. num. 42., fanno pubblicamente bandire, e notificare a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che dentro il termine di giorni tre dal dì della pubblicazione del presente Bando abbia rimossi, e levati detti Vasi, e cose simili dalle Finestre, e Davanzali delle medesime, siccome da Terrazzi, Terrazzini, e Tetti, che hanno il declive, o pendenza nelle Strade, Stradelle, e Vicoli, o altro luogo pubblico della predetta Città, e abbia disfatti gl' Orti Pensili dalle muraglie delle Case, nè ardisca in futuro sotto alcun pretesto, o questo colore in verun modo di rimettervegli, o tenergli benchè siano assicurati con ritegni, e parapetti di legname, o di ferro, e ancorchè siano cerchiati con cerchi di ferro, e che in qualsivoglia modo apparissero difesi dal pericolo di rovina, sotto pena a chi trasgredirà al presente Bando di scudi cinque, e arbitrio rigoroso delle Signorie Loro Illustrissime, da applicarsi la medesima pena per un terzo a qualsivoglia Accusatore segreto, o palese, per un terzo al Magistrato Loro, e per l' altro terzo alla Cassa del detto lor Magistrato, dichiarando che ciascheduno ne possa esser l' Accusatore, al detto giurato del quale si deva stare, mentre sia Guardia giurata, e non venga provato in contrario: E quanto alla cognizione di tali trasgressioni, questa sia, e deva essere di privata cognizione delle Signorie Loro Illustrissime: e tutto &c. non ostante &c. mand. &c.

Inoltre dichiarano le Signorie loro Illustrissime, che resta proibito sotto l' istessa pena di scudi cinque, e arbitrio rigoroso la ritenzione anco di quei Vasi ec. che esistono sopra le Finestre, Terrazzi, o simili, che hanno sotto di se il Tetto, per cui possano cadere nell' istesse Piazze, e Strade, o altro luogo pubblico, e che si procederà indistintamente contro i Trasgressori per la piena, ed esatta osservanza del presente Editto; E tutto ec. mandantes ec.


Giovanni Bucalossi sotto Cancelliere.

Magnifico Nostro **SUA ALTEZZA REALE** in continuazione delle sue Provide Paterne cure verso i suoi fedelissimi Sudditi con i Reali Motuproprj de 16. e 21. del Corrente Marzo si è degnata di benignamente ordinare che dei Grani, e Biade che si trovano a disposizione del Magistrato Nostro per servizio delle Comunità, parte de' quali generi esistono nei nostri Magazzini in questa Città, e parte in quelli di Pisa se ne somministrino alle Comunità non sottoposte alla distribuzione di quest' Ufficio dell' Abbondanza, che vorranno provvedersene, quella quantità, che potranno aver di bisogno, al prezzo di lire diciotto per quelli che sono in questi Magazzini, e di lire diciassette per quelli che sono in Pisa, e rispetto alle Biade, ai prezzi rispettivamente correnti tanto in questa Città di Firenze, che in quella di Pisa, secondo la buona, mediocre, o inferior qualità di detti rispettivi generi; E che sia data a Credenza a dette Comunità la prima partita, che manderanno a provvedere in quella quantità, che sembrerà conveniente al nostro Clarissimo Sig. Senat. Soprassindaco, coll' obbligo di pagarla, allorchè manderanno a fare la seconda levata, da darsi pure a Credenza, quando lo itimi proprio il medesimo Sig. Senat. Soprassindaco, pagata però sempre la levata precedente, con facoltà ancora di vendere i detti Grani, e Biade a pronti contanti anche ai Fornai, ed altri particolari delle Comunità non sottoposte a detta distribuzione ai prezzi suddetti, purchè siano muniti delle opportune lettere del Cancelliere, e Rappresentanti, per assicurarsi del trasporto, e consumo di detti Grani, e Biade nelle predette Comunità. Onde vi commettiamo che facciate immediatamente noto ai Rappresentanti le Comunità di codesta Cancelleria, ed agli Abbondanzieri delle medesime le benignissime disposizioni della **REALE ALTEZZA SUA**, acciò avendo bisogno di provvedersi di detti Grani, e Biade, possano mandare a prenderli per mezzo di persona, che dovranno commissionare con loro Partito, da esser questa accompagnata da vostra lettera Credenziale firmata ancora da detti Rappresentanti, che con tali recapiti li faranno fatti somministrare o dai nostri Magazzini in questa Città, o da quelli di Pisa, secondo il comodo per i trasporti, che dalle Comunità possa riceverli della minor distanza ai suddetti Magazzini; avvertendo detti Rappresentanti che per tali partite di grano, e biade, che gli verranno somministrate a credenza, dovranno pagarne il valore alle ragioni del sopradivisato prezzo fino alla prossima futura raccolta dell' Anno presente; Ben inteso per altro che mandando a prenderne la seconda levata, debbano precedentemente aver pagato il valore della prima, ed i Fornai, e Particolari delle predette Comunità a pronti Contanti; rispetto ai quali vi commettiamo di renderci subito intesi dell' arrivo dei generi in codesta Comunità, in quella precisa quantità, che sarà da essi rispettivamente levata volta per volta, e tutto a forma degli Ordini espressi nei sopra riferiti Motuproprj; E siccome per la Legge de' quindici Settembre 1766. viene stabilito che il peso del Pane si regoli a proporzione del prezzo dei Grani, così dovrete avvertire gli Giudicanti, ed Abbondanzieri che si ritrovano in codesta vostra Cancelleria, che ritocchino la Scaletta del peso, o prezzo del Pane sopra il suddetto costo dei Grani, e Biade di detti nostri rispettivi Magazzini.

E nel caso, che le Comunità componenti codesta Cancelleria si trovassero provviste di detti generi fino alla futura Raccolta, di che procurerete di ben assicurarvene, con fare le dovute verificazioni per non avercene a rendere stretto conto, ce ne darete avviso a risposta per nostra regola. Così dunque eseguite, e Dio vi guardi,

Firenze 26. Marzo 1767.

*Nove Conservadori della Giurisdizione,
e Dominio Fiorentino.*



Essendosi stabilita, e conclusa per pubblico bene la rinnovazione dell'infra scritta Convenzione tra questo Gran-Ducato di Toscana, e gli Stati di Modena per l'arresto, e consegna de' rispettivi Delinquenti, ha ordinato SUA ALTEZZA REALE nuovamente pubblicarsi, ed affigersi per i luoghi soliti, e consueti, acciò sia nota, e venga dagli Giudicanti, Ministri, ed Uffiziali, e da chiunque altro, a cui s'appartiene, inviolabilmente osservata, sotto pena contravvenendo dell'indignazione di S. A. REALE nostro Signore, e d'altre pene corporali ad arbitrio.

CONVENZIONE

Per l' Arresto de' Banditi, e Malviventi, e per la reciproca Consegna de' Difertori fra gli Stati di Sua Altezza Reale, e quelli di Modena.

I. Banditi, e Condannati per sentenza in pena Capitale, o in altra afflittiva grave, di pubblici Lavori, e di Galera, non saranno nè tollerati, nè assicurati in veruno de' rispettivi Dominj; ma dovrà quel Giudice, nella Giurisdizione del quale i medesimi dimorassero, usare ogni diligenza possibile per farli prendere, e consegnarli poi ai Ministri dello Stato, ove saranno Contumaci, mentre però tali delinquenti siano soggetti per causa di Delitto, o di Domicilio, o di origine al Dominio, dal quale venissero chiesti, e semprechè ne sia fatta la formale domanda.

II. Trattandosi di Banditi, per l'arresto, o uccisione, de' quali fosse stato promesso il Premio, o sia Taglia, sarà lecito ai Sudditi del Territorio,

dove fossero rifugiati, inseguirli senz' altra espressa licenza, prenderli, e in tal'atto ancora ucciderli in caso di resistenza, ed oltre la impunità, conseguire il Premio, e la Taglia da chi ne averà fatta l'Offerta, ed altrettanto sarà permesso alle Persone non Suddite colle dichiarazioni però espresse nell' Articolo XVI.

III. Qualunque Persona de' rispettivi Stati, che scientemente desse albergo, aiuto, soccorso, e favore a tali Banditi, o Condannati in pena Capitale, incorrerà le Pene imposte contro i Ricettatori, o Fattori dei Banditi, ove saranno stati ricettati, e tali Ricettatori, ed Ausiliatori dovranno punirsi nel Dominio, dove avranno delinquito.

IV. Tuttociò, che si contiene nel primo Articolo, deve anche aver luogo rispetto a qualunque inquisito, o semplicemente accusato di un delitto, per cui

qui possa incorrere nella pena della morte naturale, o in altra grave Pena affittiva di Corpo, cioè di Galera, di pubblici Lavori, o di Frusta con bollo, o bolli, il quale sotto qualsivoglia pretesto si trattenesse in alcuno de' rispettivi Stati, purchè ne sia fatta la richiesta dal Ministro da nominarsi in appresso.

V. Siano però, e s'intendano eccettuati quei Malfattori, i quali nello Stato, in cui dimorassero, abbiano commesso un Delitto, che per ragione di Pena fosse maggiore, o uguale a quello, per cui vengono richiesti; mentre rispetto a questi non deve aver luogo la Consegnà, se non allorquando per il Capo del Delitto maggiore, o eguale restassero pienamente assoluti.

VI. Non deve esser lecito richiedere quelli, i quali dopo essere stati bollati per cagion di Delitto, saranno esiliati dal Gran-Ducato di Toscana se non nel caso, che dopo di aver sofferto il Bollo avessero commesso nel detto Gran-Ducato di Toscana uno dei sopra espressi delitti; e per l'istessa ragione non potranno domandarli da alcuno dei rispettivi Stati i Condannati all'Esilio fuori del caso, che abbiano commesso alcuno de' sopra accennati delitti.

VII. In dichiarazione dei precedenti Articoli si determina, che dovrà bastare la semplice reciproca richiesta del primario Giudice Criminale delle Città Dominanti de' rispettivi Stati, affinchè abbia effetto nel modo sopra espresso l'arresto, e successiva Consegnà de' Delinquenti.

VIII. Si stabilisce ancora, che per determinare la Pena, a cui possono essere soggetti i Delinquenti per gli effetti, che sopra, debbano attendersi le Leggi, e gli Statuti particolari de' Luoghi, ove sarà stato commesso il Delitto, e in difetto si debba prender regola dalla ragione comune.

IX. Nel caso di Delitto commesso fuori dei rispettivi Stati delle Parti contrattanti, per il quale fosse luogo all'Inquisizione, ed alla Condanna si dovrà da chi governa lo Stato, in cui dimorasse il Delinquente rilasciare all'altro Stato solamente, allorchè tal Delinquente nè per origine, nè per domicilio fosse Suddito del Luogo, ove dimora, poichè in alcuno di questi due

ultimi casi deve essere gastigato dal Giudice dell'origine, o del domicilio.

X. Non si potrà concedere Salvocondotto, o fare alcuna Grazia ai Delinquenti sopraindicati se non nel caso, e per l'effetto di scuoprire i Complici del medesimo Delitto, o facilitare il corso alla Giustizia a seconda delle insinuazioni dei Ministri de' rispettivi Stati.

XI. Le Robe tanto furtive, che non furtive, le quali si scoprirono nella fabbricazione del Processo, e dopo la seguita Consegnà del Delinquente essere tali, ed appartenere a terze Persone, e si ritrovassero in alcuno de' rispettivi Dominj, si dovranno restituire senza alcuna spesa a propri Padroni, subito che avendo essi fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il Giudice competente del Luogo, dove abitano detti Padroni, avranno riportato in loro favore sentenza definitiva, e nello stesso modo si dovrà procedere in rapporto alle Robe non furtive, che si trovassero appresso i Malfattori, e si provassero appartenere per qualunque titolo a terze Persone.

XII. Atteso che in nessuno degli Stati compresi nelle presenti Convenzioni sono tollerate le Persone oziose, e vagabonde, o in altro modo sospette, siano originarie da' rispettivi Dominj, siano estere, potranno i Giudicenti di ciascheduno dei detti Stati, e specialmente i commoranti in vicinanza dei Confini, operare di concerto, affinchè sia data esecuzione alle Leggi veglianti su questa materia.

XIII. In ciascheduno de' Casi che sopra, si dovranno insieme col Bandito, o Delinquente arrestato consegnare ancora liberamente tutte le Robe, Danari, Armi, ed ogn'altra cosa, che potesse servire di prova del Delitto, e dovranno parimente ad ogni richiesta dei Ministri dei rispettivi Stati comunicare in forma autentica i Processi fabbricati contro de' Delinquenti prima della Consegnà, con che però la Parte, che riceve i Delinquenti richiesti, rimetta le spese, che necessariamente faranno per essi occorse.

XIV. La Consegnà di tali Delinquenti dovrà farsi in qualunque dei Casi sopra espressi ai Confini dei due Stati, e precedenti gli ordini opportuni a quei Mi-

Ministri, che dovranno rispettivamente avere cura di riceverli, e consegnarli.

XV. In virtù di tal Concordato saranno arrestati e restituiti reciprocamente tutti i Difertori delle Truppe dei rispettivi Dominj, purchè però non sieno Sudditi di quel Principe, nello Stato del quale si rifugiassero, e salva la vita a quelli, che si consegnassero, quando però non fossero condannati in pena di Morte per altro Delitto.

XVI. Dovrà permettersi alla Gente dell' uno, e dell' altro Stato massime se sono Esecutori, o Soldati passare scambievolmente per quattro, o cinque miglia dentro i Confini di detti Stati, in occasione di perseguire Banditi, o altri Delinquenti della qualità di sopra espressa, purchè non entrino in Luoghi murati, e purchè tali Esecutori, o Soldati non siano in maggior numero di dodici, e se faranno Terrazzani, dovranno avere un Recapito autentico, che dichiari il motivo del loro ingresso; Ed il Delinquente, che

verrà arrestato, si dovrà rilasciare nel Dominio, dove sarà stato arrestato, per doverli poi consegnare, previe le opportune partecipazioni, a quel tale, che a norma delle presenti Convenzioni avrà diritto di domandarlo.

XVII. Il presente Concordato dovrà durare per cinque Anni da incominciare dal giorno della pubblicazione, che ne sarà fatta in ciascuno de' rispettivi Dominj, e dovrà avere esecuzione immediatamente dopo che sarà pubblicato, e non disdicendosi da alcuna delle Parti dentro il detto termine, s'intenderà confermato di cinque in cinque Anni senza altra espressa, e formale rinnovazione.

Dato in Firenze li 2. Aprile 1767.


PER ORDINE ESPRESSO

DI SUA ALTEZZA REALE

CONTE RUBERTO PANDOLFINI.

Bandito per me Gaetano Casini questo dì 8. Aprile 1767. per i luoghi soliti di questa Città di Firenze.

In Firenze l' Anno 1767. Nella Stamperia di S. A. R.



Vendo SUA ALTEZZA REALE som-
mamente a cuore, che i lavori intrapresi, e
che si vanno tuttora continuando nella Pianu-
ra di Grosseto siano ben mantenuti per benefi-
zio dei terreni, e per la salubrità dell'aria,
ordina, e comanda che si osservi inviolabil-
mente il seguente Regolamento.

Argine dell' Ombrone.

I. Si proibisce col maggior rigore il fare delle aperture,
e tagli in qualunque parte dell' argine, o nuovi passi a tra-
verso del medesimo, o il danneggiarlo in alcun modo con
vanga, o altri istrumenti, sotto pena di scudi quaranta, ed
arbitrio del Magistrato de' Fossi.

II. Non sarà lecito ad alcuno di passeggiare, o attra-
versare l' argine con qualsiasi sorte di Bestiame o grosso, o
minuto in altri punti, fuori che nelle solite pedate a tale effet-
to destinate, e molto meno di tenerlo a pascolare, o sull'ar-
gine, o sulle panchine, e ciò sotto pena di lire sette per ogni
capo di Bestia grossa, e di lire una per ogni capo di Bestia
minuta, avvertendo, che il Bestiame porcino per il grave dan-
no che fa s' intende incluso nella pena del grosso.

III. Non sarà permesso ad alcuno di svelle o tagliare i
falci, vettrici, roghi, alberete, o altre piantate destinate alla
difesa delle ripe, piagge, ed argin del Fiume, sotto pena
di scudi dieci per ogni trasgressione.

IV. Nessuno potrà falciare quel fieno che nascerà su gli
argini, sotto pena a ragione di scudi dieci per ogni carro di
fieno, che avrà falciato, e così a proporzione per una mi-
nore, o maggior quantità di fieno.

V. Nessuno potrà arare, o vangare il terreno vicino
all' argine in distanza di braccia sei dall' estremità inferiore del-
la scarpa di detto argine, sotto pena di lire sette per ogni
canna andante di terreno, che avrà così arato, o vangato.

VI. Il Provveditore dell' Ufficio de' Fossi di Grosseto
dovrà avere una cura speciale, che l' argine sia in ogni tem-
po ben mantenuto facendo fare senza indugio gli opportuni
risarcimenti immediatamente dopo che egli ne averà ricono-
sciuto la necessità, e dovrà posarsene la spesa sopra il danni-
ficante o sopra chi altro sarà giudicato di ragione dal Ma-
gistrato de' Fossi, e Coltivazioni.

*Fossi, e Scolli Maestri, cioè la Molla, il Fosso S. Giovanni,
il Fosso Martello ec.*

I. Nessuno potrà lavorare vangare, o arare la terra
vicina agli arginelli de' Fossi Maestri, e Scolli in distanza di
braccia quattro, sotto pena di lire sette per ogni canna an-
dante di lunghezza di terreno così lavorato e arato.

II. Nessuno potrà vangare, arare o lavorare in qualun-
que modo, e molto meno spianare alcun pezzo di detti argi-
nelli, sotto pena di scudi dieci.

III. Nessuno potrà passare in alcuna parte dentro ai
Fossi o attraversargli con alcuna sorte di Bestiame fuorchè
ne' soliti vadi, ponti, o bastirovesci, sotto pena di lire sette
per ogni Bestia grossa, e di lire una per ogni Bestia minuta,
e all' istessa pena sarà sottoposto chi con alcuna sorte di Be-
stie passeggerà dentro all' alveo dei predetti Canali.

*De' Fossi, e Scolli secondari Mollette, Salica,
Fosso Tanaro, Fosso del Razzo ec.*

I. Benchè non s' intenda di estendere il rigore delle dette
proibizioni a tutti i Fossi, e Scolli secondari della Pianura,
pure SUA ALTEZZA REALE vuole, ed ordina che an-
cor questi siano riguardati, e difesi da danni considerabili di
ripienezza dell' alveo, e disfacimento delle ripe, incarican-
do ciascuna Tenutario, o Proprietario di far guardare il suo
Bestiame.

II. E nel caso che tanto ne' Fossi Maestri, quanto ne
secondari si formassero de' ridossi pel calpestio del Bestiame,
sarà obbligato ogni Tenutario o Possessore a cavare a tutte
le spese detti ridossi avanti al suo campo, e mancandovi
dovrà ordinarsene il ricavamento dal Provveditore dell' Ufficio
a tutte spese del predetto Tenutario o Possessore, e con pena
ad arbitrio del Magistrato, in caso che per la di lui negli-
genza ne fossero derivati danni di conseguenza.

Tutte le predette pene si dovranno repartire per un ter-
zo all' accusatore palese o segreto, per un terzo al Giudice,
o Magistrato che condanna, e per un terzo alla Cassa de' lavori.

Il prodotto del fieno che nascerà sull' argine dell' Ombro-
ne, e nei Terreni compresi nelle sei braccia di distanza dal
detto argine apparterrà per una metà alla Guardia dell' ar-
gine, e per l' altra metà alla Cassa dei lavori.

La Guardia che dovrà destinarsi tanto alla custodia dell'
argine, quanto a quella de' Fossi, e Scolli della Pianura, do-
vrà eleggersi dal Provveditore dell' Ufficio, il quale dovrà
render conto al Magistrato de' Fossi delle mancanze, che da
essa si commetteranno e perciò sarà in facoltà di detto Prov-
veditore di licenziare detta Guardia ogni volta che egli cre-
derà pel buon servizio di sostituirne un' altra più attenta e
capace.

Nei casi che non si potranno scuoprire, e rinvenire le
persone, o Bestiami de' veri dannatori, sia tenuto al riarci-
mento del danno il Possessore, o Tenutario del campo adia-
cente, ma senza alcuna pena, e colla facoltà del regresso
contro il vero dannatore qualora questa possa scuoprirsi; E
quando il danno fosse stato cagionato da Bestie, senza che si
potesse scuoprire a chi tali Bestie appartenessero, in tal caso
possa il suddetto Possessore o Tenutario avere il suo regresso
contro tutti i Proprietari, i quali tenessero Bestiami di tali
razze nel territorio, o in quelle vicinanze, secondo che il
Magistrato stimerà di ragione, e più conveniente.


E incontrandosi qualche difficoltà, o dubbio sul pre-
sente Regolamento debba il Magistrato de' Fossi e Coltivazio-
ni spiegarlo, e interpretarlo secondo quello che egli crederà
di ragione, e conforme alla mente di S. A. R. che vuole,
che tutti i lavori stabiliti siano mantenuti nel miglior mo-
do, e colla maggior attenzione possibile.

Dato in Firenze li otto Aprile mille settecento sessanta sette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.



NOTIFICAZIONE




L'Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione di benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 4. Aprile corrente 1767. fanno pubblicamente noto e palese a ciascheduno, qualmente volendo la somma Clemenza dell' ALTEZZA SUA REALE favorire i lavori in sollievo dei Poveri e quindi promuovere la fabbricazione delle Manifatture di Lino, Canapa, e Lana, si è determinata a concedere per due anni l' esenzione da ogni Dazio, e Gabella tanto Regia, che Comunitativa per tutti i lavori di Lino, e di Canape, come pure delle mezze Lane, che si estrarranno fuori di Stato, in qualunque luogo del Gran-Ducato sieno fabbricati, coll' obbligo di prendere il riscontro dall' ultima Dogana da cui saranno sortiti, ed in Livorno dal posto della Bocca, e di presentarlo poi alla Dogana da cui ne sarà stata fatta la prima spedizione, il tutto da farsi gratis, ferma stante per i lavori di Lana l' esenzione concessa col Motuproprio de ventisette Gennaio mille settecento trentanove.

Dalla Camera Gran-Ducale li 14. Aprile 1767.

Avvocato Pier' Antonio Brandi Segretario.

In Firenze. L'Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.



B A N D O

Sopra l'abolizione dell' Appalto del Segò, e Candele di Segò.



L' Illustrissimi Signori Deputati della Congregazione sopra gl' affari di Grazia della Città di Firenze per il presente pubblico Bando fanno bandire, e notificare come in esecuzione del Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì primo del corrente mese d' Aprile 1767. da quello presente giorno resta abolito l' Appalto del Segò, e delle Candele di Segò fin' ora vegliato nella Città di Firenze, e sette miglia attorno sotto nome di Giuseppe Donnini e Compagni, e così resta parimente abolito ogni Bando, o altro ordine pubblicato ed emanato a favore di detto Appalto, e particolarmente il Bando de' 29. Maggio 1747. essendo piaciuto alla REALE ALTEZZA SUA di concedere a ciascheduna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione la libertà di comprare, e vendere Segò e Candele di Segò tanto in Firenze, che dentro le sette miglia nel modo e forma seguente cioè.

I. Che le Candele di Segò non possino venderfi a maggior prezzo, che di cinque soldi la libbra, e i Candelotti soldi sei, e danari quattro in Firenze, e di soldi quattro, e danari otto le Candele dentro le sette miglia in Campagna.

II. Che il Segò sodo non possino i Macellari della Città, o di qualunque luogo privilegiato di Firenze, venderlo più di lire sedici, soldi cinque, e danari otto il cento delle libbre, il

Macellato parimente della Malacarne di Firenze non possa venderlo più di lire quindici, e soldi tre il cento, e i Macellari delle sette miglia in Campagna, non possino venderlo più di lire tredici, e soldi tre il cento sul luogo.

III. Che sia lecito, e permesso ai Macellari di Campagna il vendere il loro Segò e Candele a chiunque, ancorchè per il trasporto di esso, si dovessero voltare le spalle alla Città di Firenze; ed all'incontro sia espressamente proibito a qualunque persona tanto suddita, che estera l'estrarre, o far estrarre fuori del Gran-Ducato di Toscana, e tanto per via di Terra, che di Mare il Segò, o Candele senza la preventiva grazia di SUA ALTEZZA REALE.


E chiunque contraverrà ad alcuna delle cose sopra espresse, disposte, e contenute, incorra irremissibilmente nella pena della perdita del Segò, o Candele, o loro giusta valuta, rispetto al quale; ed alle quali commettesse la trasgressione, e di più dell'arbitrio rigoroso della loro Illustrissima Congregazione, a cui privatamente ne spettò la cognizione; E tutto ec. non ostante ec.

Carlo Grobert Cancelliere.

Bandito per me Ferdinando Bernini pubblico Banditore questo dì 16. Aprile 1767.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVII.

NELLA STAMPERIA DI SUA ALTEZZA REALE.



RIPUBBLICAZIONE DEL BANDO

*Sopra le Matricole , e Tasse da pagarsi all' Arte de' Medici , e Speciali
di Firenze da' suoi Sottoposti di Campagna.*



L Serenissimo Gran-Duca di Toscana, e per S. A. R. gli Spettabili SS. Consoli dell' Arte, ed Università de' Medici, e Speciali della Città di Firenze, fanno pubblicamente bandire, e notificare a tutti i Matricolati, e Sottoposti a dett' Arte di qualsivoglia stato, grado, nazione, o condizione, che per tutto il Mese d' Aprile di ciascun' Anno debbano aver pagato in Firenze in mano del lor Camarlingo le loro Matricole, e Tasse nella forma come segue cioè.

Il Cittadino debitore di Cittadinanza lire sei.

Medici, Cerusici, Speciali Droghieri, e Profumieri lire quattro.

E tutti gli altri sottoposti, che fossero debitori di Matricola lire due.

Con dichiarazione, che non pagando dette loro rispettive somme per tutto il mese d' Aprile suddetto s' intendano incorsi ipso facto in pena di lire una per ogni Posta, e ne faranno astretti, ed eseguiti secondo gl' ordini.

Si notifica in oltre a tutti coloro, che vorranno in futuro esercitare qualche professione, o mestiero sottoposto all' Arte loro, che nel tempo, e termine di giorni 15. dal dì, che averanno cominciato detta Professione, o Mestiero, debbano Matricolarsi, con pagare qui in Firenze nelle mani del loro Camarlingo lire tre per la loro entrata, altrimenti s' intenderanno incorsi nella pena di scudi 25. secondo la disposizione della Legge del dì 20. Dicembre 1586. e saranno di più astretti a Matricolarsi con maggiori spese.

E perchè per gli Statuti di dett' Arte, viene ordinato, che tutti quei di Campagna Matricolati, e sottoposti alla medesima, devano ogni tre Anni pagare per Tassa lire una, e soldi dieci, e soldi due per la ricevuta volendola, come per il Bando del 1665.

Perciò ricordano, ordinano, e comandano a qualunque sottoposto, ed a quelli, che si matricoleranno, e sottoporranno di nuovo nell' Anno, che deve pagarsi detta Tassa, sian tenuti anch' essi a pagarla conforme gl' altri Matricolati antecedentemente.

Dichiarando in oltre, che quelli i quali o non pagheranno detta Tassa di lire una, e soldi dieci, e ricevuta volendola come sopra in mano del lor Camarlingo, prima, che i due Custodi Risquotitori passino nelle Città, Terre, Castelli, e Luoghi de' felicissimi Stati del Dominio Fiorentino di S. A. R. i quali si mandano a tale effetto ogni tre Anni per detto Dominio per le antedette riscossioni, o sì vero in mano de' medesimi Custodi quando vi faranno arrivati, s' intenderanno subito incorsi nella pena di lire una per Posta irremissibilmente.

E per maggior dichiarazione, e notizia a' suddetti Debitori di Tassa, si fa loro sapere, che in quest' Anno cade il triennio di detta Tassa, e che i Custodi Risquotitori, che sono principieranno la lor gita il dì primo Maggio per la parte di Prato, Pistoia, &c. e la termineranno nella metà d' Agosto per la parte di Valdarno di sopra.

Eccettuando però dalla presente pena tutti quelli, che non averanno Bottega aperta nel distretto Fiorentino, che comprende otto miglia intorno alla Città di Firenze, a' quali si proroga per la loro miserevolezza il pagamento della sopraddetta Tassa fino a tutto il mese d' Agosto di ciascun triennio, terminato il qual Mese, e non l' avendo pagata, incorreranno anch' essi nella pena, che sopra.

Di più si riduce a memoria ad ogni Persona, che in modo alcuno ardisca di Ricettare Medicamenti, tanto da usarsi per bocca, che da applicarsi esteriormente, e che nessuno Speciale componga Medicamenti, mentre non sia stato approvato dal Collegio de' Medici, ed ottenute le Patenti dell' Arte, altrimenti saranno condannati in quelle pene, che dalle Leggi sono contro di essi prescritte: imponendo perciò ad ogni Rettore dello Stato, che invigili, ed intenda, se tali Professori, o altri, che in qualunque modo esercitano Atti Fisici, o Chirurgici, abbiano le loro Patenti, e trovando in contrario, ne diano parte al Magistrato loro, acciò provveda, che non resti il Pubblico defraudato, e sia puntualmente adempito quanto per gl' ordini del loro Tribunale si dispone. E tutto &c. Mand. &c

Domenico Pucci Cancell.

Molto Magnifico. **V**olendo SUA ALTEZZA REALE nostro Signore essere da noi per tempo ragguagliato della mancanza, alterazione, o guastamento dei Termini Giurisdizionali che dividono il suo felicissimo Dominio dagli Stati esteri, affinchè ordinandone la restaurazione, o nuova apposizione di essi, possa quella effettuarsi nella stagione conveniente, e non dar luogo a dilazionarla maggiormente, qualora venendo quà le visite fatte ai confini nei mesi di Agosto, e di Settembre, avanti che ne sia fatta dal Magistrato nostro la dovuta partecipazione; e tornatane la suprema approvazione della R. A. S. conviene poi confirmarsi molto tempo dai suoi Giudicenti per intraprenderè il carteggio, e fermare con gli Giudicenti esteri le giornate per eseguire unitamente, e di concerto con essi la reapposizione, e restaurazione di detti termini. Che però vi commettiamo che da qui avanti, tralasciando l'uso, e consuetudine, o gli ordini che vi fossero da farsi annualmente le visite ai confini nei mesi di Luglio, Agosto, e Settembre, debbano queste essere fatte da voi, e dai vostri Ministri nei mesi di Maggio, e di Giugno, e per tutto il dì otto di Luglio farà vostra cura che tali visite siano rimesse senz' altro al Magistrato nostro, e non più oltre.

E siccome abbiamo spesso osservato che da molti Giudicenti è stato introdotto l'abuso di mandare la notizia della visita, e riscontro fatto ai Termini giurisdizionali in una pura relazione firmata dal Cavaliere, o Notaro del Tribunale, e non per pubblico Istrumento, conforme in sequela dei precedenti ordini circolari del Magistrato nostro dovrebbe farsi, affinchè apparisca sempre il riscontro di dette visite anco ai Protocolli dei Notari che devono rogarsi delle medesime, così vi ordiniamo di più che procuriate che tali visite siano descritte, ed estese per pubblico Istrumento ai rogiti del vostro Notaro di Corte, e che siano distese con esattezza, e puntualità, e non copiate di parola in parola dalle visite precedenti; come spesso malamente si pratica da taluni; con notarvi tutte le variazioni che si trovassero nella situazione dei suddetti termini, o la loro mancanza; o guastamento di alcuni di essi, senza omettere alcuna di quelle circostanze, e notizie che a forma dei precedenti ordini riguardanti le diligenze da praticarsi in sì fatte visite, vi sono stati altre volte prescritti; avvertendovi che in caso di trasgressione di alcuno dei passati, e dei presenti nostri ordini ce ne renderete stretto conto al vostro Sindacato.

Di tanto abbiamo ancora incaricato codesto Cancelliere, acciò invigili ancor esso all' esecuzione di quanto sopra; ed affinchè sia noto tutto ciò anco ai vostri Successori, registrerete la presente Circolare ai libri di codesto civile, e la lascerete in consegna ai detti vostri Successori, con darci avviso di averla ricevuta, e Dio vi guardi.

Firenze 30. Aprile 1767.

Nove Conservatori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.

I S T R U Z I O N E.

Essendosi degnata S. A. R. con suo Benigno Rescritto de 16. Corrente di approvare i lavori proposti dalla Deputazione a tal' effetto nominata, in sollievo di quei poveri Braccianti, e Manifattori Nazionali a' quali in difetto di questo soccorso mancherebbe il necessario quotidiano sostentamento; Ed incumbendo alla medesima il dare contemporaneamente le disposizioni chiare, e precise per il puntuale sollecito adempimento delle provide Paterne sue Cure, la Deputazione suddetta ha formata la seguente Istruzione, la quale dalla Congregazione di Strade e Ponti, e dal Magistrato de' Nove nei rispettivi loro Dipartimenti dovrà trasmettersi ai Cancellieri delle Comunità, dove si debbono eseguire i lavori, affinchè vi si uniformino in tutte le sue parti con la maggiore esattezza.

Dovendo per tanto i Lavori de quali si tratta essere eseguiti dai poveri Braccianti piuttostochè dai Muratori, e Lastricatori, i quali hanno, e possono avere d'altronde il modo di vivere con i molti altri lavori di Strade ec. già aperti, che sono precisamente della loro professione, si ricerca perciò e si vuole che soltanto per la buona direzione di quelli che sono approvati dalla nostra Deputazione, vi sia qualche Capo Maestro, cui dalla Congregazione di Strade e Ponti, o dal Magistrato de Nove venga appoggiata l'esecuzione della Relazione, che a forma del solito sarà stata fatta per ciascun Capo di lavoro dall'Ingegnere competente, e dovendo sopra ogni lavoro invigilare con la maggiore possibile assiduità, ed attenzione il Cancelliere delle rispettive Comunità, ed i Deputati di Strade ec. delle medesime, se ve ne sono, e ne siano stimati capaci: perciò col mezzo del Partito da farsi nelle debite forme dal Consiglio Generale di dette Comunità da adunarsi immediatamente, si sottoponghino adesso a tal' effetto alla loro approvazione, o esclusiva tali Deputati di Strade, e se ne facciano occorrendo de' nuovi di comun soddisfazione, per assistere di continuo come sopra a tali lavori, acciò siano eseguiti a dovere, con economia, ed in modo da essere ad ogni riguardo di utile a quei Comuni che dovranno poi supplire alle spese dei medesimi: ben'inteso che tali nuovi Deputati non dovranno ingerirsi se non nei lavori dei quali si tratta, giacchè tutti gli altri devono rimanere sotto l'ispezione di quei Deputati, che già vi fossero approvati dal Magistrato de' Nove.

Dovranno farsi questi lavori quanto più far si possa con inghiarati, sterri, spianate ec. evitando per quanto permetta la qualità, e stabilità di essi, i muri a Calcina, Lastrichi, e Selciati, acciocchè maggior numero di persone di qualunque capacità, e sesso, possa trovarvi il modo di ricavarne la sua sussistenza.

Che vi siano impiegati per quanto si può, e prima d'ogn'altro, quelle persone miserabili solamente che abitano nel Vicariato, Comunità, e Popolo dove si eseguisce il lavoro, in preferenza degli estranei, e dei Lavoratori di terre, quando però questi non possano essere impiegati dai loro rispettivi Padroni in altre opere, e rusticali faccende.

Vi saranno impiegate non solamente le persone robuste, e giovani, ma quelle altresì che per l'età troppo avanzata, o non per anco matura sarebbero ordinariamente considerate per deboli; con proporzionare le paghe al lavoro di cui saranno capaci, usandosi per altro tanto in questo, quanto in ogn'altro capo di spesa, ed operazione la maggior possibile economia, e nel tempo stesso la discretezza dovuta.

Saranno costretti col braccio della giustizia, occorrendo, ad impiegarsi in questi lavori quei Questuanti sfaccendati validi del Popolo, Comunità, e Vicariato, i quali recusassero di occuparvisi senza avere altro lavoro, non volendo S. A. R. che siano tollerati in guisa veruna: ed a simili renitenti sarà data una paga del sesto, o del quinto, minore che agli altri validi che volontariamente vi saranno concorsi; vegliando il Cancelliere, e Deputati più specialmente che agli altri al lavoro, e condotta di questi.

All'effetto poi che detti lavori non vengano ritardati o dalla molteplicità dei lavoranti, o dalle diverse qualità dei medesimi, sarà egualmente cura dei Cancellieri, e Deputati di far dividere in due, o più partite i lavori a misura della loro estensione, a fine di meglio distribuire i lavoranti, con separare altresì i più robusti di essi dagli altri, formandone diverse Compagnie, acciocchè nel trasporto dei materiali non restino i primi trattenuti dai secondi, potendosene impiegare alcuni a zappare le ghiare, altri ad empire le barelle, ed i Corbellini, ed altri pure a scegliere i sassi grossi per il fondo degl'Inghiarati.

In quei luoghi poi ove i trasporti dei materiali restassero in lontananza tale, che non fosse adattabile di farlo nè con le barelle, nè con i Corbellini a spalle, se ne farà il trasporto per mezzo di Carretti, Carri, Treggie ec. facendosi le opportune riflessioni se convenga scaricare i materiali condotti con simili vetture sul Luogo dove si eseguisce il lavoro, ovvero in qualche discreta distanza da quello, per ricaricare dipoi i materiali ivi condotti con dette barelle, o corbellini fino al lavoro medesimo.

Gl'Inghiarati dovranno esser fatti in fondo con sassi grossi, sopra con sassuoli minuti, in ultimo con la ghiara dove potrà averse, altri ogn'uno a misura delle rispettive larghezze; e dove per esempio fossero larghi braccia quattro, dovranno essere alti nel colmo tre quarti di braccio, e dalle parti un quarto: e con questa proporzione nelle larghezze maggiori, o minori, con guida per tutto di sassi grossi agli estremi di dette larghezze, con sue panchine di terra per sostenerli, ed in mancanza di sassi si muniranno, ed incasseranno gl'inghiarati nel terreno col mezzo di zappate, e delle panchine opportune che vi saranno formate; alle quali succederanno le fosse per gli scoli dell'acqua; e dove dovesse da quelle essere traversata la strada, si lasceranno le opportune ballate per farvi susseguentemente le necessarie zane di senice.

Dove

Dove da un lato della strada che si restaura, o si costruisce si trovasse qualche balzo, converrà tenere l'inghiarato ad una sola pendenza verso il Poggio con qualche fogna per l'evacuazione dell'acque qual fogna dovrà formarsi con spallette di muro asciutto, dipoi ricoperto con lastroni, se pure se ne trovano opportunamente nel luogo, o non trovandosene, col mezzo di uno, o più Ponticelli murati con volta di quarto di braccio.


Dandosi il caso che convenisse farsi delle spianate di massi, e degli allargamenti, abbiassi cura di voltrare destramente, e più frequentemente che far si possa le acque, acciocchè non scorrano per la strada che v'è costruendosi, con farvi particolarmente per le falte, e scese replicati cordoni di sassi grossi raddoppiati, non solo per sostenere i sassi minuti, o la ghiaia con cui fosse stato coperto il primo strato della strada, ma anco per impedire il corso dell'acqua per la medesima.

A tal effetto si avvertiranno i Lavoratori dei Terreni confinanti, colla comminazione d'incorrere nelle pene ingiunte dalle Leggi veglianti, di non fare ture di terra, o altro a detti sbocatoi d'acque per impedirne l'esito nella strada.

Si terranno dai Capi Maestri esatte, e distinte note delle persone che faranno impiegate in detti lavori, siccome ancora delle paghe assegnate a ciascuno dei medesimi giorno per giorno, per renderne conto al fine del lavoro; e dette note faranno settimanalmente riscontrate, e sottoscritte dai rispettivi Cancellieri, e dai Deputati assistenti come sopra, acciocchè possa averli una puntuale, ed adeguata contezza della spesa, e dell'economia che vi sarà adoprata.

Acciocchè poi il danaro che sarà destinato in tal occorrenza rimanga tutto erogato nei lavori, e per la sussistenza solamente dei poveri bisognosi, e per la dovuta giornaliera mercede dei Capi Maestri che vi presteranno l'attual opera ed assistenza loro, S. A. R. ha dichiarato con suo Motuproprio del dì 16. del mese di Marzo 1767, che tanto i Ministri del Tribunale de Nove, che i Cancellieri Foranei, quanto i Deputati, e qualunque altro Ministro che assisterà, o in qualunque altra maniera invigilerà all'esecuzione di detti lavori, non debba esigerne diritto, mercede, o ricompensa di sorte veruna, ma tutto debba farsi gratuitamente, per unirsi per quanto possano anch'essi al sollievo dei poveri delle rispettive loro Comunità, e Popolazione.

Quanto poi al metodo da eseguirsi nella Imposizione che dovrà ordinarsi o sul Vicariato, o sopra le rispettive Comunità per la riscossione delle somme imprestate, e dei frutti loro, per le spese che si faranno in tali lavori, S. A. R. ha dichiarato doverli porre o sopra l'Estimo, o sopra la Decima che si trova rispettivamente vegliante sopra i Terreni compresi nel Vicariato, o Comunità dove tali lavori saranno stati eseguiti, acciocchè vi resti compresa solamente la parte domenicale, e non la Colonica, volendo S. A. R. che ne restino assolutamente esenti i lavoratori dei Terreni.



LXVI.

NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione del Benigno Rescritto di S. A. R. de' 20. Maggio 1767 fanno pubblicamente notificare qualmente in vigore di detto Benigno Rescritto è stata concessa generalmente a tutti l' esenzione della metà della gabella per la Cenere di Soda, che si fabbricherà nello Stato, come pure l' esenzione da ogni dazio, e gabella tanto dei Semi forestieri di Faggio, che s' introdurranno nello Stato, quanto della messa, tratta, e passo per tutte le Città, Contadi, e Distretti a riserva della Città di Firenze, dell' Olio di Faggio, che sarà fabbricato dentro lo Stato, e tutto ec.

Dalla Camera Granducale li 2. Giugno 1767.

Pier' Antonio Brandi Segretario.

In Firenze l' Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO

P E R G R A Z I A D I D I O

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

A R C I D U C A D' A U S T R I A

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



E provide Leggi del Magistrato de' Pupilli, e Adulti della nostra Città di Firenze, ad esigerne, e risvegliarne in quanto occorra la più precisa osservanza, meritano l'espressa Nostra approvazione e conferma; e che per meglio ottenere il fine, al quale emanarono, vengano adattate alle circostanze dei tempi presenti in ciò che porta al miglior governo dei Pupilli, e delle sostanze loro, non men che degli altri, che non capaci a governarsi da per se stessi, duopo è sottoporre all'altrui cura e regolamento.

Volendo pertanto che restino ferme, e siano pienamente le predette Leggi osservate, in solo aumento e correzione di esse abbiamo trovato espediente di ordinare, conforme espressamente ordiniamo e vogliamo.

I. Che spogliato per l'avvenire il detto Magistrato del carattere ritenuto fin qui di Tutore e Curatore universale de' Pupilli e Adulti del Dominio Fiorentino, non più proceda a deputare ad essi gli Attori; ma che quanto ai Pupilli elegga, e dia i Tutori, ed ai Dementi, Prodighi, ed altri incapaci di regolarsi, ed amministrare da per se le loro sostanze, i Curatori.

II. Dovrà pertanto il predetto Magistrato da oggi

in poi per ciò che concerne i Pupilli della Città e Dominio di Firenze mancanti di Tutore testamentario prese in quanto occorra, ed attese le informazioni e proposizioni dei rispettivi Giudicenti, ai quali sieno soggetti, provvedere i medesimi di Tutore o Tutori Legittimi, e in difetto, o per la non idoneità di essi di Tutori Dativi: e per i Prodighi, Dementi, ed altri di sopra accennati, deputerà in ugual modo i Curatori, usando delle stesse regole e cautele osservate fin qui nel deputare sì alli uni, che alli altri gli Attori.

III. Non pertanto resteranno compresi in questa parte i Pistoiesi, e gli Aretini, per i quali vogliamo che rimangano illesi i Privilegj accordatigli con i rispettivi Motuproprij del dì 10. di Luglio 1739., e del dì 19. d' Ottobre 1741.

IV. I Tutori, e insieme i Curatori nel sopraddetto modo deputati non potranno astenersi dall' accettare il pubblico incarico delle conferitegli Tutelle, e Cure, e dall' adempirne gratuitamente le necessarie incumbenze, a meno che non abbiano da addurre e provare alcuna delle scuse repurate legittime dalla Ragion comune, e da riconoscersi dal Magistrato.

V. Ma perchè non è di dovere, che alcun Tutore o Curatore sia in danno per ciò, che relativamente alle

A

le

II **Le Cure** o Cure affidategli non potesse da lui eseguirsi senza spesa e disastro, diamo, conforme è di ragione, al Magistrato la facoltà di accordare, ove la Giustizia e l'equità lo esiga, ai detti Tutori, e Curatori quella indennizzazione, e talvolta ancora quella mercede, e salario, che troverà esser' equo, e conveniente.

VI. I Tutori non meno, che i Curatori, ai quali nell' assumere le rispettive Tutelle, o Cure si farà dare Mallevadore, come è di ragione, per tutto il corso, e durata delle medesime, non saranno tenuti a rinnovare le prestare mallevadorie, semprechè la scoperta non idoneità dei già dati Mallevadori, o altra giusta causa non inducesse il Magistrato a meglio provvedere all' indennità dei rispettivi Pupilli e Sottoposti.

VII. Sarà poi in facoltà dei detti Tutori e Curatori il pagare, e riscuotere, vendere, comprare, e permutare bestiami, e grasce, provvedere, tassati che siano dal Magistrato, alli alimenti, e ai bisogni de' Pupilli e Sottoposti, e fare tutto quel più da buoni padri di famiglia, che dalla Ragion comune ai Tutori e Curatori è permesso; sotto l'obbligo di tutto descrivere distintamente, e di renderne ai debiti tempi esatto conto al Magistrato; senza però procedere, non impetratane dal medesimo l'approvazione, a compre o vendite di beni stabili, a disdette o impieghi di danaro, a prenderne a cambio, censo, o in altro modo, a livelli, permutate, o locazioni di beni a lungo tempo, tassazioni di doti o altri atti gabellabili, a maritaggi o monacazioni di Pupilli e Sottoposti, nè ad altre obbligazioni, e contratti, che possano riescire di alcun pregiudizio ai medesimi.

VIII. Non saranno tenuti i Tutori a render conto della loro amministrazione, che ogni tre anni, riservata nondimeno al Magistrato la facoltà di farglielo rendere semprechè un qualche ragionevole sospetto a tanto lo induca.

IX. I Curatori poi resteranno obbligati a renderlo ogni anno, e riportare il saldo della loro amministrazione, conforme e nel modo che si è tenuto fin qui verso gli Attori.

X. Starà al medesimo Magistrato il rimuovere a suo piacimento i Tutori, e i Curatori sospetti, nè più creduti a proposito.

XI. Gl' Inventarj tutelari, e quelli de' Sottoposti, continueranno a farsi nel modo prescritto dalle passate Leggi, e Riforme, osservato però quanto alle spese per ciò fare occorrenti il disposto nella nuova Tariffa.

XII. Annulliamo tutte e per tutti i Pupilli e Sottoposti le tasse, che si esigevano da loro nell' atto della sottoposizione al Magistrato, e dipoi in ciascun anno; volendo del tutto esenti da questo aggravio i medesimi, e non diminuito il merito di quella carità, che a pro di essi si esercita, e deve gratuitamente esercitarsi dai Magistrati; nè più si esigeranno in avvenire da verun Litigante le tasse dette dei Diritti, e Contraddiritti, nè le tasse delle sentenze ordinate dalla Riforma dell' anno 1565. quali intendiamo che si abbiano in tutto e per tutti abolite.

XIII. Ed essendoci a cuore il soccorso dei miserabili e poveri Pupilli e Sottoposti, vogliamo ancora esenti i medesimi da qualunque benchè minima spesa per qualsivoglia atto sì concernente l' economico, che il contenzioso; tutto in avvenire dovendo riguardo ad essi farsi gratis dai Ministri della Cancelleria e del Tribunale dei Pupilli fino alle copie che potranno biso-

gnarli, ai faldi e revisioni, ed alle citazioni per essi occorrenti.

XIV. Allo stesso oggetto dovrà il Magistrato nelle loro cause assegnargli Procuratori, ed ove occorra Avvocati, che gli assistano per carità; ed ai Giudici, che noi destiniamo a deciderle, non farà in quelle dovuta alcuna Sportula; troppo essendo giusto, che tutti contribuiscano al di loro sollievo.

XV. Capaci di godere delli enunciati benefizi di miserabilità dichiariamo tutti i Pupilli e Sottoposti il patrimonio de' quali appurato dalli aggravati, e da' debiti non eccola il valore di scudi cinquecento atti a dar frutto naturale o civile: Ed ove cadesse dubbio riguardo ad alcun Pupillo, o Sottoposto quanto alla capacità di godere dei mentovati benefizi, dovrà quello pettoralmente risolversi dal Magistrato.

XVI. Provveduto in tal forma al sollievo dei poveri Pupilli e Sottoposti, non più dal Provveditore si terrà la cassetta dei Poveri, assegnando ai Ministri della Cancelleria quei diritti, che formavano l'entrata di essa, e quei più che vengono enunciati nella nuova Tariffa, con rilasciarglieli in compenso delle loro funzioni a favore dei Poveri.

XVII. Sarà composto il Magistrato, non più di cinque, ma di tre soggetti, cioè del Senatore di turno, del Provveditore dell' Uffizio de' Pupilli, e di un Residente Legale da eleggersi, e confermarli d' anno in anno a nostro piacimento.

XVIII. Si adunerà il Magistrato alle ore dieci della mattina il Lunedì, il Mercoledì, e il Sabato coll' intervento e assistenza alternativamente di uno dei due Assessori, e continuerà le sue sessioni fino a tanto che non siano terminate le udienze, e risolti gli affari, che giorno per giorno occorrerà di trattare.

XIX. Diamo ed assegniamo al detto Magistrato la cognizione privativa di tutte le cause attive, e passive e tanto ordinarie, che esecutive non solo dei Pupilli e Sottoposti ad esso, che abbiano Tutore o Curatore datogli dal Magistrato, come lo aveva in passato; ma dei Pupilli ancora della Città di Firenze e suo Conrado, che abbiano il Tutore o Tutori testamentari: E rispetto alli altri Pupilli di questo genere del rimanente dello Stato Fiorentino, accordiamo al Magistrato medesimo la cognizione privativa delle dette Cause nella seconda o altra ulteriore istanza, lasciando che nella prima ne conoscano i rispettivi Giudicenti locali.

XX. Tutti in avvenire coloro, ai quali converrà interdire l' amministrazione, faranno a norma della Legge de' 18. Gennaio 1717. e della presente, indispensabilmente sottoposti al Magistrato de' Pupilli; e quanto a quelli di essi, che sono attualmente soggetti ad altri, che al detto Magistrato, rilasciata la direzione dell' economico alle particolari Persone, cui furono specialmente sottoposti, vogliamo che per il contenzioso eglino ancora abbiano in tutto ricorso al Magistrato predetto.

XXI. Ed il medesimo privatamente, ed esclusivamente ad ogni altro conoscerà ancora delle cause procedenti e relative all' Incanto dei mobili.

XXII. Fissata così la Giurisdizione privativa di esso quanto alle cause civili, tenghiamo ferma per il medesimo quella, che ha dalla Riforma dell' anno 1565. nelle cause criminali, e la Cumulativa altresì, che si trova avere presentemente in altre Cause.

XXIII. In ordine alle quali vietiamo al Magistrato Supremo, ed a qualunque altro l' avocarle sotto verun pre-

preteſto, ſemprechè quelle ſiano ſtate preventivamente introdotte avanti il Magiſtrato dei Pupilli.

XXIV. Tutte le dette cauſe in prima iſtanza, ove pettoralmente non poſſano deciderſi dal Magiſtrato, ſi dovranno neceſſariamente commettere agli Aſſeſſori, o al Reſidente legale, o al Cancelliere del detto Magiſtrato, il quale autorizziamo a potere in quelle giudicare; tantochè le commiſſioni tutte in prima iſtanza cadano in uno, o quando lo eſiga il merito della cauſa in più di eſſi ad elezione delle Parti.

XXV. In ſeconda iſtanza, domandata avanti il Magiſtrato medefimo la reſtituzione *in integrum*, dovranno quelle commetterſi avuto riguardo all'importanza di eſſe ad uno, o ai tre Giudici delle ſeconde Appellazioni, quando che non foſſero contente le Parti di commetterle ad altro dei quattro predetti Giudici deſtinati a conoſcerne in prima iſtanza.

XXVI. E dove la difformità delle due ſentenze o altra ragione eſigeſſe paſſare alla terza o altra ulteriore iſtanza, dovrà ricorrerſi alla noſtra Conſulta, alla quale apparterrà deputare altri Giudici relatori al medefimo Magiſtrato dei Pupilli.

XXVII. Commettiamo al Provveditore il governo economico dell'Ufizio dei Pupilli, non meno che la ſoprintendenza a quello di tutti i Sottopoſti, e tutte in lui tenendo ferme le incumbenze dalle paſſate Leggi addoſſategli, dovendo anche riſedere in Magiſtrato, incarichiamo il medefimo, egualmente che gli altri due, che quello comporranno, della maggiore attenzione e carità verſo dei Pupilli e Sottopoſti, e dell'intervento, ed aſſiſtenza a tutte le Adunanze ſotto le pene impoſte dalla Legge del 1549. dalla Riforma del 1678. e dall'ordine del Magiſtrato ſupremo del 10. Aprile 1722.

XXVIII. Al Cancelliere, e Sottocancelliere del Magiſtrato, ai quali aggreghiamo la cuſtodia dell'Archivio di eſſo, reſtano ſeſſe le incumbenze e gli obblighi tutti preſcritti dalle precedenti Leggi, e Riforme.

XXIX. Ai quali ſpecialmente aggiunghiamo quello di nulla eſigere per verun titolo da quei Pupilli e Sottopoſti, che ſopra abbiamo dichiarato dover godere del beneficio della miſerabilità, e di oſſervare quanto agli altri il diſpoſto nella nuova Tariffa.

XXX. Volendo altresì, che ſiano eſſi tenuti a deſcrivere in un libro a parte, da tenerſi ſempre nella Cancelleria viſibile a ciaſcuno, i nomi di tutti coloro, ai quali in avvenire farà per qualunque modo interdotta la libera amminiſtrazione delle loro facultà; onde in futuro niuno che voglia accertarſene, poſſa ignorare quelle perſone, colle quali è interdetto di poter contrattare validamente.

XXXI. Onde poi la ordinata deſcrizione ſia in tutto, e per tutto completa, ordiniamo a tutti i Soprintendenti, o altri Curatori ed Attori particolari di alcun Sottopoſto indipendente dal Magiſtrato de' Pupilli, che nel termine di giorni quindici dal dì della pubblicazione della preſente Legge, diano eſſi, e i loro Sottopoſti in nota alla Cancelleria del detto Magiſtrato, ſotto pena mancando in ciò di ſoggiacere in proprio ai danni predetti.

XXXII. Riuniamo le fin quì diſiſe incumbenze fra Ragioniere di Città, e di Campagna nel ſolo Ragioniere, che eleggeremo per il Magiſtrato, aſſegnando ad eſſo un Ajuto; ſenzachè oltre quella provviſione, che farà a ciaſcheduno di eſſi aſſegnata, poſſano percepire dai non dichiarati poveri, che i ſoli emolumenti ſiſtati nella nuova Tariffa.

XXXIII. Ed aſſegnando tre Cuſtodi in ſervizio del Magiſtrato, e dell'Incanto, dovranno eſſi pure per i da noi dichiarati Poveri portare gratis le Citazioni, e preſtare gratuitamente l'opera loro in quanto che occorra per i medefimi.

XXXIV. Confermiamo poi all'Ufizio dei Pupilli la privativa facultà attribuitagli dalle paſſate Leggi e Riforme di vendere all'Incanto le coſe mobili ai Pupilli, ai Sottopoſti, ed a qualunque altra perſona, o luogo appartenenti, volendo che eſſe tutte non poſſano coſì venderſi, che per mezzo dell'Incanto dei Pupilli.

XXXV. Ed eccettuati il Monte di Pietà ſemplicemente per i pegni dei preſti, la Dogana, e il Regio Fiſco, inerendo al diſpoſto delle Leggi del dì 29. Agoſto 1648. e de' 24. Febbraio 1698. vogliamo che neſſun Magiſtrato, Ufizio, Tribunale, Arte, Univerſità, Comunità, o Luogo Pio Laicale, dei quali ancora occorreſſe fare ſpecial menzione, poſſa in futuro vender mobili per qualunque ragione ad eſſo attenenti per altro Incanto, che per quello dei Pupilli, derogando in quanto faceſſe duopo in ordine a ciò a qualunque Legge Motu proprio, o Reſcritto, che eſſere vi poteſſe in contrario; premendoci di aſſicurare con i prodotti delle ordinarie taſſe dell'Incanto un competente aſſegnamento ad un Tribunale tanto neceſſario, quale noi reputiamo quello, che preſiede alla cura dei Pupilli, e dei non da per loro capaci di ben regolarſi.

XXXVI. Ed allo ſteſſo oggetto confermiamo l'obbligo ingiunto dalla Riforma de' 24. Gennaio 1647. ai Curatori delle Eredità incanti di darſi in nota al Magiſtrato de' Pupilli nel termine di otto giorni dal dì che averanno accettatà la loro deputazione, e di non poter vendere ori, argenti, gioie, maſſerizie ed arneſi ſpettanti alle eredità predette, altrimenti che per via dell'Incanto de' Pupilli.

XXXVII. Lo ſteſſo volendo, che ſi pratici in avvenire da tutti i Curatori, Amminiſtratori, Economi, ed Attori, che da qualſiſia Magiſtrato faranno deputati all'amminiſtrazione di qualunque patrimonio appartenente a Perſone per qualſivoglia titolo fatte incapaci di potere amminiſtrare da per ſe le loro ſoſtanze.

XXXVIII. Et onde reſti inviolabilmente atteſo il Noſtro volere, ordiniamo, che tanto il Magiſtrato Supremo, quantochè ogn'altro, e coſì pure ogni Giuſdicente inferiſca in futuro nei Decreti di ciaſcuna di ſi fatte deputazioni la Clauſula = *Con che debba darſi in nota nel termine di otto giorni dal dì che averà accettatà la preſente deputazione al Magiſtrato dei Pupilli, ſotto la pena ſtabilita nella Riforma del dì 24. Gennaio 1647.* = E nei Decreti, con i quali farà data ai detti Economi Amminiſtratori, Curatori, e Attori la facultà di vendere i Mobili ſpettanti ai patrimoni da eſſi amminiſtrati, l'altra Clauſula = *Con che la vendita ſi faccia per via dell'Incanto de' Pupilli, e non altrimenti, ſotto la pena comminata nella Riforma de' 24. Gennaio 1647.* = ſoggettando i Cancellieri dei Magiſtrati, e i Giuſdicenti per la omeſſa inferzione delle dette Clauſule a quelle pene, dalle quali poteſſero andare immuni i Curatori Economi Amminiſtratori, e Attori a titolo d'ignoranza dei detti reſpettivi obblighi loro.

XXXIX. Senzachè neppure in futuro poſſa aſſignarſi ad alcun Creditore, e da verun Creditore prenderſi in conto de' ſuoi crediti alcuna maſſerizia ed arneſe de' Patrimoni predetti, da venderſi tutti per via del detto Incanto, per il qual mezzo, quel maggior prez-

Cioè le Sentenze che non passano scudi Cento	— — — — —	=	7. ---
Quelle che non passano scudi Dugento	— — — — —	=	10. ---
E quelle, che sono di scudi Trecento fino in scudi Mille	— — — — —	=	14. ---

E quando queste contengono più capi di Decisioni, che di ragione si possono considerare Cause separate, e distinte, dovrà oltre le sopra espresse somme dovute per il primo capo, pagarsi per ciascheduno degli altri Capi, la metà delle predette rispettive somme.

E qualora le dette Sentenze fossero di grave importanza, e sopra li scudi Mille, farà in arbitrio del Magistrato, e del Provveditore pro tempore l'aumentare detta Tariffa a proporzione della gravità della Causa, e dell'importare della Sentenza fino in	— — — — —	=	28. ---
Nelle Sentenze Graduatorie dei Creditori, oltre le dette lire 14. — quando la Copia di esse passi le dieci Carte, dovrà pagarsi per ciascuna Carta	— — — — —	=	13. 4.
Per l'approvazione dei Mallevadori	— — — — —	=	2. ---
Per le obbligazioni da prestarsi dai Mallevadori suddetti	— — — — —	=	2. ---
Per tutti i Rettori, e Giudicenti, che s' ammettono al Sindacato compreso il Partito	— — — — —	=	1. ---
Negli Inventarj da farsi si dovrà pagare ai Ministri della Cancelleria lire 3. e soldi 10. il giorno in tutti	— — — — —	=	3. 10. ---
Ai Custodi lire una e soldi 10. il giorno in tutti	— — — — —	=	1. 10. ---
E andando fuori di Città, dovranno i Ministri esser levati, posti, e trattati discretamente.			
Per lo Scritturato degli Inventarj soldi 10. per Carta	— — — — —	=	10. ---
Per Copia di detti Inventarj per Carta quando venga richiesta	— — — — —	=	10. ---
Negli Inventarj solenni per disteso del Bando, ed esibita del medesimo	— — — — —	=	2. 5. ---
Al Banditore	— — — — —	=	2. 5. ---
Per gli Editti da affiggersi ai luoghi pubblici, e consueti in tutti	— — — — —	=	2. 13. 4.
Ai Custodi per l'affissione dei medesimi	— — — — —	=	13. 4.
Al Cancelliere per l'assistenza ai detti Inventarj solenni	— — — — —	=	3. 10. ---
Ai due Custodi Testimonj tanto ai suddetti Inventarj solenni, quanto alle pubblicazioni delle Sentenze un Paolo per ciascheduno	— — — — —	=	1. 6. 8.
Ai suddetti Custodi in tutti quando vanno a prendere i Possessi in vigore di Sentenza del Magistrato	— — — — —	=	4. ---
Negli Accessi alla Cancelleria	— — — — —	=	3. 10. ---
Al Custode	— — — — —	=	1. 10. ---
E andando fuori di Città, i Ministri dovranno esser levati, posti, e trattati discretamente	— — — — —	=	
Per lo Scritturato di detti Accessi un Paolo per Carta	— — — — —	=	13. 4.
Per qualunque gita che faranno i Ministri fuori del Tribunale	— — — — —	=	3. 10. ---
<i>Negli Esami:</i> Per rogito di ciascun Capitolo	— — — — —	=	8. ---
Per Rogito d' Interrogatorj per ciascheduno	— — — — —	=	2. ---
Per Rogito di Posizioni per ciascheduna	— — — — —	=	5. ---
Dovendosi esaminare coram Iudice, al Ministro per ciaschedun Testimone	— — — — —	=	3. 10. ---
Per i Giuramenti da darsi ai Ponenti, Stimatori, Testimonj, ed altri	— — — — —	=	13. 4.
Per Copia degli Esami per Carta	— — — — —	=	13. 4.
E quando non ne sia presa copia, dovrà pagarsi lo Scritturato per Carta	— — — — —	=	3. 4.
Nelle Vendite dei Beni stabili, che si venderanno all' Incanto in Firenze, dovrà pagarsi per disteso del Bando	— — — — —	=	2. ---
E passando lo Scritturato due Carte si pagherà per Carta	— — — — —	=	13. 4.
Al Banditore per i tre Bandi in Mercato Nuovo in tre diverse settimane	— — — — —	=	4. 10. ---
Al medesimo fino in sette Incanti per ciaschedun' Incanto	— — — — —	=	2. ---
Ed il rimanente di d. Incanti che fossero necessarj dovranno esser fatti gratis	— — — — —	=	
Per le due Tavolette, che sono le Copie del Bando da affiggersi, una di esse alla Porta del Magistrato, e l'altra in Mercato Nuovo un Paolo per Carta di Scritturato	— — — — —	=	13. 4.
Al Donzello del Saggio di Mercato Nuovo che riceve la detta Cartella	— — — — —	=	1. 6. 8.
Alla Cancelleria per la liberazione de' Beni all' Incanto	— — — — —	=	1. 6. 8.
Al Ragioniere per ogni somma	— — — — —	=	1. ---

I diritti, che per le liberazioni dei Beni si pagavano alla Cassa dell' Ufizio, dovranno in avvenire pagarsi alla Cancelleria, fermi stanti però a favore dei Custodi, e del Banditore i Diritti a loro dovuti secondo la scala infra scritta.

DIRITTI DA PAGARSI.

		alla Cancelleria.			ai Custodi.	
Da lire	1. — a lire	20. —	—	—	lire	1. 7. 8. lit. --- 12. ---
Da lire	20. — a lire	50. —	—	—	—	1. 13. --- --- 12. ---
Da lire	50. — a lire	100. —	—	—	—	2. 1. 6. --- --- 12. 4.
Da lire	100. — a lire	150. —	—	—	—	2. 14. 8. --- --- 19. 4.
Da lire	150. — a lire	200. —	—	—	—	3. 5. 4. --- --- 19. 4.
Da lire	200. — a lire	400. —	—	—	—	4. 15. 4. --- --- 1. 8. 4.
Da lire	400. — a lire	800. —	—	—	—	7. 1. 4. --- --- 1. 17. 5.

Da

							alla Cancelleria :	ai Custodi .
Da lire 800. — a lire 1600. —	—	—	—	—	—	—	10. 8. 8. lit.	2. 7. —
Da lire 1600. — a lire 3000. —	—	—	—	—	—	—	11. 16. —	3. 5. —
Da lire 4000. in sù per ogni somma	—	—	—	—	—	—	lit. 11. 19. 8. =	3. 15. —

Al Banditore come appresso.

Da scudi 1. — a scudi 20. —	—	—	—	—	—	—	—	2. —
Da scudi 50. — a scudi 100. —	—	—	—	—	—	—	—	3. —
Da scudi 100. — a scudi 300. —	—	—	—	—	—	—	—	5. —
Da scudi 300. — a scudi 600. —	—	—	—	—	—	—	—	7. —
Da scudi 600. — a scudi 1000. —	—	—	—	—	—	—	—	10. —
Da scudi 1000. in sù	—	—	—	—	—	—	—	14. —

Le Tasse di ogni rispettiva subasta, che si farà per mezzo degli Atti del Magistrato Supremo, le quali in ordine al Decreto di detto Supremo Magistrato del dì 14. Luglio 1739. si consegnavano ogni tre mesi al Cancelliere de' Pupilli per doverne egli conseguire la metà, purchè non fosse minore di scudi dodici, ed ogni restante pagarli alla Cassa dell' Ufizio, dovranno in avvenire pagarsi per l' intero al Cancelliere dei Pupilli, al quale tutte dovranno appartenere per le cause espresse nell' enunciato Decreto di detto Supremo Magistrato del dì 14. Luglio 1739.

Per la Tassa dei Beni, che si vendono al Pubblico Incanto dei Giudicenti d' ordine del Magistrato	—	—	—	—	—	—	—	4. —
Per le Sportule da pagarsi a ciascheduno dei Giudici del Tribunale fino in	—	—	—	—	—	—	—	15. —
Cioè se le cause non passano sc. 100.	—	—	—	—	—	—	—	7. —
Se non passano sc. 200.	—	—	—	—	—	—	—	10. —
Se passano la somma di sc. 300.	—	—	—	—	—	—	—	15. —
Nelle Sentenze Graduatorie dovrà pagarsi al Giudice Relatore per ciaschedun luogo, e grado	—	—	—	—	—	—	—	2. —
Al Ragioniere per qualunque saldo	—	—	—	—	—	—	—	3. 10. —
Ai Custodi per detti saldi in tutti	—	—	—	—	—	—	—	1. —
Per le Fedi di ben servito o d' altro per ciascheduna	—	—	—	—	—	—	—	13. 4. —
Per le Notificazioni ai Debitori sì dell' Incanto che dei Particolari perchè paghino quanto devono se saranno fatte in Città	—	—	—	—	—	—	—	8. 4. —
E per fuori di Città soldi fedici di più per la lettera	—	—	—	—	—	—	—	16. —
Per le Notificazioni dell' Inibitorie ai Creditori, o di termini assegnati, quando i Decreti siano stati già levati	—	—	—	—	—	—	—	6. 8. —
Per le Dissette, o Bulettoni per le Carceri	—	—	—	—	—	—	—	13. 4. —
Per domande di tenuta, e Decreti di Pronunzia all' effetto di lucrare i frutti alla Cancelleria	—	—	—	—	—	—	—	4. —
Ai Custodi per il possesso dei Beni	—	—	—	—	—	—	—	3. 10. —
Per Sportula per le tassazioni di spese	—	—	—	—	—	—	—	1. 15. —
Per le liquidazioni dei frutti	—	—	—	—	—	—	—	1. 15. —
E quando saranno voluminose	—	—	—	—	—	—	—	3. 10. —
Per ogni Decreto di Mondualdo	—	—	—	—	—	—	—	2. —
Al Cancelliere quando si trasferirà a Casa per interporre Mondualdi col Residente legale, o con alcuno degli Assessori per ciascheduno	—	—	—	—	—	—	—	7. —
Qualora occorra far consegne, riscontri di Scritture, ed altre cose simili dovrà pagarsi quell' Onorario che sarà creduto giusto, e conveniente dal Magistrato o dal Provveditore pro tempore	—	—	—	—	—	—	—	—
Per le collazionature di documenti, e scritture per ciascheduna carta	—	—	—	—	—	—	—	3. 4. —
Al Cancelliere per minuta, rogito, e copia degli Istrumenti ch' esso rogherà, dovrà pagarsi secondo la Tariffa dell' Archivio	—	—	—	—	—	—	—	—
Al medesimo per le minute d' Istrumenti da esso stese, e sottoscritte	—	—	—	—	—	—	—	7. —
Per le scritte private da distendersi, e sottoscriversi dal medesimo	—	—	—	—	—	—	—	3. 10. —

Per i Mariaggj delle Fanciulle sottoposte dovrà pagarsi alla Cancelleria quanto appresso.

Se hanno di Dote sc. 100.	—	—	—	—	—	—	—	2. —
Se — — sc. 200.	—	—	—	—	—	—	—	3. 10. —
Sino in — — sc. 500.	—	—	—	—	—	—	—	5. —
Da sc. 500. — a sc. 1000.	—	—	—	—	—	—	—	7. —
Da sc. 1000. — a sc. 1500.	—	—	—	—	—	—	—	10. 10. —
Da sc. 1500. — a sc. 2000. in ogni somma	—	—	—	—	—	—	—	14. —

E ai Custodi,

Da sc. 100. — a sc. 200.	—	—	—	—	—	—	—	13. 4. —
Da sc. 200. — a sc. 500.	—	—	—	—	—	—	—	1. 6. 8. —
Da sc. 500. — a sc. 1000.	—	—	—	—	—	—	—	2. —
Da sc. 1000. — a sc. 1500.	—	—	—	—	—	—	—	3. —
Da sc. 1500. — a sc. 2000. in ogni somma	—	—	—	—	—	—	—	4. —

Nel-

Tutti i Depositi delle robe, che si fanno in mano al Massajo, o pure delle robe, che si restituiscono ai Proprietarij senza venderli, paghino alla Cassa quanto appresso.

Da lire 1. fino in lire 70. per ciascun pegno, danari 2. per lira --- lir. --- 2.
Da lire 70. fino in lire 350. per ciascun pegno --- --- --- 13. 4.
Da lire 350. in ogni somma per ciascun pegno --- --- --- 1. ---

Num. II.

Di quello si ha da pagare ai Ministri.

Al Banditore per ciascun pegno; che non passa il valore di lire 14. paghi il Compratore di Trombatura --- --- --- 2. ---
Da lire 14. in ogni somma --- --- --- 4. ---
Quando i detti Compratori non pagano i Pegni comprati dentro il termine di otto giorni; e che si devono precettare, paghino per il Precetto soldi nove, cioè soldi cinque alla Cancelleria, soldi 3. 4. ai Custodi, e denari otto della facciola bollata --- --- --- 9. ---
E dipoi procedendosi all' esecuzione Personale, o Reale, o pure con Decreto del Magistrato rimettendosi alla Tromba il detto Pegno, cid segua a tutti danni, e spese del Compratore.
Ciascuno che deposita danaro in Cassa per stare a sua disposizione, o a disposizione di altri, e che non è direttamente sottoposto alla Cura, e Governo del Magistrato de' Pupilli, paghi al Camarlingo mezzo per cento --- 3. 10. per
Ciascuno che vuol fare qualche riscontro di Partita, o Conto paghi a i Custodi la cercatura consistente in soldi 3. 8. per libro, ed essendo in (cento.
quantità meno --- --- --- 6. 3.
Ciascuno che richiede qualche Attestato, o Copia di Partita ec. paghi soldi 13. 4., ed essendo più d' una Carta un paolo per Carta --- --- 13. 4.
Ciascuno che vuole la ricevuta dal Camarlingo paghi soldi due per ricevuta, a riserva di quelle che fa ai Compratori delle robe per le quali non deve conseguire cos' alcuna --- --- 2. ---
Venendo richiesto ciascun Ministro a portarsi fuori dell' Ufficio per pagare, risquotere, fare qualche riscontro, o altro, deva conseguire per la gita lire 3. 10. --- --- 3. 10. ---


Num. III.

Di quello si ha da pagare ai Ministri ec. nelle Vendite fuori del Tribunale, o Case particolari ec.

Al Massajo lire 7. il giorno --- --- --- 7. ---
Allo Scrivano lire 3. 10. il giorno --- --- --- 3. 10. ---
Al Camarlingo nei giorni di vendita, che risquote, o paga, e non altrimenti lire 3. 10. il giorno --- --- --- 3. 10. ---
Alli Stimatori nei soli giorni che stimano; e non altrimenti lire 3. 10. il giorno --- --- 3. 10. ---
Ai Custodi fra tutti lire 2. il giorno --- --- --- 2. ---
Al Facchino nei giorni, che occorre servirsi di lui nelle Vendite lire 2. il giorno --- --- --- 2. ---
Per i Cartelli, che si affigono per le Vendite soldi 13. 4. per ciascuno --- --- 13. 4.
Si avverta, che quando i Ministri ec. faranno mezza giornata devon conseguire solo la metà.
E quando i Ministri anderanno fuori della Città, oltre i suddetti loro onorarij, dovranno esser levati, e posti, cioè trattati di Vitto, di Caleffe, o Cavalcatura discretamente.



IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVII.
NELLA STAMPERIA DI SUA ALTEZZA REALE.



GL' Illustrissimi Sigg. Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.

In esecuzione del Benigno Motuproprio di S U A ALTEZZA REALE del dì 11. Giugno 1767. riposto in filza ec. fanno pubblicamente notificare a tutti i descritti nella Tassa sopra i Poderi ordinata per Editto de' 22. Gennaio 1765. come la R. A. S. ha ordinato prorogarsi detta Tassa per altri due anni consecutivi, in sussidio delle spese fatte in sollievo dell' universale, per rendere più sicura la sua sussistenza nei pericoli che sovrastavano per occasione della straordinaria carestia della presente annata, e che perciò ciascheduno sarà tenuto a pagare la competente Tassa nei soliti termini cioè a tutto Agosto, a tutto Novembre, e a tutto Gennaio, conforme prescrive il detto Editto del dì 22. Gennaio 1765. che si dovrà puntualmente osservare senza eccezione alcuna. Comandando ai Cancellieri di fare affigere il presente Editto alla Porta della loro Cancelleria, e a quella di tutti i Rettori, e Giudicanti ordinari nella loro Cancelleria compresi. Mandantes &c.

Giovanni Pandolfini Cancell. Magg.

Magnifico nostro. Essendosi degnata S. A. R. con Suo benigno Motuproprio del dì 11. Giugno 1767. di ordinare, che resti prorogata per altri due anni l'Imposizione sopra il Registro de' Poderi, ordinata per Editto del dì 22. Gennaio 1765. per supplire alle gravi spese, che si sono dovute necessariamente fare in sollievo dell'Universale negli urgenti bisogni della corrente annata.

I. Sarà vostra cura in primo luogo, che nella presente Imposizione debbano non solamente essere tassati tutti i terreni, che sono stati collettati tanto nell'Imposizione del 1751., che in quella del 1765. ma ancora tutti quelli, che dovevano essere in dette collette compresi, e sono per incuria, o per abuso, o per qualunque altra causa restati fuori del Registro.

II. Per tanto descriverete tutte le Terre spezzate, che non arrivano a formare un Podere, quantunque non abbiano Casa di Colono, siccome tutte le terre, che non si tengono a mezzeria, ma che si coltivano a conto del Padrone a sua mano, o per mezzo di operanti fissi, o giornalieri, e tutte quelle, che si tengono a uso di pascolo, gli Uliveti, e Castagneti, e tutte le specie di Selve cedue, o altrimenti fruttifere, e in somma tutte le Terre capaci di rendere qualche sorta di frutto, benchè non abbiano Casa Colonica, e benchè non siano state per l'addietro considerate in tali Imposizioni.

III. Perciò vi commettiamo, che al ricevere della presente abbiate a voi i Rappresentanti, e Stimatori di ciascheduna Podesteria, Lega, Comunità, e Popolo, per esaminare di nuovo tutte le tasse dei Poderi, già descritte nei Dazaioli dell'Imposizione del 1765., facendone una nuova descrizione, con l'avvertenza rispetto ai fondi di prima descritti, di accrescere, o diminuire le classi a proporzione dell'attuale stato in cui si trovano, e a tenore di quello verrà considerato dai Rappresentanti, e dalla perizia delli Stimatori, e con l'obbligo rispetto ai fondi non descritti, di aggiungerli al registro, e alla classe che meritano, con le indicazioni, e specificazioni opportune.

IV. Doverete osservare, che tutte le Terre, e loro lavoratori, o siano lavoratori di proprie Terre, restino registrate, e comprese nella tassa senza esentarne alcuna, quantunque le medesime Terre abbiano l'Entrata minore delli scudi trenta, e se l'intera tassa imposta nella prima classe alla rendita di scudi trenta sarà per le piccole spezzature eccessiva, dovranno queste, o riunirsi formando di più spezzature una partita, ovvero esser gravate, e tassate a proporzione della prima loro entrata, dividendo la tassa intera di detta prima classe in porzioni, e assegnando al fondo quella porzione, che se gli compete.

V. Dovranno similmente esser tassati tutti i lavoratori dei Poderi, o Terre privilegiate per qualunque titolo, come ancora tutti i lavoratori dei Poderi, e Terre delle Fattorie di S. A. R., e della Religione di S. Stefano Papa, e Martire, e di qualunque altra Persona in qualunque modo privilegiata, talmentechè niuno resti esente da una simil tassa.

VI. Ordina la R. A. S. che in questa Imposizione s'intendano comprese, e devano esser tassate tutte le Comunità, che nelle due Imposizioni antecedenti furono collettate, compresi tutti i Feudi, ed ogni altro luogo benchè privilegiato, sebbene per qualche equivoco non avesse contribuito nelle predette due Imposizioni: Dovrà perciò ciascheduno dei suddetti luoghi corrispondere alla Cassa del nostro Ufizio col rispettivo tangente delle loro tasse.

VII. Sarà obbligo vostro nella formazione dei Dazaioli, ed a ciascuna posta di tutti i debitori descrivere la denominazione del Podere, Terre ec. il nome del Padrone, e quello del lavoratore, colla quantità delle Stiora prese a corpo, e non a misura, sopra le denunzie che vi faranno i Padroni, e lavoratori, o persone pratiche del luogo, senza procedere a verun'atto di misurazioni, e con tutte le altre specificazioni, che per identificare il fondo stimerete opportune alla maggior chiarezza.

VIII. A tutte le Terre capaci di dare qualche frutto, procurerete in qualche maniera di dare il giusto, e vero risultato dell'Entrata, tenendo fuori le tre Annate prossime decorse, dalle quali non dovrete prender regola, ma vi atterrete a quelle più legali, e convenienti, descrivendo ed impostando a ciascun Debitore l'Entrata per la parte Colonica, che val'a dire la metà di detta Entrata.

IX. Nel caso poi che da voi si trovassero difficoltà di Perizia nei Rappresentanti, Stimatori, Sindachi ec. potrete valervi di quelle persone, che crederete più pratiche, acciò veruno resti aggravato ingiustamente, o indoverosamente tralasciato.

X. Vi avvertiamo inoltre, che nel valutare l'Entrata del Terreno, dovrete sempre valutare l'Entrata del Bestiame, dovunque questo produca un lucro deputato dalle spese, e dal congruo interesse del denaro impiegato, e coll'aggiunta di questo lucro, dovrete sempre registrare nella classe competente tanto i Terreni descritti, che quelli da descriversi, e massimamente nelle Terre pascolive, che possono render frutto in tre diverse maniere, cioè a Fieno vendibile, o a fida, o col mezzo del Bestiame che il Padrone vi tiene sopra a pastura. Avvertirete, che non seguano duplicati, contando più specie di frutti in quei Terreni che non ne danno che una sola, e avrete cura che gli Stimatori registrino quell'Entrate a cui quel Terreno si trova attualmente destinato, quando non sia di quelle partite di Terreno, che per la loro estensione, o qualità sono atte a produrre al Padrone del fondo tutte due, o tutte tre le specie di detti frutti.

XI. Tasse-

XI. Tasserete nel modo suddetto l'Entrata delle Terre Boschive, valutando ciò che possono annualmente produrre di frutto; tanto se son cedue a Legnami da ardere, o da Carbone, o da fabbrica, tanto se son capaci da produrre al Padrone altro profitto, che deve in qualunque modo porsi in Tassa per la sua giusta metà.

XII. Dovranno tutti i Lavoratori di Poderi, e Terre di qualunque genere come sopra tassati, aver regredito per la metà della loro tassa contro i loro rispettivi Padroni, in conformità di quanto fu ordinato in simili antecedenti Imposizioni.


XIII. Tutti i Camarlinghi poi dovranno esigere la detta Tassa da' suddetti lavoratori nelle solite tre paghe annuali del chiesto, o dazio della nostra Cassa, colla dilazione ai detti Camarlinghi di un mese dopo la scadenza di dette paghe a rimetter le medesime alla predetta nostra Cassa; Qual riscossione dovrà esser interamente a lor rischio, e schiena, ed a tale effetto dovete fare stendere dai rispettivi Mallevadori le loro obbligazioni nelle solite forme.

XIV. Venendo fatti dei ricorsi sopra le Tassazioni, e che queste vengano riconosciute arbitrarie, e non fatte con giusto metodo, il Magistrato Nostro manderà un Perito per farne il dovuto riscontro a spese di chi averà mancato.

XV. Finalmente vi ordiniamo, che formato che avrete il nuovo Dazaiolo colle sopradivisate diligenze, dovete farne di esso tre esemplari, che uno per conservarsi nell' Archivio di codesta Cancelleria, uno dovete consegnarlo al Camarlingo, a cui sarà addollata la riscossione dell' Imposizione, e l'altro dovete trasmettere al Magistrato Nostro, nel tempo, e termine di due mesi; riportandoci in tutto il restante, che non fosse nella presente Circolare compreso, a quanto vi si ordinò in occasione della precedente Imposizione colla nostra Circolare de' 13. Febbraio 1765.

Dalla Residenza dell' Ufizio de' SS. Nove

1765.



LXX,

Aaì 17 Giugno 1767.




Er parte degli Illustriss. Signori Deputati sopra l'Arte della Lana della Città di Firenze, ed in virtù di Decreto del Magistrato loro del dì 5. Giugno 1767. si notifica a tutti i Lanaioli di prima, e seconda matricola di detta Città di Firenze come la somma Clemenza di S. A. R., informata che i medesimi non hanno goduto fin ora la refezione delle gabelle delle droghe ed altre materie che s'impiegano nella fabbricazione e tintura delle loro Pannine concessagli col Motuproprio de' 27. Gennaio 1739., ha ordinato con Benigno Rescritto del dì 20. Maggio 1767. che dal dì primo Gennaio prossimo passato in avvenire sia data piena esecuzione al disposto nel §. XV. e XVI. di detto Motuproprio.

Onde tutti i suddetti Lanaioli di Firenze che giustificcheranno nella Cancelleria dell'Arte della Lana di aver marchiato *di Finito* dal dì primo di Gennaio 1767. in appresso le rispettive loro pannine saranno ammessi a godere per le medesime la refezione da questa Dogana delle dette gabelle secondo la Tariffa che ragguaglia il loro importare, e colle cautele e condizioni approvate dalla REALE ALTEZZA SUA in detto Benigno Rescritto, al quale ec., e tutto ec. acciò ec.

Francesco Gozzi Cancelliere.

In Firenze l' Anno 1767. Nella Stamperia di S. A. R.



B A N D O



LI Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze in esecuzione degli espressi comandi di S. A. R. Nostro Signore, fanno pubblicamente bandire, e notificare, che per necessità dell' umano vivere potranno in avvenire nei dì Festivi d' intero Precetto rimanere unicamente aperte a sportello le infrastrate Botteghe, cioè.

De' Fornai, Pastai, e Panivendoli, Bozzolari, e Ciambellai, Macellari, Strascini, e Frattagliai, Frittellai, e Pasticcieri, Manescalchi, Barbieri, Speciali, e Cavadenti, Pollaioli, Pescivendoli, Ortolani, Bruciatai, e Fruttaioli, di quei che vendono il fuoco a minuto, e finalmente le Botteghe da Tabacco, e da Caffè.

Indistintamente poi nei dì Festivi d' intero precetto, e in quegli, nei quali non vi è altro obbligo, che della Messa, restano la mattina proibiti fino alle ore due dopo il mezzo di i Giuochi, e spettacoli di qualunque sorte, ed anche le Bische, niuna eccettuata, siano tali spettacoli di semplice canto, e suono, siano i Giuochi di Carte, Palla, Pillotta, o di altro genere, ancorchè si facessero per semplice chiasso, e per le Strade, senza però mai derogare col presente ordine alle altre Leggi, e Bandi, che dispongono di tali materie.

Le Bettole ancora, ed ogni altro ridotto ad uso di Crapola, e Bagordo, dovranno rimanere ferrate fino alle ore due dopo il mezzo di; E le Osterie non potranno in detto tempo aprirsi, che per comodo de' Passeggieri unicamente.


Ai Trasgressori in qualunque caso delle suddette contravvenzioni, resta determinata la pena della Cattura, e di scudi dieci per ognuno da distribuirsi per metà all' Accusatore palese, o segreto, e l' altra metà al Regio Spedale di S. Maria Nuova; E sarà tenuto per la pena pecuniaria il Padre per il Figliuolo, e il Maestro per il Garzone.

Il presente Bando, che è in dichiarazione, ed aumento della Legge de 18. Settembre, e 2. Ottobre 1749. dovrà osservarsi tanto nella Città di Firenze, che in ogni altro luogo dei felicissimi Stati di S. A. R., ancorchè dovesse farsene speciale, ed espressa menzione; E potrà procedersi per inquisizione, se i Trasgressori non saranno stati trovati in fragranti, purchè le accuse siano state presentate dentro il mese dal dì della seguita Trasgressione, e non oltre. E tutto non ostante ec. mandantes ec.

Vincenzio Gaetano Vangelisti Cancell. Maggiore.

Bandito per me Gaet. Casini pubblico Banditore ne' luoghi soliti di questa Città di Firenze questo dì 27. Giugno 1767.

In Firenze. L' Anno 1767. nella Stamperia Granducale.



B A N D O

Sopra il nuovo Regolamento dell'Ufizio del Segno, approvato da S. A. R. con suo Benigno Rescritto del dì 20. Maggio 1767.



Stendosi degnata SUA ALTEZZA REALE con suo Benigno Rescritto de' 24. Dicembre 1766. di approvare alcuni Regolamenti propostigli per la buona, e retta amministrazione dell'Ufizio del Segno, annesso, e dipendente dal Magistrato della Parte, pe' quali in parte è stato variato il metodo, e sistema fin qui tenuto, e tolti quegli abusi, che nel medesimo sono stati riconosciuti. affinchè tutti quei, che son soggetti a detto Ufizio del Segno sappiano quanto devono osservare coerentemente a tali nuovi regolamenti, ed i Ministri dello stesso Ufizio esattamente adempiscano alle loro incumbenze, la R. A. S. con altro Benigno Rescritto del dì 20. Maggio 1767. ha comandato di rendergli pubblici, e insieme di ridurre in un solo Editto, e Ordinazione tutto ciò, che riguarda detti sottoposti al predetto Ufizio del Segno, i Ministri, e qualunque altra persona dal medesimo dipendente, con aggiungere in fine non tanto la nota di coloro, che sono tenuti far segnare i pesi, e misure necessarie, e convenienti alle loro rispettive Arti, colla notizia de' tempi, ne' quali dovranno farsi eseguire le segnature, e delle tasse da pagarsi, quanto tutte l'altre tariffe, e pene imposte contro i trasgressori, che dovranno in futuro inviolabilmente osservarsi, e irremissibilmente imporli.

In ubbidienza per tanto de' Sovrani Comandi della stessa R. A. S. espressi in detto Benigno Rescritto de' 20. Maggio 1767.

Gl' Illustrissimi Sigg. Paol Filippo Baldigiani Auditor di Consulta, Pietro Brogiani Auditor di Ruota, Lino Salvetti Auditor della Parte, e Luogotenente Fiscale Ippolito Scaramucci Deputati sopra la revisione universale dell'Ufizio della Parte, ed altri da esso dipendenti in vigore del presente Editto, e Ordinazione fanno pubblicamente bandire, e notificare, e comandano ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado,

e condizione si sia, che in questa Città, e Contado venda a peso, e misura

I. Che deva aver fatti segnare ogni anno col bollo del detto Ufizio del Segno tali pesi, e misure dentro i tempi espressi, e dichiarati nella Nota degli appiè nominati Artisti, con pagare le somme, e tasse ivi descritte.

II. Che tutti i Grecajuoli, Osti, Artieri, Vinattieri, Albergatori, Bottegai, ed altri di qualsivoglia sorte che vendono, e vender devono colle misure segnate, devano averle fatte segnare avanti la scadenza degli infra scritti tempi col bollo del detto Ufizio, e tenendo fiaschi di vetro devano essere parimente segnati, poichè resta a' medesimi proibito e vietato il tener detti fiaschi non segnati nelle loro Osterie, Canove, Botteghe, Stanze, e Magazzini, avvertendogli, che dopo la pubblicazione del presente Editto faranno fatte fare per mezzo degli Esattori diligenti perquisizioni, e chiunque di loro sarà trovato colpevole resterà condannato senza veruna precedente formalità, e difatto nella pena di lire due per ogni fiasco non segnato.

Si esclude però quella qualità di fiascheria, che nelle misure presentemente praticate serve per uso de' vini, e liquori forestieri.

III. E tralasciando tutti, o alcuno de' compresi nel presente Editto di far segnare tutti i pesi, e misure, che è obbligato tenere ne' seguenti rispettivi tempi, o non tenendone in quel numero, e qualità, che a ciascuno è assegnata, e descritta, o in qualunque modo trasgredirà a quanto sopra, e in appresso viene ordinato, incorrerà nelle pene pecuniarie, che faranno notate in piè dell' Editto, da applicarsi per tre quarti alla Cassa dell' Ufizio del Segno, e l'altro quarto al querelante segreto, o palese, il quale però dovrà aver tal partecipazione nel caso soltanto, che dalla trasgressione non ne risulti da' Libri già destinati, ed ordinati per la nuova scrittura dell' amministrazione di detto Ufizio, dal Cassiere del quale dovrà tenerli nei detti Libri al conto di ciascheduno

Artista ec. trasgressore la distinzione dell'importare di esse pene dovutegli per l'ommissione di aver fatto bollare i pesi, e misure, e di aver lasciato trascorrere i debiti tempi senza averle fatte **bollare**.

IV. Resta ancora vietato a tutti i suddetti il tenere nelle loro botteghe, magazzini, stanze, e altri luoghi ove stanno a vendere, ogni altra misura, e peso, di cui non si servissero, mentre non fossero segnate col bollo di detto Ufizio, e tenendone, e ritrovate non segnate, incorreranno ipso facto nelle pene da applicarsi, come sopra imposte nel caso di quei che traslasciano di fare le dovute segnature, e occorrendo a chiunque de' compresi nell'obbligo di segnare, di tenerne un maggior numero di quelle rispettivamente loro assegnate, possa farlo, con dover però far segnare tali pesi, e misure, pagarne la tassa, e farne seguire la descrizione nella poliza, come appresso ordinata.

V. Si ordina, che veruno dei compresi nel presente Editto, che vendono a peso, e misura, e che sono sottoposti all'Ufizio del Segno, o non possa comprare forte alcuna di essi pesi, e misure, che siano già bollate, o comprandone debba farle risegnare di nuovo col segno vegliante di detto Ufizio, disponendo in oltre, che chiunque esercita veruna Arte deva far segnare i pesi, e misure convenienti al suo traffico, ed assegnategli come nella nota infrascritta in suo proprio nome, e non di altri; e ad effetto di evitare ogni frode, si ordina a ciascuno artiere, negoziante ec. che oltre al bollo dei loro pesi, e misure, devano prendere dal predetto Ufizio una poliza sottoscritta dal Cassiere, che dovrà darla gratis, nella quale siano descritti tutti i pesi, e misure fatte bollare, e il nome di chi le fa bollare, in forma tale, che l'artista, negoziante ec. se sarà trovato senza detta poliza, quantunque abbia i pesi, e misure col bollo, non potrà evitare la pena imposta contro chi ritiene pesi, e misure non segnate.

VI. Tutti quei, che esercitano l'arti espresse nell'infrascritta nota, tanto di Firenze, quanto di Campagna dentro le dieci miglia devano presentarsi alla Cancelleria del Magistrato della Parte nel tempo, e termine di mesi due dal dì della pubblicazione del presente Editto, e quivi denunziare, e dare in nota il loro nome, e cognome, l'arte che esercitano, e il luogo ove l'esercitano, alla pena contravvenendo dell'arbitrio del Magistrato della Parte, quali note devano volta per volta rimettersi al Cassiere del segno, quale dopo averne fatta l'impostatura al libro, dovrà rimetterle alla Cancelleria munite della sua sottoscrizione.

VII. I sottoposti poi alla Giurisdizione di Firenze, Borgo S. Lorenzo, Prato, Empoli, Samminiato, Castel Fiorentino, Poggibonfi, e S. Giovanni in Valdarno, e generalmente tutti quei fuori delle dieci miglia da Firenze, eziandio di altre Giurisdizioni, i quali devono far segnare i loro pesi, e misure, e sono soggetti al detto Ufizio del Segno, devano dentro il predetto termine di due mesi esserli dati in nota a' loro rispettivi Giudicenti colle sopra espresse particolarità alla detta pena dell'arbitrio di detto Magistrato,

quali Giudicenti dentro altro termine di un mese, dovranno trasmetterne copia a detta Cancelleria della Parte per l'effetto sopra espresso.

VIII. I Cancellieri delle Arti, Ufizi, e Tribunali della Città di Firenze, ove togliono matricolarli quei, che esercitano i mestieri descritti in piè della presente Ordinazione, e che in qualsivoglia modo devono descriversi per tabelle di sportelli, e altro appartenente ai loro rispettivi Tribunali, non possano ammettergli, se non saranno muniti dell'attestato del Cassiere del Segno da darsi gratis, di essere stati descritti ai libri di detto Ufizio, avvertendo detti Cancellieri a così eseguire, per non esser soggetti a doverne rendere stretto conto a S. A. R.

IX. Nel termine di mesi tre da decorrere come sopra, i predetti Cancellieri dell'Arti, Tribunali, ed Ufizi a' quali sono sottoposti quei, che usano Stadere, Pesi, e Misure, debbano mandare alla Cancelleria del Magistrato della Parte nota di tali sottoposti da estrarli dai rispettivi registri delle Tasse, Tassoline, Matricole, Sportelli, e generalmente da qualunque riscontro esistente nelle loro Arti, Ufizi, e Tribunali, affinché con tali note alla mano, possa restare impostata con maggior sicurezza la nuova scrittura ordinata per detto Ufizio del segno.

X. Il Cassiere di detto Ufizio, il giorno dopo la scadenza di ciascuno dei tempi assegnati, e fissati per segnare i Pesi, e Misure, debba esibire tutti i suoi libri d'entrata, e uscita al Provveditore, o Sottoproveditore del Magistrato con fargli sottoscrivere dall'uno, o dall'altro di loro, ed insieme dal Cancelliere, acciò costi senza dubbio alcuno dei trasgressori dei quali dovrà farne poi colla maggior possibile sollecitudine una nota da consegnarsi alla Cancelleria, che dovrà mandare in elazione i detti trasgressori, ed obbligarli al pagamento della Tassa, e pene.

Esso Cassiere poi nell'atto della voratura della sua Cassa da farsi quadrimestre per quadrimestre, debba render conto a forma degli ordini già dati, ed emanati da' detti Sigg. Deputati, come per loro Decreto, o Deliberazione del dì 30. Gennaio 1767.

XI. Non possano da alcuno di qualsivoglia stato, grado, e condizione, nel comprare, e vendere usarli fiaschi non bollati, sotto pena di lire due per ciascun fiasco non bollato, e per ciascuna volta.

XII. Se i Ministri del Segno in occasione di bollare i fiaschi ne troveranno alcuno, che non fosse di giusta misura, devono immediatamente romperlo, senza poter comportarne uno, che non fosse giusto, chiamato volgarmente fiasco bugiardo per ogni barile, e molto meno segnarlo, restando con tale ordinazione abolito ogni Decreto, o uso contrario, e tutto ciò perchè i Fornaciaj possono, e devono scandagliarsi avanti di mandargli al segno.

XIII. Devano i Fornaciaj di Firenze mandar giornalmente all'Ufizio a segnare i fiaschi in modo, ed in quel numero, che serva, perchè la Città ne resti ben provvista, sotto la pena del rigoroso arbitrio del Magistrato della Parte, con avvertire di accompagnarli colla poliza, o ma-

ni-

nifesto fino ad ora praticato, nel quale sia espresso il preciso numero, altrimenti per quei fiaschi di più, che saranno ritrovati oltre il numero espresso nella poliza, s'incorra nella pena di un paolo il fiasco.

XIV. Che quando i segnatori di pesi, e misure dovranno segnare barili nuovi, la tenuta esser deva di fiaschi ventuno, perchè nel progresso dell' uso de' medesimi scema la loro tenuta e nell' anno seguente non farebbero più buoni, nè possono segnare quei barili nuovi, che tenessero meno, o più di fiaschi ventuno.

XV. Resta proibito a tutti, e ciascuno de' Ministri salariati dell' Ufizio del Segno il poter assettare alcuna sorte di pesi, e misure, alla riserva del Bottajo, e Staderaio relativamente alla qualità delle loro Arti, e niuno di detti Ministri salariati possa prender mance da quei, che vanno al Segno a bollare i Barili, e altre Misure, e Pesi.

XVI. Al Bottajo spetti scandagliare i Barili tanto da Vino, che da Olio, e tutte le Misure da granella, al Ministro scandagliare i fiaschi, riscontrare i Pesi, le Misure da Olio di terra, e quelle di vetro da vino, Passetti, e Canne, e allo Staderaio assettare le Stadere, e Bilance, i pesi minuti, e grossi. Quanto poi alle Misure di vetro da vino per uso degli Oiti, Bettolieri &c. deva osservarsi ciocchè vien disposto ne' Rescritti de' 30. Aprile, e 28. Maggio 1766. e nella successiva Notificazione de' 5. Giugno di detto anno.

XVII. Per l'assettatura delle Stadere, deva seguirsi nell'osservanza della Tariffa finora praticata, sì per la Città, che per la Campagna, e che di nuovo si pone in piè del presente Editto, e lo Staderaio deva pagare alla Cassa dell' Ufizio, e Magistrato della Parte le somme espresse nel Rescritto de' 4. Agosto 1752.

XVIII. Ad effetto che chi deve provvedersi di Pesi, e Misure, o far quelli, e quelle assettare, i predetti Staderaio, e Bottajo devono tenere le loro botteghe contigue, o vicine all' Ufizio del Segno.

XIX. Non possano lo Staderaio, e il Bottajo por mano ad assettare alcuna Stadera, Bilancia, Peso, e Misura prima di essere stato fatto il riscontro dal Ministro del Segno, e dichiarate da esso le assettature, che saranno necessarie, ed avvenendo, che nel bollare le Stadere a motivo del colpo da darlegli per imprimere il bollo, s'intronassero, e non andassero più a dovere, deva lo Staderaio rimetterle alla sua giusta portata, e dipoi il Ministro del Segno ne dovrà fare l'opportuno riscontro, e allor quando anderanno a dovere, si potrà dal Cassiere prender la Tassa del bollo, e consegnare l'Istrumento bollato insieme colla polizza esprime le particolarità preaccennate, con avvertite però, che portati al Segno, Pesi, Misure, e Stadere, nelle quali fosse alterazione, quelli, e quelle dovranno assolutamente assettarsi, nè dovranno restituirsi, o permettere, che alcuno le ripigli senza assettarsi, lo che dovrà osservarsi tanto in Città, che nella Campagna.

XX. Lo Staderaio, e Stovigliaio siano tenuti, ed obbligati mandare a loro proprie spese i pesi, e misure di qualunque sorte ne' luoghi soggetti al Segno, ove l'Ufizio spedisce i Ministri a far le consuete signature, come si dirà in appresso, quando si tratterà delle signature di Campagna.

XXI. Non possano in modo alcuno i detti Segnatori, o verun altro Ministro dell' Ufizio del Segno, o altri per loro tenere a vendere Pesi, e Misure di veruna sorte, o interessarsi in simil negozio; neppure possano ritenere nella Stanza del Segno qualora ivi ne fossero state lasciate, nè si trovasse il Padrone, nel qual caso siano tenuti subito darne conto alla Cancelleria del Magistrato della Parte, acciò da detto Magistrato ne sia presa quella deliberazione, che sarà creduta opportuna, e coerente alla Giustizia.

XXII. Siano obbligati detti Cassiere, e Segnatori essere al loro Ufizio al suono della Campanella, e starvi il tempo prescritto dalle Leggi, ma ne' giorni prossimi alle rispettive scadenze, dovranno esservi più sollecitamente, e la sera starvi per più lungo tempo fino ad ora discreta, acciò possano restar tutti spediti, nè possa da' trasgressori esser allegata la mancanza del tempo.

XXIII. Il Cassiere sia riputato per Superiore nell' Ufizio del Segno, dagli Ordini del quale, nelle cose concernenti le loro incumbenze, siano tenuti dipendere gli altri Ministri, ed il Cassiere deva dipendere dal Magistrato della Parte, e da' suoi Ordini, sopra di che non s'intenda fatta veruna novazione.

XXIV. Deva il Cassiere solamente prendere, e incassare i denari delle signature, restando onninamente proibito a qualunque altro de' Ministri il prendergli sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore. Deva tenere diligente Scrittura conforme al metodo prescrittogli per Decreto de' Sigg. Deputati del dì 30. Gennaio 1767. ed ogni anno avanti lo scadere del mese di Maggio deva esibire tutti i Campioni de' Pesi, e Misure ordinate nel Motuproprio de' 3. Dicembre 1766. avanti al Magistrato della Parte, in presenza del quale dovrà farsi il confronto di ciascuno di essi con quelli, che stanno alla custodia del Sottoproveditore, per riconoscere, se vadano a dovere, e non ritrovandogli della loro giusta tenuta, peso, e misura, dovranno subito farsi accomodare, e accomodati che siano, di essi farsi nuovo riscontro, e ritrovandogli a dovere, se ne deva far Decreto, in cui venga dichiarato il giusto stato de' medesimi, mediante il detto confronto.

XXV. Per maggior sicurezza, che la scrittura da tenersi da detto Cassiere sia colle opportune notizie di quei, che esercitano Arti, e Mestieri, in aggiunta di quanto si è detto di sopra, si dichiara, che se alcuno de' descritti, e sottoposti all' Ufizio del Segno volesse smettere la sua Arte e Mestiere, deva farsi cancellare da' Libri, con indicare chi è tornato nella di lui bottega, e l'arte, che ivi fa, ed il simile deva praticare quando mutasse bottega, e in caso di morte, quando i di lui eredi non tirassero avanti il di lui mestiere, devano ancor essi far cancellare il di loro Autore, e denunziare chi in essa bottega è tornato ad esercitare il mestiere del Defonto, o qualunque altra Arte, e non facendosi cancellare in tempo, siano sottoposti a pagare le signature ordinate in pena, quando precedentemente non siano state fatte segnare in tempo, e prima della scadenza.

XXVI. Tutti quelli, che esercitano le Arti di che nella Nota nel fine del presente Editto, fuori di Firenze, ma dentro le dieci miglia dalla Città, devano far segnare le loro Misure, e Pesi all' Ufizio

zio del Segno ne' tempi assegnati, e prescritti nella stessa Nota, e quelli delle Giurisdizioni di Firenze, Borgo S. Lorenzo, Prato, Empoli, Sarnano, Castel Fiorentino, Poggibonni, e S. Giovanni in Valdarno, e di altri luoghi soggetti all'Ufizio del Segno, devano far segnare tutte le loro Misure, e Pesi ne' tempi, e nelle forme, che si dirà in appresso, poichè dovrà il Magistrato della Parte un mese avanti la partenza del Ministro del Segno pel luogo ove sarà destinato avvisarne il Giudicente, affinchè mandi un Editto, col quale deva assegnare un discreto termine a chiunque della sua Giurisdizione è obbligato a segnare i Pesi, e Misure, ad aver quelli, e quelle fatte segnare, nel qual Editto, o Notificazione dovrà dichiararsi il luogo ove dovranno seguire dette segnature, ed i giorni ne' quali si darà principio, e termine alle medesime, dovendo poi il Giudicente con sua responsiva dare avviso della pubblicazione di tal Editto al Magistrato della Parte.

XXVII. E siccome dalle predette note di Artisti sottoposti alle Giurisdizioni suddette da mandarsi al Magistrato della Parte come sopra si dice al N. VII. se ne dovrà formare un Libro intitolato = Debitori, e Creditori = per ciascuna di dette Giurisdizioni, dove dovrà essere impostato qui in Firenze, e indebitato a forma della Tariffa di quanto deve pagare ciascheduno di quelli Artisti, dovrà il Ministro andare in dette Giurisdizioni con detto Libro, che gli servirà di regola di ciò che dovrà percepire, e della qualità, e numero de' Pesi, e Misure, che dovrà segnare col bollo, che correrà nell'anno, proibendogli espressamente di prender i denari, che importerebbero le segnature senza effettivamente bollare i pesi, e misure.

XXVIII. Deva in oltre essergli consegnato dall'Ufizio della Parte un Libro intitolato = Entrata di Contanti, = nel quale dal Deputato solito eleggersi ogni anno dal Giudicente, devano notarsi distintamente le somme, che ciascheduno pagherà per le segnature, con individuare il nome, cognome, e luogo di quello, che fa segnare le Misure, e del ricevuto, e percetto farne gratis la polizza, che gli sarà mandata stampata, quale consegnerà a quello, che averà fatte seguire le bollature, dopochè l'avrà ripiena coll'indicazione della qualità, e numero delle Misure, e Pesi bollati.

XXIX. Prima di dar principio alla segnature devasi dal Ministro Segnatore in presenza del Giudicente fare il confronto de' Campioni soliti portar seco da Firenze, con quei da mandarsi a ciascheduna Podesteria, o luogo suddetto in ordine al Rescritto de' 3. Dicembre 1766. e fatto detto confronto, e trovatigli a dovere, potrà, e dovrà dar principio alla di lui incumbenza.

XXX. Subito che sarà spirato il termine prefisso nell'Editto per la segnature, dovranno il Giudicente, il Deputato, e il Ministro del Segno sottoscrivere il predetto Libro di Entrata da consegnarsi immediatamente a detto Ministro del Segno, acciò lo porti insieme coll'altro di Debitori, e Creditori al Magistrato della Parte, e pervenuti, che sianq. detti Libri in Firenze, se ne deva far subito il saggio dal Ragioniere della Parte, e consegnar dipoi alla Cancelleria del Magistrato la Nota de' Trasgressori per mandarsi in esecuzione per la Tassa, e per le pene, e

per obbligati insieme a segnare i pesi, e misure.

XXXI. Venendo poi a segnare i Pesi, e Misure di qualunque sorte, persone, che secondo le Leggi non fossero obbligate, tali segnature dovranno registrarsi a parte nel medesimo Libro di entrata, e dopo l'ultima partita subito terminato il tempo della segnature, dovrà scriversi anco in questa parte il detto Libro come sopra.

XXXII. Resta tolta al Ministro Segnatore la partecipazione fino ad ora praticata a forma della vecchia Tariffa, e per ciò si ordina, che in avvenire si ponga in entrata, e in cassa tutto ciò, che viene stabilito nell'infra scritta Tariffa.

XXXIII. Terminata, che sia la segnature, si dovrà dal totale dell'incassato detrarre la quinta parte, che prima partecipava il Ministro Segnatore, e dipoi si riconosca, se la terza parte dell'incassato arrivi a lire trentacinque, ed essendo meno, la Comunità dovrà supplire con quella somma, che arriverà a compire dette lire trentacinque, delle quali dovranno darsi lire venti allo Staderaio, e lire quindici al Ministro Segnatore, a forma degl'Ordini, e Pratica finora osservata, ed essendo la detta terza parte più di lire trentacinque, il Giudicente deva rimettere alla Cassa del Segno il soprappiù, assieme coll'altre due terze parti, e il detto quinto del totale.

XXXIV. Resta incaricato ciascuno di detti Giudicenti a far dare esecuzione a quanto vien disposto nel presente Editto, con far fare, ed ordinare le necessarie perquisizioni per ritrovare se veruno si serva di pesi, e misure non bollate, con obbligo di rimettere gli Atti di tali perquisizioni al Magistrato della Parte, per attendere gli Ordini, che gli saranno dati, come pure restano incaricati a procurare, e invigilare, che sia portato il dovuto rispetto ai Ministri del Segno, ne siano strapazzati in atto di eseguire le loro incumbenze, e nel tempo della loro permanenza ne' luoghi destinati per le segnature, con dare avviso al Magistrato delli Autori di tali strapazzi, affinchè siano castigati a misura della loro insolenza.

Gli Esattori pure del Magistrato della Parte dovranno invigilare, che tutti i Venditori si servano delle Misure segnate, e ciò facciano a norma di quanto viene ordinato nel Motuproprio del dì primo Febbraio 1764.

XXXV. Il Magistrato della Parte, come ha e deve avere la cognizione di tutte le Trasgressioni, e Cause dipendenti dalla presente ordinazione, e da lui dipende detto Ufizio del Segno, così dovrà aver cura dell'osservanza di tutto ciò, che sopra è stato ordinato, con invigilare, e fare invigilare, che specialmente i Ministri di detto Ufizio del Segno adempiscano esattamente, e fedelmente le loro incumbenze, al qual effetto si dichiara, che se il detto Cassiere, e Ministri saranno trovati inosservanti di tutte, o alcuna delle cose riguardanti il loro Ministero, e come sopra disposte, e ordinate, debbano esser soggetti alla perdita del loro Ufizio, ed all'arbitrio del Magistrato, nelle quali pene potranno esser dichiarati incorsi anche senza formalità di Processo, purchè in qualunque altro modo costi al Magistrato della loro inosservanza.

XXXVI. Si avvertono in ultimo tutti i sottoposti all'Ufizio del Segno, che usando con frau-

de

de pesi, e misure non giuste, o false il Magistrato della Parte non solo potrà gastigare i delinquenti con pene pecuniarie, ma anche con pene di Gogna, o di fucile in pubblico, e secondo le circostanze dei casi ancora di esilio, confino, e pubblici lavori a tempo, e nella perdita dei generi esposti alla vendita in tutto, o in parte da applicarsi agli esattori, o altri querelanti, come pure in altre pene si unitamente, che separatamente, secondo il retto arbitrio di detto Magistrato, e di chi dovrà giudicare, il tutto in conformità della dichiarazione fatta dal Consiglio di Reggenza con Rescritto de' 5. Giugno 1741.

XXXVII. Fermi stanti i tempi assegnati dal giorno della pubblicazione del presente Editto a

quei, che devono darsi in note, ed ai Cancellieri, e Giudicanti suddetti di trasmettere al Magistrato la nota degli Artisti sottoposti alle loro Arti, Uffizi, e Tribunali, come anche lasciato nel suo vigore l'obbligo di risegnare frattanto i pesi, e misure a forma degli ordini fin più praticati, ed inoltre li Decreti di detti Sig. Deputati del dì 30. Gennaio 1767. nel restante affine di dar luogo a chiunque di potersi provvedere de' pesi, e misure assegnategli, l'osservanza del presente Editto, e ordinazione, quanto ai detti sottoposti dovrà aver principio dal dì primo Gennaio prossimo avvenire 1768. Mand. cc.

Lorenzo Luzi
Cancell. della Deputazione.

NOTA DE' PESI, E MISURE

Che devono tener segnati gli appiè notati Artisti, tanto in Città, che in Campagna dentro le dieci miglia, sottoposti al Segno di Firenze, e dei tempi in cui devono fare le signature, e di quanto devono pagare; senza che sia lecito a veruno dei compresi il portare al Segno le Misure in più tempi, ma devino queste portarle in una sola volta.

PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO DI CIASCUN ANNO.

OLIANDOLI, ED ALTRI VENDITORI D' OLIO.
Fiasco, mezzo fiasco, mezzetta, quartuccio, crazia, e soldo di terra ———— Lire — 14. 8.

PIZZICAGNOLI.

Le suddette misure da Olio ———— 14. 8.
Mezzo fiasco, mezzetta, e quartuccio di vetro per l' aceto ———— 6. 8.
Stadera grossa, e stadera a bilancia ———— 3. 4.
Stajo, mina, quarto, metadella, mezzetta, quartuccio, e mezzo quartuccio ———— 13. 8.
Bilance da Sale ———— 3. —

CACIAIOLI, E SALUMAI.

Stadera grossa, e stadera a bilancia ———— 3. 4.

PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO. CHINGAGLIERI.

Bilance con tutti i pesi, cioè; la libbra, e dall' oncia fino alle sei, da un danaro fino a sei, ed il peso di dodici danari ———— 14. —

BATTILORI,

Bilance con tutti i pesi ———— 14. —

SETAIOLI GROSSI, E MINUTI.

Stadera a bilancia, bilancine con tutti i pesi, canna, passetto, e braccio ———— 16. 4.

OREFICI.

Bilance grosse, e piccole con tutti i pesi ———— 15. 8.

SPEZZIALI.

Stadera grossa, stadera a bilancia, e bilancine con tutti i pesi ———— 17. 4.

SAPONAI.

Stadera grossa, e stadera a bilancia ———— 3. 4.

GALZETTAI.

Bilance con tutti i pesi ———— 14. —

TABACCAI

Che vendono solamente Tabacco a minuto.

Bilance con tutti i pesi sotto la mezza libbra ———— 14. —

DROGHIERI, PROFUMIERI, E CIOCCOLATTIERI.

Stadera a bilancia, e bilance con tutti i pesi ———— 15. 8.

STRACCIAIOLI.

Stadera, e bilance con tutti i pesi ———— 15. 8.

VELETTAI.

Bilance con tutti i pesi, passetto, e braccio ———— 15. 4.

SARTI, GIUBBONAI, E FARSETTAI.

Canna, e passetto ———— 1. 4.

PANNAIOLI, LANAIOLI, E FONDACHI.

Canna, passetto, stadere grosse, e a bilancia ———— 4. 8.

LINAIOLI, E PANNOLINAI.

Stadera, canna, e passetto ———— 3. —

PER TUTTO IL MESE DI MARZO.

TESSITORI, E TESSITORE.

Canna, passetto, e stadera ———— 2. 4.

PER TUTTO IL MESE DI APRILE.

MACELLARI.

Stadera grossa, e piccola a bilancia ———— 3. 4.

STRASCINI, FRATTAGLIAI, E AGNELLAI.

Stadera a bilancia ———— 1. 8.

MERCIAI, che tengono Bottega.

Stadera a bilancia, e bilance con tutti i pesi, e passetto ———— 16. 4.

MERCIAI, che vanno per Città, e Contado, e portano la Bottega addosso.

Il braccio, e volendo vendere a peso, le stadere, e bilance con tutti i pesi ———— 16. 4.

MUGNAI.

Stajo, mezzo stajo, e quarto, stadera grossa, bozzolo, mezzo bozzolo di rame, conforme il Campione dell' Uffizio del Segno ———— 12. 8.

LANCIAI.

Stadera grossa, stadera a bilancia, bilance con tutti i pesi, e passetto ———— 18. —

BICCHIERAI, E VETRAI.

Stadera a bilancia ———— 1. 8.

STOVIGLIAI, che vendono Gesso, Calcina, e Puzzolana.

Stadera a bilancia, e stadera grossa, stajo, mezzo stajo, e quarto ———— 11. 8.

SEGAIOI.

Stadera grossa, stadera a bilancia, e bilance con i suoi pesi ———— 15. 3.

MATERASSAI, E TAPPEZZIERI.

Stadera a bilancia, stadera grossa, canna, e passetto ———— 4. 3.

FORNACIAI.

Stajo, mezzo stajo da Calcina, e tutti i Modani per suo servizio ———— 18. 8.

BIADAIOLI, E PAGLIAIOLI.

Stajo, mina, quarto, mezzo quarto, metadella, mezzetta, quartuccio, mezzo quartuccio, e stadera, che pesi almeno lib. 100. ———— 15. 4.

TRECCONI, E TRECCOLE, che tengono Bottega.

Stajo, mina, quarto, metadella, mezzetta, quartuccio, e mezzo quartuccio ———— 13. 8.

FRUT-

FRUTTAIOLI, che tengono Bottega di Frutte,
Civiale, Lupini, Legumi, e altro.

Stadera a bilancia, stadera grossa, stajo, mina, quarta, metadella, mezzetta, quartuccio, e mezzo quartuccio ———— 17. —
E quei, che vendono solamente a peso, le sole stadere ———— 1. 8.

FORNAI, che fanno Pane per vendere.

Stajo, mezzo stajo, quarto, mezzo quarto, bilance con sette pesi grossi, e stadera grossa ———— 1. 2. 4.

PANICOCOLI, che vendono Crusca, e Fuoco.

Stajo, mina, quarto, e mezzo quarto ———— 9. 8.

BRACINI.

Stajo, mina, quarto, mezzo quarto, e stadera ———— 11. 4.

PROVENTUARI di Piazza, tanto di Firenze, che di Campagna.

Tutti i pesi, e misure, cioè; Stadera grossa, stadera a bilancia, e le otto misure da Granella, e tutte le misure da Vino, e da Olio ———— 2. 5. 8.

E tenendone per altri, quella quantità che sia di ragione ————

PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.

CANOVIERI, VINATTIERI, E BITTOLIERI.

Mezzo fiasco, mezzetta, quartuccio, e fiaschi di vetro segnati ———— 10. —

O S T I.

Fiaschi di vetro tutti segnati, mezzo fiasco, mezzetta, e quartuccio di vetro ———— 10. —

ALBERGATORI.

Fiaschi di vetro tutti segnati, mezzo fiasco, mezzetta, e quartuccio ———— 10. —

ALBERGATORI, che tengono Stalla.

Tutte le suddette misure da Vino, e lo stajo, mina, quarto, e mezzo quarto ———— 19. 8.

PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE.

TINTORI.

Stadera ———— 1. 8.

CALDERAI.

Stadera grossa, e a bilancia ———— 3. 4.

FABRI, MAGNANI, E FERRAI.

Stadera a bilancia, che non pesi meno di lib. 100. ———— 1. 8.

RAMAI, OTTONAI, E STAGNAI.

Stadere grosse, e a bilancia ———— 3. 4.

SELLAI, E BASTIERI.

Stadere ———— 1. 8.

VALIGIAI, E QUOIAI.

Stadera grossa, e piccola ———— 3. 4.

PESCIAIOLI.

Stadera a bilancia ———— 1. 8.

FARINAIOLI.

Stadera grossa, e bigonciola ———— 3. 4.

LASAGNAI, E PASTAI.

Stadera a bilancia ———— 1. 8.

PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE.

FATTOI DA OLIO.

Barile, mezzo barile, fiasco, mezzo fiasco, mezzetta, e quartuccio di rame, o di terra, esclusi quelli di latte ———— 11. 4.

MACELLARI, E STRASCINI.

L'istesso che sono obbligati a far segnare per tutto Aprile ————

Ed ogn'altra persona, ed artista, che vendesse a peso, o misura, di cui non ne fosse fatta menzione ————

T A R I F F A

Di quanto devono pagare alla Cassa del Segno quelli, che fanno segnare Pesi, e Misure nella Città di Firenze.

Fiaschi di vetro segnati a fiamma, con il solito bottone, soldi nove il Barile, e i fiaschi alla spezzata quanto appresso, cioè	
1. Fiasco	Lir. — 8.
2. Fiaschi	1. —
3. Fiaschi	1. 4.
4. Fiaschi	1. 8.
5. Fiaschi	2. 4.
6. Fiaschi	2. 8.
7. Fiaschi	3. —
8. Fiaschi	3. 8.
9. Fiaschi	4. —

10. Fiaschi	4. 4.
11. Fiaschi	5. —
12. Fiaschi	5. 4.
13. Fiaschi	5. 8.
14. Fiaschi	6. 4.
15. Fiaschi	6. 8.
16. Fiaschi	7. —
17. Fiaschi	7. 8.
18. Fiaschi	8. 4.
19. Fiaschi	8. 8.
20. Fiaschi	9. —

Barile	} da Vino per ogni pezzo	
Mezzo barile		1. 8.
Terzino		
Barile	} da Olio per ogni pezzo	
Mezzo barile		2. 4.
Terzino		

E dovendosi affettare dal Bottajo per esser piccoli, pagano di più per ciascheduno alla Cassa ———— 1. —

Misure da Granello pagano come appresso.

Stajo	4. —
Mina	2. 8.
Quarto	1. 8.
Mezzo quarto	1. 4.
Metadella	1. 4.
Mezzetta	1. —
Quartuccio	1. —
Mezzo quartuccio	8. —
Stajo da Marroni	5. —
Mezzo stajo da Marroni	3. 4.

Misure di vetro da Vino.

Mezzo fiasco	3. 4.
Mezzetta	1. 8.
Quartuccio	1. 8.

Misure di terra da Olio.

Tanto grandi, che piccole pagano per ogni pezzo ———— 1. 8.

Misure da Fattoio da Olio.

Tanto di rame, che di terra per ogni pezzo ———— 1. 8.

Bilance, e stadere.

Stadera grossa, che pesa più di libbre 100.	1. 8.
Bilancia piccola a oncinii	1. 4.
Bilancia	1. 8.
Bilancia da pesar sale	3. —
Bilancine da Banchieri, Setaioi, Orefi i, Merciai, e altri	1. 8.

Pesi minuti, cioè danari.

Pesi uno	8. —
Pesi due	1. —
Pesi tre	1. 4.
Pesi quattro	1. 8.
Pesi cinque	2. 4.
Pesi sei	2. 8.
Pesi sette	3. —
Pesi grossi tanto col conterchio, che senza per ciascheduno	1. 4.

Canna) Tutti tre pagano soldi uno, e danari otto per ciascheduno alla spezzata.
Passetto, e)
Braccio)

Bozzolo di rame per i Mugnai	1. 4.
Mezzo bozzolo	1. 4.
Stazione da Calcina	9. 8.
Mezzo stajo da Calcina	7. —

Modani da far Mastroni. e Tegoli, ec.

Modani uno	6. —
Modani due	1. —
Modani tre	1. 8.
Modani quattro	2. —
Modani cinque	2. 8.

Ai Barili da Vino si dovrà mutare il Segno al primo di Settembre, e durerà per tutto Agosto di ciascun anno, per i quali si doverà prendere il segno da servirsi il dì primo di Gennaio. Per i Barili da Olio, si doverà mutare il segno il dì primo di Novembre, e prendere quello de' barili da Vino del primo di Settembre, conforme tutti gli altri Pesi, e Misure da segnarsi in tutto l'anno alle scadenze di sopra assegnate, e tali segni vaglino per un anno.

T A R I F F A

Di quello dove percipere lo Staderaio per la segnatura delle Stadere nella Città di Firenze, e nella Campagna.

Per la semplice segnatura, quando le stadere vadano a dovere

Un paio di stadere grosse, che pesano più di libbre 100.	Lir. 3. 4.
Un paio bilance piccole a oncini	2. 4.
Un paio di bilance	2. 4.
Un paio di bilance da pesar sale	3. 4.
Per le bilance col guscio di qualsivoglia peso, e le stadere ordinarie a oncini, che pesano meno di libbre 100.	2. 4.
Bilancine da Banchieri, Setaioli, Orefici, Merciai, e altri, quando stiano bene nulla, e dovendole ritoccare	2. --

Quando lo Staderaio prende sopra di se il mantenimento delle stadere per tutto l'anno, o che stiano bene, o male, comprese le suddette segnature, ed esclusi i ferri nuovi, che vi possono occorrere, con dovere restare in libertà chiunque di valersi in questo particolare di chi più li piaccia a forma del Rescritto de' 26. Ottobre 1730. e d'altro de' 6. Ottobre 1731.

Stadera a bilancia da Fruttaioli l'anno	5. --
Stadera a bilancia da Bottegai, Strafcini, e Pesciaioli	6. 8.
Stadere da sale l'anno	8. 4.
Stadere da Tefiere a oncini sotto le libbre 100. l'anno	5. --
Stadere a oncini, che passano le lib. 100. l'anno	8. 4.
Stadere grosse, e bilancioni, che passano le libbre 100. fino a qualsivoglia peso	10. --
Ferri per le bilance col guscio di qualsivoglia peso; e alle stadere ordinarie a oncini, che pesano meno di libbre 100.	
Per una staffa nuova	13. 4.
Per una stanghetta nuova	10. --
Per un oncino nuovo	10. --
Per un voltoio	6. 4.
Per le corde nuove	6. 4.
Esse nuovo	5. --
Esse vecchio	3. 4.
Corrente nuovo	10. --
Corrente vecchio	5. --

E per le stadere da libbre 100. in su quanto appresso.

Per una staffa nuova per una stadera da lib. 100. a lib. 200.	16. 8.
Per una staffa simile a una stadera da libbre 200. in su	1. --
Per un oncino nuovo a una stadera da libbre 100. a libbre 200.	16. 8.
Per un oncino simile a una stadera da libbre 200. in su	1. --
Per un voltoio nuovo a una stadera da lib. 100. a libbre 200.	10. --
Per un voltoio simile a una stadera da libbre 200. in su	13. 4.
Per una stanghetta a una stadera da libbre 100. a libbre 200.	10. --
Per una stanghetta simile per una stadera da libbre 200. in su	13. 4.
Esse nuovo	13. 4.
Esse vecchio	6. 8.

T A R I F F A

Dell' affettature dei pesi quando non stiano bene.

Pesi minuti, e grossi per ciascheduno	2. --
Dovendogli far nuovi per ciascheduno	3. 4.

T A R I F F A

Del Fornaciaio per le Misure di Vetro per gli Osti, Albergatori, Bettolieri, e altri venditori di Vino non bollate, ma di giusta misura.

Mezzo fiasco	11. --
Mezzetta	8. --
Quartuccio	5. --

T A R I F F A

Dello Stovigliaio per le Misure di Terra da Olio senza bollare, con che però sieno di giusta tenuta, e con facultà di provvedersene a ciascheduno, ove li pare, e piace.

Fiasco di terra	19. 4.
Mezzo fiasco di terra	7. 8.
Mezzetta di terra	4. 4.
Quartuccio di terra	3. 4.
Mezzo quartuccio, o sia crazia	2. 4.
Quarto di quartuccio, o sia soldo	2. --

T A R I F F A

Del Bottaiolo per ridurre a giusta tenuta le Misure infra scritte, quando dai Concorrenti viene incaricato l' affettarle, restando in libertà a detti Concorrenti di farle accomodare a qualunque Bottaiolo.

Staiio cerchiato di ferro maggiore del giusto più della mezzetta per metterlo a misura di segno	13. 4.
Quando detto staiio sia maggiore meno della mezzetta	6. 8.
Quando poi detto staiio sia maggiore meno del quartuccio	5. --
Staiio cerchiato di legno, o tutto di un pezzo maggiore del giusto più della mezzetta, per metterlo a giusta misura	5. --
Quando detto staiio sia maggiore meno della mezzetta	4. --
Quando poi detto staiio sia maggiore meno del quartuccio	3. --
Staiio quando è piccolo più della mezzetta, o sia cerchiato, o di legno, o di ferro	4. --
Quando detto staiio è minore meno della mezzetta	3. 4.
Quando detto staiio farà minore meno del quartuccio	2. --
Mina cerchiata di ferro, quando sia grande più della mezzetta, per ridurla a giusta misura	10. --
Mina come sopra, che sia maggiore meno della mezzetta	6. 8.
Mina come sopra, che sia maggiore meno del quartuccio	4. --
Mina cerchiata di legno, o tutta di un pezzo, che sia più grande della mezzetta	4. --
Quando detta mina è grande meno della mezzetta	3. --
Quando è grande meno del quartuccio	2. --
Mina quando è piccola più della mezzetta, o sia cerchiata di legno, o di ferro	3. 4.
Quando la detta mina è piccola meno della mezzetta	3. --
Quando le dette mine sieno piccole meno del quartuccio	2. --
Quarto, o mezzo quarto cerchiato di ferro, che sia maggiore mezzo quartuccio	8. 4.
Quarto, e mezzo quarto, che sia maggiore meno di mezzo quartuccio	1. 4.
Quarto, e mezzo quarto cerchiato di legno, o tutto d' un pezzo maggiore meno del quartuccio	1. --
Quarti, e mezzi quarti, che sono piccoli, tanto cerchiati di legno, che di ferro	1. --
Metadella, mezzetta, quartuccio, o mezzo quartuccio, tanto minori, che maggiori della giusta misura	1. --
Per rimettere un fondo ad uno staiio, o mina cerchiati di ferro	16. 8.
Per un fondo ad uno staiio cerchiato di legno	13. 4.
Per rimettere una, o più doghe ad uno staiio, o mina cerchiati di ferro, che sia necessario cavare i cerchi	6. 8.
Per rimettere una, e più doghe ad uno staiio, o mina cerchiati di legno	3. 4.
Ed essendovi da rimettere più di tre doghe, si accresca per ogni dogha	1. 4.
Per dovere scemare un barile, tanto da Vino, che da Olio, che ecceda nel grande meno di un fiasco	6. 8.
Quando ecceda meno del mezzo fiasco	5. --
Barile da Olio piccolo per rimetterlo a misura	3. 4.
Bocca nuova ad un barile, tanto da Vino, che da Olio	10. --

Per

Per rimettere un fondo ad un barile tanto da Vi- no, che da Olio	6. 8.
Per rimettere un cerchio di testa ad un barile da Vino	4. --
Per rimetterne uno di mezzo	3. 4.
Per rimettere un cerchio ad un barile da Olio, tanto di testa, che di corpo	4. --
Per rimettere una doga ad un barile tanto da Vino, che da Olio	6. 8.

T A R I F F A

*Di quanto devono pagare quelli, che fanno segnare
le Misure fuori della Città per la segnatura
de' seguenti pesi, e misure.*

Stazio	5. 4.
Mina	4. --
Quarto	3. --
Mezzo quarto	2. --
Metadella	2. --
Mezzetta	1. 8.
Quartuccio	1. 4.
Mezzo quartuccio	1. --
Stazione da Calcina	9. 8.
Mezzo stazio da Calcina	7. --
Bozzolo da Mugnai	2. --
Mezzo bozzolo da Mugnai	2. --
Stazio da Marroni	5. --
Mezzo stazio da Marroni	3. 4.
Modani da Fornace per ogni pezzo	1. --
Bilancine	1. 4.
Pesi grossi per ciascheduno	1. 4.
Pesi minuti per ciascheduno	8. --
Canne, passetti, e bracci per ciascheduno	8. --
Stadera, e bilancia da Fruttaioli	2. 8.
Stadera, e bilancia da Bottegai	2. 8.
Stadera da fale	3. --
Stadera da Tessiere	1. 8.
Stadera a oncini, che passa lib. 100.	1. 8.
Stadera grossa, e bilancione, che passa lib. 100.	1. 8.
Misure di terra da Olio alla spicciolata pagano per ogni pezzo	1. 8.
Per i Bottegai, ed Oliandoli, e per chiunque al- tro vende Olio a minuto per tutte le misure da Olio pagano	14. 8.

Misure di vetro da Vino pagano di segnatura

Mezzo fiasco	3. 4.
Mezzetta	1. 8.
Quartuccio	1. 8.
E per gli Osti, Bettolieri, Albergatori, e per chi- unque altro vende Vino a minuto, tutte tre le suddette misure pagano	10. --

T A R I F F A

*Di quanto devono pagarsi le Misure di terra da Olio
allo Stovigliaio nella Campagna, che sieno di giu-
sta tenuta, senza obbligo ai Concorrenti di
valersi dello Stovigliaio del Segno.*

Fiasco di terra	lit. 1. --
Mezzo fiasco di terra	8. 4.
Mezzetta di terra	5. --
Quartuccio di terra	4. --
Mezzo quartuccio, o sia crazia	3. --
Quarto di quartuccio, o sia soldo	2. 8.

T A R I F F A

*Di quanto devono pagare le Misure di vetro da
Vino nella Campagna al Fornaciaio,*

Mezzo fiasco di vetro	14. --
Mezzetta	10. --
Quartuccio	6. 8.

Dichiarando, che rispetto alla qualità, quan-
tità, o numero de' Pesi, e misure destinate a
tutti gli Artisti ec. descritti nella nota, si debba
osservare tanto in Città, che in Campagna.


*Pene delle Misure, e Pesi non segnati, e rispetti-
vamente non segnati nei tempi prescritti nella
nota degli Artisti, ec. salvo quanto si di-
spone nell' Editto al num. XXXVI.*

Barile da Vino	3. 10. --
Mezzo Barile	3. 10. --
Altre misure da Vino per ciascuna	2. --
Barile da Olio)	
Mezzo barile)	5. --
Altre Misure minori per ciascheduna	2. --
Canna)	
Stadera)	
Bilancia) Per ciascuna Misura, e Peso	2. --
(e tutti gli)	
(altri Pesi.)	
Bozzolo da Mugnai	5. --
Modano da Mattoni	2. --
Stazio, mina, ed ogn' altra misura di legno mi- nori per ciascheduna	2. --

Lorenzo Luzi
Cancelliere della Deputazione.

Publicato in Firenze questo dì 30 Giugno 1767.

In Firenze l' Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.



Adì




LI Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze riflettendo quanto repugni alla pubblica Onestà l' abuso, che si pratica nella ricorrente stagione estiva col bagnarsi di giorno pubblicamente, e senza verun riguardo nell' Acque del Fiume Arno, perciò

In Ordine al presente Proclama pubblicamente notificano, e fanno palese, che resta proibito a qualunque persona andare, e stare a bagnarsi, e nuotare di giorno nell' Acque del Fiume Arno per tutto quel tratto, che passa, e scorre per questa Città di Firenze, alla pena in caso di contravvenzione della Cattura, Carcere, ed Arbitrio rigoroso del Magistrato Loro, nelle quali pene egualmente incorreranno tutte quelle persone, le quali in qualunque maniera daranno il comodo, ed il passo ad altri per andare come sopra a bagnarsi, e tutto ec. mand. ec.

Vincenzio Gaetano Vangelisti Cancell. Magg.

In Firenze nella Stamperia Granducale.



VOLENDO SUA ALTEZZA REALE che sia preservato da qualunque danno il nuovo Canale Reale, ordinato nel Lago di Castiglione, tanto in quella porzione, che è già fatta, quanto in quella, che resta da farsi fino al totale suo compimento, ed essendo informata del devastamento, che vi cagiona il Bestiame, e specialmente il bufalino, vaccino, e cavallino, Comanda, che resti proibito in avvenire il passo, e calpestio del detto bestiame, sì a traverso del Canale nuovo, che per gli argini del medesimo, per le sue ture maestre, e per l'arginatura generalmente di tutto il Lago, sotto la pena di lire sette per ciascun Capo di Bestia grossa, comprendovisi ancora il bestiame porcino, e di soldi dieci per ciascun capo di bestiame minuto da distribuirsi la metà all' Accusatore, e l'altra metà alla Cassa dei lavori esistente in Castiglione, restando solamente permesso il passo per le pedate degli argini, e per i vadi, che saranno formati per il transito del bestiame.

Sotto le medesime pene proibisce il passo di detti bestiami a traverso alla Fiumara, eccettuandone però i vadi, che sono destinati alla comodità di tal passo.

Nel caso poi, che il detto bestiame cagionasse danno notabile agli argini del Lago, e del Canale, o alle ripe, ed altro del medesimo fieno tenuti i Proprietarij del bestiame, oltre alle pene sopra espresse, a refarcire ogni danno a loro spese, avvertendo, che non potendosi rinvenire i Padroni delle bestie, che avranno fatto il danno, saranno tenuti al detto risarcimento in proporzione del loro bestiame quei tali, che tengono in quelle vicinanze del bestiame, che possa aver cagionato il detto danno.

Giudice, e cognitore delle trasgressioni farà il Potestà di Castiglione, il quale resta incaricato di usare tutte quelle cautele, e diligenze, che convengono alla sicurezza de' nuovi lavori, prevalendosi per ora a tal' effetto o dei Famigli di Castiglione, o di altre Persone, che giudicherà più a proposito, sino a tanto che sia destinata una Guardia, la quale invigili all' osservanza degli Ordini contenuti nel presente Editto.

Dato in Firenze li 30. Giugno 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.

Molto Magnifico Nostro Carissimo.

SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore con suo Benigno Motu proprio del dì 23. del prossimo passato mese di Giugno 1767. si è compiaciuta di comandare, che si restituisca ai Fornai la libertà di fare le provviste dei Grani, e che il Sig. Provveditore dell' Abbondanza sospenda in quel tempo, che gli sembrerà opportuno l' uso dello Spiano, ed essendo da Voi stata fatta intimazione a tutti i Fornai, che gli si sarebbe continuata la distribuzione degli Spiani per tutto il dì 15. del corrente mese di Luglio, o qualche giorno di più, quando fosse stato necessario, e che però per il dì 16. del corrente vedessero di essere provvisti di Grani in quantità sufficiente da potere supplire allo Spiano del Pane Venale per servizio delle loro Botteghe in maniera, che mai non manchi a beneficio del Pubblico, e dovendo per detto giorno 16. stante pensare a fissarli il peso, del quale dovranno fare il detto Pane Venale, come pure il Regolamento, che dovrà tenersi in avvenire,

Vi commettiamo, che Voi unitamente con i Grascieri, ed Abbondanzieri di codesto luogo prendiate i Prezzi del Grano corsi a codesta Piazza dal dì primo del corrente mese di Luglio a tutto il dì 15. stante, se in codesto luogo vi si fa il Mercato, e non facendovisi quelli del Mercato più vicino, e coacervati insieme tutti i detti prezzi, escluso però il prezzo del Gran gentile, che non serve per il Pan basso, ne facciate il risultato a forma dell' annessa Scaletta, che vi si trasmette, la quale deve dare regola per il peso del Pane Venale a fila, che devano fabbricare i Fornai per tutto il corrente mese, e per regolare il peso del detto Pane in avvenire terrete l' istesso metodo di prendere ogni mese tutti i detti prezzi del Grano, e col ragguaglio di essi darete il peso del Pane per il mese susseguente, talchè l' effetto sia, che i prezzi del mese antecedente devano sempre dare regola al peso del Pane a fila del mese susseguente a forma del disposto nel Paragrafo VI. della Legge de' 15. Settembre 1766. ed ogni mese avviserete ai Signori Ufficiali di Grascia di questa Città il peso, che avrete fissato al detto Pane Venale, perchè volendo fare a forma del loro obbligo le visite del detto Pane, sappino il peso, che deve essere.

S. A. R. parimente comanda, che tutti i Fornai, che faranno Pane di puro Grano devino farlo del peso, che sarà fissato mese per mese, e perchè il Pubblico possa conoscere il Pane di puro Grano dovranno apporvi un bollo.

Chi vorrà poi fare il Pane di Biade mescolato, o non mescolato con Grano, dovrà farlo d' un peso superiore al Pane di puro Grano a proporzione del mescolo, e di questo ne farete seguire in codesta vostra Giurisdizione una Notificazione, acciò si renda pubblica l' intenzione di S. A. R. la quale in questa parte deroga al disposto nel §. I. dell' Editto del dì 15. Settembre 1766. così eseguite, rispondete, e Dio vi guardi.

Della nostra Audienza Luglio 1767.

I Protettori dell' Abbondanza)
della Città di) Firenze.

Casimiro Petrucci Cancelliere.

Scala provvifionale per i Fornai di Firenze, calcolandofi che da uno Staio di Grano miftiato, e groffo buono noftrale, fi ricavi libbre 61. di Pan baffo venale ben cotto, e ftagionato per Staio, ftante la buona qualità dei Grani raccolti quefto prefente anno 1767. di fuperior peso agli anni fcorfi, conforme è ftato ricavato dallo fcandaglio fatto in pratica dall' Abbondanza, con far buone ai Fornai fuddetti lire 1. 4. 8. per ftajo di fpefe, e guadagno, al netto di foldi 3. 4. del Bollo, che prefentemente più non pagano, da' quali dati fe ne forma l' infrafcritta fcala.


	Prezzo dello Staio del Grano.	Peso della Piccia.
Quando il Grano cofterà al Mercato - lire	3. 10. 10.	once 64.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	3. 13. 9.	-- = 62.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	3. 16. 11.	-- = 60.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	4. -- 3.	-- = 58.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	4. 3. 11.	-- = 56.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	4. 7. 9.	-- = 54.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	4. 11. 11.	-- = 52.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	4. 16. 5.	-- = 50.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	5. 1. 4.	-- = 48.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	5. 6. 8.	-- = 46.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	5. 12. 5.	-- = 44.
Quando il Grano cofterà al Mercato -- =	5. 18. 9.	-- = 42.

Con provvisione per i Forari di Campagna, fattosi
dipartimento della Abbazia della C. di S. Maria
caldone, che da uno stato di Grano militare, e
no nobilito, in tutti liore di S. Maria di S. Maria
fo bon conto, e pagano, si era la dote di S. Maria
in questo stato, e si era in S. Maria di S. Maria
anni scotti, contano e lato stato della dote di S. Maria
to in pratica della Abbazia, con un piano di
Forari indotti in S. Maria di S. Maria, e grande
gio, al nome di S. Maria, e stato uno del Foraro
di S. Maria, e danti parato col dote, che pagano in
non pagano, dai pagari, come sopra l'indotto dote.

Questo stato di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato
Questo il dote di S. Maria di S. Maria, e stato

Scala provvisoriale per i Fornaj di Campagna sottoposti al dipartimento dell'Abbondanza della Città di Firenze, calculandosi che da uno staio di Grano mistiato, e grosso buono nostrale, si ricavi libbre 61. per staio di Pan basso venale ben cotto, e stagionato, stante la buona qualità dei Grani raccolti questo presente anno 1767. di superior peso agl'anni scorsi, conforme è stato ricavato dallo Scandaglio fatto in pratica dall'Abbondanza suddetta, con far buone ai Fornai suddetti lir. -- 15. 8. per staio di spese, e guadagno, al netto di soldi sei, e danari otto della Polizza, e soldi tre, e danari quattro del Bollo, che presentemente più non pagano, dai quali dati se ne forma l'infra scritta Scala.

	Prezzo dello Staio del Grano	Peso della Piccia
Quando il Grano costerà al Mercato	lire 3. 19. 10.	once 64.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 4. 2. 9.	-- = 62.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 4. 5. 11.	-- = 60.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 4. 9. 3.	-- = 58.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 4. 12. 11.	-- = 56.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 4. 16. 9.	-- = 54.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 5. -- 11.	-- = 52.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 5. 5. 5.	-- = 50.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 5. 10. 4.	-- = 48.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 5. 15. 8.	-- = 46.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 6. 1. 5.	-- = 44.
Quando il Grano costerà al Mercato	-- = 6. 7. 9.	-- = 42.




NOTIFICAZIONE.



L' Illustrissimi Signori Protettori dell' Abbonanza della Città di Firenze in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 14. Luglio 1767. fanno pubblicamente Notificare, qualmente dal giorno della presente notificazione in avvenire tutti quelli, che vorranno fabbricare in questa Città di Firenze il Pane Venale mescolato, o non mescolato con Grano in ordine al § I. della Legge pubblicata il dì 15. del mese di Settembre dell' anno scorso 1766. devano farlo superiore al peso, che mese per mese farà fissato per il Pane di puro Grano a proporzione del mescolo, che ciascheduno farà, venendo in questa parte derogato al disposto nel detto §. I. della suddetta Legge, e tutto ec.

Casimiro Petrucci Cancelliere.

In Firenze 1767. nella Stamp. Granducale.



MEdiante il presente avviso, stato approvato, ed ordinato da S. A. R. il nostro Clementissimo Sovrano, si rende noto al Pubblico di questa Dominante, che passato il mezzo giorno d'ogni Martedì non si riceveranno più dall'Ufizio di questa Posta alcuna lettera diretta nell'alta, e bassa Germania, Lorena, Fiandra, Olanda, Inghilterra ec. Milano e suo Stato, ne' Griggioni, e Svizzeri, a Ginevra, Mantova, Modena, Parma ec. Bologna ec. Pisa, Livorno, e Lucca ec.

Siccome passate le ore otto dopo il mezzo giorno quelle dirette a Roma, Napoli, in Sicilia, a Siena, Pisa, Lucca, Livorno, Prato, Pistoja, Lunigiana, San Miniato, San Gimignano, Massa, Sarzana, Genova e suo Stato, e nella Spagna ec.

Così pure passato il mezzo giorno d'ogni Sabato le lettere dirette nell'alta, e bassa Germania, Lorena, Fiandra, Olanda, Inghilterra ec. a Milano e suo Stato, ne' Griggioni, e Svizzeri, a Ginevra, Mantova, Modena, Parma, Bologna ec.

Come altresì passate le ore otto dopo il mezzo giorno quelle dirette a Pisa, Livorno, Lucca, Prato, Pistoja, Arezzo, Cortona, Perugia, e loro strade, a Siena, a Roma, nella Marca, Ancona, a Bologna, Ferrara, ed in tutto quell'adiacente Stato Pontificio, come anche a Venezia, e suo Stato ec.

Dall'Ufizio Gran Ducale della Posta di Firenze li 21. Luglio 1767

Magnif. Nostro **V**olendo la clemenza di SUA ALTEZZA REALE NOSTRO SIG. che in avvenire il Pane che si dà ai Carcerati Segretanti nei rispettivi Tribunali Foranei sia regolato sul peso, e non sul quantitativo della moneta, e che precisamente vengano loro somministrate once ventotto di Pane il giorno a testa; Perciò di espresso comandamento della R. A. S. ordiniamo tanto a Voi, che a' Giudicenti di codesto Territorio che procuriate d' ora in avanti che venga distribuito a tali Carcerati Segretanti detto Pane nella sopra divisata quantità d' once ventotto per ciascheduno; E se l' importare del costo di detto Pane impedisse di farsi loro le provviste dell' altre cibarie, che sogliono farsi dare dagli Ossi, o dal Bargello a titolo di alimenti, e che gli vengono tassati a ragione di soldi sedici il giorno a testa, ci avviserete quale sbilancio vi possa essere, e che supplemento vi occorra acciò continuino ad avere i consueti alimenti, coll' accrescimento del peso del Pane come sopra ordinato.

Dell' importare della spesa di detto accrescimento di Pane dovrà tenersene nota, e registro, per esserne rilevati dagl' istessi Carcerati qualora abbiano Beni sopra dei quali possa ottendersene il rimborso, o per doverse ne repartire la spesa sopra la Comunità, o Potestaria o Vicariato con la medesima regola già stabilita per il rimborso delle spese dei malfattori; mentre però non vi siano luoghi Pii che o per Istituto, o per altri ordini facciano la caritativa somministrazione del Pane a simili Carcerati, nel qual caso obbligherete i medesimi a far detta spesa.

E siccome ci sono spesse volte venuti dei ricorsi che siano trascurati i necessarj alimenti ai Carcerati che si trovano nelle pubbliche Carceri, o per ragione delle difese, o per condanna, o per debiti pubblici; perciò in tale occasione vi ordiniamo ancora che a simili Carcerati sia dato tanto Pane il giorno, quanto sia sufficiente al loro mantenimento, da posarsi tale spesa sopra gli avanzi dei Luoghi Pii Laicali, detratta la soddisfazione dei loro obblighi, e non vi essendo Luoghi Pii Laicali, o che non fossero in forze di fare questa somministrazione caritativa, dovrà posarsi sopra la Potestaria, o Vicariato, alla riserva di quelli che per debiti privati dovessero di ragione esser mantenuti in Carcere dai loro Creditori, i quali se non fossero da questi mantenuti in Carcere, dovranno essere sovvenuti come sopra con detto Pane proporzionato al loro giornaliero campamento, le di cui spese dovranno esser rifatte dai suddetti loro Creditori alla Comunità, Potestaria, o Luogo Pio che glie lo somministrasse.

Incarichiamo in oltre ciascheduno Jusdicente ad invigilare, e stare attento conforme all' obbligo preciso del loro Ufizio, che la suddetta somministrazione di Pane segua in effetto nella suddetta quantità, e qualora ne avanzassi, l' avanzo sia messo in conto della porzione del giorno seguente, e che non vi si faccia da chi soprintende alla Custodia dei Carcerati qualche illecito traffico, e guadagno in pregiudizio dei Carcerati medesimi, e delle Comunità, Potestarie, Vicariati, e Luoghi Pii, che ne dovessero soffrire l' aggravio: e qualora a ciò venisse contravvenuto vi obblighiamo a darcene subito avviso, perchè altrimenti ne dovrete rendere stretto conto alla REALE ALTEZZA SUA, e chiunque a ciò cooperasse farà severamente punito. Registerete a codesti Libri pubblici la presente, con lasciarla in consegna ai Vostri successori, e con portare la fede di tale consegna al Magistrato Nostro quando verrete a rimettere l' Ufizio. Eseguite, rispondete, e Dio vi guardi.

Firenze 29. Luglio 1767.

*Nove Conservadori della Giurisdizione,
e Dominio Fiorentino.*

Pervengono giornalmente dei reclami al Magistrato Nostro intorno all'abuso introdotto in più, e diversi luoghi del Gran-Ducato, nei quali si fanno lecito più, e diverse Persone di tenere dentro il recinto delle Mura in Case contigue ad altre Abitazioni gli Maiali, Castrati, Agnelli, ed altri Animali, che col fetore delle loro immondezze cagionano un grave pregiudizio alla salute contro le buone disposizioni, e Leggi di Sanità.

Siccome si è reso ancora insoffribile l'abuso di coloro, che senza verun riguardo alla pubblica salute, si fanno lecito di far masse di litame, e di altre immondezze, e di lasciare scorrere per le pubbliche Piazze, Strade, e Vicoli di qualunque Città, Terra, e Castello Acque putride, e fetenti di qualunque sorte, il tutto contro le Leggi, ed Ordini veglianti del nostro Tribunale.


E volendo il Magistrato Nostro rimediare efficacemente a simili contravvenzioni, ed abusi, e provvedere all'esatto adempimento del disposto dalle nostre Leggi, e specialmente dalla Circolare de' 29. Novembre 1712.; Perciò gli ordiniamo, che subito ricevuta la presente nostra Circolare, faccia noto con pubblico Editto, che qualunque Persona solita tenere Maiali, Castrati, Agnelli, ed altri Animali, abbia quelli nel tempo, e termine di giorni tre levati, e rimossi dal recinto delle Mura di qualunque Città, Terra, e Castello, e Borgo del Gran-Ducato, con collocarli alla Campagna aperta, nè ardisca più in avvenire di ritenere dette sorti di Animali dentro il recinto delle Mura, e passato detto termine, e trovati detti Animali dentro il recinto suddetto, s'intendino caduti in commissum, con farsi vendere servat. servand. ec. per applicarsi il ritratto di essi per un terzo all'Inventore, o Accusatore segreto, o palese, ed il rimanente alla Cassa del Nostro Tribunale in sgravio delle spese; A riserva però di quegli Animali, che servono per uso dei Macelli, siccome di quelli, che sono per passo, che non s'intendano compresi nella presente proibizione, ai quali non doverà dare alcun impedimento.

Farà pure nell'istesso Editto pubblicamente notificare in sequela delle veglianti Leggi del Magistrato Nostro, ed in esecuzione del disposto dalla Legge generale de' 23. Novembre 1657. non esser lecito a veruna persona sotto qualunque pretesto di far masse di litame, ed altre immondezze, ne di lasciare scorrere per le pubbliche Piazze, Strade, e Vicoli di qualunque Città, Terra, Castello, e Borgo del Gran-Ducato Acque putride, e fetenti, Pozzi neri, e simili, che sono di un grave pregiudizio alla pubblica salute, che può restar danneggiata dalle putride esalazioni delle suddette materie; E i Trasgressori alla presente determinazione, oltre all'esser tenuti, ed obbligati a far nettate, e levare a tutte loro spese dette materie, incorreranno nella pena di ducati dieci, da applicarsi come sopra per un terzo all'Inventore, o Accusatore segreto, o palese, ed il restante alla Cassa del Nostro Tribunale di Sanità, in sgravio delle spese, con più l'arbitrio del Magistrato Nostro.

Eseguisca dunque puntualmente, e dia gli ordini opportuni a chi occorre, acciò sia invigilato, perchè restino adempite le presenti nostre determinazioni relative alle veglianti Leggi del Magistrato Nostro, con ragnagliarci del suo operato, e il Signore Dio la felicità.

Dalla nostra solita Residenza li Agosto 1767.

*Gli Ufficiali di Sanità
di Firenze.*



LXXXI.

E D I T T O.

Adi 13. Agosto 1767.




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione dei benigni Rescritti di SUA ALTEZZA REALE del dì 8. Aprile, e 5. Agosto 1767. fanno pubblicamente noto, e riducono a memoria, come per il Bando del 1704. che ha il titolo di rinnovazione delle Leggi in materia di Vino ec. resta riservata ai soli Grecaioli la vendita de' Vini greci, Malvagia, e altri Liquori, o siano Vini generosi forestieri, con espressa proibizione di vendere i medesimi rispetto a ogn' altro che non fosse descritto come Grecaiolo ai Libri dell' Ufizio del Sale.

Che però inerendo a detti Rescritti dichiarano, ordinano, e comandano che in avvenire nessuna persona, eccettuato i Grecaioli, ardisca sotto qualunque pretesto, o quesito colore vendere nella Città di Firenze Vini greci, Malvagiè, e altri Liquori, o siano Vini generosi forestieri ancorchè in piccola quantità, alla pena in caso di trasgressione di lire cinque per ogni fiasco, o altra minor misura di detti Vini venduti, e della perdita dei medesimi, e in oltre di scudi dieci per ciascuna volta, da applicarsi secondo il disposto di detta Legge del 1704. la quale eccettuate le cose di sopra espresse resti nel suo antico vigore, e tutto mand. ec.

Pier' Antonio Brandi Segretario,

In Firenze. L'Anno 1767. nella Stamperia Granducale.



LXXXII.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Volendo Noi estendere gl'Atti della Nostra Clemenza verso i Soldati delle Nostre Truppe, che fin' a questo presente giorno hanno disertato da' rispettivi loro Corpi, accordiamo ai medesimi, quando però siano Nostri Sudditi Originarij, o domiciliati ne' Nostri Stati, un general Perdono, e la libera facoltà di ritornare, e restare nel Gran-Ducato senza timore di ricevere veruna molestia, comprendendo anche tutti quelli, che avessero prestato alla lor deserzione assistenza, aiuto, e consiglio.

Dichiariamo però rispetto a quelli, che oltre ad aver disertato avranno commesso qualche altro delitto, che il presente Nostro grazioso Indulto non dovrà loro giovare se non per sottrarli unicamente dalle pene, che meriterebbero per motivo della deserzione, ma non già da quelle, nelle quali saranno incorsi per gli altri delitti da loro commessi, per i quali lasciamo a i Nostri Tribunali di procedere a forma delle Leggi veglianti, come se tali delinquenti non fossero mai stati arrolati nelle Nostre Truppe. E tutto non ostante, ec.


Dato in Firenze li 27. Agosto 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

FRANCESCO SIMINETTI.

In Firenze l'Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.



LXXXII



L' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Senator Marchese Ferdinando Incontri Soprintendente de' Monti, Senator Gio: Batista Uguccioni Soprassindaco de' Nove, Alessandro Guadagni Provveditore delle Decime Granducali, e Giuseppe Pelli Segretario della Pratica di Pistoia, in questa parte come specialmente Deputati da SUA ALTEZZA REALE in esecuzione di Benigno Motuproprio del dì 4. del corrente Mese d' Agosto, fanno pubblicamente bandire, e notificare, che per universale beneficio della Toscana, e del Commercio, SUA ALTEZZA REALE ha ordinato che si proceda a restaurare, e rendere più facile la Strada, che a traverso della Montagna di Pistoia porta al Confine del Ducato di Modena.

E siccome le Comunità che dovrebbero supplirvi non sono capaci di soffrire da per se sole tutta la spesa che può bisognarvi; Quindi è che per minor aggravio delle Comunità predette, ed in vista del vantaggio, che è per risultarne all' Universale, la REALE ALTEZZA SUA ha risoluto che si devenga ad una Imposizione straordinaria, da posarsi per questa volta solamente sopra le Rendite degli Effetti descritti alle Decime Granducali, e del Contado, e all' Estimo di tutte le Comunità sottoposte alla Giurisdizione del Magistrato de' Nove, e della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, come pure sopra quelle delle Case di Livorno, e dei Luoghi di Monte di questa Città.

Dovrà per tanto quest' Imposizione esigersi in due Anni, da incominciare dal dì primo Dicembre 1767. sopra le rendite sopraddette, a ragione di tre per Cento l' Anno, in tante Rate rispettive, e secondo le scadenze de' tempi, ne' quali si devono, e soglionsi fare i pagamenti ordinarj, agli Ufizj predetti, al qual' effetto i Camarlinghi non faranno le Ricevute di saldo de' pagamenti delle Tasse ordinarie dovute agli Ufizj sopraccennati, se prima non resteranno saldate da ciaschedun Debitore le Rate dell' Imposizione predetta.

Dovranno restar compresi in questa Imposizione tutti gli Effetti, e Rendite della natura sopraccennata, appartenenti a qualunque persona benchè forestiera, ed esente per qualsivoglia titolo, e Privilegio, ancorchè fosse fondato sul numero dei dodici figliuoli, o per qualunque altro, di cui occorresse fare special menzione.

E solamente saranno eccettuati i Beni descritti all' Estimo delle Comunità esistenti nelle Cancellerie di Fivizzano, e Castiglion del Terziere, e quelle delle Contee, le quali dovranno dispensarsi dalla spesa della Strada sopra citata.

E nel caso, che insorgesse qualche Controversia, sarà questa risolta dalla loro Deputazione, la quale resta autorizzata dalla REALE ALTEZZA SUA a fare tutte quelle dichiarazioni che occorressero intorno all' Imposizione suddetta, col Voto dell' Illustrissimo Signore Luogo Tenente Fiscale Ippolito Scaramucci Deputato da SUA ALTEZZA REALE per loro Assessore.

Dato in Firenze il dì 28. Agosto 1767.

Giovanni Pandolfini Cancellier Maggiore de' mand.

In Firenze l' Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.

Magnifico Nostro. **E**ssendosi contentata S. A. R. con suo Motuproprio del dì 4. Agosto stante di comandare per universale beneficio della Toscana, e del Commercio, che si proceda prontamente a restaurare, e render più facile la strada, che a traverso della Montagna di Pistoia, porta al Confine del Ducato di Modena, vuole perciò, che siccome le Comunità che dovrebbero supplirvi, non sono capaci di soffrire tutta la spesa che può bisognarvi, così per minore loro aggravo, ed in vista del vantaggio, che è per risultarne all' universale, debba restar supplito alle spese perciò necessarie con un Imposizione straordinaria, da posarsi per questa volta solamente sopra le rendite degli Effetti descritti alle Decime Gran-Ducali, e del Contado, e all' Estimo di tutte le Comunità sottoposte alla Giurisdizione del Magistrato de' Nove, e della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, come pure sopra quelle delle Case di Livorno, e dei Luoghi di Monte di questa Città. Ha inoltre comandato la R. A. S. con detto Motuproprio, che questa Imposizione si esiga in due Anni, da incominciare il dì primo del prossimo mese di Dicembre 1767. sopra le rendite sopraddette, a ragione di tre per cento l' Anno, in tante rate rispettive, e secondo le scadenze dei tempi, nei quali si devono, e soglionfi fare i pagamenti ordinari agli Ufizi pre-detti, a riserva delle rendite de' Beni descritti all' Estimo delle Comunità sottoposte al Magistrato de' Nove, e della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, che per contenere molte Persone povere, e per altri giusti riflessi, si è degnata la Clemenza di S. A. R. di ordinare, che paghino secondo il solito alla ragione di due, e mezzo per cento l' Anno, in conformità di quello hanno pagato in occasione di altre simili antecedenti Imposizioni, che non porterà alcuna variazione dal pagato fin qui; eccettuati solamente i Beni descritti all' Estimo delle Comunità esistenti nelle Cancellerie di Fivizzano, e Castiglion del Terziere, e quelli delle Contée, le quali sono rimaste dispensate dalla spesa della strada sopraddetta. Sarà dunque vostra cura di farne l' opportuno reparto, e considerare detta Imposizione, come parte delle spese Universali, per le quali Voi ben sapete, che i Descritti non hanno godimento alcuno; sicchè doveranno concorrere generalmente alla pari tutti i possessori de' Beni descritti agli Estimati di dette Comunità, benchè fossero forestieri, ed esenti per qualsivoglia titolo, e privilegio, ancorchè fosse fondato sul numero de' dodici figliuoli, o qualunque altro, di cui accorresse farne special menzione, a forma dell' Editto del dì 28. Agosto 1767. di cui ve ne mandiamo un Esemplare.

Per vostra Istruzione poi è necessario che sappiate dovere ancora le Comunità pagare la loro rata dell' Imposizione per i Beni propri che tengono a loro conto, o che hanno affittati, giacchè per quelli che hanno dato a livello, sarà a peso de' livellari medesimi, a tenore degli ordini del Magistrato de' Nove, avvertendo, che nei livelli, dove possa cadere qualche disputa, deve corrispondere per questa Imposizione chi ha pagato fino adesso gli altri pesi reali, salve le ragioni, che potessero avere per esserne reintegrati.

Da detta Imposizione devono onninamente rimanere esenti i lavoratori per la parte Colonica, e tutti quelli che fossero tassati a testa, per non aver beni all' Estimo.


La riscossione di detta Imposizione dovrà essere a carico, e schiena de' Camarlinghi di dette Comunità, e questi saranno obbligati di fare i pagamenti alla Cassa del Magistrato de' Nove in tre paghe, e nell' istesso tempo, che si fanno le altre rimesse per il Chiesto del Magistrato suddetto: perlochè farete rinnovare ai suddetti Camarlinghi per l' importare di detta Imposizione, e ai loro Mallevadori, l' opportuna obbligazione, per cui non vi è permesso di ricevere emolumento di sorte alcuna, come pure i detti Camarlinghi doveranno servire gratis, e contentarsi dei soliti stipendi, ed emolumenti che ritirano per conto delle altre esazioni, senza ritirare neppure l' emolumento de' due soldi per la ricevuta.

Non mancherete pertanto di eseguire puntualmente i nostri Ordini, con darci avviso della ricevuta della presente; E Dio vi guardi.

I Deputati sopra l' Imposizione della Strada Pistoiese.

Gio. Pandolfini Cancellier Maggiore.

Dalla Residenza dell' Ufizio de' SS. Nove 28. Agosto 1767.



Adi 10. Settembre 1767.



PER parte degl' Illustrissimi Signori Deputati sopra l' Arte della Lana della Città di Firenze, ed in virtù di Decreto del Magistrato loro del dì 4. Settembre 1767. si notifica a tutti i Lanajoli, Fondachi, e qualunque altra persona di detta Città di Firenze che fabbrichi, o tenga a vendere Pannina come SUA ALTEZZA REALE si è degnata approvare con suo Benigno Rescritto del dì primo Luglio 1767. la variazione del Marchio di Finito solito apporsi dalla lor' Arte a tutte le Pannine fabbricate in Firenze ritrovate ammissibili dai Periti a ciò deputati, onde dal dì primo Novembre prossimo 1767. in avvenire farà ridotto il suddetto Marchio di Finito alla sola Impronta dell' Arme dell' Arte medesima da una parte, e dall' altra del Giglio, e perciò i Ministri della Dogana, e Porte di detta Città di Firenze non ammetteranno al godimento dei soliti privilegj, ed esenzioni accordati alle Pannine fiorentine, se non quelle che troveranno marchiate con detto nuovo Marchio, l' Impronta del quale dal detto dì primo Novembre prossimo in avvenire unicamente sarà attesa.

Dichiarando però che tutte quelle Pannine che i medesimi si ritroveranno nei loro Negozi già marchiate di Finito potranno liberamente continuare a tenersi nelle loro Botteghe, ed esitarsi nella sola Città di Firenze con i vecchi Marchi fin' ora usati, ma volendone estrarre qualche Pezza, o taglio fuori di essa Città saranno tenuti, ed obbligati venire all' Arte per far togliere alle medesime dai loro Marchiatori il vecchio Marchio, ed apporre il nuovo, quale in tal caso sarà dato senza alcuna spesa, e tutto ec. acciò ec.

Francesco Gozzi Cancelliere.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Essendoci noto quanto sieno pregiudicia-
li, e gravose al pubblico le tasse, e
privative imposte sopra la fabbricazio-
ne, e vendita del pane, e volendo prov-
vedere al sollievo dei Nostri amatissimi
Sudditi, Ci siamo determinati a conce-
dere diverse facilità ed esenzioni non solo

sopra la fabbricazione, vendita, e trasporto del pane,
ma ancora sopra la vendita, trasporto, e commercio
dei grani, biade, e farine, che desideriamo con tutti
gli espedienti possibili di favorire, e di animare a bene-
fizio della coltivazione dei nostri Stati.

Vogliamo per tanto, che in avvenire si osservino i
seguenti Ordini, non ostante qualunque legge, ordine, o
statuto emanato dai Nostri Antecessori, o da Noi medesi-
mi nei passati tempi, e non ostante qualunque uso, e con-
suetudine sino al presente osservato dai Tribunali di Abbon-
danza, o di Grascia in qualsivoglia Città, Terra, o Co-
munità del Gran-Ducato, alle quali disposizioni, e consue-
tadini in tutto ciò che si trovano contrarie alla presente
Nostra volontà, intendiamo, che sia pienamente derogato.

I. Ordiniamo, che la Tassa del segno, o sia bollo
sopra il pane tanto fine, che venale, tanto di grano, che
di biade, sopra le farine d' ogni genere, e sopra i pastumi,
restì generalmente abolita per tutto il Gran-Ducato.

II. Nei luoghi del Nostro Gran-Ducato sottoposti
alla tassa del macinato, sopprimiamo tutto l'aggravio
detto della polizza, che si posa sopra il pane dei forni
pubblici, o sia fine, o sia venale, o sia di grano, o sia di
biade, e sopra le farine, e pastumi d' ogni genere, e
annulliamo tutte le privative concesse agli Appaltatori,
e Proventuarj di detta polizza, e bollo.

III. Intendiamo parimente, che restì abolito ogni
provento di forni, e diritto di canove, tanto regio, che
comunitativo che ridondasse in aggravio sopra il pane,
e pastumi, come pure qualunque provento, o privativa
di cuocere, e vendere castagne cotte, e farina di qualun-
que genere, di modo che sia libero a chiunque il traspor-
tare da un Territorio all' altro, e il vendere i generi
suddetti, senza che soffra alcun dazio nè il minimo
impedimento.

IV. Ci riserviamo di provvedere con Regolamenti
particolari al servizio delle nostre Città di Firenze, Sie-
na, Pisa, Livorno, e Pistoia, che rispettivamente a te-
nere delle circostanze locali richiedono ordini in qual-
che parte diversi, nelle quali Città non potrà introdursi
alcuna sorte di pane fabbricato fuori di esse senza pagare
alle porte una gabella di danari otto per libbra, fer-
ma stante l' esenzione da ogni gabella per la sortita del
pane dalle Città sopraddette.

V. Sarà libero a ciascheduno di aprire bottega di
fornaio col darli prima in nota al Giudicente, e Gra-
scieri locali senza pagare tassa veruna, e senza obbligo
di prendere lo spiano in verun tempo dall' Abbon-
danza, ma dovrà ciascuno bene, e fedelmente esercita-
re il mestiero, con sottoporre il suo forno, botteghe,
e magazzini alle visite del Giudicente, e Grascieri lo-
cali, e con obbligo di servire il pubblico nei casi urgen-
ti; al quale effetto niuno potrà lasciare il mestiero del
fornaio una volta principiato, senza averlo notificato al
Giudicente, e Grascieri almeno un mese avanti.

VI. Si faranno tre classi di pane, cioè pan venale di
puro grano, pan coperto di puro grano, e pan fine.

VII. Il pane venale dovrà regularsi a scaletta, con va-
lu-

lutate l'estrazione, che il fornaio ne può fare da ogni stato di grano, secondo la qualità, e peso che si osserverà nei grani che più comunemente compariscono sopra i rispettivi mercati; E sopra tale estrazione dovrà il Giudicante con i Grascieri locali assegnare il prezzo, e peso al pan venale, aggiugnendo al prezzo del grano quelle spese, che sono indispensabili, secondo le circostanze, e consuetudine dei luoghi, e comprendendo in tali spese un discreto guadagno per il fornaio, senza permettere, che in verun tempo, nè per qualunque pretesto sia aggiunto sopra detto prezzo del pane verun altro aggravio.

VIII. Il prezzo del grano si prenderà dai registri del mercato del luogo, o in mancanza, del mercato più vicino; avvertendo, che non debbono per quest'effetto considerarsi i primi prezzi dei grani da seme, e dei grani gentili, ma debbono prendere i prezzi de' grani grossi, e mischiati di mezzana qualità, come è stato sempre solito, e che di tutto il risultato dei prezzi corsi in un mese sopra detti generi si deve formare un adeguato, che dia regola alla vendita del pane del mese susseguente, e così successivamente procedere ogni mese a ritoccare la scaletta del pane, sopra il prodotto dei prezzi dei mercati del mese passato.

IX. Pubblicato che sia il peso della piccia del pan venale, che dovrà sempre essere di puro grano, il peso del pane coperto resterà subito tariffato, perchè dovrà essere sempre più pesante sei once per piccia del pan venale.

X. Il pan fine dovrà esser più leggero di peso del pan venale a propozione della sua maggiore, o minore raffinazione, e non avrà limite di prezzo, potendo venderli da ciascheduno a misura della sua migliore fabbricazione.

XI. Il pan venale sarà fabbricato a fila, o a picce di soldi otto per piccia, e bollato; e il pan coperto sarà fabbricato alla tonda, e similmente bollato; e il pan fine, sarà fabbricato alla tonda, o in coppiette, o in qualunque figura fuori che a fila, e sarà lasciato senza bollare.

XII. Ogni fornaio sarà obbligato a fabbricare due specie di pane, ed esserne provveduto a sufficienza; cioè pane venale di tutto grano, e quello che si chiama coperto parimente di tutto grano.

XIII. Il pane di biade mescolato, o non mescolato con grano, potrà fabbricarsi privatamente per uso proprio; ma non potrà venderli senza Nostra speciale permissione, e sarà proibito ai fornai il tenere senza la detta licenza farina di biade di qualunque sorte nelle loro botteghe, e magazzini; e nel caso che venga permesso fabbricare pane di biade, dovrà questo essere sempre maggiore di peso del pane di tutto grano chiamato coperto.

XIV. Chiunque trasgredirà agli Ordini sopra espressi, se si tratterà della qualità, e peso del pane, cada in pena di scudi dieci, e perdita del pane; se si tratterà della figura, e di altre cautele ordinate di sopra, cada in pena di scudi cinque, e perdita del pane, e se si tratterà di mancanza di provvisione, e di spiano giornaliero, cada in pena di scudi venticinque; ed in caso di recidiva abbia luogo l'arbitrio di chi dovrà giudicare, da estendersi anche alle pene affittive di corpo secondo la qualità dei casi, e delle circostanze. E l'istesso arbitrio avrà luogo per tutte le altre minori trasgressioni, purchè la pena non ecceda la perdita della roba, e gli scudi cinque per la prima volta. Le pene pecuniarie si applicheranno per un terzo al Fisco, per un terzo al Magistrato, o Giudice che condannerà, e per il rimanente all'accusatore, e il pane doverà distribuirsi ai poveri.

XV. Niuno potrà apportare il minimo impedimento ai trasporti del pane da un Territorio all'altro, nè alla rivendita del medesimo in qualunque Territorio; purchè nelle due classi di pane bollato si osservi la tariffa del luogo dove segue la rivendita.

XVI. Questa osservanza della tariffa si deve intendere, che obblighi i venditori del pane bollato a non vendere a peso inferiore a quello assegnato dal Giudicante, e Grascieri del luogo, con dichiarazione, che sarà sempre in libertà di ciascheduno di vendere il pane bollato di peso maggiore della tariffa vegliante.

XVII. Per incoraggiare sempre più l'Agricoltura, e il Commercio dei grani, e biade, Vogliamo, che nell'interiore dei Nostri Stati sia libero a tutti il comprare, e vendere questi generi, derogando a tutte le Leggi proibitive dell'incette, e permettendo che possa farsi in questa materia ogni lecita contrattazione; siccome che i detti grani, e biade possano in qualunque luogo conservarsi in fosse, e magazzini per tutto quel tempo, che quelli che hanno la disposizione di tali generi, stimeranno di loro interesse senza essere sottoposti a molestia alcuna.

XVIII. Permettiamo altresì, che i grani, biade e loro farine possano trasportarsi liberamente da un Territorio all'altro del Nostro Gran Ducato, senza che per qualunque motivo si possa dai Giudicanti dei Territori, onde detti grani, biade, e farine partono, e da quelli dove transitano, apportare, nè permettere, che altri apporti il minimo impedimento al libero Commercio di tali generi, nè soggettare i Conduttori a veruna dichiarazione, o formalità.

XIX. E per maggior facilità di detti trasporti, abolischiamo qualunque gabella, tanto regia, che comunitativa, o di sortita, o di introduzione da un Territorio all'altro, o di transito sopra i detti grani, biade e loro farine, eccettuando le solite gabelle dove sono stabilite alle porte delle Città.

XX. Abolischiamo similmente ogni gabella di sortita dai Nostri Stati d'ogni genere di grani, biade, e farine nei tempi che sarà permessa la loro estrazione, salvo l'obbligo di prendere il Manifesto opportuno dalle rispettive Dogane, e di registrarlo all'ultima Dogana, per cui sortirà dallo Stato, senza altro pagamento, che dei soliti emolumenti per il registro.

XXI. Abolischiamo in oltre ogni gabella d'introduzione di grani, e biade forestiere, ogni qual volta il grano del paese passi il prezzo di lire quindici il sacco, a dichiarazione del Magistrato Soprintendente all'Annona, con che i grani, che s'introducono per la via di mare, non s'intendino esenti dal solito Stallaggio, nè dal registro all'Ufizio de' grani di Livorno, al qual registro si sottoporranno alle rispettive Dogane di frontiera anche i grani, e biade che s'introducono per la via di terra. Ma quando i prezzi del grano del paese saranno sotto il detto limite di lire quindici, Vogliamo, che i grani, e biade forestiere tanto per la parte di terra, che di mare sieno sottoposti alla gabella d'introduzione, e paghino i grani trenta soldi il sacco, e le biade venti soldi il sacco, col qual pagamento potranno inoltrarsi per tutto lo Stato senz'altro aggravio, come se fossero grasse nostrali. Intendiamo per altro di lasciare nel piede presente tutte le gabelle di puro transito, senza veruno accrescimento sopra le grasse forestiere, che s'introducano per sortir fuori de' Nostri Stati, con che sieno dati gli opportuni riscontri, per sicurezza di detta sortita.

XXII. L'estrazione dei grani, e biade, e loro farine da' Nostri Stati, sarà permessa tanto per terra, che per mare, sino a tanto, che il prezzo del grano del paese non arriverà per adeguato a lire quattordici il sacco; e in tal tempo sarà permessa l'estrazione delle biade, castagne, e loro farine, qualunque sia il loro prezzo.

XXIII. Quando il prezzo dei grani del paese sarà giunto al detto limite di lire quattordici il sacco, in tal caso cesserà subito la facoltà di estrarre non solo il grano,

no, ma qualunque sorta di biade, e farine, qualunque sia il loro prezzo.

XXIV. Dal detto limite imposto per l' estrazione, Vogliamo, che resti eccettuata la provincia inferiore dello Stato Senese, alla quale abbiamo concessa l' estrazione illimitata col Nostro Motuproprio del dì 8. giugno di questo presente anno tanto per terra, che per mare dei grani, e biade nell' istessa Provincia raccolti, con espressa dichiarazione però, che nel tempo, che ne resta proibita l' estrazione nelle altre parti del Gran-Ducato, i grani, e biade nostrali non possano accostarsi alla linea del Confine di detta Provincia, senza le cautele comandate nel presente Editto, sotto le pene comminate agli Estrattori.

XXV. Nel caso di proibita estrazione, niun Magistrato, o Ministro averà facoltà di concedere l' estrazione di grani, e biade per qualunque minima quantità, e nemmeno con pagamento di qualunque gabella.

XXVI. Per fissare il prezzo come sopra destinato a stabilire la permissione, o la proibizione dell' estrazione, si prenderanno continuamente i prezzi dei Mercati di Pisa, Pontadera, Empoli, Firenze, Prato, Borgo S. Lorenzo, Montevarchi, Arezzo, Cortona, Sinalunga, e Siena, e si manderanno originalmente a Firenze settimana per settimana alla Congregazione, che presiede alla pubblica Annona, dove si formeranno gli adeguati di ciaschedun Mercato, e l' adeguato generale di ciascheduna settimana, e quando l' adeguato generale di due settimane consecutive giunga al limite come sopra prescritto alla permissione dell' estrazione, la detta Congregazione con una notificazione circolare ai Giudicenti provinciali, e alle Dogane pubblicherà la proibizione; siccome viceversa nel caso, che detti prezzi colla predetta regola degli adeguati di due settimane sopra i medesimi Mercati si riconoschino diminuiti, pubblicherà con lo stesso avviso circolare ai Giudicenti, e alle Dogane la permissione dell' estrazione in vigore della presente Legge.

XXVII. Nel tempo di proibita estrazione, chiunque estrarrà, otenterà di estrarre grani, o biade, e loro farine, caderà in pena della perdita delle medesime, e delle bestie, e istrumenti sopra i quali fossero caricate, e di più dell' arbitrio di chi doverà giudicare, da estendersi alla pena dei pubblici lavori, confino, e pecuniaria, secondo la qualità dei casi, e delle persone, e nell' istessa pena incorreranno quelli, che dessero aiuto, consiglio, e favore in qualsivoglia modo a tali estrattori.

XXVIII. Il valore delle predette cose confiscate, e le dette pene pecuniarie si applicheranno per metà all' Accusatore segreto, o palese, per un quarto al Giudice che condannerà, e per un quarto al Fisco.

XXIX. Nei predetti casi, o tempi di proibita estrazione resterà vietato a qualunque persona l' accostarsi colle grasce comprese nella detta proibizione a tre miglia per ogni parte verso i Confini del Nostro Gran-Ducato, e verso quelli della provincia inferiore dello Stato Senese, e chi averà necessità d' introdurre grasce nello spazio compreso in dette tre miglia dovrà avere presso di se la licenza in scritto del Giudicante dalla di cui giurisdizione si è partito, la qual licenza farà riscontrare all' ultima Dogana, e presenterà in fine al Giudicante Civile del Territorio di Confine, dove vuole introdurre, appresso del quale darà riscontro della loro destinazione, e della persona a cui sono state consegnate, che dovrà essere un suddito, e abitante nello spazio di dette tre miglia, e dovrà sempre rispondere a detto Giudicante locale della consumazione di dette grasce nello Stato.

XXX. Tali licenze doveranno darli gratis, e non potranno negarsi quando sieno destinate per l' interiore dello Stato, e quando le persone de' Conduttori sieno suddite, e si daranno coll' obbligo della reversione, cioè

di riportare in un tempo discreto l' attestato del Giudicante del luogo dove le grasce sono destinate, che dichiarerà essere state le medesime vendute al pubblico mercato, e lasciate in potere di persone suddite, ed ivi abitanti.

XXXI. E perchè in alcuni luoghi della giurisdizione di Pisa, del Vicariato di Pescia, di Vicopisano, e Valdarno di sotto sono apposti i termini per impedire l' estrazioni, Comandiamo, che in detti, ed altri luoghi dove fossero apposti i termini resti vietato a ciascheduno di passare i medesimi verso il confine di Stati alieni nella situazione in cui si trovano, e dove non sono termini stia ferma, ed abbia luogo la proibizione di accostarsi al confine a tre miglia come sopra si è detto.

XXXII. E similmente ordiniamo, che ne' Territori di Confine dentro i detti termini, o rispettivamente dentro le tre miglia chiunque vuole trasportare grasce, in altre Provincie del Gran-Ducato sia obbligato a denunziare al Giudicante Civile della Potestaria di confino il luogo dove vuole trasportarle, e a prendere dal detto Giudicante una licenza, che dovrà sempre accompagnare le grasce, e presentarsi alla Dogana di dove partono, e in fine presentarsi all' altro Giudicante Civile del luogo, dove sono destinate, d' avanti al quale dovrà giustificare di avere eseguito la destinazione, e ottenere il predetto attestato di reversione.

XXXIII. I Conduttori, che saranno trovati dentro il detto spazio delle tre miglia senza dette licenze, o che mancheranno all' obbligo dell' attestato di reversione saranno puniti irremissibilmente per estrattori.

XXXIV. Coll' istesse cautele delle licenze coll' obbligo della reversione potranno i grani dei Nostri territori marittimi essere portati per tutto il Nostro littorale da un luogo all' altro purchè si consegnino sotto l' ispezione del Giudicante del luogo dove si portano; Non s' intendono però sottoposti a tali cautele, e licenze i grani, e biade raccolti nella Maremma Senese, de i quali abbiamo permesso come sopra in ogni tempo l' estrazione.

XXXV. Sotto la permissione, e rispettiva proibizione dell' estrazione nei casi, e tempi sopra determinati ai Cap. XXI. e XXII. cadono i grani, biade, castagne, e loro farine, legumi, risi, e qualunque sorte di grasce da macine.

XXXVI. Del pane, e biscotto permettiamo in ogni tempo l' estrazione senza gabella.

XXXVII. Del Vino permettiamo in ogni tempo la libera estrazione pagate le solite gabelle.

XXXVIII. Per l' olio, bestie, legne, carbone, e altri generi compresi nella Legge generale dell' Abbondanza dell' anno 1697, al Cap. I. Ci riserviamo di provvedere con regolamenti a parte, non intendendo di fare sopra di essi per ora alcuna novità.

XXXIX. Proibischiamo a qualunque Rettore, Ufficiale, ed Esecutore di giustizia il gravare, o far gravare ferramenti, istrumenti, ed arnesi di qualunque sorte appartenenti all' agricoltura tanto per debito privato, quanto pubblico, fiscale, e dipendente da qualche trasgressione, sotto pena della nullità del gravamento, ed agli esecutori che graveranno di scudi dieci per ciascheduna volta.

XL. Nell' istesso modo resta proibito il gravare bovi da giogo, e il far catturare per i suddetti debiti le persone dei contadini nell' atto che lavorano con detti bovi.

XLI. Essendo cessata l' incumbenza, e l' elezione degli Abbondanzieri istituiti provvisionalmente col Nostro Editto del dì 15. Settembre 1766. Vogliamo, che i Magistrati di Grascia, e i rispettivi grascieri soliti eleggerli in ciascheduna Città, e Potestaria continuino a invigilare insieme col Giudicante al giusto peso, e alla buona qualità del pane, e degli altri viveri a forma degli Ordini,

dini, e Statuti locali, senza però mescolarsi a fare delle provviste di grani.

XLII. Per l'ufficio di Grasciere doveranno imborfarsi le persone principali del luogo, che sieno credute le più idonee, e se ne trarranno due, o più, secondo quello che è solito praticarsi per ciaschedun semestre, o altro termine consueto nei rispettivi luoghi. E tale imborfazione dovrà farsi dal Cancelliere di concerto col Giudicante colla previa partecipazione, e approvazione del Magistrato de' Nove, o di altro Magistrato a cui sieno sottoposte le Comunità delle rispettive Provincie.

XLIII. Averanno l'obbligo d' invigilare al regolamento dei mercati secondo l'Istruzioni, che a tale effetto riceveranno, affinchè non seguino inconvenienti.

XLIV. Averanno cura insieme col Giudicante, e Cancelliere che vi sia nel loro Territorio un numero di fornai, e farinaioli sufficiente alla popolazione del medesimo, avvertendo di reclutare altri quando il numero necessario venisse a mancare, e non permettendo che veruno lasci il mestiero in tronco, e specialmente quando il pubblico servizio dovesse patirne.

XLV. Doveranno star vigilanti sopra la vendita del pane massimamente in quei luoghi dove il fornaiolo si riducesse a essere solo, osservando, che abbia sempre provveduta la sua bottega di pan venale, e coperto, e che il popolo non resti defraudato nel prezzo, e nel peso, ma sia ben servito, con procurare anche occorrendo di fare aprire qualche altro forno, o di far venire a rivenderli il pane di altri Territori.

XLVI. Incarichiamo tutti i Giudicanti dello Stato Fiorentino a continuare a trasmettere ogni settimana alla Congregazione, che presiede alla pubblica Annona, o sia ai Protettori dell' Abbondanza di Firenze la nota dei prezzi dei grani, e biade, che saranno corsi nei mercati della loro giurisdizione, e tale obbligo estendiamo anche agli Ufficiali dell' Opera di S. Iacopo di Pistoia, al Magistrato dei Regolatori di Siena, al Governo di Grosseto, e al Giudicante di Sinalunga a fine che mediante la nota dei mercati nominati al Capitolo XXVI. la detta Congregazione possa formare l'adeguato generale per regolare la proibizione, o permissione dell'estrazione, e con questa unita alla notizia del corso degli altri mercati, resti meglio intesa dei prezzi che corrono generalmente nello Stato.

XLVII. Ci riserviamo di stabilire in Firenze una Congregazione, la quale dovrà soprintendere a tutti gli affari di Abbondanza, e di Grascia, con quelle facultà, giurisdizione, e prerogative, che stimeremo conveniente di attribuirgli per il miglior servizio; E frattanto Ordiniamo, che gli attuali Protettori dell' Abbondanza, gli Ufficiali, e Deputati di Grascia seguitino in Firenze ad esercitare le loro solite funzioni, ed invigilino al buon ordine nelle materie di loro competenza, e all'esecuzione della presente Legge nel rispettivo loro Dipartimento, e degli altri Ordini veglianti in quanto in questa non venga ad essi derogato.

XLVIII. E fuori della Città di Firenze, e per le altre Città, Vicariati, Capitanati, e Potesterie dello Stato Fiorentino incarichiamo dell'esecuzione della presente Legge, e della cognizione delle trasgressioni, e contravenzioni alla medesima i Magistrati, e Rettori ordinari del luogo, ai quali si appartiene in vigore delle ordinazioni, e consuetudini veglianti, compresa anche la Città, e Montagna di Pistoia, come pure Pontremoli, e suo Territorio.

II. Nella Città di Siena ne incarichiamo il Magistrato de' Regolatori, nel quale resta trasferita la giurisdizione del Magistrato dell' Abbondanza di detta Città a forma del Regolamento particolare che abbiamo determinato di fare.


L. In Grosseto il Magistrato de' Fossi, e Coltivazioni, e nelle altre Città, e luoghi dello Stato di Siena tanto della Provincia inferiore, che superiore i Magistrati, e Rettori ordinari, ai quali si appartiene in vigore degli Ordini veglianti, e tutto salve ne' rispettivi casi le partecipazioni, che dovessero farsi.

Il presente Editto dovrà cominciare ad avere il suo vigore, ed effetto dal dì primo del prossimo Ottobre. Dato in Firenze il dì 18. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendo Noi col Nostro Reale Editto del dì 18. del corrente dato un regolamento generale nella materia frumentaria in tutti i Nostri Stati, ed essendoci riservati di provvedere con un regolamento particolare a ciò che richiedono le circostanze locali della Nostra Città di Livorno, e suo Capitanato vecchio, Vogliamo, che vi si osservino le seguenti ordinazioni.

I. Avendo riconosciuto con l'esperienza quanto si oppongono al buon servizio del pubblico, e specialmente del basso popolo i privilegi, e diritti accordati dal contratto vegliante, e da alcune leggi, e consuetudini agli Appaltatori del pan fine, perciò in vista del pubblico bene, ed utilità, che abbiamo sommamente a cuore, Ci siamo determinati a sopprimere, ed abolire tale appalto, quale non ostante le condizioni del vegliante contratto Vogliamo che abbia il suo termine a tutto il dì 31. Dicembre 1767.

II. E per indennità delle casse interessate nel canone di detto provento; e nella risposta dovuta al Monte Redimibile, Ordiniamo, che dal dì primo Gennaio 1768. in avvenire tutta la farina di Grano macinata in Toscana, che entrerà in Livorno, deva pagare una nuova Gabella a ragione di un paolo il sacco, oltre quella che resta stabilita sulla detta farina negli altri luoghi del Gran-Ducato.

III. La detta nuova gabella si esigerà insieme con le altre dalla Dogana, quale ogni tre mesi dovrà darne conto, e rimetterne l'importate a' Rappresentanti, e Camarlingo del pubblico di Livorno, perchè venga erogata negli usi stabiliti.

IV. Il bollo del pane resterà abolito nel modo che generalmente è stato abolito per tutto lo Stato col detto Nostro Editto del dì 18. del corrente.

V. Ed in luogo e vece del bollo sarà accresciuta dal dì primo d' Ottobre prossimo in avvenire la gabella della fari-

na di grano di altri dieci soldi il sacco, ed il prodotto servirà per indennizzare le casse interessate in detta gravezza del bollo, a tenore delle liquidazioni, e dichiarazioni, che per tale oggetto saranno fatte in appresso.

VI. Talmentechè la gabella della farina di grano in Livorno, compresi gli augumenti suddetti, dovrà esigersi dal dì primo Ottobre prossimo a tutto il dì 31. Dicembre 1767. in somma di lire una 14. 8. per ogni sacco di libbre centosessanta al lordo, e dal dì primo Gennaio 1768. in poi si esigerà in somma di lire due, e soldi 8. per ogni sacco come sopra; e per la farina di biade, e castagne, resterà ferma la Gabella, che si è pagata finora.

VII. Abolischiamo altresì l'uso dello spiano, ed accordiamo a' fornai la libera facoltà di provvedere i grani a' mercati, o dai particolari, e di esercitare il loro mestiere liberamente, e senz' esser soggetti ad alcuna gravezza.

VIII. Quelli però che vorranno fare il fornai, dovranno essere approvati dai Deputati di Grascia di quella Città.

IX. Dovranno altresì dare idoneo mallevadore da approvarsi nelle forme solite, per l'osservanza di tutti gli ordini relativi alla loro professione.

X. Saranno obbligati a tenere il loro forno sempre aperto, ed a supplire a quella fabbricazione giornaliera, che sarà conveniente alle loro forze a dichiarazione dei Deputati predetti, e a tutta quella fabbricazione straordinaria, che nei casi urgenti la detta Deputazione fosse per ordinare; come pure ad avere in ogni tempo una provvisione in grano, o farina in quella quantità che sarà convenuta con i Deputati nell'atto della concessione del forno.

XI. Non potranno chiudere il forno senza la precedente di detta di sei mesi, e non potranno nemmeno diminuire lo spiano solito, che da' Deputati gli sarà stato prescritto, senza denunziare due giorni avanti la causa di tal diminuzio-

zione, perchè la Deputazione sia in tempo di far supplire in altra maniera al servizio del pubblico.

XII. Ogni fornaio farà obbligato a fabbricar due specie di pane, ed esserne sempre provvisto a sufficienza, e coerentemente a ciò che sarà stato fissato nell'atto della concessione del forno, cioè quello che presentemente si chiama basso venale di tutto grano con la solita estrazione di grossumi, e quello che si chiama coperto parimente di tutto grano, e con semplice estrazione della semola più grossa.

XIII. Il pan venale sarà tariffato, e dovranno i fornai rivenderlo secondo lo scandaglio, che mese per mese sarà formato da' Deputati di Grascia, quali per formarlo, attenderanno i prezzi coacervati del mercato di Pisa, e di quello di Pontadera, che faranno corsi nel mese antecedente, e sopra tali prezzi si osserveranno le regole solite tenersi negli scandagli per la Città di Livorno in vista delle maggiori spese, alle quali soggiaciono i Fornai.

XIV. Riserviamo al Nostro Governatore di Livorno, sentito il parere de' Deputati, la facoltà di formare uno scandaglio, e stabilire un prezzo diverso, tenuti a calcolo anche i prezzi che corrono in quella piazza ne' casi veramente urgenti, e quando le circostanze lo richiedano necessariamente in sollievo tanto del pubblico, che de' fornai, secondo che l'uno, o gli altri restassero notabilmente aggravati dall'attendere i prezzi di Pisa, e di Pontadera, e tutto a forma delle Istruzioni, che gli verranno spedite.

XV. Il pan coperto sarà sempre più pesante del venale, onca sei la piccia.

XVI. Le dette due specie di pane venale, e coperto potranno liberamente fabbricarsi tanto a fila quanto alla tonda, e di quelle diverse grandezze, che resteranno stabilite da' Deputati di Grascia.

XVII. Tutte le specie di pane superiori al venale resteranno in piena libertà, rispetto alla qualità, prezzo, e peso, e solamente sarà stabilita da' Deputati di Grascia una figura particolare per quelle specie che faranno più prossime al venale, per togliere il luogo alle frodi.

XVIII. Il pane di biade mescolato, o non mescolato con grano non si potrà fabbricare in Livorno per vendere senza la previa licenza da accordarsi da Noi ne' casi urgenti sulle rappresentanze che ce ne farà il Governatore; E sarà proibito a' fornai tenere senza la detta licenza farina di biade di qualunque sorte nelle loro botteghe o magazzini. E nel caso che venga permesso di fabbricare il pane di biade doverà questo esser sempre maggiore di peso del pane di tutto grano, chiamato coperto; ed i Deputati di Grascia prenderanno le cautele convenienti perchè non possa venderli pane di biade, sotto nome, ed al prezzo di quello di puro grano.

XIX. Vogliamo che chiunque trasgredisse agli ordini sopraddetti se si tratterà della qualità e peso del pane, cada in pena di scudi dieci, e perdita del pane; se si tratterà della figura e dell'altre cautele ordinate di sopra, cada in pena di scudi cinque, e perdita del pane; E se si tratterà di mancanza di provvisione e di spiano giornaliero cada in pena di scudi cinquanta; ed in caso di recidiva abbia luogo l'arbitrio da estendersi anche alla pena affittiva di corpo, secondo la qualità de' casi, e delle circostanze. E l'istesso arbitrio avrà luogo nelle altre minori trasgressioni rispetto alle quali la pena non dovrà eccedere la perdita della roba, e gli scudi cinque per la prima volta. Le pene pecuniarie si applicheranno per un terzo alla Comunità, per un terzo allo Spedale di S. Antonio, e per un terzo all'accusatore segreto, o palese; Ed il pane caduto in commesso si distribuirà a' carcerati, spedali, ed altri luoghi pii ad arbitrio de' Deputati di Grascia, a' quali apparterrà la cognizione delle trasgressioni cumulativamente col Tribunale del Governo, e fra loro avrà luogo la prevenzione.

XX. Si proibisce a chiunque che non sia fornaio approvato dai Deputati di Grascia il fabbricar pane per rivendere alla pena di scudi cinque, e perdita del pane da applicarsi e distribuirsi come sopra, e dell'arbitrio rigoroso in caso di recidiva.

XXI. Ed all'incontro potranno i fornai vendere il pane, e farlo vendere tanto nelle proprie botteghe, quanto

in qualsivoglia altra parte della Città, ed anche alle osterie, e bettole.

XXII. Sarà in libertà di chiunque, non eccettuati i fornai vender farina di grano a prezzi corrispondenti al corso de' mercati, ed alla qualità della farina; purchè la vendita si faccia al solito luogo della Canova di piazza dell'Erbe, ove chiunque potrà portarla, ed a quella de' forni da S. Antonio ove potrà venderla solamente chi sarà il conduttore di detti forni, quale averà l'obbligo di esserne sempre sufficientemente provvisto per servizio del pubblico, fermo stante il pagamento de' soliti diritti ed emolumenti sulla vendita della farina, alla di cui buona qualità dovranno invigilare i Deputati di Grascia.

XXIII. La farina di biade, e di castagne potrà venderli liberamente da chiunque, ed in qualsivoglia luogo, eccettuati solamente i fornai a' quali è proibito di ritenere, come di sopra si è detto.

XXIV. Il Capitanato Vecchio di Livorno resterà nel godimento de' soliti privilegi, rispetto alle esenzioni delle gabelle del grano, che manda a macinare, ne' modi, luoghi, e con le condizioni di cui si trova attualmente in possesso, e similmente resterà con gli obblighi medesimi, onde non sarà permesso fabbricare dentro a' confini di detto Capitanato Vecchio pane per vendere di veruna qualità, nè d'introdurvi pane fabbricato altrove, che nella Città di Livorno.

XXV. La farina forestiera che vorrà introdursi in Livorno per consumarla pagherà oltre il solito stallaggio la gabella a ragione di lire quattro per ogni sacco di libbre centosessanta di farina grossa al lordo, e per ogni libbre cento al netto di farina stacciata. Ma se vorrà introdursi per rimandarla sopra mare, pagato lo stallaggio avrà la solita libertà della ritratta, e non soggiacerà ad altra gabella, o dazio, purchè resti sotto la pubblica custodia ne' magazzini sottoposti alla Dogana.

XXVI. I pastumi forestieri potranno similmente introdursi in Livorno negli istessi termini, e con l'istessa facoltà o di depositargli nei magazzini suddetti, salva la libertà della ritratta, ovvero d'introdurli per consumo sottoponendoli alla gabella di lire quattro per ogni cento libbre oltre lo stallaggio, e sarà permessa con tal gabella la loro introduzione in Livorno, e nel rimanente dello Stato.

XXVII. Pubblicata che sia la proibizione di estrarre grani, e biade dalla Toscana a forma del disposto nell'Editto generale del dì 18. del corrente, resterà altresì proibita generalmente l'estrazione da Livorno per sopra mare della farina di grano, e biade, essendo solamente permessa allora l'estrazione della farina forestiera esistente sotto la pubblica custodia con la libertà della ritratta. Quando poi sia permessa l'estrazione del grano, e biade sarà libera anche quella della farina, ed in oltre sulla farina di grano o nostrale o forestiera, che abbia pagata la gabella saranno restituite nell'atto dell'estrazione lire due, e 8. soldi per ogni sacco ragguagliato come s'è detto all'Artic. XXV. E sulla farina di biade che si estraesse sarà restituita quella gabella medesima che averà pagata nell'entrare in Livorno.

XXVIII. La fabbricazione del biscotto sarà libera a ciaschedun fornaio, e per facilitare l'escito di questo genere ne sarà permessa l'estrazione in qualunque tempo, sebbene quella de' grani non fosse aperta, ed inoltre sarà restituito agli estrattori del medesimo un abbuonamento di lire due, e soldi otto per ogni cantaro di biscotto di libbre centocinquanta, fabbricato, ed estratto co'dovuti riscontri.

XXIX. I grani, e biade forestiere, che da Livorno si spediranno a Pisa, e a Calci per macinarsi, e ritornare in Livorno in farina con i consueti riscontri, continueranno a godere l'immunità da ogni gabella antica e nuova sopra i grani, e biade, che s'introducono.

XXX. Similmente i grani, e biade forestiere che da' Negozianti di Livorno si manderanno in deposito a Pisa per conservarsi nelle fosse, e magazzini, e ritornar poi tali quali in Livorno, purchè restino consegnate in Pisa sotto la pubblica custodia, dovranno essere esenti da ogni gabella d'introduzione, e di estrazione, dovranno inoltre godere la libertà di estrarsi in qualunque tempo, ancorchè l'estrazione de' grani, e biade nostrali restasse proibita.

XXXI.

XXXI. Se alcuno vorrà mandare a macinare a Pisa, o a Calci grani o biade forestiere ad effetto di mandare la farina fuori di Stato per sopra mare in tempo di proibita estrazione, potrà farlo, e sarà tenuto esente dalla gabella d' introduzione de' grani, e biade, ed in oltre gli sarà restituita nell' atto dell' estrazione la gabella che averà pagata nel ritornare in Livorno in farina, purchè giustifichi con i debiti riscontri, che i grani o biade sieno forestieri, e sieno mandati a macinarsi per far sortire la farina sopra mare, e che la farina effettivamente sorta in un breve termine da assegnarsi.

XXXII. Dichiariamo però espressamente che in tutti questi casi vengono esentati i grani, e biade forestiere dalla gabella d' introduzione, e di estrazione, quale doverebbe pagarsi alle porte di Livorno, e di Pisa, fermo però stante il pagamento dello stallaggio, e degli altri diritti stabiliti in Livorno sopra i medesimi, e le solite descrizioni, e riscontri allo Scritto de' grani.

XXXIII. La sortita da Livorno del grano, e biade sarà sempre libera anche in tempo di proibita estrazione del grano e biade nostrali restando in tal caso proibita l' estrazione della farina nel modo che si è detto di sopra all' Art. XXVII.

XXXIV. Nel tempo di proibita estrazione i grani, e biade nostrali non potranno entrare in Livorno se non ridotti in farina, ed ancor i grani e biade del Capitanato Vecchio saranno sottoposti all' istessa condizione volendo entrare in Livorno.

XXXV. I grani e biade di Toscana che in tempo di proibita estrazione giungessero a Livorno per via di mare senza avere una special licenza d' estrazione, doveranno o restare ne' magazzini pubblici sotto la consegna de' soliti custodi, per poi passare nell' interno dello Stato, o spedirsi immediatamente per Pisa, o altri luoghi più interni della Toscana, con le debite cautele purchè non possano restare in Livorno. Eccettuati però sempre i grani, e biade raccolti nella Maremma Senese, o sia Provincia inferiore, quali giungendo a Livorno con i debiti riscontri goderanno di tutta quella libertà, che è concessa a' grani, e biade forestiere nel tempo di proibita estrazione.

XXXVI. I Deputati di Grascia assumeranno tutte le incumbenze delle quali sono incaricati nel presente Regolamento, egualmente che quelle attribuite nell' Editto generale a' Magistrati, e Grascieri delle rispettive Città, e Terre dello Stato quali dovranno osservarsi rispetto al Capitanato nuovo. Eserciteranno in oltre quelle incumbenze, che già avevano, e quelle ancora, che sono competute fino al presente al Magistrato di Grascia, che si estraeva dalle pubbliche borse, la di cui giurisdizione prerogative ed emolumenti resteranno riuniti a' predetti Deputati, E tutte quelle incumbenze saranno da loro esercitate sotto la special soprintendenza del Nostro Governatore, che sarà capo della Deputazione di Grascia. E se per soddisfare al loro istituto antico, e nuovo secondo le circostanze locali della Città, e Capitanato, avranno bisogno di nuove istruzioni, o di qualche variazione negli ordini, ne faranno la conveniente proposizione al Governatore, dal quale sarà a Noi partecipata per attendere i Nostri Sovrani Ordini, che gli faremo pervenire per i soliti canali.

XXXVII. Il presente Regolamento per tutto ciò che dipende dall' abolizione dell' appalto del pan fine, dovrà mettersi in esecuzione il dì primo Gennaio 1768, fermo stante in questo frattempo quanto vien disposto col Motu proprio de' 4. Agosto prossimo passato rispetto ai prezzi del pane, e nel rimanente avrà il suo effetto, e vigore dal dì primo del prossimo Ottobre.


Dato in Firenze il dì 19. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.

In Firenze l' Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendo Noi col Nostro-Editto del dì 18. Settembre corrente dato un regolamento generale alla materia frumentaria in tutti i Nostri Stati ed essendoci riservati di provvedere con regolamenti a parte a ciò che richiedono le circostanze locali della Nostra Città di Pistoia, Vogliamo, che particolarmente rispetto alla medesima si osservino le seguenti ordinazioni.

I. Sopprimiamo il bollo del pan venale, siccome il bollo del pan fine, e il diritto di fabbricazione, e di diminuzione sopra esso pan fine, e qualunque privativa, che in contemplazione del medesimo fosse introdotta, e Vogliamo, che in quella vece si accresca la gabella della farina, che si paga alle porte di detta città quattro soldi, e quattro danari lo staio, del quale accrescimento l'Appaltator generale renderà conto come di dote assegnata per indennizzare le casse regie, e comunitative interessate in dette gravezze del bollo del pan venale, e del bollo, e fabbricazione, e diminuzione del pan fine, a tenore delle liquidazioni, e dichiarazioni, che faranno fatte.

II. Il pan venale di puro grano sarà tariffato dal Magistrato degli Operai di S. Iacopo sopra i prezzi correnti del mercato, e l'adequato dei prezzi di un mese servirà di regola al mese susseguente.

III. Il prezzo del pan venale darà regola al pane coperto, che doverà essere più grave sei once per piccia.

IV. Il pan fine potrà esser più leggero di peso del pan venale, a proporzione della sua maggiore o minore raffinazione, a forma di quanto vien disposto nell'Editto generale.

V. Chi vorrà fare il fornaio, dovrà essere approvato da detto Magistrato e dovrà dare idoneo mallevadore per l'osservanza di tutti gli ordini relativi alla sua professione, e di avere, e tenere nei suoi magazzini una provvisione anticipata di grani, e farine, che

a proporzione del suo spiano ordinario sia sufficiente al consumo di due mesi, o altro termine, a dichiarazione di detto Magistrato, da rinnovarsi d'anno in anno.

VI. Sarà obbligato a tenere il suo forno sempre aperto, e a supplire a quella fabbricazione straordinaria, che nei casi urgenti il detto Magistrato fosse per ordinare.

VII. La fabbricazione del pane di biade resta proibita senza la previa Nostra permissione, come è stato ordinato nell'Editto generale.

VIII. Sarà in libertà di chiunque, eccettuati però sempre i Fornai, il vendere farine di biade ai prezzi corrispondenti al corso de' mercati, e alla qualità della farina che venderà.

IX. Gli Operai di S. Iacopo restano incaricati di tutte l'incumbenze attribuite nel detto Editto ai Grascieri d'ogni altra Città, e Potestaria, e proseguiranno a esercitare le solite loro funzioni in quanto non sieno contrarie al detto Nostro Editto, che si deve osservare, abolite tutte l'ordinanze, e consuetudini, che fossero a quello contrarie; e quando per sodisfare al loro istituto abbiano bisogno di qualche nuova istruzione, o di qualche più speciale disposizione, ne faranno a Noi insieme col Governatore le loro rappresentanze per ricevere la direzione, e provvidenze, che faranno opportune.


X. L'esecuzione del presente regolamento averà il suo principio dal dì primo del prossimo Ottobre, e durerà fino a Nostro nuov'ordine, e nel rimanente doverà osservarsi il sopracitato Nostro generale Editto.

Dato in Firenze il dì 19. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendo Noi col Nostro Reale Editto del dì 18. del corrente dato un Regolamento generale alla materia Frumentaria per tutti i Nostri Stati, riservandoci di provvedere con Ordini speciali a ciò che richiedono le circostanze locali della Nostra Città di Firenze, Vogliamo, che fino a nuova Nostra disposizione si osservino nella detta Città le seguenti Ordinazioni:

I. In primo luogo proseguirà interinalmente la privativa del pan fine dentro il Circondario della detta Città di Firenze, ai termini del contratto col presente Appaltatore stipulato, sopprimendo in avvenire dal dì primo Ottobre prossimo in poi ogni diritto di fabbricazione, o vendita privativa per il passato, competente all' Appaltatore, del pan fine fuori delle mura di detta Città, alla quale il medesimo Appaltatore ha rinunciato, e in conseguenza il Territorio delle tre miglia intorno alla Città goderà pacificamente della libertà generale accordata a tutti gli altri Territori col Nostro Regio Editto del dì 18. del corrente.

II. Oltre il pan fine saranno in Firenze due altre classi di pane, cioè il pan venale a fila di puro grano, e il pan coperto a fila, o alla tonda di puro grano più pesante del pan venale once sei la piccia, che potranno esser fabbricate, e vendute, o fatte vendere da ciascun fornaio senza privativa, e senza obbligo di prendere spiano dall' Abbondanza.

III. Il pan di biade mescolato, o non mescolato con grano, non si potrà fabbricare in Firenze da verun fornaio senza licenza del Magistrato dell' Abbondanza, e nemmeno potrà fabbricarsi dall' Appaltatore.

IV. Il pan venale di puro grano sarà tariffato dall' Abbondanza sopra i prezzi correnti del mercato di Firenze; E l' adeguato dei prezzi di un mese, servirà di regola al mese susseguente.

V. Il prezzo del pan venale darà regola al pan coperto secondo il disposto al Capitolo II. e darà regola al pan fine, secondo le convenzioni consuete coll' Appaltatore.

VI. Chi vorrà fare il fornaio, dovrà restare approvato da detto Magistrato, e dovrà dare idoneo malle-

vadore per l' osservanza di tutti gl' Ordini relativi alla sua professione, e di avere e tenere sempre nei suoi magazzini una provvisione anticipata di grani, e farine, che a proporzione del suo spiano ordinario sia sufficiente al consumo almeno di due mesi, a dichiarazione di detto Magistrato, da rinnovarsi di anno in anno.

VII. Sarà obbligato a tenere il suo forno sempre aperto, e di supplire a quella fabbricazione giornaliera che farà conveniente alle sue forze, a dichiarazione del Magistrato predetto, e a tutta quella fabbricazione straordinaria, che nei casi urgenti il detto Magistrato fosse per ordinate.

VIII. Non potrà chiudere il forno senza la precedente disdetta di sei mesi, e non potrà nemmeno diminuire in somma notevole lo spiano solito, che dal Magistrato gli sarà stato prescritto, senza denunziare qualche giorno avanti le cause di tal diminuzione, perchè il Magistrato sia in tempo di far supplire in altra maniera al servizio pubblico.

IX. La vendita delle farine di grano, biade, e castagne sarà permessa in Firenze nel modo che vien dichiarato nell' Editto generale.

X. Il Bollo del pane resterà abolito nel modo, che generalmente è stato abolito per tutto lo Stato con nostro Regio Editto del dì 18. del corrente mese.

XI. La Gabella della farina da introdursi in Firenze si accrescerà di tre soldi e danari quattro lo staio, ed il prodotto servirà per indennizzare le Casse interessate nella detta gravezza del Bollo come sopra abolito a tenore delle liquidazioni, e dichiarazioni, che verranno fatte in appresso.


XII. L' esecuzione del presente Regolamento principierà dal dì primo Ottobre prossimo, e durerà fino a nuov' ordine.

Dato in Firenze il dì 19. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendo Noi col Nostro Editto del dì 18. del corrente dato un regolamento generale alla materia frumentaria per tutti i Nostri Stati, ed essendoci riservati di provvedere con ordini speciali a ciò che richiedono le circostanze locali della Nostra Città di Siena, Vogliamo

che fino a nuova Nostra disposizione s'osservino nella detta Città le seguenti Ordinazioni.

I. Sopprimiamo il bollo del pan venale, siccome il bollo del pan fine, e il diritto di fabbricazione e diminuzione sopra lo stesso pan fine detto la tassa della gabellina, il provento delle castagne, e qualunque privativa, che in contemplazione delle dette gravezze fosse introdotta, e Vogliamo che resti totalmente immune da qualunque dazio, e libera dalle privative la fabbricazione e vendita d'ogni sorte di pane tanto fine, che venale, tanto di grano, che di biade nel modo che vien disposto nel Nostro Regio Editto del dì 18. del corrente per tutto il rimanente dello Stato.

II. Vogliamo altresì, che restino soppressi tutte le tasse ed aggravii imposti sull'esercizio del fornaio tanto nella Città di Siena, che nel restante di quello Stato.

III. Chiunque nella Città di Siena vorrà fabbricar pane per vendere dovrà tenere da per se, o per mezzo d'altri una bottega aperta di fornaio, che farà registrare avanti il Magistrato de' Regolatori con indicare i suoi forni, e magazzini che potranno

in ogni tempo essere visitati, e nel rimanente si sottoporrà a tutti gli obblighi, e goderà di tutte le facilità che nel sopracitato generale Editto vengono attribuite ai fabbricatori, e venditori di pane.

IV. Si fabbricheranno tre classi di pane, cioè il pan venale a fila di puro grano, e il pan coperto a fila o alla tonda di puro grano l'uno, e l'altro bollato con segno diverso, e il pan fine senza bollo, e alla tonda, o in quella figura, che più piacerà di determinare al Magistrato de' Regolatori.

V. Il pan venale farà tariffato dal Magistrato de' Regolatori sopra i prezzi correnti del mercato di Siena, e l'adequato de' prezzi d'un mese servirà di regola al mese susseguente.

VI. Il pane coperto dovrà pesare a ragione di once sei per piccia più del pan venale; e il pan fine resterà in libertà rispetto al prezzo, e peso, di modo che ciascun fornaio potrà venderlo a misura della sua migliore fabbricazione.

VII. Il pane di biade mescolato o non mescolato con grano non si potrà fabbricare in Siena per venderlo senza la Nostra speciale permissione, e sarà proibito ai fornai tenere farina di biade di qualunque sorte nelle loro botteghe, e magazzini.

VIII. Sarà permesso a chiunque, eccettuati però sempre i fornai, il vendere farina di biade ai prezzi corrispondenti al corso de' mercati, e alla qualità della farina che venderà.

IX. I fornai faranno esenti dallo spiano dell'Abbondanza, e potranno continuare a fare l'esercizio del

del fornaio per quanto tempo vorranno, e solo volendo lasciarlo faranno obbligati a dichiararsi un mese avanti al Magistrato de' Regolatori.

X. In tutto il tempo che quelli che si faranno dati in nota per fornai eserciteranno la professione averanno l'obbligo di fabbricare, e porre in vendita quella quantità di pane, che sia sufficiente a tenere provvista la loro bottega; e se mai per qualche causa fossero costretti a intermettere per qualche giorno il loro spiano, o diminuirlo in quantità notabile, faranno tenuti a denunziarlo due giorni prima al detto Magistrato, acciò possa far supplire in altra maniera al servizio pubblico.

Quelli che trasgrediranno ai sopraddetti ordini incorreranno nei rispettivi casi nelle pene comminate al Capitolo XIV. del Nostro Editto generale.

XI. Il Magistrato de' Regolatori assumerà l'incumbenza attribuita nel detto Nostro generale Editto ai Magistrati di Grascia, e Grascieri delle rispettive Città e Potestarie, siccome Vogliamo che resti trasferita nel medesimo tutta la giurisdizione per il passato esercitata dal Magistrato o Deputazione dell'Abbondanza di Siena, che dal dì della pubblicazione del presente in poi terminerà le sue funzioni.

XII. E per dare a detto Magistrato de' Regolatori maggiore attività, Vogliamo che al medesimo restino aggiunti due Deputati soprintendenti ai viveri da eleggersi dalla Balla di Siena, e da mutarsi alternativamente uno per anno, con quelle istruzioni che ad essi faranno date.

XIII. I detti Deputati averanno facoltà di visitare le botteghe, forni, e magazzini de' fornai ogni volta che lo crederanno a proposito averanno la facoltà di costringere detti fornai a quella maggiore fabbricazione che fosse necessaria al servizio pubblico ne' casi urgenti, e di espellere i fornai che contravvenissero dalle loro botteghe, e di sostituire altri in luogo loro con l'opportuna partecipazione in quest'ultimo caso al detto Magistrato.

XIV. Le denunce delle sementi, e raccolte che si doveranno fare secondo gli ordini veglianti si faranno nelle Masse di Siena davanti al Magistrato de' Regolatori, e per il rimanente dello Stato nella provincia superiore doveranno farsi davanti al Giudicente, e Grascieri del luogo, che le rimetteranno ne' modi, e tempi prescritti a detto Magistrato de' Regolatori.

XV. Eligendo la buona regola, e prudenza, che anche la Città di Siena abbia in riserva una provvisione di grano per assicurare almeno per un certo

tempo la sussistenza de' suoi abitanti, e per prevenire i cattivi effetti, degli accidenti impensati, Ci riserviamo in una materia così importante a dare i Nostri ordini, tanto rispetto alla quantità dell'approvvigionamento predetto, che ai mezzi, e modi di eseguirlo.

XVI. Ci riserviamo parimente di dare gli ulteriori Nostri provvedimenti rispetto ai crediti, e debiti dell'Abbondanza di Siena, e suo patrimonio, e alle persone provvisionate dalla medesima.

XVII. Per indennizzare le casse Regie, e Comunitative interessate nella soppressione del bollo del pane, e altre gravezze che abbiamo abolito al Capitolo I. Vogliamo che alle Porte della Città di Siena, s'imponga una gabella sopra la farina di tre soldi lo staio, il prodotto della quale dall'Appaltator generale sarà corrisposto al Monte de' Paschi, che assumerà l'obbligo delle predette indennità, secondo le dichiarazioni e liquidazioni, che saranno fatte, e renderà conto di ogni avanzo che potrà assegnarsi per dote al magazzino di grano da stabilirsi come sopra in detta Città, o impiegarsi in altri usi in beneficio della medesima.

XVIII. In tutto il rimanente che non resta specialmente prescritto nel presente Regolamento, Vogliamo che s'osservi il detto Nostro Editto generale, raccomandando l'esecuzione dell'uno e dell'altro al detto Magistrato de' Regolatori con detti due Deputati privatamente a qualunque altro Magistrato della Città, e derogando a tutti gli Statuti, Leggi, e consuetudini in tutte quelle parti, che fossero contraddittorie al detto Editto generale, e al presente Regolamento, che Vogliamo che pienamente resti osservato.

E il presente Regolamento, dovrà avere il suo principio dal dì primo Ottobre prossimo.


Dato in Firenze questo dì 19. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.

In Firenze, l'Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendo Noi col Nostro Reale Editto del dì 18. del corrente mese dato un regolamento generale alla materia frumentaria in tutti i Nostri Stati, ed essendoci riservati di provvedere con regolamenti speciali a ciò che richiedano le circostanze locali della Nostra Città di Pisa, Vogliamo, che particolarmente rispetto alla detta Città si osservino le seguenti Ordinazioni.

I. Profeguirà interinalmente la privativa del pan fine dentro il circondario della detta Città di Pisa ai termini del contratto col presente Appaltatore stipulato, sopprimendo in avvenire dal dì primo Ottobre prossimo in poi ogni diritto di fabbricazione, o vendita privativa per il passato competente all' Appalto del pan fine fuori delle mura di detta Città, nel Territorio detto de' Subborghi, che in conseguenza goderà pacificamente della libertà generale accordata a tuttigli altri Territori, col Nostro generale Editto del dì 18. del corrente.

II. Oltre il pan fine saranno in Pisa due altre classi di pane, cioè il pan venale a fila di puro grano, e il pan coperto a fila, o alla tonda di puro grano più pesante del pan venale once sei la piccia, che potranno essere fabbricati, e venduti, o fatti vendere da ciaschedun fornaio senza privativa, e senza obbligo di prendere spiano dall' Abbondanza.

III. Il pane di biade mescolato, o non mescolato con grano non potrà fabbricarsi da veruno per venderli a forma di quanto vien disposto nell' Editto generale, e nemmeno potrà fabbricarsi dall' Appaltatore.

IV. Il pan venale di puro grano sarà tariffato dal Magistrato di Grascia sopra i prezzi correnti del mercato di Pisa, e l'adequato de' prezzi d' un mese servirà di regola al mese seguente.

V. Il peso del pan venale darà regola al pan fine secondo le convenzioni consuete coll' Appaltatore.

VI. Chi vorrà fare il fornaio dovrà restare approvato da detto Magistrato, e doverà dare idoneo Mallevadore per l'osservanza di tutti gli ordini relativi alla sua professione, e di avere, e tenere sempre ne' suoi magazzini una provvisione anticipata di grano, e farine, che a proporzione del suo spiano ordinario sia sufficiente al consumo almeno di due mesi a dichiarazione di detto Magistrato da rinnovarsi d'anno in anno.

VII. Sarà obbligato a tenere il suo forno sempre

aperto, e di supplire a quella fabbricazione giornaliera, che sarà conveniente alle sue forze, a dichiarazione del Magistrato predetto, e a tutta quella fabbricazione straordinaria, che nei casi urgenti il detto Magistrato fosse per ordinare.

VIII. Non potrà chiudere il forno senza la precedente disdetta di sei mesi, e non potrà nemmeno diminuire in somma notevole lo spiano solito, che dal Magistrato gli sarà stato prescritto senza denunziare qualche giorno avanti le cause di tal diminuzione, perchè il Magistrato, sia in tempo di far supplire in altra maniera al servizio pubblico.

IX. Sarà in libertà di chiunque, eccettuati però sempre i fornai, il vendere farine di biade ai prezzi corrispondenti al corso dei mercati, e alla qualità della farina che venderà.

X. Il bollo del pane resterà abolito nel modo che generalmente resta abolito per tutto lo Stato col detto Nostro Editto del dì 18. del corrente mese.

XI. La gabella della farina da introdursi in Pisa si accrescerà di tre soldi e danari quattro lo staio per formare l'assegnamento necessario per indennizzare le casse regie, e comunitative interessate in detta gravanza del bollo a tenore delle liquidazioni, e dichiarazioni che per tale oggetto saranno fatte.

XII. Il detto Magistrato di Grascia dovrà in vigilare all'esecuzione di quanto viene attribuito ai Magistrati locali nel sopracitato Nostro Editto, e proseguirà a esercitare la giurisdizione, e funzioni, che sono state per il passato di sua competenza; e quando per soddisfare al suo istituto secondo le circostanze locali abbia bisogno di qualche nuova Istruzione, o di qualche più speciale disposizione, ne avvanzerà a Noi le sue rappresentanze per ricevere la direzione, e providenze, che gli saranno opportune.


XIII. L'esecuzione del presente Regolamento principierà dal dì primo Ottobre prossimo, e durerà fino a nuovo Nostro Ordine; e nel rimanente dovrà osservarsi il sopracitato Nostro generale Editto.

Dato in Firenze il dì 19. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.




E D I T T O.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale, in esecuzione del Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 2. di Settembre 1767. fanno pubblicamente notificare, come non ostante essere stato dichiarato per la Legge del dì 17. Settembre 1766. potersi continuare ad introdurre nei felicissimi Stati della REALE ALTEZZA SUA, i Vitelli conci forestieri provenienti per la Via di Terra, senza l'obbligo di sottoporgli al Marchio; e senza pagamento della Tassa solita esigersi dall'Arte de' Vajai, e Cuojai per quei Vitelli conci forestieri, che vengono per Via di Mare; è stato trovato opportuno a favorire, ed aumentare le manifatture dei Vitelli, che si conciano nel Gran-Ducato, l'estendere l'aggravio dell'Introduzione dei detti Vitelli conci forestieri, anche a quegli che vengano; e si introducano per la Via di Terra; E perciò ordinano e comandano, che in avvenire, per durante il corso di anni tre, tutti i Vitelli conci forestieri, che vorranno introdursi per la Via di Terra nello Stato e Dominio Fiorentino, in vece della Tassa del Marchio, dalla predetta Legge de' 17. Settembre 1766. prescritta a quegli, che si introducano per la Via di Mare, e quella tenuta ferma per i medesimi, siano soggetti ad un aumento di Gabella proporzionato all'importare della detta Tassa del Marchio, e così a lire sette e soldi dieci per ogni cento di libbre, oltre le solite Gabelle dovute a forma delle Leggi Veglianti, sotto le pene imposte ai Trasgressori dalle Leggi del dì 9. Febbraio 1662. senza che però restino compresi nella presente Ordinazione i Vitelli che verranno introdotti per semplice transito colle opportune cautele e riscontri; e con far noto, che il prodotto di questo nuovo aggravio, dovrà erogarsi in vantaggio delli Artefici, e manifattori, nella forma, che è stato ordinato con altro Benigno Rescritto dell'istesso suddetto giorno: E tutto mandantes ec.

Dalla Camera Granducale 2. Ottobre 1767.

Avvocato Pier Antonio Brandi Segretario.



LXXXVIII.

Adi 5. Ottobre 1767.



Clarissimi Signori Deputati dell'Arte de Vaiai, e Cuoiai insieme con il loro Signore Provveditore fanno pubblicamente sapere che per sollevare le manifatture di questi felicissimi Stati da tutti i possibili aggravi si è degnata la somma Clemenza di SUA ALTEZZA REALE di ordinare con suo benigno Rescritto del dì 2. Settembre 1767. che restino abolite da quì avanti le Tasse delle Matricole appartenenti alla Cassa di dett'Arte, imposte dalle Leggi e Ordini veglianti a tutti quegli Artefici che volevano matricolarsi per potere esercitare alcuno dei mestieri sottoposti all'Arte medesima dentro la Città di Firenze, suo Contado, e Distretto, fermo stante però il solito obbligo di farsi descrivere ai libri delle Matricole in quella forma, e in tutti quei casi ne i quali questa descrizione è stata necessaria fino al presente, con pagare solamente quell'Emolumento che è dovuto ai Ministri a forma degli Statuti, e che è stato fino ad ora pagato a titolo di *principio di Matricola*.

Parimente fanno noto che per l'istesso fine si è compiaciuta SUA ALTEZZA REALE di sopprimere ed abolire interamente la Tassa annua, che sotto nome di Tassa del Pepe o dei Torchietti dovevano pagare alla Cassa di questo Ufizio a forma delle Leggi e Ordini veglianti, tutti gli Artieri della Città di Firenze e suo Contado descritti nel libro delle Matricole di quest'Arte, e tutti i Cittadini che erano matricolati per godere l'Ufizio del Consolato dell'Arte medesima, con dichiarazione che la detta soppressione comprende ancora la Tassa che sarebbe dovuta per l'Anno presente 1767. il tutto ec. acciò ec.

Domenico Baretti Cancelliere.

IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXVII.

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.

IL Bando proibente il poter tagliare Querce, Iste, Cerri, Farnie, Porri-
ne di Castagni ec. pubblicato il dì 17 d' Ottobre 1597. e ripubblicato
dipoi nel dì 20. Dicembre 1605. ordina espressamente che Per esser
sicuri che il Legname non si tagli contro la forma del predetto Bando li
Rettori, o Sindaci de' Malefizi siano obbligati ogn' anno nel Mese di
Aprile fare la visita, e portarne fede al più prossimo Vicario, Potestà,
o altro Rettore; quale, e gli suoi Uffiziali siano tenuti rispettivamente al
loro ritorno, e Sindacato dar conto di tal fede, e di chi avesse manca-
to, e s' inquisca il Notaio, o Sindaco, chi di essi avrà mancato dell'
osservanza, e gli detti Vicarij, Potestà, e altri Rettori siano tenuti in fra
quindici giorni dal preso Uffizio pubblicare di nuovo il detto Bando, e
portarne fede al Sindacato, e gli detti Sindaci, e Rettori abbiano la rata
dell' inventore delle condennazioni si faranno per invenzione loro.
Non dandosi da Ministri che tornano d' Uffizio conto alcuno delle Fedi, che
di anno in anno dopo il Mese di Aprile dovrebbero loro portare i pre-
detti Rettori, o Sindaci de' Malefizi delle visite da farsi a norma di detto
Bando, resta evidente che di fatto le stesse visite non sono eseguite; co-
me pure non portando i Vicarij, Potestà, e Giudicenti al Sindacato fede di
aver fatto pubblicare di nuovo il predetto Bando infra quindici giorni
dal preso Uffizio, si è veduto che abbiano tralasciata tal ripubblicazione
dall' omissione della quale è avvenuto; e potrebbe avvenire in futuro che
molte trasgressioni non sono state punite, nè potrebbero punirsi conve-
nientemente, giacchè la Legge predetta che comanda detta ripubblicazio-
ne (non essendo ripubblicata) rimane inefficace per la punizione de'
trasgressori.

Per rimediare a questo inconveniente, e togliere di mezzo un' eccezione che
tende ad invalidare tutti i Processi, il Magistrato nostro credè di umiliar-
ne a SUA ALTEZZA REALE Nostro Sig. sopra tutto questo la sua
rappresentanza, in seguito della quale ne nacque Benigno Rescritto de'
19. Agosto 1767. col quale vien comandato che per l' avvenire si osservi
esattamente il disposto nella sopra citata Legge dell' anno 1597., come
apparisce in filza vegliante di suppliche al N. 40. esistente nella nostra
Cancellaria.

Desiderando pertanto che restino puntualmente eseguiti i Comandi della
R. A. S., abbiamo determinato di scrivere circolarmente a tutti i Giudici
centi de' luoghi sottoposti all' osservanza della Legge suddetta ingiungen-
do loro, come con la presente ingiungiamo a voi, e vostri successori, di
ordinare ai Sindaci, o Rettori de' Malefizi di codesta vostra Giurisdizione,
i quali per i tempi saranno, che non solo eseguiscano ogn' anno del mese
d' Aprile la visita prescritta, e ordinata in detto Bando, ma ancora che
ne portino fede al Tribunale, della quale da voi e vostri successori, e
Ministri al ritorno, e Sindacato dovrà darfene conto nella nostra Cancellaria
sotto le pene in detto Bando comminate in caso d' osservanza.

Vi

Vi commettiamo inoltre che al ricever della presente facciate seguire la ripubblicazione di detto Bando quando non lo abbiate fatto infra i detti giorni quindici dal preso Ufficio, e in futuro i vostri successori faranno che così segua dentro i detti giorni quindici dal preso Ufficio con doverne tanto voi, che essi portar fede al Sindacato.

E considerando che il fine di tal ripubblicazione può ottenersi anche non ripubblicando letteralmente il detto Bando, vi diciamo per vostro avviso, e de' successori che per ora sarà sufficiente una notificazione da pubblicarsi, e rilasciarsi affissa nel luogo, o luoghi soliti, nella quale resti espresso che si riduce a memoria il Bando proibente il poter tagliare Querce, Iste, Cerri, Farnie, Porrine di Castagni ecc. pubblicato il dì 17. Ottobre 1597., e ripubblicato il dì 20. Dicembre 1695, e se ne ordina l'inviolabile osservanza in tutte le sue parti sotto le pene imposte nel medesimo, il tenore del quale s'abbia, e debba avere come se in tal notificazione fosse espresso, e di parola in parola ripetuto.


Nell'occasione poi di dover far processi riguardanti trasgressioni contenute nel detto Bando dovrà il Processante unire agli atti con la fede negativa della non registrata licenza ancora quella della ripubblicazione del Bando medesimo nel Tribunale del luogo, ove è seguita la trasgressione, affinché non possano i trasgressori sotto pretesto della non seguita ripubblicazione evitare quella pena che altrimenti avrebbero meritata, dicendovi che se i Processi saranno mancanti di detta fede, dovranno i Giudicenti, e Ministri renderne stretto conto, e indennizzare chiunque avesse riportato danno per tali mancanze.

La presente dopo averla registrata, o fatta registrare al solito libro, sarà lasciata da voi in consegna al successore, e così dovrà seguire di successore in successore con doverne ciascuno portar fede al Sindacato, al quale nè voi, nè detti successori, e Ministri sarete ammessi senza la predetta fede; Eseguite; rispondere, e B. V.

Dal Magistrato Nostro

1767.

*Gli Ufficiali de' Fiumi della Città
di Firenze.*



XC.

Adi 20. Ottobre 1767.



LI Spettabili Signori Consoli dell' Arte, ed Università dei Medici, e Speciali della Città di Firenze in esecuzione del Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo Gran-Duca di Toscana Nostro Signore de' 20. Agosto 1767. fanno pubblicamente notificare, e bandire, che da quest' istesso giorno in avvenire tutti i Professori Medici, e Chirurghi matricolati, che vorranno esser soddisfatti delle mercedi ad essi dovute per le visite, e Cure fatte ai malati, dovranno questi nel termine di tre anni produrre negl' Atti dei Tribunali competenti le notule da Essi giurate delle visite fatte ai malati, che avranno curati; Qual triennio dovrà incominciare a decorrere dal giorno delle visite fatte, dentro il qual tempo tali notule giurate faranno una piena prova per renderle esecutive al pagamento contro chi di ragione ne sarà tenuto, e spirato detto termine, si dovranno reputare di nessuno valore, ed inefficaci, ma i detti Professori matricolati saranno obbligati a giustificare i pretesi crediti delle cure fatte ai malati con prove Legali, e concludenti, non ostante qualunque consuetudine, ordine, e stile di giudicare in contrario, mandantes ec.

Domenico Pucci Cancelliere.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVII.
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.

MOTUPROPRIO D

SOPRA L

E REGOLAMENTO CONCERN
COLTIVAZIONI, E S
SOPRINTENDENT

SUA ALTEZZA REALE in
Rescritti de' suoi Reali Pre
Ufizio de' Fossi di qualsivoglia sta
direttamente, che indirettamente
la pena in caso di contravvenzion
sì la R. A. S. che possa farsi la I
in luoghi distanti dall'abitato, o
blico, e de' Privati non ostante.

E per fissare i Confini della rispetta
Pisa, e del Provveditore di detto
Dato in Firenze il dì 28. Ott

R E G O


Partecipiamo a VS. come S. A. R. con suo Benigno Rescritto del dì 12. Agosto del corrente Anno 1767. si è degnata di moderare la Disposizione del Motuproprio del dì 9. Settembre 1746. il quale dispensava i Ministri dell' Appalto Generale, le Guardie, i Bargelli, ed altri Esecutori dall'obbligo di indicare le Case, che gli occorreva di visitare, e dal render conto dei motivi delle Perquisizioni, che avevano da fare, nell'atto che dovevano domandarne la Licenza al Giudice competente, ed ha ordinato, che per l' avvenire gli predetti Ministri, Guardie, Bargelli, ed Esecutori nel tempo che domanderanno a VS. la Licenza di fare qualche Perquisizione, sieno ancora tenuti di palesarle il nome delle Persone, ed il luogo da perquisirsi, come pure gl' indizj, che gli moveranno a tali Visite, dispensandogli però dal dichiarare il nome degl' Amici segreti, per mezzo dei quali saranno stati indiziati dell' esistenza del Contrabbando, o della roba frodata.

Sù tale istanza VS. si regolerà colla maggior prudenza, e circospezione, per accordare, o ricusare la Licenza della Perquisizione, o Visita secondo che lo crederà conveniente al buon servizio di S. A. R. avuto riguardo al fondamento delle notizie, alle quali verrà appoggiata una tale istanza, che dovrà sempre esserle fatta in scritto, ed in Carta bollata; e concedendo, o negando detta permissione, ne farà la sua dichiarazione appiè dell' istanza medesima da rimetterli all' istesso Ministro, o Esecutore che glie l' averà presentata.

Vuole altresì il Reale Padrone, che quando VS. stimerà di dover negare la Licenza delle suddette Visite, o Perquisizioni, Ella partecipi immediatamente alla nostra Camera Gran-ducale i motivi della sua negativa, acciò in caso di ricorso per qualche ritardo, o pregiudizio all' interesse del Regio Erario, e suoi Appaltatori, o per qualsivoglia altra emergenza relativa all' oggetto della presente nostra Circolare, si possa sempre chiaramente riconoscere la verità de' Fatti, e rendere ad ognuno la giustizia, che se gli spetterà. E le preghiamo ogni felicità.

Dalla nostra solita Residenza li 20. Novembre 1767.

Gli Auditori della Camera Gran-Ducale
Avvocato Pier' Antonio Brandi Segretario.



SUA ALTEZZA REALE essendo informata che per la lavorazione delle pannine di questi suoi felicissimi Stati occorre in diverse occasioni servirsi di Lane forestiere tanto di quelle provenienti dalla Spagna e diverse parti dell' Italia quanto di quelle che vengono dal Levante e Barberia e chiamansi comunemente *Lane Barberesche*, vuole e comanda che in avvenire nonostante qualunque legge e ordine in contrario tutte le Lane forestiere che saranno atte ad impannarsi possano liberamente mettersi in opera da tutti

i Fabbricanti di pannine di questi felicissimi Stati liberandole oltre di ciò da qualunque aggravio di gabelle tanto regie che comunitative per la loro spedizione o trasporto in qualunque parte del Granducato eccettuato solamente lo stallaggio di mare che dovrà pagarsi nelle solite forme: ben' inteso che restano escluse dalla presente esenzione le Lane da materasse o altre non atte all' uso di impannare, al quale effetto tutte le Lane Barberesche da lavoro quali più facilmente delle altre possono confondersi con quelle da materasse ovvero ne possono contenere qualche porzione dovranno continuare ad essere sottoposte conforme sono state fin' ora alla solita recognizione o perizia che si dovrà fare in una delle tre principali Dogane di Firenze, Pisa, e Siena, ovvero nella prima Dogana dello Stato che dette Lane incontreranno nella loro introduzione purchè in qualunque caso da veruna di dette Dogane non possano sgabellarsi senza che ne sia fatta la detta recognizione dai Periti da destinarsi dal Tribunale dell' Arte della lana di Firenze per le Dogane dello Stato Fiorentino o dal Tribunale dell' Arte della lana di Siena per quelle dello Stato Senese.


E siccome per provvedere più stabilmente alla conservazione ed amplificazione della manifattura delle pannine è necessario di procurare ancora l' aumento e miglioramento delle Lane che si raccolgono nel Granducato, SUA ALTEZZA REALE incarica frattanto i Deputati dell' Arte della lana della Città di Firenze di esaminare e proporre quelle facilità e quei vantaggi che crederanno più opportuni per l' interesse dei proprietari specialmente per ciò che riguarda la libertà del traffico e la minore spesa dei trasporti, riservandosi di far sentire in appresso la sua Paterna Beneficenza sopra un oggetto tanto interessante per l' universale dello Stato. Dato in Firenze li 8. Gennaio 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.

In Firenze l' Anno 1768. Nella Stamperia di S. A. R.




T A R I F F A

Da Osservarsi nella Posta di Firenze, e con obbligo a' Dispensatori di tenerla affissa in luogo pubblico, e di mostrarla a chi la domandasse, come a Porta-Lettere, d'averne una copia stampata sempre appresso per giustificazione della Tassa delle Lettere, sotto pena dell' arbitrio del Magistrato della Gabella del Sale.

		Tassazioni vecchie	Tassazioni con il nuovo aumento
Venezia Milano Mantova Roma e Genova Napoli franche per Roma Verona franche per Mantova	}	Lettere d' un foglio - - - - -	2. 8.
		Con sopra coperta - - - - -	4. 4.
		Il restante a ragione per ogn' oncia di - - - - -	13. 4.
Inspruck Torino	}	Lettere d' un foglio - - - - -	4. 4.
		Con sopra coperta - - - - -	6. 8.
		Il restante a ragione per ogn' oncia di - - - - -	16. 8.
Bologna Ancona Perugia Siena Pisa, e Livorno	}	Lettere d' un foglio - - - - -	2. 8.
		Con sopra coperta - - - - -	4. 4.
		Il restante a ragione per ogn' oncia di - - - - -	13. 4.
Per Lione, e di Spagna	}	Lettere d' un foglio - - - - -	13. 4.
		Il restante per ogn' oncia - - - - -	2. 10. - - -
Per Verona Brescia, Bergamo Catalè Inspruck Torino, e Per tutti gl' altri luoghi fuori d' Italia si francano.	}	Lettere d' un foglio - - - - -	2. 8.
		Con sopra coperta - - - - -	4. 4.
		Il restante a ragione per ogn' oncia di - - - - -	13. 4.


Ristampata dall' Ufizio Generale della Posta di S. A. R. questo dì 20. Gennaio 1768.



T A R I F F A

Da osservarsi nella Posta di Pisa, e con obbligo a' Dispensatori di tenerla affissa in luogo pubblico, e di mostrarla a chi la domandasse, come a Porta-Lettere, d'averne una copia stampata sempre appresso per giustificazione della Tassa delle Lettere, sotto pena dell'arbitrio del Magistrato della Gabella del Sale.

		Tassazioni vecchie	Tassazioni con il nuovo aumento
Di Torino Genova Milano Tutta la Lunigiana Massa, e Carrara Pietra Santa	Lettere di un foglio -- lir.	--- 3. 4. lir.	--- 4. 4.
	Con sopra coperta - - - - =	--- 5. --- =	--- 6. 8.
	Il restante per ogn' oncia a ragione di - - - - - =	--- 13. 4. =	--- 16. 8.
Di Napoli Palermo Roma Viterbo Siena	Lettere d' un foglio - - - =	--- 3. 4. =	--- 4. 4.
	Con sopra coperta - - - - =	--- 5. --- =	--- 6. 8.
	Il restante per ogn' oncia a ragione - - - - - =	--- 13. 4. =	--- 16. 8.
Di Firenze Livorno Lucca	Lettere d' un foglio - - - - =	--- 1. 8. =	--- 2. 4.
	Con sopra coperta - - - - =	--- 3. 4. =	--- 4. 4.
	Il restante per ogn' oncia a ragione di - - - - - =	--- 6. 8. =	--- 8. 4.
Tutte le Lettere che vengono mandate come Forestiere dalla Posta di Firenze, e delle quali se ne paga a detta Posta soldi 6. 8. e con il nuovo aumento soldi 8. 4. fanno pagare.	Lettere d' un foglio - - - - =	--- 3. 4. =	--- 4. 4.
	Con sopra coperta - - - - =	--- 5. --- =	--- 6. 8.
	Il restante per ogn' oncia a ragione di - - - - - =	--- 13. 4. =	--- 16. 8.
Tutte le Lettere, che si francano per fuori, eccetto che per Livorno, e Firenze pagano.	Lettere d' un foglio - - - - =	--- 1. 8. =	--- 2. 4.
	Con sopra coperta - - - - =	--- 3. 4. =	--- 4. 4.
	Il restante per ogn' oncia a ragione di - - - - - =	--- 6. 8. =	--- 8. 4.
Le Lettere per tutta la Fiandra, l' Alemagna, per Francia, e Inghilterra, tutte a ragione per ogn' oncia di - - - - - =		2. --- --- =	2. 10. ---
	Per Spagna a ragione per ogn' oncia - - - - - =	4. --- --- =	5. --- ---
	Le Bolle di Roma per ogn' oncia - - - - - =	2. --- --- =	2. 10. ---
	Li Brevi di Roma per ogn' oncia - - - - - =	1. --- --- =	1. 5. ---



T A R I F F A

Da osservarsi nella Posta di Livorno, e con obbligo ai Dispensatori di tenerla affissa in luogo pubblico, e di mostrarla a chi la dimandasse, come ai Porta-Lettere d'averne una Copia stampata sempre appresso per giustificarne della Tassa delle Lettere sotto pena dell'arbitrio del Magistrato della Gabella del Sale.

		Tassazioni vecchie.	Tassazioni con il nuovo aumento.
Le Lettere che vengono mandate come forestiere dalla Posta di Firenze, alla quale se ne paga a ragione di soldi 6. 8. l'oncia; e con il nuovo aumento soldi 8. 4. fanno pagare	Lettere d' un foglio - - - - - Lire	3. 4. lir.	4. 4.
	Con sopra coperta - - - - - =	5. -- =	6. 8.
	Il restante per ogn' oncia a ragione di - =	13. 4. =	16. 8.
Le Lettere che si francano per fuori	Lettere d' un foglio - - - - - =	1. 8. =	2. 4.
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	6. 8. =	8. 4.
Le Lettere che vengono di Firenze	Lettere d' un foglio - - - - - =	2. -- =	2. 8.
	Con sopra Coperta - - - - - =	4. -- =	5. --
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	8. -- =	10. --
Le Lettere che si mandano a Firenze	Lettere d' un foglio - - - - - =	1. -- =	1. 4.
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	3. 4. =	4. 4.
Le Lettere di Londra franche fino a Lione	Lettere d' un foglio - - - - - =	3. 4. =	4. 4.
	Con sopra coperta - - - - - =	5. -- =	6. 8.
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	13. 4. =	16. 8.
Le Lettere di Londra, che sono franche fino a Pisa	Lettere d' un foglio - - - - - =	3. 4. =	4. 4.
	Con sopra coperta pure - - - - - =	3. 4. =	4. 4.
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	6. 8. =	8. 4.
Le Lettere di Londra che non vengono francate	Lettere d' un foglio - - - - - =	6. 8. =	8. 4.
	Con sopra coperta - - - - - =	6. 8. =	8. 4.
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	2. -- =	2. 10. --
Le Lettere che vengono di Lione franche fino a Pisa pagano	Lettere d' un foglio - - - - - =	1. 8. =	2. 4.
	Con sopra coperta - - - - - =	1. 8. =	2. 4.
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	6. 8. =	8. 4.
Le suddette Lettere, che non vengono francate pagano	Lettere d' un foglio - - - - - =	3. 4. =	4. 4.
	Con sopra coperta - - - - - =	5. -- =	6. 8.
	Il restante a ragione per ogn' oncia di - =	13. 4. =	16. 8.
Le Lettere che si mandano per Inghilterra a Parigi, ed altri luoghi della Francia franche fino a Lione, pagano	Lettere d' un foglio - - - - - =	6. 8. =	8. 4.
	Il restante per ogn' oncia a ragione di - =	2. -- =	2. 10. --
Le Lettere di Spagna pagano	Lettere d' un foglio - - - - - =	1. -- =	1. 5. --
	Con sopra coperta, e tutto il restante a ragione per ogn' oncia di - - - - - =	4. -- =	5. -- --
Le Lettere che si mandano per Spagna	Lettere d' un foglio - - - - - =	6. 8. =	8. 4.
	Con sopra coperta, e tutto il restante a ragione per ogn' oncia di - - - - - =	2. -- =	2. 10. --



Rinnovazione, ed aggiunta delle Leggi de 27. Ottobre 1629. e 30. Agosto 1681. ripubblicate con altre aggiunte nell' Anno 1722. e nuovamente, nel 1734. sopra il modo di tener Castroni, e altre Bestie Pecorine da macello ne' Piani sotto Firenze.



L' Illustrissimi Signori Capitani di Parte, e Ufficiali de' Fiumi della Città di Firenze avendo con l' esperienza riconosciuto che la libertà accordata con la Legge de 29. Aprile 1722. ripubblicata ne 22. Novembre 1734. ai Possessori de' Beni ne' piani sotto la Città di Firenze di tenere a pascolare i Castrati ne' loro effetti, i quali erano allora inculti, non è più adattabile ai nostri tempi in cui sono ridotti a cultura, senza pregiudizio dei medesimi Possessori, e delli Argini de' Fossi, e luoghi banditi per le Cacce: Perciò in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del di 27 Gennaio 1768., e in dichiarazione, e aggiunta della Legge de' 29. Aprile 1722. fanno pubblicamente bandire, e notificare.

I. Che resta espressamente proibito a tutti, e a ciascuno, a riserva dell' infra scritti Privilegiati, di ritenere in avvenire nel Circondario delle pianure descritte, e individuate nel Bando ripubblicato nel 1722. verun Castrone, o Agnello da rilevare sotto le pene comminate nelle predette Leggi contro i Trasgressori nel numero dei quali saranno in futuro considerati indistintamente anco quei Possessori che ritenevano sopra i loro propri Beni alcuna Bestia della specie sopraccennata.

II. Che alli Spedali di Santa Maria Nuova, e delli Innocenti resta preservato il Privilegio accordato loro da dette Leggi di tenere ne' detti Piani quel minor numero di Castroni che veramente troveranno necessario tempo per tempo al rispettivo loro consumo i Soprintendenti delli Spedali medesimi con l' obbligo di fargli marchiare col Sigillo del loro Spedale rispettivamente.

III. Che ai Macellari di Firenze e di Campagna che ne sono in possesso sia pure permesso di tenervene tempo per tempo quella minor quantità che dalla Congregazione della Grascia sarà trovata corrispondente al rispettivo consumo, e mantenimento per un mese de' loro Macelli, con l' obbligo tanto a detti Soprintendenti, quanto a detta Congregazione di mandarne ogn' Anno una nota alla Cancelleria della Parte perchè possa fare invigilare che non sia ecceduto.

IV. Che per agevolare lo scoprimento delle trasgressioni che si commettevano in futuro serviranno le prove privilegiate, e di ragioni bastanti a concludere nei delitti di difficile prova.

V. Che saranno severamente puniti oltre alla privazione dell' impiego, e dell' inabitazione in perpetuo da qualunque esercizio di Famiglio, Guardia, e simili quelli Esecutori che saranno trovati aver mancato al lor dovere nello scoprire, ed accusare i contravventori alli ordini passati e presenti.

VI. Che tanto i privilegiati per ridurre i Capi delle predette Bestie a quel minor numero che gli viene in futuro solamente permesso di tenere, quanto ai non Privilegiati Possessori, o non Possessori di Beni che si trovarono avere Castroni in detti luoghi resta assegnato il termine di un mese dal dì della pubblicazione della presente aggiunta, e rinnovazione di Bando ad averne fatto esito, o ad averli estratti dal Circondario predetto.

VII. Che tanto li Spedali che i Macellari per rispettive quantità che come sopra saranno loro permesse, debbano usare le cautele medesime, ed osservare le condizioni prescritte, e riportate nel detto Bando sopra di ciò ripubblicato l' anno 1722. quale dovrà averli per confermato in tutte quelle parti, che nella presente dichiarazione non restano variate; e tutto ec. mand. ec.

Urbano Urbani Cancelliere.

XCVIII.


Molto Illustre, ed Eccellente Sig. mio Osservandiss.

IN occasione delle Reclute che si vanno facendo per completare il nuovo Reggimento Toscano, è stato riconosciuto essere seguiti degli arbitri in pregiudizio di alcuni che sono stati ingiustamente arrestati, e in aggravio non meno delle Comunità che debbono soffrire la spesa del loro mantenimento, e trasporto; e venendo supposto esser ciò derivato, perchè i Cancellieri Comunitativi non hanno eseguiti gli ordini contenuti nelle Circolari spedite dal Clarissimo Sig. Senatore Sopra-sindaco mio predecessore per l'esame delle note fatte dai rispettivi Bargelli delle persone Discole, ed Oziose, acciocchè queste venissero riscontrate dai suddetti Cancellieri, e verificato se le persone descrittevi avessero i requisiti che si richiedevano per farne seguire l'Arresto; Perciò mi son creduto in dovere di rinnovare a VS, molto Illustre, ed Eccellente la più precisa, ed esatta esecuzione dei prefati ordini, qualora le verranno da me rimesse sì fatte Note per informazione, della quale per bene certificarvi non dovrà ella appoggiarsi al puro asserito dei Bargelli, ma procurerà di prendere le necessarie notizie dalli Giudicanti, e Ministri dei Tribunali ove sono sottoposti i descritti in dette Note, e ricercarle altresì dai Parochi, e rappresentanti dei rispettivi luoghi ove sono domiciliati ed ove hanno per il maggior tempo fatta dimora, ciò aver possano il loro pieno effetto le savissime provvidenze prese dal Governo per la completazione di tali Reclute, e perchè non segua l'Arresto di quelli che non hanno le qualità ricercate; altrimenti nel caso che venissero trascurate sì fatte cautele, ed essenziali diligenze, e ricerche, vuole SUA ALTEZZA REALE che tutti i danni e spese, che occorreranno per il trasporto, e mantenimento di coloro di cui sarà seguito ingiustamente l'Arresto, si posi, e rifonda sopra di chi l'avrà fatto eseguire. Questo le serva di avviso; mi dia riscontro d'aver ricevuta la presente, e mi confermo.

Di VS. molto Illustre, ed Eccellente.

Firenze primo Febbraio 1768.

Affezionatissimo Servitore.



IC.

B A N D O

*Per la Nascita del Reale Arci-Duca Gran Principe di Toscana, Primogenito di
S. A. R. il Serenissimo PIETRO LEOPOLDO Arci-Duca d' Austria
Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.*



L Serenissimo Gran-Duca di Toscana, e per Sua Altezza Reale gl' Illustri Signori Luogo-Tenente, e Consiglieri nel Magistrato Supremo.

Fanno pubblicamente Bandire, e notificare, come si renderanno pubbliche Grazie all' Altissimo, e si faranno distinte dimostrazioni di gioia per il felicissimo avvenimento della Nascita di un Reale Arciduca, e Gran Principe di Toscana, concesso dalla Divina Benignità a S. A. R. il Serenissimo Arciduca, e Gran-Duca Nostro Signore, e dato felicemente alla luce da S. A. R. la Serenissima MARIA LUISA Infanta di Spagna Gran-Duchessa di Toscana nostra Signora.


Che perciò la mattina del dì 13. del corrente mese di Febbraio, incomincerà il feriato solenne, che durerà nell' istessa guisa per tutto il dì 18., e nella mattina di Domenica prossima 14. corrente si canterà solennemente in Duomo la Messa dello Spirito Santo, e successivamente il *Te Deum* in musica, con la falva Reale dell' Artiglieria, alle quali funzioni assisterà la R. A. S. servita dalle Signorie Loro Illustrissime, e da tutti i Magistrati.

In oltre nella sera dei giorni 13. 14., e 15. correnti si faranno per la Città pubbliche illuminazioni oltre i fuochi ai soliti luoghi pubblici, e alle Case dei Magistrati, e i fuochi di artificio alla Torre di Palazzo Vecchio, con le Salve Reali dell' Artiglieria, e in tutti i sopraddetti giorni di Feriato dovranno suonare le Campane di Palazzo Vecchio, come nelle feste più solenni con sospensione d' ogni termine, ed istanza, tanto per le Cause Civili, e miste di qualsivoglia sorte, quanto per la sicurtà delle persone, e beni per i Cessanti, e per tutti quelli, che fossero incorsi nei pregiudizi dei Cessanti, e per i debiti del pubblico, e della Gran-Ducal Camera, acciò ognuno possa con maggior libertà concorrere a render Grazie all' Altissimo della segnalata beneficenza compartita a tutti i fedeli Sudditi della Reale Altezza Sua, e tutto ec. mandantes ec.

Anton Maria Montordi Cancelliere.

Bandito da me Gaet. Casini pubblico Banditore nei Luoghi soliti della Città di Fir. questo dì 12. Febb. 1768.

In Firenze. L'Anno 1768. nella Stamperia Granducale.




PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Nessendosi compiaciuta Sua Divina Maestà di consolare l'aspettazione Nostra e dei Fedeli Nostri Sudditi nella Nascita del Serenissimo Arciduca, e Gran Principe di Toscana Nostro Primogenito; E desiderando Noi, che in così lieto riscontro le Persone stesse più afflitte partecipino del comune giubbilo, ed allegrezza; abbiamo perciò voltato le riflessioni della Nostra Clemenza anco verso quei Nostri Sudditi che si trovano carcerati, o processati, o condannati per trasgressioni, e delitti non atroci, che non turbino gravemente la pubblica tranquillità, acciò i medesimi sciolti da i loro pregiudizi ritornino nei proprj doveri con battere la strada della virtù, che nel cuore di tutti i Nostri amatissimi Sudditi ardentemente desideriamo di promuovere.

Adunque in vigore del presente Nostro grazioso Indulto, di Nostra certa scienza, e deliberata volontà concediamo un libero perdono a tutti i Desertori delle Nostre Truppe di qualunque genere, purchè nel tempo e termine di tre mesi, da decorrere dal dì della pubblicazione di questa Nostra Costituzione si restituiscano volontarj ai loro Corpi; siccome a tutti coloro, che a tali deserzioni avessero prestato assistenza, aiuto, e consiglio.

Vogliamo ancora far grazia a tutti i No-

stri Sudditi, e Domiciliati per cinque anni familiarmente nel Nostro Granducato, i quali si troveranno querelati, inquisiti, o condannati dalla Giustizia per danno dato, ingiurie, e risse, insulti, percosse, e ferite date in atto di rissa, e senza uccisione, purchè tali percosse, ed insulti non siano stati commessi in occasione di dare danno agli altrui beni. Per delazione di Armi, spiano, sgrilletamento, e sparo di Armi da fuoco senza offesa della persona; trasgressioni di Giuochi, e Lotti, di Caccia, e Pesca; trasgressioni ai Bandi del Magistrato dei Nove, e dei Surrogati, della Parte, a quelli dell' Ufizio de' Fossi della Nostra Città di Pisa e Grosseto, ai Regolamenti delle Farine, Grascia, Abbondanza, Arte della Lana, e della Sera; de' Medici, e Speciali, Fabbricanti, e Linaioi, del Magistrato dell' Archivio, escluse le falsità, e di qualunque altro Dipartimento, di cui bisognasse farne una speciale menzione; Rotura di Carcere, disobbedienza ai Precetti; Tregue, o Paci rotte, Stupri semplici; Prima e semplice inosservanza di Confino, o Esilio, Contrabbandi di Sale, Tabacco, e Monete forestiere, e di qualunque altro genere proibito.

E a' rei di alcuno dei suddetti delitti sempre che siano commessi prima del dì 12. del corrente mese, giorno della Nascita del Real Nostro Primogenito concediamo il perdono di quelle pene afflittive, o pecuniarie, che

che possono avere meritato ancorchè non sia principiato, o sia ancor pendente il Processo, o siano già state dichiarate con sentenza le pene competenti.

E perchè non vogliamo, che da questo Nostro Indulto resulti alcun pregiudizio ai Terzi, e restino vulnerati gli ordini della Giustizia; Così dichiariamo, che quelli, i quali vorranno godere degli effetti della Paterna Nostra Clemenza debbino nel tempo e termine di mesi sei avere accettata nelle forme solite d' avanti il Tribunale competente la grazia con presentare le Paci, e le quietanze degl' interessati in causa secondo le Leggi veglianti; Dichiarando, che rispetto alle pene pecuniarie intendiamo di condonare ciò che appartiene all' interesse Fiscale delle Nostre Regie Casse, e dei Nostri Feudatarj, ma non mai ciò, che appartiene all' indennità delle parti offese, e nè meno dei partecipanti in dette Pene, e salve sempre le spese dovute ai Tribunali, che avranno fatto il Processo, e salva nei contrabbandi la perdita del genere proibito, e degl' Istrumenti serviti al Contrabbando.

Ordiniamo similmente, che pendente il termine assegnato all' accertazione della grazia resti sospesa ogni esecuzione, ed ogni altro ulteriore atto del Processo; ma non vogliamo, che in questo mentre decorra alcun tempo per la prescrizione.

Spirato che farà il termine di mesi sei prefisso per l' accertazione della grazia non potrà alcuno godere degli effetti di questo Nostro grazioso Indulto.

Nascendo dubbio se alcun delitto resti compreso o no in questa nostra concessione, la cognizione di questo dubbio sarà di quei medesimi Giudici, ai quali compete il giudizio del commesso delitto.

Il presente Indulto dovrà pubblicarsi ed affiggersi nei Luoghi soliti, e dovrà osservarsi in ogni parte del Gran-Ducato, ancorchè fosse Territorio infendato sotto qualunque titolo; e dovrà eseguirsi da qualunque Giudice, o Tribunale; E tutto non ostante ec.


Dat. in Firenze questo dì 16. Febb. 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

FRANCESCO SIMINETTI.]

IN FIRENZE L'ANNO 1768. NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.



NOTIFICAZIONE.

CL' Illustrissimi Sigg. Protettori dell' Abbondanza di Firenze fanno pubblicamente notificare come essendo il prezzo del Grano nostrale asceso per adeguato oltre le lire 15. il sacco, da quì in avvenire, e fino a nuovo ordine non dovrà pagarsi alcuna gabella per i Grani, e Biade forestiere, che si anderanno introducendo nello Stato, conchè i grani, che s' introducono per la via di mare, non si intendino esenti dal solito stallaggio, nè dal registro all' Ufficio de' Grani di Livorno, al qual registro si sottoporranno alle rispettive Dogane di frontiera, anche i Grani, e Biade, che s' introducono per la via di terra; E tutto in conformità di quanto vien disposto nel §. 21. dell' Editto Generale de' 18. Settembre 1767. in ogni ec.

Dall' Abbondanza di Firenze Marzo 1768.

Filippo Cioni Sotto Cancelliere.




NOTTIFICAZIONE

Dall'Abbondanza di Firenze il Marzo 1768.
 nobile de' 18. Settembre 1767. in ogni ec.
 ma di quanto vien disposto nel §. 21. dell' Editto Ge-
 nerale Dogane di frontiera, anche i Grani, e Biade,
 ni di Livorno, al qual registro si trasportano alle re-
 ti dal loro passaggio, né dal registro all' Uscio de' Gra-
 z' introducono per la via di mare, non si intendino cen-
 deranno introducendo nello Stato, conch' i grani, che
 alcuna gabella per i Grani, e Biade forestiere, che si sa-
 poi in avvenire, e fino a nuovo ordine non dovrà pagarli
 so per adeguato oltre le lire 12. il sacco, da
 come essendo il prezzo del Grano nostrale alca-
 sa di Firenze siano pubblicamente notificare
 L' Illustrissimi Sigg. Procuratori dell' Abbondanza



Stipite Gioi Sotto Cancelliere

**MOTUPROPRIO DI S. A. R.****IL SERENISSIMO GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.****SOPRA IL REGOLAMENTO DELLE STRADE, E PONTI ;
DELLO STATO FIORENTINO, ED OBBLIGHI
DEGL' INGEGNERI, CANCELLIERI, E DEPUTATI
DI STRADE DELLE COMUNITA' cc.**

SUA ALTEZZA REALE essendo rimasta informata di più e diversi abusi e disordini introdotti nell'azienda delle Strade e Ponti dello Stato Fiorentino, affine di porre ai detti abusi un efficace riparo, comanda e vuole che in avvenire siano in tutta la più esatta osservanza le disposizioni contenute nell'istruzione agli Ingegneri di Strade e Ponti, dal Serenissimo Gran-Duca Cosimo III. approvata ne' 28. Agosto 1718., la di cui copia è qui annessa, e che da tali disposizioni non possa recedersi, nè quelle possano variarsi per qualunque causa, o sotto qualunque pretesto.

A questo medesimo effetto conferisce al Senator Sopraffindaco de' Nove in tutto, e per tutto l'autorità medesima che viene concessa al Senator Provveditore dell'Ufizio della Parte nella sopracitata Istruzione; Onde qualunque ordine che converrà darli in avvenire, dovrà essere di comune intelligenza e consenso.

E vuole altresì che il predetto Senator Sopraffindaco de' Nove, qualora i Cancellieri Foranei manchino di fare il loro dovere nelle visite di Strade, abbia facoltà di sospendergli alla prima mancanza, e che in caso di reincidenza ne renda conto alla R. A. S. per attendere dalla medesima le Sovrane sue determinazioni.

E se faranno scoperte frodi nei rifarcimenti, o rifacimenti delle Vie pubbliche e Ponti, in tal caso il Pubblico defraudato dovrà essere indennizzato dal Muratore che vi avrà dato causa; e qualora si tratti di lavoro terminato, e da qualche Ingegnere

XVII. Che i riscontri de' lavori siano fatti con tutta attenzione, e da' Maestri non si possano ricoprire di terra, o con altra materia gl' infeliciati, se prima non è fatto il riscontro, e quei lavori che non faranno di tutta perfezione, gli facciano rifare a spese de' medesimi Muratori.

XVIII. Che non si facciano ricrescimenti a' lavori già ordinati, senza prima averne l' approvazione del Provveditore della Parte.

XIX. Che in quei lavori che possono apportare beneficio a' particolari vedano di collettare con giusta proporzione anco i medesimi particolari, a tenore delle Leggi, e Ordini ec.

XX. Che quando dal Provveditore protempore dell' Ufficio della Parte si stimerà proprio mutarsi il reparto delle gite a' detti Ingegneri, devano in tal caso vicendevolmente darsi quelle notizie che son necessarie, tanto sopra i lavori già ordinati, o fatti, quanto sopra le maestranze.

XXI. Che i suddetti riscontri de' lavori devano esser fatti coll' intervento de' rispettivi Cancellieri, e Deputati, e da' medesimi devano essere sottoscritti.

XXII. Che detti Ingegneri sieno tenuti a dar parte di tutte le trasgressioni che troveranno essere state commesse per dipendenza di Strade, Piazze, Ponti, e d' ogni altro Effetto del Magistrato della Parte, e del Pubblico, comunicandogli a tal' effetto S. A. R. le medesime facoltà che competono al Cancelliere, e Sotto Cancelliere della Parte, senza però potere partecipare delle condanne; volendo S. A. che gli detti Ingegneri in questa parte siano rispettati e considerati come Uffiziali della R. A. S.

XXIII. Che oltre alle suddette visite, e riscontri devano detti Ingegneri ad ogni ordine, e comandamento del Provveditore della Parte, fare qualunque visita, e riscontro che stimerà proprio il medesimo Provveditore, siccome la Congregazione di Strade, di modo tale che sempre stiano in pronto ad obbedire ai comandamenti del detto Provveditore, siccome della Congregazione suddetta, e bisognando anco del Magistrato della Parte, e degli Uffiziali de' Fiumi, avanti i quali doveranno essere presentate le relazioni, e visite delle trasgressioni, e dei Trasgressori.


XXIV. Mancando detti Ingegneri di osservare quanto sopra, o alcun capo delle suddette cose, possano subito de fatto essere remossi, e privati di carica dal Provveditore protempore dell' Ufficio della Parte, ed inoltre possano essere puniti, e castigati, conforme parrà di giustizia alla Congregazione delle Strade, e Ponti; ed inoltre il Provveditore protempore della Parte abbia autorità di andare da per se, o di mandare uno, o più Periti a riscontrare se le cose camminino a dovere, e trovando trasgressioni, o mancanze, oltre alla suddetta privazione di carica, ed altre pene, sieno tenuti detti Ingegneri a rifondere tutta quella spesa che sarà occorsa per tali visite del Provveditore, e Periti rispettivamente.

XXV. Che quanto sopra s' intenda in aggiunta a tutti gli altri obblighi imposti già agli Agenti di Strade per tutte l' altre Leggi, ed ordini fin quì emanati, alle quali, ed ai quali non si intenda in modo alcuno colla presente derogato, se non in quella parte la quale fusse direttamente contraria alla medesima presente ordinazione. E tutto di Motuproprio ec. non ostante ec.

COS. Approvati.

Francesco Panciatichi 28. Agosto 1718.

In Firenze. L' Anno 1768. nella Stamperia Granducale.



CIII.

NOTIFICAZIONE.




Ordine, e commissione dell' *Illust. e Clariss. Sig. Senator* Gio. Federighi in questa parte come Commissario de' Boschi del dipartimento di Firenze si fa noto come

In esecuzione de' veneratissimi Ordini di S. A. R. dei 30. Marzo prossimo passato dati alla Direzione Generale dei Boschi, ed in conformità di quanto fu ordinato dalla detta Direzione Generale con sua lettera circolare degl' 8. Agosto 1747. Tutte quelle Persone che desiderano tagliar Alberi, o Boscaglie di qualunque sorte, e che sono state solite avanzarne le loro istanze per riceverne le opportune licenze dai Commissarj dei Boschi, Magistrati, o Tribunali nella Giurisdizion rispettiva dei quali sono situati detti loro Alberi, o Boschi; doveranno in avvenire presentare, ed aver presentate le loro rispettive suppliche in mano di detti Commissarj, Magistrati, o Tribunali dentro il dì 15. di Settembre di ciascun' anno, per tutti quei tagli, o lavorazioni d' ogni sorte, che crederanno poterli occorrere fino all' Agosto dell' anno avvenire. E prese sopra tali suppliche le opportune informazioni, doveranno rimettersi a questa Direzione Generale dei Boschi tutte in un tempo, dal Commissario, Magistrato, o Tribunale corresponsivo, con il suo parere, e sentimento secondo il solito dentro il seguente Mese d' Ottobre al più: Passato il qual termine, non faranno ricevute nè spedite suppliche di forte alcuna, ma bensì rimesse al Settembre dell' Anno successivo, alla riserva di quelle che per casi urgenti di risarcimenti, o improvvisi bisogni, venissero avanzate con la conveniente prova di urgenza, le quali faranno ricevute, e spedite in qualunque tempo pervengano: Ed essendo questa la precisa mente di S. A. R. doveranno detti Commissarj, Magistrati, e Tribunali farne la loro pubblica notificazione nei luoghi a loro in questa parte sottoposti, di modo che non ne possa mai da alcuno essere addotta ignoranza.

Paolo Picchianti Cancelliere.

In Firenze nella Stamperia di S. A. R.



CIV.


NOTIFICAZIONE



L. Commissario dei Boschi del Dipartimento di Pistoia in esecuzione degli Ordini della Direzione Generale dei Boschi de' 9. Aprile passato consecutivi ai veneratissimi Comandi di SUA ALTEZZA REALE de' 30. Marzo antecedente 1768. fa pubblicamente di nuovo intendere, e notificare che tutte quelle Persone, che desiderano tagliare Boscaglie di qualunque sorta, e che sono state solite di doverne avanzare le loro istanze per riceverne le opportune Licenze, doveranno in avvenire presentare, ed aver presentate le loro rispettive suppliche in mano del Commissario suddetto a tutto il mese di Giugno di ciaschedun' Anno per tutti quei Tagli, o Lavorazioni di ogni sorta che credono poterli occorrere a tutto il dì 14. di Maggio dell' Anno avvenire, perchè prese poi le opportune Informazioni sieno rimesse alla Direzione Generale dei Boschi tutte in un tempo dal Commissario suddetto con il suo parere, e sentimento secondo il solito; avvertendo in questa occasione, che riguardo alle Comunità del basso Pistoiese, che hanno dovuto chiedere finora Licenze di Tagli di Piante dal Sig. Fiscale di detto luogo, nè saranno dal Medesimo pubblicate sopra di ciò le Notificazioni, onde Essi doveranno regolarfi in questo proposito come in Esse li verrà prescritto; E passato il suddetto termine non saranno ricevute, nè spedite suppliche di sorta alcuna, ma bensì rimesse al Giugno dell' Anno successivo, alla riserva di quelle, che per casi urgenti di refarcimenti, o improvvisi bisogni venissero avanzate colla conveniente prova di urgenza, e imprevisibilità, le quali saranno spedite in qualunque tempo pervenghino; rammentando però ai Vicarj, e Rappresentanti delle Comunità, e a chiunque altri spetti, di non procedere alle attestazioni d' imprevisibilità, ed urgenza, senza che veramente difatto esistino, riflettendo alla gelosia, colla quale va riguardata una tal benigna Concessione. E tutto acciò in verun tempo avvenire non possa da alcuno allegarsene ignoranza ec.

Cino Cini Commissario.

In Firenze. L' Anno 1768. nella Stamperia Granducale.



CV.

NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Sigg. Capitani di Parte della Città di Firenze coerentemente al disposto nel Capitolo XXVI. del Bando sopra il nuovo regolamento dell' Ufizio del Segno approvato da S. A. R. con Suo Benigno Rescritto del dì 20. Maggio 1767., e pubblicato li 30. Giugno susseguente fanno pubblicamente bandire, e notificare a tutti, e ciascheduno di quelli che sono obbligati a segnare i loro pesi, e misure come col presente pubblico Editto gli vien assegnato tempo, e termine di giorni ad aver quelli, e quelle fatte segnare col bollo del loro Ufizio del Segno per mezzo del Ministro che a tale effetto sarà spedito dal Magistrato Loro Illustrissimo in ove dovranno seguire dette segnature alle quali sarà dato principio il dì , e termine il dì

Riducendo a memoria a tutti l' esatta osservanza del pre-nominato Bando de' 30. Giugno 1767. in tutte le sue parti sotto le pene nel medesimo contenute, e tutto ec. mandantes ec.

Urbano Urbani Cancelliere.


In Firenze nella Stamperia di S. A. R.



NOTIFICAZIONE

DI commissione dell' Illustrissimo, e Clarissimo Signor Senator Gio. Federighi in questa parte come Commissario dei Boschi del dipartimento Fiorentino, ed in esecuzione di Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 6. Aprile 1768. si notifica a tutti i particolari Possessori nel Barco Reale, che in avvenire sarà lecito, e permesso di tagliare la Stipa, e macchia bassa esistente nel detto Barco ogni cinque anni, conforme si praticava prima del regolamento del riparto de' Decimi, fermo stante il reparto suddetto per tutte l' altre Piante esistenti in detto Barco.

In Firenze nella Stamperia di S. A. R.




GVII.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE D' UNGHERIA, E DI BOEMIA,

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Essendo informati che la facilità accordata con gli Editti del dì 1. Dicembre 1747., e del dì 12. Maggio 1758. di ammettere a far pagamento in alcuni Luoghi di confine del nostro Gran-Ducato i Baiocchi, mezzi Baiocchi e doppi Baiocchi dello Stato Pontificio mediante l'assegnazione di un valore proporzionato al loro intrinseco, non ha prodotto quei buoni effetti, che se n'erano sperati; poichè molti abusando della predetta facilità col mettere in corso i soprannominati Baiocchi, e mezzi Baiocchi per una valuta superiore a quella assegnatagli dalla Legge, hanno fatto, e vanno tuttavìa facendo un' illecito mercimonio, per cui vengon tolte dal corso del traffico dei detti Luoghi le migliori mo-

nete d'oro, e d'argento, e vi restano sostituire altrettante delle predette specie mancanti nel loro intrinseco per la metà della valuta per cui vengono abusivamente date, e ricevute; Ed essendo Noi persuasi, che la regola la più sicura per il bene dello Stato si è quella di non ammettere nei pagamenti le monete forestiere di bassa lega.

Perciò sull'esempio di quanto vien disposto dalle antiche leggi Ordiniamo, e Comandiamo, che i predetti Baiocchi, mezzi Baiocchi, e doppi Baiocchi, come tutte le altre monete forestiere di bassa lega non abbiano alcun corso nei pagamenti neppure nei luoghi di Confine, nei quali erano stati ammessi, cioè nel Commissariato di Cortona, e nei Vicariati della Città di S. Sepolcro, di Firenzuola, e d' Anghiari, nei Capitanati della Terra del Sole, di Sestino, e di Bagno, e nelle Contee di Pitigliano, e Sorano; e Vogliamo che nei sopraddetti luoghi egualmente che in tutto il resto del nostro Gran-Ducato sia proibita l'espensione delle monete soprannominate sotto le pene imposte dalle Leggi veglianti, e specialmente da quella de' 18. Marzo 1625., e dall'altra de' 4. Gennaio 1635. con dichiarazione però, che non sia punibile la nuda, e semplice ritenzione di esse, quando non ecceda il numero di cento Baiocchi o loro equivalente in mezzi Baiocchi, quattrini, o doppi Baiocchi.

E a fine che gli Abitanti dei detti luoghi non restino angustati, ma abbiano il comodo di disfarsi di dette specie, permettiamo, che fino a tutto il prossimo Mese di Maggio possano darli, e riceverli in pagamento fra i privati al valore però solamente stabilito nell'Editto de' 12. Maggio 1758., e non altrimenti, sotto le pene nel medesimo imposte in caso di trasgressione.

E passato il detto termine dovrà avere il suo pieno effetto, e vigore la proibizione delle predette monete ordinata ed espressa nel presente Editto.


Giudici, e Cognitori di tutte le trasgressioni, che si commetteffero contro la presente legge in Firenze siano gli Auditori della Camera Gran-Ducale, e i Giudici Camerali nei rispettivi loro Dipartimenti, e negli altri luoghi i Rettori di Giustizia che hanno giurisdizione criminale con le consuete partecipazioni.

Dato in Firenze il dì 13. Aprile 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.



Vendo SUA ALTEZZA REALE ogni maggior premura per l' accrescimento della pesca del Lago di Castiglione, e sue adiacenze Ordina, che rispetto al Pesce di acqua dolce, e al Pesce del mare entrato in detto Lago, si osservi il seguente regolamento.

I. Che tutti i Pescatori del Lago di Fucecchio, o di Bientina, o di altri Laghi della Toscana possano portarsi a detta Pesca vendendo a loro conto e con tutti i loro vantaggi il pesce, che piglieranno, purchè ciascun pescatore paghi all' impresa del detto Lago scudi sedici per l' anno presente, e per il futuro, mentre per gli anni susseguenti un tal canone dovrà crescere, o scemare secondo le diverse circostanze del Lago. Chiunque vorrà attendere a questa Pesca dovrà dare idoneo mallevadore per i detti scudi sedici.

II. Che niun Pescatore possa pescare con siepi, con incannicciate, o con altri somiglianti lavori, ma che sia lecito soltanto di pescare secondo l' uso del Lago di Fucecchio con semplici bertivelli, i quali non impediscano la discesa delle anguille alla nuova Calla.

III. Che possa ciascun Pescatore consegnare ai Trattori del Pesce quella quantità che vorranno vendere a loro conto, pigliando però la bulletta dal Ministro del Lago per godere alla piazza di Siena i soliti privilegi del detto Lago.

IV. Che a ciascun Pescatore sarà consegnato un Barchetto per uso della pesca senza che possa pretendere dall' Impresa gli altri arnesi, che dovrà provvedere, e portare a sue spese.

V. Che trovandosi alcun Pescatore il quale si faccia ardito di trasgredire l' ordine, e regolamento già prescritto nella pesca sia condannato alla pena di lire quaranta per ciascuna volta, che sarà ritrovato con arnesi, e pesche proibite.

VI. Ordina similmente la R. A. S. che non sia lecito a veruno il pescare le anguille alle rotture del vecchio navigante sotto la stessa pena di lire quaranta per ciascuna volta che vi fosse trasgredito.

VII. Volendo i Pescatori del Lago vendere il loro pesce al Ministro deputato acconto dell' Impresa debba il detto pesce valutarli a que' prezzi, che erano stati fissati a tempo de' Fittuarj, e ciò secondo le diverse stagioni, e qualità del pesce, che sarà consegnato.

VIII. Qualunque Pescatore, che vorrà attendere a questa Impresa ne porti l' offerta, e la mallevadoria a Gio. Carlo del Grande di Bientina, che resta deputato a pigliare tali offerte per poi parteciparle al Direttore, e Ministri del Lago di Castiglione.


IX. Resta incaricata la Camera Granducale a render noti i presenti Ordini a Fucecchio Bientina, e Castiglione della Pescaia.

Dato in Firenze li 20. Aprile 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI.



Volendo SUA ALTEZZA REALE, che sia stabilito un regolamento adattato ad aumentare la pesca del Lago di Castiglione ordina, e comanda,

I. Che niuno ardisca di pescare con Tartanelle, o altre Barche da pesca nel mare adiacente alla fiumara di Castiglione alla distanza di due miglia da tutto il litorale racchiuso tra la foce dell' Ombrone, e la dirittura delle Rocchette sotto la pena della perdita di tutti i suoi arnesi da pesca, e di scudi venti per ciascheduna volta; con dichiarazione però, che sarà permesso dentro i limiti sopra espressi il pescare con filughe, bestinare, tartanelle ec. a quelli solamente, che nè averanno la facoltà dal Ministro del Lago, e che pescheranno a conto dell' amministrazione del Lago medesimo.

II. Che in tutto il tempo della monta del pesce, cioè dal dì primo di Gennaio fino a 20. di Maggio non sia lecito a veruno di pescare nella fiumara di Castiglione fino alle nuove Cateratte, nè con Bilance, nè con bertivelli, nè in altra qualunque forma sotto la pena di lire venti per ciascuna volta che sarà trasgredito un tal ordine. E tal proibizione e pena deve aver luogo ancora contro coloro, che si faranno lecito di tirare con gli archibusi al pesce che passa per la fiumara.

III. Che dentro il Lago niuno possa in alcuna maniera pescare senza la licenza del Ministro, ed in caso di contravvenzione il trasgressore incorrerà nella pena di lire quaranta, e della perdita di tutti gli arnesi da pesca.

Le sopradette rispettive pene si distribuiranno per un terzo all' Accusatore, un terzo alla Cassa della Pesca, e un terzo al Giudice che condannerà.


IV. Inoltre la R. A. S. rinnova tutti quegli ordini, e proibizioni espressi nella Legge del dì 5. Marzo 1767. volendo, che chiunque pescasse con reti proibite, o con la pesca, che chiamasi a Bufala sia punito a tenore della legge suddetta.

Resta incaricato il Potestà di Castiglione d' invigilare all' osservanza del presente Editto, e di conoscere delle trasgressioni, che venissero commesse, con facoltà di spedire una Feluga armata chiedendo manforte all' Ufiziale di quella Rocca, che dovrà somministrargli quel numero di Soldati, che sarà necessario per arrestare in mare i trasgressori, e condurgli in quelle carceri, e procederà contro di essi a forma delle leggi.

Dato in Firenze il dì 20. Aprile 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.



CX.

B A N D O

*Proibente il tirare Topi matti, Salterelli &c., e sparare armi da fuoco
nella Città di Firenze.*



Li Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze considerando i mali effetti, che produce l'abuso rinnovatosi da qualche tempo in questa Dominante di tirare per le pubbliche Piazze, e Strade particolarmente in occasione di Adunanza di Popolo, Topi matti, Salterelli, o Zaganelle, che danno causa a continue contese, e ricorsi al Magistrato Loro, e potendosi giustamente temere, che possano cagionare maggiori sconcerti, e turbare la pubblica quiete, al che volendo provvedere.

In seguito dell'antiche proibizioni, e in esecuzione degli espressi comandi di S. A. R. Nostro Signore, fanno di nuovo pubblicamente bandire, e notificare, come resta proibito in avvenire ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia grado, o condizione si sia, niuno eccettuato, di poter tirare per le pubbliche Strade, o Piazze di questa Città i suddetti Topi matti, Salterelli, e Zaganelle; Come pure di sparare in detta Città Armi da fuoco di qualunque sorte, o sia per giuoco, o per tirare a' Rondoni, o per qualunque altra causa ancorchè per se stessa non delittuosa, sotto pena tanto nell'uno, che nell'altro caso di scudi dieci, oltre la Cattura, ed altre arbitrarie per ciascheduno, e ciascheduna volta.

E con dichiarazione, che col presente Bando non resta derogato alla Legge generale dell'Armi del 1737. riguardante la delazione dell'Armi da fuoco senza facoltà, nè all'altra Legge del dì 8. Maggio 1764. proibente in occasione di Feste tanto sacre, che profane lo sparo di Archibusi, Pistole, Mortaletti, Masti, Codette, ed altri simili strumenti, i quali in avvenire non si potranno sparare, o fare sparare da alcuna persona senza espressa licenza dell'Auditor Fiscale, dal quale dovrà esser firmata per questa Città di Firenze, e nel rimanente del Granducato dai rispettivi Giudicanti, e da concedersi la detta licenza solamente per lo sparo de' Mortaletti, Masti, Codette, e altri strumenti, che non siano del genere dell'Armi da fuoco, e nel rimanente a forma del disposto del Bando de' 13. Gennaio 1734. ab Incarnat., il quale s'intenda, e sia col presente confermato in tutte le sue parti; E tutto ec. mand. ec.

Vincenzio Gaetano Vangelisti Cancell. Magg.

Bandito da me Gaetano Casini pubblico Banditore questo dì 24. Aprile 1768. ne' luoghi soliti di questa Città di Firenze.

In Firenze. L'Anno 1768. nella Stamperia Granducale.

Magnifico Nostro. **E**SSendosi SUA ALTEZZA REALE con suo Benigno Motuproprio de' 13. stante degnata di ordinare a tutti i Camarlinghi, Depositarij, e Cassieri tanto delle Casse Regie, che dei denari del Pubblico, di non ricevere, nè pagare Monete di cinque, e di dieci paoli coniate in questa Zecca tostate, o alterate con altro malizioso artificio, con espresa dichiarazione che se nelle Revisioni tanto ordinarie, che straordinarie di dette Casse saranno trovate simili Monete, dovranno esser messe a parte dagli Uffiziali delle Revisioni, e Sindacati, e mandate alla Zecca a tutto danno, e scapito dei predetti Cassieri, i quali inoltre incorreranno nella pena del doppio del valore delle medesime; vi commettiamo perciò, che subito ricevuta la presente, alla presenza vostra, e di due Testimoni degni di fede, riscontriate la Cassa di codesti Camarlinghi tanto Comunitativi, che de' Luoghi Pii esistenti in codesta vostra Giurisdizione, e trovando tra detto denaro delle Monete di cinque, o dieci paoli tostate, o alterate come sopra, dovrete sigillarle; e prendendo nota del numero di esse, dovranno tenersi a parte così sigillate, con mandare immediatamente una Copia di detta nota sottoscritta da detti Camarlinghi, dai predetti Testimoni, e da voi, al Magistrato Nostro, altrimenti tralasciando di fare detto riscontro, e di mandare immediatamente la detta nota, quando nelle loro Casse si trovino tali Monete, resteranno soggetti i Camarlinghi a tutti i pregiudizi sopra espressi.

Vi commettiamo per tanto di dare un immediata esecuzione ai predetti Sovrani Comandi, e di osservare che non seguano Manupoli, o Raggiri per aumentare il numero di dette Monete, altrimenti ne renderete Voi strettissimo conto, egualmente che se per vostra negligenza resteranno differiti i predetti riscontri.

Dateci subito avviso della ricevuta della presente, che registrete ai Libri di codesta Cancelleria a perpetua memoria; E Dio vi guardi.

Firenze 28. Aprile 1768.

Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.


Magnifico Nostro. **I**N aumento di quanto vi si è ordinato colla Circolare del dì 28. del prossimo caduto mese di Aprile, rapporto alle Monete di cinque, e dieci paoli, vi si avverte che i Camarlinghi non devono escludere dai pagamenti se non quei pezzi di dette Monete che sono visibilmente tosati, o alterati visibilmente con altro malizioso artificio; dimodochè devono ammettersi tutte quelle Monete, le quali non hanno una tosatura, o altra artificiale alterazione visibile nell'atto della contazione.

E siccome vi sono delle Monete di cinque paoli coniate avanti l'anno 1745., le quali non hanno il cerchio cordonato, così ancor queste devono ammettersi, quando non vi si ticonosca visibilmente una tosatura fraudolenta o altra maliziosa alterazione; e fatele osservare ai predetti Camarlinghi, che SUA ALTEZZA REALE ha inteso d'impedire unicamente le frodi dei tosatori, e perciò devono regolarli in maniera di non fare difficoltà alle Monete che non hanno gli accennati difetti visibili di tosatura, o artificiale e fraudolenta alterazione.

Con questa regola dovranno eseguirsi le visite, e riscontri ordinati con detta Circolare, e colle avvertenze suddette opererete in maniera che non si faccia nascere discredito alla Moneta, e confusione, e inquietudine nel Pubblico, il che vi resta sommatamente raccomandato, rimettendoci nel rimanente a quanto viene ordinato nella Circolare predetta; Così dunque eseguite con darci avviso della ricevuta della presente, e Dio vi guardi.

Firenze 7. Maggio 1768.

*Nove Conservadori della Giurisdizione,
e Dominio Fiorentino.*



NOTIFICAZIONE.



L' Illustriissimi Signori Protettori dell' Abbondanza della Città di Firenze , in esecuzione de' venerati Comandi di SUA ALTEZZA REALE espressi nel suo benigno Moruproprio del dì 20. Aprile prossimo passato 1768. fanno pubblicamente notificare quanto appresso .

I. Che nessuno possa esercitare il Mestiere di Mezzano di Grani , e Biade , nè intromettersi in alcuno di quegli Atti , e opere , che riguardano il Mestiere suddetto , senza averne prima ottenuta l' approvazione , e licenza dal Magistrato Loro , sotto la pena di scudi dieci per la prima volta , e di scudi venti , e un mese di Carcere in caso di nuova trasgressione da applicarsi dette pene pecuniarie per un terzo all' Accusatore segreto , o palese , un terzo alla Cassa del Fisco , ed il rimanente a quella dell' Abbondanza .

II. Chiunque avrà ottenuta la licenza suddetta dovrà dar Mallevadore nella Cancelleria Loro di bene , e fedelmente esercitare tal Mestiere .

III. Dovrà avere un Libro , o Quaderno sottoscritto , e cartolato dal loro Cancelliere , nel quale scriverà , o farà scrivere giorno per giorno con la dovuta fedeltà tutti i Grani , o Biade , che per opera sua si venderanno , con notarvi il nome del Compratore , e del Venditore , il prezzo , la qualità , e la quantità della roba venduta , e le condizioni , o patti di tal Vendita . o Compra .

IV. Dovrà finalmente essere obbligato a esibire il suo libro alla detta Cancelleria ogni volta che ne verrà richiesto , e mancando a qualcheduno degl' obblighi , e condizioni sopra espresse , incorrerà nella privazione della facoltà di più esercitare il Mestiere suddetto , ed in altre pene , ad arbitrio del Magistrato .

Resta adunque assegnato tempo , e termine tutto il presente mese di Maggio a quelle Persone , che hanno fino adesso esercitato il Mestiere di Sensale di Grani , e Biade in questa Città di Firenze , e che vorranno esercitarlo in avvenire ad essersi presentati nella loro Cancelleria a domandare la permissione suddetta , e fare quanto sopra viene prescritto , altrimenti detto termine spirato , chi eserciterà detto Mestiere senza avere preventivamente ottenuta la detta Approvazione , e licenza , ed adempito a tutti gl' obblighi , e condizioni di sopra espresse , sarà indispensabilmente condannato nelle pene , come sopra prescritte , e tutto ec.

Dall' Abbondanza 14. Maggio 1768.

Casimiro Petrucci Cancelliere.

SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore essendo restata informata che non ostante il disposto nell' Editto de' 23. Gennaio 1710., che proibisce di tagliare, zappare, e in qualunque modo lavorare nell' Alpi, e Monti del Dominio Fiorentino congiunti, o vicini all' Appennino dentro lo spazio di un miglio di quà, e di là come acqua pende, e che ordina insieme ai Vicarj, Capitani, e Rettori del Mugello, di Firenzuola, del Casentino, della Romagna, della Pieve a S. Stefano, del Badiale, del Valdarno di sopra, di Castelfocognano, di Sestino, e della Città del Borgo S. Sepolcro di mandare a visitare almeno una volta nel tempo del loro Ufizio l' Appennino, l' Alpi, e Monti al medesimo congiunti, o vicini, di fare diligente ricerca dei Trasgressori, e di rimettere tal visite al Magistrato Nostro; molti si fanno lecito di tagliare, e seminare dentro il suddetto spazio di un miglio, e per fino nell' istesso crine senza la preventiva Grazia della R. A. S., e che i predetti Giudicenti trascurano di fare le visite sopraccennate; Perciò con suo Real Motuproprio de' 30. Marzo 1768. riposto in filza di suppliche 218. num. 16. si è degnata di commettere al Magistrato nostro di risvegliare i medesimi Giudicenti a fare le dette visite, e d' incaricargli a procedere contro i Trasgressori, con la comminazione a tutti, e ciascheduno dei predetti Giudicenti delle pene imposte contro di loro dal detto Editto del 1710., e specialmente della negativa del Sindacato in caso d' omissione, o negligenza.

Noi dunque in esecuzione de' Sovrani Comandi della R. A. S. vi avvertiamo che se trascurerete di fare le dette visite nell' Alpi, e Monti della vostra Giurisdizione almeno una volta l' anno nella stagione dell' Estate, di rimetterle al Magistrato Nostro dentro il mese di Settembre di ciascun' anno, e di procedere contro i Trasgressori sarete condannato nelle pene prescritte dal suddetto Editto del 1710., e vi sarà negato costantemente il Sindacato.

E perchè la presente passi a notizia de' vostri Successori dovrete registrarla al Libro di Leggi, e Bandi di codesto Tribunale, e tenerla sempre affissa al Banco Criminale, onde non possa mai allegarsene ignoranza; con dover portare fede del Successore al tempo del Sindacato di averla lasciata in consegna. Eseguire, rispondete, e vi preghiamo dal Signore ogni bene.

Dal Magistrato Nostro 17. Giugno 1768.

I Capitani di Parte, e Uffiziali)
de' Fiumi della Città,) di Firenze.

Molto Illustre, ed Eccellente Sig. Mio Osservandiss.

CXV.

A Vendo fin qui osservato coll'esame dei partiti trasmessi delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali, che non ostante tanti, e replicati ordini di questo Magistrato dei Signori Nove, i Cancellieri Foranei trascurano l'esatta esecuzione dei medesimi, e non soddisfanno come devono agli obblighi ingiuntili, e volendo io efficacemente porre l'opportuno rimedio per riparare ai molti disordini che ne derivano per l'inosservanza degli ordini suddetti, perciò mi trovo in dovere di commettere circolarmente a tutti i Cancellieri, conforme fo a VS. che d'ora in avanti procurino, e siano solleciti.


- I. Di far seguire le nomine, ed elezioni col conveniente partito, dei Predicatori delle rispettive Comunità e luoghi Pii laicali dentro al dì 5. di Gennaio di ciascun Anno, giacchè non essendo seguita l'elezione di tali Predicatori dentro detto tempo, quella non spetta più ai Rappresentanti, ma a me, ed al Magistrato dei SS. Nove, con inferirvi lo stanziamento consueto, che devono percipere per mercede della loro Predicazione; altrimenti ciò non effettuando, i Cancellieri dovranno pagare del proprio ai suddetti Predicatori il solito loro stipendio.
- II. Che parimente tutti i partiti delle conferme dei Salarjati debbano farsi ai tempi soliti, e a forma degli Statuti, e dentro il Mese del fatto partito dovranno i Cancellieri rimetterli alla Cancelleria di questo Ufizio, e procurarne la spedizione, con farsi dare il denaro occorrente, o dai Camarlinghi delle rispettive Comunità, o dai particolari, che hanno interesse in tali partiti; e l'istesso dovranno fare per tutti gli altri partiti di Stanziamenti, liberazioni di Proventi, Affitti, Elezioni, e di qualunque altra deliberazione, che verrà fatta dai Rappresentanti la Comunità, e luoghi Pii laicali.
- III. Che i defalchi per le poste dei Camarlinghi si debbano proporre di anno in anno, e non cumulare assieme i Defalchi di più anni in un sol partito, e solo potranno mettere quelli degli ultimi due anni; altrimenti quantunque passati, e vinti per partito, non resteranno approvati, e non faranno menati buoni nei saldi delle ragioni dei rispettivi Camarlinghi.
- IV. Che non permettano che si facciano cause, e non s'introducano giudizi per interesse di Comunità, e luoghi Pii suddetti, senza prima informar me, o il Magistrato dei Signori Nove dei motivi per cui si vorrebbero far tali Cause, e molto meno che vengano deputati Procuratori estranei, quando vi sono gli Ambasciatori delle Comunità, che hanno l'obbligo di patrocinarle tali Cause, senza maggiore aggravio delle Comunità, e luoghi Pii.

V. Re-

V. Restano avvertiti in oltre i Cancellieri, che qualora nell'informare i Negozi, che li verranno rimessi dal Magistrato, ometteranno di esprimere tutte le circostanze de' fatti, e delle ragioni che si convengono ai rispettivi affari, dovranno pagare del proprio l'importare dei diritti che si pervengono per le Lettere che sarà necessario di scriversi nuovamente in supplemento delle notizie, che mancassero nelle loro prime informazioni, e parimente ogni volta che i Cancellieri ritarderanno la risposta alle lettere, che dalla Cancelleria del Magistrato verranno ad essi scritte, e che per il loro indugio si dovrà di nuovo ad essi riscrivere, saranno condannati al pagamento della seconda lettera, che per colpa loro dovrà essere reiterata, e resto
Di VS. Molto Illustre, ed Eccellente

Firenze 20. Giugno 1768.

Sig. Cancelliere di



NOTIFICAZIONE



Ordine, e Commissione dell' Illustriss. e Clariss. Sig. Senatore Cav. Gio. Batista Clemente Nelli Soprassindaco dei Sig. Nove si fa pubblicamente notificare ai Lavoratori delle Potestarie Suburbane obbligati a portar la paglia per servizio delle Reali Scuderie, e Guardia Nobile, qualmente S. A. R. Nostro Clementissimo Signore sempre intento al sollievo de' suoi amatissimi Sudditi con suo Motuproprio del dì 20. Luglio 1768. si è compiaciuto ordinare quanto appresso.

= SUA ALTEZZA REALE comanda, e vuole, che in avvenire il prezzo delle paglie da pagarsi dall' Impresario dei foraggi delle Reali Scuderie ai Lavoratori delle Potestarie Suburbane di Firenze per quella quantità, che i detti Lavoratori vengano obbligati a portarle, resti ogni anno nel primo di Settembre fissato, e stabilito dal Senator Soprassindaco dei Nove, e dal Soprintendente Generale delle dette Scuderie sull' adeguato dei prezzi massimo, mediocre, e minimo, che saranno corsi nel precedente mese di Agosto sentiti prima il Cancellier Comunitativo, a cui sarà stata addossata l' incumbenza del reparto delle dette paglie, i Rappresentanti le rispettive Cumunità tassate, il Tenente delle Reali Poste, il pre nominato Impresario dei Foraggi, e chi altri occorrer possa; e questo prezzo così fissato a favore dei Lavoratori dovrà servire di norma per determinare il prezzo maggiore, o minore da pagarsi dalle Reali Scuderie all' Impresario dei Foraggi non ostante &c.

Perciò resta intimato a ciascheduno dei soprannominati Lavoratori il soddisfare colla maggior sollecitudine al suo obbligo di portar quella quantità di paglia, in cui sarà tassato nel rispettivo reparto da rimetterfeli seco il solito &c.

Gaetano Canini Cancell. Deputato.

In Firenze. L' Anno 1768. nella Stamperia Granducale.

NOTIFICAZIONE.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale fanno pubblicamente intendere, e notificare, come per Benigno Rescritto di S. A. R. del dì 13. Luglio 1768. sono state ridotte per tre anni a favore di chiunque spedirà fuori di Stato i Fiori secchi di bozzolo, o di altra roba, lavorati dentro lo Stato, tutte le Gabelle dovute per detta estrazione, ad un sol terzo del loro importare, sempre che ne sia presa la spedizione alla prima Dogana, e ne sia fatta dipoi copiare la Bulletta all' ultima Dogana, altrimenti restino soggetti a tutte le Gabelle, che di ragione: E tutto ec. mand. ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 27.
Luglio 1768.

Gaspero Domenico Paver
Sotto Segretario.

Essendo stato rappresentato alla nostra Congregazione che alcuni Cancellieri delle Potestè non ostante la nostra Circolare de' 19. Febbraio 1763. tralasciano di dare avviso ai Cancellieri de' Vicariati delle Relazioni dei Lavori di Strade attenenti al Vicariato, che da Noi s' approvano in conseguenza della loro firma, e richiedendo il buon servizio, che la detta Circolare sia non solo in questa, ma in tutte le sue parti eseguita, ordiniamo perciò a tutti, e ciascheduno Cancelliere rispettivamente alla pena del nostro Arbitrio d' uniformarsi con la più esatta osservanza al contenuto della medesima, il tenore della quale è il seguente: »


- = La nostra Congregazione ha trovata giusta l' istanza di alcuni Cancellieri de' Vicariati d' aver cioè per loro governo una precisa notizia della spesa di ciascun Lavoro di Strade, le Relazioni delle quali, quantunque sieno sottoposte al Vicariato, vengono sottoscritte senza la loro scienza da' Cancellieri delle Potestèrie, onde si trovano spesso aumentata la somma del chiesto fuori della loro aspettativa, e molte volte con aggravio del pubblico, perchè non sono più in stato di risparmiare alcune spese, che in caso diverso avrebbero potuto o non permettere, o differire;
- = E s' è perciò determinata d' ordinare, che in avvenire, qualora i Cancellieri delle Potestèrie, o il Ministro de' Vicariati rispettivamente nel visitar le Strade del loro dipartimento, incontrino qualche Lavoro che cada sopra quelle Strade, il mantenimento delle quali, o in tutto, o in parte vada a carico del Vicariato, e non della Potestèria, possano firmare ancor per questi Lavori le Relazioni, ma debbano però insieme dentro il termine d' un mese darne ciascuna volta con loro lettere distinto, e separato avviso al Cancelliere del Vicariato dentro del quale sono compresi, e con individuale, 1. la qualità della spesa, 2. il giorno della loro firma, 3. il vocabolo, ed estensione della Strada da refarcirsi, e per cui hanno sottoscritta la Relazione.
- = Qual metodo dovranno ancora tenere semprechè nel riscontrare i Lavori come sopra ordinati, e già eseguiti per le Strade sopraccennate, trovino giusto d' approvare qualche ricrescimento, o sia aumento di spesa.
- = Avvertendo però tutti i Cancellieri, o siano di Vicariato, o di Potestèria ad essere in avvenire più cauti tanto nell' ordinazioni, quanto nell' esecuzione, non meno che ne' ricrescimenti de' Lavori, che non si ecceda la necessità, e che il tutto si faccia con il maggior risparmio, e insieme con stabilità, e secondo l' arte sì rapporto a' materiali, che ai Maestri e loro operari, con invigilarvi, e farvi invigilare come richiede il buon servizio e il loro dovere, e con dare per tempo avviso alla nostra Congregazione di tutto ciò che credessero meritevole di riparo per quanto s' estende la loro Cancelleria ad oggetto che vi si possa provvedere, per non esser loro stessi responsabili nel caso che s' avessero riscontri in contrario d' altronde.
- = Non lasciando insieme di ricordare a ciascheduno di essi l' obbligo che hanno a forma degl' ordini di portarsi in persona, o nel solo caso che essi siano veramente impediti, per mezzo de' loro sostituti approvati, e sempre in compagnia dell' Ingegnere, e Deputati a visitare le Strade de' loro rispettivi dipartimenti prima d' approvare con la loro firma i Lavori tanto fatti, che da farsi, perchè in caso diverso la Congregazione sarà obbligata a far loro sospendere l' emolumento delle lire tre, e soldi dieci assegnatogli per quelle giornate che debbono impiegare per assistere all' ordinazione, e riscontro de' Lavori, essendo oramai convinta che da questa negligenza hanno la sorgente molti disordini, i quali finalmente ridondano in pregiudizio pubblico, e privato. =

In tale occasione avvertiamo gli stessi Cancellieri a non trattenerne gl' Ingegneri nelle loro gite, ma ad essere pronti alle Visite delle Strade ec. delle loro rispettive Cancellerie nell' ore congrue intimategli dagl' Ingegneri alla pena d' indennizzargli delle spese e danni che con il loro ritardo gli cagionassero, non essendo giusto che gl' Ingegneri debbano disastarsi nelle spese del Cavallo, Vitto ec., e trattenerne il loro cammino per aspettare il comodo dei Cancellieri.

E volendo contemporaneamente provvedere all'abuso con cui si fanno le Visite annuali delle Fosse, e che si rifonde sopra le Comunità, e Vicariati, incarichiamo i medesimi Cancellieri a eseguire, e invigilare che sieno religiosamente eseguiti i comandamenti di Strade tanto nella pubblicazione, e affissione alle Muraglie delle Chiese del loro rispettivo Dipartimento, quanto nella Visita che sono tenuti di fare in Compagnia del Giudicante a tutte le Strade poste dentro il circondario della loro Cancelleria con notare i Trasgressori, e con avvertire non solo che le fosse sieno vuote, e pulite, ma ancora che la terra da esse escavata non sia gettata nella Strada, o nei cigli della Fossa, ma nei Campi adiacenti in distanza tale che non possa ricadere nella Fossa alla pena ai sopradominati Cancellieri d'indennizzare del proprio la Comunità, o Vicariato dei danni che per la loro negligenza, e omissione gli avessero arrecati. Finalmente ordiniamo agl'istessi Cancellieri d'invigilare, e fare invigilare che le Strade dalla loro Cancelleria non sieno in veruna forma ristrette, e insieme non che non sieno ingombrate dai Rami delle Piante, e dai Pruni delle Macchie, e Siepi, ma che sieno gli uni, e gl'altri tagliati ne' tempi debiti; onde sia libero il passo tanto a piedi che a Cavallo ec. per tutta la larghezza della Strada, con obbligo di dare avviso alla nostra Congregazione di quei Lavoratori che si rendessero contumaci al termine che dovrà dai Cancellieri assegnarsi ai Trasgressori per l'effetto di sopra accennato. La presente dovrà registrarsi al Libro degl'ordini veglianti; E in attenzione di vostra replica vi preghiamo dal Signore ogni bene.

Dalla nostra solita Residenza li 30. Luglio 1768.

I Deputati della Congregazione sopra le Strade, e Ponti della Città di Firenze



E D I T T O

GL' Illustrissimi Sigg. Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino fanno col presente Editto pubblicamente bandire, e notificare, come in esecuzione dei Benigni Rescritti di S. A. R. del dì 8. Giugno, e de' 13. Luglio stante è stata ordinata la rinnovazione della pubblicazione del Bando de' 4. Maggio 1694. riguardante la Descrizione e Volture de' Beni da farsi in faccia dei veri, e vivi possessori agli Estimi delle rispettive Comunità del Distretto Fiorentino. E all' oggetto d' invitare tutti quegli che finora fossero stati trasgressori di detto Bando, a profittare delle Clementissime grazie di S. A. R. contenute nel suo benignissimo Indulto de' 16. del decorso Febbraio, pubblicato in occasione del faustissimo nascimento del suo Real Primogenito il Serenissimo ARCIDUCA, e GRAN PRINCIPE DI TOSCANA, nel quale venivano comprese ancora le grazie benignamente accordate ai trasgressori della sopradivisata Legge nel 1694. per la condonazione delle pene pecuniarie per l' interesse fiscale delle Regie sue Casse, e di quelle dei suoi Feudatarj, ha voluto per un nuovo atto di sua Paterna Clemenza prorogare per tali trasgressori il termine di mesi sei, da dover cominciare il dì 13. Luglio corrente 1768. affinchè chiunque fosse tuttavia contumace, e non avesse fatta la Voltuta in faccia propria di tutti, e singoli i Beni che avesse, tenesse, e possedesse, tanto Liberi, che Fittuarj, Livellarj, a lungo tempo, o a vita, o con patto resolutivo, o per usufrutto, o con altra condizione, o titolo, o che in altro modo godesse, o possedesse, ancorchè tali beni mai per alcun tempo fossero stati descritti all' Estimo in faccia di altri; qualora tali contumaci, e trasgressori dentro al sopradivisato termine di mesi sei si presentino avanti i Cancellieri delle rispettive Comunità per far descrivere in testa propria, e tirare al suo Estimo tali beni, vengano rimessi in buon giorno a fare dette Volture, come se finora non fossero stati contumaci, e restino assoluti altresì dalla pena comminata in detto Bando del 1694. che si perverrebbe ai Ministri partecipanti sopra sì fatte trasgressioni, ed ha comandato di più, che in tal nuova grazia restino ammessi al godimento dell' Indulto ancor tutti coloro, che fino a qui sono stati denunziati, accusati, e condannati per Volture di Beni non fatte; ed acciocchè alcuno di tali trasgressori non si sbrogittasse sul supposto di essere aggravato di spese per fare dette Volture, ha ordinato inoltre la R. A. S. che si faccia noto, e si esprima nel presente Bando che non dovranno costoro pagare ai Cancellieri rispettivi per il registro delle sopradivisate Volture, che soldi due per partita di beni che faranno in faccia loro descrivere, esclusa ogni, e qualunque pena, che come sopra sarebbe dovuta, tanto alle Casse del Regio Fisco, che ai Ministri partecipanti, ed a qualunque altro Tribunale, e persona.

È se ciò non ostante detti trasgressori continueranno nella loro contumacia, spirato che sia il termine di detti mesi sei che sono stati come sopra a loro favore benignamente prorogati, e che terminano a tutto il dì 12. Gennaio 1769. saranno irremissibilmente condannati, nel modo, e forma che viene ordinato in detto Bando de' 4. Maggio 1694. il quale sarà stampato sotto il presente Editto, e doverà avere un pieno vigore in tutte quelle cose che non contradicono all' Editto medesimo; e tutto mandantes &c.

Firenze 3. Agosto 1768.

Gio. Pandolfini Cancellier Maggiore.

B A N D O

CIRCA LA DESCRIZIONE E VOLTURE DE' BENI

Negl' Estimi del Distretto in faccia de' veri, e vivi Possessori, & Indulto a chi fino al presente avesse trasgredito.



L. Serenifs. Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. gl' Illustrifs. SS. Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.

Avendo riconosciuto i gran pregiudizi, che sono accaduti, e continovamente accadono, per l' inosservanza delle Leggi, e Bandi altre volte publicati, alle Comunità del felicissimo Stato dell' A. S. ed alle particolari persone, per non tenerli dai Possessori de' Beni, situati nel Distretto, in faccia propria i medesimi beni, risultando da ciò, che quelli, che hanno descritti in conto loro i beni, che altri possiedono, ricevano continove molestie, e sono forzati per via di Giustizia a pagare i dazj, tanto ordinarj, che straordinarj, che alla giornata s' impongano, e difficile poi se li rende averne il rimborso da i veri Possessori di essi beni, bene spesso più ricchi, e potenti di loro, che procurano defatigarli con lunghi, e dispendiosi litigj, seguendo ancora, che molte Comunità patiscono danni, ed aggravj, sì per non si ritrovare chi voglia volontariamente accettare i Camarlingati, per le difficoltà che incontrano a ritrovare i Possessori de' Beni, per le poste che li sono date nel Dazzaiolo da i Cancellieri, essendo il più delle volte necessitati a litigare con loro, e a pagare di proprio, per la mancanza delle prove, e per non trovarsi più alcuno degli eredi, o della linea di quelli, in testa de' quali posano all' Estimo tali beni; Si ancora, perchè trovandosi chi esercita dd. cariche, conviene a dd. Comunità dargli maggior salario, che non si dovrebbe, per le difficoltà predette, o bonificarli dd. poste sotto nome di Fogne, in pregiudizio degli altri, che pagano, a i quali si accresce il dazio. Che perciò per rimediare ai suddetti, e altri inconvenienti, d' ordine espresso di S. A. S. come per suo B. R. del dì 10. Aprile 1694. fanno pubblicamente bandire, e notificare a ciascuna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, e preeminenza, e che abbia, o avesse qualsivoglia largo, o larghissimo privilegio, esenzione, o immunità, siccome a qualsivoglia luogo, Comune, Collegio, Società, Arte, e Università, ed a chiunque altro, di cui si ricercasse espressa, e individua menzione, che nel Distretto del Dominio Fiorentino, o in altro luogo, dove si pratici l' Estimo (eccettuato nello Stato Pisano, che si regola con i suoi ordini particolari) avesse, tenesse, e possedesse Beni stabili, etiam acquistati da' Religiosi, Luoghi pii, o altri esenti, e privilegiati, che dentro al tempo, e termine di mesi quattro dal dì della pubblicazione del presente Bando, abbia tirato al suo Estimo, e fatto descrivere in testa propria tutti, e singoli i Beni, che avesse, tenesse, e possedesse, tanto liberi, che livellarj, fittuarj, o a vita, o a tempo determinato, o con patto resolutivo; o per usufrutto, o con altra condizione, o titolo, o che in altro modo godesse, o possedesse, ancorchè tali Beni, mai per tempo alcuno fossero stati descritti all' Estimo in faccia d' altri; alla pena, mancando, di scudi due per staio delle terre coltivate, fruttate, virate, e ulivate, e scudi uno per staio delle terre nude, e che si seminano, e lire tre e mezzo per staio delle terre boscate, e macchiose, e scudi dieci per ogni Casa, Bottega, Osteria, Albergo, Fornace, Mulino da farina, o da olio, Gualchiere, Magazzini, o altri edifizj, o siti di qualsivoglia sorte, e qualità, posti ne' sudd. luoghi del Distretto, o altri, nei quali si pratici l' Estimo; da applicarsi dd. pene per la metà alla Comunità dove saranno posti dd. beni, da spenderli per accomodare, rifare, e ricopiare i libri degli Estimi, e in altro occorrente per tal dipendenza, a dichiarazione del Magistrato loro; e l' altra metà al notificatore, e accusatore, tanto segreto, che palese; Nelle quali pene s' intendano essere, e siano incorsi i trasgressori ipso facto, & ipso jure.

Intendendo, e volendo nondimeno l' A. S. S. per sua somma clemenza, che tutti quelli, che dentro il suddetto termine di mesi quattro, tireranno in faccia propria i sudd. beni, siano liberi, e assoluti da tutte le pene, e pregiudizj, nei quali, e nelle quali fossero incorsi fino a qui, per non aver fatte tali volture, secondo i Bandi sopra tal materia publicati, e in particolare dell' Anno 1635. rinnovato l' Anno 1691. e da tutte le pene, nelle quali fossero caduti, per non aver pagata la gabella di essi Beni, non tirati a Estimo, rimettendogli tutti nel buon d' a pagarla, se nel d. termine obbediranno; purchè prima del presente Bando non ne fossero stati accusati, citati, o notificati avanti di qualunque Giudice, Tribunale, o Ministro: Liberando ancora quelli, che possedessero Beni, che mai fossero stati descritti all' Estimo, dal pagamento de' i dazj che sopra dd. Beni fossero corsi, mentre però in d. termine, come sopra, li facciano descrivere, secondo le stime da farsi in conformità degli ordini.

E nelle medesime pene, da applicarsi come sopra, s' intendano incorsi, e incorrino, ipso facto, & ipso jure, tutti quelli, che in avvenire acquistassero, o possedessero Beni come sopra, e nel tempo, e termine di un mese, doppo l' acquisto, o possesso, non li tirassero, o facessero tirare, o descrivere in faccia loro propria, con l' espressione del titolo di tale acquisto, o possesso.

Et all' istesse pene siano sottoposti ancora i venditori, cedenti, donatori, padroni diretti, e tutti gli altri, che alienassero, o dessero il possesso de' loro Beni, o parte di essi, a qualsivoglia persona, o luogo, come sopra espressi, per qualsivoglia causa, o titolo; se in detto termine di un mese non faranno ciò sapere al Cancelliere di quella Comunità ove sono situati i Beni, e non opereranno, che segua l' effetto dell' attuale voltura di essi Beni nel vero, e vivo possessore.

Nè possano tali Trasgressori godere d' alcuno Ufizio d' onore, o d' utile delle loro Comunità, Capitanati, Vicariati, e Podesterie, se nel tempo, che si faranno le Tratte possederanno Beni, anco in minima quantità, non descritti all' Estimo in faccia propria, e se faranno debitori del loro Comune per conto di dazj, o altre cause, tanto per conto proprio, che delle loro mogli, figliuoli, o fratelli, con i quali conviveranno; e se fossero tratti, la loro polizza si stracci, e se li faccia il cambio; dichiarandoli in tali casi, ed in ciascheduno di essi inhabili; e incapaci a dd. Ufizj in tutto, e per tutto; Comandando ai Cancellieri delle Comunità, che in modo alcuno gli ammettano, ed ammessi non permettano, che esercitino, per quanto stimano la grazia, e temono l' indignazione di S. A. S.

E perchè l' esperienza ha dimostrato, che molti acquistano, o possiedono dd. Beni, non per Instrumenti, e altri atti publici, ma per Scritture private; e ciò fanno per non gli descrivere in faccia propria nell' Estimo, e per sfuggire il pagamento de' i dazj: Vuole S. A. S. che tali Scritte non vagliano e siano di alcun valore, in quello però, che concerne il favore degli acquirenti, se non dal giorno, che averanno descritti in faccia propria i Beni acquistati, e nondimeno siano sottoposti a pagare i dazj, e altre imposizioni, tanto ordinarie, che straordinarie, che corressero sopra dd. Beni, o per occasione di essi, e le gabelle, con le pene, che vi fossero contro quelli, che non si notificassero in tempo.

Volendo inoltre l' A. S. che di dd. Beni non tirati ad Estimo l' acquirente mai acquisti il dominio, ma che restino sempre affetti, e obbligati a tutti i debiti, e obbligazioni, che passato il suddetto mese facessero quello, o quelli, in testa de' quali posassero dd. Beni, come se mai fossero stati alienati, in conformità del Bando dell' Anno 1635. e altri ordini sopra di ciò emanati.

E per ovviare più che sia possibile alle sudd. trasgressioni, così pre-

pregiudiciali al Pubblico, ed al Privato, ordinarono, e ordinano.

Che per l'avvenire, ciascun Notajo, che rogherà Contratti, o Sentenze, o Decreti, o qualsivoglia Contratto, o Scrittura, per li quali si trasferisca Dominio, tanto utile, che diretto, o Possessi, e Tenute di Beni stabili, posti nel distretto, e dove si pratica l'Estimo, sia tenuto, e debba subito spirato un Mese, dal giorno di tali rogiti, mandare una nota distinta del contenuto di tali Instrumenti, Sentenze, Decreti, Atti, o Scritture, a Vincenzio Orlandi Ministro Sostituto dell'Estimo in Firenze, o a' Cancellieri de' luoghi, dove sono situati detti Beni, con distinguere, e specificare in detta nota i confini di detti Beni, alla pena mancando di scudi dieci per ciascuno, e per ciascuna volta, da applicarsi come sopra.

E similmente, che tutti li Giusticenti, Giudici, Cavalieri, Messi, Cavallari, o altri Esecutori, che si troveranno a mettere in Possesso di detti Beni stabili alcuna persona, in detti luoghi, sieno tenuti nel detto termine ancor loro, a dare le suddette notizie in scritto, o al detto Ministro Sostituto dell'Estimo, o a' Cancellieri de' luoghi, sotto la medesima pena, da applicarsi come sopra.

Siccome vollero, e vogliono, che seguendo la morte d'alcun capo di famiglia, o di qualsivoglia altro, che possedeva Beni, ne' luoghi sottoposti all'Estimo, o accadendo alienazioni, e mutazioni di Dominio, e Possesso di uno, in un'altro, siano tenuti, ed obbligati tutti li Sindaci, e Rettori de' luoghi, dove seguiranno tali morti, o mutazioni di Dominio, Possesso ec., e tutti quelli, che debbono per obbligo di loro Carica denunziare i malefizj, sotto qualunque nome si chiamino al più lungo dentro a giorni otto, aver ciò fatto sapere, o in voce, o in scritto al Cancelliere del luogo, con darli notizia del nome del defunto, de' Figliuoli, ed Eredi, che avesse lasciato, e de' Beni che possedeva, o de' Beni, che fossero stati alienati, o permutato il Possessore, con distinzione di confini, e luoghi, acciò detto Cancelliere possa operare, che i Successori, nuovi Acquirenti, e Possessori ne' tempi suddetti, abbiano tirato in faccia propria detti Beni, alla pena mancando detti Sindaci, Rettori, o altri suddetti, di scudi cinque per ciascuno, e per ciascuna volta, da applicarsi come sopra.

E per non lasciare veruna diligenza, e per venire in cognizione di quanto sopra; Vollero parimente, che i Lavoratori delle Terre, che variassero Padroni, o per morte del vecchio Padrone, o per altra causa, subito che cominceranno a riconoscere altri per Padroni, o Possessori de' Beni, che lavorano, che non avevano prima, siano tenuti, e debbano nel detto termine di giorni otto, averlo fatto sapere al Cancelliere, con tutte le notizie suddette, alla pena mancando di scudi cinque per ciascuno, e per ciascuna volta, da applicarsi come sopra; Ed i Cancellieri siano obbligati, subito ricevere dette notizie, metterle in una Filza, con i suoi numeri, e fare le volture in faccia de' nuovi Acquirenti, e Possessori, passato il termine del Mese assegnatoli a ciò fare, con descrivergli, e fargli descrivere debitori delle suddette pene, e procurarne il pagamento, precedente un'intimazione di giorni dieci, e tutto in ogni miglior modo.

Facendo intendere generalmente a tutti, che se gli faranno pagare dette pene, con ogni rigore, e de facto senza speranza d'averne facilità, o grazia alcuna.

Inoltre perchè conoscano quelli, che meditassero di non tenere in faccia propria i Beni, che possedessero, che si procureranno tutti i modi di scoprire le loro trasgressioni, ordinano, e comandano.

Che tutti i Camarlinghi del distretto presenti, e futuri, scrivano ne' loro Dazzajoli di contro alle poste, volta per volta, chi veramente li farà i pagamenti, con il nome del Padre, e dell'Avo, se non avesse casato, e mancando di ciò fare detti Camarlinghi, o scrivendo di avere ricevuto il pagamento da quello in testa di cui posano i Beni, e non da chi realmente glie ne averà fatto, s'intendano, e siano ipso facto, & ipso jure caduti in pena di scudi cinque per posta, da applicarsi come sopra, e di più restino privi, ed incapaci di potere esercitare Cariche di Camarlingati, o altri Uffizj di onore, e di utile delle loro Comunità, Capitanati, Vicariati, e Potestarie per anni dieci.

Imponendo di più a detti Camarlinghi presenti, e futuri, e che dopo un'anno dal dì, che averanno finite le loro Cari-

che, rimettano nelle Cancellerie delle loro Comunità li detti Dazzajoli, per ivi stare, e conservarsi a beneficio del pubblico, e de' particolari; e se non avessero passato detto anno, finita la riscossione debba, e sia tenuto il Cancelliere della Comunità copiare in un Quadernuccio i debitori non esatti, e consegnarlo a' Camarlinghi affinché possano terminare di riscuotere, con obbligo a' medesimi Camarlinghi di rimettere anco detti Quadernucci in dette Cancellerie, nel tempo, e termine di tre anni, dal dì del finito Uffizio, nel qual tempo probabilmente devono aver finito di riscuotere, alla pena mancando i Camarlinghi di rimettere detti Dazzajoli, e Quadernucci in detti tempi rispettivamente di scudi cinque, ed i Cancellieri di fargli rimettere, di scudi dieci per ciascuno, e per ciascuna volta, da applicarsi come sopra.

Volendo, che i Cancellieri sotto detta pena, notino nel Dazzajolo a detti Camarlinghi, li suddetti obblighi, e quando faranno il Sodo gli leggano quanto sopra, e scrivano nel medesimo Sodo d'averglielo letto, acciò mai per tempo alcuno non possano allegare ignoranza.

E perchè si possa vedere, se detti Camarlinghi abbiano fatto le note suddette, siano tenuti, e debbano ogni due mesi al più, portare detti Dazzajoli a' loro Cancellieri, affinché da essi se ne possa fare i dovuti riscontri, ed eseguire quanto nella Circolare stampata, del dì 18. Luglio 1693. è stato con partecipazione di S. A. S. comandato, in quello però, che con il presente Bando non fusse stato corretto, e limitato.

Debbano ancora detti Camarlinghi, quando verranno a faldare le Ragioni avanti a' Ragionieri del Magistrato delle Lord SS. Illustris. portare, o mandare con i Libri de' Saldi, detti Dazzajoli al suddetto Vincenzio Orlandi Ministro Sostituto dell'Estimo, quale sia tenuto ancor egli fare i suddetti riscontri, e trovando esservi, chi paghi sotto nome d'altri, immediatamente mandarne una lista alla Cancelleria del Magistrato loro, acciò, che essa precetti quel tale, che paga per i Beni, che non sono in faccia sua, a dire la causa, perchè paghi l'Estimo per i Beni, che non possiede, e secondo la causa, che sarà addotta, in virtù di quella con i dovuti recapiti, faccia d. Ministro Sostit. la voltura in faccia di quello, o quelli, che di presente li possiedono, e poi d. Ministro Sostit. mandi polizza a Gio. Gualberto Spada Ajuto dell' Illustris. e Claris. Sig. Soprasindaco, che in un libro da crearsi, e intitolarsi Debitori per condennazioni di trasgressioni d'Estimo, accenda Debitore quel tale, che averà trasgredito per le pene, nelle quali come sopra, sarà incorso, per non essersi tirato a Estimo in faccia propria i Beni, Case ec., per altre cause sopra enunciate, e d. Spada sia tenuto subito fare assegnare un termine di giorni dieci a tal debitore a pagare la condannazione, e procurare, che vada nella Cassa del Magistrato loro; Volendo, che di tutto quello anderà in Cassa per opera; e diligenza de' predetti Orlandi, e Spada, di tutte le sudd. pene se ne aspetti al Ministro Sostit. dell'Estimo soldi quattro, e a d. Spada soldi due per lira, da riscuotersi da essi subito, che sarà d. pena in Cassa, affinché l'uno, e l'altro siano più vigilantissimi; E tal partecipazione di soldi quattro per lira abbiano ancora i Cancellieri del Distretto di tutto quello, che per opera, e diligenza loro si riscuoterà, ed effettivamente anderà ad Entrata, per causa di dd. pene, alle loro Comunità rispettivamente.

Ed avendo considerato esser cosa molto utile al pubblico, ed al privato, che i Libri degli Estimati Originali, che si trovano in oggi quasi infruttuosi nell'Archivio del Magistrato loro, concordino con le Copie, che sono nelle Cancellerie del Distretto, e che quelle volture, che si faranno in avvenire, e si faranno fatte per il passato negli Estimati ultimamente rifatti da' Cancellieri delle Comunità, si registrino dal detto Orlandi ne' Libri, che sono in detto Archivio, e viceversa, che quelle, che si faranno da detto Orlandi, si notino negli Estimati, che si trovano ne' luoghi del Distretto, come con buon frutto si pratica nel Pisano.

Però fanno intendere, e notificare, che ciascun Cancelliere del Distretto sia tenuto, e debba subito, che averà fatta qualche voltura di Beni, Case, o altri edifizj sopra enunciate, darne avviso a detto Ministro Sostit. con mandarli copia della partita posta nell'Estimo con ogni maggior distinzione, e chiarezza, e d. Ministro Sostit. dell'Estimo debba subito, che l'ave-

rà ricevuta, accomodarne la Scrittura nell' Estimo di quel luogo, con farne la voltura in faccia di chi canta la partita mandata da d. Cancelliere, ed il medesimo sia obbligato fare d. Ministro Sostit. dell' Estimo, quando occorresse ad esso fare volture negli Estimi, che sono in Firenze, con darne avviso, come sopra, al Cancelliere del luogo, affinchè ancor egli ne possa accomodare la Scrittura, alla pena mancando all' uno, e all' altro dell' arbitrio rigoroso del Magistrato, da estendersi fino alla privazione della carica inclusive.

Ed affinchè si riconosca se sia bene osservato quanto sopra, vogliono, ed espressamente comandano, che ogni Anno, o in altro tempo, che sarà ordinato, si mandino da i Cancellieri del Distretto a d. Vincenzio Orlandi quei Libri degli Estimi, che faranno stimati necessarj, perchè si conguaglino, e acconcinno con quelli, che sono in d. Archivio, e la Scrittura cammini concordemente, dando facoltà a d. Orlandi di far venire gli Estimi, che occorreranno, ora di una Potestaria, e ora di un' altra, con partecipazione del Magistrato, a cui si aspetti darne gli ordini necessarj per potere meglio operare, e non restare oppresso dalla moltitudine.

Avvertendo tanto d. Ministro Sostit. che dd. Cancellieri a fare le volture con ogni distinzione, e chiarezza, con il nome di chi si pone in testa i Beni del Padre, dell' Avo, e con il Casato, e Patria, con espressione delle Cause, e descrizione di confini antichi, e moderni per quanto sia possibile, e con scrivere puntualmente in virtù di che si facciano tali volture, se per Contratti, Testamenti, Sentenze, o altri atti, con notare il giorno di essi, l' Anno, ed il nome del Notaio, che se ne sarà rogato, con scrivere con carattere intelligibile, e nel miglior modo, che sia possibile, e per levare la confusione, e con non fare mai volture sotto nome di eredi, ed eredità, o altri nomi generali, e collettivi.

Proibendo espressamente a dd. Cancellieri, alla pena della privazione della Carica, il cavar fuori degli Archivj delle loro Cancellerie i Libri degli Estimi, se non in caso, che occorresse ai Rettori di Giustizia vedergli per servizio delle Decime; nè dare comodità ad alcuno di vedergli senza la loro assistenza, nè di permettere, che vi sia scritto da altre persone, che da loro stessi, mentre però non fossero malati, o legittimamente assenti: ne i quali casi solamente li danno facoltà di poter farvi scrivere quando occorresse, e a quelle persone delle quali si serviranno per Cancellieri Sostituti, purchè siano abili. e idonei, e abbiano buon carattere, e ad ogni pericolo, o rischio di essi Cancellieri, e non altrimenti.

Nè possano d. Ministri Sostit. dell' Estimo, nè d. Cancellieri ricevere mercede alcuna dai particolari per le sudd. operazioni, oltre l' infra scritta, dove però non fosse Statuto, che altrimenti disponesse, alla pena sudd. della privazione della carica, cioè, Per ogni posta, che volteranno in faccia di alcuna persona, per dipendenza di Contratti tra i vivi, soldi due per partita, da pagarsi uno per ciascun contraente.

Per quelle, che occorrerà porsi in testa di altri, per causa di ultime volontà, parimente debbano avere due soldi per partita, ma siano tenuti trascrivere dette poste in nome proprio dell' Erede, e non possano pretendere altro, sotto pretesto, o nome di esibita, o di mettere il nome a repertorio di capo d' Estimo, o per qualsivoglia altra causa, annullando ogni consuetudine, che in contrario fosse stata introdotta.

Volendo S. A. che la cognizione delle sudd. trasgressioni, e di tutti gli annessi, connessi, incidenti, emergenti, e dipendenti, privative a tutti gli altri Magistrati, e Rettori di Giustizia, sia, ed aspetti al Magistrato delle SS. LL. Illustriss. quale possa, e debba conoscere, e decidere de facto, e per via stragiudiciale, senza strepito, e figura di giudizio, sola facti veritate inspecta, manu regia, ed in ogni miglior modo &c.


E tutto non ostante qualunque Legge, Riforma, Bando, Provvisione, Statuto, uso, stile, e consuetudine, che fossero contrarj, o contrarie alla presente Legge, e Bando alle quali nelle dd. parti contrarie corrette, e limitate solamente S. A. S. deroga, e per derogato aver volle, di certa scienza, motu proprio, e con la pienezza della sua potestà; comprendendo qualunque persona, Comune, Collegio, e Università, e qualsivoglia altro luogo, etiam infeudato ancorchè ricercasse più specifica, e individua menzione: volendo, che tutte le altre Leggi, Bandi, Riforme, Ordini, Rescritti, Statuti, usi, stili, e consuetudini, non revocate, limitate, o corrette nel presente Bando, siano, e restino nel loro vigore, e che tutto s' intenda in ampliazione, e aumento di esse, non ostante, &c. e tutto &c.

Domenico Guidi Cancelliere de mandato.

Bandito per me Francesco Bronchelli pubblico Banditore ne' luoghi soliti questo dì 4. Maggio 1694.

IN FIRENZE Nella Stamp. di S. A. S. per Gio. Filippo Cecchi
Con Licenza de' Superiori.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVIII. NELLA STAMPERIA DI S. A. R.



CXX.

NOTIFICAZIONE.



Illustrissimo Sig. Cav. Francesco Pecci Direttore Generale delle Reali Finanze, e dei Boschi, e Soprintendente Provvisoriale della Stamperia Granducale fa pubblicamente notificare, che SUA ALTEZZA REALE con suo Benigno Rescritto dei 10. Agosto prossimo passato ha ordinato, che la Stamperia Granducale abbia la preferenza di servire nelle Stampe di qualunque genere i Magistrati, ed altri Ufizj Pubblici di questa Città, come pure di stampare le Leggi, Bandi, Editti, o Notificazioni, e quelle vendere a comodo del Pubblico tanto sciolte, che legate nella forma, che si è cominciato sotto il passato Governo: Ed in oltre gli ha concesso il privilegio di stampare un Almanacco con tutte quelle notizie, e particolarità, che sembreranno più utili, senza che possa ristamparsi da altri; Con dichiarazione però, che con questo non resta impedito ad altri Stampatori di stampare altri Almanacchi, o Lunari diversi. E tutto ec.

Leonardo Bellini Cancelliere.

Firenze. L'Anno 1768. nella Stamperia Granducale.

Magnifico Nostro. **E**ssendo noi venuti in cognizione che la maggior parte delle Comunità abbiano da gran tempo sofferto l'aggravio di pagare alla Cassa dell'Ufizio della Parte di questa Città di Firenze gli scapiti annuali che hanno fatto sopra gl'Incanti dei Proventi delle Piazze, e Passi di Nave, per essere state obbligate a pagare il Canone dell'anno antecedente, quantunque ne avessero trovata una somma assai minore; e ciò a motivo perchè non erano noti alle suddette Comunità gli Ordini supremi, in sequela del Benigno Rescritto di S. A. S. dell'anno 1588. e del Decreto del predetto Ufizio della Parte de' 20. Febbraio 1672., col quale veniva ordinato che le Comunità dovessero mettere all'Incanto per conto proprio i suddetti Proventi per rilasciarli al più Offerente, e che fatti i due Incanti separati, dessero parte a detto Magistrato della somma trovata, acciò venisse ridotto detto Provento alla somma stata offerta, e che nel successivo anno dovesse quel Magistrato ordinare detti Incanti per conto proprio sopra la somma ridotta l'anno antecedente; E che per il debito che di quel tempo aveva ciascuna Comunità dependente dagli scapiti di tali Proventi, li venisse cancellato, ogni volta e quando avessero legittimamente giustificato essere seguiti gli scapiti suddetti. E volendo noi non solamente rimediare per l'avvenire a tali aggravj, ma far rimborsare ancora tutte le Comunità di quel di più hanno finora indebitamente pagato per dependenza di detti scapiti, perciò nel farvi noto quanto sopra, acciò vi serva di regola d'ora in avanti per far pagare a detto Ufizio della Parte soltanto quelle somme, che d'anno in anno verranno trovate per i sopradivisati Proventi, vi commettiamo altresì che al ricevere della presente facciate un diligente spoglio di tutte quelle somme, che dal 1673. in quà le Comunità di codesta Cancelleria hanno soprapagato a detto Ufizio della Parte a quello è stato da loro anno per anno ricavato dagli antedetti Proventi, con mandarne un esatta dimostrazione autentica all'Ambasciatore di codeste Comunità, corredata colle fedì parimente autentiche delle annuali liberazioni di detti Proventi, dalle quali resulti quanto è stato d'anno in anno ricavato, per far costare il di più che è stato esatto dall'Ufizio della Parte, affinchè possa fare le istanze opportune a detto Ufizio per ottenerne il rimborso.

E perchè costi sempre di quanto dovranno le Comunità osservare in ciascun anno nell'effettuazione di tali pagamenti, dovrete registrare la presente ai libri di codesta Cancelleria, e lasciarla in consegna al vostro Successore, e tenerne affissa una Copia in una Tavoletta, per memoria vostra, e di detti vostri Successori; Dateci avviso della ricevuta della presente, e Dio vi guardi.

Firenze 10. Agosto 1768.

Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.



E D I T T O

Proibente l'ammazzare Colombi Domestici.




LI Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze in esecuzione di Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 28. Luglio 1768. fanno pubblicamente bandire, e notificare come Dimostrando l'esperienza, che l'effettiva punizione dei Delinquenti ritiene dal trasgredire le Leggi, e non l'esorbitanza delle pene, che per la loro sproporzione si reputano imposte più per atterrire, che perchè sieno eseguite, conforme si vede avvenuto ad onta dei replicati Bandi emanati contro i Rei di Colombicidio, senza che per quanto fossero in essi comminate pene gravissime, abbiano prodotto il bramato effetto di ritenerli in dovere; si è però SUA ALTEZZA REALE benignamente compiaciuta di ordinare, ed espressamente vuole, e comanda, che non attese in futuro le pene comminate dalle Leggi precedenti, che di tal materia dispongono, alle quali per la presente vien derogato, resti, e sia proibito a tutti, e a ciascheduno, ammazzare Colombi Domestici nei suoi felicissimi Stati, ed in qualunque luogo di essi, del quale occorresse fare special menzione; Ed altresì il prenderli colle Reti, con Lacci, con le mani, o in qualsivoglia altro modo, sotto la pena per i Contravventori, e Complici loro di scudi dieci per ciaschedun Colombo ucciso, o preso; Ed ove l'impotenza dei Trasgressori rendesse in eleguibile la pena predetta, di un mese di Carcere.

Per facilitare poi lo scuoprimento di tali eccessi, che per seguire nel più alla Campagna aperta, agevole non è il provarli pienamente, dovranno essi considerarsi dai Giudici, che dalle precedenti Leggi ne ebbero la cognizione, del numero dei Delitti occulti di difficil prova, e di fatto non permanente, per far uso nel reputarne convinti gl'Imputati, di tutte quelle prove privilegiate, e minori, che di ragione si considerano bastanti a concluderne la prova sì in genere, che in specie.

Le pene pecuniarie predette si ripartiranno come in passato per egual porzione fra il Fisco, le Convertite, e l'Accusatore segreto, o palese; E tutto non ostante ec. mand. ec.

Vincenzio Gaetano Vangelisti Cancell. Maggiore.

Bandito da me Gaetano Casini pubblico Banditore questo dì 11. Agosto 1768. ne' luoghi soliti della Città di Firenze.



CXXIII

NOTIFICAZIONE.




L'Illustrissimi Sigg. Auditori della Camera Granducale fanno pubblicamente notificare, qualmente per Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 3. Agosto 1768. vien concessa per anni cinque la piena esenzione da ogni Gabella, e Passo, e tanto Regia, che Comunitativa allo Smeriglio che sia per macinarsi nello Stato Fiorentino, ed in tutte le Città, e Luoghi del medesimo, e che si mandi fuori del detto Stato tanto per via di Mare, quanto per via di Terra; sempre che rispetto a quello Smeriglio, che sarà macinato nei Contadi di Firenze, di Pisa, e di Arezzo, ne sia preso il Manifesto alla Dogana più comoda prima di uscire dal Territorio gabellabile, e sia fatto dipoi copiare all'ultima Dogana per riscontro dell'egresso attuale fuori di Stato, alla pena mancando di pagare le Gabelle secondo gl'ordini senza godere altrimenti dell'esenzione suddetta. Dovendo per altro essere dispensato da qualunque spedizione quello Smeriglio che si macinerà nel Distretto, e che si traesse addirittura fuori di Stato senza toccare Passi gabellabili.

La quale esenzione dovrà aver luogo solamente per l'estrazione dello Smeriglio macinato nello Stato, e non mai per l'introduzione dello Smeriglio sodo, per cui dovrà star ferma la Gabella ordinata con i Rescritti del dì 11. Gennaio, e 5. Settembre 1774., e rispettivamente con il Decreto consecutivo delle Signorie Loro Illustrissime del dì 11. Settembre 1764. e tutto ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 13. Agosto 1768.

Gasparo Domenico Paver Sotto Segretario.

In Firenze nella Stamperia di S. A. R.



CXXIV.


NOTIFICAZIONE.

GL' Illustrissimi Sigg. Auditori della Camera Granducale fanno pubblicamente notificare qualmente volendo SUA ALTEZZA REALE favorire l'Arte della Stampa tanto in questa, che nelle altre Città del suo Gran-Ducato si è degnato con Suo Motuproprio del dì 10. Agosto 1768. di concedere fino a nuovo ordine l'esenzione da ogni Dazio, e Gabella Regia, e Comunitativa tanto per l'introduzione dei Caratteri nuovi, quanto per l'estrazione dei vecchi che si mandano fuori per rigettarsi con i soliti riscontri delle Dogane nell'uno, e nell'altro caso, e tutto ec.

Dalla Camera Granducale li 20. Agosto 1768.

Gasparo Domenico Paver Sotto Segretario.

In Firenze nella Stamperia di S. A. R.



CXXV.

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D' AUSTRIA
GRAN DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Er. facilitare l' esecuzione dei provvedimenti, che intendiamo di prendere in sollievo dei nostri amatissimi Sudditi, e per rimuovere qualunque occasione di difficoltà, che potesse eccitarsi per parte dei terzi interessati nell' Appalto generale, Ci siamo determinati a abolire l' Appalto suddetto prevalendoci della facoltà riservataci nel contratto coll' attuale Appaltatore, e a ordinare conforme col presente Editto ordiniamo, che tutte l' entrate riunite, o comprese nell' Appalto generale dal dì primo del prossimo mese di gennaio si amministrino in nome, e per conto Nostro.

E volendo confidare' questo importante oggetto a persone di capacità, e d' esperienza, deputiamo col titolo di Amministratori generali

Il Senator Cavaliere Antonio Serristori,
Giuseppe Gavard des Pivers, e
Niccolò Siminetti

autorizzandogli a amministrare, e far esigere in nome, e per conto nostro nella forma, e a tenore delle Leggi, ordini, e consuetudini veglianti tutte l' entrate suddette.

In conseguenza, previa la Nostra partecipazione, ed assenso, potranno gli Amministratori generali deputare tutti quei Ministri, che giudicheranno necessarj, con spedirgli una patente, che dichiari l' autorità, e incumbenze di ciascheduno, la qual patente farà a pubblica notizia registrata nella Cancelleria della nostra Camera Gran-Ducale, e si conserverà nella Cancelleria particolare dell' Ufficio, a cui farà appartenente l' impiego.

Potranno appaltare nel modo, e' per il tempo, che stimeranno opportuno, purchè non ecceda anni nove quelle partite delle Rendite suddette, che sono solite di allogarsi, procedendo a tali Appalti o per via d' incanto, o senza incanto secondo la qualità delle offerte, e degli Oblatori.

E tali Appalti non dovranno esser soggetti al pagamento di verun diritto, o spesa, che per essi qualunque Magistrato, Ufiziale, o Giudice, nessuno eccettuato, pretendesse di esigere:

S'intendano confermati gli Appalti particolari, o siano subappalti fatti dal presente Appaltatore generale per quel tempo, che vien' espresso ne i rispettivi contratti, quando i predetti Appaltatori o Subappaltatori non abbiano rimesso agli Amministratori generali a tutto il dì 15. del prossimo mese d' ottobre al più tardi una dichiarazione in contrario.

E tali Appaltatori dovranno pagare liberamente dal dì primo del prossimo gennaio le rate dei loro canoni alle rispettive scadenze in mano de i Camarlinghi, e Cassieri, che saranno deputati dagli Amministratori generali, i quali autorizziamo a far esigere i crediti dipendenti dalla vecchia Amministrazione, e dei passati Appalti generali, dichiarando, che tali pagamenti fatti ai Camarlinghi, e Cassieri come sopra deputati faranno validi, e legittimi, dimodochè i debitori, che gli averanno fatti, non faranno per tal causa in alcun tempo ulteriormente molestati.

Averanno parimente la facoltà di aggiustare, stralciare, e transigere sopra i frodi, e trasgressioni, nelle quali cadono pene pecuniarie, tanto prima che le dette trasgressioni siano denunziate d' avanti a i Giudici, quanto dopo, che ne sia stata intrapresa cognizione giudiciale nei rispettivi Tribunali; dai quali non si procederà più oltre contro i trasgressori, che si faranno accomodati con i predetti Amministratori generali, e ne averanno riportata la loro quietanza.

L' Amministrazione goderà del braccio regio, e di tutte le ipoteche, pozierità, prelazioni, e di altri privilegj fiscali, sì per gli effetti civili, che criminali, e penali, stante che la detta Amministrazione riguarda il diretto, ed immediato nostro interesse o del pubblico.

Per le visite, e perquisizioni da farsi nei luoghi sospetti, di contrabbando, i ministri, guardie, ed esecutori osserveranno il metodo già stabilito col nostro Rescritto del dì 11. Novembre 1767.

Sarà data dagli Archivj, e Tribunali vista di tutti quei documenti, che in qualche forma concernono i nostri regj diritti relativi all' Amministrazione generale sulle richieste, che ne faranno fatte

te in scritto da i medesimi Amministratori, o da i Ministri principali di ciascun' Ufizio, o Dipartimento, i quali potranno farne prendere copia in presenza dei Segretari, Cancellieri, ed altri Ministri dei suddetti Arcivescovi e Tribunali, senza che debbano pagare veruna mercede per l'esibizione delle Filze, e recapiti suddetti.

I Ministri, e guardie impiegate nella nuova Amministrazione, saranno esenti dal dare alloggio alle genti di guerra, dall'essere arruolati per la Milizia, e da tutti quei carichi in servizio del pubblico, che da Noi saranno creduti incompatibili col buon servizio dell'amministrazione.

Le loro provvisioni, e Salarj non potranno essere staggiti senza la previa licenza della Camera Granducale, sentiti gli Amministratori.

I Protettori, Provveditori, ed i Ministri dei Monti, non potranno ingerirsi nè direttamente, nè indirettamente nell'Amministrazione delle rendite confidate ai suddetti Amministratori, essendo stato provveduto all'interesse dei Montisti, con gli assegnamenti fatti sulla cassa dell'Amministrazione, senza però che ciò possa pregiudicare ai loro titoli, e crediti, per i quali conserveranno sempre i loro privilegi, e ipoteche sopra i diritti assegnati per la fondazione dei Monti.

Confermiamo alla nostra Camera Granducale, e agl'altri Giudici delegati la Giurisdizione concessagli con l'Editto de' 31. Dicembre 1740. e col Motuproprio de' 30. marzo 1759. per tutte le cause, e controversie concernenti i Diritti, e rendite comprese nella nuova Amministrazione generale, sue appartenenze, e dipendenze, avocando a Noi, e interdicensi, in quanto potesse fare di bisogno, la cognizione dei predetti affari a qualunque altro Giudice, che non fosse compreso nell'Editto, e Motuproprio sopracitati, o deputato con particolari Rescritti, i quali Giudici faranno in obbligo di strettamente conformarsi alle leggi, e provvisioni veglianti, senza

aver riguardo agli usi contrarj, a forma di quanto fu ordinato col Motuproprio del dì 12. giugno 1745.

I Governatori, e Comandanti delle Città, Piazze, Forti, e Torri Marittime, gli Ufficiali, e Commissarj dei diversi Dipartimenti, e tutti quelli finalmente, che sono incaricati della direzione, ispezione, e disciplina delle nostre Truppe, dovranno prestar puntualmente la loro assistenza, e dare man forte a i Ministri impiegati nell'Amministrazione in tutte le occasioni ove ne saranno richiesti tanto per inseguire, e fermare i contrabbandieri, e trasgressori, che per altra ragione di buon servizio, a forma del Motuproprio pubblicato ne' 25. agosto 1746.

Comandiamo a tutti i Giudicenti, e Rettori di Giustizia, e specialmente alla nostra Camera Granducale, e ai Tribunali a lei sottoposti di prestare tutta l'assistenza di giustizia ai detti Amministratori, e loro Ministri per l'esazione delle suddette Entrate, facendo invigilare dai bargelli, ed altri esecutori del Nostro Granducato all'impedimento delle contravenzioni, e contrabbandi, e incaricandogli di usare, come devono, ogni attenzione, e vigilanza in tutto ciò che concerne il buon servizio di detta Amministrazione.

Commettiamo finalmente alla detta nostra Camera Granducale di fare immediatamente pubblicare nella Città di Firenze il presente Editto, e di dare gli ordini perchè similmente sia pubblicato per tutti i Nostri Stati, e d'invigilare alla più esatta osservanza del medesimo.


Dato in Firenze il dì 26. Agosto 1768,

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI,

IN FIRENZE L' ANNO MDCCCLXVIII. NELLA STAMPERIA GRANDUCALE,



CXXVI.



UA ALTEZZA REALE essendo stata informa-
ta, che qualche particolare si faccia lecito d'
intraprender negozj di Pesce con la Piazza
di Siena, o con altri luoghi facendo pescare
a conto proprio nel Littorale di Castiglione,
e disturbando così il negozio, che sempre hanno fatto gl'
Affittuarj del Lago proibisce espressamente a qualunque
persona il far pescare nel littorale suddetto, e far negozi
di pesce nel porto di Castiglione senza la facoltà del Mi-
nistro destinato all'amministrazione del lago.


Sapendo inoltre che si fanno sbarcare nelle spiagge
laterali al porto di Castiglione i pesci pescati dalle filughe,
e ciò contro le leggi espresse della Sanità, che proibisco-
no a qualunque bastimento di approdare in tali spiagge;
ordina, e comanda che chiunque in avvenire facesse tali
sbarchi incorra nella pena della perdita della barca, ed in-
oltre di scudi cinquanta.

L'istessa pena si estenda a tutti coloro, che dalla foce
dell'Ombrone sino alla dirittura delle Rocchette ardissero
da quì innanzi di fare alcun negozio di pesce. E il Com-
missario di Castiglione faccia pubblicare il presente Motu-
proprio, e invigili alla puntuale esecuzione. Dato in Fi-
renze li 31. Agosto 1768.

P I E T R O L E O P O L D O .

V. ROSEMBERG.

TAVANTI.



Essendo che la monta del pesce nella fiumara di Castiglione continua non solamente nel mese di maggio, ma ancora per tutto giugno, quindi è che SUA ALTEZZA REALE vuole, che la proibizione della pesca nella detta fiumara fissata nella legge de' 20. aprile prossimo passato al dì 20. maggio si estenda ogni anno a tutto il mese di Giugno. E passato il detto termine potranno anche i particolari pescare nella fiumara di Castiglione, ottenendone però la facoltà dal Ministro pro tempore destinato all' amministrazione del lago con quelle condizioni, che faranno proporzionate all' interesse dell' amministrazione predetta.


E chiunque contravverrà al presente ordine incorrerà nelle pene imposte nei rispettivi casi dalla legge del dì 20. aprile prossimo passato.

Resta incaricato il Potestà di Castiglione di render nota questa determinazione e invigilare alla puntuale osservanza. Dato in Firenze li 31. Agosto 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSEMBERG.

TAVANTI.



Essendo già stato dichiarato con Motuproprio del di 22. dicembre 1766., che tutto il circondario del lago di Castiglione fissato con una serie di pali, e col cartone già formato, sia di pertinenza di SUA ALTEZZA REALE; quindi è che col presente Motuproprio la R. A. S. ordina, e comanda che niuno in avvenire si faccia lecito di falciare fieni nel detto circondario senza l'espresa licenza del ministro deputato dalla R. A. S. all'amministrazione del lago, il quale visitati i detti fieni nè farà pagare il loro valore secondo il consueto, avuto riguardo alla qualità di detti fieni, e a tutte le altre circostanze locali.


E a fine che non possa allegarsi alcun equivoco in pregiudizio dei regj diritti, la R. A. S. dichiara, che sotto la presente proibizione cadono non solamente i terreni prativi della Badiola, e sue adiacenze, ma ancora tutti quegli altri, che restano compresi tra l'alveo antico dell'Ampio, la linea del circondario, e la padulina di Castiglione; nel quale spazio il solo amministratore del lago farà falciare i fieni.

E se se taluno ardisse di tagliare detti fieni sarà riguardato come un usurpatore, e si procederà contro di esso con le pene imposte dalle leggi veglianti contro simili trasgressori.

E il Potestà di Castiglione resta incaricato di far pubblicare la presente risoluzione della R. A. S., e d'invigilare alla più puntuale osservanza. Dato in Firenze li 31. Agosto 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSEMBERG.




Adì 27. Settembre 1768.

PEr parte degl' Illustrissimi Sigg. Deputati sopra l' Arte della Lana della Città di Firenze ed in virtù di Decreto del Magistrato loro del dì 23. Settembre 1768. si notifica a tutti i Lanajoli e Tintori d' Arte di Lana della Città di Firenze come la somma Clemenza di SUA ALTEZZA REALE con suo Motuproprio del dì 14. Settembre 1768. ha benignamente comandato che in avvenire sia libera facoltà dei detti Tintori d' Arte di Lana e dei Lanajoli di fare e rispettivamente ricevere le tinture delle pannine per quella mercede e prezzo che resterà fra di loro convenuta senza obbligo di uniformarsi ai prezzi dalle Leggi fin' ora tariffati, volendo che nel solo caso che non siavi tra loro una precedente convenzione stiano le parti fino a nuovo ordine alla vegliante tariffa, non ostante ec. e tutto ec. acciò ec.

Francesco Gozzi Canc.

In Firenze nella Stamperia di S. A. R.



NOTIFICAZIONE




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 21. Settembre 1768. fanno pubblicamente noto, come la REALE ALTEZZA SUA essendo informata, che diverse Città, Terre, e Castelli del suo Gran-Ducato, come pure alcuni Particolari godono per patto, o per concessione sua, o dei suoi Reali Predecessori di diversi Privilegi, ed Esenzioni dal pagamento dei Diritti, e Gabelle per la Messa, Tratta, e Transito delle Grasce, Robe, e Mercanzie, e volendovi avere quella considerazione, che meritano nell' occasione dei Provvedimenti, che intende di prendere in sollievo dei suoi Sudditi, si rende necessario di averne un esatta notizia, e relazione; Perciò tutti quelli, che godono attualmente qualche Privilegio, o Franchigia dal pagamento dei Dazi, e Gabelle per la Messa, Tratta, o Transito delle Grasce, o Mercanzie come sopra, ancorchè siano luoghi infeudati, dovranno produrre nella loro Cancelleria nel termine di mesi tre i Titoli delle predette Esenzioni, e le Prove dell' attuale godimento, perchè conosciutane dall' ALTEZZA SUA REALE la sussistenza, e valore, possa avergli quel riguardo, che farà giusto, e conveniente, o mediante la continuazione, e conferma, o mediante una adeguata indennizzazione nel caso, che i nuovi Regolamenti diretti al Bene generale dello Stato esigessero qualche variazione, avvertendo di esser puntuali ad adempirvi nel termine predetto per non incorrere nei pregiudizi, che deriverebbero dall' omissione. E tutto ec. mand. ec.

Dalla Camera Granducale li 29. Settembre 1768.

Gasparo Domenico Paver Sotto Segretario.

In Firenze. L' Anno 1768. nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEO

PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE D' U
ARCIDUCA D' AU
GRAN-DUCA DI TOS

A costante premura di promuoverè in ogni parte il Beminato di rivolgere l'attenzione ad un migliore regolamento del Gran-Ducato; Onde non solo rimangano i Magistrati, e quillità, e sicurezza meglio assistir; ma s' introduca un Squadre medesime.

Abbiamo per tanto risoluto, siccome risolviamo in riunire coll' imminente terminazione dell' Appalto Genavvenire quelle, le quali sono destinate per servire negl' affari di Giustizia, ciò, che concerne i bisogni dello Stato, secondo il Piano, che di que

Dovranno a quest' effetto gl' Individui di dette Squadre, e principal invigilare per adempire alle diligenze, che Loro incumbano; E dovranno verranno dari dai Magistrati nella maniera, che fino al presente si è praticato: Soprassindaco, e dagli Amministratori Generali delle Nostre Repubbliche ai medesimi ingiunti, e tali ordini eseguiranno, come se fossero del Nostro Auditor Fiscale di Firenze, con sicurezza, che mancando, ad ogni minimo reclamo.

L' elezione, e Remozione dei Bargelli dependerà sempre dal Nostro Auditor Fiscale di Firenze ce ne farà opportunamente le Proposizioni.

I Tenenti, Caporali, e Famigli si nomineranno in avvenire privatamente, e sarà lecito ai Bargelli di prevalersi di altre Persone fuori di quelle, che

In caso però di qualche repentina mancanza, sarà lecito ai predetti Bargelli di prevalersi di altri soggetti a quei Famigli, che fossero mancati, con darne viduando i requisiti di detti Soggetti, e le Squadre, nelle quali avessero

Restano aboliti tutti i Posti di Lance Spezzate, e de' Tenenti, in tutte le Città, e più Famigli, dovendo ciaschedun Bargello eseguire da se il proprio

Rimarranno ciò non ostante in piede i posti di Tenente delle Nostre Città di Livorno; E i Tenenti di San' Giovanni, e di Fivizzano, i quali sono regolati nel modo della loro Elezione, e destinazione, sull' antico regolamento.

Il Tenente a Cavallo della Città di Siena resta soppresso; ma in detto luogo si nominerà un Caporale, e otto Famigli a Cavallo, i quali scorreranno il Territorio con la libertà di prevalersi ad ogni bisogno di quelle Squadre, delle quali è già sufficientemente fornito.

Nella Nostra Città di Colle destiniamo un Caposquadra, a cui sarà aggiunto quello di Poggibonsi.

Alla Città del Bargello di Prato rimarrà in avvenire aggiunta quella di Sgraviato, e sgraviato il Bargello di Brözzi, come a Lui scomoda, e troppo remota.

Dovrà ogni Bargello, e ogni altro Capo far passare alla fine di ogni anno un Rapporto del suo Amministratore della Comunità, e di qualun



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Timando Noi opportuno di riunire le incumbenze raccomandate ai diversi Uffici di Abbondanza, e di Grascia sotto una sola direzione a fine che la provvista delle Vettovaglie necessarie al consumo dei Nostri Stati venga assicurata, e regolata col concorso di tutte quelle notizie interne, ed esterne, che possono contribuire al buon governo di tal materia, perciò in vigore del presente Editto con la pienezza della Nostra Sovrana autorità.

I. Creiamo, e deputiamo nella Nostra Città di Firenze una suprema Congregazione per soprintendere a tutti gli affari di Abbondanza, e Grascia col nome di *Congregazione dell' Annona* con tutta la giurisdizione, autorità, e incumbenze, che sono state esercitate, e si esercitano dai presenti Protettori dell' Abbondanza, e dalli Uffiziali, e Deputazione di Grascia nella Città, e Contado, e Distretto Fiorentino.

II. Intendiamo che tale Nostra determinazione incominci ad aver il suo effetto, ed esecuzione il dì primo del prossimo Gennaio 1769., e che da quel tempo in poi s'intenda unita, incorporata, ed annessa alla detta Nostra Congregazione tutta la giurisdizione sì civile, che criminale, che in vigore degli ordini veglianti è competuta sinora ai detti Protettori dell' Abbondanza, e ai detti Uffiziali, e Deputati di Grascia, e tutta quella inoltre, che in vigore della Nostra Legge de' 18. Settembre 1767., e del presente Editto gli abbiamo assegnata, ed attribuita; come parimente vogliamo, che i Giudicenti, Magistrati, e Grascieri locali della Città, Terre, e Castelli del Contado e Distretto continovino ad esercitare la loro giurisdizione nel modo istesso, e con la medesima dipendenza, e subordinazione, che hanno di presente dai Tribunali di Abbondanza, e di Grascia tanto nelle materie criminali, che nelle Cause civili, o miste.

III. Per la spedizione delle Cause, ed affari sì civili, che criminali la detta Congregazione si adunerà regolarmente il Martedì, e il Sabato di ciascheduna Settimana, straordinariamente ancora in qualunque altro giorno quando il bisogno lo richieda: e tali adunanze si terranno nel luogo destinato all' actual Magistrato dell' Abbondanza.

IV. Nei Territorj separati dal Distretto Fiorentino i Giudicenti, Magistrati, e Grascieri locali avranno similmente l' istessa cognizione delle Cause civili, e criminali che hanno di presente, ferma stante la partecipazione dei processi, e Cause secondo gli ordini e consuetudini veglianti in ciaschedun Territorio sino a che non riceveranno istruzioni diverse.

V. Vogliamo inoltre che detta *Congregazione dell' Annona* stabilita in Firenze abbia la Soprintendenza in tutte le materie, che riguardano la provvista dei generi, il regolamento, e il corso settimanale dei prezzi dei Mercati, le portate o denunce delle sementi, e raccolte di ogni genere, e la quantità, e qualità dei generi dipendenti dal suo Ufficio che di tempo in tempo saranno estratti, o introdotti nei Nostri Stati, comandando inoltre a tutti i Giudicenti, Magistrati, e Grascieri dello Stato Fiorentino, al Magistrato de' Regolatori di Siena, al Governo di Grosseto, agli Uffiziali di S. Iacopo di Pistoia, e al Tribunale di Pontremoli, di tener puntualmente informata la detta Nostra Congregazione sopra detti punti, e di dipendere in questa parte dalle sue Istruzioni; siccome comandiamo agli Amministratori Generali delle nostre Regie Entrate di fare i rapporti di tutti i predetti generi estratti, o introdotti dalle nostre Dogane di frontiera nei tempi, e modi che detta Congregazione farà per desiderare.

VI. Ingiungiamo specialmente alla detta Nostra Congregazione la cura d' invigilare all' esatta esecuzione della Nostra Legge de' 18. Settembre 1767. nella materia Frumentaria, e dell' altra nostra Legge pubblicata sotto questo stesso giorno nelle materie di Grascia, tenendo corrispondenza con gli altri Magistrati, e Tribunali di Grascia, e con facoltà di rappresentare di tempo in tempo tutto ciò, che al pieno adempimento delle medesime Leggi, e al maggior bene dei Nostri Sudditi stimerà necessario, ed opportuno.


E tutto a forma delle Istruzioni che faremo dare tanto alla predetta Congregazione, quanto agli altri Magistrati, Giudicenti, e Grascieri locali. Non ostante ec.

Dato in Firenze li 29. Ottobre 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Ssendoci fatto render conto del presente stato degli affari sottoposti alla direzione degli Uffiziali e Deputati di Grascia di questa Città di Firenze, e de' benefizj che in rapporto al commercio, trasporti, e contrattazioni delle Vettovaglie poteva il Pubblico sperare dalla Nostra clemenza; ci siamo determinati a comandare l'osservanza perpetua delle seguenti ordinazioni.

I. Vogliamo che sia tralasciata la negoziazione delle Vitelle che l'Uffizio di Grascia era solito di far venire dagli Stati Esteri, e tenendole a ingrassare nella Pianura di Firenze, e di Prato le vendeva in appresso ai Macellari di Firenze; E ordiniamo che ciaschedun Possessore resti nella libertà di provvedersi di tutto il Bestiame conveniente ai propri Terreni a suo piacimento, abolita qualunque servitù stata introdotta ne' passati tempi nella detta Pianura di Firenze, e di Prato a favore dell'Uffizio della Grascia, derogando a qualunque ordine emanato per introdurle.

II. Comandiamo che delle Vitelle che si trovano in essere di proprietà dell'Uffizio di Grascia appresso i detti Possessori, se ne procuri nell'anno prossimo futuro l'esito opportuno con le solite regole, e con i soliti metodi; e lasciati vacui i Poderi al presente occupati, restino i Padroni rispettivi nella loro piena libertà, e non si facciano dopo la pubblicazione del presente Editto ulteriori commissioni per conto di detto Uffizio.

III. Vogliamo altresì che s'intermetta qualunque Negoziazione che il detto Uffizio era solito di fare degli Agnelloni, lasciando anche questo genere alla libera contrattazione fra i Venditori, o Compratori.

IV. Ordiniamo che in avvenire dall'Appalto della mala Carne non si esiga verun Canone, e che l'importanza del Canone vada in beneficio del prezzo, volendo che si esponga all'incanto la privativa di vendere tali Carni alla giusta distanza sotto il prezzo della Carne buona, e che si liberi in appresso a chi si offerirà di servire il pubblico a prezzo minore, acciò la vendita di questo genere di Carne che suol'usarsi dalle persone più povere, goda un maggior vantaggio possibile, e sia aperta tutto l'anno, e si tenga in quei Posti della Città che sembreranno i più adattati, e opportuni, e che saranno sempre separati dalle Botteghe della Carne buona.

V. Confermiamo riguardo alle Vacche destinate per la mala Carne la diminuzione di Gabella di lire nove, tredici soldi, e quattro danari, già accordata sopra ogni Capo delle medesime.

VI. Abolischiamo totalmente l'Appalto delle Zampe, e Peducci, e il provento che da questo ritirava l'Uffizio di Grascia, volendo che tali generi possano venderli da tutti con piena libertà.

VII. Oltre alla soppressione dell'Appalto del Segò da Noi fatta con Nostro Regio Editto del dì 16. Aprile 1767. sopprimiamo, e abolischiamo di presente anco la Tassa che in detto Regio Editto fu surrogata all'Appalto del Segò sopra i Macellari di Firenze;

E per quella dei Macellari di Campagna dentro le sette Miglia avendo Noi ordinato un nuovo reparto, vogliamo che sopra questo resti esatta in un'atto solo aggregandola al sito dei Macelli.

VIII. Sopprimiamo la proibizione dell'estrazione del Segò tanto sodo che lavorato, e ordiniamo che sia permesso di

di mandarlo fuori di Stato da qualunque luogo di esso con i soliti riscontri, e Gabelle.

IX. Permettiamo che il sego sodo s' introduca dentro la Città di Firenze senza veruna Gabella.

X. Vogliamo che in avvenire si tolga ogni fissazione di prezzo Legale al Segno tanto sodo che lavorato, tanto in Candele che in Candelotti, e in qualunque altra figura, e si lasci totalmente libera in Firenze, e in qualunque altro Luogo del Gran-Ducato la vendita di tal genere.

XI. Liberiamo i Macellari di Firenze dalla tassa che pagavano per avere la licenza di macellare nel tempo della Quaresima, siccome dalla Tassa di lire sei per Vitella solita pagarsi da chi vuole ammazzare da Pasqua a San Giovanni, e da qualunque altro obbligo di domandare licenza al Tribunale di ammazzare Vitelle, Bovi, e altre Bestie grosse, e minute in qualunque tempo, e da tutte le Tasse che in qualunque occasione erano solite pagarsi alla Cassa, Cancelleria, e Ministri dell' Ufizio di Grascia.

XII. Per la Tassa della mezza Piastra che pagavano i Macellari dentro le dieci miglia dalla Città di Firenze per avere la licenza di macellare da Pasqua a San Giovanni, vogliamo che questa a tenore del giusto reparto fattone resti aggregata al sito de' Macelli da eligersi nei tempi, e modi che si eligono le altre gravezze imposte sopra i detti siti.

XIII. E volendo inoltre favorire la vendita degli Agnelli, e Bozzoni in beneficio de' poveri, sopprimiamo gli Appalti delle Capre per l' Agnellatura, e Bozzonatura solita pagarsi alla Dogana di Firenze, e intendiamo che la vendita di dette Carni dopo introdotte in Firenze sia libera da qualunque altro aggravio.

XIV. Ordiniamo che si destinino i siti nella Città di Firenze opportuni a questa vendita in luogo per quanto è possibile remoto dalla pubblica vista, e che i siti vicini ai Macelli siano conferiti senza spesa ai rispettivi Macellari, e gli altri similmente senza spesa fra i Garzoni di Macello che gli domanderanno, e saranno approvati nell' Arte loro, facendogli estrarre a sorte.

XV. Per indennizzare la Cassa dell' Ufizio di Grascia, e quella della Dogana della perdita che faranno nella soppressione dei predetti Proventi soliti pagarsi sopra le Carni che si consumano dentro la Città di Firenze, fatti fare gli opportuni conguagli in modo che il prezzo delle Carni commestibili non debba ricevere accrescimento, Ordiniamo che alle Porte di detta Città di Firenze si stabilisca sopra la Carne viva, o macellata, tanto fresca, che salata che sarà per introdursi, un secondo aumento sul sigillo che suole esigersi alle medesime Porte, e questo sarà di danari due per ogni libbra di Carne di bestie grosse, o minute, vive o macellate, a tenore della Tariffa a tale effetto stampata.

XVI. E col pagamento alle Porte del predetto secondo aumento del sigillo, oltre i soliti diritti; vogliamo che dentro la Città la macellazione, vendita, e rivendita, tanto in grosso che in minuto, delle bestie, e di tutte le parti di esse, resti in piena libertà per i prezzi che di tempo in tempo saranno assegnati dal Tribunale sopra i soliti scandagli, senza che possa ricevere veruna ulteriore molestia.

XVII. Sopprimiamo le Tassoline dell' Olio, e l' Appalto che per ragion di esse era solito darsi a chi l' esigeva dentro le tre miglia dalla Città di Firenze.

XVIII. Sopprimiamo tutte le tasse solite esigersi dall' Ufizio della Grascia sopra gli Artieri tanto di questa Città di Firenze, che del suo Contado, e Distretto, desiderando con ciò di favorire l' industria degli Artefici, e di liberarli da ogni pericolo di vessazione.

XIX. Comandiamo per tanto che si esigano per questo titolo i debiti che saranno scaduti a tutto il dì 31. del prof-

fino Dicembre, e che non si accendino dal detto giorno in poi nuovi debitori ai libri dell' Ufizio di Grascia.

XX. Finalmente revochiamo tutte le Leggi proibitive dell' estrazione dell' Olio dai nostri Stati, e vogliamo che ciascheduno lo possa estrarre in qualunque tempo, da qualunque parte del Gran-Ducato, pagare le solite Gabelle, e dati i consueti riscontri alle Dogane per dove dovrà passare, e sortire.

XXI. In tutte le Dogane potrà farsi la spedizione dell' Olio per fuori di Stato, pagata la Gabella dovuta secondo gli ordini veglianti; e pagata tal Gabella per fuori di Stato, l' Olio sarà libero da qualunque altra Gabella di passaggio da Territorio a Territorio nell' interno del Gran-Ducato.

XXII. Chiunque farà detta spedizione d' Olio, dovrà presentarsi alla Dogana più vicina al luogo d' onde vuole trarre l' Olio, e riceverà dal Doganiere una bulletta che dovrà sempre accompagnare la Mercanzia, nella quale sarà prescritta la strada che dovrà tenere, il tempo assegnato per la validità della bulletta, la quantità della spedizione compresa sotto detta bulletta, e il numero e qualità delle Vetture che debbono servire a farne la Condotta, e le Dogane intermedie per le quali dovrà passare e far rivedere la detta bulletta, e la Dogana di frontiera dove detta bulletta dovrà essere consegnata. E di tali spedizioni fatte per fuori di Stato, i detti Doganieri ne faranno uno spoglio da parteciparsi ogni quindici giorni agli Amministratori Generali delle nostre Regie Entrate, acciò ne resti informata la Congregazione, che con altro Editto di questo giorno abbiamo creato per soprintendere alla Pubblica Annona.

XXIII. Desiderando inoltre di facilitare i trasporti interni dell' Olio da un Territorio all' altro de' nostri Stati, abbiamo ordinato che ci siano proposti sollecitamente gli espedienti opportuni per togliere le Gabelle di passaggio da un Territorio all' altro, il che speriamo di condurre a fine colla sollecitudine possibile per vantaggio della manifattura, e commercio dell' Olio.

XXIV. Deroghiamo altresì in tutto, e per tutto alle Leggi proibitive dell' incette dell' Olio concedendo piena libertà a tutti di vendere, e comprare Olio nei Mercati, e fuori de' Mercati, a grosse e piccole misure senza restrizione alcuna.

XXV. Il prezzo dell' Olio sarà similmente rimesso nella piena libertà dei Venditori, e dei Compratori tanto ne' Mercati, che fuori de' Mercati, senza che i Magistrati si avanzino a fissare alcun limite di prezzo.

XXVI. I Magistrati non somministreranno Olio ai Bottegai Venditori d' Olio, nè per conseguenza li obbligheranno a vendere Olio a un prezzo fisso diverso da quello corrente alla Piazza, ma nel caso che i Magistrati abbiano fatte provviste d' Olio per sostenere l' abbondanza del genere, dovranno venderlo alla Piazza, o ai Privati in quel tempo che crederanno a proposito al prezzo corrente per non pregiudicare all' altro Olio che si trovasse in vendita.

XXVII. I Bottegai Venditori d' Olio saranno obbligati come una conseguenza del loro mestiero a tenere in vendita l' Olio a minuto a tutte le misure minori del mezzo fiasco giuste, e segnate secondo gli ordini, a fine che i poveri abbiano un luogo sicuro per trovare l' Olio venale in piccola quantità; Dichiarando però che questo non porti alcuno privilegio, o privativa ai detti Bottegai, perchè qualunque particolare averà la facoltà di vendere a dette piccole misure, e i Bottegai averanno di più l' obbligo.

XXVIII. Per detta vendita a misure minori del mezzo fiasco, i Bottegai doveranno tenere affissa una Tariffa proporzionata al prezzo corrente della Piazza, che i Magi-

strati procureranno che venga corretta di settimana in settimana, acciò i Bottegaj non siano costretti a prendere in detta rivendita, e i poveri siano sicuri di non essere convenuti nelle più piccole misure che non sono facili a tutti di raggiugnare ai prezzi correnti della Piazza dove le vendite si fanno a misure maggiori.

XXIX. Prescindendo dalla sopradetta assegnazione di prezzo nelle più piccole misure per regola del Pubblico, e dei Bottegaj che professano il mestiero della rivendita dell' Olio, farà nel rimanente rilasciata libertà di prezzo nelle grosse misure a tutti, siano Bottegaj, o non siano, e libertà ancora nelle piccole misure a quelli che non sono Bottegaj, affinchè ciascuno venda il suo Olio a proporzione della qualità migliore, o peggiore del medesimo.

XXX. Incarichiamo la Congregazione che con altro Editto di questo giorno abbiamo creata per soprintendere alla pubblica Annona, di fare eseguire il presente regolamento, raccomandandogli l' osservanza degli ordini ve-

glianti nelle cose non contraddittorie al detto regolamento, il quale vogliamo che cominci ad avere il suo effetto e vigore dal di primo Gennaio 1769., a riserva della libertà della contrattazione, ed estrazione dell' Olio, e del Segò tanto sodo, che lavorato, i quali generi intendiamo che sia in facoltà di ciascheduno di contrattare, trasportare, ed estrarre fuori del Gran-Ducato, nel modo, e con le condizioni sopra espresse, dal di della pubblicazione di questo Editto, ferme stanti le autorità, giurisdizione, e incumbenze del Magistrato, e Deputazione di Grascia, sino a tutto il trentuno Dicembre prossimo, non ostante ec.

Dato in Firenze li 29. Ottobre 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.

In FIRENZE 1768. nella Stamperia di S. A. R.

ISTRUZIONE

Per i Giudicenti, e Grascieri d'ogni Città, e Potestaria, all'oggetto di eseguire l'Editto del dì 18. Settembre 1767. sopra i nuovi Regolamenti dell'Abbondanza, e l'Editto del dì 29. Ottobre 1768. sopra le materie sottoposte alla Grascia, come pure l'Editto di riunione dei Magistrati di Abbondanza e di Grascia del medesimo giorno.

- I.** IN qualunque Terra dove è stabilito un pubblico Mercato di Grano dovranno nelle ore solite del Mercato intervenire sopra di esso il Giudicante Locale, i Grascieri, e il Cancelliere, e nei luoghi dove la residenza del Cancelliere fosse distante dal mercato, dovrà intervenire il Sostituto del Cancelliere che risiede nella Terra, avvertendo sempre che il Cancelliere, o Sostituto si trovi presente. E ne' luoghi di mercato dove il Sostituto non risiedesse, i Grascieri lo partecipino, perchè venga eletto uno Sostituto residente, o obbligato il Cancelliere a intervenire personalmente.
- II.** In Firenze e nelle altre Città dove il Magistrato di Abbondanza, e di Grascia è composto di più Persone, e dove la Soprintendenza dell'Annona è raccomandata a Magistrature diverse in qualunque modo denominate, farà cura di quel Magistrato che ha tale soprintendenza d'intervenire al mercato, o almeno di delegare uno o più Residenti nel Magistrato che v'interverranno personalmente, assegnando loro quei Ministri subalterni che stimeranno più esperti alle incumbenze che in tale occasione debbono esercitarsi.
- III.** I detti Grascieri, o altri Uffiziali si prevarranno in tale occasione dei Piazzaioli, e dei Messi, o altri pubblici Esecutori che dovranno dipendere dai loro ordini.
- IV.** I detti Uffiziali presidenti al buon regolamento del mercato faranno principiare il medesimo col solito segno della Campanella, dopo il quale avranno il comodo di comprare tutti quelli che provvedono Grano per uso e consumo proprio, e delle loro famiglie, e dopo uno spazio di tempo da determinarsi una volta per sempre, e che sia sufficiente al bisogno del Paese, faranno suonare il secondo segno, dopo il quale potranno tutti indistintamente Fornaj, Mercanti, Vetturali, e qualunque altra persona, fare tutte quelle contrattazioni, che faranno di loro piacimento. E quanto alla vendita degli altri commestibili fuori del Grano, e Biade dovranno stare agli usi di ciascun mercato.
- V.** Niuna persona sul mercato sarà forzata a vendere i suoi Grani come qualunque altro genere, quando non trovi il prezzo di sua soddisfazione.
- VI.** Niuno potrà obbligarsi a mandare al mercato i suoi Grani o altri generi, nè potrà inferirsi per tal titolo veruna molestia ai magazzini, o fosse ove i Grani si conservassero, nè ai loro Padroni, secondo il disposto della Legge del dì 18. Settembre 1767. al Cap. XVIII.

- VII.** Gli Uffiziali predetti saranno bene avvertiti a non dar alcun ordine che offenda il libero commercio, e dia limite al prezzo nei Grani, Biade, Olio, e qualunque altro genere per qualunque pretesto possa allegarsi, poichè il prezzo deve dipendere dal naturale concorso dei compratori, e venditori, senza timore che la loro libertà resti mai coartata da qualunque ordinazione, o disposizione dei Giudicenti, o Magistrati.
- VIII.** I medesimi Uffiziali avvertiranno scrupolosamente all'osservanza del Cap. XVIII. di detta Legge, permettendo che dal mercato il Grano si trasporti liberamente dovunque vuole il padrone che l'ha in suo dominio, e permettendo nell'istessa maniera che il Grano transiti liberamente venendo da un Territorio per passare all'altro, senza che gli venga apportato il minimo impedimento.
- IX.** Sarà cura di detti Uffiziali che le misure che servono alla contrattazione dei Grani siano giuste, e riviste di tempo in tempo.
- X.** Dovranno stare in osservazione del corso che prendono i prezzi del mercato, e ne prenderanno registro con le seguenti regole.
- XI.** Di tutti i Grani buoni, mediocri, o inferiori si noteranno le più grosse contrattazioni in ciascheduna specie, e il loro prezzo, riservando a detti Uffiziali la facoltà di scartare dal registro le partite contrattate in piccola quantità relativamente alle vendite che più comunemente saranno fatte in quel mercato.
- XII.** Quando vi sia fondato sospetto che in qualche contrattazione il prezzo tra le parti venga simulato, averanno in tal caso gli Uffiziali predetti facoltà di non le registrare, prese le debite informazioni sopra le circostanze del Venditore, e del Compratore, avvertendo di procedere nell'uso di tal facoltà con tutta la prudenza, per non portare aggravio a veruno.
- XIII.** Terranno un libro dove registreranno detti prezzi ogni giorno di mercato, e in piedi della nota giornale aggiungeranno tutte le contrattazioni che sono state tenute fuori di registro per sospetto di simulazione, perchè questo darà qualche lume per i mercati susseguenti.
- XIV.** Rispetto ai Grani mescoli, e a tutte le altre Biade servirà il notare il prezzo massimo, e infimo di ciascheduna specie a tenore delle contrattazioni seguite al mercato, e tali prezzi si registreranno nell'istesso giornale dopo la nota dei Grani.
- XV.** La copia di detto registro giornale, con le sopraddette annotazioni e aggiunte, si manderà

- rà ogni settimana alla Congregazione dell' **Abbondanza di Firenze** avvertendo di non trascurar mai questa trasmissione, e di non trapassarla da una settimana all'altra, esigendo il buon servizio che la detta Congregazione abbia le informazioni settimanali del corso dei mercati senza intermissione, o ritardo.
- XVI.** Il detto Libro di Registri giornali servirà a fissare l'adequato dei prezzi mensuali che daranno regola alla vendita del Pane in tutti i luoghi rispettivamente adiacenti al mercato medesimo, in esecuzione del Cap. VIII della mentovata Legge del dì 18. Settembre 1767.
- XVII.** L'adequato si formerà dai suddetti Giudicente, Cancelliere, e Grascieri, escludendo in primo luogo i prezzi dei Grani da seme, ed escludendo generalmente i Grani buoni di prima sorte, e di primo prezzo, di qualunque specie, e con qualunque denominazione questi siano.
- XVIII.** Dopo tale esclusione si farà la coacervazione di tutti i prezzi rimanenti che saranno registrati nella giornata di mercato, e se ne rileverà l'adequato di quel giorno; e in appresso si formerà la coacervazione mensile di tutti i predetti adeguati delle giornate di mercato corse in un mese, e l'adequato generale del mese si dovrà prendere per il prezzo legittimo del grano corso in quel mese, che darà regola al peso del pane tariffato nel mese susseguente.
- XIX.** Di questi adeguati mensuali, e del peso del pane tariffato in conseguenza di essi si dovrà dare in principio di ogni mese notizia al Magistrato di Firenze.
- XX.** Se non comparisse nei mercati grano a sufficienza, talchè fosse per mancare ai fornai del luogo il modo di provvedere al loro bisogno, tanto sul mercato che fuori del mercato, dovranno subito in tal caso gli Uffiziali predetti nello Stato Fiorentino avvisarne la Congregazione di Firenze, nella Provincia superiore di Siena il Magistrato dei Regolatori di Siena, nella Provincia inferiore il Magistrato dei Fossi e Coltivazioni di Grosseto, nel Territorio e Montagna di Pistoia gli Operai di S. Iacopo; e la predetta Congregazione, e Magistrati rispettivamente ne informeranno S. A. R., la quale vi farà provvedere nelle forme che crederà più convenienti, e frattanto si asterranno gli Uffiziali predetti tanto nelle Città, che nella Campagna, da qualunque violenta risoluzione, che offenda la libertà delle contrattazioni.
- XXI.** Nell' istessa maniera dovranno regolarli i detti Uffiziali quando i prezzi del grano sopra i mercati passino per adeguato lire 5. lo staio, e vi sia un ragionevole timore di un più eccessivo accrescimento, nel qual caso dovranno informarne rispettivamente i Magistrati soprannominati, che ne faranno l'opportuna partecipazione a S. A. R. per dipendere dalle sue Sovrane risoluzioni.
- XXII.** Sono incaricati i Giudicenti, e Grascieri di tutto il Gran Ducato di far eseguire la Leg-

- ge de' 18. Settembre 1767. nel proprio Territorio, e incontrando difficoltà, di darne parte nella Provincia inferiore di Siena al Magistrato dei Fossi di Grosseto, nella Provincia superiore al Magistrato de' Regolatori di Siena, nel Territorio, e Montagna di Pistoia agli Operai di S. Iacopo, e nel restante del Gran Ducato alla Congregazione dell' **Abbondanza di Firenze**, per riceverne gli ordini opportuni dalla Congregazione, e rispettivamente dai Magistrati predetti, i quali in caso di bisogno, e specialmente quando si tratti d'interpretazione, e d'intelligenza della medesima Legge, parteciperanno tali difficoltà a S. A. R. per attendere le sue Sovrane risoluzioni.
- XXIII.** I detti Magistrati de' Regolatori di Siena, dei Fossi di Grosseto, gli Operai di S. Iacopo di Pistoia, e generalmente tutti i Magistrati di Grascia, ed anche il Tribunale di Pontremoli, corrisponderanno con la Congregazione di Firenze per gli affari relativi alla loro Provincia in materia di pubblica Annona, per comunicarsi scambievolmente le notizie per il migliore regolamento, e beneficio universale.
- XXIV.** Avranno tutti i Grascieri special cura che non manchi la vendita del pane nel loro Territorio; con facoltà di prendere gli opportuni espedienti per evitare tal mancanza, concertando che venga a venderli il pane di altri Territori, o facendo anche aprire nuovi Forni.
- XXV.** Quando crederanno che sia opportuna per il loro Territorio la permissione di fabbricare, e vendere il pane di biade, mescolato, o non mescolato con grano, ne faranno la partecipazione alla Congregazione di Firenze, e rispettivamente ai Magistrati soprannominati, secondo la diversità dei Territorj, perchè ne implorino da S. A. R. la necessaria annuenza.
- XXVI.** Il Pane coperto di cui parla il Cap. XII della Legge del dì 18. Settembre 1767. che può esser comandato a ogni Fornaio, si deve ricercare dai Grascieri che resti fabbricato da uno o più fornai, e in quella quantità che richiede il bisogno del paese secondo la maggiore, o minore affluenza dei compratori del medesimo, e non in maggior dose di quel che possa consumarsi, sospendendo ancora totalmente d'imporre quest'obbligo quando non ve ne sia esito.
- XXVII.** Sarà obbligo di detti Grascieri di procurare le denunce delle Semente di grano, e biade grosse da macine fatte nel loro Territorio, e nel mese di Luglio d'informarsi sopra il prodotto della raccolta di detti generi, combinando le notizie che potranno avere da diversi possessori, con quelle che potranno prendere a Parrocchia, per Parrocchia, e formare nel modo che sarà più probabile un adeguato di ciò che la raccolta averà prodotto nel loro Territorio sopra ogni staio di sementa di grano e biade, e ne faranno un rapporto preventivo nel Contado, e Distretti dello Stato Fiorentino alla Congregazione di
- Fi-

Firenze, e nelle altre Provincie ai rispettivi Magistrati dei Regolatori di Siena, de' Fossi di Grosseto, e gli Operai di S. Jacopo di Pistoja, e da questi Magistrati dovranno rimettersi alla Congregazione di Firenze dentro il mese di Luglio, o almeno prima della metà del mese d' Agosto, avvertendo i detti Ufficiali di formare questo loro giudizio con tutta la riflessione, e diligenza.

XXVIII. Per le Biade minute, Castagne, e Olio faranno sollecitamente un' Informazione di ciò che debba valutarfi nel loro Territorio l' anno comune di dette raccolte da ritenersi per lume del Tribunale, e paragonarsi con la raccolta effettiva degli anni successivi, e ridurfi a perfezione con le osservazioni, che ogni anno l' esperienza farà per somministrare.

XXIX. Dopo di ciò eseguiranno tutti gli Ordini che detta Congregazione di Firenze pubblicherà per avere le portate, o descrizioni speciali della raccolta ne' suoi rispettivi tempi di Grani, e Biade grosse e minute, e Castagne, e Olio, avvertendo di usare in questa Operazione, che è stata ne' passati tempi sottoposta a molte fallacie, tutta la maggior diligenza.

XXX. Lasceranno in piena libertà il prezzo del Pan fine, o non bollato a forma dell' Articolo X. della Legge del 18. Settembre 1767., e quanto al Pane bollato, dopo aver preso l' adeguato del prezzo dei Grani al Mercato più vicino a norma della presente Istruzione, eseguiranno il Capitolo VII. della sopracitata Legge de' 18. Settembre 1767.

XXXI. Per eseguire detto Capitolo conviene che ciaschedun Territorio fissi l' estrazione di quante libbre di Farina, o di Pane si ricavi comunemente da ciascheduno staio di Grano di mezzana qualità, e fissi le spese che i Fornai hanno per ridurre il Grano in Pane.

XXXII. La fissazione dell' estrazione è diversa in molti Luoghi, perchè diversa è la misura dello staio, e diversa è la libbra, e diversa è la qualità dei Mulini, e l' arte di macinare, onde la regola tenuta dall' Abbondanza di Firenze di estrarre libbre 55. e di più ancora, di Pane buono e ben cotto, di peso Fiorentino, da uno staio di Grano misura Fiorentina, non può adattarsi che alle vicinanze di Firenze per la variazione dei Pesi, e Misure, e per la differenza dei Mulini.


XXXIII. La nota delle spese similmente è diversa in ciaschedun luogo per la distanza maggiore, o minore dei Mulini, varietà negli Affitti di Case, nel valore delle Legne, e delle Cruche, e in alcune Mercedi.

XXXIV. Sicchè conviene che i Grascieri formino un adeguato dell' estrazione sopra i risultati dei loro proprj Pesi, e Misure, e sopra le circostanze dei loro Mulini, e formino similmente la nota delle proprie spese, e trasmettino queste Notizie alla Congregazione di Firenze, la quale procederà a riformare le rispettive Scalette indicanti il peso del Pane corrispettivo al prezzo del Grano, per dar comodo ai detti Grascieri di eseguire il detto Capitolo VII. della Legge del dì 18. Settembre 1767., giacchè non possono essi in avvenire servirsi delle vecchie Scalette che non sono più attendibili, per esser fatte in tempo che il Pane era gravato dai Dazj in oggi aboliti dalla Clemenza di S. A. R.

Dato in Firenze il dì 31. Ottobre 1768.

F. ORSINI ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER



E D I T T O .



Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Senator Gio. Batista Uguccioni Soprintendente de' Monti di Firenze ec. d' espresso ordine, e comandamento di S. A. R. il Serenissimo Arciduca d' Austria PIETRO LEOPOLDO Granduca di Toscana &c. &c. &c. Nostro Sig. fa pubblicamente bandire, e notificare, qualmente la R. A. S. informata del sistema vegliante nei Tribunali dei Monti di Firenze, e dei diversi ordini, e provvedimenti emanati in discapito dei Creditori Montisti rapporto al ravvivamento delle partite da gran tempo abbandonate dai rispettivi Creditori, appellate comunemente infognite, come pure rapporto ai crediti d'attuale esigenza, i frutti dei quali si negligenzassero in futuro per lungo tempo di ritirare; seguendo gl' impulsi della Sua Reale Clemenza con il Benigno Motu proprio del dì 22. Ottobre 1767. si è degnata stabilire a pubblico beneficio l' appresso regolamento da osservarsi per i Luoghi di Monte della Città di Firenze descritti nei libri del nuovo Monte Comune, e del Monte di Pietà.

I. La R. A. S. sopprime, ed abolisce ogni Legge, consuetudine, o ordine finora emanato da' Reali suoi Predecessori, mediante il quale alcun Creditore Montista per il lasso del tempo ancor che remotissimo, e più che centenario avesse incorso, o potesse incorrere nella perdita dei capitali, e frutti in qualunque maniera al medesimo appartenenti, volendo che fino al presente giorno i Monti suddetti s' intendino restituiti alla primiera libertà, ed all' osservanza delle proprie Leggi emanate nelle loro rispettive erezioni senza alcuna eccezione.

II. Per l' avvenire poi, non essendo opportuno di tenere i Monti sottoposti al disappunto, che potrebbe esser cagionato dai grossi cumuli di arretrati, ordina che ciascun creditore di qualsivoglia grado, e condizione, ancorchè privilegiato, debba esser sollecito d' esigere i frutti dei suoi Luoghi di Monte, o che in qualunque maniera sono a sua disposizione nel corso d' anni trentasei correnti dal giorno della promulgazione della Sua Real volontà, con dichiarazione, che nel caso, che detti frutti restassero infatti per detto spazio d'anni trentasei, al creditore di tali partite, in qualunque tempo comparisca, non li sarà permesso domandare per l' arretrato altro frutto che di trentasei annate, bensì sarà egli ammesso non ostante in ogni tempo a disporre de' suoi capitali, ed' esigere i frutti da decorere dopo la sua domanda.

III. E perchè i Creditori, che per il passato hanno trascurato d' esigere i loro frutti, e non sono più descritti nei libri veglianti, ma tralasciati indietro negli antichi libri, come infogniti possino ancor Essi esser pagati in qualunque tempo comparischino senza far disappunto alla Cassa dei Monti, la R. A. S. vuole che tali Creditori secondo l' anteriorità delle domande giustificate, e canonizzate col decreto del Soprintendente dei Monti sieno soddisfatti con l' annuo assegnamento formato dalla paterna provvidenza della R. A. S. con il rinvestimento di scudi quaranta mila in tanti luoghi di Monte, gl' annui frutti de' quali saranno inviolabilmente destinati per la dimissione di tali Creditori, ed in mancanza di Creditori comparenti si anderanno rinvestendo in altri Luoghi di Monte per maggiore sicurezza, e comodo de' Creditori che potranno comparire, dovendosi in tal caso per la loro soddisfazione procedere dal Soprintendente de' Monti liberamente alla vendita di tali luoghi acquistati con il multiplico lasciando sempre intatto il fondo primitivo di detti scudi quaranta mila.

IV. Ancora tali Creditori infogniti dovranno nel termine d'anni trentasei correnti dalla promulgazione del presente Editto comparire a domandare i crediti, e luoghi di Monte di tal natura ai medesimi attenenti, altrimenti comparendo dopo detto spazio di tempo, saranno ammessi solamente a repetere il capitale, che comincerà nuovamente a render frutto dal giorno della domanda, ed a ritirare per l' arretrato solamente i frutti di trentasei anni.

V. Per la totale esecuzione della Reale Sua volontà avendo la R. A. S. approvato il progetto umiliatole dal Soprintendente de' Monti contenente il Regolamento da osservarsi per i diversi interessi dei particolari, ed il metodo, con il quale dovranno i medesimi particolari contenersi per godere gli effetti della Sua Reale beneficenza, farà perciò dal Soprintendente de' Monti pubblicata a parte la necessaria Istruzione, quale dovrà pienamente attendersi come parte integrale de' suoi Regj Ordini.

Li 15. Novembre 1768.

Giona Filippo Brocchi Cancelliere.

I S T R U Z I O N E.

Per il Regolamento da Osservarsi nell' Esecuzione dell' Editto suddetto.



Illustrissimo, e Clarissimo Signor Senatore Gio: Batista Ugucioni Soprintendente de' Monti ec. in seguito delle generose risoluzioni di S. A. R. IL SERENTISSIMO ARCIDUCA D' AUSTRIA PIETRO LEOPOLDO GRANDUCA DI TOSCANA NOSTRO Signore &c. &c. &c. Pubblicate da Sua Signoria Illustrissima, e Clarissima, con Editto di questo giorno a vantaggio di tutti i Creditori Montisti, ed in aumento dell' illibata fede dei Monti della Città di Firenze, dovendo provvedere con una regola costante, ed uniforme alla decisione degli emergenti che potrebbero sorgere sì tra i Tribunali dei Monti, ed i Particolari, come tra i Particolari medesimi nell'interpettazione, ed Esecuzione del suddetto Editto, siccome prescrivere alcune specialità, ed il metodo necessario per l' Esecuzione dei Reali Ordini, con previa partecipazione, ed espresso consenso della R. A. S. Ordina, e Comanda tanto nel Monte Comune, che di Pietà all' occorrenza dei rispettivi Casi compresi in detto Editto doverli osservare quanto appresso.

I. A tenore del disposto nell' Articolo II. del suddetto Editto, dovrà ciascun Creditore descritto ne' Libri Primo, Secondo, e Terzo d' annua rendita del tre per cento, e nell' altro di rendita di tre, e mezzo ora veglianti nel nuovo Monte Comune Segnati di Lettera D, siccome ne' due Libri di rendita del tre per cento veglianti nel Monte di Pietà, intitolati de' *Liberi*, e de' *Condizionati*, e nell' altro Libro de' *Domandati* di rendita di uno, e mezzo per Luogo Segnati tutti di Lettera X, e chiunque avente interesse sopra i Luoghi descritti in detti Libri, esser sollecito di elegere nel termine d'anni trentasei correnti i frutti decorati, e che decoreranno in avvenire sopra i Luoghi al medesimo attenenti, altrimenti passati i trentasei anni correnti dopo la paga, e scadenza de' frutti successiva alla Promulgazione del presente Editto, tutti i frutti, che si troveranno arretrati, ed inesatti da tempo più remoto di trentasei anni, e che parimente si negligeranno di esigere in futuro oltre il detto spazio di trentasei annate correnti dalla rispettiva scadenza de' medesimi frutti, resteranno immediatamente, e senza alcuna purgazione di mora, o restituzione in integrum contro il lasso del tempo, o altro rimedio competente a qualunque persona di qualunque stato, grado, o condizione niuno eccettuato, irrevocabilmente incamerati a beneficio del Monte. Il che avrà luogo ancora in quei conti ne' quali risquotonò più persone per le rispettive rate, che come sopra rimanessero inesatte per negligenza di chi le dovrebbe risquotere.

II. Comparendo in avvenire, dopo che alcuna delle partite di detti Luoghi a tenore di quanto sopra averanno sofferto l' incamerazione de' loro frutti inesatti da trentasei anni indietro, qualunque persona, che abbia diritto sopra le medesime, o loro frutti, giustificata concludentemente la sua azione, sarà ammessa in ogni tempo a disporre del Capitale, ed a percipere non solo i frutti, che decoreranno dal giorno della paga precedente la rispettiva Domanda, ma ancora ritirerà i frutti arretrati den-

tro lo spazio di anni trentasei anteriori a detta paga.

III. Nel caso che, dopo la promulgazione del presente Regolamento, venga negletta l' esazione de' frutti de' Luoghi descritti a Libri veglianti per maggior spazio di anni trentasei, potendo cadervi diversità d' interessi, per togliere ogni questione a danno di chi deva cedere l' importare degl' ulteriori frutti, che sopra le trentasei annate resteranno inesigibili a vantaggio del Monte, si dichiara, che detto incameramento deva cedere a danno di quello, che per qualunque titolo aveva il diritto dell' esazione nelle paghe scadute da tempo più remoto d'anni trentasei, e conseguentemente incamerate.

IV. Siccome possono ancor di presente esservi più partite descritte a' Libri veglianti, i frutti delle quali per diverse ragioni sieno state da qualche tempo inesatte all' effetto di rendere infruttifere dette partite, non si averà in considerazione il tempo dell' inesazione avanti la pubblicazione del presente Editto, ma solamente si attenderà il tempo dell' inesazione successiva; talmentechè comparando i rispettivi interessati dentro lo spazio di anni trentasei posteriori all' Editto, saranno ammessi a ritirare tutti i frutti arretrati, ancorchè dependino da paghe scadute originariamente prima dell' Editto da qualunque tempo; All' incontro poi differendo i medesimi a comparire maggior tempo di anni trentasei dopo l' Editto, rimarranno per essi inesigibili ancora tutti i frutti decorati, ed inesatti prima della promulgazione del presente Editto insieme, e nell' istessa guisa, che saranno inesigibili i frutti decorati posteriormente oltre i trentasei anni prossimi alla paga precedente la Domanda del Credito.

V. Qualora i frutti d' alcune partite descritte a' Libri veglianti in forza delle condizioni apposte a' medesimi, o per altra disposizione di ragione, sieno proibiti esigersi dal Possessore de' Luoghi, o dal Condizionario per maggiore spazio di anni trentasei ad oggetto di farne un cumulo, o per qualche rinvestimento, o per distribuirsi in Suffidj dotali, o conferirsene Doti familiari, o per altro fine, doveranno nondimeno i Proprietarij di detti Luoghi, o gl' Esecutori incaricati d' invigilare all' esecuzione della condizione, e chiunque avrà interesse in detti Luoghi, e loro frutti procurare nel termine suddetto di anni trentasei di liberare la condizione impeditiva dell' esazione de' frutti, ed effettivamente esigerli, o con rinvestirli soggettandoli all' istessa condizione, o in qualunque altra maniera possa di ragione secondo le Leggi del Monte per mettersene il ritiro, con Decreto del Soprintendente, o d' altro Giudice competente; In difetto di che non gioverà l' allegare l' impedimento, benchè derivante dalla condizione, e natura istessa de' Luoghi, e si attenderà per legittimare l' incamerazione di tutti i frutti inesatti oltre le trentasei annate il solo fatto materiale dell' inesazione de' medesimi frutti per trentasei anni, come sopra; Il che averà luogo generalmente in qualunque impedimento sì intrinseco, che estrinseco, che potesse addursi, come se di tutti fosse stata fatta espressa, ed individuale menzione.

VI. E poichè per interrompere il corso de' trentasei anni potrebbero venire esibite le Domande con un titolo apparente da persone, che in sostanza si chiarisse in progresso

nesso non aver diritto alcuno, o sivero potrebbero essere presentate da legittimi interessati, senza per altro avere in pronto le giustificazioni dell'azione da essi promossa, o con abbandonare per lungo tempo la prosecuzione dell'istanza, si dichiara, che le Domande presentate da Persone, che nel tempo della loro esibita non vi avranno avuto in dette partite alcun diritto, o per il Capitale, o per i Frutti, non gioveranno a' legittimi Interessati per interrompere il corso de' trentasei anni, ma solamente faranno vevoli le Domande de' veri Interessati che giustificheranno in progresso d'essere stati tali nel giorno della loro istanza; E neglimentando questi di produrre le loro giustificazioni a segno che non ne ottenghino l'opportuno Decreto della verificazione del loro Credito o di Frutti, o di Capitale nel termine di due anni dal dì della presentata Domanda, allora il termine retrogrado delle trentasei annate di frutti arretrati pagabili non altrimenti sarà stabilito dal giorno della paga precedente la presentazione della Domanda, ma bensì unicamente dal giorno della paga precedente il Decreto della verificazione del credito, e della legittimazione del Creditore.

VII. I Creditori poi di quei Luoghi, che per la lunga trascuratezza in esigerne i frutti sono stati considerati come abbandonati, e conseguentemente sono rimasti descritti negli antichi Libri de' Monti, o trasportati negli Spogli, e che perciò comunemente si appellano infogniti, ed ogn'altra persona avente interesse in tali partite, per conseguire il ravvivamento delle medesime, ed il ritiro di tutti i frutti arretrati con l'assegnamento a tale oggetto formato dalla Magnanimità di S. A. R. con il reinvestimento delli Scudi 40000. di che nell'Articolo III. del detto Editto, e con il metodo che in appresso si dichiarerà, dovranno ancor' essi nel termine di trentasei anni correnti dopo la paga, e scadenze de' Frutti successiva alla promulgazione dell'Editto comparire a domandare i Crediti, e Luoghi di Monte di tal natura a' medesimi attenenti o per la sorte, o per i Frutti, altrimenti comparando dopo detto spazio di tempo saranno ammessi solamente a ripetere il Capitale, che comincerà nuovamente a render frutto dal giorno della paga precedente la rispettiva Domanda, ed a ritirare i frutti arretrati di soli trentasei anni anteriori a detta paga, ed ogni quantità maggiore di frutti decorfi anteriormente resterà ineligibile a comodo del Monte nel modo istesso che è stato disposto rapporto a' Montisti descritti a' Libri veglianti.

VIII. Ancora in rapporto a' luoghi infogniti per determinare a danno di chi dovrà cedere la perdita de' loro frutti oltre i trentasei anni sempre eligibili, nel caso che ne sia differita la Domanda maggior spazio del tempo stabilito si osserverà il disposto nell'Articolo III. del sudd. Editto.

IX. E similmente per liberare dall'obbligo di domandare i crediti infogniti, e ritirare i loro frutti nel detto termine di trentasei anni correnti non farà vevole l'allezare alcuno impedimento intrinseco, o estrinseco; E neppure rapporto ad essi si attenderanno ad alcun effetto di ragione le domande presentate da non legittimi Creditori: e per quelle de' veri Creditori venendo da' medesimi abbandonate oltre il biennio si giudicherà, conforme è stato rapporto a tutto ciò provvisto per i Creditori descritti a' Libri veglianti nell'Articolo V. e VI.

X. Solamente comparando presentemente, e dentro il termine prescritto de' trentasei anni chiunque abbia interesse in veruna partita infognita avrà la libertà, senza incorrere in alcun pregiudizio, di giustificare il suo Giusto alla medesima per tutta la durata del detto termine assegnatoli a comparire, e del successivo biennio. Laddove

comparando posteriormente agl'anni trentasei dalla paga successiva alla promulgazione dell'Editto sarà astretto ancor' esso a compir le sue provanze, ed ottenderne il Decreto declaratorio del suo credito dentro il biennio dal dì della presentata Domanda, ed in difetto sarà soggetto al disposto in detto Articolo VI.

XI. Tutte quelle volte sarà giustificata l'appartenenza a qualsiasi persona di veruna partita presentemente infognita, l'importare del credito del Capitale sarà ridotto a tanti Luoghi d'annua Rendita del tre per Luogo, nel modo che di presente vengono regolati i Monti di Firenze in sequela della riduzione fatta per Motuproprio del 1. Marzo 1738. pubblicato li 3. detto.

XII. Nell'istessa guisa per liquidare il Credito de' Frutti di tal partita, o sieno questi dovuti nell'intera quantità inesatta, o per sole trentasei annate antecedenti alla reviviscenza della partita, si osserverà a quanto farebbe asceto l'importare de' Frutti dovuti a tal Montista, defalcato ogn'aggravio, ritenzione, o imposizione, come se annualmente fossero stati dal medesimo esatti in quelle rispettive annate, che gli faranno bonificate, e di tal somma sarà egli asceto Creditore.

XIII. In forza di che tutto quel Capitale, che mediante la sua riduzione a Luoghi del tre per cento sarà trovato non arrivare al quarto di Luogo compito, verrà fino del dì primo Agosto 1739. ad essere rimasto infruttifero, conforme rimasero infruttifere tutte le altre spezzature nella riduzione de' Monti occorsa in ordine del Motuproprio della M. C. di Francesco I. Nostro G. D. di gloriosa ricordanza del 1. Marzo 1738. ab Inc. a tenore dell'Editto del dì 3. Luglio 1739.

XIV. Liquidato così il Credito del Montista infognito sì per il capitale che per il frutto, perchè non restino aggravati i Monti con l'incorporamento di nuovi Montisti, ed ulteriori capitali di quello sono, presentemente; Si farà luogo all'estinzione dell'uno, e dell'altro con i frutti dell'indicato reinvestimento delli Scudi 40000. di mano in mano che saranno maturati, computandosi il capitale a ragione di scudi cento per ogni Luogo d'annua rendita di tre per cento, conforme il Monte va debitore agli altri Montisti.

XV. Tutto quello per altro con i frutti di detto reinvestimento si anderà di mano in mano pagando, sarà imputato prima nel credito de' frutti decorfi fino al giorno del Pagamento, e poi del Capitale, che continuerà ad esser fruttifero fino all'attual redenzione del medesimo, ed all'occorrenza d'estinguere il Capitale si restituirà prima la spezzatura infruttifera, e poi il Capitale fruttifero.

XVI. Concorrendo in un'istesso tempo più Creditori infogniti si osserverà nella loro dimissione l'ordine dell'antiorità del Decreto, con il quale sarà stato canonizzato a ciascuno di essi il loro rispettivo credito, e così si proseguirà di Creditore in Creditore fino che ne andranno comparando, con bonificare per tutto il tempo, che ciascheduno avrà dovuto aspettare la soddisfazione del Creditore anteriore il frutto sopra il suo Capitale fino all'effettivo ritiro del medesimo.

XVII. E se alcun Creditore infognito, e come sopra abilitato ad esigere il suo Credito fosse in circostanze di non poter ritirare liberamente il detto suo Credito o per il Capitale, o per i frutti medianti i vincoli, e le condizioni esistenti nella sua partita, venendo il giorno del ritiro sarà posta a parte in deposito nella Cassa del Monte ogni quantità ad esso dovuta, e cesserà il Frutto sopra il Capitale depositato senza veruna intimazione, e successivamente si pagherà tale deposito con l'opportune cautele

le per l'osservanza delle condizioni a dichiarazione del Soprintendente de' Monti, o d'altro competente Giudice; siccome avverrà l'istesso di porli in deposito, come sopra, ogni quantità dovuta ad alcuno di detti Montisti nel caso, che alla scadenza del ritiro del suo credito volontariamente ne differisca l'esazione.

XVIII. Nel tempo che dovesse alcun di detti Creditori aspettare per conseguire il pagamento del suo credito, sarà al medesimo permesso di liberamente disporre sì per il Capitale, che per i frutti con trasferirlo in altri, o obbligarlo, e condizionarlo, come più li piacerà nella guisa istessa, e con l'istesse prerogative, e privilegi, che godono gl'altri Montisti per i Luoghi descritti a' Libri veglianti.

XIX. Esistendovi nel Monte di Pietà Nomi di Creditori infogniti dependenti da veri, e proprj Depositi fatti nell'antico Monte terminato l'anno 1645., quali di loro Natura non sono fruttiferi, ancora tali Creditori saranno ammessi con tutte l'istesse prerogative, e facultà sopra espresse secondo l'ordine dell' anteriorità del Decreto, che ne legitimerà il loro Credito, a ritirare da' frutti del detto Rinvestimento l'importare di tali Depositi da liquidarli, con farli soffrire tutte le riduzioni seguite in detto Monte di Pietà fino al presente in ordine al regolamento contenuto nel Motuproprio del G. D. COSIMO III. di Gloriosa Memoria del dì 10. Marzo 1705., e con l'opportune cautele per l'adempimento delle condizioni appostevi, senza per altro bonificarli alcun frutto per l'arretrato, conforme alla primitiva Natura del Credito, ma solamente in futuro per quel tempo, che dal giorno della dichiarazione del credito gli farà differita la restituzione del Capitale conseguiranno l'ordinario frutto de' Monti di tre per cento.

XX. E quanto a Montisti rimasti infogniti in detto Vecchio Monte di Pietà per aver essi trascurato di domandare il trapasso de' Loro crediti nel Nuovo Monte riaperto il dì primo Settembre 1645. per liquidare i loro Crediti tanto rapporto alla sorte, che a frutti decorati fino al giorno della paga precedente alla presentazione dell' opportuna istanza per il conseguimento de' medesimi Crediti dentro il termine, e ferme stanti le dichiarazioni contenute nel presente regolamento, si osserveranno gl'Ordini de' Reali Predecessori del dì 11. Luglio 1691., e del

di 29. Settembre 1699., secondo i quali tutti i frutti arretrati sono soggetti all'istessa diminuzione, che ha sofferto il Capitale de' Luoghi di detto Monte di Pietà, per dimetterli ancor' essi con i frutti del suddetto Rinvestimento, tanto per l'importare, a cui ascenderà con l'opportune riduzioni il loro credito fino al giorno della paga precedente la Domanda, quanto per i successivi frutti a tre per cento fino all' effettivo pagamento.

XXI. Essendo stato provvisto di doverli restituire con i frutti del suddetto rinvestimento a' Montisti infogniti il Capitale de' loro Crediti ad oggetto di non accrescere con il rinvivamento di tali partite il presente stato passivo de' Monti, per l'istesso fine si anderanno redimendo con i frutti del detto rinvestimento, ancora tutte le spezzature dei Capitali in minor somma del quarto di Luogo descritti a i Libri Spogli, con pagarlene secondo l' anteriorità del Decreto, che ne verificherà il Legittimo Creditore il loro importare, con l'opportune cautele come sopra, per l'osservanza delle condizioni esistenti sopra le medesime; e resterà in conseguenza in appresso vietata l'unione delle medesime spezzature per renderle fruttifere come fin ora è stato permesso dall' Editto del dì 3. Luglio 1739.

XXII. Quanto è stato prescritto, e stabilito nella presente Istruzione, dovrà osservarsi, come se fosse espressamente inserito di parola in parola nelle rispettive Erezioni di tutti i Monti di Firenze senza eccezione, e limitazione alcuna di persona, o causa ancorchè privilegiata, o privilegiatissima, e della quale occorresse farsi speciale menzione, nè sarà permesso contro di esso l'allegare alcuna scusa, o difesa, d'età, ignoranza, impotenza d'agere, o altro titolo competente per la restituzione in integrum, nè altro rimedio ordinario, o straordinario di ragione Comune, o Municipale, non ostante qualunque Legge, o Statuto, Motuproprio, Consuetudine, e Reiudicata in contrario, alle quali cose tutte S. A. R. con la pienezza della Sovrana Potestà ha inteso, ed intende aver derogato in ogni &c. non ostante &c.

Dato in Firenze il dì 15. Novembre 1768.

Giona Filippo Brocchi Cancelliere.

Magnifico Nostro. Siccome siamo venuti in notizia, che in sequela dell' Editto della Camera Granducale, pubblicato nei 29. dello scorso Settembre, è stato ordinato che le Città, Terre, e Castelli di questo Felicissimo Gran Ducato, come pure alcuni particolari che godono per patto, o per concessione di S. A. R., o dei Suoi Reali Predecessori, diversi privilegj, ed esenzioni dal pagamento dei Diritti, e Gabelle per la messa, tratta, e transito delle Grasce, Robe, e Mercanzie, ancorchè siano luoghi infeudati, debbano produrre nella Cancelleria di detta Camera Granducale i titoli delle predette Esenzioni, e le prove dell' actual godimento, perchè conosciuto dall' A. S. R. la sussistenza, e valore, possa averli quel riguardo che farà giusto, e conveniente, o mediante la continuazione, e conferma, o mediante un adeguata indennizzazione, nel caso che i nuovi regolamenti diretti al bene generale dello Stato esigessero qualche variazione; così Noi prendendo parte, conforme ci si appartiene, in ciò che riguardar possa soltanto l' interesse delle Città, Comunità, Terre, e Castelli dipendenti dalla Soprintendenza, e Governo del Magistrato Nostro, e quello non meno dei Luoghi Pii laicali a Noi sottoposti, che potessero avere sì fatti privilegj, ed esenzioni, affinchè, qualora dei medesimi godessero, abbiano luogo di manifestarli, e produrli, come sopra; in virtù dei suddetti ordini, e non possano allegarne ignoranza per non aver veduto l' esemplare del sopracitato Editto; giacchè estrajudicialmente sappiamo, che alcune di dette Comunità non anno avuto contezza di sì fatte ordinazioni, abbiamo perciò creduto espediente di scrivere circolarmente a tutti i Cancellieri del Dominio Fiorentino, incaricandoli, conforme facciamo a Voi colla presente, a fare adunare i Rappresentanti le rispettive Comunità comprese nell' estensione di coteffa Cancelleria, e leggendo a loro chiara notizia il contenuto di questa Lettera, vi farete dai medesimi individuare, e con loro partito, dichiarare, ed indicare se ciascuna delle Comunità, che essi rappresentano, abbiano alcuno dei sopradivisati Privilegj, ed esenzioni dal pagamento dei Dritti, Gabelle per l' Introduzione, Estrazione, e Transito delle Grasce, Robe, Mercanzie, ed avendone, gl' inferirete, e registrerete nel corpo di detto Partito che dovrà esserci da Voi rimesso in forma autentica: E qualora non fossero a notizia di detti Rappresentanti i privilegj, ed esenzioni delle rispettive loro Comunità, commettiamo a Voi di riscontrare colla più esatta, e diligente premura, o dalle Filze di coteffa Cancelleria, o dai Libri delli Statuti, o da altre memorie che vi potessero essere, se alcuna di dette Comunità abbiano avuto, e ritengano tuttavia la concessione dei sopramentovati Privilegj, ed esenzioni, ed avendone, farete la copia di essi estesamente ed in forma autentica, con avvertir sotto, se un tal loro godimento sia in attuale osservanza: e se tali privilegj, ed esenzioni fossero a tempo, e non per-


VIII

perpetui, noterete in piè di dette copie per quanto tempo siano stati accordati, se tuttavia continui il tempo della loro durazione, o sia già terminato; e qualora fosse terminato, ci direte i motivi per cui non ne sia stata domandata la proroga; con rimetterci poi il tutto nel tempo, e termine di giorni venti. E se per caso si fatte notizie mancassero alle Filze, e Registri di cotesta Cancelleria, interrogherete le persone più vecchie, e più pratiche di ciascuna di dette Comunità, per intendere da essi se avessero alcun riscontro di tali privilegj, ed esenzioni, o alcun Documento appresso di loro, e ve lo farete consegnare per farne legalmente le sopra ordinate copie. E l'istesso dovrete eseguire rispetto ai Luoghi Pii laicali, esistenti in cotesta Cancelleria, i quali parimente avessero il godimento in tutto, o in parte dei sopra indicati privilegj, ed esenzioni. Dateci avviso subito di aver ricevuto la presente, eseguite, e Dio vi guardi.

Firenze primo Dicembre 1768.

Nove Conservatori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.

Il sottoscritto Conservatore della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino, ha l'onore di comunicarvi la presente, e di farvi sapere che per ordine del Signor Governatore, e Capitano Generale di questa Città, si sono fatte le copie delle Filze, e Registri di cotesta Cancelleria, e di tutti i Luoghi Pii laicali, esistenti in cotesta Cancelleria, i quali parimente avessero il godimento in tutto, o in parte dei sopra indicati privilegj, ed esenzioni. E l'istesso dovrete eseguire rispetto ai Luoghi Pii laicali, esistenti in cotesta Cancelleria, i quali parimente avessero il godimento in tutto, o in parte dei sopra indicati privilegj, ed esenzioni. Dateci avviso subito di aver ricevuto la presente, eseguite, e Dio vi guardi.



CXXXV.

NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 23. Novembre 1768. fanno pubblicamente noto come la REALE ALTEZZA SUA volendo favorire indistintamente le Fabbriche di Vetri del suo Gran-Ducato, col soprindicato Benigno Rescritto concede per cinque anni a loro favore la riduzione di due terzi delle Gabelle, che farebbero dovute per i Vetri lavorati nelle dette Fabbriche del Gran-Ducato, che con li soliti riscontri saranno mandati fuori di Stato, e perciò ordinano ai Doganieri, ed a qualunque altro a cui si appartenga, l' uniformarsi a tale sovrana determinazione. E tutto ec. mand. ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 9. Dicembre 1768.

Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.

In Firenze. L' Anno 1768. nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE D' UNGHERI
ARCIDUCA D' AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCA



Volendo NOI nel principio della nuova Amministrazione delle Gabelle, far sentire a i Nostri Amatissimi Sudditi nuovi effetti di clemenza, Ordiniamo, che dal dì primo del prossimo futuro Maggio siano esenti dal pagamento della Gabella prescritta dalle precedenti de' Contratti tutte le Doti che non eccederanno nel totale di Lire sette, in qualunque forma siano quelle costituite o in qualunque altra cosa, e tanto pagabili alla dazione dell' Anello, quanto in qualunque altra. E tal Condonazione di Gabella Vogliamo che comprenda non solo le Gabelle de' Contratti di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoia, ma ancora quelle dovute alla Dogana, ancorchè siano Comunitative, Volendo, conforme Vogliamo, che i Sudditi nessuno eccettuato risentano il vantaggio della presente Condonazione, e che le Comunità il medesimo Canone che si paga loro attualmente dall' Appalto Generale fatto non fosse; E quanto a quelle Comunità che amministrano da per sé, e ritirano dall' Appalto Generale alcun Canone, Ci Riserviamo di provvedere a ciò che crederemo giusto e conveniente.

Vogliamo per altro per regola di buon governo, e per vantaggio de' Sudditi, che siano obbligati a fare nei rispettivi Tribunali delle Gabelle, e dentro al termine del celebrato Matrimonio, la denuncia delle Doti, ancorchè non eccedenti la spesa; e per maggior facilità Concediamo agli Abitanti fuori delle Città, che la denuncia con una Copia della Scritta Matrimoniale anche alli Iudicanti o Contraenti, parimente senza spesa, li quali Iudicanti saranno obbligati a ritirarsi nei Tribunali delle Gabelle rispettivamente ogni sei mesi, alla pena per i Contrattanti di cadere dalla grazia della condonazione, riservato però il ricorso alla nostra clemenza in buon giorno a fare l' omessa denuncia.

Similmente Ordiniamo che resti diminuita, e ridotta la Gabella dei Censi in tutti quei Luoghi nei quali dalle rispettive Leggi delle Gabelle è stabilita in maggior somma di due per cento relativamente a i suddetti Contratti, e che questa riduzione si esegua il primo Gennaio prossimo avvenire 1769., e continuare per anni di Regie, che Comunitative, senza alcuna variazione del Canone che attualmente si paga dall' Appalto generale per le Gabelle riunite al medesimo; e per le non riunite Ci Riserviamo di provvedere a ciò che crederemo giusto e conveniente.

E perchè giornalmente succede che i Beni che si permutano non sono di egual valore, e che si bisogna che una parte lo supplisca all' altra in contanti, perciò Dichiariamo che per cento s' intenda solamente per la concorrente quantità del valore delle Spezie, e che il di più che si paga in contanti da chi da il Corpo di minor prezzo, essendo la vendita, come tale deve regularsi a forma degli Statuti e Leggi de' rispettivi Luoghi, fuori che nelle derogate dal presente Editto, Rilasciamo nel loro pieno vigore, e contro i Trasgressori, quanto rispetto a tutte l' altre cose che vengono determinate in questo Editto.
Dato in Pisa li 19. Dicembre 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.



137
CXXXVII.

NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale per maggior schiarimento degli Ordini contenuti nella Legge de' 27. Gennaio 1739. a beneficio dell' Arte della Lana, fanno pubblicamente noto, come SUA ALTEZZA REALE con Benigno Rescritto de' 7. Dicembre 1768. hà dichiarato, e comandato, che in avvenire tutta la Pannina sodata, e gualcita fabbricata in questi suoi felicissimi Stati, ancorchè non atta a vestire, s' intenda esente da qualunque Gabella per fuori di Stato; Ed all' incontro si reputi di Contrabbando la Pannina simile forestiera.

E perciò ordinano ai Doganieri, Ministri, ed Esecutori, ed a chiunque altro, a cui si aspetti ec. l' uniformarsi esattamente a tale sovrana Determinazione. E tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 20. Dicembre 1768.

Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.



CXXXVIII

PIETRO LEOPOLDO

P E R G R A Z I A D I D I O

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA;
ARCIDUCA D' AUSTRIA,

GRAN - DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



RA i Regolamenti che abbiamo creduti degni della Nostra particolare attenzione nel principio dell'Amministrazione Generale delle Nostre Regie Rendite per promuovere l'Industria in questi Stati, per procurare e facilitare i buoni e vantag-

giosi effetti che devono derivare dalla maggior Libertà che ci è piaciuto con altre Nostre Leggi di accordare all' uso e contrattazione de i più importanti prodotti della Terra, Ci siamo determinati ad abolire, conforme col presente Editto abolischiamo per il dì primo Gennajo 1769. la privativa fin' ora riservata all' Appalto Generale della fabbricazione e vendita dell' Acquavite di ogni sorta, Rosolj, Liquori, ed altre Acque composte o mescolate con spirito di Vino, e Vogliamo che dal detto dì primo Gennajo in poi resti in piena libertà di Chiunque generalmente in tutti i Nostri Stati di fabbricare, ritenere, vendere, e contrattare in qualunque forma Acquavite, Rosolj, ed ogni genere di Liquori simili, Acque spiritose, e tutti gli Ordinghi relativi a queste Manifatture, senza riceverne veruna molestia.

Deroghiamo a tal' effetto alla Legge generale del Tabacco ed Acquavite ripubblicata sotto dì 22. Dicembre 1762., e ad ogni altra precedente Legge disponente sopra la privativa fabbricazione e vendita del Tabacco ed Acquavite, in tutte quelle parti però solamente riguardanti la fabbricazione dell' Acquavite, vendita, e introduzione delle medesima, e dei Rosolj, ed altre Acque spiri-

tose, quali dal detto dì primo Gennajo prossimo rimarranno abolite come se fatte non fossero; ferme stanti nel loro pieno vigore le sopradette Leggi in tutte le altre parti concernenti la privativa della fabbricazione e vendita de' Tabacchi, quale Vogliamo che resti nella sua piena osservanza per conto della Generale Amministrazione delle Nostre Regie Rendite.

In conseguenza di queste Nostre disposizioni Comandiamo,

I. Che l' Acquavite e tutti gli altri Liquori, ed i Generi composti o mescolati con Spirito di Vino fabbricati nei Nostri Stati, possano estrarsi dalle Città, e circolare liberamente per tutto l' interno del Gran-Ducato senza pagamento di alcuna Gabella tanto Regia, che Comunitativa, salvo che all' ingresso delle Città che saranno in appresso nominate.

II. Che i medesimi Generi possano egualmente spedirsi tanto per la via di Terra, che per quella di Mare, per gli Stati alieni senza alcuna licenza, e col solo pagamento della Gabella di soldi sei danari otto per ogni cento di libbre Fiorentine al netto, e con l' obbligo di prenderne la Spedizione alle rispettive Dogane.

III. Che per le Città solamente di Firenze, Pisa, Pistoja, Arezzo, Siena, e Volterra dove si esigono le Gabelle alle Porte, l' Acquavite, e Liquori d' ogni specie, Acque spiritose, ed ogni altro Genere fatto o composto di Spirito di Vino tanto Nostrale che Forestiero, paghi la Gabella nell' atto dell' introduzione in esse, a tenore

della Tariffa da Noi approvata, e che farà pubblicata dalla Nostra Camera Gran-Ducale, Volendo che sia sottoposto alla pena del frodo, e perdita della Roba, e dell' Istrumento Chi non denunziasse, o denunziasse falsamente, o tentasse l' introduzione senza pagamento della Gabella prescritta di maggior quantità di una libbra di questi Generi, e sotto la libbra, secondo le Leggi veglianti, e l' ordine dei frodi.

IV. Per interesse della pubblica Salute il Vino guasto farà soggetto alle solite Leggi della Sanità, ma nell' introduzione alle Porte dovrà pagare la Gabella imposta dalle Tariffe rispettivamente al Vino buono, derogando ad ogni altra Consuetudine in contrario.

V. Abolito l' Appalto dell' Acquavite, Rosolj ec., e cessata la proibizione di ammettere i Generi forestieri di questa sorta nello Stato, Vogliamo che i medesimi procedenti di fuori, tanto per la parte di Terra, che di Mare, siano sottoposti alla Gabella d' introduzione nella Toscana, e paghino soldi tredici danari quattro la libbra al netto indistintamente, col quale pagamento da farsi alla prima Dogana all' ingresso dello Stato, o nelle Dogane principali mediante i soliti Manifesti, potranno inoltrarsi per tutto il Gran-Ducato come se fossero Generi nostrali, salvo l' ingresso delle sopranotate Città, dove come sopra si è detto, saranno sottoposti anco alle Gabelle prescritte nella Tariffa per i Liquori ed Acque spiritose fabbricate nei nostri Stati. I Conduttori per altro che averanno oltrepassato la prima Dogana senza le debite Spedizioni con questi Generi fino in una libbra di peso Fiorentino al netto, incorreranno nella Gabella festuplicata, e con ogni maggior quantità, nella perdita della Roba, e dell' Istrumento sopra cui fosse caricata; incorrerà pure nelle medesime pene, e con l' istessa proporzione, Chiunque tanto nella qualità, che nella quantità darà la falsa denunzia dei suddetti Generi forestieri.

VI. La Nostra Città, e Porto di Livorno in grazia de i Privilegi che Ci è piaciuto di confermare per favorire sempre più il Commercio, farà esente dal pagamento delle Gabelle imposte per tutto il resto del Gran-Ducato a i suddetti Generi forestieri, i quali attesa l' abolizione dell' Appalto dovendosi riputare come le altre Mercanzie ammissibili, saranno sottoposti solamente al

solito Stallaggio, e derogando a tutte le Leggi e Consuetudini in contrario, potranno riceverli dentro il Porto, e Recinto della Città solamente, e ritenersi con intera libertà; ma volendosi spedire per l' interno dello Stato, e considerandosi a questo effetto le Porte di Livorno come Dogane di frontiera, Vogliamo che nell' istessa Dogana di Livorno, o a quella Porta a Pisa sia pagata la Gabella imposta per l' introduzione del Gran-Ducato di soldi tredici e danari quattro la libbra al netto indistintamente, sottoponendo i Portatori a tutte le istesse pene imposte all' Articolo V. contro i trasgressori.

VII. I Generi forestieri di questa sorta procedenti da Stati alieni tanto per la via di Terra, che di Mare, e destinati per fuori di Stato, potranno transitare senza alcuna formalità, come tutte le altre Mercanzie col solo pagamento di lire due il cento delle libbre a peso lordo indistintamente, tanto procedendo di Terra per passare sopra Mare, che viceversa, col qual pagamento, e con le opportune Spedizioni saranno esenti da ogni altra Gabella, e Passo tanto Regio, che Comunitativo per il transito a traverso della Toscana, fermi stanti i soliti emolumenti dei Ministri delle Dogane per dette Spedizioni. I Doganieri di frontiera per altro non potranno accordare le Spedizioni per passo di questi Generi, ma rimetterli con Manifesto alle Dogane principali, e ricusando gl' Introduuttori di piccole partite di prendere il Manifesto per una di dette Dogane principali, dovranno essi esigerne il Diritto imposto per l' introduzione nello Stato.


Gl' Introduuttori che averanno ricevuto il Manifesto, e non compariranno alle Dogane principali, o fatta la Spedizione in esse non si riferiranno all' ultima Dogana dello Stato, incorreranno nella pena della Gabella festuplicata dell' introduzione nel Gran-Ducato; ferme stanti in tutto il restante le pene che la Riforma, ed i Regolamenti delle rispettive Dogane impongono ai trasgressori.

Dato in Pisa li 27. Dicembre 1768.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.



NOTIFICAZIONE

Adi 31. Dicembre 1768.



L' Illustrissimi Sigg. Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione di Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE de' 27. del Cadente, e coerentemente alla Legge dello stesso giorno, che accorda liberamente la fabbricazione, ed il Commercio nel Gran-Ducato dell' Acquavite, e Rosoli, ed altre Acque composte, o mescolate con Spirito di Vino, col pagamento però della Gabella per l' Introduzione nelle infrastrate Città, ordinarono, conforme ordinano pubblicarsi la seguente Tariffa, della quale comandarono, e comandano la puntuale osservanza.

T A R I F F A

Della Gabella da pagarsi alle Porte delle appresso Città per l' introduzione in esse dell' Acquevite, Rosoli, Acque Spiritose, Liquori, e generi simili, fatti, o mescolati con Spirito di Vino in Barili, e Fiaschi, e per ogn' altra misura a peso, e secondo l' uso delle rispettive Città, e Porte di esse.

	Per ogni Barile			Per ogni Fiasco			Per ogni libbra d' umido		
	lir.	sol.	dan.	lir.	sol.	dan.	lir.	sol.	dan.
Firenze	9	—	—	—	9	—	—	1	6
Pisa	3	12	—	—	3	7 $\frac{1}{2}$	—	—	7
Pistoia	1	16	—	—	1	9 $\frac{2}{5}$	—	—	3 $\frac{1}{5}$
Arezzo	1	4	—	—	1	2 $\frac{2}{5}$	—	—	2 $\frac{2}{5}$
Sena	4	1	—	—	4	— $\frac{2}{5}$	—	—	8
Volterra	2	2	—	—	2	1 $\frac{1}{5}$	—	—	4 $\frac{1}{5}$

La Porta a Pisa di Livorno dovendosi riguardare come Dogana di Frontiera, secondo il disposto della suddetta Legge, questi generi nostrali procedenti da qualunque parte del Gran-Ducato per via di Terra nell' introdursi in detta Città, pagheranno il cento delle Libbre Fiorentine al netto lir. — 6. 8.

Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.


Magnifico Nostro.

Essendoci stati da questa Clarissima Suprema Deputazione dell' Annona comunicati gli Ordini di S. A. R. Nostro Signore, contenuti nel §. XXXVI. dell' Istruzione segreta che hanno ricevuta dalla R. A. S. del seguente tenore „ I Luoghi Pij, e i Monti Frumentarj „ dove sono stabiliti, lo stato dei quali l' Ufizio dei No- „ ve renderà noto alla Deputazione, metteranno in Pia- „ za i loro Grani, quando dalla detta Deputazione ne „ sarà fatta richiesta a detto Ufizio, e in tal guisa serviran- „ no di qualche supplemento in quei Mercati, dove non può „ arrivare con poca spesa il Grano della provvista pubblica; „ e quando la Congregazione non abbia disposto di tali Gra- „ ni in tutto il Mese di Marzo, resteranno in libertà i re- „ spettivi Amministratori di farne ritratto nei Mesi susse- „ guenti avanti la nuova raccolta. „

Vi commettiamo perciò che c' informiate subito, e ci trasmettiate una esatta dimostrazione di tutti i Grani che si trovano in essere codeste Comunità, Luoghi Pij a voi sottoposti, e Monti Frumentarj, che esistono, ed esser potessero nel recinto di codesta Cancelleria, all' effetto che possa da noi rendersene conto a detta Deputazione dell' Annona, per intendere in appresso dalla medesima se voglia che tali Grani stiano a sua disposizione, avvertendovi intanto che per ora non dovranno mettersi in Piazza tali Grani secondo il consueto ai primi del Mese di Marzo, ma dovrà aspettarsi per sentire se a tutto il Mese di Marzo la prefata Deputazione vorrà disporne. Che è quanto vi si commette; eseguite con tutta sollecitudine, e Dio vi guardi.

Firenze Gennaio 1769.

*Novo Conservadori della Giurisdizione,
e Dominio Fiorentino.*



CXLI.

PIETRO LEOPOLDO

P E R G R A Z I A D I D I O

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA,
ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



ESSENDO Noi informati, che non ostante tutte le precauzioni prese colla nuova Legge, e Regolamento dei Mezzani della Piazza di Livorno pubblicato il dì 21. Novembre 1758, regnano tuttavia alcuni degli abusi, che diedero impulso a pubblicare la detta Legge, e Regolamento, ed altri se ne sono introdotti posteriormente in pregiudizio del Commercio di detta Piazza, il bene, e felicità del quale essendoci sommamente a cuore, e Volendo rimediare efficacemente a tuttociò che vi si oppone, in aggiunta però, e a maggior dichiarazione della Legge predetta, e delle altre più antiche con essa rinnovate, e tutt'ora veglianti, Vogliamo, e Comandiamo che si osservi inviolabilmente quanto appresso.

I. Rinnoviamo le più severe proibizioni di poterli ingerire ne' Contratti e Negoj Mercantili di qualunque natura anche in figura di Mediatore, o di amico comune a chi non sarà approvato per pubblico Mezzano, e non avrà ottenuto a tal effetto il solito Libro dalla Cancelleria di Dogana sotto pena di Scudi cento per ciascuno, e per ciascuna contrattazione che seguisse per mezzo di persona non approvata come sopra,

II. E perchè tali contravvenzioni succedono per colpa, e connivenza anche dei Negozianti, ai quali è noto quali siano i Mezzani approvati, mediante le liste che si stampano ogni anno dalla Cancelleria di Dogana, e possono facilmente accertarsene con farsi presentare il Libro di cui i Sen-

sali devono esser muniti, Vogliamo perciò, ed Ordiniamo, che al pagamento di detta pena siano obbligate insieme, ed in solidum anche le Parti Contraenti, salvo il regresso contro quello che avrà fatto illecitamente da Mezzano, quale ne farà sempre il principale Debitore.

III. Vogliamo inoltre, e Comandiamo, che tutti i Partiti, e Contrattazioni fermate e stabilite per opera, e colla mediazione di chi non ne abbia legittima facoltà, come sopra, siano nulle, e di niun valore, e non possa pretendersene l'osservanza nè in Giudizio, nè fuori, ma sia sempre lecito e permesso alle Parti recedere dalle medesime, purchè non abbiano già avuta la sua piena esecuzione mediante la consegna della Mercanzia, il pagamento del prezzo, o altrimenti, dichiarando però che colla presente Disposizione non s'intende di derogare alla libertà competente a chiunque di stabilire negoij senza l'opera, ed intervento del Mezzano; ma solamente di annullare quelle Contrattazioni nelle quali averanno avuta parte in qualità di Sensali, Mediatori, o Amici Comuni, Persone che non siano legittimamente autorizzate.

IV. Quelli che si faranno intrusi senza facoltà nelle Contrattazioni, non solo non potranno pretendere alcuna mercede, e percetta dovranno restituirla, ma faranno inoltre tenuti a indennizzare le parti da qualunque pregiudizio potessero soffrire per la nullità, ed inosservanza del Contratto.

V. E perchè si è riconosciuto che la facilità accordata ai Mezzani di nominare degli ajuti nella Cancelleria di Dogana produce dei cattivi effetti, perchè questi trattano i Negozi indipendentemente dai loro Principali, ai quali accordano una partecipazione del loro lucro per avere la facoltà di registrare i Partiti nei loro Libri, o servano a ricuoprire sotto il loro nome persone non nominate, nè autorizzate in Dogana, Abolischiamo però l'uso, e la facoltà di nominare degli Ajuti, e Vogliamo che d'ora innanzi possano i Mezzani tenere dei Giovani al loro servizio in quanto possa fargli di bisogno, purchè però non altri che i Mezzani medesimi possano fermare, e concludere i Negozi colle parti contraenti, e registrarli al Libro, o firmarne i Partiti, e tutto sotto le pene comminate di sopra.

VI. Rinnoviamo altresì le Leggi, ed ordini veglianti intorno all'obbligo preciso che hanno i Sensali di registrare al loro Libro i Contratti stabiliti colla loro mediazione, e rispettivamente distendere, e far firmare i Partiti dentro il termine di ventiquattr' ore dal tempo in cui saranno chiusi sotto la pena suddetta di Scudi cento per ciascuno, e per ciascuna volta; dichiarando, che tal Registro dovrà farsi nel termine suddetto non in Libretti, o Scartafacci privati, ma nel libro che il Sensale avrà ricevuto dalla Cancelleria di Dogana, nel quale dentro il medesimo termine dovranno essere registrate anche quelle Contrattazioni che oltrepassassero le Pezze mille, e delle quali i Contraenti avessero firmato il Partito.

VII. E l'obbligo suddetto del Registro dentro le ore ventiquattro deve intendersi dal momento in cui il Contratto è concluso, ancorchè per qualche condizione, o per qualunque altra causa ne fosse sospesa l'esecuzione; dovendo le condizioni suddette, e qualunque altra cosa relativa al Contratto descriversi e risultare dal Libro del Mezzano, e dal Partito rispettivamente.

VIII. Per i Contratti che oltrepassano le Pezze mille stia fermo l'obbligo del Partito firmato dai Contraenti, e dal Mezzano oltre la descrizione al libro. E per le Contrattazioni minori di Pezze mille, il Libro del Mezzano non farà prova, e la Contrattazione non s'intenderà stabilita, nè il Sensale potrà pretendere mercede, finchè dai Contraenti sia apposta la loro firma almeno con l'abbreviatura solita usarsi dai rispettivi Negozianti nell'accettazione delle Cambiali: qual firma potrà apporsi o nel Libro sotto la partita medesima, o sotto la copia di essa in foglio separato, nel qual caso però dovranno i fogli, o copie firmate conservarsi esattamente dai Mezzani, e rimettersi al fine d'ogni anno nella Cancelleria di Dogana insieme col Libro.

IX. Dall'obbligo suddetto della firma eccettuamo solamente le contrattazioni minori di Pezze cento, e tutte quelle riguardanti i Cambj, le Sicurtà, i Noleggi e Caricazioni nelle quali si continuerà il sistema fin qui praticato.

X. Saranno inoltre obbligati i Mezzani ad aver levato per tutto il Mese di Dicembre di ciascun' anno dalla Cancelleria di Dogana il Libro per l'anno avvenire, e tutti quelli che in tal tempo non l'avessero levato resteranno inabilitati ad esercitare la professione per tutto l'anno successivo

fuori del caso di legittimo impedimento di malattia, o simili, da giustificarsi avanti l'Auditore del Governo di Livorno senza la licenza in scritto del quale non potrà il Cancelliere di Dogana consegnare il Libro ad alcuno dopo cominciato il nuovo anno.

XI. Vogliamo che in avvenire la tassa da imporsi ogni anno sopra i Mezzani venga formata e repartita dall'Auditor del Governo di Livorno, e dal Direttore della Dogana ne' tempi e modi prescritti nella Legge de' 21. Novembre 1758. Ed a quei Mezzani quali non la pagassero nel tempo determinato, Ordiniamo, che si assegni un nuovo termine d'un mese ad aver saldato il loro debito, spirato il quale non solo possano essere astretti al pagamento con più le Pene, ma inoltre restino privi del Libro, e la Cancelleria di Dogana deva rititarlo per non restituirselgli se non per grazia da accordarsi da Noi.

XII. E perchè l'esperienza ha dimostrato esser pernicioso al Commercio la libertà accordata ai Mezzani dalla Legge de' 21. Novembre 1758. di servire in qualità di Commessi, e Fattori i Negozianti Stranieri, ed i Padroni di Bastimenti, perciò derogando espressamente in questa parte alla detta Legge o a qualunque altra, Vogliamo, che sotto le proibizioni di contrattare veglianti per i Sensali s'intendano comprese anche le Compre e Vendite, ed il ricevimento, e consegna di Mercanzie che essi facessero per conto d'Amici o Padroni di fuori, ed in qualità, e figura di Fattori, e Commessi, permettendoseli solo di servire, ed assistere, e fare gli affari dei Padroni di Bastimenti allorchè dimorano in Livorno, e di andare altrove a comprar Mercanzie per conto, e per commissione dei Negozianti di detto Porto, purchè le Mercanzie vengano a Livorno alla consegna di quelli per conto de' quali sono contrattate, o di chi per essi, e non mai alla consegna d'alcun Mezzano.

XIII. E perchè in vigore della permissione accordata ai Mezzani con la Legge de' 21. Novembre 1758. di servire in qualità di Commessi, o Fattori i Negozianti e Padroni stranieri può facilmente succedere che alcuni di essi si trovino attualmente in loro potere delle Mercanzie, o che ne siano in cammino alla loro direzione, ovvero abbiano de' negozj già intrapresi per conto d'altri e tutt'ora pendenti, e non volendo Noi che si apporti il minimo ritardo, o detrimento al Commercio resta perciò assegnato a tutti i Mezzani il termine di giorni quindici dal dì della pubblicazione della presente Legge ad aver presentata nella Cancelleria di Dogana la nota de' negozj di qualunque natura intrapresi fino a questo giorno dai medesimi, e non terminati con la distinzione delle mercanzie che si trovano in loro potere, o sono in cammino alla loro direzione, o hanno contrattate con i terzi, delle Tratte alle quali devono supplire, e generalmente di qualunque negozio abbiano già intrapreso e pendente per conto d'amici di fuori, quali note saranno tenute segrete, e non verranno partecipate ad alcuno senz'ordine in scritto dell'Auditore del Governo di Livorno.

E per terminare i detti negozj intrapresi o pendenti resta assegnato ai Mezzani il tempo, e termine di mesi sei da decorrere dal dì della pubblicazione della presente Legge, dentro il quale dovranno avere effettivamente ultimato qualunque negozio, e

quando fossero di tal natura da non potersi intieramente rifinire dentro detto termine dovranno darne avviso ai loro corrispondenti perchè pensino ad appoggiarne l'incumbenza a qualche Negoziante.

E qualunque negozio si facesse dai Mezzani o non denunziato in Dogana dentro i quindici giorni, o anche denunziato spirato il termine di sei mesi, caderà sotto la proibizione di negoziare anche per conto d'altri contenuta nella presente Legge, e sotto le pene in essa prescritte.

XIV. Qualunque Senfale devrà in futuro all'atto del fallimento, e volterà le spalle, o non farà il dovere ai Creditori sia per debiti contratti nel Commercio contro le proibizioni di che nell'Articolo precedente, sia per accettazioni di lettere di Cambio, Mallevadorie in cose riguardanti il Commercio, e simili, o per debiti di Premj di Sicurtà riscossi e non pagati, farà irremissibilmente privato del Libro, e non potrà più ottenerlo, e ciò oltre tutti gli altri pregiudizj, e pene imposte, o da imporsi rispetto ai Falliti.

XV. Chiunque trasgredirà ai presenti ordini incorra irremissibilmente nella detta pena di scudi cento da applicarsi per metà all' Accusatore, quale sarà tenuto segretissimo, ed il restante secondo gli Ordini; ed inoltre sarà ipso facto privato del libro, e dell'esercizio di Mezzano.

XVI. Ed acciocchè possano più facilmente scuoprirsi le trasgressioni in una materia di cui difficilmente si ha notizia e nella quale non solo i Mezzani, ma gli stessi Contraenti hanno spesso interesse d'occultare la verità, Vogliamo, che si possa procedere contro i trasgressori ex Officio, ed anche con prove privilegiate.

XVII. Cognitore delle trasgressioni Vogliamo che sia l'Auditore del Governo di Livorno, e che i Processi possano farsi tanto nella Cancelleria di Dogana, quanto nella Cancelleria Criminale del Governo, fra le quali avrà luogo la prevenzione.

XVIII. E perchè s'invigili meglio all'osservanza della presente Legge, e di tutte le altre riguardanti la materia de' Mezzani, e le cose non ritor-

nino a quel disordine nel quale diverse volte sono ricadute, Vogliamo che in avvenire ogni anno si faccia uno squittinio di Mezzani nel modo e forma che appresso.

XIX. Ne' primi giorni del Mese di Dicembre di ciascun anno il Governatore di Livorno nominerà undici de' principali Negozianti, avvertendo che ve ne sia alcuno di tutte le nazioni che fanno il principal Commercio in Livorno, e questi così nominati si aduneranno avanti di Lui in quel giorno che Egli determinerà coll'intervento dell'Auditore del Governo di Livorno e del Direttore della Dogana per esaminare la condotta di ciascun Mezzano già approvato, dovendo ognuno di essi esser mandato a partito previo il giuramento dei detti Negozianti di dare il loro voto imparzialmente e per la mera giustizia, e quelli che non passeranno almeno per un voto oltre la metà s'intenderanno privi della facoltà d'esercitare la professione di Mezzano per tutto l'anno futuro, e fino a nuovo squittinio.

XX. Il Governatore in tale squittinio avrà due voti, ed il Cancelliere di Dogana interverrà al medesimo per prendere il conveniente registro de' partiti che saranno fatti.

XXI. L'elezione però de' nuovi Mezzani sarà sempre riservata a Noi secondo il disposto nella Legge de' 21. Novembre 1758.

XXII. Deroghiamo colla pienezza del Nostro potere a qualunque Ordine, Legge, o consuetudine, che in contrario facesse, ferme stanti le disposizioni delle medesime in tutte quelle parti che non siano contrarie al presente Regolamento, quale Vogliamo che si osservi esattamente in tutte le sue parti.

Dato in Pisa li 24. Gennajo 1769.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVILLER.

IN FIRENZE MDCCLXIX. Nella Stamperia Granducale.



NOTIFICAZIONE



L' Illustrissimi e Clarissimi Signori Deputati della Congregazione dell' Annona in esecuzione degli Ordini di S U A ALTEZZA REALE fanno pubblicamente notificare, come rimanendo sopresse nell' Articolo XVIII. della Legge Generale de' 29. Ottobre 1768. le Tasse, che dall' Ufizio della Grascia erano esatte sopra gli Artieri, non dovranno neppure in avvenire esser fatti i Sodi, e dati i consueti Mallevadori dai Macellari di Firenze, e dentro alle due miglia alla Città, nè dai Mercanti di Bestiame, Curandai, e Curandaie, nè da qualunque altro Mestiero, che fosse obbligato di sodare nell' Ufizio della Grascia, a forma del Bando de' 29. Gennaio 1560.


In conseguenza potrà ciascuno prendere per la sicurezza del pagamento del proprio Bestiame, delle Tele, che darà a curare, e di qualunque altro interesse quelle cautele, che crederà necessarie, per assicurare la valuta di quello, che avesse consegnato a credenza, con dichiarazione altresì, che non sarà alcuno obbligato a fidare il proprio Bestiame ai Macellari, o Mercanti, ma potrà contrattarlo in quella forma che farà di suo piacimento.

E quanto alla sicurezza di tener ben fornite le Botteghe di Macello, si riservano le Signorie Loro Illustrissime di prendere da ciascun Macellaro quelle cautele, che crederanno necessarie, per assicurare, che il Pubblico resti provvisto in ogni tempo delle Carni necessarie al consumo della Città di Firenze, e suo Distretto, e tutto ec.

Dall' Annona li 28. Gennaio 1769.

Giuseppe Maria Gamucci Cancelliere.

In Firenze. L' Anno 1769. Nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Stendo Noi informati dei gravi pregiudizj che apportano alla salubrità dell'aria le acque stagnanti, e le perniciose umidità che si osservano in alcune Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena, nelle quali o le Paduline, o le Boscaglie acquitrinose tramandano ne i mesi estivi le più nocive esalazioni delle acque putrefatte; e sapendo altresì che alcuni de' i nostri amatissimi Sudditi si sono esibiti a risanare i detti luoghi colla loro particolare industria sulla speranza di riceverne un beneficio corrispondente alle spese che dovranno farvi, Ci siamo determinati d'incoraggiare le buone disposizioni dei medesimi, e di tutti gli altri, che vorranno concorrervi, colla Nostra Reale protezione, e con accordare ad essi tutti quei privilegj, che possono contribuire al miglior esito di tali imprese per tutta la detta Provincia inferiore.

A tal fine dichiariamo col presente Nostro Editto, che tutti i Terreni di nuovo acquisto faranno ceduti in piena proprietà, ed usufrutto a rispettivi Impresarj, e loro eredi con facoltà di disporre tanto per atti fra i vivi, che per ultima volontà, di modo che non meno essi, che i loro successori goderanno con piena proprietà, e usufrutto i terreni suddetti.

I prodotti di questi terreni per lo spazio di anni venti faranno esenti da qualunque tratta, o gabella per estrarli, e venderli tanto dentro, che fuori di Stato mediante però i dovuti riscontri.

E quando i detti Impresarj, per compimento delle loro coltivazioni dimandassero altri terreni adiacenti ai luoghi frigidi, e macchiosi, faranno detti terreni liberamente accordati in quell'estensione, e qualità che sembrerà conveniente, purchè essi paghino o alle Comunità, o al nostro Regio Erario quel semplice annual frutto o di Terratici, o di Erbatici, o di Macchiatici, che ne è stato ricavato fino al tempo presente.

Il legname da ardere, che si troverà in dette Boscaglie nocive sarà ceduto a i particolari rispettivi Impresarj condonando ad essi interamente il macchiatico, e la tratta, e riservando soltanto le sole piante da costruzione, che si ritrovassero in tali Boscaglie per tirarne profitto o a vantaggio delle Comunità, o del nostro Regio Erario, secondo le diverse pertinenze delle Boscaglie.

Intendiamo altresì, e Vogliamo, che niuna persona o suddita, o forestiera; o laica, o ecclesiastica sia esclusa dall'impresa predetta, accordando ancora alle mani morte la facoltà di possedere i terreni nuovamente acquistati con i medesimi privilegj, e condizioni sopraesposte, con dichiarazione però, che passato il ventennio i frutti dei terreni restino soggetti alle medesime gabelle, tratte, e gravezze, che saranno imposte alle persone secolari, senza alcuna differenza, e privilegio.

Ed affinchè le particolari imprese delle Paduline, e Boscaglie nocive, possano da Noi con speciali Rescritti essere accordate a quelli che le dimanderanno, abbiamo con nostro Motuproprio del dì 9. Novembre 1768. stabilita in Grosseto una particolare Deputazione, che riceva le offerte, esamini le condizioni, e ci proponga quelle concessioni, che saranno coerenti al disposto del presente Editto, e alle Reali nostre intenzioni di procurare con i mezzi più efficaci il risanamento de i Terreni di detta Provincia.


Saranno tenuti gl' Impresarj de i rispettivi terreni acquistati, e i loro successori, non solamente a risanare, ma ancora a conservare in perpetuo i detti terreni risanati, dichiarando espressamente, che qualora per l' incuria dei Possessori in qualunque tempo i terreni buonificati venissero a ricadere nello stato presente, in tal caso i detti terreni s'intenderanno ipso facto devoluti alle Comunità, o allo Scrittojo delle nostre Reali Possessioni, che potranno perciò ritornare all' antico possesso de i medesimi.

E per assicurare l' effetto pieno, e costante del totale buonificamento de i terreni frigidi, e palustri, dovrà la predetta Deputazione fissare le operazioni de i canali, scoli ec. che faranno indirizzati al risanamento dei medesimi, e saranno tenuti gl' Impresarj a eseguire le operazioni suddette secondo le migliori regole dell' arte.

Incarichiamo il Nostro Magistrato de i Fossi, e Coltivazioni di Grosseto di far pubblicare il presente Editto.
Dato in Pisa li 9. febbrajo 1769.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSEMBERG.



SUA ALTEZZA REALE informata dei gravi pregiudizj, che risentono i Coltivatori della Maremma Senese dall' introduzione, e vendita, che vi si fa dei Vini forestieri, e volendo provvedervi in qualche maniera, Ordina che dal giorno della pubblicazione del presente Motuproprio, tutti quei Vini che non saranno raccolti in qualche parte del Gran-Ducato, e s' introdurranno dentro i Confini della Maremma Senese, tanto per la via di terra che per quella di mare, paghino nell'atto della introduzione la Gabella di Paoli quattro per Soma composta di due Barili, ciascuno di boccali trentadue, misura Grossetana, e Castiglione.

All' incontro dichiara esenti dalla detta Gabella tutti i Vini raccolti nel Gran-Ducato da qualunque parte s' introdurranno nella detta Maremma, a riserva di quelli, che verranno introdotti per la bocca del fiume Ombrone, per i quali si continuerà ad esigere la gabella di paoli due per soma, come è stato praticato fin' ora, con dichiarazione però che i Vini forestieri, che si vorranno introdurre anche per questa parte, debbano pagare la gabella di paoli quattro come sopra.

Concede poi la R. A. S. il ritratto di questa nuova gabella alla Comunità di Castiglione della Pescaja, ed alla Cassa dell' Ufizio dei Fossi, e Coltivazioni di Grosseto secondo il reparto che ne ordinerà in appresso.

Incorreranno nella pena della perdita del Vino, e delle bestie, navicelli, o altri Istrumenti sopra i quali sarà caricato, non solo tutti coloro i quali senza il pagamento delle predette gabelle l' introdurranno per la via di terra, o di mare, ma ancora tutti quelli, i quali lo venderanno a minuto nelle loro barche, frodando in questa maniera quel diritto, che alla R. A. S. è piaciuto d' imporre sopra i Vini forestieri; sottoponendo alle suddette pene tanto i Venditori che i Compratori in caso di trasgressione.

Restano pertanto incaricati il Magistrato e il Vice Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di Grosseto di fare invigilare all' esecuzione del presente Motuproprio, e a destinare in tutti gli Scali della Maremma e Luoghi di confine con gli stati esteri gli opportuni Ministri per risquotere la presente gabella, procedendo dove faccia di bisogno di concerto con gli Amministratori Generali per la più facile esecuzione.


Dato in Pisa li 22. Febbrajo 1769.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.

In Firenze 1769. Nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Volendo Noi fissare lo stato della Legge di Ammortizzazione pubblicata nel mille settecentocinquantuno dal Nostro Augustissimo Genitore di Gloriosa, e a Noi sempre cara Memoria senza che in verun caso l'interpretazione forense possa renderne dubbia l'intelligenza; Ed altresì sull'orme del savissimo Editto per la Lombardia Austriaca di Sua Maestà l'Imperatrice Regina Apostolica Nostra Amatissima Madre e Signora, renderla anco più utile ai Nostri Sudditi, e più facile ad eseguirsi, Comandiamo.

§. I. Che sotto nome di Mani Morte incapaci per la Legge di qualunque acquisto si intendano compresi per l'effetto di cui si tratta tutti i Corpi, Collegj, e Università, tanto Ecclesiastiche, che Laiche erette a forma delle Leggi, e consuetudini del Nostro Granducato; E tutte quelle Persone immaginarie che per esistere debbono necessariamente essere rappresentate da Esecutori, e Amministratori o legittimi, o lasciati per atti tra vivi, o di ultima volontà pensate, o che possono pensarsi in avvenire per far passare sotto qualunque specioso titolo in frode della Legge il Patrimonio libero dello stato nelle Mani Morte sopra divise; e tutto non ostante qualunque Rescritto, interpretazione, osservanza, o sentenza di Tribunale, che potesse allegarsi in contrario.

§. II. Eccettuamo dalla generale proibizione di acquistare tutte quelle Mani Morte, che dentro il termine di due mesi da cominciare a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge esibiranno avanti il Nostro Segretario del Regio Diritto il Privilegio di esenzione ottenuto dal Nostro Augusto Genitore; o da Noi: tutte le altre, che dentro il termine prescrit-

to non avranno esibiti i loro Privilegj restino comprese nella disposizione della Legge.

§. III. Tutti i Mercanti, che abitano nel Nostro Porto di Livorno capaci di godere dei Privilegj accordati dal Gran-Duca Ferdinando Primo nel millecinquacentenovantatre, e confermati dal Nostro Augusto Genitore, e da Noi, abbiano la piena libertà che loro viene concessa nel Capitolo Vigesimo primo dei Privilegj accennati, di disporre dei propri averi siano nel Gran Ducato, o fuori a favore delle Mani Morte tanto suddite, che non suddite, a condizione però che i Beni stabili di suolo che possedessero nei Nostri Dominj si vendano dentro l'anno, o un giorno, sicchè l'effetto sia che negli Eredi, e Legatarj di Mano Morta non possa passare che il prezzo di essi in danaro sempre però a forma di ragione per ciò che concerne l'interesse dei terzi.

§. IV. I Forestieri tutti abbiano l'istessa piena facoltà di disporre qualora si tratti di Luoghi di Monte, ed altri Crediti pubblici, che avessero nel Gran-Ducato; Ma i Beni di suolo, dei quali abbiano il dominio diretto, o utile, o che loro fossero ipotecati siano sottoposti alla Legge.

§. V. Tutti i Nostri sudditi siano tenuti a disporre de' loro Beni nella forma prescritta nella Legge Imperiale Paterna del millesettecentocinquantuno al §. IV. e V. Ma se non avranno verun' Agnato, o Cognato nella linea degli Ascendenti, e dei Discendenti, o verun Congiunto nel primo, secondo, e terzo grado civile inclusivamente nella linea collaterale, sia loro permesso disporre liberamente per ultima volontà a favore di opere, che interessano la pietà pubblica già fondate, o da fondarsi nel Nostro Gran-Ducato, come per stabilire Case di educazione per maschi, o per femmine;

ne; per dotar fanciulle; per erigere da' fondamenti fabbriche sacre, o profane; per restaurare, o abbellire quelle che già esistono, rispetto alle quali opere in questi casi vogliamo che la Grazia sia dovuta per disposizione della Legge, e che solo il Nostro Regio assenso vi si ricerchi per assicurare che siano Laiche sotto la Nostra Regia Protezione, e che non servano di pretesto per defraudare la Legge; a condizione però che i Beni stabili di suolo dentro l'anno, e un giorno si vendano per investirli in Luoghi di Monte nel Granducato, o si diano in Enfiteusi, o a livello perpetuo a Laici.

§. VI. Ma se abbiano Parenti nei gradi sopra divisati questa libertà di testare sia generalmente limitata alla solita vigesima parte di tutto l'asse ereditario depurato da pesi, e da debiti, a i quali fosse di ragione tenuto, ben'inteso però che i Beni di suolo debbano venderli dentro l'anno, e un giorno, e ritrarsene il prezzo in denaro effettivo, e che la detta vigesima non oltrepassi mai scudi cinquecento, che in questo caso surrogiamo ai cento zecchini permessi dalla Legge Imperiale Paterna del millefettecentocinquantuno nel §. I.; ferma stante la libertà accordata dalla detta Legge di disporre in qualunque altro caso della somma di cento zecchini a favore di Mano Morta purchè questa non ecceda la vigesima parte del Patrimonio libero del disponente.

§. VII. E per assicurare che nei casi individuati al §. III., V. e VI. del presente Editto le Mani Morte procedano dentro il termine ivi assegnato alla rispettiva vendita, o Allivellazione dei Beni di Suolo, dichiariamo che il termine di un anno, e un giorno prescritto alle medesime per effettuarla dovrà incominciare a contarli dal dì del pacifico possesso che avranno conseguito di detti stabili le Mani Morte sopra divisate, e spirato detto termine senza che le medesime siano procedute alla rispettiva vendita, o Allivellazione; Vogliamo che l'Erede Laico del disponente abbia il regresso ai Beni suddetti.

§. VIII. Gli Eredi fiduciarj, e gli Esecutori, se la fiducia, o Esecutoria si risolve direttamente, o indirettamente a favore di Mani Morte, e di opere comprese sopra nel §. I., sieno tenuti dentro il termine prefisso dalla Legge del Millefettecentocinquantuno a presentar la Supplica, e spirato detto termine la fiducia perisca; e l'Erede, e l'Esecutore se si provi che di fatto in qualunque forma siasi in essa ingerito, incorra nella pena di cinquecento Scudi da pagarsi la metà all'Accusatore palese, o segreto, e l'altra metà allo Spedale di S. Maria Nuova.

§. IX. Proibischiamo a tutti quelli che legittimamente godono il Privilegio Clericale, o per qualsivoglia titolo si possano pretendere sottoposti all'Ecclesiastico d'essere Eredi fiduciarj, Tutori, Esecutori, Amministratori, ed Economi di Eredità o di Laici, o d'Ecclesiastici senza la Nostra espressa licenza, che ci riserviamo di accordare tutte le volte che per le particolari circostanze lo crederemo utile, o necessario.

§. X. E se si ingeriranno dell'Amministrazione prima di averla ottenuta, tutti gli Atti sieno nulli, e incorrano nelle pene degli Espilatori dell'Eredità.

§. XI. Ma sul riflesso che nei casi nei quali è giusto d'accordare la Grazia, può anco esser necessario che i detti Cherici, ed Ecclesiastici si mescolino nell'Amministrazione prima di averne ottenuta la licenza, autoriziamo il Magistrato Supremo in Firenze, il Giudice Ordinario in Siena, e nel rimanente del Granducato i rispettivi Governatori, e Giudicanti Foranei ad accordarla provvisionalmente per due mesi con ritirare però in valida forma l'obbligazione di dimetterlene avanti il Tribunale, se dentro il ter-

mine assegnato non esibiscano la Grazia, e di render conto a quelli, nei quali legittimamente passerà la tutela, o l'Amministrazione come sia di ragione.

§. XII. Tutti quelli che vestono l'Abito di Religioni ammesse nei nostri Stati fino che non hanno fatta la Professione si considerino come Laici tanto all'effetto di acquistare, che di disporre de' loro averi anco nell'atto medesimo della Professione, e sempre che le loro disposizioni importino la renunzia abdicativa di tutti i Beni, Volendo però che sia loro permesso di riservarsi un'annuo Livello Vitalizio con tutti quei patti, e condizioni che convengono alla natura dell'atto, e che crederanno necessarj a mettere in salvo il loro interesse, purchè non siano loro di ostacolo le disposizioni dei Testatori, alle quali non intendiamo di derogare; che quello che si riservano non ecceda la vigesima parte di tutto l'Asse Ereditario depurato da tutti i debiti, e pesi; e che questa vigesima non oltrepassi l'annua rendita di cento Scudi da ritirarsi in effettivo: E per assicurarne il pagamento abbiano il diritto di condizionare a loro favore vita naturale durante tanti Luoghi di Monte, o Crediti pubblici, che coll'annuo frutto congruano il Livello riservato.

§. XIII. Che se prima di Professore non renunziano, e non si riservano alcun Livello, Vogliamo, che la Professione Religiosa all'effetto delle Successioni equivaglia alla Morte Civile, e che i Beni, e le azioni tutte passino nell'istante per ufficio della Legge in quelli che per diritto Civile, o Municipale sono ad esse chiamati in quella guisa appunto che passerebbero se vi fosse la renunzia che dicono abdicativa, o se fossero mancati di Morte naturale avanti la Professione.

§. XIV. Nel caso poi che la Professione fosse annullata, se il Religioso passi a uno stato in cui secondo la disposizione del presente Editto torni ad esser capace di acquisto, accordiamo che torni ancora nei suoi primieri diritti come se mai non avesse Professato, purchè non li resistano le disposizioni de' Testatori o i patti, e convenzioni, che intendiamo di rilasciare al corso ordinario di Giustizia; Con che però non abbia azione di ripetere i frutti da quegli, che gli hanno percetti, nè per rinvocare i Contratti stipulati a contemplazione de' Matrimonj eseguiti nel tempo della prefata Professione, benchè si pretendesse di provarli fatti in veduta di vestir l'Abito Religioso.

§. XV. Non ostante però che la Professione Religiosa debba congruarsi alla morte naturale relativamente alle Successioni tutte, pure Vogliamo che i Religiosi predetti per disposizione della Legge medesima, e senza bisogno di altra Grazia sieno capaci di Legati, o per una volta tanto, o Vitalizi che venissero fatti a loro favore per atti tra vivi, o per ultima volontà dai loro Parenti Paterni, e Materni di primo, secondo, e terzo grado Civile, e non più oltre; purchè si paghino in danaro effettivo, e purchè i detti Legati fatti da uno, o più Parenti nei gradi divisati al loro congiunto Religioso non eccedano fra tutti la somma di Scudi Cento.

§. XVI. Disponghiamo generalmente che i Monasteri, e Conventi non abbiano mai azione per esigere quei Livelli, e altre rendite Vitalizie, che maturate dopo la pubblicazione della presente Legge non siano difatto state esatte in vita dei loro sottoposti ai quali appartenevano, ma Vogliamo che passino in chi di ragione, sempre che questi sieno capaci di acquisto.

§. XVII. Rispetto poi agli Acquisti per titolo oneroso, e corrispettivo avranno le Mani Morte la piena libertà di acquistare Censi, Luoghi di Monte, ed altri Crediti pubblici esistenti nel Nostro Granducato.

§. XVIII. Tutti i Beni Stabili di Suolo di diretto

dominio delle Mani Morte, veruno eccettuato de' quali il dominio utile ed il possesso con titolo di Enfiteufo, di Livello, Pre cario, o Affitto perpetuo, sia attualmente in mano dei Laici, ancorchè risolubile per i patti, e condizioni apposte ne' Contratti si considerino come Appodati, e quasi Allodiali de' Possessori all' effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporre come Beni propri per atti tra vivi, e di ultima volontà, salvo sempre l'interesse, e tutti i diritti, e prerogative che per disposizione del Gius. Comune si competono al Padrone diretto, ed all' Enfiteufo o Livellario per natura del Contratto di Enfiteufo, o di Livello perpetuo per la recaducità, per la rinnovazione necessaria a favore di quelli che hanno il diritto di domandarla, per la recognizione nei tempi convenuti per l'investitura, e per il Canone, e Laudemio; Fermo stante però che debba starsi al Canone, e Laudemio attuale convenuto nell' ultimo Contratto per cui il dominio utile è passato nei Laici; Che non possa accrescersi nè direttamente, nè indirettamente; E che i miglioramenti, ed accrescimenti di qualunque genere, i quali venissero fatti nei Beni Enfiteufo, o Livellari dal giorno della pubblicazione della presente Legge in avvenire, siano sempre nel Patrimonio libero dell' Enfiteufo e succettibili di tutti i vincoli di ragione permessi, non ostante qualunque patto, e convenzione che venisse stipulata in contrario.

§. XIX. Che se vegliante l'ultimo Contratto sono stati fatti fino al tempo della pubblicazione della presente Legge miglioramenti, o accrescimenti, che meritino giustamente l'aumento di Canone, e di Laudemio, in questo caso unicamente sia lecito alle Mani Morte nel solo successivo Contratto l'accrescere il Canone, e Laudemio secondo che sia di ragione a proporzione dei miglioramenti fatti durante il suddetto ultimo Contratto, e prima della pubblicazione della presente Legge.

§. XX. Ammettansi per valide le solite disposizioni in favore delle Mani Morte sempre che si proveranno fatte con tutte le solennità prescritte dal Gius Civile, e Municipale, e la formula di disporre a forma della Legge Imperiale Paterna nel §. IV. e V. sia di forma dell'atto.

§. XXI. Ed in favore delle ultime volontà solamente dichiariamo che la mancanza di questa formula non importi la nullità totale dell'atto, e per sostenere il rimanente che sia a favore di Persone, e Corpi capaci di acquisto si abbia per non scritto tutto ciò che è proibito dalla Legge, e se cade sull' istituzione dell' Erede, l'Eredità passi agli Eredi ab intestato con gli stessi pesi non ostante che vi fossero gli Eredi scritti in un altro Testamento anteriore.

§. XXII. Accordiamo alle Mani Morte però avanti i nostri Tribunali Laici solamente il libero esercizio delle azioni tutte, sì Reali, che Personali che loro competono, e che gli competeranno in avvenire a forma della Legge di Ammorizzazione veruna eccettuata contro i Beni, e le Persone dei Laici, e sia loro dai detti Tribunali competenti amministrata la dovuta Giustizia.

§. XXIII. I Patrimoni Ecclesiastici che si fanno in favore di certa Persona per promuoverla agli ordini Sacri sieno pure compresi nella Legge. Ma perchè in alcuni pochi casi possono essere utili, e necessari ci riserviamo di accordarne la Grazia sempre che vi concorrano le ragioni della naturale equità, e del servizio della Religione, cioè quando sarà provato con la fede dei rispettivi Ordinarij l' assoluta necessità di promuovere a Patrimonio i Supplicanti per provvedere al Servizio della Chiesa; Che il fondo che vuol sottoporsi al Patrimonio Ecclesiastico sia capace della rendita annua fissata nelle diverse Diogesi; E

che con la fede dell' Estimo della Decima, o de' Monti se consistenti in Luoghi di Monte si giustifichi che sia nel loro pieno dominio.

§. XXIV. E premendoci di assicurare sempre più il possesso dei Beni stabili nei Laici, e di liberarli dai pesi imposti a favore delle Mani Morte, alle quali sono obbligati, per facilitarne il loro commercio, Comandiamo che qualunque Possessore Laico, Corpo, o individuo in avvenire abbia l'arbitrio non ostante qualunque patto, o convenzione proveniente o da Testatori, o dalle parti medesime che lo proibisse, di affrancare, e liberare i fondi obbligati, ed ipotecati per la soddisfazione dei Legati, e Cause Pie con la surroga di tanti Luoghi di Monte, o Crediti pubblici esistenti ne' nostri domini capaci di congruare col frutto quello che pagano annualmente.

§. XXV. L'istesso si osservi rispetto al prezzo dei Beni che qualunque Possessore Laico, Corpo, o individuo per patto si ritenesse in mano con la differenza però che i Luoghi di Monte, che si danno in pagamento, si valutino al prezzo corrente; e che questo congrui quello dei fondi, di cui fosse debitore.

§. XXVI. La voltura dei Luoghi di Monte surrogati ai Beni tanto nell' uno, che nell' altro caso fatta che sia con gli opportuni Decreti renda liberi i predetti Beni in qualunque caso contingibile, ancorchè per dirvelo compreso fosse necessario di farne special menzione da qualunque molestia, che direttamente, o indirettamente si potesse promuovere per ragione di detti pesi, o per il prezzo a cui erano per l'avanti obbligati; per il quale effetto ora per allora abolischiamo nelle Mani Morte perpetuamente qualsivoglia azione di regresso, che per qualunque titolo potesse loro competere.

§. XXVII. Se le Mani Morte in qualunque forma defrauderanno la presente Legge in aumento delle pene imposte da quella del Millesettecentocinquantuno. Vogliamo, che sempre possano essere spogliate degli acquisti che si proveranno illegittimi, e che sempre debbano averli come Possessori dolosi, e di mala fede all' effetto di condannarli alla restituzione de' fondi o suo equivalente con più tutti i frutti a favore dei chiamati, e di quelli che hanno l'azione di convenirle, quale nel caso che competesse al Fisco di tutto quello che otterrà relativamente al fondo, e al frutto dovrà darne la metà all' Accusatore palese o segreto.

§. XXVIII. Contro le contravvenzioni della Legge concediamo l'azione solamente a quelli, a favore dei quali si è aperta la successione, sieno Eredi Scritti, o ab intestato secondo la prerogativa del grado, e in difetto di questi al nostro Fisco.

§. XXIX. Il termine per intentare utilmente quest'azione rispetto agli Eredi, e al Fisco per ciascun grado sia sempre di un anno, e un giorno continuo, da cominciare a decorrere rispetto al primo grado dal giorno della trasgressione, rispetto agli altri dal giorno che spira nel grado anteriore.

§. XXX. Ma contro le Mani Morte non vogliamo che mai perisca l'azione all'effetto di poter esser sempre, ed in qualunque tempo convenute per questo titolo dagli Eredi, e dal Fisco, senza che possa loro giovare la prescrizione, o qualunque titolo presunto, che nasce dalla centenaria, o dall' immemorabile.

§. XXXI. E per servire sempre più allo scopo di conservare le Famiglie, ci piace che anco passato il surriferito termine si dia luogo alla prevenzione tra gli Eredi, e il Fisco; E che gli Eredi in quarto grado in linea discendentale, e in secondo in linea trasversale, qualora competa loro la purgazione della mora, o la restituzione in integrum, escludano il Fisco an-

corchè avesse prevenuto, nel qual caso quegli nei quali patia l'Eredità faranno tenuti di dar quello che si dee all' Accusatore palese, o segreto a forma di quanto si è stabilito di sopra nel §. XXVII.

§. XXXII. E volendo Noi fissare un metodo che faciliti l'esecuzione della Legge, e ne assicuri l'osservanza, Comandiamo che in avvenire tutte le suppliche a Noi dirette riguardanti l'Ammortizzazione, e l'esecuzione del presente Nostro Editto, si presentino al Segretario del Nostro Regio Diritto; Che il giorno dell'esibita per tutti gli effetti di ragione provi il tempo in cui le Mani Morte, o loro Esecutori hanno domandata la Grazia; Che a forma delle Nostre Istruzioni non ammetta negli atti le suppliche concernenti dichiarazioni, o Grazie preventive contro, o in favore delle Mani Morte se non gli siano rimesse con Nostro Real Rescritto, e con la clausola non ostante; Che spedisca senza altra partecipazione tutte quelle che comprendono affari, nei quali la Grazia è dovuta per la lettera della Legge, e che unicamente si vuole per impedire la trasgressione; E tutte le altre, nelle quali vi si richiede una Grazia speciale, dovrà indirizzarle il più presto informate col suo sentimento alla Nostra Segreteria di Stato, la quale ce ne dovrà render conto, e rimetterghele spedite.

§. XXXIII. Tutte queste suppliche tanto quelle spedite senza partecipazione, che l'altre che gli verranno rimesse dalla Segreteria di Stato col rispettivo Rescritto, dovrà farle registrare, e conservare nell'Archivio Giurisdizionale, e sopra di esse spedir la licenza con l'obbligo di esibirla ai rispettivi Tribunali deputati dalla Legge del Millefettecentocinquantuno al §. VI. per dare alla medesima l'opportuna esecuzione.

§. XXXIV. Nell'istesso Archivio Giurisdizionale dovrà pure formarsi, e conservarsi un Registro di tutte quelle Mani Morte che avendo ottenuto dal Nostro Augusto Genitore, o da Noi il Privilegio di esenzione, e avendolo prodotto nel termine di due mesi da incominciare a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge; sono state nel §. II. della medesima eccettuate dalla generale proibizione di acquistare; del qual Registro spirato il detto termine di due mesi dovrà rimettersene una nota in forma autentica al Magistrato dell'Archivio della Città di Firenze, e all'Auditor Generale dello Stato di Siena; Volendo che l'istesso metodo si osservi rispetto ai Privilegi di esenzione, che in avvenire ci piacesse di accordare di nuovo.

§. XXXV. Dichiariamo per modo di regola che tutte le parole dispositive tanto della Legge del Millefettecentocinquantuno, che della presente che ci è piaciuto di fare in augumento, e dichiarazione dell'altra, debbano sempre prendersi nel significato più naturale, più conveniente allo spirito della Legge, e più uniforme all'oggetto politico che ci siamo prefissi che è stato, ed è quello di assicurare il libero commercio de' fondi che attualmente sono in mano di Laici, e di restituire alla libera contrattazione ancora quelli che già sono passati nelle Mani Morte per quanto è possibile di farlo, salva la giustizia, e il diritto pubblico dello Stato.

§. XXXVI. Qualunque interpretazione che debba farsi per quanto sia necessaria, intendiamo di riservarla a Noi soli, e che i Giudici, e i Tribunali non abbiano altra autorità che di farcene la rappresentanza per attenderne la Nostra Volontà.

§. XXXVII. In conseguenza di ciò dichiariamo che non ostante tutti i Rescritti, Decreti, e ordini che possono esservi riguardanti il termine assegnato per domandare la Grazia, tutti i casi di questa natura che si presenteranno in avvenire, debbano risolversi col

puro fatto, cioè le Mani Morte l'abbiano domandata, o no dentro il termine prescritto; E che mai non possa loro competere veruno dei rimedj ordinarij, e straordinarij dei quali si parla nella Legge Imperiale Paterna al §. VIII., anzi tolghiamo loro l'azione per domandarla, e ai Tribunali la Giurisdizione di ammetter la domanda, se prima non siano abilitati a ciò con Nostro speciale Rescritto munito della clausola non ostante.

§. XXXVIII. E per togliere qualunque dubbio se rispetto a quelle disposizioni nelle quali sia stata lasciata, o si lascerà la semplice proprietà a favore delle Mani Morte; e riservato l'usufrutto a favore di Persone Laiche, il termine assegnato di due mesi a domandare la Grazia debba incominciare a decorrere dal giorno dell'apertura, o pubblicazione del Testamento, o Codicillo, o pure da quello in cui per la morte degli Usufruttuari spiri l'Usufrutto, e si consolidi con la proprietà, disponghiamo che detto termine debba incominciare a decorrere dal giorno dell'apertura, o pubblicazione del Testamento, o Codicillo sì riguardo alle disposizioni già fatte, aperte, e pubblicate, che a quelle che si faranno in avvenire; dichiarando che l'Usufrutto non faccia condizione, Fermo stante rispetto ai Fidecommessi quanto vien disposto nel §. VII. della Legge del Millefettecentocinquantuno.

§. XXXIX. Eseguiscasi la Legge Imperiale Paterna in tutto ciò che dispone sì rispetto al passaggio de' Beni, sì rispetto alle pene imposte contro i Trasgressori in quanto però si uniforma col nostro presente Editto, e s'intenda derogato al rimanente, come pure a qualunque altra Legge, Statuto, Consuetudine, Rescritto, Ordine, Osservanza, e Sentenza di Tribunale, ed a qualsivoglia altra cosa in contrario.

§. XL. Tutte le Cause però terminate, e decise non possano sottoporsi a nuovo esame col pretesto di quanto ci è piaciuto di comandare nella presente Legge; e inviolabilmente si decidano con la nuda Lettera tutte quelle che pendono ancora indecise.

§. XLI. Tale essendo la Nostra Sovrana Volontà incarichiamo tutti i nostri Governatori, Commissarij, Giudicanti, Tribunali, e Ministri d'invigilare per la più esatta osservanza del Nostro presente Editto, e di farlo intieramente eseguire; Volendo a tale effetto che si pubblici nelle forme solite per tutto il Gran-Ducato, onde non possa da veruno allegarsene ignoranza, e che il Magistrato dell'Archivio della Città di Firenze formi in conseguenza di esso un'Istruzione per i Notai, che contenga tutto quello della Legge che gli riguarda, e specialmente la Nota delle persone capaci di acquistare liberamente, e di quelle che non lo sono; Quali siano gli Atti dei quali si possono rogare, e come debbano farlo; e finalmente le pene della trasgressione; Indicando però che detta Istruzione non dovrà avervi per parte della presente Legge se non in quanto conviene con quello che vi si dispone.


§. XLII. Il Magistrato suddetto obblighi tutti i Notai a prender l'Istruzione accennata, e se ne rimetta un esemplare all'Auditor Generale di Siena, e al Governo di Grosseto perchè ne facciano pubblicare una simile per mezzo del Tribunale al quale sono sottoposti i Notai di quello Stato.

Dato in Pisa li 2. Marzo Millefettecentosessantanove.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

FRANCESCO SIMINETTI.



PIETRO LEOP

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCA



Essendo Noi informati dell' impedimento, che arreca alla coltivazione tutto il Territorio Pisano, per gli antichi Ordini, e specialmente Fossi dei 19. Aprile 1587., e volendo rimuovere per quanto è terminati a autorizzare, conforme di Nostro Motuproprio 'aut Fabbriche, e Coltivazioni a permettere a tutti quei Possessori, va di quelli compresi nelle due Comunità di Buti, e Vico Pisano, e ridurre a coltivazione i loro terreni con le condizioni,

I. Che in corresponsività della detta liberazione ciascun Possessore sia tenuto alla Cassa dell' Ufizio dei Fossi una prestazione da stabilirsi dall' istesso Magistrato secondo la prestazione non eccederà soldi 10., nè dovrà essere minore di soldi 6. per stia

II. Che i Terreni da liberarsi siano atti a produrre Viti, Olivi, e Castagni nel caso però il crine dei Monti, e i luoghi dirupati, e scoscesi a giudizio del Magistrato, e della Valle della Pesa dell' acque delle fonti, che restò espressamente eccettuata anche

III. Che dallo stesso Magistrato si assegni a quelli ai quali concederà la liberazione avere ridotto a coltura i Terreni liberati, purchè questo termine non ecceda gli

IV. E quei Terreni, che nel termine assegnato dal Magistrato non saranno ricaduti nello stato di servitù dei Pini, come lo erano avanti la grazia della liberazione

V. Siccome appartengono all' Ufizio dei Fossi tutti i Pini salvatici, esistenti in natura, così dovendosi questi rimuovere dal suolo per l' effetto di detta liberazione dell' Ufizio dei Fossi, il procurarne il taglio, e la vendita, con preferire però il miglior farne l' acquisto, per i prezzi giusti, e convenienti da pagarsi alla Cassa della liberazione, o dentro un discreto tempo, da stabilirsi dal Magistrato, e Provveditore

VI. Sarà permesso tanto all' Ufizio, che ai Particolari che avessero comprato di Stato senza alcun Dazio, o Gabella, salvi però i dovuti riscontri.

VII. Tutto il ritratto che verrà a ricavarsi dalla vendita di questo legname sgravio dei suoi debiti, e quando ne avanzasse, Vogliamo, che resti impiegato nel medesimo Ufizio.

VIII. Averemmo desiderato di estendere questa facoltà di liberarsi dalla servitù dei Pini i Terreni posti nelle due Comunità di Buti, e di Vico Pisano, ma la necessità del servizio tanto per i bisogni dell' Ufizio, che del Pubblico, ci ha determinato a diffidarsi non sia provveduto all' indigenza suddetta, con la sostituzione da farsi di altra Pineta, al quale effetto incarichiamo il medesimo Magistrato di Fabbriche, e Coltivazioni, e Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di scegliere il luogo, e di proporci il metodo di questa nuova Pineta.

IX. Vogliamo però, che le Pinete esistenti nelle predette due Comunità di Buti, e di Vico Pisano, si estendano più oltre di quello che attualmente sono, e perciò ordiniamo al medesimo Magistrato di Fabbriche, e Coltivazioni, e Provveditore dell' Ufizio dei Fossi di sollevare in qualche altro luogo di

Magnifico Nostro.

Essendoci stati fatti diversi ricorsi contro alcuni Messi, Cavallari, Sindachi, e Rettori dei Popoli, a motivo che questi ricusano di andare in compagnia dei Famigli per indicate soltanto le Case dei Debitori, e Malfattori; e repugnando ciò agli Ordini, e Leggi veglianti, vi commettiamo pertanto a tal' effetto che abbiate subito a Voi tutti i Messi, Cavallari, Sindachi, e Rettori dei Popoli, e Luoghi compresi in codesta vostra Cancelleria, e ordinate loro in nome nostro, che in avvenire ogni volta che verranno richiesti dai Bargelli, Tenenti, o Caporali di Sbirri, dovranno accompagnarsi con Essi loro per additarli le abitazioni di detti Debitori, e Malfattori, e di qualunque altra Persona di cui dovesse farsi alcuna esecuzione; e ad effetto principalmente che tali Esecutori siano riconosciuti per quelli che li fanno, dovranno detti Messi, Cavallari, e Sindachi, e Rettori, senza eccezione, o repugnanza alcuna accompagnarsi con Essi unitamente per la sopra espressa Causa ed avvertirete i medesimi che nell' eseguire tale incumbenza non devono portare Arme di sorta veruna, nè devono ingerirsi in verun conto nell' arrestare, o legare in compagnia di detti Famigli tali Debitori, o Malfattori, o altri Esecutori, venendo ciò espressamente vietato dalla vegliante Legge del Magistrato Nostro del dì 7. Maggio 1700. sotto pena della perdita dell' Impiego: talmente che l' effetto sia che i Messi, Cavallari, Rettori, e Sindachi altro Ufficio non debbono fare in compagnia delle Squadre, che quello di additare l' abitazioni di coloro, contro dei quali deve procedersi all' esecuzione reale, o personale, e di attestare verbalmente che il Bargello, Tenente, o Caporale, e loro Famigli sono tali quali Essi si fanno Esecutori della giustizia ec.

Nel caso poi che venissero a Noi presentati nuovi ricorsi di non avere i Messi, Cavallari, Rettori, e Sindachi voluto eseguire quanto sopra, li farete avvertiti che verranno subito licenziati dai rispettivi loro Impieghi; e qualora tali doglianze venissero fatte a Voi, ne renderete subito avviso il Magistrato Nostro.

Avvisateci la ricevuta della presente nostra Circolare, quale lascerete per inventario in consegna al vostro Successore, e la registrerete ai soliti Libri, perchè così sempre, ed abbia in ogni tempo il suo totale effetto la presente nostra ordinazione; Eseguite, e Dio vi guardi.

Firenze 9. Marzo 1769.

*Neve Conservadori della Giurisdizione,
e Dominio Fiorentino.*

CXLVII.

Magnifico Nostro. **A** Vendo Noi fatto riflessione, che in sequela delle Clementissime Provvidenze date da SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore per i refarcimenti, conservazione, e mantenimento delle Chiese, loro Canoniche, e fondi annessi, appartenenti alle Chiese Curate, e Benefizj semplici, di Patronato delle Comunità, Popoli, e Luoghi Più Laicali a Noi sottoposti, e di Regia libera Collazione, molte volte addiviene, che i nuovi Rettori che entrano al possesso dei Fondi di dette Chiese Curate, e Benefizj, e ne ricevono per Inventario la consegna in quello Stato che attualmente si trovano, e non ostante che sottoscrivino di aver ricevuta la detta consegna in buono stato, ricorrono poi dopo molto tempo al Magistrato Nostro, ed esponendo il cattivo stato di detti Fondi, e Chiese, fanno istanza, perchè dagli Eredi del Paroco, e Rettore antecedente vengano fatte le spese occorrenti ai loro necessari refarcimenti; dachè ne segue, che oltre al deteriorarsi sempre più detti Fondi, in progresso di tempo vien' promossa dagli Eredi dei Rettori, e Parochi predecessori l'eccezione di non essere tenuti a detti refarcimenti, perchè al tempo della vacanza di dette Chiese, e Benefizj, i predetti Fondi non si trovavano nel grado in cui sono stati ridotti per l'induria dei loro nuovi Rettori; il che da luogo a molte questioni, e ricorsi in pregiudizio del restauro, e conservazione di detti Fondi. Che però volendo Noi porre a ciò il conveniente rimedio, vi commettiamo che in avvenire qualora andere a fare l'Inventario, e a dar la consegna delle Chiese, e Fondi delle medesime, e di qualunque altro Benefizio ai nuovi Rettori, intimiate loro, che se dentro al tempo, e termine di un Mese, da decorrere dal giorno che averanno avuta la predetta consegna, e sottoscritto l'Inventario, non faranno le loro istanze avanti il Magistrato Nostro per quei refarcimenti che vi potessero bisognare, non faranno più uditi, e resteranno cessate tutte quelle azioni, e diritti che a favore di essi, o contro gli Eredi dei passati Rettori, o contro il Padrone diretto dei medesimi se gli competevano, nè faranno ammessi a godere qualunque privilegio che potessero a favor loro allegare, e faranno tenuti a farli del proprio. Questo nostro ordine vedrete di notificarlo ai nuovi Rettori nell'atto che firmeranno l'Inventario dei Fondi, e dovranno in tal atto confessare di proprio carattere d' essergli stata fatta tale intimazione.

E perchè talvolta per giusti motivi vien' differita l' Elezione dei nuovi Rettori, e nascono in appresso le questioni, se i deterioramenti che si trovano nelle Chiese, e Fondi siano accaduti nel tempo che le suddette Chiese, e Benefizj erano in Economia, perciò quando saranno eletti tali Economisti, ordinerete loro che vi facciano

1710

una distinta Relazione per far risultare in che grado abbiano ricevuto tali Fondi, e Chiese, la quale rimetterete in copia autentica al Magistrato Nostro, con ritenere l' Originale negli Atti di codesta Cancelleria. Avvertendovi inoltre, che tale relazione dovrà esserci rimessa da Voi, al più lungo dentro il termine di un Mese, da decorrere dal giorno che sarà seguito, e non farete come hanno fatto alcuni che gli hanno rimessi dopo passato molto, e molto tempo; altrimenti sarete Voi obbligato a tutti gl' inconvenienti, e dispute che potessero essere promosse.

E siccome si è parimente osservato che appena morti i Rettori delle Chiese, i loro Eredi portano subito via i Bestiami, la Mobilia, e gli Arredi Sacri di proprietà dei detti Parochi, così avvertirete i Sindachi, e Rettori dei Popoli a darvi subito parte della morte di tali Parochi; avuta la qual notizia sarà vostra cura immediatamente, quando a Voi sia noto il cattivo stato delle suddette Chiese, Canoniche, ed Annessi, e dei loro Fondi, e l' insolvenza della Eredità del Defunto Paroco, e non in altro caso, di far sequestrare detti Bestiami, Mobili, ed Arredi per mezzo del Tribunale Civile, ove saranno situate dette Chiese, per impedire così l' asportazione di essi, e lasciarli stare in deposito nelle rispettive Canoniche, Chiese, e Sagrestie, per tutto quello che tali Parochi, o loro Eredi fossero obbligati per i refarcimenti trascurati delle Chiese, e Canoniche, e per detta vostra Circa, ed operazioni, doverete consegnare lire, cinque in tutto; incaricandovi altresì a lasciare in consegna ai vostri Successori in codesta Cancelleria questa nostra Circolare, e a registrarla ai soliti libri, acciò costi della medesima, e in ogni tempo resti esattamente eseguita questa nuova provvisione. Che è quanto; Dateci avviso di aver ricevuto la presente, e Dio vi guardi.

Firenze 17 Marzo 1769.

Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.



PIETRO

PER GR

PRINCIPE REALE


ARCIDUC

GRANDUCA



IN seguito dei Regolamenti che abbiamo per l' ampliamento dell' agricoltura, e libertà del Commercio delle Grasce, esser necessario di avere ogni anno un' accertata cifra notizia della quantità dei frutti più rari della Toscana, che saranno prodotti in Terra, come pure del Bestiame che si in essere, all' effetto di prendere per tempo quelle misure sian per ridondare in vantaggio del pubblico ;

Perciò Vogliamo, e Comandiamo, che da quì avanti persona di qualunque stato, grado, e condizione, che per s' voglia causa e titolo sia possessore attuale, o raccoglia il terreno, amministrando ancora Beni tanto di pubblico quanto privato Patrimonio, e qualunque persona abbia Bestiame in luogo del Gran Ducato, denunzi, e faccia la portata avanti il Rettore o Giudicante del luogo ove il



CL.

NOTIFICAZIONE



Ovendosi a forma dell' Editto di S. A. R. di questo giorno fare ogn' anno la Portata del Grano, Biade grosse, e minute, Castagne, e Olio, e del Bestiame in essere nei tempi, e secondo il metodo, ed istruzioni da darsi dalla Suprema Congregazione dell' Annona, perciò gl' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Deputati della Congregazione predetta in esecuzione degli Ordini di S. A. R. fanno pubblicamente Bandire, e Notificare, che i tempi ne' quali ogn' anno dovranno eseguirsi le dette rispettive Portate faranno i seguenti.

Per la raccolta, e sementa del Grano, e Biade grosse, e Portate di quelle, che si trovano in essere vecchie e nuove tutto il dì 15. Settembre.

Per la raccolta, e sementa delle Biade minute, e Portata di quelle, che si trovano in essere vecchie e nuove tutto il dì 15. Novembre.

Per la raccolta delle Castagne tutto il Mese di Gennajo.

Per la Portata del Bestiame tutto il Mese di Marzo, e

Per la raccolta dell' Olio, e per la Denunzia dell' Olio vecchio restato in essere tutto il Mese di Maggio.


Dovrà ciascheduna Portata da farsi contenere il nome, e cognome del Denunziante, e quello di suo Padre, la Potestaria, Comune, e popolo dove il Terreno è situato, e dove attualmente si trovano i Bestiami, e la quantità giusta, e distinta dei Generi, che volta per volta dovranno darsi in portata, e così la quantità del Grano, Biade grosse e minute, Castagne, ed Olio, che sarà stato raccolto, e che i Possessori si troveranno in essere, e la quantità del Grano, e Biade, che dovranno seminare, e rispettivamente del Bestiame, che ognuno si ritroverà colla distinzione della sua diversa qualità, potendo un Possessore di più effetti situati nell' istessa Giurisdizione descrivere in una Denunzia tutta quella Raccolta, Sementa &c. che averà fatta nei medesimi, e che si dovrà tempo per tempo dare in Portata.

E sarà obbligo degl' Uffiziali, o Ministri, che nei rispettivi Tribunali saranno deputati a ricevere le dette Portate di numerarle dalla prima fino all' ultima di mano in mano, che gli saranno presentate, e darne riscontro gratis ai Denunzianti, che glielo domanderanno.

Ed essendo necessario l' avere ancora nel corrente Anno 1769. una distinta, e precisa notizia di tutto il Bestiame, Bovino, Vaccino, Vitellino, e Bufalino sì da frutto che da lavoro, e da Macello, che da ciascuna Persona si averà in essere in qualunque luogo del Gran-Ducato quantunque sia già passato il termine prescritto ad aver presentata la Portata del medesimo; Perciò i predetti Signori Deputati dell' Annona dichiarano, e comandano, che fermi stanti tutti gli altri retmini come sopra stabiliti, e fermo stante ancora quello fissato per la Portata del Bestiame per tutti gl' anni successivi, per quest' anno si faccia la Portata di esso per tutto il Mese di Maggio prossimo avvenire nel modo, e forma di sopra divisata, e sotto le pene imposte in caso di mancanza nell' Editto suddetto &c.

Dall' Annona 26. Aprile 1769.

Giuseppe Maria Ganucci Cancell.



B A N D O

ED ORDINAZIONE UNIVERSALE SOPRA IL TABACCO.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale con previa Approvazione di SUA ALTEZZA REALE, la quale nel presente Sistema di Amministrazione delle Regie sue Rendite, vuole che sieno rinnovate, ed in parte mitigate le precedenti Leg-

gi emanate in occasione di particolari Appalti, e riguardanti la Proibizione dell' introduzione, ritenzione, e contrattazione dei Tabacchi forestieri in questi suoi felicissimi Stati, e in esecuzione del suo Benigno Motuproprio del dì 26. Aprile 1769. fanno pubblicamente bandire, e notificare gli Ordini seguenti.

§. I. Resta proibito ad ogni persona suddita, o forestiera, e quanto si voglia privilegiata l' introdurre, ancorchè per passo, trasportare, ritenere, usare, manipolare, vendere, comprare, o altrimenti contrattare, consegnare; o ricevere in qualunque parte del Gran Ducato di Toscana, tanto in Terra, quanto in Mare, ed anco nella Darsena, ed in qualunque altro luogo della Città di Livorno, Tabacco sodo, in polvere, lavorato, in erba, o in qualsivoglia altra forma, Polvere purgacapo, e qualunque altra materia che facesse lo stesso effetto del Tabacco, e tutti gli Ordini da pestare, o macinare, eccetto che agli Amministratori Generali delle Regie Rendite, ed a quelli che avranno facoltà, o causa dai medesimi sotto le Pene, che in appresso saranno dichiarate,

§. II. Per vantaggio del pubblico Commercio potrà ognuno per via di Mare portare Tabacchi sodi d' ogni sorte a Livorno, purchè si diano in portata, come è solito farsi delle altre Mercanzie, e si abbia dagli Amministratori Generali la licenza, da concedersi gratis nell'atto che s'introduurranno dalla Bocca di quel Porto, e volendosi scaricare, si faccia coll'assistenza di un Guardia per mezzo dei Facchini della Dogana, e coll'assistenza dello stesso Guardia, ed opera di detti Facchini direttamente si portino nei Magazzini di detta Dogana, dove dovranno custodirsi sotto la chiave della medesima da tenersi dai Ministri a ciò specialmente destinati dagli Amministratori Generali; e trattandosi di Tabacchi sottoposti alla contumacia, come procedenti da luoghi infetti, o sospetti di Contagio, non potranno, dopo ammessi a pratica, rimuoversi dai Lazzeretti, nè quivi maneggiarsi, visitarsi, imballarsi, caricarsi, consegnarsi, o riceverli da chiunque si sia, senza l'assistenza di un Guardia destinato come sopra, e nell' istessa forma che si pratica nei Magazzini della Dogana di Livorno; e coll'assistenza medesima, ed accompagnatura di detto Guardia dovranno essere condotti, e scaricati detti Tabacchi nel solito Magazzino della Dogana suddetta, o caricati sopra i Bastimenti destinati a portarli in Stati alieni.

§. III. Vien permesso parimente a ciascuno in Livorno il vendere, negoziare, e contrattare i suoi Tabacchi sodi in una, o più volte, purchè la contrar-

113
razione dei medesimi non sia in quantità minore di libbre cento.

IV. I suddetti Tabacchi sodi potranno liberamente mandarsi in Stati alieni per via di Mare senza obbligo di responsali, e senza pagamento di alcun Dazio particolare, purchè abbino pagato alla Dogana lo Stallaggio per l'introduzione, oltre il Fitto di Magazzino secondo il solito; e purchè il trasporto, e caricazione sul Legno destinato a portarli fuori di Stato si faccia per mezzo dei Facchini della Dogana, e coll'assistenza di un Guardia, come di sopra si è detto doverli praticare nell'occasione di scaricarli.

§ V. Rispetto ai Tabacchi sodi, cioè in Corda del Bresile, in foglia di qualunque specie, il Rapè in bastoni, e per qualunque altro genere che possa intendersi compreso sotto la denominazione di detti Tabacchi sodi, sarà lecito ai Mercanti, che abitano familiarmente nella Città di Livorno, l'estrarli dalla medesima, e farli passare per la via di Terra negli Stati alieni, con le condizioni però, che in appresso si diranno.

I. Fermo stante il consueto Stallaggio già dovuto alla Dogana di Livorno per l'introduzione di detti Tabacchi in quella Città, e ferme stanti le Gabelle di passo appartenenti alle altre Dogane del Gran Ducato nei rispettivi casi, si paghi inoltre alla Cassa della Zienda particolare del Tabacco il Diritto, o Dazio di lire una per ogni Collo di libbre 250. peso di Toscana, e così a proporzione della maggiore, o minore quantità delle libbre, purchè però il Collo non sia minore di libbre cento, non dovendosi ammettere per passo quando sia di peso minore.

II. Detti Tabacchi sodi, che vorranno come sopra farsi transitare a traverso la Toscana per trasportarsi negli Stati Esteri, prima di estrarsi dal Magazzino, dove si troveranno in detta Città di Livorno, siano ben condizionati, e ridotti in Colli secondo l'uso delle Condotte, benissimo ferrati, fasciati con buona involtura, ammagliati, e bollati in modo, che per viaggio, o altrove nel trasportargli, o nel dovergli caricare a schiena, e passare da una mano all'altra non possano infrangersi, rompersi, o sborarsi.

III. Avanti di muovere tali Colli dal detto Magazzino di Livorno debbano i Mercanti, che vorranno come sopra spedirli, ottenerne in scritto dai Ministri della Dogana la licenza che contenga il numero, marca, e peso di detti Colli al lordo, ed esprima il Nome di chi porta, ed a chi precisamente devono consegnarsi, o spedirsi, e con questa licenza siano gli stessi Colli accompagnati nel transitare per la Toscana.

IV. Quei Mercanti, i quali avranno spediti detti Colli di Tabacchi sodi per passo, e per gli Stati Esteri come sopra, debbano indispensabilmente nel termine di trenta giorni, da computarsi da quello in cui partiranno da Livorno, far venire dall'ultima Dogana di Frontiera del Gran Ducato responsali, e giustificazioni che provino detti Colli corrispondenti in numero, marca, e peso, e tali quali sono fortiti da Livorno, essere stati estratti dalla Toscana, e realmente passati negli Stati alieni: e mancando incorreranno nella Pena di scudi cinquanta per ogni responsale, che non avranno rimesso nel termine come sopra prescritto.

§ VI. Non s'intende però con questo di limitare ai Ministri delle Dogane di Pisa, Firenze, Siena, Pistoia, e Arezzo, la facoltà di disfare, e visitare

detti Colli in caso di dubbio, o sospetto di fraude, anzi si dichiara che possano farlo, purchè operino, che detti Colli siano rifatti coll'istessa diligenza, con cui erano prima fatti: e le spese che occorreranno nel disfarsi, e rifarsi i suddetti Colli, si faranno dalla rispettiva Dogana, come pure in Livorno si poteranno sopra l'Amministrazione Generale le spese, che saranno necessarie per l'assistenza del Guardia nello scaricare, riporre, e ricaricare i Tabacchi sodi, come di sopra si è detto, per essere ordinata tale assistenza per soddisfazione dell'Amministrazione Generale.

§ VII. I Navicellai, o altri che condurranno tali Colli di Tabacco a Firenze, o altrove, subito arrivati saranno obbligati scaricarli, riporli, e consegnarli nel luogo, o Magazzino a tal effetto destinato, ed i Navicellai non potranno rimuoverli dai Navicelli, se non nell'atto del loro arrivo a Firenze, e nell'atto di varare detti Navicelli a Pisa.

I Vetturali poi ai quali saranno consegnati detti Colli, tanto in Firenze, che altrove, per portarli fuori di Stato, non potranno nel viaggio escire dalle solite strade maestre, e dovranno estrarli fedelmente tali quali gli averanno ricevuti.

§ VIII. E mancando i suddetti Navicellai, Vetturali o altri in alcuna di dette cose, o commettendo fraude intorno a' suddetti Colli di Tabacchi sodi che saranno stati loro consegnati per trasportarsi fuori del Gran Ducato, siano cost'essi, come qualunque altro, che avesse complicità, o parte alcuna in qualsivoglia maniera nella trasgressione, o nella fraude, irremissibilmente condannati nelle Pene, che più sotto si diranno.

§ IX. Oltre la Disposizione fatta finora rispetto ai Tabacchi sodi, cioè Rapè in bastoni, foglia di qualunque sorte, e quelli pure in Corda del Bresile, si permette parimente in favore del Commercio, che tutti gli altri Tabacchi, Polvigli di ogni specie, pesti, macinati, in grana, o altrimenti lavorati, e ridotti in polvere, che verranno per via di Mare nel porto di Livorno; possono introdursi in quella Città, e rispettivamente di lì spedirsi per passo a traverso la Toscana per gli altri Stati Esteri, osservate però le cose che seguono, e non altrimenti, cioè

I. Qualunque sia la quantità dei Tabacchi Polvigli, o altri pesti, e macinati, che verranno introdotti, o capiteranno nel Porto, o Città di Livorno per via di Mare, come si è detto, ancorchè per semplice passo, oltre il consueto Stallaggio per quella Dogana, ed oltre le Gabelle di transito appartenenti alle altre Dogane del Gran Ducato nei rispettivi casi, restino ancora sottoposti immediatamente al pagamento del seguente Dazio particolare spettante alla Zienda de' Tabacchi, che per una nuova facilità al Commercio, vien ridotto, e fissato a una somma minore di quella, ch'è stata esatta in vigore degli Ordini precedenti per il passo dei surriferiti Tabacchi Polvigli, pesti, macinati, ec. cioè

La Siviglia di Spagna di qualsivoglia qualità paghi per ogni libbre 100. peso Fiorentino lire 12, e così a proporzione secondo la maggior quantità delle libbre.

L'Avana d'Olanda lire 6. il cento delle libbre peso Fiorentino, e così a proporzione per la maggior quantità delle libbre come sopra.

I Rapè grattati, o macinati d'ogni sorte paghino per il passo di Livorno lire 5. il cento delle libbre peso Fiorentino, come per il passato, e il supplemento

mento fino in lire 7. del transito per lo Stato, e per la via di Terra, e così a proporzione della maggior quantità delle libbre per l'uno, come per l'altro passo.

Gli altri Tabacchi più ordinari pesti, macinati o in grana paghino pure per il passo di Livorno lire cinque il cento delle libbre peso Fiorentino, come per l'addietro, e il supplemento similmente fino in lire 6. per il transito per lo Stato, e così a proporzione del maggior peso, come sopra.

Le Farine di Tabacco paghino lire 6. per ogni migliaro di libbre peso Fiorentino come sopra, e così a proporzione del maggiore, o minor peso.

Bene inteso però, che la Siviglia, i Rapè grattati, l'Avana d'Olanda, e gli altri Tabacchi pesti, macinati, in grana, o in Farine non saranno ammessi al transito nel Gran Ducato per la via di Terra in minor quantità di libbre cento per ogni volta, o spedizione.

II. Il Padrone di qualsivoglia Naviglio, o Barca o altro Legno, nello stesso giorno che arriverà nel Porto di Livorno, ancorchè si trattenga dentro al Molo vicino alla Muraglia, dove stando non avrebbe obbligo di far portata, o denuncia di Mercanzie dovrà notificare a quella Dogana la quantità, e qualità de' Tabacchi in Polviglio, o granati, o in qualunque altra maniera pesti, o macinati che avrà portato, ed i Ministri di detta Dogana potranno, volendo, mandar subito a visitare detto Tabacco per riconoscere se sia nella quantità, e qualità manifestata, nè sarà lecito lo scaricare in tutto, o in parte dal Naviglio detto Tabacco, eziandio col fine di trasportarlo, e riporlo nei Magazzini della suddetta Dogana, se precedentemente non ne sarà stata ottenuta la licenza dagli Uffiziali di essa; Dichiarando però, che mentre il Padrone del Naviglio, o Legno suddetto voglia trattenerli nel Porto, o dentro al Molo più di tre giorni, sia tenuto a scaricare con detta licenza, e riporre nei Magazzini di detta Dogana il preaccennato Tabacco.

III. Non potranno detti Tabacchi in Polviglio, o granati, o in qualunque altra forma pesti, o macinati, o rapati negoziarsi, o portarsi nel tempo, che saranno su i Navigli, ma solamente dopo che saranno stati portati, e riposti nei Magazzini della Dogana, previa la licenza da darsi gratis in scritto dagli Uffiziali di essa, i quali avanti, che si proceda dai Padroni dei Navigli a contrattarli con altri dovranno ricercarne la compra per conto, e servizio dell'Amministrazione Generale, e recusandose la compra, o non convenendo nel prezzo, saranno detti Uffiziali tenuti a dare liberamente in scritto, e senza spesa la suddetta licenza.

IV. La Contrattazione poi, e vendita di detti Tabacchi Polvigli, granati, rapati, pesti, o macinati per estrarsi per sopra Mare fuori del Gran Ducato di Toscana, non potrà farsi mai a minuto, ed in piccole partite, ma bensì a Botti, Casse, Balle alla rinfusa, in somma nella medesima forma, quantità, qualità, e modo, in cui saranno stati condotti nel Porto, e nell'istessa maniera dovrà seguire l'estrazione, le quali circostanze si esprimeranno tutte in detta licenza.

V. I padroni dei Navigli sopra i quali dovrà farsi detta estrazione, prima di partirsi dal Porto, dovranno parimente ottenerne la licenza dagli Uffiziali della Dogana di Livorno, acciocchè volendo questi far di nuovo visitare detti Tabacchi, per riconoscere se gli estraggono nella medesima forma, quantità, e modo, in cui sono stati introdotti, possano farlo liberamente.

VI. Estratti che si faranno dal Porto di Livorno per via di mare, e per fuori di Stato i Tabacchi, tanto sodi, cioè in bastoni, in foglia, in corda del Brasile, come in Polviglio, granati, pesti, rapati, macinati, o in qualunque altra forma lavorati, non sarà lecito scaricarli, nè farli transitare per Terra in alcuno dei luoghi compresi nel Gran Ducato, ma dovranno condursi al luogo destinato direttamente per Mare, o per altre vie, che siano fuori degli Stati di Toscana.

VII. Nell'ammetterli poi in avvenire il transito per la via di Terra a traverso il Gran Ducato dei Tabacchi Polvigli, o rapati, o pesti, o macinati, o granati con le condizioni sopra descritte, si comanda, che per la formazione, marca, riscontro, e spedizione dei Colli, che gli conterranno, e per il certificato della seguita estrazione si osservino dai Mercanti, e dagli Uffiziali delle Dogane le medesime cautele, e formalità già sopra ordinate per i Colli dei Tabacchi sodi, affine d'impedire, che simili Tabacchi Polvigli, macinati, pesti, rapati, e granati spediti per passo non restino fraudolentemente nel Gran Ducato, per dove non è stato permesso in passato il transito per la via di Terra.

VIII. Finalmente i Mercanti che vorranno come sopra spedire per passo per la via di terra i Tabacchi Polvigli, o rapati, o pesti, o macinati, o granati dovranno necessariamente dare il rispettivo peso lordo, e netto dei Colli, che gli conterranno, poichè la tenue gabella di transito spettante alle Dogane esigesi sul peso lordo, e solo per speciale facilità si vuole che il surriferito Dazio particolare appartenente alla Zienda del Tabacco, si riscuota sul peso netto, onde dovrà l'uno, e l'altro esprimersi sempre nella licenza, e bulletta, o manifesto di cui saranno detti Tabacchi accompagnati.

§. X. Ad effetto che gli Appalti di Tabacco, che stabiliranno gli Amministratori Generali non si confondano, ed a vicenda non si danneggino, si proibisce a ciascuno il portare, o far portare da un luogo all'altro senza licenza stampata, o scritta da darsi dai predetti Amministratori Generali, Tabacco in maggior quantità di once sei, ancorchè comprato si fosse il Tabacco dalle Botteghe dell'Amministrazione Generale, o dai suoi Appaltatori, dichiarandosi non esser lecito in tali casi ai medesimi Appaltatori il fare simili licenze, e che facendole non saranno attese, se non per quei luoghi che restassero compresi nei loro Appalti.

§. XI. Potranno però ritenersi i Tabacchi, che si faranno comprati, o altrimenti ricevuti dagli Uffiziali dell'Amministrazione Generale, o dai suoi Appaltatori colla licenza dei primi, o dei secondi nei luoghi dei loro Appalti; Ma essendo trovato ad alcuno Tabacco di alcuna sorta in maggiore quantità di once sei, e non avendo il Detentore presso di se detta licenza, si reputerà di Contrabbando, e proibito detto Tabacco, e farà il Detentore condannato in tutte le Pene, che sono prescritte contro i Detentori di Tabacco di Contrabbando, quando egli non provi legittimamente in contrario.

§. XII. Che ai Magnani, ed altri Artefici, con licenza degli Amministratori Generali sia lecito il fabbricare, o refarcire, e conseguentemente il ritenere nelle loro Botteghe Ordighi nuovi, e vecchi da pestare, e macinare Tabacco per il tempo necessario alla costruzione, e rispettivo restauro di essi.

§. XIII. Per uso della Medicina si potranno poi provvedere, introdurre, ritenere, e adoperare la Pol.

Polvere purgacapo, ed altre materie anco operanti lo stesso effetto del Tabacco, ma con precedente licenza nella Città di Firenze, e di Siena del Collegio dei Medici, e negli altri luoghi del Rettore, o Ufiziale Supremo, e non altrimenti; Avvertendo però, che detta licenza non si potrà concedere, senza prima sentire gli Amministratori Generali, o chi per essi nei rispettivi luoghi dello Stato.

§. XIV. Chiunque volesse per suo uso, e soddisfazione particolare introdurre, e ritenere liberamente presso di se tanto nella Città di Livorno, che in qualsivoglia altro luogo del Gran Ducato di Toscana, compresi anche i luoghi Appalcati, dove sarà pubblicata, e dovrà osservarsi la presente Legge, Tabacchi forestieri, e non provvisti, o levati da' Magazzini dell' Amministrazione Generale delle Regie Rendite, farà indispensabilmente tenuto di ottenerne preventivamente da' soli Amministratori Generali la licenza dell' introduzione, senza la quale non potrà in verun modo, nè per qualsivoglia motivo effettuarsi la suddetta introduzione sotto le pene del Contrabbando, che si esprimeranno in appresso al §. XXIII, e dovrà oltre lo Stallaggio spettante alla Dogana di Livorno, e le Gabelle dovute alle altre Dogane dello Stato nei rispettivi casi, pagare ancora un Dazio particolare alla Cassa della Zienda de' Tabacchi nel modo che appresso, e non altrimenti

Per il Tabacco puro comune, puro fine, la foglietta ordinaria, le Grane, la foglia di Salonico, di Caradà, e di Virginia Soldi 16. 8. per ogni libbra peso Fiorentino.

Per la Foglia di Monocos, e Tacchia lire 3. per ogni libbra

Per le Fogliette soprassini soldi 18. 4. la libbra.

Per i Trinciati di Foglia di Salonico, e di Virginia lire 1. 5. — la libbra.

Per i Trinciati d' Olanda lire 1. 13. 4. la libbra come sopra.

Per il Bresile in corda lire 1. 3. 4. la libbra.

Per i mezzi forzati, e per il Tabacco di Strasburgo in bastone lire 1. 10. la libbra, ed essendo questo rapato lire 1. 13. 4.

Per la farina di Caradà, per il S. Vincenzo, e S. Domingo in bastoni lire 2. 10. — la libbra, ed essendo queste due ultime specie di Tabacco rapate lire 2. 15. —.

Per il Tabacco di Parigi in bastone lire 2. 13. 4. la libbra, ed essendo rapato lire 2. 18. 8.

Per la Siviglia di Spagna di ogni sorte lire 10. la libbra peso Fiorentino.

Per l' Avana d' Olanda lire 7. la libbra come sopra.

§. XV. E affinché resti quanto sopra puntualmente eseguito, dovranno tutti i Magistrati, Giudici, e Tribunali, che averanno, come più sotto si dirà, la Cognizione delle Trasgressioni, che si commetteressero contro la presente Legge, usare ogni attenzione per mettere in chiaro i Trasgressori; Volendosi che procedano ancora ex Officio, e per Inquisizione, quando pervenga loro la notizia di alcuna Trasgressione, senza che ne sia presentata Denunzia, Accusa, o Querela.

§. XVI. Dovranno parimente li detti Magistrati, Giudici, e Tribunali dare agli Amministratori Generali, ed ai loro Sottoposti, o Dipendenti il braccio, quando glielo chiederanno, e commettere tutte quelle Perquisizioni, e Catture, ed altre esecuzioni che saranno giuste, e quelli che presiedono alla custodia dei Forzati in Livorno, Pisa, Portoferraio,

ed altrove, ad ogni istanza dei Ministri della Generale Amministrazione, o degli Esecutori, dovranno in qualunque tempo far fare nei luoghi soggetti alla loro Carica tutte le Perquisizioni, delle quali verranno richieste, ed il simile si farà nella Darsena di Livorno da chi si aspetta, per procedersi contro i delinquenti secondo gli Ordini.

§. XVII. Tanto per impedire le Trasgressioni, e Contrabbandi, che in genere di Tabacco fossero per commetterli dalle Milizie di S. A. R., e da qualunque Persona di qualsivoglia Rango, che è descritta, o compresa nel Ruolo, o grado Militare, quanto ancora per il castigo de' Contravventori, deve restare nella sua piena osservanza il provvedimento già dato nel dì 25. Agosto 1746.

§. XVIII. Tutti gli Esecutori di Giustizia poi dovranno invigilare contro chiunque trasgredisse ad alcuna delle cose contenute nel presente Bando, e fare le occorrenti Perquisizioni, ed Esecuzioni, e qualunque volta a richiesta degli Amministratori Generali, loro Ministri, o loro dipendenti gli sarà ordinata dal Tribunale competente qualunque Perquisizione, o Carcerazione, dovranno eseguirli, e quando occorra condurre i carcerati a Firenze, e i Tabacchi di Contrabbando, ec., le spese dell' accompagnatura, condotta, e trasporto saranno fatte dall' Amministrazione Generale, per essere rimborsata dai Trasgressori, quando siano solventi, e non essendo tali, dal ritratto di detti Tabacchi, e altre robe di Contrabbando, e delle Bestie, ed altre cose, che fossero cadute in commissum.

§. XIX. Saranno inoltre obbligati tutti gli Esecutori di Giustizia, che scopriranno fraudi in questa materia, a presentar subito insieme colle robe di Contrabbando, che avessero trovate, la Querela avanti al Tribunale competente, e nel termine di giorni otto al più lungo a mandar copia di detta Querela agli Amministratori Generali, e mancando di trasmettergliela, perderanno la Partecipazione, che per altro dovrebbero conseguire, e delle pene, e del frodo; E tutti i Iudicanti, avanti de' quali saranno presentate dette Querele, dovranno subito rendere inteso dell' introduzione della Causa, del Nome del Querelante, e di tutte le circostanze della Querela, nello Stato di Siena quell' Auditor Fiscale, a cui S. A. R. ha delegata la Cognizione di simili Trasgressioni, e nel restante del Gran Ducato' la Gamera Gran Ducale

§. XX. Nessuna Persona, o sia Suddita, o Abitante negli Stati del Gran Ducato di Toscana, eccettuati gli Amministratori Generali, o chi ne avesse da essi facoltà, potrà interessarsi in alcuno Appalto, o Fabbrica di Tabacchi pesti, o macinati che fossero in Stati Alieni dentro alle cento miglia dal Confino degli Stati del Gran Ducato di Toscana, sotto Pena di scudi cinquecento, e dell' Arbitrio rigoroso di chi dovrà giudicare.

§. XXI. E a nessun Doganiere, o Ministro di qualunque Dogana del Gran Ducato di Toscana, a riserva di quelli della Dogana di Livorno, sarà lecito il far Bullette eziandio per passo, e sdoganare Tabacchi di alcuna specie, Polvere purgacapo, o altre materie, che facciano l' istesso effetto del Tabacco, senza licenza degli Amministratori Generali, o di chi ne avrà dai medesimi la facoltà, e arrivando ad alcuna Dogana, fuori che a quella di Livorno, nella quale dovranno osservarsi puntualmente le cose dette di sopra, alcuni di detti generi di Contrabbando, senza essere accompagnati dalla licenza della predetta Amministrazione Generale

hevale, se ne farà subito arresto, e se ne darà notizia agli stessi Amministratori Generali.

§. XXII. E contravvenendo alcun Doganiere, o Ministro di qualsivisia Dogana ad alcuna di dette cose, come pure qualunque altro Ministro, o Ufficiale cui spetti l'invigilare contro le frodi, e il punire i Trasgressori, tralasciando di farlo, i Bargelli, Guardie, o altri Esecutori di Giustizia mancando della dovuta diligenza; Se il difetto loro consisterà in semplice omissione, o avranno mancato per inavvertenza, saranno puniti ad arbitrio, anco colla privazione dell'impiego; Ma se averanno ancor eglino cospirato nella fraude, o vi avranno acconsentito, o in qualsivoglia altro modo saranno stati complici in essa, oltre alla privazione dell'impiego, saranno puniti con rigorose Pene arbitrarie da estendersi fino alla Carcere e Galera a tempo, ed a vita, secondo la qualità dei casi, e delle Persone; E nell'uno, e nell'altro caso poi saranno condannati all'emenda del danno che avessero causato all'Amministrazione Generale, o a' suoi Appaltatori.

§. XXIII. Le pene poi contro chiunque altro che trasgredisse alla presente Legge saranno, che qualunque Persona introducesse, ancorchè per semplice passo, trasportasse, ritenesse, usasse, manipolasse, vendesse, comprasse, desse, o ricevesse in qualsivoglia luogo degli Stati felicissimi del Gran Ducato di Toscana, ancorchè franco, e privilegiato, ed esente fuori dei Magazzini della Dogana di Livorno nei modi detti di sopra senza espressa licenza degli Amministratori Generali, Tabacchi sodi, in corda, in Polviglio, granati, pesti, macinati, o in qualsivoglia altra forma lavorati, o qualunque altra materia, che facesse l'istesso effetto del Tabacco, si punisca, trattandosi di Polvigli con pena di scudi dodici per libbra fino in libbre dieci, e da libbre dieci fino in ogni numero di libbre, colla Pena di scudi sei per libbra; e trattandosi di alcun' altra specie di Tabacchi, o di altra materia che facesse l'istesso effetto del Tabacco, con Pena di scudi cinque per libbra, fino in libbre dieci, e da libbre dieci fino in ogni numero di libbre, di scudi tre per libbra; E in tutti i suddetti casi, quando il Polviglio, o Tabacco di altra sorte non arrivasse ad una libbra, dovrà regularsi la Pena a proporzione dell'oncia, avuto riguardo alla Pena prescritta per la libbra, oltre alla Cattura da non evitarli in tutti i suddetti casi da chicchessia senza l'istantanea dazione di un pegno equivalente, o d' idonea Mallevadoria con la simultanea Confessione del ritrovamento del Contrabbando.

E rispetto alla quantità minore dell'oncia, non dovranno molestarsi in conto veruno i Forestieri, che procedendo da Stati alieni s'introducono nei suoi Stati con Tabacco che non sia dell'Amministrazione di Toscana, semprechè questo non arrivi al peso di un oncia.

Non dovranno neppure molestarsi per detta modica quantità nel ritornare dagli Stati Esteri quei sudditi che vi averanno dimorato qualche giorno, non volendosi però estesa così fatta tolleranza verso altri Sudditi, che per occasione d'intervenire a Feste, Mercati, e Fiere dei luoghi confinanti, o che per altre cause, e pretesti ecano per breve tempo, e tornano nel Gran Ducato, contro de' quali però potrà, e dovrà procedersi per qualunque quantità anche minore dell'oncia, incaricando gli Esecutori di Giustizia di levare il Tabacco di Contrabbando, e di esigere da essi la Confessione in scritto del

ritrovamento fattone presso di loro, e da quelli che non sapessero scrivere ne esigeranno la Confessione vocale alla presenza di due Testimonj non famigli.

In seguito di che presenteranno i detti Esecutori unita al corpo del delitto la Confessione predetta ai rispettivi Giudicanti dei luoghi, ove averanno scoperto l'enunciate Trasgressioni, dai quali senza procedere ad atto veruno, dovrà subito darsene distinto ragguaglio rispettivamente all'Auditor Fiscale di Siena, e agli Auditori della Camera Granducale, ai quali, ponderate le circostanze di ciascheduno Particolare, apparterrà il risolvere, e ordinare se debba, e come debba procedersi ulteriormente.

E con dette rispettive pene, ed inoltre con quelle che sono determinate dalla Legge de' furti, sarà punito chiunque rubasse, comprasse dolosamente, o ritenesse Tabacchi rubati dai Lavoranti, Distributori, e Ministri della prefata Amministrazione Generale, con espressa dichiarazione, che agli effetti tanto Civili, che Criminali il valore del Tabacco rubato dovrà regularsi alla ragione del prezzo, che si vende dall'Amministrazione Generale.

§. XXIV. Chiunque senza licenza dell'Amministrazione Generale, o di chi averà causa da essa, seminasse, o facesse seminare Tabacco, incorrerà nella Pena di scudi cento, e quando le piante si trovino adulte di scudi due per ogni pianta che si troverà unita al suolo; ma essendo trovato detto Tabacco in erba, o in foglia recisa dal suolo, tanto presso chi l'ha seminato, coltivato e raccolto, quanto appresso Persona diversa, sarà punito solidalmente non meno il Detentore, che chi l'averà seminato, o fatto seminare, coltivato, e raccolto, con la Pena di scudi quattro per libbra di detta foglia o sia erba, ed a proporzione per l'oncia.

§. XXV. I Tabacchi che s'introducessero nel Molo, Porto, o Città di Livorno, o di quivi si estraessero senza osservare le condizioni stabilite, resteranno esposti a tutti i pregiudizj comminati nella presente Legge contro i Trasgressori dei Tabacchi di Contrabbando; e quando la Trasgressione seguisse non in tutto il genere come sopra introdotto, ma in qualunque porzione, a quella dovrà restringersi la Pena.

§. XXVI. I Navicellai, Vetturali, o altre Persone che avessero Tabacchi di alcuna sorte per condurre d'ordine, e commissione dell'Amministrazione Generale, e commettessero intorno ai medesimi fraude alcuna, non solamente si puniranno colle Pene della presente Legge determinate per il Contrabbando, ma ancora in tutte le altre arbitrarie, che meritasse la loro infedeltà, da estendersi fino alla Galera inclusivamente.

§. XXVII. Chi senza licenza dell'Amministrazione Generale ritenesse Ordinghi nuovi, o vecchi da pestare, o macinare Tabacco, cada nella Pena di scudi 100. per ciascheduna volta, ed anche in altre Pene, secondo il retto arbitrio di chi dovrà giudicare, e nella perdita di detti Ordinghi; e qualunque volta costasse che alcuno avesse pestato, o macinato Tabacco, dovrà in aggiunta della pena meritata come sopra per la ritenzione di detti Ordinghi, condannarsi ancora nella Pena della manipolazione di detto genere.

§. XXVIII. La Pena di quelli che trasportassero Tabacco da un'Appalto all'altro contro il prescritto da questa Legge, sarà la stessa del trasporto del Tabacco di Contrabbando nel modo che si è detto al §. XI.

§. XXIX.

- §. XXIX. E nelle medesime Pene che sono state di sopra determinate contro i Principali Trasgressori, incorreranno ancora tutti gli Ausiliatori, Consultori o Mandanti, quando l'aiuto sarà stato cooperativo, e il mandato, o consiglio avrà dato causa alla Trasgressione; e in caso diverso faranno i predetti Ausiliatori, Consultori o Mandanti condannati in altre Pene secondo il discreto arbitrio di chi dovrà giudicare.
- §. XXX. Si duplicheranno le pene contro tutti quei Trasgressori, che altra volta fossero stati processati o condannati per Trasgressioni di Tabacco, ancorchè la prima volta non avesse il Fisco acquistato contro di loro altro, che una semipiena prova, o fossero stati condannati solamente in Pena straordinaria.
- §. XXXI. Ed in tutti i suddetti casi in aggiunta delle Pene prescritte sarà luogo all'arbitrio del Giudice per aggravarle quando il caso lo richieda, potendosi estendere la Pena fino alla Galera inclusive, e semprechè costi del Contrabbando, anco solamente in genere, si dichiareranno perdute con le robe proibite ancora le Bestie, Carrozze, Carri, Navigli, o altro sopra di cui saranno state portate quantunque non fossero proprie di chi le condurrà, o accompagnerà, mentre però possa considerarsi per seguita la Trasgressione in tempo che dette robe erano sulle Bestie, Carrozze, Carri, Navigli, o altro.
- §. XXXII. Non si potrà, da chi dovrà giudicare, condannare relativamente ai casi, che si tratteranno, in pene minori di quelle ordinate dalla presente Legge, quando i Trasgressori saranno confessi, o legittimamente convinti della Trasgressione; e la minore età, o altra causa espressa dalle Leggi non obbligherà a fare diversamente, onde non si vuole che si attenda in alcun modo la scusa dell'ignoranza, che ben sovente suole addurre chi trasporta robe di Contrabbando, dicendo di non sapere che roba fosse quella da lui trasportata, mentre però l'imputato non giustifichi pienamente l'allegata ignoranza; E similmente non si dovranno attendere le scuse di supposta modica quantità, nè di essere mostre, o faggi, e di avere trovato, e preso detto Tabacco per portarlo al Tribunale, o alla Zienda del Tabacco.
- §. XXXIII. Delle Pene pecuniarie imposte per qualunque Trasgressione, che sia commessa contro la presente Legge, un quarto si apparterrà al Magistrato, o Giudice che condannerà, e risquoterà; due quarti, o sia la metà di dette Pene alla Cassa o Zienda del Tabacco di S. A. R., e l'altro quarto al Querelante, o Inventore palese, o segreto.
- §. XXXIV. Avvertendo però, che quando i Trasgressori fossero Persone per la loro povertà incapaci di pagare le Pene pecuniarie, sarà lecito a chi dovrà giudicare, il condannarli in vece di dette Pene pecuniarie, in Pene afflittive di corpo, da estendersi quanto ai Nobili, e Cittadini fino alla Carcere inclusivamente, e quanto agli altri fino alla Galera pure inclusivamente, secondo la qualità dei fatti.
- §. XXXV. Le materie di Contrabbando che si dichiareranno cadute in commissum apparterranno alla Zienda del Tabacco, ma la Cassa dovrà corrispondere ai Partecipanti nei frodi, della valuta delle medesime a quel prezzo che si vendono dall'Amministrazione Generale.
- §. XXXVI. I Tribunali dove vi saranno Cause di Contravvenzioni alla presente Legge, serviti che si saranno delle robe di Contrabbando per la ne-

- cessità del processo, le consegneranno ben sigillate all'Amministrazione Generale, o suoi ministri, o Appaltatori per attendere l'esito della causa.
- §. XXXVII. Se alcuno il quale avesse complicità in qualche Trasgressione, Contrabbando, o Contravvenzione alla presente Legge, spontaneamente comparisse nel termine di un mese dal giorno del commesso delitto, e denunziasse al Tribunale competente gli altri complici, somministrando contro gli Assenti, indizzi sufficienti a trasmettere contro di loro l'inquisizione speciale, e contro i Presenti almeno a tortura, non solamente gli sarà perdonato, ma inoltre sarà pagata a lui quella rata delle pene dei complici, che apparterebbe all'Inventore, o Querelante; Ed in questi, ed in tutti gli altri casi, dove s'incontri difficoltà nel provare le Trasgressioni, vuolsi che si possano così in genere, come in specie provare per mezzo di prove privilegiate, e col deposto ancora di Testimonj inabili, massimamente quando con quello concorrano altri ammicoli, o congetture, ovvero il deposto di qualche Testimone idoneo, come suole praticarsi nei delitti di difficil prova.
- §. XXXVIII. Giudici, e Cognitori di tutte le Trasgressioni, Cause, e Differenze tanto Civili, quanto Criminali concernenti l'inosservanza della presente, faranno, riguardo alla Città, e Stato di Siena, l'Auditor Fiscale Giudice Camerale di detta Città specialmente delegato con Rescritto del dì 26. Aprile 1769., e rispetto al restante del Gran Ducato la Camera Gran Ducale privatamente, quanto a tutti gli altri Magistrati, e Tribunali. Potranno però tutti i Rettori, e Iudicenti criminali di detto Gran Ducato procedere per le Trasgressioni, che saranno commesse nelle loro rispettive Iudicenze criminali, quando non sieno prevenuti dalla Camera Gran Ducale, e rispettivamente dall'Auditor Fiscale Giudice Camerale di Siena, con che però terminati che averanno i Processi, i Rettori dello Stato di Siena gli rimettano per la partecipazione, e risoluzione al predetto Giudice Camerale di detta Città, e gli Iudicenti criminali di tutto il rimanente del Gran Ducato, alla Camera Gran Ducale.
- §. XXXIX. I Ministri, ed Appaltatori del Tabacco o siano Attori, o siano Rei, non potranno per le cause procedenti dall'Amministrazione Generale, o sue Dipendenze convenire alcuno, nè essere convenuti in altro Tribunale, che in quello della Camera Gran Ducale, ancorchè le cause, che si ventilassero tra gli Appaltatori, o Rivenditori, e subalterni venissero ad essere tra Ebrei, ed Ebrei, e non ostante qualunque Privilegio di Persona, eziandio di Pupilli, o preminenza di Tribunale. Si eccettuano però le cause riguardanti Appaltatori, o Rivenditori dello Stato di Siena, dovendo eglino convenire, ed essere convenuti avanti il Fiscale Giudice Camerale di detta Città.
- §. XL. In tutte le Riscossioni, che occorreranno farsi ad istanza degli Amministratori Generali, o Appaltatori, o Rivenditori da essi dipendenti per mezzo di alcuno dei Tribunali poc' anzi detti, si procederà come nelle Cause Fiscali col Privilegio del Fisco, o come suol dirsi, col Braccio Regio, giacchè la presente Amministrazione gode, e deve godere tanto nelle Cause Civili, che Criminali tutti i veri Privilegi Fiscali, perchè appartenendo direttamente, e in proprietà a S. A. R., viene ancor essa ad essere un vero, e proprio Fisco.
- §. XLI. E perchè vuolsi che il Tenore della presente Legge venga puntualmente, e colla più precisa esat-

esattezza osservato, dovranno perciò praticarsi per venire in chiaro delle contravvenzioni tutte le diligenze possibili in qualunque luogo soggetto all'alto Dominio del Gran Ducato di Toscana, al quale effetto tutti i Feudatarj, e loro Ministri dovranno dar mano, perchè restino quelle eseguite, e faranno dare agli Esecutori di Giustizia ogni necessaria assistenza per l'Esecuzione delle medesime.


§. XLII. E la presente Ordinazione si dovrà osservare in qualunque parte del Gran Ducato di Toscana, compresa ancora la Città, Contado, e Montagna

di Pistoia, e Luoghi infendati, e qualunque altro luogo, di cui occorresse fare speciale menzione, eccettuato soltanto Pontremoli, che deve restare nella sua Esenzione, e tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Gran Ducale li 11. Maggio 1769.

Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.

IN FIRENZE 1769. NELLA STAMPERIA DI S. A. R.




NOTIFICAZIONE

GL' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale fanno pubblicamente notificare in Esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 26. Aprile 1769. come resta dichiarato, che il Rhum, il Rack, ed altri simili Liquori Forestieri debbono esser soggetti secondo varj casi a tutte le itesse Gabelle imposte dalla Legge de' 28. Dicembre 1768. per i Generi fatti, composti, o manipolati con Spirito di Vino, ferma stante però la facoltà di poterli introdurre in Livorno col pagamento del solo Stallaggio e tutto &c. mandantes &c.

Dalla Camera Gran-Ducale li 12. Maggio 1769.

Gaspero Domenico Paver sotto Segretario.

IN FIRENZE Nella Stamperia di S. A. R.



NOTIFICAZIONE.



li Molt' Illustri Signori Conservadori e Provveditori dell' Arte della Seta della Città di Firenze in esecuzione dei Benigni Rescritti di SUA ALTEZZA REALE del dì 21. Settembre 1768. e de' 17. Maggio 1769. fanno pubblicamente notificare in aumento e maggior chiarezza delle Leggi del 1651. e 1655. che per la pesatura dei Bozzoli, che in futuro sarà fatta fuori della Città di Firenze nei Mercati di qualunque luogo dello Stato Fiorentino, i Pesatori non potranno esigere per ogni peso di Bozzoli emolumento maggiore di quello prescritto nella seguente Tariffa scalato come appresso.


Da libbre 1. a libbre 10. fold. -- 4.
Da libbre 10. a libbre 30. fold. 1. --
Da libbre 30. a libbre 50. fold. 1. 8.
Da libbre 50. a libbre 80. fold. 3. 4.
Da libbre 80. a libbre 100. fold. 5. --
Da libbre 100. in ogni somma 6. 8.

Con espressa proibizione a detti Pesatori di prendere Bozzoli, ancorchè dai Venditori o Compratori gli fossero dati gratuitamente sotto la pena di scudi venticinque e dell' arbitrio del Magistrato loro.

Dichiarano in oltre non essere perciò tolta la facoltà ai Contraenti di vendere e comprare a occhio, cioè senza peso i Bozzoli, oppure di valersi dei propri pesi, purchè siano segnati, per essere solamente obbligati di ricorrere al pubblico Pesatore, quando vogliano contrattare a peso, e non abbino in proprio i pesi occorrenti, e tutto ec. mand. ec.

Gio. Andrea Perelli Cancelliere.

In Firenze. L' Anno 1769. nella Stamperia di S. A. R.



Sotto una Rappresentanza fatta dalla Consulta con la data dei 14. Gennaio 1769. riguardante i Privilegi di Paganico **SUA ALTEZZA REALE** ha rescritto - Le Patenti di Paganico non hanno avuto mai alcun' vigore = nello Stato Fiorentino, e non si devono attendere tanto = nello Stato Fiorentino, che nel Senese, nè in veruna = parte del Granducato, perchè sono comprese nella = Legge Generale de' 17. Aprile 1749.; Ed in conformità di ciò la Consulta di Firenze faccia sapere a = tutti i Tribunali dove conviene, che non ritardino per = causa di tali fraudolenti pretesti il corso della Giustizia, = e trasmetta alla Consulta di Siena copia autentica = della presente dichiarazione, acciò la faccia similmente = notificare ai Tribunali di quello Stato, che tale è la = volontà di **SUA ALTEZZA REALE**, non ostante. Dato = nel Consiglio di Stato li diciotto Maggio mille settecento sessantanove.

V. ROSENBERG.

ROBERTO PANDOLFINI

IN FIRENZE Nella Stamperia di S. A. R.



UA ALTEZZA REALE essendo informata che le Leggi proibenti l'estrazione delle Lane nostrali da questi felicissimi Stati non possono eseguirsi esattamente per quelle Lane che si ritrovano in Livorno senza portare qualche imbarazzo al traffico di quella Piazza che Ella desidera di rendere sempre più libero e sicuro da ogni rischio, Vuole e Comanda che tutte le Lane nostrali che sono attualmente o saranno in avvenire introdotte in Livorno possano estraersi liberamente per fuori del Gran-Ducato tanto per la Via di Mare che per la Via di Terra riguardandole a questo effetto come se fossero forestiere.

E perchè una tale disposizione non arrechi troppo pregiudizio alle fabbriche di Panine già stabilite in questi felicissimi Stati, Ordina parimente che dal giorno della pubblicazione del presente Editto in avvenire non sia lecito ad alcuna Persona benchè esente o privilegiata d'introdurre in Livorno Lane raccolte nel Gran-Ducato senza espressa grazia di S. A. R. restando perciò proibito ancora a tutti i Doganieri di fare alcuna spedizione di Lane nostrali per detto luogo.

E perchè le Lane delle Maremme Senesi o Pisane possono per lo più trasportarsi con qualche minor dispendio alle fabbriche del Gran-Ducato per la Via di Mare transitando per Livorno, si dichiara espressamente che in avvenire resterà libero a chiunque di spedire e trasportare nell'interno del Gran-Ducato le Lane di dette Maremme per la Via di Mare e transitare con le medesime per la detta Città di Livorno, purchè prima di muoverle se ne prenda la Buletta o Manifesto nella Dogana più vicina e che la spedizione non sia fatta per la Dogana di Livorno ma bensì per quella di Pisa o di Firenze con obbligo ai rispettivi Doganieri di esprimere nella detta Buletta o Manifesto il numero e peso delle Balle e di assegnare il termine di mesi tre dentro il quale dovranno essere rappresentate specificando espressamente quella di dette due Dogane per la quale sarà stata chiesta la spedizione ad effetto che quando saranno ivi giunte possano essere visitate da i Periti già destinati dall'Arte della Lana di Firenze per le occorrenti simili recognizioni, i quali non potranno pretendere altro emolumento che quello di quattro Crazie per balla fino alla somma di Lire due che dovrà servire per qualunque quantità.


Chiunque contravverrà a quanto sopra con spedire e trasportare le Lane del Gran-Ducato nella Città di Livorno in altra forma fuori che nelle sopraindicate ovvero non rappresenterà nel termine di tre mesi dal dì della fatta Buletta alle Dogane di Pisa o di Firenze le Lane nostrali spedite dagli Scali delle Maremme dovrà considerarsi come Estrattore e sarà perciò sottoposto alle pene determinate dalla Legge del dì 20. Luglio 1757. nelle quali incorreranno ancora tutti quelli che per mezzo della detta perizia da farsi nelle Dogane di Pisa o di Firenze si provasse che avessero barattato per viaggio le Lane nostrali spedite dagli Scali delle Maremme in Lane forestiere, e tali contravvenzioni dovranno essere conosciute e punite da quelli stessi Tribunali ai quali già appartiene a forma di detta Legge la cognizione circa l'estrazione delle Lane.

Per l'esatto adempimento della presente Sovrana Determinazione S. A. R. incarica il Magistrato dei Deputati dell'Arte della Lana di Firenze e gli Amministratori Generali delle Regie Rendite di partecipare gli ordini e le istruzioni opportune.

Dato in Firenze li 24. Maggio 1769.

V. ROSENBERG,

DI SCHMIDVEILLER.




PIETRO LEOPOLDO

P E R G R A Z I A D I D I O

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

A R C I D U C A D' A U S T R I A

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Volendo Noi, che pervenga a Notizia di tutti quelli, ai quali può interessare e sia in tutti i Tribunali del Nostro Stato eseguita la Convenzione, che abbiamo conclusa con Sua Maestà Cristianissima sopra l' Abolizione del Dritto d' Albinagio firmata dai rispettivi Ministri Plenipotenziarj li 6. Dicembre 1768. e ratificata da S. M. Cristianissima li 6. Gennajo 1769., e da Noi li 10. del detto Mese, gli Articoli della quale sono i seguenti

ARTICLE I.

Les Sujets de Son ALTESSE ROYALE le Gran-Duc de Toscane ne seront plus désormais assujettis au Droit d' Aubaine dans les Etats de Sa Majesté très-Chrétienne, et réciproquement les Sujets de sa M. très-Chré-

ARTICOLO I.

I Sudditi di SUA ALTEZZA REALE il Gran Duca di Toscana non faranno più in avvenire soggetti al Dritto di Albinagio nelli Stati di Sua Maestà Cristianissima, e reciprocamente i sudditi di Sua M. Cristianissima

Chrétiennes seront exempts dans les Etats de Son A. R. du meme Droit d'Aubaine ou de tout autre Droit équivalent sous quelque dénomination ce puisse être.

ARTICLE II.

En consequence il sera permis à tous les sujets de S. A. R. tant à ceux qui feront leur résidence et auront établi leur Domicile dans quelque lieu que ce soit des Provinces de France, ou qui ne s'y étant arrêtés que pour quelque tems viendront à y décéder, qu'à tous ceux qui y posséderont des Biens et décéderont hors des dites Provinces, et auront fait ailleurs leurs dispositions de disposer par Testament, Donation, ou autrement de tous leurs Biens, Meubles, ou immeubles, qu'ils posséderont dans le Royaume de quelque nature qu'ils soient.

ARTICLE III.

Son A. R. l'Archiduc LEOPOLD Gran-Duc de Toscane s'engage de son côté de la maniere la plus formelle, et la plus obligatoire de faire jouir des memes Droits, Privilèges, et exemptions dans toute l'étendue de ses Etats, et sans aucune exception, tous les sujets de Sa M. très-Chrétienne, de sorte que tant les François, que les Toscans seront traités dans les Etats respectifs de Sa M. très-Chrétienne, et de Son A. R. en tout, et partout comme les sujets naturels de la Puissance dans les Pays de la quelle ils résideront.

ARTICLE IV.

En execution des Articles précédents il sera libre aux Héritiers tant François, que Toscans qui auront des successions à prétendre, chacun dans le Pays de l'autre Puissance respective de les recueillir, meme ab intestat, soit par eux memes, soit par leurs mandataires, et de les transporter hors des Etats de Sa M. très-Chrétienne, non obstant toutes Loix

françoises. faranno esenti nelli Stati di S. A. R. dallo stesso Dritto di Albinagio, o da qualunque altro Dritto equivalente sotto qualsiasi denominazione che fosse.

ARTICOLO II.

Sarà in conseguenza permesso a tutti i sudditi di S. A. R. tanto a quelli che dimoreranno, ed avranno stabilito il loro domicilio in qualunque parte delle Provincie di Francia, o che non essendovisi trattenuti che per qualche tempo ivi verranno a morte, che a tutti quelli, che ivi possederanno dei Beni e moriranno fuori delle dette Provincie, ed averanno fatte altrove le loro disposizioni, di disporre per Testamento, Donazione, o altrimenti dei loro Beni tanto Mobili, che immobili, che essi possederanno nel Regno, di qualunque natura, che questi fossero.

ARTICOLO III.

S. A. R. l'Arciduca LEOPOLDO Gran Duca di Toscana s' impegna per la sua parte nella maniera più formale, e obbligatoria di far godere delli stessi Dritti, Privilegi, ed esenzioni in tutta l'estensione dei suoi Stati, e senza veruna eccezione tutti i sudditi di S. M. Cristianissima di maniera che tanto i Francesi, che i Toscani saranno trattati in tutto, e per tutto nelli Stati rispettivi di S. M. Cristianissima, e di S. A. Reale come i sudditi naturali della Potenza, nelli Stati della quale dimoreranno.

ARTICOLO IV.

In esecuzione degli Articoli precedenti sarà permesso agli Eredi tanto Francesi, che Toscani, i quali avranno delle successioni a pretendere ciascuno nelli Stati dell'altra rispettiva Potenza di perciperle anco ab Intestato, tanto essi medesimi che per mezzo dei loro mandatarj, e di trasportarle fuori delli Stati di S. M. Cristianissima, non ostante tutte le Leggi,

Loix, ou usages à ce contraires aux quels S. M. déroge expréssément par la presente convention, comme Son A. R. déroge pareillement à tous les Statuts, Ordonances, ou coutumes établis dans les Pays de sa Domination, et qui seroient contraires aux stipulations cy-dessus énoncées.

Leggi, o costumi in contrario, alle quali S. M. deroga espressamente per la presente Convenzione, siccome S. A. R. deroga parimente a tutti gli Statuti, Ordini, o costumi stabiliti nei Paesi del suo Dominio che fossero contrari alle Stipulazioni sopra espresse.


Incarichiamo per tanto il Magistrato Supremo in Firenze, e la Consulta di Siena per quello Stato di notificare, e pubblicare gli Articoli predetti acciò abbiano forza di Legge, ed in qualunque caso in essi compreso li sia data piena esecuzione non ostante qualunque Legge, Statuto, o consuetudine ad essi contraria. Dato in Firenze il dì primo Giugno mille settecento sessanta nove.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG.

ROBERTO PANDOLFINI.

IN FIRENZE MDCCLXIX. Nella Stamperia di S. A. R.



CLVII.

NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Deputati della Suprema Congregazione dell' Annona della Città di Firenze avendo riconosciuto esser rimasto troppo ristretto il termine assegnato colla precedente Notificazione del di 26. Aprile prossimo passato per le Portate da farsi in quest' Anno dell' Olio, e del Bestiame atteso specialmente il non essersi potuto immediatamente pubblicare in tutti i Luoghi dello Stato il Sovrano Editto di SUA ALTEZZA REALE di detto giorno ordinante tali Portate, perciò dichiarano, e comandano, che per quest' Anno solamente, e per le sole Portate dell' Olio, e Bestiame s' intenda prorogato il termine fissato per tutto il corrente Mese di Giugno 1769., dal qual tempo in poi dovranno per quest' Anno solamente decorrere i termini assegnati ai rispettivi Giudicenti a rimetterne i Sommari, e farne i Ristretti, fermi sempre stanti tutti gli altri termini stabiliti in detta precedente Notificazione per le altre Portate. E tutto acciò ec.

Dall' Annona li 3. Giugno 1769.

Giuseppe Maria Gamucci Cancelliere.

In Firenze, L' Anno 1769. nella Stamperia di S. A. R.



PIETRO LEOPOLDO

P E R G R A Z I A D I D I O

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



RA le paterne nostre premure essendo una delle principali quella di favorire, e promuovere l'Agricoltura nei nostri Stati, e volendo che sia impiegato ogni mezzo per ravvivarla; ed accrescerla nella Provincia inferiore, o sia Maremma di Siena, dove mediante i provvedimenti già messi in esecuzione è venuta a liberarsi dalle acque una considerabile estensione di terreni palustri, e a rendersi l'aria più salubre, abbiamo risoluto di concedere a tutti i Forestieri, che vorranno andare a stabilirsi nella suddetta Provincia le grazie, facilità ed esenzioni seguenti.

I. Saranno loro assegnati dei terreni in quella quantità, che ciascheduno farà in grado di coltivare, e queste assegnazioni si faranno con le condizioni da concordarsi o in piena proprietà, e senza spesa, o a livello perpetuo per essi, e tutti i loro discendenti, mediante un tenue Canone annuale, secondo la qualità dei terreni.

II. I detti terreni coltivati che siano, saranno esenti dalla servitù del pascolo pubblico.

Saranno pure esenti per anni venti dalla tassa dell'estimo dovuto alla Dogana di Siena per qualunque prodotto dei medesimi sia a grano, sia a vino, sia a olio.

III. Essendovi Case abbandonate gli saranno concesse gratis per abitazione, o gli saranno facilitati i mezzi per trovarne in affitto mediante un tenue Canone, o per fabbricarne delle nuove.

IV. Saranno esenti per anni venti dalla gabella dei contratti tanto contrattando con i forestieri, quanto con i paesani.

V. Goderanno ancora della libertà dell'estrazione per fuori di Stato dei loro bestiami per detto tempo di anni venti, come pure della libertà perpetua di estrarre i grani e biade raccolte nei terreni da essi coltivati, ed inoltre di tutti i privilegi concessi agli abitanti della Maremma Senese.

VI. Saranno considerati come veri, e Originari Terrieri delle Comunità nelle quali abiteranno familiarmente all'effetto di godere i comodi, benefizj, e onori delle Comunità sopradette.

VII. Sarà loro per detto tempo di anni venti restituito in contanti ogni anno l'importare del Sale che averanno consumato, ragguagliandolo annualmente a ragione di libbre dieci per bocca.

VIII. Sarà loro concesso gratis il legname tanto per la costruzione, e risarcimento delle Case, e Capanne, quanto per gl'istrumenti rusticali, facendone l'istanza ai rispettivi Potestà della Provincia, come pure gli sarà accordato il ferro per gli usi predetti al prezzo della vendita forestiera.

IX. Ci riserviamo di aggiugnere altri benefizj, ed ajuti specialmente a favore di quelli, che daranno saggio di maggiore attenzione, ed industria per la coltivazione dei terreni.


Quei forestieri per tanto che vorranno profittare delle grazie, e beneficenze sopra espresse, potranno indirizzarsi al Vice Provveditore dell'Ufizio dei Fossi di Grosseto, e ai rispettivi Potestà della Provincia predetta, ai quali abbiamo date le Istruzioni opportune, perchè provvedano all'assegnazione dei terreni, e facilitino i mezzi a ciascheduno di procacciarsi la sua sussistenza.

Dato in Firenze li 3. Giugno 1769.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG.

F. A. BONFINI.



L' Illustrissimi Signori Nove Conservadori della Giurisdizione, e Dominio Fiorentino.

In sequela del Benigno Motuproprio di S. A. R. segnato ne' 3. Giugno 1769. riposto in Filza &c. fanno pubblicamente notificare a tutti i descritti nella Tassa sopra i Poderi, ordinata per Editto de' 22. Gennaio 1765. come la R. A. S. ha ordinato proseguirsi per altri due anni l' Imposizione, ed esazione di detta Tassa; atteso che sussistono tuttavia i bisogni, per i quali col precedente Motuproprio degli 11. Giugno 1767. fu parimente prorogata; Che però ciascuno sarà tenuto a pagare la competente Tassa nei soliti termini, cioè a tutto Agosto, a tutto Novembre, e a tutto Gennaio, conforme prescrive il sopramentovato Editto dei 22. Gennaio 1765. che si dovrà puntualmente osservare senza eccezione alcuna. Comandando ai Cancellieri di fare affigere il presente Editto alla porta della loro Cancelleria, e a quella di tutti i Rettori, e Giudicanti Ordinarij nella loro Cancelleria compresi; E tutto mandantes ec.


Gio. Pandolfini Cancellier Maggiore.

In Firenze l'anno 1769. Nella Stamperia Granducale.

Magnifico Nostro. **A** Tteso che sussistono tuttavia i bisogni per i quali SUA ALTEZZA REALE con suo Motuproprio segnato del dì 11. Giugno 1767. prorogò per due Anni la Tassa sopra i Poderi, si è degnata la REALE ALTEZZA SUA con altro Benigno Motuproprio firmato ne' 3. del corrente mese ordinare che si proseguia per altri due Anni l'Imposizione, ed esazione di detta Tassa con l'istesso metodo, e con le istesse facultà concesse al Magistrato Nostro col sopraccitato Motuproprio del dì 11. Giugno 1767.; Onde vi commettiamo che al ricevere della presente facciate affigere alla Porta della Cancelleria uno degli Esemplari dell' annesso Editto, che in stampa vi si trasmette, e gli altri Esemplari gli facciate affigere a quella di tutti i Rettori, e Giudicanti, acciò sia manifesto a ciascuno le Sovrane Determinazioni, e sappia chiunque è stato precedentemente tassato per detta Imposizione, che dovrà per altri due Anni continuare a pagare la competente Tassa nei tre soliti termini, cioè a tutto Agosto, a tutto Novembre, e a tutto Gennaio, conforme si prescrive nell' Editto de' 22. Gennaio 1765., quale dovrà essere osservato senza eccezione alcuna; E sarà vostra premura il formare immediatamente il nuovo Dazaiolo per detta Imposizione, regolandolo sul metodo di quello stato ultimamente formato, con aggiungervi quelle poste di più che fossero state per inavvertenza, o per altra cagione tralasciate di descriversi, e che si ritrovassero in appresso, affinchè chiunque possiede Poderi, e Terre spezzate paghi quella Rata che se gli appartiene, senza alcuna eccezione, e con avvertire di non comprendervi quelle poste doppiamente notate, e che si sono dovute in conseguenza come tali defalcare dai precedenti Dazaioli, acciò non si abbiano da fare altri defalchi, e la riscossione resti libera, ed espurgata da qualunque difficoltà, ed incaglio.

Formato che avrete detto Dazaiolo colla possibile esattezza, e chiarezza, lo consegnerete immediatamente ai Camarlinghi delle rispettive Comunità, ai quali resta secondo il solito appoggiata l'esazione di detta Imposizione, affinchè ne procurino la riscossione alla scadenza dei sopradivisati tempi, e prima che consegnate loro detti Dazaioli, li farete dare idonei Mallevadori da essere approvati da chi si aspetta, con ricevere in valida forma le obbligazioni di detti Camarlinghi, e loro Mallevadori per la buona Amministrazione di detta riscossione; copia autentica delle quali obbligazioni ci trasmetterete poi secondo il solito.


P I E T R O
P E R G R A
P R I N C I P E R E A L E D
A R C I D U C
G R A N D U C A D



Volendo Noi che gli Affari i quali di presente ag-
 gono al Tribunale, e Magistrato dei Capitani di
 Uffiziali dei Fiumi, al Magistrato, e Tribunale dei
 e alle diverse Congregazioni annesse a i Tribunali
 sieno diretti e risolti con massime uniformi da un
 Tribunale per mezzo di soggetti forniti delle ne-
 cessarie cognizioni, e di continuo applicati a i Negozi dei
 nostri Dipartimenti per la più pronta amministrazione
 di giustizia, e perchè essendo meglio conosciute le pubbliche entrate,
 le spese e gli aggravj delle Comunità, e dei rispettivi Possessori e Abitanti
 più adeguatamente repartite, e riescano meno gravose ai Nostri an-
 tichi e nuovi sudditi le imposizioni che occorrono per il mantenimento di Strade
 e Pontoni, per i ripari dei Fiumi, per la conservazione delle fabbriche pubbli-
 che, per gli altri bisogni dello Stato; Comandiamo che dal primo dì del
 Settembre siano uniti il Tribunale della Parte e Uffiziali dei Fiumi,
 e dei Nove, di modo che da detto tempo in poi s'intenda formato
 un solo Corpo e una sola Magistratura.

I. Vogliamo pertanto che dal giorno suddetto restino soppressi
 gli attuali Magistrati della Parte, degli Uffiziali dei Fiumi, e dei Nove,
 la Congregazione di Strade e Pontoni, la Congregazione dell'Imposizioni
 Val d'Arno di sopra, quella del Val d'Arno di sotto, e del Bagnolo,
 qualunque altra formata sopra qualunque particolare imposizione, con
 la Deputazione dei Monti Pii foranei, e le Delegazioni particolari dell'
 ed affari contenziosi dei Ceppi di Prato, e del Canale maestro della
 egualmente che gl'Impieghi di Provveditore, di Sotto Provveditor
 Auditore del Tribunale della Parte e degli Uffiziali de' Fiumi, e d'
 Criminale, di Consultore, e degli Assessori Civili del Magistrato de'

II. E di nostro Motuproprio, e con la pienezza della Nostra
 potestà creiamo un nuovo Magistrato con tutti i privilegi e prerogative
 dei Tribunali supremi col nome di Camera delle Comunità, Luoghi P
 di Strade e Fiumi, che sarà composta di tre Giureconsulti col titolo di
 Consiglieri, i quali risolveranno tutti gli affari contenziosi che di presente
 tengono al Magistrato dei Capitani di Parte e Uffiziali dei Fiumi,
 alla Congregazione di Strade e Pontoni, al Magistrato dei Nove, alla



RIDUZIONE A MEMORIA

Della Legge de' 5. Maggio 1747. sopra i Bestiami, che vanno, e tornano dalle Maremme.

GL' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale ordinarono ridursi a memoria di Ciascheduno la Legge de' 5. Maggio 1747. disponente siccome appresso.



AUGUSTISSIMO IMPERATORE Gran-Duca di Toscana &c. e per Sua Maestà Imperiale gl' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale, in esecuzione de' veneratissimi Comandi della predetta Maestà Sua del dì 26. Ottobre 1746. comunicati Loro con Rescritto del Consiglio della Finanze del dì 16. Novembre successivo, avendo considerate, e maturamente esaminate diverse Leggi, Ordinazioni, e Provvedimenti fin qui fatti, e pubblicati rispetto ai Bestiami Grossi, e Minuti da mandarsi alle Maremme, e particolarmente il Bando pubblicato sotto il dì 22. Giugno 1689. rinnovato, ed ampliato sotto il dì 12. Giugno 1717. ed altre volte successivamente ripubblicato, e che non ostante tali Ordinazioni, e Provvedimenti vengono continuamente commesse delle Fraudi nel mandare i Bestiami alle Maremme, in grave danno, e pregiudizio delle Gabelle; e volendo onninamente provvedere a dette fraudi; Perciò ordinano espressamente, e comandano quanto appresso.

I. Tutti gli Uomini degl' infrascritti Vicariati, e Potesterie, cioè di Poppi, Scarperia, Anghiari, Pieve S. Stefano, Badia Tedalda, Firenzuola, S. Giovanni, Montale, e Montagna bassa del Commissariato di Pisa, ed altri Luoghi dipendenti dalle Giurisdizioni suddette, quali hanno l'obbligo della rimessa, dovranno, e saranno obbligati di presentare per tutto il mese d' Agosto di ciascun Anno ai Giudicenti, o del civile, o del Criminale, dove siano sottoposti, la loro Portata della qualità, e quantità di tutto il Bestiame tanto Grosso, che Minuto di qualunque sorte, che si troveranno, colla distinzione

di quei Capi, che vorranno mandare alle Maremme, e di quelli, che vorranno conservare per il tempo dell' Invernata, e coll' espressione del Nome del vero Padrone, e del Luogo di dove faranno.

II. Li Giudicenti suddetti dovranno ricevere dette Portate, e far l' Esibita in piè di esse gratis con notarvi il Nome di chi le presenta, e di poi rimetterle originalmente alla Cancelleria della Dogana di Firenze per tutto il dì 12. Settembre susseguente. alla pena, mancando, dell' Arbitrio delle Signorie Loro Illustrissime.

III. Fatte, e presentate, che faranno le suddette Portate dovranno i Padroni del Bestiame da mandarsi alle Maremme, fare a suo tempo le Bullette nella forma prescritta dagli Ordini Veglianti, ed in faccia di quelli, che avranno fatto la Portata, e del conduttore insieme, se fusse diverso, siccome essendo diverse le Bullette dalle Portate, giustificate quello sarà successo de' Capi di Bestiame mancanti a dette Portate, senza però, che per mancanza di tali Giustificazioni, gli possa essere trattenuta la spedizione, ma bensì, quando si presumesse, che vi fusse della Fraude, i Ministri ne devino dare distinta notizia a questa Dogana di Firenze, per riceverne gli Ordini opportuni.

IV. Rispetto al Bestiame, che i Padroni avranno dichiarato di voler conservare, se poi ne disponessero altrimenti, prima, che fossero ferrate le Calle, dovranno darne subito parte ad uno de' Giudicenti suddetti, il quale, previe le opportune Giustificazioni, gliene farà gratis, e sotto il suo vero giorno, l' Attestato da tenerli appresso i detti Padroni, per loro discarico, quando saranno ricercati dalle Guardie, dispensandoli però da fare tal dichiarazione per quei Capi

Capi di Bestiami, che dopo si fossero risolti di mandare alle Maremme.

V. Ciascheduno de' predetti Padroni, che mancherà di fare la Portata giusta nel modo, e forma, e dentro il termine, come sopra, cada nella pena di scudi quindici, e nella medesima pena incorrerà ancora ciascuno di quelli, che in fraude delle Gabelle, avesse mancato di uniformarsi a quanto vien prescritto ne' precedenti Articoli, dichiarando di non derogare alla Pena della Perdita del Bestiame, nè all' altre Pene imposte ne' rispettivi casi dalle Leggi Veglianti.

VI. E chiunque sotto nome di quelli, che in virtù di qualsivoglia Esenzione son franchi dalle Gabelle de' loro Bestiami propri, conducesse Bestiami, che non fossero di detti Esenzionati, incorra nella Perdita di detto Bestiame. Siccome si ricorda a tutti li suddetti Esenzionati l' Ordine della Vegliante Riforma di Dogana, che conducendo in suo Nome altro Bestiame, che il suo proprio, s' intenderà ipso facto esser perduto detto Bestiame così suo, come di altri, e parimente ogni Esenzione, che in qualunque modo gli fusse stata conceduta, di maniera che di poi mai più si possa detto Privilegio, o Esenzione usare, nè godere, restandogli onninamente proibito sotto le suddette Pene di far Soccite, o simili Convenzioni con alcuna Persona, la quale lo sia sottoposta alle Gabelle.

E chi mandasse il suo Bestiame nelle Maremme sotto Nome di Persone, o luoghi, che pagano una minor Gabella, incorra in tutte le Pene, e Pregiudizj comminati dagli Ordini Veglianti.

VIII. Tutti i conduttori di Bestiami nell' andare, o tornare dalle Maremme, dovranno guidarli per le Strade solite, e più larghe, e per Luoghi, che si levino, per quanto si potrà, le occasioni di fare de' danni.

IX. E per evitare le fraudi, che tal volta si commettono delli Pastori nel tornare dalle Maremme con vendere del Bestiame per la Strada senza pagamento di Gabella, si riduce alla memoria di ciascuno l' obbligo, che hanno li Vergari, e Pastori al ritorno dalle Maremme di rappresentarsi al primo Doganiere, o Passaggiere, che troveranno per diritto cammino, e da quello

essendo Vergari, o Pastori con Bestiame di fuori di Stato, prendere la dovuta Bulletta, e fare il pagamento della Gabella di tutto il Bestiame, che si troveranno, ed essendo Vergari, e Pastori con Bestiami dello Stato, prendere da detto primo Doganiere il Manifesto di tutto il Bestiame, che averanno, e di poi con quello rappresentarsi ad una delle Calle del Ponte a Rignano, alle Porte di Firenze, al Ponte a Signa, al Galeno, e Ceggiano, il tutto secondo le pene imposte dagli Ordini Veglianti.


X. Confermando ancora l' Ordine già dato nel Bando pubblicato nel 1741. alle Guardie a Cavallo della Dogana di Firenze, di ammettere ai Pastori, Vergari, e Sortaj nella contazione de' loro Bestiami il defalco dell' 8. per 100. delle Bestie minute, ed altresì inculcando alle medesime Guardie a Cavallo, ed a qualunque Esecutore l' esatta osservanza del Bando de' 24. Marzo 1744. ab Incarnat. emanato a favore dei Vergari, e Pastori per ciò, che riguarda l' esenzione delle Mercedi spettanti a dette Guardie, ed altri, con astenersi da qualunque benchè minima Estorsione, o Vessazione contro detti Vergari, e Pastori, quali anzi devono assistere, e difendere, acciò sicuramente possino proseguire il loro cammino.

XI. E le Pene, nelle quali saranno condannati i Trasgressori, vollero, e vogliono quelle doverli distribuire secondo gli Ordini.

XII. La Cognizione di tutte le dette Trasgressioni sia, e si appartenga alla loro Camera Gran-Ducale, ed a quel Rettore, che abbia la Giurisdizione Criminale nel Luogo, dove abita il Padrone delle dette Bestie, e dove saranno trovate, fra i quali averà luogo la prevenzione, dovendosi però sempre partecipare tali processi alla loro Camera. E tutto sempre senza derogare alle altre Leggi, ed Ordini Veglianti, ma in augumento di essi. E tutto &c.

E di tutto ciò ne comandarono l' inviolabile osservanza, mandantes &c. &c.

Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.




Adi 3. Luglio 1769.



PER parte degl' Illustrissimi Signori Deputati sopra Città di Firenze ed in virtù di Decreto del M. Giugno 1769. si notifica pubblicamente come SUA ALTEZZA REALE sempre intenta a favorir le manifatture delle Pannine nostrali con suo Motu proprio del dì 14. Giugno 1769. ha confermato per Anni sei a favore di tutti i Fabbricanti del Gran-Ducato la gratificazione di lire sette per pezza sopra la qualità e misura fissata con altro Motuproprio del dì 14. Giugno 1769. e che per l' effetto di cotale gratificazione producano le giustificazioni stabilite nel precitato Motuproprio nella loro Cancelleria, ed ha accordato a detti Fabbricanti per ogni pezza di gratificazione di cinque per cento sopra il vero costo e valore reale di qualunque altro genere di Pannine nostrali di cui si sia fatto esito fuori di Stato e che come sopra si estrarranno e si vendano anche per queste le suddette opportune giustificazioni per il precitato Motuproprio.

Si notifica similmente come la REALE ALTEZZA SERENISSIMA con detto Motuproprio del dì 14. Giugno 1769. che i Fabbricanti della detta Città le loro Lane o orditi a filare, tessere, o lavorarsi secondo che tornerà loro più comodo per indi farle tornare non possa pretendere alcuna Gabella, salve però le cautele sopra descritte per assicurare che la quantità dei generi estratti e venduti non ecceda quella che si introdurranno. E tutto ec. acciò ec.

Livio Francesco



NOTIFICAZIONE



L' Illustrissimi Signori Giudici Delegati sopra la revisione universale della Ufizio dell' Parte ordinarono, notificarsi per pubblici Editti da affigersi nei luoghi soliti il seguente Benigno Motuproprio di S. A. R. dell' appresso tenore cioè

„ SUA ALTEZZA REALE vuole che si pubblichi nella Cancelleria dell' Ufizio della Parte la nuova Pianta o Cartone formato dal Senatore Cavaliere „ Gio. Batista Nelli in esecuzione del Rescritto del dì 25. Giugno 1767. unitamente con la dimostrazione, o sia confronto dal medesimo fatto delle due „ descrizioni antica, e moderna dei terreni sottoposti all' Imposizione generale del Val d' Arno di sopra, con facultà a chiunque dei Possessori Interessati in particolare che si credesse aggravato nelle nuove misure, e confronto di dare ai Giudici Delegati sopra la revisione dell' Ufizio della „ Parte dentro il termine di un Mese una riprova dell' errore, o gravame, „ autorizzando i medesimi a verificarlo a spese del Ricorrente con quei mezzi „ che giudicheranno più propri, e convenienti senz' ammettere l' elezione „ di nuovi Periti se non nei casi, nei quali la crederanno di ragione, al quale „ effetto dovrà darsi vista e copia del suddetto Cartone, e Confronto a chiunque dei sopraccennati Possessori per il proprio interesse ne facesse istanza. „ E spirato il detto termine i predetti Giudici ripropongano l' affare per attendere gl' ordini ulteriori.

Dato in Firenze li 12. Luglio 1769.

PIETRO LEOPOLDO.


V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER

Che però detti Illustrissimi Signori Giudici Delegati in esecuzione del sudderito Benigno Motuproprio ordinarono pubblicarsi nella Cancelleria di detto Ufizio la precitata nuova Pianta, o Cartone unitamente con la predetta Dimostrazione, o Confronto, e rispettivamente assegnarono, ed assegnano a tutti, e singoli i Possessori interessati nell' Imposizione di cui si tratta tempo, e termine d' un Mese per gl' effetti di che in detto Motuproprio, altrimenti detto termine spirato riproporranno l' affare a S. A. R. per attendere gli ordini ulteriori.

Dato dall' Ufizio della Parte questo dì 21. Luglio 1769.

Urbano Urbani Cancelliere.




CLXVI.

NOTIFICAZIONE.

CL' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale fanno pubblicamente notificare, qualmente Volendo SUA ALTEZZA REALE favorire, e facilitare l' aumento della Manifattura dei Quoiami nostrali, si è degnato con suo Motuproprio del dì 4. Agosto 1769. di confermare sino a nuovo ordine la nuova Gabella di lire sette, e mezzo per ogni cento di libbre imposta con Rescritto de 2. Settembre 1767. a favore dell' Arte de Vaiai, e Quoiari, sopra i Vitelli concii forestieri, che s' introducono per la via di Terra nello Stato Fiorentino, senza eccettuare i Luoghi Distrettuali, sotto le Pene, in caso di Trasgressioni, stabilite per le altre Gabelle appartenenti alla Dogana, da applicarsi a forma delle Leggi della medesima; Con Dichiarazione, che non dovranno restare sottoposti al detto aggravio i Vitelli, che verranno introdotti per semplice Transitò con le opportune Cautele, e Riscontri; E con avere altresì comandato la REALE ALTEZZA SUA, che la Cognizione di tali Trasgressioni appartenga alla detta Camera Granducale: E tutto &c. mandantes, &c.

Dalla Camera Granducale li 16. Agosto 1769.

Gaspero Domenico Puvet sotto Segretario.



UA ALTEZZA REALE volendo con la sua solita Paterna Clemenza promuovere ed ampliare sempre più la manifattura de' Quoiami nei suoi felicissimi Stati ed essendo bene informata che a questo effetto può contribuire notabilmente la libertà del commercio di questo genere di mercanzia tra lo Stato Fiorentino ed il Senese, Comanda che dal dì primo Gennaio 1770. in poi non ostante qualunque Legge o altra Disposizione in contrario alle quali colla sua Sovrana Potestà intende di derogare tutto il Quoio concio fabbricato ne' predetti due Stati possa reciprocamente trasportarsi ed introdursi tanto in uno Stato che nell' altro con che si osservino le infrastrate condizioni e cautele per assicurarsi che mediante la libertà accordata con il presente Editto sotto nome di Quoiame del Granducato non resti trasportato e introdotto più facilmente il Quoiame forestiero in pregiudizio della nostra fabbricazione.

- I.** Tutto il Quoio concio nello Stato Fiorentino che vorrà trasportarsi nel Senese dovrà essere accompagnato con il manifesto preso dalle rispettive Dogane di detto Stato Fiorentino in cui dovrà esser notato il numero dei pezzi del Quoiame e il peso dei colli e con esso dovrà presentarsi ad una delle seguenti Dogane dello Stato di Siena e non altrove cioè Siena, Casole, Castel-Nuovo della Bernardenga, Torrita, e Grosseto.
- II.** Giunto che sia il Quoiame in dette Dogane dovranno in primo luogo i Doganieri riscontrare il detto numero dei pezzi e il peso dei colli ed assicurarsi per mezzo dei loro Ministri che vi sia sopra ogni pezzo il marchio dovuto dell'Arte de' Vaiaj e Quoiaj di Fi-

renze; al qual effetto saranno dalla dett'Arte comunicate ai detti Doganieri tutte le impronte di esso marchio in quella forma che stimerà più proprio.

- III.** Nell' istesso tempo faranno riconoscere e verificare il Quoiame da un Perito destinato dall' Auditor Fiscale di Siena per tali occorrenze che dovrà vedere se la qualità di detto Quoiame sia veramente tale da poter credere che sia concio nello stato Fiorentino, e quando non vi sia un ragionevole sospetto in contrario farà una polizza o attestato che da i Doganieri si conserverà in filza per loro giustificazione.
- IV.** Dopo di ciò i medesimi Doganieri faranno marchiare ciaschedun pezzo col marchio solito apposti per interesse della Dogana di Siena sopra i Quoiami fabbricati in quello Stato quando sono perfezionati e asciutti di cui resteranno sempre le stampe appresso di loro per farne uso nella forma e secondo le istruzioni che saranno loro date dal sopradetto Auditor Fiscale di Siena dal quale dipenderanno in tutto ciò che riguarda l' ammissione o esclusione di detti Quoiami dandoli conto dell' occorrenze in caso di difficoltà.
- V.** Parimente rispetto al Quoio dello Stato Senese chiunque vorrà trasportarlo nel Fiorentino dovrà prendere il manifesto nelle rispettive Dogane di detto Stato in cui sarà enunciato come sopra il numero dei pezzi e il peso dei colli e con esso dovrà rappresentarsi ad una delle seguenti Dogane dello Stato Fiorentino, cioè Firenze, Volterra, Poggibonfi, e Lucignano.
- VI.** Pervenuto che sia a queste Dogane dovrà esser fatto riscontrare e visitare dai rispettivi Doganieri nella forma che si è detto sopra all' Ar-

III **Articolo 3.º** per il Quoio Fiorentino e trovando che il tutto stia a dovere e che il Quoio sia munito del marchio solito apporsi per conto della Dogana di Siena ai Quoiami già perfezionati lo faranno visitare dal Perito destinato in esse Dogane dall'Arte de' Vaiaj e Quoiaj di Firenze che dovrà fare la suddetta polizza o attestato dopo di che farà dai medesimi Doganieri fatto marchiare nuovamente sopra ogni pelle con il marchio dello Stato Fiorentino solito di farsi apporre al Quoiamie già perfezionato dal detto Tribunale dell'Arte de' Vaiaj e Quoiaj da cui riceveranno le stampe di detto marchio per ritenerle appresso di loro e da cui dipenderanno per tutto ciò che riguarda la suddetta visita, perizia, e marchiatura e per qualunque difficoltà che potesse insorgere sopra l'ammissione o esclusione di detti Quoiami con darli conto dell'occorrente.

VII. Il Quoiamie di ambedue i detti Stati per la suddetta nuova marchiatura, visita, o perizia non dovrà essere sottoposto ad alcuno aggravio di tassa o dazio ma semplicemente dovrà pagare l'emolumento necessario per il Perito, o Ministro marchiatore quale non dovrà esser maggiore d'un paolo per ogni perizia sopra qualunque quantità di Quoiamie con più due quattrini per ogni pezzo di Quoio che sarà fatto marchiare dopo di che dovranno i Doganieri darli quel destino che sarà richiesto dal conduttore mediante le solite spedizioni per le quali si pagheranno secondo il solito a i detti Ministri gli emolumenti dovuti.

VIII. Per togliere ogni dubbio che potesse nascere si dichiara espressamente che il Quoiamie suddetto presentato alla seconda Dogana ogni volta che non confronti nel numero dei pezzi e peso dei Colli con il Manifesto staccato dalla prima Dogana dovrà essere ritenuto secondo gli ordini con darne parte immediatamente per i Doganieri dello Stato Fiorentino all'Arte de' Vaiaj e Quoiaj e per i Doganieri dello Stato Senese all'Auditor Fiscale di Siena e il simile dovrà praticarsi nel caso che i Periti sopraddetti credano che il Quoiamie non sia nostrale, ma forestiero e perciò ricusino la loro polizza o attestato.

IX. Rispetto poi a quei pezzi di Quoiamie sopra i quali o per essere tagliati o per altro motivo non si trovasse il Marchio del rispettivo Tribunale ovvero questo non vi fosse in forma chiaramente visibile non potranno lasciarsi passare in modo alcuno da uno Stato all'altro ma dovranno a questo effetto considerarsi come non ammissibili e perciò essendo presentati alle suddette Dogane come sopra destinate per la perizia e marchiatura non saranno ammessi dai Doganieri nè alla perizia nè al nuovo Marchio nè gli sarà accordata la spedizione altro che per rimettersi in quell'istessa Dogana da cui sono venuti e quando ciò non ostante siano tali Quoiami

fatti restar fraudolentemente in quello Stato per cui erano destinati o in qualunque altra forma vi siano introdotti senza le sopraddette giustificazioni e cautele faranno gli introduttori sottoposti all'istesse pene che sono comminate dalle Leggi veglianti dei rispettivi due Stati agli introduttori del Quoiamie forestiero proibito.

Siccome poi è ben noto alla R. A. S. che la libertà di commercio come sopra accordata non potrebbe produrre l'effetto desiderato in favore delle nostre manifatture ogni volta che si tenessero in vigore le gabelle imposte dalle Leggi veglianti tanto per la Tratta che per la Messa di questo genere di mercanzia in ambedue i detti Stati, Ordina e Vuole parimente che dal suddetto dì primo di Gennaio in poi il Quoiamie concio sì in vallonea che in mortella o altro concime che sarà fabbricato tanto nello Stato Fiorentino che Senese e vorrà trasportarsi da un Stato all'altro con le sopraddette cautele e giustificazioni dovrà essere esente da ogni gabella che fosse dovuta in ambedue gli Stati sì per la Tratta che per la Messa bene inteso però che mancando di prendere la dovuta spedizione dalle Dogane nelle forme solite si considererà sempre caduto nell'istesse pene alle quali sarebbe sottoposto se non godesse la grazia della presente esenzione.

Circa al traffico delle pelli crude si dichiara che non resta questo compreso nelle sopra espresse disposizioni e che perciò dovrà tenersi ferma la proibizione del trasporto da uno Stato all'altro a tenore delle Leggi e consuetudini veglianti eccettuato solamente che dagli scali delle Maremme Senesi dal dì primo di Gennaio 1770. in poi ne sarà permesso per la via di Marc il trasporto nello Stato Fiorentino con che prima dell'imbarco ne sia presa la dovuta spedizione e bulletta che non s'accorderà altro che per la Dogana di Pisa con gli opportuni riscontri e cautele nel qual caso Vuole SUA ALTEZZA REALE che non si paghi alcuna gabella per l'uscita dallo Stato Senese e che la gabella della Messa nello Stato Fiorentino si paghi secondo la riduzione accordata per le pelli crude forestiere con Rescritto del dì 28. Maggio 1764. confermato dalla Legge del dì 17. Settembre 1766. E perchè tanto i Conciatori dello Stato Fiorentino che Senese possano esercitare egualmente la loro industria per migliorare la loro manifattura e aumentarne l'utile potranno da qui avanti dal giorno della pubblicazione della presente Legge tanto gli uni che gli altri conciare liberamente il loro Quoiamie in vallonea o in qualunque altro concime che possa contribuire alla maggior perfezione di questa mercanzia non ostante qualunque altra Legge e Ordine in contrario, come pure dovranno i Conciatori dello Stato Senese godere per il trasporto del loro Quoio per fuori del Gran-Ducato quell'istessa totale esenzione da

da ogni gabella che fu concessa ai Conciatori dello Stato Fiorentino per la Legge del dì 17. Settembre 1766. e quell' istessa riduzione di gabelle per l' introduzione delle pelli crude forestiere che godono i Conciatori del Distretto Fiorentino in ordine all' Articolo 2.º di detta Legge a tenore della quale devono essere dette pelli esenti da ogni dazio e gabella comunitativa e devono pagare solamente la terza parte di quelle gabelle Regie che di ragione fossero dovute a forma delle Leggi veglianti.


Per quel che riguarda la libertà dell' introduzione del Quoiame nei due Stati e le cautele da praticarsi S. A. R. incarica nello Stato Fiorentino i Deputati dell' Arte de' Vaiaj e Quoiay e nello Stato Senese l' Auditor Fiscale di Siena d' invigilare e dare a chi occorre gli ordini e istruzioni opportune per l' esecuzione, e per quel che concerne l' esenzione dalle gabelle la Camera Gran-Ducale notificherà l' occorrente. Dato in Firenze questo dì 30. Agosto 1769.

PIETRO LEOPOLDO.


V. ANGIOLO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

IN FIRENZE. L' ANNO MDCCLXIX. NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.




NOTIFICAZIONE.


 L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in Eseecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 25. Agosto 1769. fanno pubblicamente notificare, che la REALE ALTEZZA SUA hà dichiarato, che le licenze di andare a Caccia nelle Bandite, concesse in virtù del Motuproprio de' 17. Agosto 1768., in qualunque tempo dell' anno siano state spedite, si devono intendere spirate al tempo del Divieto, e così dovrà intendersi per quelle licenze, che si daranno in appresso in conseguenza del predetto Motuproprio; E tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 31. Agosto 1769.

Gaspero Domenico Payer Sotto Segretario.

IN FIRENZE, NELLA STAMPERIA GRANDUGALE.



Vendo SUA ALTEZZA REALE approvato, che per proseguire i Lavori occorrenti alla Strada Pistoiese, si proroghi per altri due Anni l'Imposizione straordinaria ordinata con Motuproprio de 4. Agosto 1767. nella forma in esso stabilita; Perciò gl' Illustrissimi. e Clarissimi Signori Senatori Gio. Batista Uguccioni Soprintendente de' Monti, Cav. Gio. Batista Nelli Sopraffindaco, e Soprintendente all' Economico delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Ponti dello Stato Fiorentino, ed Alessandro Guadagni Provveditore delle Decime Granducali, e l' Illustrissimo Signore Giuseppe Pelli Segretario del Consiglio, e Pratica Segreta di Pistoia e Pontremoli, in questa parte come specialmente deputati per il precitato Motuproprio de 4. Agosto 1767. fanno pubblicamente bandire, e notificare come sarà proseguita per altri due Anni da cominciare dal dì primo Dicembre 1769. l' Imposizione straordinaria ordinata per restaurare e render più facile la Strada, che a traverso della Montagna di Pistoia porta al Confine del Ducato di Modena, da posarsi la detta Imposizione sopra le rendite dei Beni descritti alle Decime Granducali, ed all' Estimo di tutte le Comunità già sottoposte alla Giurisdizione del Magistrato de' Nove, ed ora della Camera delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Ponti dello Stato Fiorentino, e della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, come pure sopra quelle delle Case di Livorno, e de' Luoghi di Monte di questa Città, e da esigersi sopra le rendite suddette a ragione del tre per cento l' Anno, in tante Rate rispettive, e secondo le scadenze de' tempi, ne quali si devono, e soglionfi fare i pagamenti ordinari agli Ufizi predetti; al quale effetto i Camarlinghi non faranno le ricevute di saldo de' pagamenti delle Tasse ordinarie dovute agli Ufizi sopraccennati, se prima non resteranno saldate da ciaschedun debitore le Rate dell' Imposizione predetta.

Dovranno restar compresi nella presente Imposizione, come lo sono state nella precedente, tutti gli Effetti, e rendite della natura sopraccennata, appartenenti a qualunque Persona benchè forestiera, ed esente per qualsivoglia titolo, e Privilegio, ancorchè fosse fondato sul numero dei dodici figliuoli, o per qualunque altro di cui occorresse farne special menzione.

E solamente saranno eccettuati i Beni descritti all' Estimo delle Comunità esistenti nelle Cancellerie di Fivizzano, e Castiglion del Terziere, e quelle delle Contée, le quali dovranno dispensarsi dalla spesa della Strada sopra citata.

E nel caso che insorgesse qualche controversia, sarà questa risolta dalla loro Deputazione, la quale è stata autorizzata dalla REALE ALTEZZA SUA a fare tutte quelle dichiarazioni che occorressero intorno all' Imposizione suddetta, col Voto dell' Illustriss. Sig. Luogo Tenente Fiscale Ippolito Scaramucci, Deputato da SUA ALTEZZA REALE per loro Assessore.

Dato in Firenze il dì 22. Settembre 1769.

Gio. Pandolfini Cancelliere Maggiore de Mandato.

Molt' Illustrè, ed Eccellente Sig. Mio Osservandissimo.

DOvendosi continuare per altri due Anni l'Imposizione straordinaria stata ordinata per la Strada Pistoiese col Benigno Motuproprio dei 4. Agosto 1767. nella maniera in detto Motuproprio stabilita, perciò sarà di Lei cura di tenere l'istesso regolamento fissato per la precedente Imposizione, in ordine al quale dovrà farne l'opportuno reparto, e considerare detta Imposizione, come parte delle spese universali, per le quali i Descritti non hanno godimento alcuno, sicchè saranno tenuti concorrere generalmente alla pari tutti i Possessori dei Beni descritti agli Estimi delle Comunità, niuni eccettuati, benchè fossero forestieri, ed esenti per qualsivoglia titolo, e privilegio, ancor che fosse fondato sul numero dei 12. figliuoli, o qualunque altro di cui occorresse farne speciale menzione, a forma dell'Editto di questo giorno, di cui se li rimette un esemplare.

Dovranno ancora le Comunità pagare la loro rata dell'Imposizione per i beni propri che tengono a loro conto, o che hanno affittati, giacchè per quelli che hanno dato a Livello sarà a peso dei Livellari medesimi, a tenore degli Ordini; avvertendo che nei Livelli dove possa cadere qualche disputa, deve corrispondere per questa Imposizione chi ha pagato fino adesso gli altri, per i reali, salve le ragioni che potessero avere per esserne reintegrati.


Da detta imposizione devono onninamente rimanere esenti i Lavoratori per la parte Colonica, e tutti quelli che fussero tassati a Testa, per non avere beni all'estimo. La riscossione di detta Imposizione nelle somme che appariranno dalle rispettive Lettere del chiesto che saranno rimesse dalla Camera delle Comunità, Luoghi Più, Strade, e Ponti, dovrà essere a carico, e schiena dei Camarlinghi delle Comunità, e questi saranno obbligati di fare i pagamenti alla Cassa della Camera suddetta in tre paghe, e nell'istesso tempo, che si faranno l'altre rimesse per il chiesto della Camera; per lo che farà rinnovare ai suddetti Camarlinghi per l'importare di detta Imposizione, ed ai loro Mallevadori l'opportuna obbligazione, per cui non dovrà VS. ricevere emolumento di sorte alcuna; come pure i detti Camarlinghi devono servire gratis, e contentarsi dei soliti stipendj, ed emolumenti che ritirano per conto dell'altre esazioni, senza ritirare neppure l'emolumento de' due soldi per la ricevuta.

Non mancherà pertanto di eseguire puntualmente i nostri Ordini con darci avviso della ricevuta della presente, e nostro Signore la felicitì.

Dalla Residenza dell'Ufizio della Camera delle Comunità, Luoghi Più ec. li 22. Settembre 1769.

I Deputati sopra l'Imposizione della Strada Pistoiese.

Gio. Pandolfini Cancell. Maggiore.



CLXXII.

NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in sequela del Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 30. Agosto 1769. fanno pubblicamente notificare, qualmente dal dì primo del futuro mese di Gennaio 1770. in avvenire il Quoiame concio sì in Vallonea, che in Mortella, o altro Concime, che sarà fabbricato tanto nello Stato Fiorentino che nel Senese, e vorrà trasportarsi dall' uno all' altro dei detti Stati, con le cautele, e giustificazioni in esso Motuproprio ordinate, dovrà essere esente da ogni Gabella, che fosse dovuta in amendue li Stati sì per la Tratta, che per la Messa. Bene inteso però, che mancando di prendere la dovuta spedizione dalle Dogane nelle forme solite, si considererà sempre caduto nell' istesse Pene, alle quali sarebbe sottoposto, se non godesse la Grazia della presente Esenzione.

Parimente fanno notificare, qualmente dal suddetto dì primo Gennaio 1770. in avvenire per le Pelli crude, che dalli scali delle Maremme Senesi saranno trasportate per la via di mare nello Stato Fiorentino, e delle quali prima dell' Imbarco ne sia presa la dovuta Spedizione, e Bulletta (che non si accorderà altro, che per la Dogana di Pisa con gli opportuni riscontri e cautele) Vuole S. A. R. che non si paghi alcuna Gabella per l' Uscita dallo Stato Senese; e che la Gabella della Messa nello Stato Fiorentino si paghi per dette Pelli crude, secondo la riduzione accordata per le Pelli crude forestiere con Rescritto de 28. Maggio 1764, confermato dalla Legge del dì 17. Settembre 1766. e tutto ec.

Dalla Camera Granducale li 28. Settembre 1769.


Gaspero Domenico Paver Sotto Segretario.



T A R I F F A

Per la Cancelleria, ed Offizio dell'Annona approvata con Rescritto
di S. A. R. del dì 30. Ottobre 1769.

P er qualunque Citazione in Firenze agli Esattori senza comprendere la Facciola Bollata	Lir. — 3. 4.
Per le citazioni da farsi nei Subborghi vicini alla Città	= — 15. —
Ai Custodi per qualunque cercatura di Filze, o Libri	= — 6. 8.
Per le Lettere citatorie dirette ai Giudicenti alla Cancelleria, non compreso il foglio bollato	= — 18. —
Per le Lettere da scriversi a detti Giudicenti in vigore di Decreto della Congregazione senz'obbligo di pagare il Decreto, non compreso il foglio bollato	= 1. 10. —
Per Esibita di qualunque Scrittura	= — 5. —
Appuntamento di Domanda apud acta	= — 10. —
Per copia d'ogni Scrittura per carta	= — 13. 4.
Per rogito di ciaschedun Capitolo	= — 8. —
Per rogito d'Interrogatori per ciascheduno	= — 2. —
Per rogito di posizioni per ciascheduna	= — 5. —
Per qualunque giuramento	= — 13. 4.
Per copia degli Esani per carta	= — 13. 4.
E quando non ne sia presa la copia dovrà pagarsi lo scritturato per carta	= — 3. 4.
Per qualunque Decreto della Congregazione	= 1. 6. 8.
Per rogito di qualunque Sentenza secondo la loro qualità fino in lir.	= 14. —
Cioè le Sentenze che non passano Scudi 100.	= 7. —
Quelle che non passano Scudi 500.	= 10. —
E quelle sopra Scudi 500. = fino a 1000.	= 14. —
E quando queste contengano più capi di Decisioni dovrà oltre le sopraesprese somme dovute per il primo capo pagarsi per ciascheduno degli altri capi la metà delle predette rispettive somme, salvo sempre l'arbitrio alla Congregazione, o al Soprintendente pro tempore di aumentare a proporzione la detta Tariffa, quando si trattasse di sentenze di gravissima importanza fino in	= 28. —
Nelle Sentenze Graduatorie dei Creditori oltre le dette lir. 14., quando la copia di esse passi le 10. carte, dovrà pagarsi per ciascheduna Carta	= — 13. 4.
Per accettazione di Grazia compresa la Licenza, e Decreto che dovesse darsi in vigore di Benigno Rescritto di S. A. R.	= 2. —
Salva quella modificazione che secondo le circostanze dei casi fosse creduta giusta dalla Congregazione, o Soprintendente di Essa.	
Per l'obbligazione dei mallevadori	= 2. —
Per l'approvazione dei mallevadori	= 2. —
Per qualunque gira dei Ministri di Cancelleria ad istanza delle Parti Litiganti	= 3. 10. —
Sportula per l'Assessore, o altri Giudici Relatori da tassarsi come di ragione	
Per Sportula per le Tassazioni di spese	= 1. 15. —
Collazionatura di Documenti, e Scritture per qualunque Carta	= — 3. 4.
Fedi di Morte	= — 6. 8.
Fedi di prezzi, ed altro &c.	= — 13. 4.
Quando dette Fedi comprendino più partite, la prima sol. 13. 4., l'altre sol. 3. 4. l'una	
Al Banditore in occasione d'Incanti d'Appalti, ed altro &c. quella Somma che a proporzione gli verrà tassata dalla Congregazione, o dal Soprintendente.	
Nelle Cause Criminali si stia alla Tariffa degli Otto.	
E nelle Cause Esecutive a quella della Mercanzia.	
Qualunque licenza che occorrerà fuori che in esecuzione di Rescritto, si dia gratis.	
Gli Esattori potranno percipere una crazia per soma sopra tutto l'Olio che si vende alla Piazza, conforme hanno fatto per il passato.	
Resta proibito a detti Esattori il ricevere alcuna mancia, ancorchè offerta spontaneamente dai Fornai, Macellari, o Pizzicagnoli nell'Atto di portargli i Pesi del Pane, o i prezzi delle Carni, e dell'Olio, e in qualunque altra occasione.	



NOTIFICAZ

Riguardante il Regolamento delle Taglie, e Premi do



LI Spettabili Signori Otto di Guardia e Balìa della Città di Firenze emanati sotto dì 31 del passato mese d' Agosto fanno publicare
SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore essendoli benigna
razione le Leggi, e Bandi de' suoi Serenissimi Predecessori in
accordate ai Bargelli, o altri Esecutori dello Stato, per avere e
Delinquente, è venuta nella Determinazione di confermare la
colle dichiarazioni, e limitazioni però, che in appresso.

Dovranno in avvenire i Giudici cognitori dei Delitti regolare, e
occorrenti risoluzioni dei Processi dentro a quei limiti, che in appresso,
che crederanno conveniente, e questo solamente quando si tratterà di tali Re
la Giustizia, e contro i quali sia luogo alla condanna in pena capitale, o che
nati in contumacia.

Per i Rei, che fossero in contumacia stati condannati in pena capitale, e
dagli Esecutori arrestati, dovranno i medesimi Esecutori conseguire quel Pre
zione degli atti della recognizione della sentenza contumaciale a loro favore di

La dichiarazione, che sia dovuto il Premio, porterà implicitamente, anco
che sia ancora dovuta la facoltà di rimettere altro Condannato in simile, o

L'arbitrio de' Giudici nel Regolamento dei Premi farà tra i venti, e i
dovranno i Giudici nella risoluzione delle Cause, nelle quali averà luogo la
vuto il Premio di scudi venti, venticinque, trenta, quaranta, e fino a cinq
minore interesse della Giustizia nella punizione dei Condannati come sopra.

La Facoltà di rimettere altro Malfattore contumace, e già condannato
minor pena, oltre che non verrà attesa, che spirati i cinque anni dal dì de
l'avvenire ristretta al solo caso di essere stato dato in potere della Giustizia
nato nella pena di Vita; E non si accorderà più agli Esecutori la Facoltà ne
to sia grave, la pena però, che verrà determinata dai Giudici, sarà minore di

Le facoltà di rimettere altro delinquente contumace, non averanno il su
da parteciparsi a S. A. R. per il canale della sua Consulta nel modo, e forma

Finalmente tanto le facoltà di rimettere altri Condannati, quanto ancora
anno da computarsi dal dì, in cui sarà emanata la Sentenza, che dichiarò essere
mine, non si potranno pretendere, e domandare in avvenire nè il premio, nè
ne, ò causa, che si volesse dedurre, e allegare.

Le facoltà già accordate, e tutt' ora pendenti potranno sperimentarsi tra
presente, e spirato detto termine, e non venendo tali facoltà sperimentate, oppo
nominate Persone, che siano meritevoli di Grazia, rimarranno di niun valore
concesse; E tutto non ostante qualunque Legge, Ordine, e Bando in questa m

Restano però nel suo vigore le altre Leggi, e Bandi, che dispongono a be
cutori, averanno contribuito, ò contribuiranno al servizio della Giustizia con
quenti, volendo S. A. R., che questi tali godano quei Premj, che sono stati a

La presente Notificazione farà publicata, e affissa in ciaschedun luogo d
Giurisdizione Criminale; e della seguita pubblicazione, e affissione dovranno
scontro alla Cancelleria di questo Tribunale, acciò possa sempre costarne. E t

Bandito per me Giuseppe Vannucchi pubblico Banditore questo dì



NOTIFICAZIONE.



Ssendosi degnata SUA ALTEZZA REALE NOSTRO CLEMENTISSIMO SIGNORE con suo veneratissimo Rescritto del dì 6. Agosto 1769. di ordinare l' Allivellazione di tutti gli Stabili componenti il Patrimonio unito del Regio Conservatore de' Poveri di San Giovan Batista, detto di *Bonifazio*, perciò tutti gl' Illustrissimi Signori Deputati sopra il Governo del medesimo, con la presente loro Notificazione, approvata dalla prefata A. S. R. con Rescritto de' 17. Dicembre 1769., fanno noto al Pubblico quanto appresso.

I. Tutti gli stabili componenti il Patrimonio riunito di Bonifazio si daranno a Livello come Beni Appodati, e quasi Allodiali nella forma, e modo, che appresso, e con quel più, che sarà notato negli Articoli a parte, da inferirsi nel contratto, di cui si parlerà susseguentemente.

II. I suddetti Beni, come sopra ridotti appodati, e quasi allodiali si concederanno a Livello a linea masculina di maschio in infinito del Conduttore, o Conduttori, ed in mancanza dei Maschi per la vita naturale durante delle Femmine nate immediatamente dall' ultimo Maschio.

III. I Livellarj possessori di detti Beni s' intenderà, che ne abbiano disposto non solo quando dei medesimi ne averanno fatta una special menzione per Atto fra i vivi, o di ultima volontà, ma anche quando averanno fatta un' Obbligazione Generale di Beni, o una Istituzione Universale di Erede: ed i suddetti Beni sempre ed in ogni caso, e tempo conserveranno l' Ipoteca una volta legittimamente impressa, da non risolversi per la reversione dei Beni del Conservatorio, tanto nel caso dell' estinzione della Linea investita, quanto nell' altro caso della caducità.

IV. In qualunque caso di Alienazione, che importi effettiva Translazione di Possesso a favore di Persone estranee, e non comprese nella Concessione Livellaria, tanto l' Alienante, che l' Alienatario saranno tenuti, ed obbligati sotto la pena della nullità dell' Atto, di rendere intesa la Congregazione pro tempore di Bonifazio, dell' Alienazione seguita, acciò possa procedere al nuovo Contratto di Allivellazione, a comando dell' Alienatario, e di lui Linea masculina in infinito, comprese le Femmine dell' ultimo Maschio, loro vite naturali duranti, per l' istesso Canone, e con gli stessi patti, e condizioni convenute nel primo Contratto d' Investitura, a riserva di Laudemio, il quale in tutte le ulteriori Alienazioni, e rispettive Investiture dovrà esser la quarta parte del Laudemio stabilito fino da principio.

V. Nel Caso, che i Beni allivellati ritornassero, al Conservatorio Padrone diretto, o per devoluzione colposa, o per linea finita, sempre che non ne sia stato disposto dai Compresi, o per Atti fra i vivi, o di ultima volontà, rimarrà riservato il diritto di rinnovazione a favore di quelle Persone, alle quali competesse di ragione, per l' istesso canone, e Laudemio convenuto nella prima Investitura, purchè, oltre il vincolo del sangue, siano anche Eredi intestate dell' ultimo Compreso.

VI. Viene permesso a chiunque sia di qualunque grado, o condizione, non compreso nelle Leggi delle Manimorte, di presentare ai Ministri dello Scrittojo del Regio Conservatorio la sua offerta sopra qualunque Casa, Bottega, e Pezzo di Terra staccato, o unito con Casa, sopra un Podere solo, o sopra più poderi riuniti insieme, ed addetti ad una Fattoria, o sopra più Poderi; parte di una, e parte di un' altra Fattoria; o sopra una Fattoria intera, o più Fattorie; e dette offerte potranno, volendo, presentarsi sigillate, e dirette alla Congregazione.

VII. Gl' Incanti, che si faranno dei Beni appartenenti al predetto Conservatorio di Bonifazio, caderanno costantemente tutti gli ultimi Giovedì d' ogni Mese, qualora però in quel giorno non cada un giorno festivo, quali incanti faranno in detti giorni rispettivamente tenuti nella Casa del Conservatorio, posta in Via San Gallo in questa Città di Firenze.


VIII. Sarà in facoltà della Congregazione, secondo le circostanze, di dispensare i Conduttori dal dare uno o più idonei Mallevadori, salvo sempre l' Assenso Regio.

IX. Degli articoli generali da inserirsi in tutti i Contratti delle Concessioni livellarie ne farà data vista dai Ministri dello Scrittojo della Congregazione a chiunque ne farà istanza, e ne farà anco data una Copia a spese de' Postulanti, che volessero averla.

X. Finalmente secondando SUA ALTEZZA REALE le sue Clementissime Intenzioni, a favore di quelli, che prenderanno a livello i Beni appartenenti al Conservatorio di Bonifazio, si è degnata di condonare ogni gabella, e Diritto, che potesse esser dovuto alle Gabelle de' Contratti per la prima Conduzione livellaria, volendo però, che tutte le altre secondarie Conduzioni, e Contrattazioni de' Beni, che saranno allivellati, come sopra, sieno sottoposti a quei Diritti e Gabelle, che sono prescritte dagli Ordini.

Dato in Firenze dal Regio Conservatorio dei Poveri di S. Gio. Batista di Bonifazio li 20. Dicembre 1769.

Michel' Angiolo Gherardini Cancelliere.



SUA ALTEZZA REALE essendo restata informata del dubbio promosso nell'intelligenza, ed esecuzione dell'Editto, di soppressione, ed unione de' Magistrati della Parte, e del Nove del 22. Giugno 1769. sopra la determinazione degli affari che debbano appartenere alla cognizione, decisione, e spedizione della Camera delle Comunità, Luoghi Pii, e di Strade, e Fiumi, indipendentemente dal Governo ed autorità negli affari economici, e non contenziosi, di suo Motuproprio, e con la pienezza della sua Sovrana Potestà, dichiara che la predetta Camera in vigore, ed a forma del predetto Regio Editto abbia dovuto, e debba esercitare la sua Giurisdizione in tutti i seguenti affari.

I. In tutte le Liti, Controversie, e Cause sì Civili che Criminali, che erano del Dipartimento dei già soppressi Tribunali, e Congregazioni, nessuna esclusa, nè eccettuata.

II. In tutti gli affari di mera Giustizia; e che involvano ispezione legale, ancorchè non vengano introdotti, nè trattati formalmente con l'ordine giudiziario; e in tali Negozi risolti senza forma giudiciale, se alcuna delle Parti interessate farà istanza, che ne sia preso esame e cognizione, e fatta la Decisione per la via ordinaria di Giustizia, non possa mai ciò essergli denegato.

III. Ancora in quegli affari che di lor natura sarebbero di mera economia, e appartenenti al governo, ed all'autorità del Soprasindaco e Soprintendente delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Ponti, in tutti quei casi, che dal medesimo per ragione di dubbiozza, o di temuta opposizione, e contestazione, o a riflesso della gravità, e dell'importanza dell'affare, o per una più cauta, giusta, e sicura risoluzione, e regolamento per il buon servizio delle Comunità, e Luoghi sottoposti, siano gli affari rimessi alla predetta Camera.

IV. Resta permesso ad essa Camera, dar corso, e risolvere gli affari, o con Decreti, e

Deliberazioni, o con Lettere ordinate scriverli ai rispettivi Cancellieri, e Iudicanti, nel modo che per minor dispendio delle Comunità, delle Parti, e del Pubblico, si praticava avanti la comandata soppressione, ed unione de' predetti Magistrati.

V. E non derogando alla generalità, ha dovuto, e deve la predetta Camera specialmente esercitare la sua Giurisdizione in tutti gli affari Beneficiali di Giurisdizione delle Comunità, Popoli, e Luoghi Pii Laicali, o del soppresso Ufficio, e Magistrato della Parte, a riserva degl'Inventarij de' fondi, ordini di risarcimenti, e altri atti che riguardano la pura amministrazione, ed autorità economica.

VI. Nel far l'esame, approvazione, moderazione, o correzione dei nuovi Statuti, e Capitoli che vengano fatti, secondo gli ordini, dai Rappresentanti le Comunità, Monti, e Luoghi Pii Laicali sottoposti a detta Camera, con dover prima in tali casi sentire il voto, e parere consultivo del Soprasindaco, e Soprintendente, e del Luogo Tenente Fiscale, e senz'obbligo alcuno di farne la partecipazione alla Pratica Segreta, e con doverne soltanto fare partecipazione a S. A. R. nei casi, che secondo le circostanze sarà creduto del miglior servizio della Camera predetta.

VII. Nel dare le Licenze, che siano domandate di taglio di Querce, e altre Pianta ghiandifere, e fruttifere, di alzamento di lastre, o altre licenze solite per giuste cause domandarsi, e concedersi dai soppressi Magistrati, nei casi che sia proibito l'atto dalle Leggi, e Ordini veggianti, sentito in tali casi solamente il Soprasindaco per interesse delle Comunità, e del Pubblico, e fermo stante l'obbligo di domandare annualmente a S. A. R. per il canale della Direzione generale dei Boschi la licenza del taglio di Querce, ed altre piante ghiandifere, fuori dei casi di urgenza, che potessero cadere dentro l'anno.

VIII. Nel far precetti penali, e imporre mul-

multe, e pene per la via sommaria, e senza formal processo ai trasgressori delle Leggi, e Ordini veglianti, nei casi che la pena non ecceda per la commessa trasgressione lire venticinque, e con doverli anco nei casi di tali pene e multe, citare, e sentir prima l'Imputato sopra quello averà da dedurre a propria giustificazione, e senza che possa anco nei casi predetti esser negato il processo formale quando dall'imputato sia domandato per il più sicuro ritrovamento della verità, per dar luogo alla Giustizia, e per non soffrire verun aggravio dalla sommaria risoluzione.

IX. Nell'esame, e risoluzione di Questioni sopra il privilegio de' dodici figlioli, e sopra altre esenzioni che siano domandate, e non accordate dalle Comunità, e Rappresentanti il Pubblico.

X. Nelle Controversie Giurisdizionali di subalterne Magistrature Comunitative della Città, Comunità, e luoghi sottoposti a detta Camera.

XI. Nell'esame, e approvazione degli Istrumenti di Livelli, e di tutti gli altri Istrumenti generalmente, che siano celebrati da i Rappresentanti le Comunità, Luoghi, e Monti Pii, dopo averne impetrata l'opportuna facoltà, e licenza nelle forme solite.

XII. Tutti gl'Incanti di Vendite, Livelli, e Affitti che si facevano da i soppressi Magistrati, dovranno eseguirsi avanti la Camera nel modo che si praticava avanti i mentovati soppressi Magistrati.

XIII. Dovrà la predetta Camera rimettere tutte le informazioni di suppliche che gli faranno comandate a S. A. R. per mezzo della Segreteria di Finanze, eccettuate solamente quelle riguardanti Cause fra Privati, e Privati senz'alcuno interesse delle Comunità, Luoghi, e Monti Pii sottoposti, o del Pubblico, le quali informate, dovranno esser rimesse alla Real Consulta, e dalla medesima risolte, e ciò parimente debba essere osservato nei casi di suppliche di revisioni di sentenze proferite dalla Camera nelle Cause Civili, nelle quali non abbiano interesse nè le Comunità, nè i Luoghi Pii sottoposti, nè il Pubblico per le imposizioni di Strade e Ponti, Proventi, e Entrate fiscali.

XIV. Dovrà pure la detta Camera assistere agli esami da farsi dall'Esaminatore destinato, o da destinarsi avanti le medesima, sì dei Maestri di Scuola, che di Giovani concorrenti a qualche va-

cante luogo di Studio nell'Università di Pisa, o di Pratica nella Città di Firenze, solito conferirsi o dal soppresso Magistrato della Parte, o da i Rappresentanti le Comunità, e Luoghi Pii sottoposti a detta Camera.

XV. Nelle cause sì Civili che Criminali dovrà la Camera proferire la sua Sentenza alla pluralità di voti degli Auditori componenti la medesima, senz'obbligo di fare alcuna precedente partecipazione dei Negozi Criminali alla Real Consulta, eccettuate le sentenze di Pena Capitale, le quali non possa proferire senza prima farne negozio a S. A. R. per mezzo del Canale della Segreteria di Finanze; e nelle cause nelle quali cada pena affittiva di Corpo debbe esserne fatta partecipazione come sopra, nel solo caso di discordia di Voti di detti Auditori.

XVI. Alla pluralità de' Voti degli Auditori suddetti dovranno pure informarsi le Suppliche che a questo effetto faranno alla Camera rimesse dalle Reali Segreterie di Stato, e di Finanze, alle quali in caso di discordia di Voti non farà permesso ai scidenti di trasmettere il loro voto particolare, se non quando ne vengano specialmente ricercati per il Canale delle Segreterie medesime.

XVII. Le presenti Sovrane Dichiarazioni assieme col predetto Editto dei 22. Giugno 1769. dovranno essere pienamente, ed esattamente osservate, ed eseguite dalla Camera, e dal Soprasindaco, e Soprintendente, e da i rispettivi Ministri, e chiunque altro occorra, i quali devono continuare la loro vigilanza, zelo, ed attenzione per il miglior servizio delle Comunità, dei Particolari, e del Pubblico, per il buon ordine degli affari, e per l'Amministrazione della Giustizia nei rispettivi Dipartimenti, e incumbenze assegnateli.

Dato in Pisa li 27. Dicembre 1769.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.

IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXX. NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.



PIETRO LEOPOLDO


PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA

&c. &c. &c.



Essendo NOI informati dei diversi vincoli, e privative ai quali è sottoposta nella nostra Città di Pisa la fabbricazione del Pane, e la vendita delle Carni, e di altri generi necessarj all' umano sostentamento, e volendo provvedervi con richiamare allo stato di una conveniente libertà la Contrattazione, e il Commercio dei generi predetti. Ci siamo determinati per sollievo, e beneficio del Pubblico a abolire le infrastrate tasse, privative, e proventi, e a dare una nuova forma al Magistrato di Grascia, che dovrà soprintendere, e invigilare all' esecuzione di questo nuovo Regolamento.

I. Sopprimiamo pertanto la privativa, e la tassa che si è esatta finora sopra il Pan fine, e in conseguenza Vogliamo, che sia permesso tanto a i Fornaj, quanto a qualunque altra Persona il fabbricare, e vendere il pan fine, come pure ogni sorte di pane di pasta più fine del

pan venale senza limitazione di peso, nè di prezzo, intendendo, che la contrattazione di queste specie di pane resti in libertà dei Compratori, e de i Venditori, fermo stante nel rimanente il Regolamento del dì 19. Settembre 1767.

II. Sopprimiamo pure il Provento dei Macelli della buona carne, e la tassa che si è pagata finora per questo titolo, e Vogliamo, che a tutti quelli, che ne faranno l' istanza al Magistrato di Grascia, sia permesso di aprir Macelli, purchè si faccia in luogo adattato, e da non recare incomodo al Pubblico, e però da approvarsi dal Magistrato predetto, coll' obbligo di farsi descrivere nei Registri della Grascia per la detta Arte, e di bene, e fedelmente esercitarla.

III. I Macellai saranno liberi dalla tassa, che hanno dovuto pagare al Proventuario della mala carne in certi mesi riservati, e avranno facoltà di macellare manzi, e vitelle in tutto l' anno, e altre Bestie tanto grosse, che minute di buona carne

IV.

IV. Sopprimiamo inoltre la tassa, che è stata esatta finora dalla Dogana sul Provento detto della mala carne, e Ordiniamo, che la vendita privativa di questa sorte di carne dal Magistrato della Grascia ogni anno si faccia esporre all'incanto, e sia rilasciata a quello, che senza pagamento di Canone si esibirà di servire il Pubblico a minor prezzo, e a condizioni migliori degli altri: e che la vendita ne sia aperta tutto l'anno, e in luogo da destinarsi dal Magistrato della Grascia, e ferma stante la proibizione ai Macellai di buona carne di prendere il minimo interesse nella privativa suddetta, come pure a quello della mala carne d'interessarsi nei Macelli di buona carne.

V. Vogliamo, che resti abolita la tassa sulla vendita delle carni in tempo di Quaresima, e che appartenga al Magistrato di Grascia l'assegnare uno, o due Macelli per servire il Pubblico nel tempo predetto, facendo imborfare i nomi di tutti i Macellai della Città, e trarne a sorte uno, o due come crederà più opportuno.

VI. Ordiniamo ancora, che resti abolito l'appalto, e sia vendita privativa detta delle Zampe, e Peducci, e la Tassa che perciò è stata solita esigersi dalla Dogana, volendo, che tali generi possano venderli da tutti con piena libertà.

VII. Il prezzo parimente delle carni macellate tanto fresche che salate sarà lasciato in libertà de i Venditori, e de i Compratori, salvo però al Magistrato di Grascia d'imporlo tutte le volte, che riconoscerà che i Macellai abusino della libertà in pregiudizio del Pubblico.

VIII. Sopprimiamo il Provento del peso dell'Olio, e la Tassa spettante all'Opera del Duomo sopra il peso predetto, lasciando in libertà chiunque di poterlo far pesare dove, e come gli piace, e farlo trasportare alle proprie case, e botteghe da chi più gli aggrada.

IX. Dovrà anche restare abolito l'Appalto detto dei Luoghi di Pescherla, e la Tassa che si riscuote dalla Dogana, intendendo che resti sciolto qualunque Contratto di Fitto, o Livello con la medesima, o con altri per dipendenza di detti Siti; e Vogliamo, che sia permesso ad ognuno tanto Suddito, che Forestiero il vendervi il Pesce liberamente. E a fine di prevenire ogni confusione, e disordine, farà cura del Magistrato di Grascia il distribuire i detti posti in maniera, che ciascuno abbia il comodo di esporre in vendita senza alcun'aggravio il Pesce, che vi averà portato.

X. Vogliamo, che sia libera dall'imposizione del prezzo la vendita del Pesce, lasciando che la concorrenza de i Venditori, e Compratori produca in questo, come in altri commestibili quella giusta moderazione di prezzo, che deve naturalmente derivarne.

XI. La vendita pure dell'Olio tanto a piccole che a grosse misure seguirà a essere libera da ogni imposizione di prezzo, fermo stante però l'obbligo imposto dalla Legge de' 29. Ottobre 1768. ai Bottegai venditori d'Olio, come sono Pizzicagnoli, e Caciajoli di mantener provviste d'Olio le loro botteghe, e di venderlo anche a misure minori del mezzo fiasco al prezzo, che sarà fissato di mano in mano dal Magistrato di Grascia, con tener affissa la Tariffa, sotto la pena mancando tanto nell'uno, che nell'altro caso di scudi cinque per volta: gli liberiamo bensì dalla tassa che hanno dovuto pagare per l'avanti al Cancelliere, e ai Garzoni di Grascia nel ricever la nota di tali prezzi, che dovrà consegnarsi senza spesa.

XII. Comandiamo, che resti abolito l'obbligo delle Licenze, che si sono dispensate finora per macellare le Bestie grosse, e minute, per comprare, e rivendere, e per fare altri simili esercizi, e proibiamo generalmente ai Ministri, e Garzoni dell'Ufizio della Grascia sotto la pena della perdita de i rispettivi impieghi l'esazione di qualunque tassa, che è stata solita pagarsi ai medesi-

mi dai Fornaj, Pastaj, Farinajoli, Macellai, Caprettaf, Pizzicagnoli, Osti, Oliandoli, Pescivendoli, Ortolani, Fruttajoli, e da qualunque altro simile venditore, o rivenditore di Vettovaglie, o Commestibili, sotto nome di emolumento, licenza, prezzo, incerti, mance, recognizioni, o per altro qualunque titolo, Volendo, che sia in piena libertà di ciascuno il vendere, e il comprare per rivendere, e il trasportare altrove grasce, o commestibili di ogni genere senza restrizione nè di quantità, nè di tempo, nè di luogo, salvo però rispetto ai trasporti, e passaggi da un territorio all'altro i diritti, e riscontri dovuti alle Dogane.

XIII. In questo nuovo, e più semplice sistema restando notabilmente diminuite le incumbenze del Magistrato di Grascia, Vogliamo, che soppresso l'impiego di Proveditore, e la Tratta de i tre Ufficiali di Grascia il nuovo Magistrato in avvenire sia composto del Commissario, de' due Consoli del Mare, ed in oltre di due Deputati della Città, che si chiameranno Deputati de' Viveri, da eleggersi d'anno in anno.

XIV. Per questa elezione dovranno estraersi sei Soggetti da quelle medesime borse dalle quali sono stati tratti finora i tre Ufficiali di Grascia, e mandati tutti a partito dal Magistrato de' Priori, dovrà questo partito, o Squittinio dal detto Magistrato per mezzo del Senator Sopraffindaco, e Soprintendente delle Comunità rimettersi a Noi per attenderne la Nostra approvazione.

XV. Le incumbenze di questi Deputati faranno d'invigilare alla buona qualità de viveri, e all'esattezza de' pesi, e misure, che si adoperano nelle contrattazioni, procurando che il tutto passi con buon'ordine, e con soddisfazione del Pubblico.

A tale effetto uno di Essi di settimana in settimana, e a vicenda dovrà attendere alla visita per la Città dei commestibili, e l'altro assisterà alla Piazza, e Mercati, per assicurarsi della salubrità de i cibi, che si espongono in vendita, e che i pesi, e misure sieno giuste, e usate con la dovuta fedeltà.

XVI. Sarà anche loro cura l'accomodare le controversie, che nascessero ne i Mercati relativamente alle cose spettanti alla Grascia, o che fossero portate alla loro cognizione nel tempo della visita, e nell'uno, e nell'altro caso gli autorizziamo anche a decidere pettoralmente tanto uniti, che separatamente ciascuno le dette questioni, purchè il merito di esse non ecceda le lire dieci.

XVII. Gli autorizziamo pure a conoscere, e punire economicamente tanto nel tempo della visita per la Città, quanto nel tempo dell'assistenza ai Mercati tutte quelle trasgressioni di cognizione del Tribunale della Grascia, che crederanno punibili con la cattura, e con la carcere, o con la sospensione dall'esercizio di Artiere di Grascia.

XVIII. Trattandosi poi di Cause tanto civili, che criminali di maggiore importanza della sopradetta, dovranno queste esaminarsi, e decidersi dal Magistrato di Grascia alla pluralità de' Voti, salva nelle cause criminali la partecipazione nelle forme consuete.

XIX. Avrà il detto Magistrato un Cancelliere, e due Garzoni con quella provvisione, ed assegnamenti, che fissremo con motuproprio a parte, con obbligo a detti Garzoni di servire anche i due Deputati nelle visite de' commestibili, e in tutto ciò che gli comanderanno in servizio del Pubblico; ed inoltre d'invigilare continuamente sopra ciò che accade, per farne il rapporto al Magistrato, e Deputati suddetti.

XX. Il Magistrato si adunerà nel luogo della sua solita Residenza, cioè nella stanza dei Consoli di Mare, regolarmente una volta la settimana, e più frequentemente ancora quando il bisogno lo richieda, con restarne avvisato mediante i soliti inviti.

XXI.

XXI. Continuerà a far prendere i prezzi, che corrono alla Piazza, del Grano, e delle altre Grascie, come pure a ricevere le denunce delle sementi, raccolte, e bestiami del Territorio Pisano, per trasmettergli alla Congregazione dell'Annona, a cui somministrerà tutte quelle notizie, che dalla medesima gli saranno richieste.

XXII. Continuerà pure a far prendere per mezzo di uno dei suoi Garzoni, i prezzi dell'Olio, che si vende alla Piazza, e sopra questi, e sopra le notizie che averà d'altronde, regolerà lo scandaglio del prezzo, a cui di mano in mano dovranno i pizzicagnoli, e altri bottegai rivendere l'Olio a minuto, o sia a misure minori del mezzo fiasco.

XXIII. L'importare delle pene, e condanne dovrà appartenere per la metà alla Cassa della Comunità, e per l'altra metà all'accusatore segreto, o palese, salva sempre la solita partecipazione ai Garzoni della Grascia.

XXIV. Nella Campagna, e Territorio Pisano avranno tutta l'ispezione sopra la buona qualità dei viveri, come pure sopra la lealtà dei pesi, e misure i rispettivi Giudicanti, e Grascieri locali, i quali invigileranno ancora, che i Bottegai venditori dell'Olio ne tengano fornite le loro botteghe, e lo rivendano a misure anche minori del mezzo fiasco al prezzo che dovranno fissargli in proporzione a quello che correrà nella Piazza, o Mercato, e in mancanza del Mercato del luogo, nelle Piazze, e Mercati vicini.

XXV. La cognizione parimente delle Cause tanto civili, che criminali relative agli affari di Grascia fuori della Città, e nel Territorio Pisano apparterrà ai rispettivi Giudicanti locali, salvo il ricorso a chi si sentisse aggravato al Magistrato di Grascia di Pisa per le Cause civili, e ferma stante nelle Cause criminali la partecipazione a chi appartiene secondo gli ordini, e consuetudini veglianti in ciascuna Tribunale.

XXVI. Ed a fine di trovare gli assegnamenti necessari per indennizzare le Casse della Dogana, della Comunità, e dell'Opera del Duomo dello scapito, che verranno a risentire dall'abolizione delle soprannominate Tasse, e Proventi, come pure per supplire alle provvisioni dei Deputati de' Viveri, del Cancelliere, e Garzoni del Magistrato di Grascia, ai quali vengono a mancare le tasse, ed emolumenti, che ritirano dagli Artieri sottoposti alla Grascia, comandiamo, che resti abolita l'esenzione dalle Gabelle accordata dalla Legge, e Provvisione dell'anno 1588. ai generi, e mercanzie forestiere, che s'introducono in Pisa nel tempo delle due Fiere solite farsi ogni anno, intendendo però che la medesima Legge, e Provvisione resti nel suo pieno vigore in tutto il rimanente de' suoi privilegi tanto reali, che personali, che non concernono l'esenzione dalle Gabelle suddette, e che solamente i generi, e mercanzie forestiere, che s'introdurranno in Pisa nel tempo delle Fiere siano sottoposti egualmente alla Gabella come in qualunque altro tempo dell'anno.

XXVII. E perchè l'importare di tali Gabelle non può produrre l'assegnamento occorrente per tutte le so-

praddette indennità, ed in oltre per provvedere allo scapito, che verranno a soffrire lo Spedale dei Trovatelli, e alcuni impiegati nella Dogana per la diminuzione de' gli assegnamenti, che erano soliti di percipere in tempo delle due Fiere, Ordiniamo, che alle porte della Città di Pisa si stabilisca sopra la Carne tanto viva, che macellata, tanto fresca, che salata, che si vorrà introdurre un secondo aumento di Sigillo, che dovrà esigersi alle medesime porte, e questo sarà di danari due per ogni libbra di carne di bestie grosse, e minute, vive, o macellate a tenore della Tariffa, che sarà pubblicata; essendo Noi pienamente informati che non ostante questo leggero aumento, il pubblico resterà notabilmente sollevato mediante la cessazione degli aggravj molto maggiori imposti per l'avanti sopra le carni, e sopra gli altri commestibili, che con la presente Legge rimarranno aboliti.

XXVIII. Con questi assegnamenti la Dogana di Pisa, oltre la reintegrazione degli scapiti propri, dovrà indennizzare la Comunità, l'Opera del Duomo, lo Spedale dei Trovatelli, e alcuni dei Ministri della Dogana medesima, che venissero a soffrir qualche perdita per le soppressioni sopraccennate secondo la liquidazione, che dovrà farsi dai Consoli del Mare, sentiti gli Amministratori Generali, il Senator Sopraffindaco e Soprintendente delle Comunità, e Luoghi Pii, il Soprintendente dello Spedale dei Trovatelli, e chiunque altro occorra, ed in oltre dovrà supplire a tutti quei pagamenti di provvisioni, e pensioni, che da Noi saranno assegnate ai due Deputati de' i Viveri, al Cancelliere, Ministri, e ai Garzoni di Grascia.


XXIX. Questa Ordinazione dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore dal dì primo del prossimo Aprile, e restando nel detto giorno abolito l'attuale Magistrato di Grascia, tutta la Giurisdizione civile, e criminale che è competuta finora al Commissario, e ai Consoli del Mare con i tre Uffiziali di Grascia, sarà unita, e incorporata nel nuovo Magistrato con tutte quelle incumbenze che sono conformi, o compatibili con questo Regolamento, e colle Istruzioni, che abbiamo approvate, e che gli saranno rimesse. Deroghiamo con la pienezza della Nostra autorità a ogni Legge, o Riforma, Statuto, o Rescritto in quanto fossero contrarj alle Disposizioni contenute nel presente Editto, di cui comandiamo l'inviolabile osservanza.

Dato in Pisa li 26. Gennajo 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG

DI SCHMIDVEILLER.



CLXXIX.

E D I T T O



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera delle Comunità &c. dello Stato Fiorentino, in esecuzione di Benigni Rescritti di S. A. R. del dì 28. Dicembre 1768., 26. Luglio, e 12. Settembre 1769., fanno pubblicamente bandire, e notificare a tutti i possessori d' effetti dall' una, e l'altra Ripa del Fiume Arno navigabile dalla Città di Firenze fino al Fiume della Cecinella, che ogni due anni cominciando dal 1771. debbano far tagliare tra le due terre, e fino al viottolo dell' alzaie dentro il mese di febbrajo, tutte le Vettrici, e ogn'altro legname, e tenere continuamente munite degl' opportuni Ponticelli di Legno le fosse, e scoli che dai loro campi sboccano in Arno, onde resti libero, e comodo il passo ai bardotti che tirano l'alzaie, e non venga ritardata la spedita navigazione per il trasporto delle merci in pregiudizio pubblico, e privato, con la comminazione a tutti, e ciascheduno dei sopraccennati possessori niuno eccettuato che si rendessero contumaci, che le Signorie Loro Illustrissime faranno rispettivamente eseguire quanto sopra a tutte loro spese, e danni.


Ad effetto poi che resti eseguito, ordinarono ai Giudicenti, nel Territorio dei quali sono situate le sopraccennate Ripe, che dentro il mese di Gennaio dell' Anno 1771., e successivamente di biennio in biennio dentro detto mese, facciano pubblicamente con affissione di cedola ai Luoghi soliti notificare, che a tutto il mese di febbrajo di ogni biennio ciascuno di tali possidenti abbia fatto tagliare le vettrici, ed ogn'altro legname, e rispettivamente fatti i ponticelli, come sopra, colla sopraespressa comminazione.

E passato detto mese di febbrajo tali Giudicenti debbano dentro il termine di giorni quindici aver mandata nota de' contumaci alla nuova Camera delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Fiumi per attendere gl' Ordini opportuni; e mancando di mandare nel detto termine il riscontro di detti contumaci, non faranno ammessi al Sindacato, e resteranno soggetti a rifare in proprio ai Navicellai, ed altri i danni, che per tale omissione avranno riportati.

Urbano Urbani Primo Cancelliere.

Publicato in Firenze questo dì 27. Gennajo 1770.

IN FIRENZE Nella Stamperia di S. A. R.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Ra le Nostre Paterne premure essendo una delle principali quella di aumentare le Manifatture, ed il Traffico del Nostro Gran-Ducato, con far godere agli Artefici, e ai Trafficanti tutte le facilità che sono necessarie a eccitare la loro induttria, e conoscendo altresì di quale importanza sia che tali affari siano sempre regolati sotto una sola direzione con massime costanti, e uniformi, indirizzate al bene universale dello Stato; Abbiamo determinato di abolire le diverse Magistrature, e Tribunali della Città di Firenze che hanno avuto fin' ora la giurisdizione sopra le Arti e Manifatture predette, e di confidarne la Direzione e Soprintendenza a un solo Magistrato e Tribunale.

I. E perciò sopprimendo il Magistrato dei Sei Consiglieri di Mercanzia, la carica di Giudice e Ufficiale di detta Corte, e i Magistrati, Provveditorati, e Assessorati delle Arti dei Mercatanti, del Cambio, della Lana, della Sera, dei Medici e Speciali, dei Vaiai e Cuoiai, dei Fabbricanti e Linajoli, di Nostro Motuproprio, certa scienza, e con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà, crejamo nella Città di Firenze una Camera di Commercio, Arti, e Manifatture, per soprintendere generalmente al buon Governo di tutti gli affari relativi a tali importanti oggetti in tut-

ti i Nostri Stati, con tutte le facultà, privilegi, e prerogative solite gòdersi dai Tribunali Supremi; e questa sarà composta di quel numero di Deputati, che tempo per tempo sarà da Noi destinato, fra i quali vi sarà sempre un Deputato Legale, intendendo che la sua autorità e giurisdizione debba avere il suo principio il dì primo del prossimo mese di Marzo, e dovrà adunarsi ordinariamente tre volte la settimana, e straordinariamente tutte le volte, che il bisogno lo esigerà.

II. Apparterrà in conseguenza alla detta Camera l'invigilare all'osservanza delle Leggi, e Regolamenti riguardanti il Traffico, e le Manifatture; s'informerà dei pregiudizj ed aggravj, che fossero fatti soffrire al Commercio, e alle Manifatture suddette, o dai Particolari, o dai Ministri delle Comunità, e di altri Dipartimenti, ponendo quel riparo che sarà conveniente al disordine in tutto ciò che dipende dalla sua autorità, e procurando che i suoi Cancellieri e Ministri prestino ai Trafficanti, ed Artefici in tale occasione la più valida assistenza, e specialmente ai più poveri, ai quali potrà la medesima Camera opportunamente destinare un Procuratore che gli assista gratis.

III. Dovrà pure in ogni tempo, per quanto gli sarà possibile somministrare agli Artefici, Manifattori

tori, e Trafficanti suddetti tutti gli ajuti opportuni per animare la loro industria, e per facilitare il loro traffico, e lavorazione.

IV. Dovrà finalmente esser sua cura di rappresentarci, e proporre in ogni tempo tutto ciò che Essa crederà più adattato per conservare, e rendere sempre più florido il Traffico Toscano sì interno che esterno, ed in particolare per aumentare la quantità dei prodotti, e generi nazionali, per perfezionare, e rendere meno dispendiosa la lavorazione di essi, e per facilitarne i trasporti, e l'esito tanto dentro che fuori del Gran-Ducato, e dovrà parimente mettersi in grado di darci tutte le informazioni occorrenti, tanto per le suppliche dei particolari, che per le rappresentanze degli altri Tribunali, e Ministri che fossero relative al Traffico, e Manifatture suddette, e potessero influire nella loro maggiore o minore prosperità.

V. All' effetto che Ella possa avere i mezzi sufficienti per esercitare la sopraddetta autorità, ed eseguire le incumbenze come sopra assegnategli, averà la facoltà non solo di farsi dare le notizie, e informazioni occorrenti da tutti i Tribunali, Giudicanti, Rappresentanti, Cancellieri delle Comunità, e da qualunque Ministro di Giustizia, ma ancora per le cose relative al Traffico Esterno, di scrivere direttamente a tutti i Consoli Toscani stabiliti nelle Piazze Esterne, che faranno tenuti ad eseguire gli Ordini, e Istruzioni, che dalla medesima riceveranno.

VI. Vogliamo inoltre, che alla predetta Camera appartengano, e sieno unite tutte quelle facoltà, diritti, e preeminenze, che fin' ora sono appartenute in qualunque modo, e per qualunque titolo alle Magistrature, Giudici, Assessori, e Ministri componenti il Tribunale di Mercanzia, e i soprannominati Tribunali delle Arti, ai quali la medesima s'intende surrogata, e sostituita.

VII. Non ostante la soppressione ed unione predetta, seguirà a eleggersi nelle forme solite il Collegio dei Medici, che continuerà ad avere le facoltà, funzioni, e dipendenze determinate dallo Statuto dell' Arte dei Medici e Speciali.

VIII. Continueranno ancora ad eleggersi per via di Tratta nelle solite forme gli Operai, e Ministri necessarj per soprintendere all' amministrazione di diversi Luoghi Pii, in qualunque modo dipendenti dai Tribunali uniti, come gli Operai del Duomo, di S. Giovanni Batista, e altri simili che sono stati soliti di estrarli dalle Borse dei Cittadini matricolati per le Arti, fin tanto che viveranno le persone già squittinate per il godimento di tali Ufizj, riservandoci a provvedere in altra forma ai predetti impieghi allorchè verranno a mancare i presenti Squittinati; Vogliamo altresì che anche cessate le diverse Magistrature, si conservino le presenti Borse degli Squittinij di ciascun' Arte, e tutti i Libri, e Registri dei Matricolati, e Squittinati, e che le Persone dei Squittinati, e i loro discendenti sieno capaci di godere dei Padronati, Doti, Legati, Benefizj, e Decorazioni concesse loro dagli Statuti, Leggi, e private Disposizioni, benchè non debbano più per l' avvenire squittinarsi, nè pagare alla Cassa delle rispettive Arti le solite matricole e tasse, purchè però paghino il debito arretrato e vegliante, intendendo che per questo non possano esser molestati, ma altresì non saldandolo non possano godere dei benefizj predetti.

IX. Per la spedizione poi delle Cause Civili, Cri-

iminali, e Miste spettanti ai Magistrati, Giudici, e Assessori dei Tribunali incorporati ed uniti come sopra alla Camera, Vogliamo che la Giurisdizione appartenga, e si eserciti nella forma seguente.

X. Per le Cause Civili resta da Noi destinato un Giudice col titolo di Auditore della Camera, con tutte le prerogative di simili Cariche, da cui dovranno essere esaminate e decise nel modo e forma prescritta dagli Ordini, e Statuti dei rispettivi Tribunali uniti alla Camera, tutte le Cause tanto ordinarie, che esecutive, che fin' ora sono appartenute ai Sei Consiglieri, al Giudice, e Ufiziale di Mercanzia, ed ai Tribunali delle Arti sopraenunciate, non solo nel caso che siano introdotte in prima istanza, ma anche quando siano portate in seconda istanza, e per appello dai Giudicanti, e dai Tribunali provinciali, ai quali resta preservata la solita loro Giurisdizione.

XI. Dalle Sentenze di prima istanza proferite dall' Auditore, se faranno sotto l' importare di lire settanta non si ammetterà Appello alcuno; se poi faranno di maggiore importanza, si ammetterà l' Appello alla Camera, la quale deciderà col voto del Giudice del rispettivo Quartiere.

XII. Le Sentenze proferite in seconda istanza dalla Camera o dall' Auditore, quando siano l' una all' altra conformi, dovranno riguardarsi come Cosa Giudicata, ed in caso di Sentenze non conformi la Camera accorderà il rimedio della restituzione in integum, e dovrà in seguito deciderle col voto dei tre Giudici delle seconde appellazioni della Ruota Fiorentina.

XIII. Le Cause d' esecuzione delle Sentenze proferite dagli altri Tribunali della Città, e Stato Fiorentino, le quali appartengono attualmente al Giudice di Mercanzia, dovranno similmente in avvenire esser decise dall' Auditore della Camera a norma dello Statuto di Mercanzia in tutto ciò che non è contrario e diverso dalle presenti Ordinazioni.

XIV. Le appellazioni interposte dalle Sentenze dell' Auditore non ritarderanno l' esecuzione delle medesime, se non che per giorni dieci dal dì dell' interposto appello, quando dentro il detto termine la Camera in contraddittorio giudizio delle parti, e secondo il voto del suo Deputato Legale con special Decreto non determini un' ulterior sospensione.

XV. Similmente dai Decreti interlocutorj non farà mai ammesso appello alcuno, se non nel caso che fosse riconosciuto dall' Auditore della Camera, o dalla Camera medesima che contenessero un gravame, che non potesse ripararsi nella sentenza definitiva.

XVI. Nemmeno potrà la Camera nè l' Auditore avocare per verun titolo le Cause già introdotte nei competenti Tribunali Provinciali, e tutto a fine di non cagionare ai Litiganti inutili spese e defatigazioni.

XVII. Per questo effetto farà incumbenza della Camera il procurare in tutte le occasioni convenienti, che i suoi Cancellieri, e altri Ministri interpongano la loro mediazione, per insinuare alle Parti gli accomodamenti amichevoli, e facilitarne l' effettuazione, specialmente per le Cause di piccola importanza; e qualora questi non restino effettuati dovrà l' Auditore decidere tali Cause pettoralmente, mentre non eccedano la somma di lire trenta.

XVIII. I Tribunali Provinciali soliti di giudicare e decidere in prima istanza le controversie Civili, e d' istruire fino a certi termini le Cause Criminali

con-

continueranno a esercitare la giurisdizione accordatagli dalle Leggi veglianti, coll' obbligo rispetto alle Cause Criminali di partecipare generalmente alla Camera secondo il consueto tutti i Processi col solito disegno, e parere, prima della Sentenza.

XIX. Apparterrà pure alla Camera tutta quella Giurisdizione criminale che è competuta fin' ora ai soprannominati Tribunali uniti, con dichiarazione che nelle Cause criminali e miste concernenti le trasgressioni alle Leggi delle Arti, sia riguardo alla buona fabbricazione, o alle privative, o altre simili facoltà accordate ai Fabbricanti, o sia per i contrabbandi d' estrazione di generi, e attrezzi riservati alla lavorazione, o d' introduzione di manifatture forestiere, dovrà appartenere alla medesima Camera la totale giurisdizione esclusivamente a qualsivis altro Magistrato di Firenze, non ostante qualunque giurisdizione cumulativa accordata ad altri Tribunali della detta Città dalle Leggi veglianti, alle quali con la pienezza della Nostra Potestà intendiamo di derogare. Non apparterranno però alla giurisdizione della Camera quelle manifatture, sopra la fabbricazione delle quali è costituita qualche speciale Regalia in favore del Nostro Regio Erario, come Sale, Ferro, Tabacco, e Cartabollata, e così pure tutte quelle spettanti alla giurisdizione dell' Annona, come Pane, Paste, e simili.

XX. Per l' esercizio della giurisdizione criminale accordata come sopra alla Camera, resta da Noi destinato un Assessore Criminale, il quale dovrà dirigere tutte le Cause e Processi di trasgressioni, in qualunque modo appartenenti alla Camera medesima.

XXI. Per i Processi che si faranno dai Cancellieri, ed Attuari della Camera, il detto Assessore Criminale farà il suo Voto, e dipoi farà il simile l' Auditore della Camera; dopo di che saranno rimessi alla Camera medesima, la quale secondo il voto del Deputato Legale procederà alla Sentenza.

XXII. I Processi dei Tribunali Provinciali, usate le solite cautele saranno rimessi col disegno, e parere del Giudice Provinciale all' Assessor Criminale, che dovrà farvi il suo Voto, dopo di che passeranno alla Camera, la quale secondo il voto del Deputato Legale prescriverà la Sentenza da pronunziarsi dal Giudice Provinciale.

XXIII. Tanto nelle Sentenze Criminali da pronunziarsi dalla Camera, che nell' approvazione dei Disegni, e Voti, che gli saranno rimessi, Ella potrà procedere alla condanna in qualunque pena pecuniaria, ed anche afflittiva fino all' esilio, e confine inclusivamente senza partecipazione quando i voti siano conformi; ma nel caso di diversità di Voti, e quando si tratterà di pene di morte, o di pubblici lavori, dovrà parteciparlo a Noi per mezzo della Segreteria di Finanze.

XXIV. Tutte le Cause, le quali saranno pendenti nel suddetto dì primo di Marzo, e che siano commesse ad altri Giudici in prima, o seconda istanza dai predetti Tribunali soppressi, dovranno essere decise dalla Camera medesima, secondo il voto de' Giudici ai quali sono state commesse.

XXV. Tanto nelle Cause pendenti, che nelle altre da introdursi successivamente alla Camera, Civili, e Criminali, si osserverà per adesso la Forma Giudiciaria già stabilita nei rispettivi Tribunali soppressi in quanto non sia contraria alla presente Legge, e la Tariffa che provvisionalmente abbiamo approvata.

XXVI. Apparterrà finalmente alla Camera la Cura, e Soprintendenza all' Amministrazione di tutti gli Effetti, Proventi, e Diritti spettanti ai Tribunali riuniti, al qual' oggetto saranno destinate le persone necessarie per il di Lei attual servizio, con prescrivere le loro rispettive funzioni obblighi, e facoltà.

XXVII. Avrà la Camera un Segretario che interverrà regolarmente alle Adunanze della medesima per tenere il Registro degli Atti, e Deliberazioni, e avere l' ispezione sopra gli Archivi di tutti i Tribunali uniti.

XXVIII. Vogliamo che tutti gli Ordini e Decreti dell' Auditore della Camera sottoscritti da uno de' suoi Cancellieri, e col suo Visto, o del Segretario della Camera, sieno riconosciuti ed eseguiti da tutti i Nostri Governatori, Commissarj, Vicarj, Potestà, ed altri Rettori di Giustizia dello Stato Fiorentino, esclusa la Città, e Capitanato di Livorno, e che gli Ordini della Camera sottoscritti da uno dei Deputati, e dal Segretario sieno eseguiti non solo da tutti i già nominati, ma ancora da tutti gli altri Tribunali, Giudicenti, Cancellieri, e Ministri di tutto il Nostro Gran-Ducato, a riserva della Città, e Capitanato di Livorno, comprendendovi lo Stato Senese Superiore e Inferiore, il Territorio di Pistoja, e Pontremoli, e ogni altro Luogo privilegiato, benchè infeudato o capitolato, di cui occorresse fare una speciale menzione, ferme stanti però rispetto ai suddetti Luoghi privilegiati le Leggi e Consuetudini veglianti circa la spedizione degli affari contenziosi, civili, criminali, e misti.


Tale è la Nostra Volontà di cui Comandiamo l' inviolabile osservanza.

Dato in Pisa questo dì primo febbrajo 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG

S. A. BONFINI



UA ALTEZZA REALE essendo informa-
ta, che la molteplicità delle tasse,
obblighi, ed. aggravii imposti da diver-
si Tribunali delle Arti della Città
di Firenze sopra gli Artieri dello Sta-
to Fiorentino porta un notevole pre-
giudizio al loro interesse, ed è uno

degli ostacoli, che si frappongono all'aumento della loro industria, non tanto per le somme che si pagano alle rispettive Casse, quanto per l'importare di tutti i diritti ed emolumenti soliti esigersi per diversi titoli dai Ministri di detti Tribunali, e da quelli delle rispettive Potestà, e molto più per le conseguenze, che simili tasse, obblighi, ed aggravii necessariamente portano seco di viaggi, spese, e perdimenti di tempo, o per fare i dovuti pagamenti, o per difendersi da quelle indebite vessazioni, e molestie che sono sempre difficili ad evitare, specialmente per gli Artefici più miserabili, che meritano più d'ogni altro i Suoi Paterni Riguardi, Vuole, e Comanda, che dal dì della pubblicazione del presente Editto restino soppresse, ed abolite tutte le infrascritte tasse, obblighi, ed aggravii dipendenti dagli Ordini, e Regolamenti degli appresso Tribunali delle Arti della Città di Firenze insieme con tutti i diritti, ed emolumenti che per tal conto erano soliti di esigersi o dai Ministri di detti Tribunali, o da quelli dei Tribunali foranei, e ciò non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Disposizione in contrario, alle quali colla pienezza della Sua Sovrana Autorità intende di derogare.

Le tasse, obblighi, ed aggravii che restano soppressi, ed aboliti sono i seguenti:

PER L' ARTE DE' MERCATANTI.

La Tassa della Matricola.

PER L' ARTE DEL CAMBIO.

La Tassa della Matricola.

PER L' ARTE DELLA LANA.

La tassa della Matricola tanto maggiore, che minore.

La tassa degli Stamajoli, e Lanini compresi gli emolumenti dovuti alla Cancelleria per l'intitolazione del libro, e per il fodo, o mallevadoria, che dovrà farsi da qui avanti senza alcuna spesa.

La tassa dei Bullertini dei Ritagliatori, con dichiarazione che resta abolito ancora l'obbligo del Bullertino medesimo, e per conseguenza viene data facoltà ad ognuno di portare a vendere le pannine da un luogo all'altro dello Stato Fiorentino senza essere matricolato, e senza bisogno di alcun riscontro, o permesso di detto Tribunale dell'Arte della Lana.

PER L' ARTE DELLA SETA.

La tassa della Matricola tanto per ciò che è dovuto all'Arte, quanto per quel che appartiene allo Spedale degli Innocenti.

La tassa de' sottoposti per il ritaglio delle pannine, e sottrigliumi.

La tassa annua dello sportello, o sia della muraglia, appartenente alla Real Depositeria.

PER L' ARTE DE' MEDICI E SPEZIALI.

La tassa di Matricola eccettuata solamente quella de' Medici, Cerusici, e Speziali.

La tassa annua degli Artieri sottoposti.

La tassa annua degli sportelli dei Ciambellai.

La tassa dei bilanci delle botteghe degli Speziali.

PER L' ARTE DE' VAJAI E QUOJAI.

La tassa di entrata, o sia principio di matricola riservata provvisionalmente nella soppressione delle matricole, e tasse di quest'Arte fatta con la Legge del dì 2. Settembre 1767.

PER L' ARTE DI POR. S. PIERO. E FABBRICANTI.

La tassa di Matricola.

La tassa annua dei deschi.

La tassa annua della segnatura dei modani, facca, e staja, con dichiarazione che resta ancora tolto l'obbligo di far segnare da quest'Arte le dette misure.

La

La tassa annua dei Bullettini dei Rivenditori di mercanzie sottoposte alla detta Arte, restando questi ancora liberati dall'obbligo di prendere il Bullettino.

La tassa delle licenze per le cotte delle Fornaci, restando tolto l'obbligo ancora di prendere la licenza.

PER L' ARTE DE' LINAJOLI.

La tassa di Matricola.

La tassa annua dei Torchietti.

La tassa dei Bullettini dei Rivenditori di mercanzie sottoposte a detta Arte; restando ancora tolto l'obbligo di prendere il Bullettino.

II. Per la soppressione della tassa delle Matricole delle sopraddette Arti non s'intende però, che resti abolito per gli Artieri l'obbligo di farsi ammettere all'esercizio di ciascheduna professione mediante la solita descrizione nei Libri tenuti a quest'effetto dai Tribunali delle Arti della Città di Firenze, in luogo dei quali per altro, ad oggetto di togliere agli Artieri ogni inutile imbarazzo sarà tenuto dalla Camera del Commercio, Arti, e Manifatture un solo Libro, o Registro generale, in cui dai medesimi Ministri dovranno descriversi gli Artieri di tutte le professioni in forma tale che dopo questa prima, ed unica descrizione non possa veruno Artiere essere altrimenti molestato, da niuna delle Arti della Città di Firenze per conto dell'istessa professione.

III. Resteranno per altro da qui avanti esenti dall'obbligo di detta descrizione oltre a tutti quelli che sono già matricolati anco quei poveri Artefici, o Trafficanti che non hanno un negozio, o bottega aperta, ma s'industriano di esercitarsi in qualche professione per le strade, o per le loro case private; e per ogni bottega, o negozio servirà pure da qui avanti che vi sia una sola persona che sia descritta nel suddetto Registro, purchè questa sia una di quelle che in essa bottega esercitano attualmente la professione, o con lavorare, o con dirigere i lavoranti, e garzoni.

IV. Si potranno nell'istessa bottega esercitare da un'Artiere diverse professioni ogni volta che egli sia stato ammesso al loro esercizio mediante la descrizione fatta in detto Registro o contemporaneamente, o successivamente, come pure potrà ciascheduno Artiere dopo di essere stato una volta descritto, come sopra si è detto, aprire, e tenere bottega in diversi luoghi uno dopo l'altro senza bisogno di nuova descrizione, quale però sarà necessaria secondo il solito nel caso che voglia tenere aperte più botteghe nell'istesso tempo.

V. La descrizione sopraindicata ogni volta che sia congiunta con l'attuale esercizio farà godere agli Artefici compresi in detto Registro tutti i vantaggi, e privilegj, che fino ad ora sono stati considerati come appartenenti ai matricolati.

VI. Dovrà la suddetta descrizione essere sempre fatta avanti di aprire il negozio, o bottega; e per assicurarsi che sia tenuta nella dovuta osservanza, dovrà continuare a pagarsi ai Ministri incaricati del Registro un'emolumento, il quale per altro da qui

avanti sarà ridotto generalmente a sole lire due per ciascheduno Artiere, compresa la spesa di una Patente, o Bullettino, che dovrà darsi a tutti quelli che lo richiederanno, e compresa qualunque altra operazione che potesse occorrere in tale occasione. E chiunque in tempo debito non si farà fatto descrivere, dovrà essere sottoposto alle pene imposte dalle Leggi per omissione della matricola, da applicarsi per un terzo al querelante, e per il rimanente alla Cassa della Camera.

VII. E perchè gli Trafficanti, ed Artefici godano sempre più di quell'onesta libertà da cui nasce il bene del Commercio, e delle Manifatture, Vuole la R. A. S. che restino affatto abolite, come poco adattate alle circostanze de' tempi presenti tutte le Leggi, Ordini, e Consuetudini fin qui osservate nei Tribunali, e nei Corpi delle Arti sopra descritte della Città di Firenze per le quali venisse ristretta l'ammissione all'esercizio di qualche professione tanto come maestro, che come lavorante, garzone, o fattore, mediante l'obbligo di giustificare certe qualità, o requisiti, quali però da qui avanti non faranno altrimenti necessari per tale effetto.

VIII. Dalla suddetta generale abolizione resteranno per altro fino a nuovo ordine preservate tutte le Leggi, e Ordini veglianti dell'Arte de' Medici, e Speciali per ciò che riguarda l'ammissione de' Medici, Cerusici, Speciali, e Levatrici. E inoltre resta nel suo vigore l'obbligo dell'Accomandita ingiunto dalle Leggi dell'Arte della Seta per l'ammissione di Setajolo, e dell'apposizione del Marchio ai lavori d'Oro, e d'Argento, il qual Marchio continuerà a restare fino a nuovo ordine in mano degli Orefici attualmente matricolati.

IX. La presente Ordinazione dovrà osservarsi in tutti i Luoghi dello Stato Fiorentino, ancorchè esenti, o privilegiati per qualunque titolo, compresa perciò ancora la Città, Territorio, e Montagna di Pistoja, e qualunque altro di cui fosse necessario fare speciale menzione, eccettuata solamente la Città di Livorno, la Provincia della Lunigiana, e il Territorio di Barga.

X. E frattanto la Camera del Commercio, Arti, e Manifatture resta incaricata di esaminare, e proporre altre simili grazie, e facilitarà tanto per la libertà di esercitarsi in qualunque Professione, quanto per l'esenzione dalle matricole, e tasse delle diverse Città, e Terre del Gran-Ducato, che indipendentemente dalle Leggi dei Tribunali delle Arti della Città di Firenze, per i rispettivi Ordini, e Statuti locali si posano sopra gli Artefici tutti dei luoghi stessi, ai quali S. A. R. vuol far godere egualmente gli effetti della Sua Sovrana Beneficenza. E tutto non ostante ec.

Dato in Pisa li 3. Febbrajo 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

F. A. BONFINI.

ISTRUZIONI AI GIUSDICENTI

Per la piena, ed esatta osservanza dell' Editto de' 19. Dicembre 1768. in ordine al quale sono dichiarate esenti dal pagamento della Gabella tutte le Doti, che non eccedono nel totale la somma di Scudi trecento, state approvate con Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 6. Gennajo 1770.

I. CHE le Copie delle Scritte Matrimoniali si ricevino in carta bollata di qualunque grandezza.

II. Che nella detta copia si faccia l'esibita nell'atto, che si riceverà unitamente con la denunzia ordinata dalla Legge de' 19. Dicembre 1768.

III. Che le dette Copie s'indirizzino ai rispettivi Direttori degli Ufizj delle Gabelle di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, ed Arezzo; e quanto alle Gabelle Comunitative si consegnino da i Giudicenti ai Ministri Deputati dagli Amministratori Generali per esigere in quei luoghi quelle tali gabelle; e i detti Giudicenti dovranno prendere da i Portatori il riscontro della consegna dei pieghi di dette Copie.


IV. Dovrà unirsi alla Copia della Scritta Matrimoniale anco la fede della Dazione dell'Anello da farsi dal Paroco anche in carta semplice senz'alcuna spesa.

V. Che qualora si tratterà di Matrimonj seguiti senza che ne sia stata celebrata la Scritta si dovranno ricevere in carta bollata di qualunque grandezza le confessioni con apporvi il giorno, e specificare i Nomi, e Cognomi dei Contraenti, dei loro Genitori, delle loro Patrie, e della Iusdicenza, a cui saranno sottoposti, con la quantità delle Doti costituite, ò promesse ò in danari contanti, ò in qualunque altra cosa, e tanto pagabili alla dazione dell'Anello, quanto in qualunque successivo tempo, ò a rate a forma della Legge.

VI. Quanto alle Denunzie, ò Notificazioni dei Matrimonj dovrà continuarsi il metodo fin qui tenuto nei diversi Ufizj, in conseguenza di che dovranno da i Messi, ed altri farsi le diligenze fin qui usate, con le solite partecipazioni.

Dalla Camera Gran-Ducale li 5. Febbrajo 1770.

Gasparo Domenico Paver Cancell. Maggiore.



CLXXXIV.



Vendo SUA ALTEZZA REALE con l' Editto del dì 27. Dicembre 1768. accordata a tutti la facoltà di stillare vini per farne Acquavite, e Rosoli, ed essendo informata, che tuttavia sussiste la proibizione di ritenere i vini guasti, i quali a forma della Legge dei 30. Giugno 1728. dovevano consegnarsi all' Appaltatore dell' Acquavite, abolisce la proibizione predetta, e Vuole, che sia permesso a ognuno il ritenere i detti vini guasti per stillargli, o vendergli ad altri per detto effetto.

Conferma però la proibizione di vendergli fraudolentemente per vini buoni sotto la pena a ragione di scudi due il barile da applicarsi per metà al Fisco, e per l' altra metà all' Accusatore; e Vuole che i Magistrati di Grascia, e rispettivamente i Giudicanti locali, i quali devono invigilare alla salubrità dei generi che servono all' umano sostentamento, abbiano cura, che non si commettano frodi in questa materia, e appartenga ad essi la privata cognizione di simili trasgressioni non ostante qualunque Legge, o Statuto, derogando in quanto faccia di bisogno alla precitata Legge del dì 30. Giugno 1728.

Dato in Pisa li 7. febbrajo 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.


Molto Magnifico. **S**I è degnata la somma Clemenza di S. A. R. con suo Rescritto dato in Pisa gli 24. Gennaio 1770. di comandare, che la sola mancanza della Licenza ordinata per varie Leggi sopra l'estrazione di Biade, e Bestiame per quelli, che abitano dentro le tre miglia vicino ai Confini, e vogliono condurre tali Bestiami, o Grasce alle proprie Case, non sia bastante per procedere contro quelli, che abitando dentro le tre miglia dal Confino, saranno trovati con Bestiame, e Grasce nostrali dentro le predette tre miglia, se non nel caso, che la medesima sia accompagnata da altri indizj, e circostanze, dalle quali possa inferirsi l'attentato di estrazione, e la volontà determinata di estrarre.

Vi partecipiamo questi Sovrani Comandamenti, acciocchè voi vi uniformiate ai medesimi, quali farete registrare al Libro di Leggi, e Bandi per regola dei vostri Successori. Dateci avviso di aver ricevuto la presente, che dovrete lasciare in consegna al vostro Successore, e portarcene alla rimessa dell' Ufizio l'opportuno riscontro per essere ammesso al Sindacato. E Dio vi conservi.

Firenze 20. Febbraio 1770.

I Deputati dell' Annona.

Giuseppe Maria Gamucci Cancell.



CLXXXVI.

NOTIFICAZIONE.



Ovendosi a forma dell' Editto di S. A. R. de' 26. Aprile 1769. fare ogn' anno la Portata del Grano, Biade grosse, e minute, Castagne, e Olio, e del Bestiame in essere nei tempi, e secondo il metodo, ed istruzioni da darsi dalla Suprema Congregazione dell' Annona, perciò gl' Illustrissimi, e Clarissimi Sigg. Deputati della Congregazione predetta in esecuzione degli Ordini di S. A. R. fanno pubblicamente Bandire, e Notificare, che i tempi ne' quali ogn' anno doveranno eseguirsi le dette rispettive Portate saranno i seguenti.

Per la raccolta, e sementa del Grano, e Biade grosse, e Portata di quelle, che si trovano in essere vecchie e nuove tutto il dì 15. Settembre.

Per la raccolta, e sementa delle Biade minute, e Portata di quelle, che si trovano in essere vecchie, e nuove tutto il dì 15. Novembre.

Per la raccolta delle Castagne tutto il Mese di Gennajo.

Per la Portata del Bestiame tutto il Mese di Marzo, e

Per la raccolta dell' Olio, e per la Denunzia dell' Olio vecchio restato in essere tutto il Mese di Maggio.


Dovrà ciascheduna Portata da farsi, contenere il nome, e cognome del Denunziante, e quello di suo Padre, la Potestaria, Comune, e Popolo dove il Terreno è situato, e dove attualmente si trovano i Bestiami, e la quantità giusta, e distinta dei Generi, che volta per volta doveranno darsi in portata, e così la quantità del Grano, Biade grosse e minute, Castagne, ed Olio, che sarà stato raccolto, e che i Possessori si troveranno in essere, e la quantità del Grano, e Biade, che dovranno seminare, e rispettivamente del Bestiame, che ognuno si ritroverà colla distinzione della sua diversa qualità, potendo un Possessore di più Effetti situati nell' istessa Giurisdizione descrivere in una Denunzia tutta quella Raccolta, Sementa &c. che averà fatta nei medesimi, e che si doverà tempo per tempo dare in Portata.

E sarà obbligo degl' Uffiziali, o Ministri, che nei rispettivi Tribunali saranno deputati a ricevere le dette Portate di numerarle dalla prima fino all' ultima di mano in mano, che gli saranno presentate, e darne riscontro gratis ai Denunzianti, che glielo domanderanno. E tutto ec.

Dall' Annona 6. Marzo 1770.

Giuseppe Maria Gamucci Canc.

IN FIRENZE MDCCLXX. Nella Stamperia di S. A. R.



PIETRO LI
PER GRAZI
PRINCIPE REALE D' UNGH
ARCIDUCA D'
GRAN-DUCA DI TO




Richiedendo il bene universale de' nostri amatissimi Sud-
 dati, pensiamo ancora a estinguere, o diminuire seco-
 assorbiscono in gran parte le nostre Regie Entrate, ad
 imporre nuove gravezze, e più tosto facilitarne la dimi-
 stimato opportuno di riassumere la restituzione dei lor-
 zo per luogo del nuovo Monte Comune di questa Ci-
 Augustissimo Nostro Genitore di gloriosa ricordanza con Motupropri

Ma considerando, che a molti Creditori de' suddetti Luoghi non
 tigli apposti, il ritirare i loro Capitali, ed a molti potrà esser di ma-
 per cento, che si corrisponde per gli altri Luoghi del detto nuovo
 prima di procedere all' enunciata restituzione dei Capitali ai suddetti
 dei medesimi il trapassare i suoi luoghi nell' istesso Nuovo Monte Co-
 istesse condizioni, e prerogative, che godono di presente.

A quest' oggetto assegniamo a tutti i suddetti Creditori descritti
 mune, che vorranno abbracciare il ritiro dei loro Capitali di qualunc-
 do i Pupilli, i Minori, le Chiese, e qualunque Magistrato, Un-
 menzione, il tempo, e termine di giorni quaranta, da principiare a
 Editto, ad avere dichiarata la loro volontà, con aver fatto l'opport-
 curatore da presentarsi nella Cancelleria di detto nuovo Monte Co-

Per quelli poi che aderiranno alla riduzione del frutto da scud-
 alcuna espressa dichiarazione, ma spirato il suddetto termine, il loro
 zione suddetta, e senz' altra formalità, e veruna spesa faranno i me-
 un nuovo Libro con il frutto dal primo Aprile prossimo avvenire 17-
 saranno date gratis le opportune patenti.

E poichè sopra molti luoghi ora descritti al detto Libro del tre-
 dispute, che potrebbero derivare dalla diversità dei pareri in caso di
 abbracciando la maggior sicurezza dei loro Capitali, si attenderà l'ist-




PIETRO LEOPOLDO

P E R G R A Z I A D I D I O

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Stendo Noi informati de' gravi danni, che arrecano al bestiame i Lupi, quali dopo l'abolizione delle Patenti de' Lupai si sono moltiplicati nelle Campagne del Gran-Ducato, Ci siamo determinati di rinnovare l'Editto dell'Anno 1744. con cui furono concesse diverse grazie, e privilegi agli Uccisori di simili perniciosi Animali, ed in conseguenza Ordiniamo, che in avvenire a tutti quelli, i quali vorranno impiegarsi nell'Esercizio di Lupai, sieno, e s'intendano conceduti gl'infra scritti privilegi da esprimersi nelle Lettere patenti, che faranno firmate dal nostro Ministro Presidente alle Finanze, e registrate alla Camera Granducale.

In primo luogo si concede loro facoltà di portare la Spada, lo Spiede, Accetta, ed anche l'Archibuso a palla, questo però nell'atto, che abbiano gli arnesi soliti portarli nella Caccia de' Lupi.

Secondo, che per portare le Stanghe, Taglioni, ed altri loro bagagli da luogo a luogo sieno provveduti di bestie, e carriaggi dalle rispettive Comunità, con somministrar loro spaghi, fune, ed altro, che domanderanno per il loro mestiero, il tutto però col dovuto pagamento.

Terzo, che non sia loro fatta pagare da alcun Doganiere, Passeggiere, Barcarolo, Camarlingo, Sindaco, nè da verun'altro Esattore, o Esecutore alcuna Gabella, pedaggio, o passo di Barca, o altra qualunque gravezza per le loro persone, istrumenti, ed arnesi.

Quarto, che dalle rispettive Comunità sia loro assegnato il luogo, ove possano fare i taglioni, e stanghe, che possano bisognargli.

Quinto, che subito, e senza eccezione alcuna da i Camarlinghi di quelle Comunità, ne' Territori delle quali faranno stati presi, e ammazzati i Lupi, sia loro pagato liberamente il premio cioè Scudi otto d'oro per ciaschedun Lupo grosso, e Scudi uno per ogni Lupattino, conchè lascino le reste di essi in mano di chi farà loro il pagamento, per rimborsarsene poi secondo il solito; Dichiarando che quanto agli altri, che non fossero Lupai, non s'intenda derogato ai premi conceduti loro dagli Statuti, o dalle consuetudini particolari legittimamente introdotte.

Sesto, che nessuno ardisca impedire detti Lupai in ciò che concerne la Caccia suddetta, e neppure pretendere alcuna indennizzazione per i Cani, che fossero caduti ne' lacci tesi per i Lupi, dovendo i trasgressori, che offendessero, o maltrattassero detti Lupai, punirsi con pene rigorose, pecuniarie, o afflittive da estendersi anche alla Galera, secondo la qualità de' casi, e delle persone, con che per procedere alla cattura contro tali trasgressori, basti il detto dell'Offeso con qualche altro amminicolo.

Vogliamo pertanto, e Comandiamo, che tutti i Governatori, Commissari, ed altri Ufficiali di Giustizia prestino a detti Lupai, quando ne sieno richiesti, ogni necessaria assistenza, e specialmente invigilino, che i medesimi (pagando giustamente l'occorrente) sieno ricevuti, ed alloggiati da tutti gli Osti, e rispettivamente da tutti i Camarlinghi, e Deputati dalle Comunità.


Derogando ad ogni altro Bando, o Ordine in contrario, e particolarmente al Motuproprio de' 17. Luglio 1759. in quanto fossero contrari alle presenti Ordinazioni, quali dovranno osservarsi in tutti i Luoghi del Granducato, benchè occorresse farne speciale, e individua menzione, il tutto ec. non ostante ec.

Dato in Firenze li 21. Marzo 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG

F. A. BONFINI.




NOTIFICAZIONE.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran Ducale fanno pubblicamente notificare in Esecuzione di Benigno Rescritto del dì 2. Marzo 1770. come volendo la Clemenza di SUA ALTEZZA REALE togliere le occasioni di frequenti Perquisizioni, e Processure contro gli Osti, Bottegai, e Pizzicagnoli tanto di questa Città, che di tutti li suoi felicissimi Stati, ne' quali si riscuote la Gabella del Sigillo delle Carni, e suo Augumento, per non aver registrato alli Quadernucci le Carni da loro macellate, o comprate macellate da altri per uso proprio, o delle loro Botteghe a forma del Disposto nel Bando del dì 11. Dicembre 1720., si è degnata di rivocare in questa parte il detto Bando, e di abolire l'obbligo di levare dall' Ufizio delle Farine, e rispettivamente dalli Giudicanti li Quadernucci destinati per la sopraddetta descrizione di Carni, non volendo, che in avvenire sieno tenuti detti Osti, Bottegai, e Pizzicagnoli farne alcuna descrizione, fermo però sempre stante il peso, ed obbligo prescritto dalle veglianti Leggi di non poter macellare alcuna sorta di Bestie senza aver prima pagata la dovuta Gabella, o di avere ottenuta la licenza dai Rispettivi Appaltatori, o Subappaltatori di detta Gabella, nei Territorj dei quali si trovino sottoposti, siccome di dover prendere la Carne macellata da detti Appaltatori, o Subappaltatori solamente, e non da altri; avvertendo, che qualora resti provato aver Essi a quanto sopra contravvenuto, o si trovino nelle loro Osterie, Case, o Botteghe Bestie macellate senza la detta licenza, o Carne tanto fresca, che salata che non sia stata comprata dal Macello, a cui Ciascuno è sottoposto, incorreranno nelle pene imposte dalle dette veglianti Leggi, quali in questa parte restano nel loro pieno vigore. E tutto mandantes &c.

Dalla Camera Granducale 26. Marzo 1770.

Gasparo Domenico Paver Cancellier Maggiore




PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Essendo Noi informati, che una parte dei beni stabili componenti le Nostre Reali Possessioni, e le tenute, e Fattorie della Religione di S. Stefano non sia stata fin' ora sottoposta al pagamento delle pubbliche gravezze, dazj, e imposizioni, a cui soggiaciono, e concorrono i Possessori degli altri beni situati nelle medesime Comunità, e Territori del Nostro Gran-Ducato, i quali perciò restano aggravati di un maggior peso, e trovando conforme alla giustizia e al sollievo dei Nostri Sudditi, che gli aggravj e spese pubbliche si distribuiscano egualmente sopra tutti a misura e proporzione dei beni, che ciascuno gode, perchè riescano anche meno sensibili, perciò di Nostro Motuproprio, e con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà Vogliamo, e Ordiniamo, che i beni stabili componenti le Nostre Possessioni, quelli del Regio Fisco, della Religione di S. Stefano, e di qualunque altro Corpo, università, e Magistrato, ancorchè goda i privilegj fiscali in qualunque Comunità, o Territorio del Nostro Gran-Ducato sieno situati, restino per l' avvenire sottoposti alle medesime gravezze, e imposizioni sì ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa nè eccettuata, alle quali concorrono e sono obbligati a concorrere i Possessori degli altri beni posti nelle medesime Comunità, e Territori; non ostante ec.

Dato in Firenze li 28. Marzo 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.



NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in Esecuzione di Sovrano Motu proprio de' 28 Marzo cadente fanno pubblicamente intendere, come avendo. SUA ALTEZZA REALE nel Regolamento de 26. Gennaio professo passato concernente il Tribunale della Grascia di Pisa stimato a proposito di abolire l'Esenzione dalle Gabelle, e i Benefizj accordati con Legge del 1588. alle Mercanzie in tempo delle due Fiere solite farsi ogni Anno in quella Città, e Volendo la REALE ALTEZZA SUA, che sieno sottoposte al Pagamento delle Gabelle consuete anche in tempo di dette Fiere tutte le Mercanzie tanto Nostrali, che provenienti di fuori di Stato, si è perciò degnata di comandare, che si renda nota la predetta Sua Reale Determinazione in tutto il Gran-Ducato per Regola, e Istruzione dei Ministri delle Dogane, egualmente che dei Commerciali: E tutto &c. mandantes &c.

Dalla Camera Gran-Ducale 29. Marzo 1770.

Gaspero Domenico Paver Cancellier Maggiore.

In Firenze. L' Anno 1770. nella Stamperia Granducale.



SUA ALTEZZA REALE essendo stata informata dei gravi danni, che vengono continuamente fatti ai Boschi delle sue Bandite del Territorio Pisano da molti Vagabondi sparsi per la Città, e per la Campagna, i quali in vece di procacciarsi il necessario sostentamento con qualche onesto mestiere, si fanno lecito di andare a tagliare le piante, e portar via le legna di dette Bandite, introducendosi in esse col pretesto di ripulire il Bosco dalle legna morte, e stramazate; E volendo porvi l'opportuno riparo si è determinata ordinare quanto appresso.

I. Che sia rimessa nella più esatta osservanza la proibizione espressa nella Legge del dì 26. Novembre 1646. d'introdursi in dette Bandite per raccogliere le legna morte, e stramazate sotto la pena a quelli che saranno trovati nell'atto di raccogliere, o di estrarre le dette legna, della cattura, e della carcere senza altro processo per quel tempo, che secondo le circostanze parrà giusto al Commissario della Città di Pisa, il quale inoltre, quando si tratti di recidivi, resta autorizzato da S. A. R. fatti gli opportuni riscontri senz'altra formalità, a esiliarli da tutto il Capitanato, e Territorio Pisano per quel tempo, che crederà conveniente, con la comminazione di un anno di carcere in caso d'inoservanza.

II. Incorreranno ancora nella pena della perdita della legna, e dell'istrumento sul quale saranno ritrovate, e tanto le dette legna, che l'istrumento dovranno cedere a beneficio dell'Inventore.

III. E volendo altresì la R. A. S. avere un benigno riflesso a quelle povere persone, che non potrebbero guadagnarsi da vivere con altri mezzi di lecita industria, autorizza il Commissario de' Boschi del Dipartimento di Pisa a concedere gratis la licenza alle Donne, e Uomini attempati di andar a raccogliere Legna morte, e stramazate a forma di quanto prescrive la sopracitata Legge del 1646., coll'obbligo però che tali persone abbiano presso di se la predetta licenza nell'atto che son trovate dagli Esecutori, e Guardie a fare, o estrarre le dette legna, e non altrimenti.

IV. Delle Licenze che verranno accordate come sopra dal Commissario de' Boschi a ciacheduna persona in particolare, dovrà mandarsi dal detto Commissario la notizia volta per volta al Tribunale del Commissario della Città perchè ne sia tenuto esatto registro, e per regola degli Esecutori, che devono invigilare unitamente con le Guardie alla custodia, e conservazione di dette Macchie.

V. E siccome diversi Malfattori si fanno lecito di andare per Arno con de' Barchetti, e introducendosi nella Macchia di S. Rossore, tagliano, e guastano le piante con notabile danno della medesima, così la R. A. S. inerendo alla precitata Legge del 1646. proibisce l'accostarsi alla riva di detta Macchia a meno che siano muniti della licenza di pescare dal Cacciatore Maggiore, e vuole che siano considerati come trasgressori, e cadano nelle pene come sopra comminate all'Articolo primo, ancorchè non sieno trovati con legna morte, e stramazate.

VI. Nel caso poi che tanto questi, che qualunque altro fossero trovati nell'atto di tagliare i rami, o piante nei Boschi riservati alla R. A. S. o nell'atto di estrarle, incorreranno nelle pene comminate dalle Leggi del Danno dato, e specialmente dalla Legge Generale del 5. Settembre 1688. la quale dovrà osservarsi tanto rispetto alle pene, quanto rispetto ai processi, e al modo di liquidare le trasgressioni.


VII. La Giurisdizione se si tratterà d'ingresso nelle dette Macchie a raccogliere legna morte, e stramazate, o di accostarsi con barchetti alla Riva della Macchia di S. Rossore apparterrà privatamente al Commissario di Pisa, il quale procederà contro simili trasgressori nella forma espressa all'Articolo primo; ma se si tratterà di Danno dato alle Piantе vive, o di furto di legname altrui, apparterrà al suo Tribunale il procedere a forma della predetta Legge del Danno dato.

VIII. Dovranno tanto le Guardie de' Boschi, quanto quelle di Cacce e Pesche, ed ogni altro Esecutore invigilare all'esatta osservanza della presente Legge, alla pena mancando di essere severamente puniti.

Dato in Firenze li 25. Aprile 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.



SUA ALTEZZA REALE avendo preso in considerazione lo stato in cui attualmente si ritrova la Valdichiana in rapporto al regolamento delle Acque, specialmente del Recipiente denominato il Canal Maestro; Ed essendo altresì informata dei notabili vantaggi che possono ridondare alla detta Valdichiana dai provvedimenti e lavori, che sono stati progettati alla R. A. S. per liberar quella Campagna dalle inondazioni, e per il più facile trasporto dei suoi prodotti, mediante una miglior navigazione, perciò colla pienezza della sua Suprema Autorità comanda, e vuole, che sia inviolabilmente eseguito quanto appresso.


I. Convenendo assicurarsi che non siano fatti in tutta la Valdichiana, compresi ancora i Territorj situati nello Stato Senese, Ripari, Colmate, o altri simili lavori contrarj al buon regolamento universale di quelle acque, non sarà permesso in avvenire ad alcuno, non eccettuati neppure i Ministri dello Scrittojo delle Reali Possessioni, e della Religione di S. Stefano, o Chiunque altro di cui occorresse farne special menzione, d'intraprendere alcun lavoro nei Beni posti in detta Valdichiana, senza precedente partecipazione del Senator Soprassindaco e Soprintendente all'Economico delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Fiumi dello Stato Fiorentino, il quale resta specialmente delegato a prenderne cognizione, e previo l'esame del Capo Ingegnere del medesimo Dipartimento, autorizzato a permetterne l'esecuzione, qualora non sia un tal lavoro ritrovato pregiudiziale al pubblico, o al privato, sempre che riguardo alle Colmate, siano queste eseguite colle regole già proposte dal Mattematico Perelli, ed approvate dalla R. A. S. con rescritto di questo stesso giorno.

II. Ed affinchè non seguano al Canal Maestro quei pregiudizj che ha risentito in passato dalla trascuratezza dell'ultimazione dei lavori intrapresi da alcuni Possessori, tutti quei lavori che saranno stati dal detto Senator Soprassindaco e Soprintendente come sopra permessi, dovranno restare ultimati dentro il termine che sarà da esso prescritto. E nel caso che non venissero dentro un tal termine condotti a fine, dovrà il medesimo Senatore Soprintendente farli ultimare immediatamente a tutte spese, e danni dei Contumaci.

III. In ordine ai lavori da farsi in vantaggio di tutta la Pianura della Valdichiana, che interessano in generale tutti quei Possessori, avendo S. A. R. con rescritto de' 6. Gennaio prossimo passato approvati pure quegli proposte dal mentovato Mattematico Tommaso Perelli, i quali consistono nel rifacimento dei Ponti d'Arezzo con un arco solo, nel variare lo sbocco dei Fiumi Lota e Vingone, portandoli nel Canal Maestro sopra appunto alla Pescaja dei Monaci di S. Flora e Lucilla, nell'escavare il detto Canal Maestro sulla cadente delineata nel Profilo annesso alla di lui Relazione, nel ridurre la larghezza dello stesso Canal Maestro alle misure in essa prescritte, nella formazione del nuovo Canale sopra il Callone, e nell'escavare il Canale del Passo alla Querce, ed avendo altresì la prefata R. A. S. approvata la proposizione del pre nominato Senatore Soprassindaco e Soprintendente di eseguire tali lavori nel corso di tre anni autorizza il medesimo a dare tutte le disposizioni opportune per l'esecuzione dei predetti lavori, come ancora a soprintendere alla loro totale ultimazione.

IV. La spesa dei lavori da farsi dal Callone fino alla Pescaja dei Monaci, dovrà repartirsi sopra tutti quei che sono compresi nel Circondario dell'attuale Imposizione del Canal Maestro; ed affine di avere annualmente una sufficiente somma di danaro per effettuare i sopraddetti lavori dovranno i Proprietarj dei Terreni situati nel detto Circondario, pagare per tre anni a

... per ogni Storo di terreno che in esso possiedono. sul piede della de-



NOTIFICAZIONE



Illustriss. e Clariss. Sig. Senat: Gio. Battista Ugucioni Soprintendente dei Monti di Firenze fa pubblicamente noto agli infrascritti Montisti descritti al Libro E del tre e mezzo per cento qualmente in esecuzione dell' Editto di S. A. R. del dì 20. Marzo 1770. avendo fatto procedere all' imborfazione di tutti i Luoghi dei quali nel termine assegnato è stata accettata la restituzione a ragione di Scudi cento per Luogo, e successivamente all' estrazione fino all' importare di Scudi centomila cinquanta nella Sala della sua residenza alla pubblica vista sotto li 9. e 10. del corrente, sono stati estratti Luoghi mille e un mezzo d' attinenza degl' infrascritti Montisti.

Perchè apparterrà a ciascheduno di Essi il ritirare l' importare dei Luoghi come sopra estratti insieme coi frutti a tutto il prossimo Mese di Luglio alla ragione di 3. per Luogo passato il quale tempo il Credito dipendente da tali Luoghi resterà infruttifero.

E quando dai suddetti Montisti come sopra imborfati,

o estratti sia stimato di loro vantaggio il passare i loro luoghi nel nuovo Libro del tre, purchè siano Statisti, facendone l' opportuna istanza nella Cancelleria, farà loro accordato il detto passaggio non solo per i Luoghi estratti, ma per qualunque partita rimasta in detto Libro del 3. ½ dentro però il detto Mese di Luglio per conseguirne il frutto dal dì primo del prossimo Agosto in futuro a ragione di 3. per Luogo, e ciò in conformità del Benigno Motuproprio di S. A. R. del dì primo del Corrente.

Per l' effettuazione poi della restituzione del Capitale de' suddetti Luoghi estratti a quei Montisti, che come sopra dovranno, o vorranno ritirarlo previe l' opportune giustificazioni per la purificazione delle condizioni e vincoli ai quali fossero affetti e per la legittimità del pagamento farà consegnato ad ogni richiesta in qualunque tempo a ciascheduno di detti Montisti, o al rispettivo Procuratore il mandato firmato di mano di sua Signoria Illustrissima e Clarissima, e contrassegnato da uno dei Cancellieri deputati per l' immediato ritiro dalla Real Depositeria delle somme dovute.

SEGUE LA NOTA DE' MONTISTI ESTRATTI PER ORDINE D' ALFABETO.

A		Somma, e segue - - - 148			
	carte	luoghi			
ALbergotti = Cav. Tenente Colon. Albergotto	609	4	Benedetti = Conte Ambrogio	165	2
Aldobrandini = Cav. Baccio, Cav. Pietro Igneo del Senatore Silvestro, e Silvestro, e Gio. Francesco di Gio. Francesco	22	11	Brunacchi = Ranieri attenenti ai Bagni di Pisa	626	2
Aldobrandini Sigg. Silvestro, e Gio. Francesco	565	16	Biffi Tolomei = Matteo, e Jacopo Gucci Tolomei	402	3
Arcispedale della SS. Trinità detto degl' Incurabili di Firenze	55	10	C		
Altoviti Avila = Cav. Flamminio	480	4	Congregazione dell' Ancille della SS. Trinità dette delle Quiete	61	37
Altoviti = Cav. Amerigo	486	1	Convittrici della Congregazione di S. Francesco di Sales di Firenze	205	6 ½
Armaleoni Buonaparte = Lisabetta	427	3 ½	Capponi = Cav. March. Generale Gino	532	2
Armaleoni Cafferecci = Lucrezia	426	4	Cappelli = Prete Carlo	614	4
Arrighetti, ne Laschi Caterin' Angiola	192	2	Compagnia del Bernardino di Firenze	85	11
Arrighetti Pelagalli = Maddalena	493	1	Cianfogni = Gio.	612	3
Arte de' Linaioli	452	2	Cappella Laicale di S. Francesco d' Assisi a Monte Varchi	460	1
Arte de' Fabbricanti	452	3	Chiari = Prete Giuseppe	553	1
B			Collegio di S. Gio. Evangelista di Firenze	321	7 ½
Baldinotti = Giuliano, Francesco, Gio. Batista, e Giuseppe	150	2	Capponi del Vernaccia = Maria Teresa	497	11
Baroni Ridolfo	562	3	D		
Baldovinetti Gio. di Poggio	555	22	Durazzo Negrone = Maria Anna	370	6
Baldovinetti Gio. di Poggio	486	2	Doti Baldovinetti Martelli	120	5
Bartolommei = Marchese Girolamo	608	2	Durazzo = Marchese Marcello	459	42
Bertini Giuseppe	559	3	Durazzo = Maria Maddalena	177	8
Bartolommei = Lorenzo	608	1	Durazzo = Brignole Sale Ignazia	370	2
Bigalli = Prete Francesco, e Giuseppe	295	3	Dei Forzoni = Lucrezia	619	1
Buonamici = Ottavio	546	2	Durazzo Grimaldi = Giulia	369	9
Benvenuti = Lorenzo	321	2	E		
Brunacchi = Ranieri	626	2	Fontebuoni = Tommaso e Gio.	471	1
Bombicci = Antonio	243	2	Fra di S. Maria Maggiore	25	2
Brignole = Francesco Maria	158	8 ½	Feducci = Francesco	276	14
Brignole Sale = Marchese Ridolfo	70	27			
	310	5			

	carte	luoghi
Falconi = Cancelliere Matteo	132	1
Fabbrucci = Canonico Lorenzo	437	2
G		
Granello = Gio. Francesco = attengono ai PP. della Missione di Genova	41	3
Gherardi = Ruberto	208	6 1/4
Girolami = Balì Piero Zanobi	591	4
Grillo Cibo = Donna Niccoletta Duchessa vedova di Massa	69	6
Grimaldi Doria = Principessa Lelia	213	3
Gamucci = Felice, e Fratelli	571	3
Gilioli = Conte Gio.	372	7
Giusti Alberto	584	2
Gavagnoli = Prete Angiolo	273	2
Guadagni = Senator Filippo &c.	315	12
L		
Lomellino = Lilla	395	1
M		
Michelozzi = Filippo	279	1
Montucci = Pier Luigi	534	2
Mazzeranghi = Prete Gio. Zanobi	389	1
Monache della SS. Concez. di Castel Franco di sop.	280	5
Muzzi Niccolò	137	1
Marri = Dottor Guido	455	1
Mengoni = Giuseppe	493	1
Monache di S. Maria della Neve di Prato Vecchio	48	3
Monache di S. Barnaba	23	7
Monache di S. Franc. di Sales di Massa di Valdiniev.	106	7
Dette sotto il Titolo della Visitazione	518	1
Morandi = Gio. Batista &c.	599	4
Monache di S. Felicità di Firenze	68	23
Mazzei = Cav. Antonio	364	2
Malaspina = Marchese Manfredi	318	3
Monache di S. Caterina di Colle	52	1
Monache della SS. Nunziata di S. Gio.	56	1
Martelli = Senator Balì Niccolò	264	12
Monache della SS. Nunziata d'Empoli	20	10
De Mari = Marchese Lorenzo	218	8
Monache di Candeli di Firenze	107	8
Monache di Rosano	409	12
Macinghi Pepi = Ottavia	439	3
N		
Del Nobolo = Gio. Michele &c.	255	10
Niccioli = Dottor Vincenzo	462	1
Nardi = Maria Domenica	172	5
Niccolini Delci = Contessa Maria Lucrezia	166	6
O		
Orlandini = Maria Felice	127	2
Opera di Nostra Signora del Refugio di Genova	46	28
Opera Pia dello Spedale di Panmattone di Genova	510	9
P		
Pucci = Cav. Gio. Luca	222	1
Pucci suddetto	438	18
Pucci = Marchesi Orazio Ruberto, e Fratelli	523	15
Pucci = Marchese Orazio	207	1

Somma, e segue - - - 594

	carte	luoghi
Pallavicini = Marchese Gio. Carlo e Fratelli	164	3
Peruzzi = Gaetano	254	3
Pitti = Alcanio, e Fratelli	151	14
Pitti = Leone, e Fratelli	419	1
Pelli Segretario Giuseppe	507	2
Pellegrini = Prete Pietro Biagio, e Fratelli	260	1
Protettori de' Poveri di Genova	122	1
Pinello = Cattaneo, e Gio. Giacomo	157	3
Panciatici = Niccolò	155	10
Protettori dello Spedale di Panmattone di Genova	80	3
Pallavicini = Antoniotto	298	2
Palagi della Rena = Luisa	268	5
Pallavicini Serra = Giovanna	89	19
Pasqualigo Anforti = Contessa Agnesa	42	3
R		
Roselli già del Turco Vincenzo	578	3 1/2
Roselli già del Turco Francesco	578	3
Ricciardi = Prete Filippo e Fratelli	412	2
Righini = Lorenzo	360	2
Rena oggi Prior Geri, e Piero, e Gio. Pontanari suoi Fratelli	413	1
Rinuccini = March. Carlo	266	5
Rinuccini = Monsign. Giovanni	267	1
Rinuccini = March. Carlo e Fratelli	566	65
S		
Strozzi = Alessandro, e Luigi	465	19
Spinola = Alessandro Luciano	563	12
Serra = Geronimo	96	10
Spedale de' Poveri Infermi di S. Miniato	251	9
Salvadori Perini = Teresa	367	1
Stiozzi Ridolfi = Antonio Filippo	500	11
T		
Tempi = March. Ferdinando	627	136
Tassinari = Prete Ant. Francesco	119	1
Tassinari = Dott. Gio. attenenti ai Figli	174	16
U		
Ulivelli = Giuseppe	481	1
Del Veneziano = Giuseppe	495	1
Vinci = Can. Gio. Vincislao	441	3
Viviani = Monf. Francesco	444	4
Vinci = Can. Giuseppe	455	1
Vai = Antonio	351	4
Visconti = Prete Niccolò, e Maria Verdiana	316	4
Visconti = Prete Niccolò	99	2
Ufiziatura Laicale in S. Romolo	504	2
Ufiziatura Laicale nella Chiesa de' PP. di S. Filippo Neri	503	1
Vaselli = Cosimo	378	1
Viviani = March. Luigi	517	2
Vettori = Giuseppe	609	1/4
Villifranchi = Lino	142	1
X		
Ximenes = March. Ferdinando	436	10 1/2
Z		
Zefferrini Incontri March. Maria Francesca	407	1

Somma in tutto - - - 1000 1/2

Dato il dì 16: Maggio 1770.

Ferdinando Saffi Cancelliere.



CLXXXVI.

PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA,
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Sfendoci stato reso conto del ricorso fatto da diversi Fornaj di questa Città per l'impedimento che reca alla loro industria, e alla migliore manifattura del Pane la privativa della Fabbri- cazione, e vendita del Pan fine, e volendo Noi provvedere nel tempo istesso al maggior vantaggio del Pubblico col dar luogo ai Fornaj d'industriarsi nel migliorare la fabbricazione del Pane, e di estendere più largamente le loro provviste di grani per mettere in sicuro il buon servizio del Pubblico, Ci Siamo determinati a sopprimere, conforme col presente Editto sopprimiamo la Privativa predetta, e ordiniamo che sia permesso a tutti i Fornaj il fare il Pan fine egualmente che il Pan venale, ed ogni altra sorte di Pane di pasta più fine del predetto Pan venale senza limitazione di peso, nè di prezzo, intendendo che la vendita, e contrattazione del Pane resti in piena libertà dei Compratori, e dei Venditori, salva però sempre alla Congregazione dell'Annona la facoltà d'imporre il Peso, ed il prezzo ogni volta che riconosca che i Fornaj abusino della libertà sopra espressa.

Vogliamo che la presente ordinazione cominci ad avere il suo effetto, e vigore il di primo del prossimo Mese di Giugno riservandoci in appresso a dichiarare la Nostra Volontà rispetto al modo d'indennizzare l'Uffizio dell'Annona dello scapito che viene a soffrire dall'abolizione del Provento suddetto.


Dato in Firenze li Ventitrè Maggio 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSENBERG

DI SCHMIDVEILLER.

In Firenze l'Anno 1770. nella Stamperia Granducale.



UA ALTEZZA REALE volendo favorire, e sollevare i Fabbricanti, e Artieri sottoposti all' Arte della Seta della Città di Pisa, si è determinata a sopprimere, conforme col presente Editto sopprime il Tribunale dell' Arte suddetta, ed insieme le Tasse infra scritte.

- I. La Tassa del Bollo delle Tele, e l'obbligo di bollarle.
- II. La Tassa dei Bolli degli scavezzi, o siano scampoli.
- III. Il Diritto del peso delle Sete nostrali, e forestiere.
- IV. La Tassa del peso delle sete ardasse, e d'ogni altra simil sorte.
- V. La Tassa delle sete tinte.
- VI. L'obbligo, e la Tassa delle Matricole.

Apparterrà al Commissario della Città di Pisa quella giurisdizione, che è competuta fin' ora al Tribunale dell' Arte della Seta relativamente all' Uffizio di Onestà.

Le Cause poi contenziose fra i Mercanti, e i Manifattori, e Persone di professione sottoposte alla detta Arte faranno di cognizione de' Consoli del Mare, con facoltà ai medesimi, quando si disputi di buona, o cattiva qualità di lavori, o di altri difetti, di valersi di quei Periti, che crederanno più capaci, ed esperti.

Gli Artieri, e fabbricanti sottoposti all' Arte della Seta, che erano obbligati a matricolarsi all' Arte suddetta, dovranno farsi descrivere a un libro, che a tal effetto sarà tenuto dai Ministri della Cancelleria Consolare, col pagamento della Tassa di una lira per una sol volta per tal descrizione, e per il Brevetto che gli sarà dato.

S. A. R. assegna allo Spedale de' Trovatelli le pigioni delle Cafe delle Tiratoje, la Tassa delle meretrici, e le condanne, che fin' ora sono appartenute all' Arte della Seta, e Vuole, che le Cafe suddette spettino in piena proprietà al medesimo Spedale, a carico di cui sarà il mantenerle, e l'estinguere il cambio creato anni sono in occasione di risarcimenti fatti alle Cafe sopraddette.

Tutti i libri, filze, pesi, misure, il bilancione de' Bozzoli, e quant'altro appartiene all' Arte della Seta passeranno sotto la potestà de' Consoli, i quali dovranno vedere, e proporre come potranno meglio collocarsi; E invigileranno perchè sia tenuto sul solito mercato de' Bozzoli il detto Bilancione a comodo della contrattazione de' medesimi a fine, che chiunque vorrà possa valersene come in passato.


I medesimi Consoli proporranno ancora come disporre della stanza della Cancelleria, e se convenga di alienarla, assegnandone il ritratto alla Comunità, perchè con questo, e con i denari, che viene a risparmiare delle provvisioni che era solita di pagare al Provveditore, Camarlingo, e Cancelliere, dimetta i Creditori dell' Arte secondo le dichiarazioni, che farano i Consoli sopraddetti.

Dato in Firenze questo dì 26. Maggio 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVEILLER.



CXCVIII.

NOTIFICAZIONE



L'Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale a forma degli Ordini veneratissimi di S. A. R. del dì 26. Settembre 1769. rendono noto, e palese a Chiunque, qualmente dal dì 15. Giugno prossimo avvenire sarà fissato, e stabilito un Posto per una Guardia di Dogana sul Confine della Contea dello Stale nella Comunità di Castro Vicariato di Firenzuola in luogo detto la Futa, sotto l'Ispezione del Doganiere di Barberino, all'effetto che i Conduttori, e Vetturali, i quali s'introducono per la parte della Faggeta, e delle Contee con Mercanzie, Grasce, Bestiami, ed altre robe nel Contado, e Dominio Fiorentino debbano quivi rappresentarsi, e pagare le dovute Gabelle, e prenderne la Buletta, o Manifesto, secondo che vien prescritto dagli Ordini della Dogana di Firenze a quei che introducono nel Contado, e Dominio Fiorentino Mercanzie, Grasce, Bestiami, ed altre robe gabellabili, e sotto l'istesse Pene, e pregiudizj imposti a coloro, che trapassassero la prima Dogana senza pagarne le dovute Gabelle, e prenderne la Buletta, o Manifesto come di sopra.


E così all'incontro tutti coloro, i quali vorranno sortire per detta Parte dal Contado, e non averanno pagato in altre Dogane le dovute Gabelle sieno tenuti rappresentarsi al detto Guardia della Futa, e denunziare le loro robe, pagarne le Gabelle, che di ragione ec. alla Pena del Frodo secondo gli Ordini ec.

Ma perchè collo stabilimento di tal nuovo Posto non vengano da detto Guardia aggravati indebitamente i Vetturali e Conduttori con Mance, e Riviste indebite, si dichiara, che non debba il medesimo percipere da detti Vetturali e Conduttori altri emolumenti, che quegli, i quali vengono tassati dalle veglianti Leggi ai Doganieri, e Guardie della Dogana, nè possa il medesimo pretendere, o domandare emolumento veruno per la Rivista di quelle Bulette, o Manifesti, che fossero stati già da altre Guardie rivisti. E tutto ec. mand. ec.

Dalla Camera Granducale 28. Maggio 1770.

Gaspero Domenico Paver Cancellier Maggiore.

In Firenze l'Anno 1770. Nella Stamperia di S. A. R.



CCI.

NOTIFICAZIONE.



L'Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale fanno pubblicamente noto, come avendo SUA ALTEZZA REALE abolita la Privativa della Fabbricazione del Pan fine di questa Città di Firenze, ha successivamente con Suo Benigno Motuproprio del dì primo stante dichiarato, che vien permessa l'Introduzione nella Città suddetta anche del Pan fine fabbricato in Campagna, come del Pane di qualunque altra qualità; è per stabilire un più giusto equilibrio tra i Fornaj di Città, che soffrono maggiori aggravj, e quelli della Campagna; ha comandato, e comanda, che il Pane fabbricato di fuori nell'atto d'introdursi in Città paghi in avvenire la Gabella solamente a ragione di danari quattro per libbra. E Tutto ec. Mand. ec.

Dalla Camera Gran-Ducale 2. Giugno 1770.

Gasparo Domenico Paver Cancell. Maggiore.

In Firenze l'Anno 1770. Nella Stamperia di S. A. R



UA ALTEZZA REALE essendo informata del grandioso debito che ha l'imposizione del Vald' Arno di sopra, e Volendo provvedere nella miglior forma possibile al modo di estinguerlo, perciò ORDINA E COMANDA quanto appresso.

I. Che ciascuno degli Interessati Debitori dell' Imposizione sia indistintamente obbligato a pagare il suo debito in mano dei Camarlinghi Comunitativi a ragione di scudi tre per cento l'anno in estinzione di sorte, con più i frutti che decorreranno, non comprese quelle spese annuali dell' Imposizione detta la *Corrente* sulla quale debba procurarsi quel risparmio economico che sarà possibile.

II. Che la prima paga debba esser fatta per tutto il Mese d' Agosto prossimo futuro 1770., e così continuare negli anni successivi.

III. Che l'esazione di detto debito sia a schiena degli enunciati Camarlinghi ai quali a questo effetto resta accordato il privilegio del braccio Regio, ed ingiunto altresì l'obbligo di render conto dentro l'anno alla Camera delle Comunità, Luoghi Pij, Strade, e Fiumi dello Stato Fiorentino dell'esatto, e di rimetterlo alla Cassa della Camera medesima con dover conseguire un' annuo emolumento di Scudi due per cento sulle somme che averanno fatto pervenire in Cassa.

IV. Che rispetto a quei Possessori contro dei quali per la loro impotenza sarebbe inutile l'azione perso-

nale si proceda avanti la predetta Camera nelle legittime forme all'incorporo e vendita dei Beni prima di quelli compresi nel Circondario dell' Imposizione, e di poi degli altri situati fuori del medesimo per l'importare del loro debito.

V. Che se fatto l'incorporo, e non ostante l'esperimento degli Incanti non si troverà il Compratore, in tal caso per gli Effetti posti nel Circondario dell' Imposizione resti obbligato il Possessore, o Possessori interessati confinanti o più vicini a prendere per le stime da farsi i detti Effetti degli Interessati insolventi, con che possa, o possano pagare il prezzo a ragione di Scudi tre per cento l'anno in estinzione del debito del Venditore di Sorte con più i frutti recompensativi fino alla totale estinzione; E rispetto all'avanzo del prezzo che vi fosse si eseguisca quanto vien disposto in appresso nell' Articolo duodecimo.

VI. Che la rata annua di quei Debitori che saranno dichiarati dalla Camera per impotenti a pagarla debba repartirsi ed esigersi sopra l' Imposizione universale nella stessa forma che si pratica rispetto alla corrente, o siano le nuove spese.

VII. Che a favore di quei Debitori che dalla Camera saranno riconosciuti insolventi anco colla distrazione dei Beni tanto compresi nel Circondario dell' Imposizione, quanto degli altri situati fuori del medesimo, si rilasci quella rata della Gabella detta del *Piè tondo*, che si esige sul Decimino dei Terreni inclusi nel Circondario predetto.

VIII. Che quanto alle Chiese curate rese impotenti

ti

ti a pagare il loro debito, e che sono di collazione o del Sovrano, o delle Comunità, si riservi tanta rata di Beni, che arrivi a formare la congrua alimentare stabilita da i rispettivi Ordinarij, o dalle consuetudini, ed il restante de i Beni si venda o si aggiudichi ai Possessori Continanti, o Vicini come sopra.

IX. Che per quel che riguarda le altre Chiese Curate che sono di data o dell'Ordinario o dei Particolari si assigni dalla Camera ai Patroni un congruo termine a dichiararsi se intendono di pagare e saldare il debito di dette Chiese Curate nella forma di sopra espressa, con dare idonea cauzione per l'adempimento della promessa composizione, ed in difetto si proceda come sopra alla vendita o aggiudicazione dei fondi, salva la Congrua.

X. Che quanto ai Benefizj semplici di Patronato Regio, o delle Comunità resti pure impotenti a pagare il loro debito, a qualunque titolo sieno istituiti e destinati, si proceda immediatamente all'incorporo di tutti i Beni, ed il Benefizio resti soppresso; e rispetto a quelli di Patronato o dell'Ordinario, o dei Particolari si faccia ai Patroni l'intimazione come sopra, ed in caso di contumacia si proceda nella stessa forma, come si è ordinato in rapporto a quelli di Patronato Regio e delle Comunità.

XI. Che riguardo ai Monasteri di Religiosi, o Monache, che parimente sono divenuti insolventi, si assigni loro come sopra un termine a dichiararsi, se vogliono saldare il loro rispettivo debito a forma della composizione accordata agli altri debitori, con dare Mallevadore secolare per il puntual pagamento delle rate composte; e non facendo tal dichiarazione restino incorporati i Beni sottoposti all'Imposizione, e si divenga alla vendita o aggiudicazione dei medesimi, rilasciando agli Ordinarij di collocare i Religiosi, o Monache in altri Monasteri, o di provvedere alla loro sussistenza in altra forma che crederanno più conveniente. E finalmente se si tratterà di Religiosi, o Religiose che nel Circondario dell'Imposizione non abbiano Monastero, ma solamente vi possedano dei Terreni obbligati al debito di detta Imposizione, procederà la Camera contro i loro Beni, conforme dovrà procedere contro i Beni dei debitori secolari.

XII. Che l'avanzo che vi restasse dalla vendita o aggiudicazione dei Beni dei Debitori, si depositi, o s'impieghi a frutto in luogo pubblico, e la Camera dichiararsi a chi debba rilasciarsi il Capitale, e pagarsi il frutto, e dentro qual tempo, e con quali cautele.

XIII. Che restino aboliti il Concordato del 1698., la composizione del dì 5. Agosto 1745. accordata ad alcuni Luoghi Pii, l'altra contenuta nel Motuproprio del dì 9. Luglio 1761., ed ogni altra che fusse stata fatta fino al presente.

XIV. Che siccome nell'accennato Concordato del 1698 fu prescritto che in caso di Relazioni di Periti per i lavori dei Fiumi, queste si notificassero a quattro dei maggiori Interessati, che due Ecclesiastici, e due Secolari, e che rispetto ai nuovi Cartoni o siano Circonferenze delle Imposizioni si dovessero notificare a tutti i maggiori interessati per polizza particolare, e agli altri per Editti, così per provvedere in simili casi si faccia una pubblica Notificazione quando si tratterà di Relazioni di Periti; E quanto alle nuove Circonferenze o Cartoni si continuerà a tenere il medesimo sistema che ordinava il concordato, conforme sin'ora è stato praticato.

E la predetta Camera delle Comunità resta specialmente deputata ad invigilare di concerto col Senator Sopraffindaco e Soprintendente all'Economico delle Comunità alla pronta ed esatta esecuzione delle presenti Sovrane determinazioni; siccome pure dovrà la medesima Camera prender cognizione, e decidere tutte le controversie che potessero nascere per dipendenza immediata o mediata dell'Imposizione di cui si tratta, con tutti gli Emergenti, ed Incidenti e con piena facoltà di fare eseguire i suoi Decreti, o sentenze, tanto contro i Laici, quanto contro gli Ecclesiastici, non ostante qualunque altra Legge, Rescritto, Ordine, Osservanza, Sentenza, e qualsivoglia altra cosa in contrario, a cui s'intende specialmente derogato con il presente Editto.


Dato in Firenze 6. Giugno 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVILLER.

IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXX. NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.



CCIII.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA

&c. &c. &c.



Essendo Noi informati che le Tariffe particolari di Territorio per Territorio del peso del pane dipendendo da scandagli mal sicuri, ed erronei, riescono spesse volte arbitrarie ed ingiuste, ed inoltre sono soggette alle collusioni dei Fornaj, i quali si compensano sopra la qualità del maggior peso del pane che s' impone loro, pregiudicando in tal guisa alla buona manifattura; perciò Ci siamo determinati a abolire, conforme col presente Nostro Editto intendiamo che resti abolito in tutte le Città, Terre, Castelli, e altri luoghi del Gran-Ducato l' uso, e la regola troppo fallace delle Tariffe predette, e Vogliamo, che sia in piena libertà dei Fornaj il fabbricare, e il vendere pane tanto fine che venale, e di qualunque altra qualità composto di tutto grano senza alcuna limitazione di peso, lasciando che ciascuno possa esercitare la sua perizia, ed industria per ben servire il Pubblico colla migliore fabbricazione del pane.

Confermiamo la libertà del trasporto del pane da un luogo all' altro; e inoltre dichiariamo che la gabella d' introduzione del pane stabilita alle porte di alcune Città del Nostro Gran-Ducato non si esiga che a ragione di danari quattro per libbra, dove fosse maggiore, ferma stante l' esenzione, o la gabella minore rispetto alle altre Città, che fossero in tal condizione.

Intendiamo per altro, che i Magistrati, e Giudicanti locali continuino a invigilare sopra la buona qualità del pane, come degli altri viveri, e qualora riconoscessero che si facesse abuso della libertà come sopra concessa, i predetti Magistrati, e Giudicanti nello Stato Fiorentino ne daranno parte alla Congregazione dell' Annona di Firenze, nel Contado Pisano a quel Magistrato di Grascia, nel Territorio Pistoiese agli Operaj di S. Iacopo, nella Provincia superiore di Siena al Magistrato dei Regolatori, e nella Provincia inferiore al Magistrato de' Fossi e Coltivazioni di Grosseto, ai quali Magistrati riserviamo la facoltà di provvedere come conviene, con tornare a tariffare e imporre il peso al pane, quando riconoscano, che sia fatto abuso della libertà sopraespressa, secondo però le istruzioni che a questo effetto saranno loro date. Dato in Firenze, questo dì 6. Giugno 1770.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

DI SCHMIDVILLER.

O R D S O P R A G L I J

Nella riscossione

Volendo, che i Debitori della Decima e Sobborghi satisfaccino, e paghino quant' debitori per Decime decorse, e non pagate che rispettivamente decorreranno, ma e che nel medesimo tempo i Debitori siate defaticati.

Però vi si ordina, che in tutti i luoghi della vostra di Mercato, e non vi essendo, in giorno Festivo all' Popoli ne' luoghi pubblici, facciate bandire, e notificare scritte Ordinazioni.

Che tutti quelli, che sono debitori della suddetta nell' Ufizio, e dal Camarlingo della Camera delle C. nessuno eccettuato per tutto il dì


abbino pagato quanto devono, e doveranno

Ed a i Camarlinghi delle Comunità, e Luoghi Pi. gli farete l' intimazione suddetta, con cedola particolare loro Persona, o Casa di sua solita abitazione, senza termine assegnato, e non avendovi mostrato Soprattutto eseguire realmente, e personalmente come stimato

Che a quelli, che sono pretesi Eredi del Debitore defunto, quelli però, che non sono soliti pagare, se gli notificazione in scritto senza spesa, con assegnarli dieci giorni all' assegnato ad aver pagato, o detto, o dedotto la somma da pagare, e passato detto tempo, e non avendo ordinato

Che se nello spoglio de' Debitori, che vi si manda, che non fossero in codesta vostra Jurisdizione, in questo caso di giustizia, siccome a tal' effetto vi si dà ogni potere a quell' Giudicante dove siano sottoposte, eseguite, come di Giustizia, e da esse ritiratene rispo. gito, per notarlo in piè della Posta descritta nella quale che vi si trasmette.

Ricevuto, che avrete detto spoglio di Debitori fa




Adi 12. Giugno 1770.



L'Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in Esecuzione dei Sovrani Comandi di SUA ALTEZZA REALE contenuti nel Benigno Rescritto del dì 30. Maggio prossimo passato, e con il quale viene concessa ai Postieri della Strada Aretina, che tengono le Poste al Piano della Fonte, a Levane, e nella Città di Arezzo, la Privativa di dare non solo per la Posta, ma ancora per Vettura Cavalli, o Muli da tirar Sedie, o Caleffi, fanno pubblicamente noto, che in avvenire resta proibito a qualsivisa Persona il dare, come sopra Sedie, Cavalli, o Muli a Vettura per tirare Sedie, o Caleffi per la predetta Strada Aretina, sotto pena in qualunque caso di Contravvenzione di Scudi dieci, e perdita delle Bestie accomodate a Vettura, ferme stanti le pene imposte dalle Leggi veglianti per chi accomodasse le dette Bestie per correre la Posta; Dichiarando però che in questa Proibizione, e rispettiva Privativa non resta compreso il poter dare a Vettura Cavalli, o Muli a Sella per cavalcare, qual'ora siano stati descritti preventivamente all'Ufizio del Sale colla fissazione dell'annua Tassa secondo gli Ordini, siccome non resta proibito il passare per la Strada Aretina con Caleffi, e Sedie tirate da Cavalli presi a Vettura in altri luoghi fuori di detta Strada Aretina, che comincia all'escire rispettivamente dalle Città di Firenze, e di Arezzo, e termina nell'arrivare ad una di esse; E di quanto sopra ne comandano l'inviolabile osservanza; e tutto &c. mandantes &c.


Gasparo Domenico Paver Cancellier Maggiore.

In Firenze l'Anno 1770. Nella Stamperia Granducale.



B A N D O

Publicato li 12. Agosto 1741. dai già Signori Capitani di Parte per regolamento delle Corse dei Cavalli, ed altre Feste pubbliche della Città, Contado, e Distretto di Firenze, e che nuovamente si ripubblica d'ordine degl' Illustrissimi Signori Auditori della Camera delle Comunità, Luoghi Fij, Strade, e Fiumi dello Stato Fiorentino avanti la Solennità di S. Gio. Batista, ed è del tenore che appresso.



Sfendosi inteso con dispiacere dal Magistrato degl' Illustrissimi Signori Capitani di Parte della Città di Firenze essere arrivata tant' oltre la temerità, ed insolenza del Popolo d'impedire, e trattenere a' Cavalli con bacchette, bastoni, cappelli, ed altre cose le Carriere a i Palj, che si corrono non solo in questa Real Dominante, quanto fuori della medesima, e nel Contado ancora; E volendo por freno a simili attentati, ed insieme provvedere, che detti Cavalli possano correre con libertà, e non restino altresì offesi, ed intimoriti da veruna cosa, che possa impedire, o in veruna maniera trattenere il libero loro corso; quindi è, che li prefati Illustrissimi Signori Capitani di Parte in vigore del presente pubblico Editto emanato con precedente partecipazione, ed approvazione di S U A A L T E Z Z A R E A L E, proibiscono espressamente a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia il portare il minimo impedimento a Cavalli, che saranno ammessi alle Carriere de' Palj, tanto della Città, quanto del Contado, e Distretto di Firenze, con bacchette, bastoni, spade, cappelli, o qualsivoglia altra cosa, per la quale venghino offesi, intimoriti, spaventati, trattenuti, ed impediti, o sollecitati ancora al corso, volendo onninamente, che sia lasciata loro libera, e senza verun' ostacolo, ed impedimento la detta Carriera, e Viaggio, e che non sia fatta veruna azione, che si possa reputare, utile, o pregiudiziale al corso di detti Cavalli, sotto pena a chiunque gli offendesse, percuotesse, spaventasse, trattenesse, divertisse, o sivero gli stimolasse la corsa, di tratti due di fune, da darseli in pubblico, e da incorrersi ipso facto, da quello, o quelli, che fossero trovati colpevoli, e della perdita della Bandiera a chi con detti aiuti, o impedimenti l'avesse guadagnata, oltre a quella quantità di pena pecuniaria, nella quale restassero condannati, e che paresse conveniente al retto arbitrio delle Signorie Loro Illustrissime, giusta la qualità, e circostanza de' casi, da applicarsi detta pena pecuniaria a qualunque Querelante segreto, o palese; Ed avendo le Signorie Loro Illustrissime verificato, che nell'atto istesso in cui si stanno aspettando detti Cavalli, che devon correre a i Palj, viene talvolta impedita, e traversata la strada da Carrozze, Caleffi, o altri Legni, con pericolo non solo de' medesimi, de' Cavalli, e delle Persone, che vi sono dentro, ma ancora del popolo che è nella strada; Perciò proibiscono a qualunque Cocchiere, Carroziere, Caleffante, e a qualunque altra persona, che guiderà i suddetti Le-

gni l'entrare, andare, fermarsi, e attraversare, terminato, che sia il passeggio delle Carrozze, alcuna parte del detto Corso dal suo principio fino al termine, sotto l'istessa pena a ciascheduno di detti Cocchieri, Carrozzeri, Caleffanti, o altri, che guidassero i suddetti Legni, di tratti due di fune da darseli parimente in pubblico, e della pena pecuniaria ancora come sopra viene ordinato.

In oltre provvedero, ed ordinarono, che non possa alcuno, nè sia ardito sotto alcun pretesto, o quesito colore di fermare, o ripigliare i Cavalli, se non dopo passato il luogo ove sarà collocato il Palio, e dopo finita la Carriera, e da quelle Persone, che averanno avuta special commissione da' loro rispettivi Padroni, sotto la medesima pena di tratti due di fune, e pecuniaria similmente, da applicarsi come sopra.

E per tor di mezzo le controversie più volte inforte avanti lor Signorie Illustrissime sopra la destinazione della meta alle dette Carriere, dichiararono, che il termine sia, ed esser deva quel Luogo, ove sarà collocata la Bandiera, che doverà sempre portarsi, e stare affissa ed esposta alla pubblica vista nel giorno, che dovranno correre detti Cavalli; affinché ognuno possa sapere qual sia il termine, che dovranno avere le suddette Carriere.

Finalmente volendo provvedere ai danni, e pericoli degli spettatori tanto de' Palj d'ogni specie, quanto di qualsivoglia altra festa, o spettacolo pubblico, ordinano, ed espressamente comandano, che nessuno ardisca sotto verun pretesto o titolo, nella Città di Firenze senza d'aver ottenuta espressa licenza in scritto dal Magistrato loro, e fuori di Firenze dai rispettivi Giudicanti locali, erigere palchi di sorta alcuna, nè alzar tavole, metter fuori panche, o altri simili impedimenti tanto nelle piazze, e strade pubbliche, quanto sulle banchine, e muriccioli contigui alle case, e botteghe, non essendo ciò da permettersi in verun luogo pubblico, o di uso del pubblico se non in quei posti precisi, che saranno destinati, e con quelle cautele, che verranno prescritte da chi presiede alle dette feste, e spettacoli, alla pena dell'arbitrio rigoroso del Magistrato loro, oltre quelle contenute nelle LL. ed Ordini veglianti contro simili trasgressori egualmente che contro quei che gettano, o mandano nelle strade ec. immondezze, o acque putride, li quali saranno più rigorosamente puniti se ardiranno in occasione dei Palj di gettarle, o mandarle per le strade per cui devono passare i Cavalli dopo che è sparsa la rena per la corsa.

E tutto ec. mand. ec.

Urbano Urbani Primo Cancell.


B

Per



L' Illustrissimi Signori della Camera del Re e dello Stato in esecuzione dei scritti di S. A. R. Dicembre 1768., Gennaio 1769. dovendo stabilire Regolamento per i Siti non solo Vecchio, quanto ancora de' Mezzani, di S. Piero, delli Strozzi, di S. Lorenzo e altri Siti sparsi per le Strade e Città di Firenze, ad oggetto d'impedire le arbitrarie occupazioni del suolo per vendite de' Commestibili, e di altre cose in obbedienza de' Sovrani Comandi S. espressi in altro suo Benigno ed approvazione del presente Bando del 1770. fanno pubblicamente

I Che il circondario di Mer...



CCVII.


NOTIFICAZIONE.



ER parte degl' Illustrissimi Signori Auditori della Camera delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Fiumi dello Stato Fiorentino, ed in esecuzione di Benigno Rescritto di S. A. R. in data dei 9. del Mese di Maggio 1770. si fa pubblicamente noto, e manifesto, come avendo inteso la R. A. S., che in alcune Comunità del suo felicissimo Dominio, in sequela dei loro particolari Statuti veniva proibita da un Comune all' altro l' Estrazione dei Conci, che si adoprano per ingrassare i Terreni, ed essendo questa proibizione dannosa al pubblico bene, si è compiaciuta di abolire intieramente tutti gli Statuti delle Comunità, e Luoghi del Gran Ducato, con i quali resta vietato il trasporto di detti Conci fuori dei loro distretti, e di ordinare che per l' avvenire rimanga in piena libertà di chiunque comprare, e vendere, e rispettivamente condurre, e trasportare i medesimi per tutto l' interno dei suoi felicissimi Stati senza che per questo ne possa soffrire vessazione, o molestia alcuna; Onde in conformità di ciò potrà qualunque Persona profittare alle occorrenze di queste benignissime Reali Determinazioni, tendenti ad ampliare, e perfezionare l' Agricoltura dei Terreni della Toscana, e tutto ec.

Dalla Camera delle Comunità, Luoghi Pii ec. li 25. Giugno 1770.

Filippo Cioni Cancelliere.



CCX.

NOTIFICAZIONE.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale, fanno pubblicamente noto, come SUA ALTEZZA REALE con suo Benigno Rescritto de' 6. Settembre 1769. ha permesso il farsi per un triennio nella Terra di Barga due Mercati liberi per settimana, cioè uno il Lunedì, l' altro il Venerdì, e tre Fiere ugualmente libere fra l' Anno, la prima il dì primo di Maggio, la seconda il dì 15. di Agosto, e l' ultima il primo di Novembre da durare ciascuna per quindici giorni consecutivi, con le condizioni, e cautele, che appresso.

I. Che si eccettui dalla generale libertà di Commercio la ritenzione, e vendita del Sale, Tabacco, Ferro, Carte da giuoco, e simili generi che costituiscono una Regalia.


II. Che per tutti gl' altri generi forestieri come Pannine, Sete, Telerie, Bestiami, e Grasce vi sia piena libertà d' introduzione, ed estrazione dal Territorio di Barga, ritenzione, e contrattazione nel medesimo luogo, salve però le Gabelle dovute per l' estrazione, introduzione, e passo nei Territori Gabellabili, e salvi gl' opportuni riscontri.

III. Che il Territorio suddetto sia reputato per forestiero tanto rispetto all' introduzione dei generi suoi nel Gran-Ducato, quanto rispetto all' estrazione dei generi, che dal Gran-Ducato si spedissero nel Barghigiano, e tal pratica si ritenga tanto nel modo di accordare, o negare le spedizioni, quanto nella quantità, e modo delle Gabelle da pagarsi, *talmentechè godano tutti i benefizi, e restino soggetti a tutti i pesi, ed aggravii*, come pure alle formalità, e cautele solite osservarsi nelle spedizioni per fuori di Stato, e vicendevoli introduzioni; E tutto ec. mand. ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 27. Luglio 1770.

Gaspero Dom. Paver Cancell. Maggiore.

In Firenze l' Anno 1770. Nella Stamperia Granducale.



CCXI.

NOTIFICAZIONE



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale, in esecuzione ed a forma del Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 4. Luglio 1770. fanno pubblicamente notificare che sino a nuovo ordine della prefata REALE ALTEZZA SUA sarà permesso a chiunque d' introdurre liberamente da fuori del Gran-Ducato, di vendere, e ritenere Panni, Sottigliumi, e Telerie forestiere anco proibite in tutto il Marchesato di Castiglione della Pescaia, cioè nella Terra, e Porto di Castiglione, nel Comune di Tirli, in S. Guglielmo, e la Badiola, e nelle Torri di Pian d' Alma, di Troia, di Cala Galera, e delle Rocchette, come pure ne' tre mulini, due sull' ampio, ed altro sull' Alma, ed in tutte le case attualmente esistenti, o che si faranno nel preciso Circondario di detto Marchesato, e solamente per l' estrazione da detti luoghi componenti il suddetto Marchesato, e Porto di Castiglione per introdursi in qualunque parte del Gran-Ducato, faranno i detti Generi soggetti alle rispettive proibizioni o Gabelle secondo le Leggi, ed Ordini veglianti. E tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Gran-Ducale li 2. Agosto 1770.

Gaspero Domenico Paver Cancell. Maggiore.



NOTIFICAZIONE



L' Illustrissimi Sigg. Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE de' 18. Luglio 1770. fanno pubblicamente noto, come all' effetto d' ovviare alle frodi, che attesa la difficoltà di distinguere le Tele di Canapa ordinarie fabbricate nel Gran-Ducato da quelle provenienti di fuori di Stato si commettono, o si potrebbero commettere contro la Legge de' 5. Febbraio 1770. Ordinano che rispetto ai Canovacci, Terzoni, Rinfanti, e Tele di Canapa, che si tessono in molti luoghi del Vicariato di Firenzuola, del Capitanato di Palazzuolo, della Potesteria di Barberino, e di tutte le altre Giurisdizioni, che confinano con lo Stato Pontificio dalla Dogana di Palazzuolo in Romagna fino a quella di Pontepetri nel Pistoiese situati di là dalle dette rispettive Dogane verso lo Stato Estero, si osservi il seguente regolamento da quelle Persone le quali nel trasporto interno di dette lor Tele vorranno che siano reputate per nostrali dalle Dogane, conforme sarà dichiarato in appresso all' Articolo sesto.

Primo. Che le Guardie delle rispettive Dogane alle richieste dei Fabbricanti delle suddette Tele si trasferiscano alle loro Case, ed appongano gratis alle Tele già cominciate in Telaio uno dei Bolli di Piombo, che a tale effetto saranno mandati dalla Dogana di Firenze ai rispettivi Doganieri già impressi, ed infilati in uno spago doppio col nodo rinchiuso nel Piombo, conforme ai Bolli già stabiliti per le Telerie Forestiere.

Secondo. Che l' Apposizione di tali Bolli si faccia inserendo fra l'ordito della Tela verticalmente lo spago del Piombo in maniera, che nel tessere venga la scola a passare più volte fra mezzo allo spago medesimo, o sia fra mezzo alla maglia formata dal detto spago.

Terzo. Che senza aggravio alcuno dei Manifattori la Guardia rispettiva stia presente a tutta l' operazione dell' apposizione di detto Bollo come sopra, e tenga un libro nel quale registri l' apposizione del Bollo suddetto, notando il nome, e Cognomi dei Fabbricanti, e il luogo della loro abitazione.

Quarto. Che terminate le Tele siano obbligati i Proprietarij a presentarsi con esse alla Dogana d' onde avranno ricevuto il Bollo, affinchè quivi sia staccato dal Doganiere il Piombo, e sia impresso sulla Tela uno, o più Bolli in Senopia secondo la richiesta dei Conduttori; E il Doganiere medesimo abbia in questa occasione cura di riscontrare la legittimità del Bollo di Piombo, e di dare sfogo alla partita, che sarà stata come sopra notata dalla Guardia al suo Libro senza potere esigere per tutto ciò veruna Mercede.

Quinto. Che siano reputate come forestiere, e perciò soggette alle gabelle, e pene rispettivamente imposte dalla Legge de' 5. Febbraio 1770. tutte le Tele di Canapa fabbricate nel Gran-Ducato di là dalle dette rispettive Dogane verso lo Stato Estero, che saranno trovate mancanti dei Bolli in Senopia.

Sesto. E tutto ciò con dichiarazione che gl' Ordini sopra espressi debbono restringersi a quelle Persone sole, che desiderano godere il beneficio dell' esenzione dalla Gabella, la quale (reputandosi come forestiere le Tele suddette non bollate) sarebbe dovuta per il trasporto di esse nell' interno del Gran-Ducato, fermestanti tutte le altre Gabelle di Circolazione; Onde l' effetto sia, che gl' Abitanti di là dalle Dogane verso il confine dello Stato Estero siano obbligati a praticare le sopra enunciate Cautele, nel caso solamente che volessero trasportare le loro Tele nell' interno del Gran-Ducato, e non già quando volessero ritenerle presso di loro. E tutto &c. mandantes &c.

Dalla Camera Granducale 27. Agosto 1770.

Gaspero Domenico Paver Cancellier Maggiore.



CCXII.

NOTIFICAZIONE.



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del di primo Agosto prossimo passato fanno pubblicamente noto, come essendo stato fin' ora in diverse maniere dai Ministri delle Dogane interpretato l' Editto del di 8. Ottobre 1745. sopra i Sottigliumi, ed altre Manifatture forestiere ammissibili per ciò, che dispone al §. 4., dovrà iravvenire in quella parte intendersi, ed eseguirsi nella seguente forma.

I. Che i Sottigliumi, ed altre Manifatture di Lana forestiere ammissibili, pagata che avranno nelle Dogane autorizzate a gabellarli, e bollarli la Gabella di soldi cinque la libbra, e la Tassa per l'Arte della Lana, imposta dal surriferito Editto, dovranno godere della libera circolazione per tutto lo Stato, purchè abbino i Marchi di piombo ordinati da detto Editto.

II. Mediante il suddetto pagamento di Gabella, e Tassa, allorchè le Pezze, Tagli, o Scampoli saranno muniti degli opportuni Bolli, resteranno esenti da ogni altro pagamento di Gabella, tanto Regia, che Comunitativa per l'introduzione, ed estrazione da qualunque Città, Contado, o Distretto del Gran Ducato.


III. Nell'introdursi detti Sottigliumi bollati già in altre Dogane nella Città di Firenze si dovranno dai Ministri di quelle Porte accompagnare con Manifesto alla Dogana, per ivi pagarne il supplimento della Tassa per l'Arte della Lana in lire 1. 5. -- per ciascuna pezza, qual'ora devino rimanere in detta Città, conforme viene ordinato nel sopracitato Regio Rescritto.

IV. Rispetto all' Estrazione di detti Sottigliumi dalla Città di Firenze, e da tutte le altre, ove si riscuote Gabella alle Porte, non dovranno lasciarsi estrarre quelle Pezze, Tagli, o Scampoli, che non sieno bollati, secondo gli ordini, benchè sia dal Conduttore offerto il pagamento della Gabella d' Uscita, ma si rimanderanno indietro all' effetto di farsi bollare nella Dogana autorizzata a gabellare, e bollare detti generi, e ciò qualora fossero manifestati, fermo stante il frodo nel caso d' occultazione, e tutto &c. mand. &c.

Dalla Camera Granducale 10. Settembre 1770.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere Maggiore.

IN Firenze Nella Stamperia di S. A. R.



NOTIFICAZIONE




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE del dì 3. Settembre stante fanno pubblicamente notificare come la prefata A. S. R. con suo Benigno Rescritto del dì 11. Luglio 1776. si è degnata concedere alla Comunità di Monte Vetturini la facoltà di riassumere un Mercato di Grasce, e Bestiami &c. da farsi in ogni primo Giovedì del Mese; e di fare una Fiera annuale nel dì 29. di Settembre da principiare un giorno avanti, e continuare per tutto il susseguente giorno; con dichiarazione che una tale Concessione s'intenda fatta senza alterare l' Esazione delle Gabelle di *Messa, Tratta, e Passo dei Territorj Gabelabili* di ragione dovute per il Bestiame, ed altre Robe che si condurranno a detta Fiera, ma che solamente si possa ritrarre senza Gabella il Bestiame invenduto, che sarà ricondotto nei Luoghi medesimi donde sia stato levato; E con che tutti quelli, che interverranno a detti Mercati e Fiere siano tenuti alla piena osservanza delle Leggi veglianti della Dogana, e degli altri Tribunali di Firenze, e che detta Fiera, e Mercati s'intendano concessi per un Anno solamente, e tutto &c. mand. &c.

Dalla Camera Granducale 11. Settembre 1776.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere Maggiore.

In Firenze Nella Stamperia di S. A. R.



NOTIFICAZIONE

GL' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Deputati della Suprema Congregazione dell' Annona della Città di Firenze in ordine alla facoltà concessa Loro coll' Editto di S. A. R. de' 26.

Aprile 1769. avuto riguardo al maggior tempo, che per la passata stagione hanno dovuto trattenerfi sul suolo i Grani, e Biade prima che giungessero alla loro perfetta maturità, per quest' anno solamente attesa la predetta Circo stanza prorogano a tutti, e ciascheduno dei Possessori, e Lavoratori di Terre in questi felicissimi Stati il tempo delle Portate dei detti Generi a tutto il corrente mese di Settembre 1770. Volendo, che dentro il medesimo restino quelle presentate avanti i rispettivi Magistrati, e Giudicanti locali, nel modo, e forma prescritta in detto Editto, e tutto ec. mandantes ec.

Dall' Annona 11. Settembre 1770.

Giuseppe Maria Gamucci Cancelliere.

In Firenze l' anno 1770. Nella Stamperia Granducale.




Illustrissimo, e Clariffi
Batista Uguccioni Soj
dei Monti di Firenze
to. agl' infra scritti. M
bro. E. del tre, e mez
vo. Monte. Comune, c
na dei Sovrani Com.
Sua Signoria. Illustriss

le giornate dei 14. 15. e 17. Settembre c.
Imborsazione di tutti i Luoghi rimasti: v
del tre e mezzo, e successivamente alla p
della sua. Residenza. all' Estrazione fino al
centocinquantamila cinquanta sono stati
cinquecento, e un mezzo d' attenza. deg

SE G U E L

- A**ltoviti Avila = Cav. Elamminio —
- Aldobrandini = Cav. Baccio & ec. —
- Altoviti = Cav. Amerigo —
- Arte. de. Fabbricanti —
- Arrighetti ne. Laschi. Caterin. Angiola. —
- Aldobrandini Sigg. Silvestro, e Gio. Fran —
- Armaeoni. Cafferecci. Lucrezia. —
- Arcispedale. degl' Incurabili di. Firenze. —
- Albergotti = Sig. Colon. Albergotto —
- Albergotti = Sig. Colon. Sig. Elisabetta —



CCXVII.

NOTIFICAZIONE



Illustrissimo Sig. Marchese Abate Alberigo Albergotti Provveditore del Monte di Pietà della Città di Firenze in esecuzione del Motuproprio di S. A. R. del dì 6. Giugno 1770., emanato in conformità degli Ordini precedenti del primo Marzo 1739., e 23. Novembre 1740., fa pubblicamente noto, come si riassumerà la restituzione de Capitali descritti nel Libro de Luoghi da estrarfi alla ragione di Scudi quarantacinque, e mezzo per ogni luogo di Capitale vecchio ai Montisti, che fino del 1739. sottoposero all' estrazione il loro Capitale, fruttifero a Scudi uno, e mezzo per ogni luogo nel detto Monte di Pietà.

E perciò quei Creditori Montisti, che non vorranno, ò non potranno stante le condizioni, e vincoli apposti a loro Capitali ritirare la valuta de medesimi liberamente in contanti, avranno facoltà di trapassare nel detto Monte a Capitale ridotto nel modo, e forma, che fu eseguito nel 1740., coll' annuo frutto di Scudi tre per cento.

A quest' oggetto resta assegnato a tutti i Creditori Montisti descritti in detto libro da estrarfi di qualunque stato, grado, e condizione, anche privilegiati, tanto Ecclesiastici, che Secolari, che vorranno ritirare in contanti il loro Capitale il tempo, e termine di giorni quaranta da principiare a decorrere dal dì della pubblicazione della presente, ad aver fatta l' opportuna istanza del ritiro da per se, o per mezzo di legittimo Procuratore da esibirsi nella Cancelleria del detto Monte di Pietà.

Gli altri Creditori Montisti poi, che vorranno trapassare il loro Capitale ridotto nei libri del tre per cento, non averanno bisogno di fare alcun' espressa dichiarazione, ma il loro silenzio, si averà per positivo consenso, onde il loro Capitale vecchio calcolato a ragione di scudi quarantacinque, e mezzo per luogo, sarà ridotto, mediante l' opportuno supplimento a luoghi di scudi cento di Capital nuovo, e descritto senza alcuna formalità, ne dispendio negl' altri libri del detto Monte., col frutto di scudi tre per cento, da cominciare a decorrere dal primo di Dicembre 1770., e gli faranno date gratis le opportune Patenti.

E ad' effetto di provvedere al loro interesse averanno facoltà per tutto il mese di Dicembre suddetto, ò di contrattare fra di loro i Crediti delle spezzature minori del quarto di luogo, o si vero aggiungere in contanti col pagamento da farsi alla Cassa del Monte tanta somma, quanta sarà necessaria per ridurre dette spezzature al quarto compito, nel modo, e forma, che fu ordinato nell' Editto de 10. Gennajo 1740.

Compite che faranno, e ridotte al quarto di luogo le suddette spezzature, sarà fatto buono, e pagato il frutto ai Creditori delle medesime dal dì primo Dicembre 1770. suddetto, purchè la Contrattazione, ò rispettiva aggiunta di Capitale da farsi come sopra in contanti, segua dentro detto Mese di Dicembre.

Passato poi chè sarà detto mese di Dicembre, le dette spezzature rimarranno infruttifere, ne vi sarà luogo di fare altrimenti detto supplemento in contanti, ma unicamente sarà permesso ai Montisti di contrattarle fra di loro, e diverranno fruttifere soltanto dal giorno, in cui mediante la suddetta contrattazione, saranno ridotte, almeno al quarto compito.

E se in alcuna partita de luoghi al presente descritti nel libro de sottoposti all' Estrazione, vi averanno interesse più persone per togliere le dispute, che potrebbero insorgere da diversi pareri degl' Interessati, s' attenderà l' istanza di quella persona, che domanderà il trapasso ne libri del tre per cento, ancorchè fosse il minor interessato.

E siccome per mezzo dell' istanze da farsi dai Montisti, dentro il suddetto termine di giorni quaranta verranno a giustificarsi quelli, che averanno accettata la restituzione; così si procederà in conseguenza a restituire ai medesimi il vecchio Capitale alla ragione di scudi quarantacinque, e mezzo per luogo in contanti, e non potendosi eseguire tutta in un tempo la detta restituzione saranno imborfati i nomi dei Creditori Montisti in tante polizze, quanti saranno i luoghi da essi domandati.


Dipoi si diverrà all' Estrazione alla pubblica vista nel detto Monte di Pietà in quel numero, e somma, che di tempo in tempo sembrerà espediente a detto Illustrif. Sig. Provveditore, e saranno fatti noti i nomi de Montisti, e la quantità dei luoghi, che saranno estratti con pubblica notificazione, acciò i medesimi, ò loro legittimi Procuratori possino comparire al detto Tribunale del Monte per riscuotere il loro Capitale a detta ragione di scudi quarantacinque, e mezzo per luogo con più i frutti fino alla scadenza della paga immediatamente successiva a detta notificazione della seguita Estrazione, dal qual tempo in poi non farà a detti Creditori estratti bonificato ulterior frutto, ma il loro Capitale resterà infruttifero nella Cassa del Monte in Luogo di Deposito, pagabile ad ogni lor richiesta.

E per facilitare il pronto, e sicuro reinvestimento dei Capitali estratti, sarà indifferentemente permesso ai Nazionali, e Forestieri di acquistare dei luoghi del tre per cento con pagargli però ai prezzi, che correranno, e tutto ec. Mandantes ec.

Leonardo Bellini Cancelliere.

Publicata il dì 28. Settembre 1770.

In Firenze l'anno 1770. X Nella Stamperia Granducale.



Li Illustrissimi Sigg. Deputati della Camera di Commercio, Arti, e Manifatture fanno pubblicamente sapere a tutti quelli che sono debitori alle Casse delle Arti della Seta, de' Medici e Speciali, de' Vajaj, e Quojaj, e de' Fabbricanti e Linajoli della Città di Firenze per dipendenza di quelle Matricole e Tasse che restarono sopprese coll' Editto del dì 3. Febbraio 1770. che in vigore di Benigno Rescritto del dì 3. Ottobre dell' istesso presente anno resta generalmente composto tutto il loro Debito arretrato, e scaduto a tutto il suddetto dì 3. Febbraio pros. pass. in tre paghe da farsi in mano del Camarlingo del secondo Dipartimento delle Arti riunite a detta Camera, la prima per tutto il Mese di Novembre prossimo avvenire, la seconda per tutto il Mese di Novembre 1771. e la terza per tutto il suddetto Mese di Novembre 1772. con dichiarazione che pagando nella suddetta forma dovranno restar liberi da qualunque pena, o aggravio a cui fossero sottoposti a tenore degli Ordini veglianti per essere stati finora morosi ai rispettivi pagamenti.

Parimente fanno noto che rispetto a quei Debitori che vorranno pagare tutto il loro debito nella prima paga gli farà menato buono due soldi per lira sopra tutto l' importare del medesimo, e all' incontro rispetto a quelli che mancheranno di pagare le loro rate nelle scadenze sopraddette farà proceduto contro di essi alle esecuzioni secondo gli ordini veglianti.

E perchè gli Artieri di tutto lo Stato possano con maggior comodo e facilità riscontrare il preciso importare dell' attuale loro Debito faranno trasmesse le note opportune ai rispettivi Giudicenti che faranno tenuti a darne vista a chiunque senza alcuna spesa, e tutto ec. acciò ec.

Livio Francesco Gozzi Segretario.



NOTIFICAZIONE.

GL' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Deputati della Suprema Congregazione dell' Annona della Città di Firenze coerentemente alla facoltà conceduta Loro da S. A. R. mediante il suo Regio Editto de' 26. Aprile 1769. avuto riguardo al maggior tempo, che per la passata, e corrente stagione è necessario alle Biade minute, primachè possino essere in grado di misurarfi, prorogano per quest' Anno solamente a tutti, e ciascuno de' Possessori, e Lavoratori di Terre in questi felicissimi Stati il tempo delle Portate delle dette Biade minute per un mese, e così a tutto il dì 15. del prossimo mese di Dicembre 1770. fermo stante nel rimanente quanto vien ordinato nel citato Editto; e tutto ec. mandantes ec.

Dall' Annona 8. Novembre 1770.

Gio. Tosi Sotto Cancelliere .

In Firenze l' Anno 1770. nella Stamperia di S. A. R.

Molto Illustre , ed Eccellente Signor Mio Osservandissimo .


DOvendosi a forma del Benignissimo Editto di S. A. R. de' 28. Marzo 1770. impostare per il pagamento delle pubbliche Gravezze, ed altre Imposizioni i Beni stabili componenti le sue Reali Possessioni , quelli del Regio Fisco , della Religione di S. Stefano , e di qualunque altro Corpo, Università, e Magistrato, nell' istessa guisa che vengono impostati per il pagamento di tali Gravezze ed Imposizioni i Beni di ciaschedun' altro Particolare , affinchè possa con una giusta proporzione seguire un tale addaziamento , le commetto che qualora in alcuna delle Comunità comprese in codesto suo Dipartimento vi si ritrovino Beni appartenenti o al Reale Scrittojo, o al Fisco, o alla Religione suddetta ec. che non siano descritti all' Estimo, oppure siano descritti senza che li sia assegnata la loro Massa minore , faccia un' esatto Spoglio degli altri Beni di Particolari venduti nell' istesso Comune da dieci anni in qua , e mi rimetta una nota distinta dei medesimi , con individuare il prezzo , per cui è stato venduto ciascun Capo di Effetto, e la Massa minore che ognuno di Essi ha all' Estimo , perchè si possa da ciò rilevare con qual proporzione stia la valuta de i Beni alla Massa minore dell' Estimo , per regolare coll' istessa proporzione la Massa minore da assegnarsi ai Beni, che in ordine al precitato Editto si devono nuovamente addaziare ; Vedrà che ciò sia eseguito colla massima attenzione , e accuratezza , perchè altrimenti sarebbe Ella tenuto a tutti danni , e spese, che ne potessero derivare, e resto

Di VS.

Firenze

Novembre 1770.

Affezionatiss. Servitore.



CCXXI.


NOTIFICAZIONE



L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Fiumi dello Stato Fiorentino fanno pubblicamente noto, e manifesto, come avendo SUA ALTEZZA REALE presa in considerazione la supplica di alcuni debitori all' Imposizione dell' Arno nel Valdarno di sopra, che domandavano di pagare l' annua Rata del loro debito ordinata col Regio Editto dei 6. Giugno prossimo passato in mano del Camarlingo della loro Camera, con Benigno Rescritto dei 6. del Corrente si è degnata di ordinare che fermo stante il pagamento della Rata decorsa in questo presente anno ai rispettivi Camarlinghi Comunitativi coerentemente al prescritto nel sopra enunciato Editto, per gli anni successivi possa esser lecito, e permesso a ciascun debitore dell' Imposizione predetta di pagare l' annua Rata del suo debito direttamente a questa Cassa, purchè un tal pagamento sia fatto dentro il Mese di Giugno di ciascun anno, nel qual caso verrà ad esser liberato, chi in tal forma pagherà, dall' aggravio del due per cento assegnato nel suddetto Editto ai Camarlinghi Comunitativi per l' esazione, con che spirato il Mese di Giugno debba ognuno irremissibilmente pagare in mano di detti Camarlinghi Comunitativi coll' aumento del due per cento a forma del precitato Editto dei 6. Giugno 1770. E tutto ec. acciò ec.

Dalla Cancelleria delle Comunità ec. 9. Novembre 1770.

Filippo Cioni Cancelliere.



NOTIFICAZIONE



Et parte degl' Illustrissimi Sigg. Auditori della Camera delle Comunità, Luoghi Pii, Strade, e Fiumi dello Stato Fiorentino, ed in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 23. Novembre 1770. si fa pubblicamente noto, e manifesto come avendo inteso la R. A. S. che in alcune Comunità dello Stato Fiorentino in sequela dei loro particolari Statuti veniva proibita da un Comune all' altro l' estrazione delle Legne per uso dei Popoli, ed essendo questa proibizione dannosa al pubblico bene, si è compiaciuta di abolire intieramente tutti gli Statuti delle Comunità, e Luoghi dello Stato Fiorentino, con i quali resta vietato il trasporto di dette Legne fuori dei loro Distretti, e di ordinare che per l' avvenire rimanga in piena libertà di chiunque il comprare, e vendere, e rispettivamente condurre, e trasportare le medesime per tutto l' interno dei Suoi felicissimi Stati, senza che per questo ne possa soffrire vessazione o molestia alcuna, ferme stanti le gabelle, che fossero dovute nei rispettivi casi a forma delle Leggi veglianti; Onde in conformità di ciò potrà qualunque persona profittare alle occorrenze di queste Benignissime Sovrane Determinazioni tendenti ad ampliare la tanto benefica libertà del Commercio.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 3. Dicembre 1770.

Uroano Urbani Primo Cancelliere.

In Firenze 1770. Nella Stamperia Granducale.




CCXXIII.

NOTIFICAZIONE.

QL' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale fanno pubblicamente notificare, come SUA ALTEZZA REALE con suo Benigno Rescritto del dì 23. Novembre del corrente Anno 1770. per sempre più facilitare il Commercio, si è degnata di esentare tanto le Farine di Tabacco, che gli altri Tabacchi detti *Siviglia*, e *Avana di Spagna*, e *d' Olanda*, che compariranno per via di Mare nel Porto di Livorno, dal rispettivo Dazio prescritto nel § 9 dell' ultima Legge emanata sotto il dì 11. Maggio 1769., nel solo caso, che detti Tabacchi scaricati, o depositati, o contrattati in detta Piazza di Livorno, si riestragghino successivamente per l' istessa via di Mare, qualunque sia il loro destino per luoghi situati fuori del Gran-Ducato, e non altrimenti, ferma poi stante in tutte le altre sue parti la Disposizione della precitata Legge, come pure fermi stanti gli Ordini, e Regolamenti della Dogana rispetto alli Stallaggi, Fitti di Magazzini, Gabelle ec. relativamente agli altri casi enunciati nell' istessa Legge ec. E tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Gran-Ducale 4. Dicembre 1770.

Gaspero Domenico Paver Cancellier Maggiore.



NOTIFICAZIONE.




L' Illustrissimi Signori Deputati sopra il governo del Regio Conservatorio de' Poveri di S. Gio. Batista detto di Bonifazio della Città di Firenze in esecuzione del Veneratissimo Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 23. Novembre 1770. fanno noto al Pubblico quanto appresso.

Essendosi degnata la predetta REALE ALTEZZA SUA di ordinare l' Allivellazione di tutti gli Stabili componenti il Patrimonio unito del Conservatorio de' Poveri di San Gio. Batista con suo Rescritto de' 6. Agosto 1769. si fa noto a tutti quelli, che fossero confinanti, confocj, e condomini di alcuno degli Effetti del detto Conservatorio, che si debbono Allivellare, e a tutti quelli, che per qualunque causa hanno, o possono avere prelazione, o jus congruo sopra i medesimi, che dentro il termine di giorni trenta correnti, da decorrere dall' affissione della presente Notificazione volendo godere della prelazione, che loro si compete di ragione debbano aver presentata al Conservatorio in buona, e valida forma la sua dichiarazione di voler condurre a Livello i Beni sopra i quali avranno un tal diritto, secondo le condizioni espresse nella Notificazione de' 20. Dicembre 1769., e spirato detto termine, e non fatta detta dichiarazione, si procederà alle comandate Allivellazioni, senza, che possa essere mai più luogo alle Leggi, o Statuti del retratto, rispetto alle medesime, e si reputerà come se avessero espressamente rinunciato all' jus congruo, ed a qualunque diritto di prelazione, e tutto ec. mandantes ec.

Dal Conservatorio de' Poveri di S. Gio. Batista li 6. Dicembre 1770.

Cancelliere.




PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Sfendo Noi informati degli aggravi, e spese inutili, che vengono cagionate agli Artieri della Città, e Contado di Firenze nell'esecuzione delle Leggi veglianti sopra il Segno dei pesi, e misure, e specialmente dell'ultima del dì 30. Giugno 1767. con obbligargli a tenere varj pesi, e misure segnate ancorchè a molti di essi non occorra mai di valersene, e volendo conciliare con la loro quiete, e vantaggio quelle cautele, che possono essere più opportune per la sicurezza delle contrattazioni, Dichiariamo, e Ordiniamo.

I. Che ferma stante per tutti gli Artieri della Città, e Contado di Firenze sottoposti alle dette Leggi la proibizione di tenere nelle loro botteghe, e di adoperare nelle Contrattazioni, che ivi faranno, misure, e pesi, che non siano segnati nella forma, e nei tempi che vengono prescritti dalla predetta Legge del dì 30. Giugno 1767. sia in facoltà di ciascheduno di essi il tenere appresso di se quella qualità, e quantità di dette misure, e pesi, che di mano in mano egli medesimo giudicherà conveniente alle circostanze della sua negoziazione, talmente che l'effetto sia, che se mai alcun dei detti Artieri non vorrà ritenere appresso di se quelle misure, o pesi, che dalle veglianti Leggi erano considerati come necessarj per l'esercizio della sua professione, resterà esente dal pagamento delle rispettive Tasse, e non dovrà essergli data molestia alcuna per tal conto, nonostante qualunque ordine, o disposizione in contrario, alle quali colla pienezza della Nostra Sovrana autorità deroghiamo.

II. In conseguenza di questa dichiarazione non resteranno da qui avanti descritti gli Artieri ai Libri dell'Ufficio del Segno come debitori delle tasse delle segnature di certe determinate misure, e pesi, ma solo saranno obbligati a pagare le rispettive tasse nell'atto delle segnature di quei pesi, e misure, che di mano in mano gli occorrerà di far segnare o in Firenze, o nelle rispettive Giurisdicenze nelle solite forme, e con la solita tariffa, e senza obbligo di conservarne, nè di prenderne la polizza. E qualora alcuno di detti Artieri portasse a far segnare le dette sue misure, e pesi dopo che fosse già scorso il tempo prescritto, e assegnato a ciascheduna professione dalla sopracitata Legge de' 30. Giugno 1767. dovranno nonostante essergli segnate le medesime col pagamento delle solite tasse, e senza alcuna pena, semprechè non sia stata data preventivamente contro di esso querela alcuna per detta Causa.

III. La Camera delle Comunità, e i Giudicanti Locali continueranno ad invigilare, perchè gli Artieri non ritengano nelle loro botteghe, o non adoprano nelle contrattazioni, che ivi faranno pesi, o misure che non siano state segnate nelle debite forme come sopra si è detto, con avvertire che nelle visite, e perquisizioni, che si faranno, devono in tutti i casi osservarsi la forma, e le cautele prescritte col Motuproprio del dì primo Febbraio 1764. Sopra tutto poi procureranno d'invigilare con la maggiore esattezza possibile, perchè non siano adoperate fraudolentemente da detti Artieri misure, e pesi non giusti, e che nell'adoprate le misure, e pesi giusti non siano usate frodi specialmente in pregiudizio dei poveri, ne i quali casi dovranno essere punite le trasgressioni con tutto quel maggior rigore, che prescrivono le Leggi veglianti.


Incarichiamo la predetta Camera delle Comunità di far pubblicare il presente Motuproprio, d'invigilare alla puntuale esecuzione del medesimo, e di fare inoltre quelle dichiarazioni, che crederà necessarie perchè cessino tutti quegli atti, ed operazioni, le quali benchè ordinate dalle precedenti Leggi, riconoscerà dover restare abolite, come superflue, o difformi dalle sopraesposte Nostre determinazioni.

Dato in Firenze li 7. Dicembre 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

F. A. BONFINI



Uole SUA ALTEZZA REALE, che alla Deputazione creata con Motu proprio del di 9. Novembre 1768. per il risanamento, e concessione dei Terreni palustri nella Provincia inferiore di Siena, oltre i Soggetti che la compongono di presente, sieno aggiunti il Potestà, e il Soprintendente della Comunità in cui saranno situati i Terreni da concedersi, e che alle visite, ed altri atti, che farà la detta Deputazione v' intervengano sempre il Potestà, e Soprintendente suddetti, e che tutte le informazioni, e partecipazioni di questa Deputazione sieno sottoscritte anche da essi, e tali informazioni, relazioni, e rappresentanze dovranno essere rimesse al Commissario dell' Ufficio de' Fossi di Grosseto, il quale le invierà col suo parere alla Segreteria delle Finanze, da cui saranno comunicate le risoluzioni di S. A. R. al Commissario predetto per parteciparle alla Deputazione, che le farà eseguire per mezzo de' rispettivi Potestà, e Giudicanti Locali, che dovranno firmare le Notificazioni da farsi delle concessioni accordate, e renderanno inteso dell' esecuzione il Commissario dell' Ufficio predetto.

La detta Deputazione nel proporre le concessioni dei Terreni acquitrinosi, e palustri, dovrà specialmente osservare, che non vi si rinchiudino Terreni appartenenti a particolari, nè Terreni sani, o seminabili di proprietà delle Comunità, senza che ne sia pagato alle medesime una responsione proporzionata alla rendita, che sono solite di percepire, dovendo concedersi gratis solamente i Terreni acquitrinosi, e palustri.

Dovrà invigilare, che tanto gl' Imprefari, che hanno già ottenuto de' terreni, quanto quelli che ne otterranno per l' avvenire, adempiano esattamente alle condizioni, ed obblighi, che si saranno addossati di risanargli, e di ridurgli a coltivazione; e non lo facendo dentro il termine assegnatogli, s' intendano decaduti dalla grazia.


Osserverà pure che nella distribuzione dei Terreni non si ecceda ordinariamente l' estensione di moggia venti.

Nell' esame delle dimande che verranno fatte dei Terreni, il Potestà, e Soprintendente della Comunità dovranno avvertire, che la concessione di tali Terreni non sia nociva, o svantaggiosa alle Comunità sia per la soverchia restrizione, o impedimento del pascolo, o per altri riguardi, e dovranno far presente alla Deputazione tutto ciò che può interessare la Comunità perchè non venga a soffrire alcun pregiudizio.

Gl' Imprefari, che prenderanno a risanare i Terreni palustri, non gli potranno tenere a pastura per fidarvi il bestiame altrui, ma o dovranno ridurgli a cultura in un discreto termine da assegnargli, o volendone riservare una porzione a pascolo per il proprio bestiame dovranno ricingere il terreno con fossi, siepi, o argini perchè possa essere da tutti riconosciuto, e non siano esposti i Pastori, e Vergari alle accuse, e alle molestie per i danni che venissero cagionati per ignoranza,

Finalmente la Deputazione prima di proporre a S. A. R. la concessione dei Terreni, dovrà con pubblica Notificazione render palesi le condizioni con le quali vengono domandati, perchè quelli che credessero di avervi qualche diritto, o interesse, possano dedurre le loro ragioni, le quali dovranno essere esaminate, e discusse dalla Deputazione medesima con l' intervento del Potestà, e Soprintendente.

Spirato il termine assegnato nella Notificazione, la Deputazione esaminerà le diverse proposizioni degli oblatori, che gli saranno state presentate.



NOTIFICAZIONE




L' Illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale fanno pubblicamente noto come in vigore di Benigno rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 11. Dicembre 1770. viene permesso il potere mandare nella Città di Pistoia, e suo Distretto sì dai Contadi di Firenze, e Pisa, che dai Distretti delle cinque Terre, e della Val di Nievole, il Lino, Canapa, e Stoppa per filarsi, e rimettersi filata in quei rispettivi luoghi, d' onde saranno state tratte le suddette robe, senza verun pagamento di Gabella tanto all' andata, che al ritorno con obbligo di rimetterle nel termine di mesi sei, e di farne alle rispettive Dogane i soliti Manifesti, e Riscontri sotto le pene imposte dagli Ordini veglianti delle rispettive Dogane in caso di contravvenzione ec. e tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Granducale 29. Dicembre 1770.


Gaspero Domenico Paver Cancellier Maggiore.

In Firenze nella Stamperia di S. A. R.



MOTU PROPRIO

Del dì primo febbrajo 1764. sopra le perquisizioni de' pesi, e misure, che ordina quanto appresso.

I.  He quando dovranno farsi in Firenze riscontri tanto ordinarij, che straordinarij dei pesi, e misure gli Esattori del Tribunale della Parte lo facciano sapere ai Ministri dell' Ufizio del Segno, senza obbligo però di palesargli dove vogliono andare, uno de' quali Ministri, il meno occupato di mano in mano sia obbligato ad andar subito con detti Esattori, e trovando trasgressori ne prendano Nota che si sottoscriva dal detto Ministro, e poi si presenti dagl' Esattori alla Cancelleria della Parte, ove dal Cancelliere gli sia fatta giurare per vera. E ne' subborghi della Città sia pure obbligato ad andare con gli Esattori il suddetto Ministro, quando però si tratta di riscontri straordinarij talmente che non ammettono dilazione.

II. Che per il Contado prima di partire siano muniti i suddetti Esattori di una Lettera della suddetta Cancelleria da presentarsi ai rispettivi Giudicenti di quei Luoghi ove devono fare i riscontri, acciò gli Giudicenti medesimi gli facciano accompagnare immediatamente da un loro Ministro, o altra Persona a loro piacimento, la quale sottoscriva la Nota dei Trasgressori, che dagli Esattori sarà presentata al loro ritorno alla suddetta Cancelleria, e giurata, come sopra. E l'istesso si osservi anche nei subborghi di Firenze nei riscontri ordinarij.

III. Che quando nell'atto del riscontro trovino misure non segnate col bollo dell' Ufizio del Segno, le levino ai Trasgressori, e le depositino nel Tribunale del Luogo per attendere le risoluzioni, e quanto alla Città di Firenze, e Subborghi le portino nel Tribunale de' Capitani di Parte.

IV. Che subito terminati i suddetti riscontri tanto in Città, che nel Contado, ogni volta che si faranno trovate trasgressioni, gli Esattori siano obbligati presentarne la Nota conforme il solito, e annesso alla medesima l'attestato del Ministro come sopra in mano del Cancelliere, o sotto Cancelliere quale subito la faccia giurare nelle forme.

V. Dopo presentata, e giurata la detta Nota, dalla Cancelleria si citino per un giorno certo d'avanti il Magistrato i denunziati Trasgressori con espressione di Causa a sentirsi condannare a forma della loro trasgressione nella pena prescritta dal Bando de' 21. Agosto 1742., o a dire la causa perchè ciò non deva farsi, e rendendosi contumaci, o comparendo, e non adducendo alcuna legittima difesa, il medesimo Magistrato gli condanni, e faccia dar copia di tali condanne al sotto Provveditore, perchè subito l'accenda al Libro de' Condannati, e le mandi in esazione nelle forme solite.

A quelli poi che contradicessero, e adducessero ragioni che al Magistrato sembrassero meritevoli di esame, gli assegni essendo in Firenze un termine di cinque giorni, e in Contado dieci ad averle giustificate, per risolver poi col voto del suo Auditore quello che crederà di giustizia. E tutto ec. non ostante ec. Fatto in Firenze il dì primo febbrajo 1764.

MARCHESE BOTTA ADORNO.

FRANCOIS SEGREARIO.

A L C U N I B A N D I, E O R D I N I

Pubblicati nella Città di Livorno.



Illustrissimo Signor Cavalier Filippo Bourbon del Monte General Maggiore, e per sua Altezza Reale Governatore della Città, Porto, e Giurisdizione di Livorno.

Rispettando feriamente alla frequenza degl' Insulti che da qualche tempo in qua vengon commessi contro diverse Persone della Nazione Ebreica, e volendo riparare a simil disordine, con i più efficaci rimedi fa ridurre a memoria il seguente Bando pubblicato diverse volte, e sempre vegliante in questa Città con dichiarazione, che oltre le pene in Ezzo imposte sarà anche proceduto col più rigoroso arbitrio contro i trasgressori, e particolarmente contro quelli che ardiranno commettere, e citare, o dar mano a risse, o insolenze pubbliche.

B A N D O

Pubblicato il dì quattro Gennaio 1733, e rinnovato il dì 17. Settembre 1742, 30. Giugno 1747., e nell' anno 1751.

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Reale l' Illustrissimo Signor Marchese Giuliano Gaspero Capponi Gentil' Uomo di Camera della Reale Altezza Sua suo Sargente Generale di Battaglia, e per la prefata Reale Altezza Sua Governatore della Città, e Giurisdizione di Livorno, avendo presentiti che molti senza riguardo de' Privilegi, e Leggi altre volte pubblicate hanno ardito, forse per non essere in alcuni di essi apposte, et inoltre le dette pene assai leggieri, di fare agl' Ebrei di Livorno commoranti ne' felicissimi Stati di Sua Altezza Reale, mali trattamenti, ingiurie, e violenze di varie sorti, e volendo la Reale Altezza Sua che questi tali in tutte le occorrenze siano puniti colle convenienti adequate pene, e che onninamente siano mantenuti alla Nazione Ebreica i loro Privilegi colli quali sono stati ricevuti in quelli Stati; perciò Sua Signoria Illustrissima in ordine ai detti Privilegi concessi, e dichiarazioni di questi, e delle Leggi altre volte pubblicate proibisce, che alcuno di qualsivoglia stato, grado, qualità, e condizione si sia ardisca maltrattare, nè con fatti, nè con parole qualunque Persona di detta Nazione Ebreica, nè usar violenza di alcuna sorte a' detti Ebrei, nè di torre i loro figliuoli tanto nei luoghi pubblici, che privati, e tolti ricettarli, chiamandoli sotto pretesto di volerli ridurre alla Santa Fede Cristiana sotto la pena, oltre l' Indignazione della Reale Altezza Sua della fune, frusta, berlina, denari, confino, stinche, e galera, e facendo che parrà al retto giudizio, ed arbitrio di

chi averà a giudicare, avuta considerazione alle circostanze dei fatti, qualità delle persone, ed importanza dei casi, da applicarsi le pene pecuniarie, per un terzo a chi condannerà, per un altro al Fisco, o Gran Camera Gran Ducale, o l' altro all' accusatore segreto, o palese, volendo che il Padre sia tenuto per il Figliuolo, il Marito per la Moglie, il Capo di Casa per tutta la sua famiglia, ed il sottoposto per l' esente, e non sottoposto volendo ancora che ne' casi de' rapimenti de' figliuoli infanti sotto pretesto di Battesimo siano tenuti i trasgressori di consegnarli alla Curia Secolare sotto l' istesse pene per dover posare a quanto sia di ragione, e nelle suddette rispettive pene s' intenda ancora incorso ogni altra persona che prestasse, opera, favore, consiglio, assistenza, aiuto, ancorchè minimo, etiam con sole parole in detti mali trattamenti, e violenze, particolarmente intorno a quelle che concernono il rapire li loro figliuoli infanti chiamati sotto pretesto di Battesimo, ne' quali casi per ovviare a molti disordini si userà ogni rigore, e dette pene saranno irremissibilmente eseguite senza ammettere scusa veruna, nè per ragione di sesso o ignoranza, ordinando inoltre che si proceda alla cognizione delle sopraddette trasgressioni con una breve, e Cameral Processura secondo gl' ordini, e che al presente Bando non possa darli veruna interpretazione, ma si debba intendere secondo la lettera del medesimo, non ostante ec. 2. Luglio 1766.

Giuseppe Mattei Cancelliere.

Giuseppe Francesco Pierallini Cancelliere.

E D I T T O

L' Illustrissimo Signor Marchese Cavaliere Filippo Bourbon del Monte, e per Sua Altezza Reale il Serenissimo Pietro Leopoldo Arciduca d' Austria Gran Duca di Toscana ec. felicemente regnante Governatore della Città, Porto, e Giurisdizione di Livorno insieme con l' Illustrissimi Signori Conservatori, e Magistrato di Sanità della medesima Città per togliere qualunque pretesto ai Bastimenti che approderanno nel Littorale di questo loro dipartimento per comprar legna, carbone, ed altre produzioni della Maremma Pisana, e Volterrana di contravvenire ai regolamenti, e ordini veglianti di Sanità col non prestare la dovuta obbedienza alle Torri più vicine, e col non farsi riconoscere da quei Deputati prima di sbarcare in terra; il che potrebbe produrre notabili inconvenienti in pregiudizio della pubblica salute, e volendo sopra un tale importantissimo affare prendere un più stabile, e sicuro provvedimento

Col presente pubblico Editto previa l' approvazione della Reale Altezza Sua data alle loro rappresentanze, et a quelle dell' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Uffiziali di Sanità di Firenze col suo Benigno Rescritto dei tre Luglio corrente comunicata a questa Deputazione con lettera di Sua Eccellenza il Signor Marchese Maresciallo Botta Adorno dei dodici del suddetto corrente mese.

I. Ordinano, e comandano che da qui avanti i Proprietari di legna, carbone, ed altri generi della Maremma Pisana, e Volterrana, siano obbligati di portare i loro generi suddetti, ed altro vendibile sotto le Torri, e polli de' Caval-

leggieri, ed ivi unicamente, e non in altri luoghi possano costruire capanne per difenderli dall' ingiurie dei tempi alla pena della perdita della roba, ed altre pene arbitrarie al Magistrato loro nel caso di contravvenzione ec. quali pene per le robe che caderanno in commissura saranno applicabili per un terzo all' Inventore, o notificatore segreto o palese, ed il rimanente alla Cassa di Sanità in sgravio delle spese.

II. Ordinano altresì che i proprietari suddetti siano tenuti, ed obbligati dentro il termine, e tempo di tutto il corrente Mese a demolire quelle capanne, o altri ricettacoli, che hanno attualmente ne' luoghi distanti dalle Torri medesime.

III. Ordinano finalmente agl' Iudicenti, Capi Posti, Torrieri, e Castellani sul predetto Littorale, che siano vigilanti perchè le dette capanne siano nel termine assegnato affatto distrutte, e demolite, ed in caso, che i proprietari suddetti dopo il tempo come sopra determinato si trovassero disubbidienti ne diano subito parte al Magistrato Loro, che procederà con tutto il rigore per la demolizione di quelle capanne, e ricettacoli a tutte spese de' medesimi proprietari, ed alle pene comminate ec., e tutto ec. mand. ec.

Dato nella Cancelleria di questa Regia Dogana di Sanità di Livorno il dì quindici Luglio 1766.

*L' Avvocato Baldasseroni Canc.
della Dogana ec.*

L' Illustrissimo Signor Marchese Cavaliere Filippo Bourbon del Monte General Maggiore, e per Sua Altezza Reale Governatore della Città, Porto, e Giurisdizione di Livorno.

In aumento di altri Bandi, ed ordini pubblicati in passato, e specialmente ne' quattordici Aprile 1749. fa pubblicamente intendere, e notificare a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, sì suddita, che forestiera abitante anche di passo in questa Città, e sua Giurisdizione, che resta proibito comprare, barattare, imprestare, prendere, o dare in pegno, e vendere a credenza, o sotto qualsivoglia titolo, o altro quesito colore, contrattare biancherie, vestimenti, denari, ori, argenti, ed altre robe di qualunque sorta niuna eccettuata colli Soldati che sono attualmente, e che saranno in avvenire di presidio in questa Piazza, e Forti dipendenti dalla medesima compresi la nuova

Truppa di Marina, i Dragoni che stanno al posto de' Cavalleggieri, e qualunque altro corpo formato, o da formarsi in avvenire, e che preste, o presterà servizio in Livorno, e sue dipendenze da Sargenti inclusivamente in giù senza espresso consenso de' rispettivi Uffiziali comandanti li detti Soldati, e presenza del Sargente, con prenderne il riscontro del nome, e cognome alla pena contrafacendo della perdita del danaro imprestato, delle robe vendute a credenza, e impegnate, e del prezzo di quelle comprate, o in altra maniera contrattate, ed inoltre della cattura, ed arbitrio rigoroso da estendersi anche a pena affittiva di corpo, secondo che persuaderanno le circostanze de' casi, e tutto ec. mand. ec.

Livorno 9. Aprile 1767.

Giuseppe Francesco Pierallini Canc.

Sua

Sua Eccellenza il Signor Marchese Cavaliere Filippo Bourbon del Monte Consigliere Intimo attuale di Stato, e di Guerra, Tenente Generale delle Truppe di Sua Altezza Reale, e per la Reale Altezza Sua Governatore della Città, Porto, e Giurisdizione di Livorno.

In aumento de' Bandi altre volte pubblicati, e specialmente ne' ventitre Agosto 1749., e 25. Agosto 1757. fa notificare, e ridurre a memoria che per le strade della Città nessuna eccettuata resta proibito a qualunque persona il giocare alle Pallotole, e alla Palla, sì a mano, che con la mestola alla pena della cattura, e di lire sette per ciascheduno contravventore, e per ciasche-

duna contravvenzione, ed il Padre sarà tenuto irremissibilmente per il Figliuolo, con dichiarazione, che detta pena dovrà duplicarsi sempre che si trovino per recidivi li trasgressori, contro i quali sarà proceduto con tutto il rigore, e la medesima spetti, e s'intenda applicata per la metà agli Esecutori che restano incaricati d'invigilare all' esatta osservanza, e per l'altra a questo Spedale di S. Antonio, e tutto ec. mand. ec.

Livorno 23. Luglio 1767.

Antonio Maria Cantagalli Sotto Canc.

Sua Eccellenza il Signor Cavalier Marchese Filippo Bourbon del Monte Consigliere Intimo attuale di Stato, e di Guerra di Sua Altezza Reale Feld Maresciallo Tenente, e General Comandante delle sue Truppe in Toscana, e Governatore Civile, e Militare della Città, Porto, e Giurisdizione di Livorno.

Riflettendo ai gravi inconvenienti che possono derivare dall'effrenata libertà con cui qualunque Possessore di case in Livorno procede a edificar sopra le medesime, e rialzarle senza prima assicurarsi del buono stato de' fondamenti, e delle fabbriche inferiori, e della loro capacità a sostenere il peso che vi si soprappone, con previa partecipazione, e d'ordine espresso di Sua Altezza Reale, ordina, e comanda.

Che in avvenire qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, niuna esclusa, nè eccettuata che voglia fabbricare, piani, stanze, terrazzi, o torri sopra qualunque casa, magazzino, o altro stabile posto in questa Città sia tenuta prima di metter mano alla fabbrica, e denunciarlo all' Illustrissimo Signor Francesco Maillard Maggiore di Artiglierie, o a chi altri comanderà pro tempore per Sua Altezza Reale il Corpo del genio, quale deputerà un Ingegnere con le opportune istruzioni per assicurarsi dello stato, e capacità de' fondamenti, e fabbriche inferiori, e quando si creda necessario farvi pri-

ma de' riattamenti dovrà l' Ingegnere suddetto visitare ogni giorno il lavoro che sarà stato prescritto finchè resti terminato.

E per la visita, e relazione da farsi da detto Ingegnere compresa anche tutta l'assistenza ordinata di sopra dovranno pagarseli lire quattordici, e non più da quello o quelli che vorranno fabbricare.

Chiunque contravvenisse al presente ordine caderà in pena di scudi cento da applicarsi per un terzo allo Spedale di S. Antonio, per un terzo allo Spedale della Misericordia, e per un terzo alla Pia Casa di refugio di questa Città.

E dal pagamento di detta pena saranno tenuti insieme, et insolidum un sol pagamento bastante, tanto quelli per conto de' quali si farà la fabbrica, quanto i Padroni delli stabili inferiori che permetteranno il rialzamento, quanto il Muratore, o Capo Maestro, che eseguirà la fabbrica, non dovendosi permettere, nè por mano a tali alzamenti senza aver prima esibita a' padroni, e muratori la licenza in scritto ottenuta da chi comanderà il Corpo del genio come sopra, salvo il regresso contro quelli per conto de' quali sarà fatta la fabbrica, giacchè a loro principalmente incombe di permunirsi di detta licenza, e tutto ec.

Livorno 11. Ottobre 1768.

Antonio Maria Cantagalli Sotto Canc.

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Giuseppe Francesco Pieralini Auditore per Sua Altezza Reale del Governo di Livorno, in questa parte Giudice Camerale ec. fa pubblicamente notificare come per maggiore schiarimento delle Leggi de' 18. e 19.

Settembre 1767. si è benignamente degnata Sua Altezza Reale con suo Motuproprio de' 19. Dicembre 1768. di ordinare quanto appresso.

I. Per tutte le Farine, quali traversano per terra la Città di Pisa per trasportarsi a Livorno, dc.

dovranno farsi i Manifesti da Porta a Porta sulla giusta denuncia che dovrà fare il Conduttore alla Porta alle Piagge, e se ne farà il riscontro a Porta a Mare a Scandaglio, fermo stante l'obbligo dell'accompagnatura, e il Conduttore dovrà pagare due soldi per ogni Manifesto alla Porta alle Piagge, e nulla più; dovendosi fare un solo Manifesto per una partita di Farina in qualunque quantità ella sia, e da qualunque numero di Bestie sia condotta, purchè venga intestata a un solo Conduttore, quale dovrà esserne responsabile.

II. Rispetto alla Farina che passa per Arno per trasportarsi a Livorno per acqua, ferma stante la solita accompagnatura, dovrà esser munita d'un Manifesto da riscontrarsi a Livorno senz'altro emolumento che di un paolo solito pagarsi per ogni Navicello, sospesa l'esazione di ogni maggiore emolumento fino a nuovi Ordini della Reale Altezza Sua.

III. Il detto Manifesto nel caso che la Farina si trasporti per acqua a Livorno, dovrà riscontrarsi alla Porta della Città nella forma, e con le cautele già stabilite, e non comparendovi, il Conduttore sarà sottoposto alla pena di scudi dieci per ogni Manifesto non rimesso, da applicarsi secondo le regole della Dogana, oltre le pene comminate contro gli Estrattori se farà in tempo di proibita Estrazione.

IV. Le Grasce nostrali portate a Livorno non pagheranno Gabella per rimandarsi nello Stato quando al loro arrivo siano poste sotto la pubblica custodia, ma volendo il Possessore tenerle liberamente in suo potere, faranno considerate per forestiere all'effetto della Gabella.

V. Restano però eccettuate dall'obbligo della pubblica custodia le Grasce raccolte nel Capitanato vecchio di Livorno, salvo le infra-scritte cautele, e le medesime potranno sempre rimandarsi dentro lo Stato senza alcun pagamento di Gabella.

VI. Per il Grano forestiero che verrà in Toscana allorchè è abolita la Gabella, si farà il Manifesto in Dogana di Livorno, quale resterà a Porta a Pisa, ed entrato il Grano nello Stato non avrà luogo alcun altro riscontro, o Emolumento, eccettuato il Diritto dovuto alla Commenda detta degli Ancoraggi per quei Grani, che passeranno per Pisa.

VII. Il Grano forestiero potrà mandarsi a macinare liberamente non solo a' Mulini di Pisa, e Calci, ma ancora a tutti gli altri Mulini dello Stato per rimandarsi a Livorno ridotta in Farina.

VIII. Sarà sottoposto alla pena del quarto chi non rimettesse in Livorno nel termine di due mesi la Farina del Grano forestiero mandato a macinare nell'interno dello Stato, nel tempo, in cui sia dovuta la Gabella.

IX. I Grani, e Biade nostrali procedenti di sopra Mare, e posti in Livorno sotto la pubblica

custodia non saranno soggetti al Diritto di un Soldo il sacco per l'Estrazione.

X. I Prodotti della Maremma Senese, o sia Provincia inferiore essendo spediti a Livorno per Mare per mandarsi nell'interno dello Stato, con una fede del Giudicante che attesti della loro qualità, e destino, non pagheranno nè Stallaggio, nè Gabella, ma soggiaceranno alle istesse regole prescritte per i Grani, e Biade della Maremma Pisana, ed altri Luoghi marittimi dello Stato.

XI. Potranno spedirsi da Livorno nella Maremma Senese senza pagamento di Gabella anche in tempo di proibita Estrazione i Grani per Seme, il Granturco, e le altre Biade, di cui avessero bisogno quei Popoli, purchè il Conduttore presenti una fede del Giudicante che attesti della necessità, e prenda la licenza dai Deputati di Grascia.

XII. Le Semole potranno spedirsi da Livorno per le Maremme in qualunque tempo senza Gabella.

XIII. I Grani, e Segali raccolti nel Capitanato vecchio potranno entrare in Livorno sodi, e non ridotti in Farina, anche in tempo di proibita Estrazione egualmente che le altre Biade, e Legumi ec. con che si prenda registro della introduzione sulla Portata, e vi si noti l'Estrazione da Livorno per terra di ciò che va a macinarsi, o si rimanda nell'interno dello Stato: e farà soggetto alla pena di Estrattore chi non darà il conveniente discarico de' Grani, e Segali introdotti sodi come sopra.

XIV. Il Capitanato vecchio di Livorno dovrà godere della esenzione della piccola Gabella anche quando le Grasce siano macinate a Pisa.

XV. Non potrà pretendersi il Frodo sopra il riacrescimento di peso della Farina che viene a Livorno per acqua, ma dovrà pagarsi il supplemento, e farà in facoltà de' Ministri di Dogana fare il peso a scandaglio, e ragguagliare tutta la partita al peso del sacco che servirà di scandaglio, quando fosse trovato maggiore del giusto.

XVI. Rispetto poi alla Farina che viene a Livorno per terra potrà attendersi la semplice denuncia de' Conduttori, in libertà de' quali però farà sempre il rimetterli al peso da farsi, e quando lo denunzino potranno i Ministri in caso di sospetto riscontrare il peso a scandaglio, ed esigere sempre il supplemento, ma per quel sacco, o sacchi, ne' quali si trovi un eccesso di libbre quindici sopra la denuncia potrà pretendersi il Frodo.

XVII. Resta abolita la Gabella che si esigeva alle Porte di Livorno di un Soldo, e denari quattro lo stajo sopra le Castagne, e di due Soldi lo stajo sopra la Farina delle medesime. E tutto ec.

Dat. dalla Cancelleria di Dogana li 20. Gennaio 1769.

L' Avvoc. Brignole Cancell.

